IL CONSOLATO DEL MARE

COLLA SPIEGAZIONE

DI GIUSEPPE MARIA CASAREGI

AUDITORE DELLA ROTA FIORENTINA,
e Consigliere di Giustizia di S. A. R.

IN QUESTA PRIMA VENETA IMPRESSIONE oltre tutto ciò che s'attrova nell'Edizioni di Firenze, e di Lucca aggiontovi molte Leggi della Serenissima Repubblica di Venezia attinenti alla materia.

CON

IL PORTOLANO DEL MARE.

D' ALVISE DA MOSTO NOBILE VENETO.

ISTITUTO PER GLI STUDI ADRIATICI VENEZIA

IN VENEZIA, MDCCXXXVII.
PER FRANCESCO PIACENTINI.
CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

NOI REFORMATORI

dello Studio di Padoa.

HAvendo veduto per la fede di Reviſione, & Approbatione del P. F. Tomaſo Maria Gennari Inquiſitore nel Libro intitolato: *Il Conſolato del Mare colla Spiegazione di Giuſeppe Maria Caſaregi, come pure l' Aggiunta del Libro ſtampato in quarto intitolato: Il Portolano del Mare*, non v' eſſer cos'alcuna contro la Santa Fede Cattolica, & parimente per Atteſtato del Segretario Noſtro; niente contro Prencipi, & buoni Coſtumi, concedemo Licenza à Franceſco Piacentini Stampatore, che poſſi eſſer ſtampato, oſſervando gli ordini in materia di Stampe, & preſentando le ſolite copie alle Publiche Librarie di Venetia, & di Padoa.

Dat. 8. Settembre 1736.

(Michiel Moroſini Kav. Ref.
(Gio: Emo Proc. Ref.
(Pietro Grimani Proc. Ref.

Agoſtino Gadaldini Segr.

1736. 13. Settembre.
Regiſt. nel Magiſt. Eccellentiſs. contro la Beſtemmia.

Angelo Legrenzi Segr.

CON-

DICHIARAZIONE

Neceſſaria dell' Opera

A CHIUNQUE LEGGE.

DA che io cominciai con qualche applicazione maggiore a darmi allo ſtudio delle materie mercantili, e marittime, le quali da una parte per la vaſtità, e varietà loro, e dall' altra per la rarità degli Autori, che di eſſe finora, particolarmente nella noſtra Italia, hanno trattato, ſecondochè a me ne parea, di più profondo, ed eſatto eſame abbiſognavano, mi cadde toſto in penſiero di unire a' miei diſcorſi di commercio una chiara, e puntuale non meno, che ſuccinta ſpiegazione del celebre Conſolato del mare.

A così plauſibile inſieme ed utile impreſa mi confortavano di continuo a dar opera diverſi Amici, e tutti coloro, i quali per proprio uſo, e giovamento avean vaghezza di giugnere alla cognizione più ſicura, ed ingenua di alcuni oſcuri, ed intralciati Capitoli del ſopraddetto libro. Quando finì di farmi riſolvere ad imprendere sì nojoſa, e dura fatica il vedere, (mentre in Genova mia Patria ancor dimorava in qualità di Avvocato, prima che all' alto onor mi chiamaſſe di ſuo Auditore, e Conſiglier di Giuſtizia nella Ruota di Siena, e poco dopo di Firenze, la Reale benificenza del Sereniſſimo Gran Duca mio Signor Clementiſſimo) il veder, dico, da alcuni Proccuratori, e Cauſidici, non molto intendenti delle coſe alla mercatura ſpettanti, nel Magiſtrato de' Conſervatori del mare di quella Città, adulterato frequentemente, e dirò così, ſtraziato lo ſchietto ſentimento di alcuni de' mentovati Capitoli, come degli oracoli ſi coſtuma, ciaſcuno facendola da Indovino, e in quella parte traendoli, che più gli torna, con notabile pregiudizio de' troppo creduli, ed ineſperti Clientoli.

Ora l' importanza, e neceſſità di queſto libro non è d' uopo che io ſtia quì al preſente ad amplificare, mentre da ſe ſteſſo può conoſcerla

ſcerla ciaſcheduno, purchè conſideri da eſſo prendere in gran parte il ſuo regolamento tutta quella vaſta quantità di Mondo, che al mare commette ſe ſteſſo, e le coſe ſue. Baſti il dire, che appena fu egli in quella lor lingua per ordine degli antichi Re d'Aragona compilato la prima volta, che, come fondamento, e norma della contrattazione marittima, abbracciato venne tra pochi anni da tutte le nazioni d'Europa più eſercitate nel traffico, nel ſuo proprio idioma ciaſcheduno traſportandolo, e di mano in mano poi per più d'otto ſecoli ſeguitato fino a' dì noſtri, ne' quali in vigore eziandio ſi mantiene generalmente.

Ma quanto per un verſo viene egli ad eſſere conſiderabile per le ſavie ordinazioni, che in ſe contiene, altrettanto diſpregievole compariſce per l'altro, atteſa l'idiotaggine, e confuſione, con cui vengon eſſe diſpoſte. Certamente in leggendo il Teſto rimarrà chicchefia di leggieri perſuaſo della difficoltà, e degl' imbarazzi incontrati nell'operare. Conciofſiachè per lo più ſi veggano i ſenſi, per un certo ſtrano, e ſcompigliato ravvolgimento di parole, tanto ſcommeſſi, e per così dire, erranti, che a colpirne il vero ſignificato vi abbia voluto una ben profonda, e dirò quaſi etica ſpecolazione. Senza che talora le diſpoſizioni di un Capitolo a quelle di un altro contrarie ſi trovano, o repugnanti: Per non far menzione delle aſſai ſpeſſe, e ſtucchevoli repetizioni di coſe già dette, e fermate, e di molte altre del tutto inutili, e per poco ridicoloſe, le quali ad altro non ſervono, che ad annebbiare, e confondere l'intelletto dell'impaziente Lettore.

A così cattiva derrata una più infelice giunta vi hanno accoppiata poi e il Traduttore nella noſtra volgar lingua, nel tempo forſe allora di ſua minoranza, recandolo, e i traſcurati Stampatori con molte ſcorrezioni sformando il libro, come agevolmente veder ſi può: dove laſciando o virgole, o punti, dove, e ben ſovente, aggiugnendone, o fuor di luogo collocandone, e oltre a ciò ſcambiando aſſai parole, e alcune togliendone via, fino all'intere linee, con tanta alterazione di varj Capitoli, che è gran pena ſpeſſe fiate il voler di eſſi trar ſenſo, che bene ſtia; onde non più umano diſcorſo, ma un caſuale accozzamento di termini,

mini, che a nulla mirino, alcuni talvolta credendolo, per ben giusta disperazione l'hanno quasi trasandato, e dismesso, qual cosa inutile, con ricorrere semplicemente nelle occorrenti controversie all'uso, qualche egli si sia, di mano in mano introdotto.

Or ecco finalmente, savio e benigno Lettore, ridotta l'opera a quel segno, che per me si è potuto il migliore; E se troverai, che al mio desiderio non sempre abbia corrisposto l'effetto, di amorevol compatimento potrà farmi degno il merito dell'essere io stato il primo, dopo tanto tempo, a tentare di dar qualche luce alla tenebrosa, e per dir così, indigesta dettatura de' semplici uomini di quella età inlitterata, ed incolta.

Alla mia spiegazione ho creduto ben fatto, che andasse ancora congiunto il Testo, non tanto affine di rendere più comune un libro, che cominciava a farsi raro, quanto per risparmiare a colui, che avrà vaghezza, o necessità di attignere alla sorgente istessa, tuttochè torbida, il pensiero, e l'incomodo di andarne altrove in cerca.

Vero è che gli errori, e le mancanze talora de' sensi interi, che, come dianzi si disse, perentro al Consolato si trovano, io ho stimato non doversi da me, nè correggere, nè supplire in niuna minima parte, ma ho voluto che egli tale quale con tutti i suoi luoghi errati fedelmente si ristampasse, e ciò principalmente per due ragioni. In primo luogo, perchè ho creduto essere peravventura men male, che altri poco avveduto, reputando a prima giunta la mia spiegazione non affatto accertata, e sicura, venga a tacciarmi di corto intendimento piuttosto, che di poco fedele nella ristampa del Testo. Secondariamente, affinchè non creda il Leggitore, che io abbia voluto colle mie emendazioni preoccupare il suo intelletto, e ristrignergli la libertà di giudicarne da se solo, e a suo modo. Oltre a che confrontando egli a un'ora il Testo intatto, e la mia dichiarazione, verrà con ciò a scoprire, se non tutti, almen molti de' luoghi scorretti, e mancanti; Tanto più se vorrà egli pigliarsi la briga, a chiarirsene, di ricorrere al fonte, che è il Consolato di Aragona, o alle traduzioni di esso più diligenti fatte dipoi in altri linguaggi.

E quì ingenuamente confeſſo, che non poco lume a me pure ha recato per lo ſtralciamento, e la dilucidazione di ſimili paſſi l' attenta lettura, e il confronto via via minutamente fatto di più Conſolati di varie lingue, e ſingolarmente del Franzeſe, e dello Spagnuolo, col noſtro Italiano riſcontrandoli ſempre, e con accurato ſtudio inſieme conciliandoli, per trarre da tutti la più propria, e più convenevole intelligenza, che per me ſi è ſaputo. E non ſolo da queſti, ma da altri libri ancora, che trattano di navigazione, ſi è preccurato di cavare la dichiarazione di tutti que' termini, e forme di dire marinareſchi, di cui il Conſolato ſi è pieno, ponendola a' debiti luoghi.

Sempre che alcun Capitolo ſi troverà ſpiegato in più brevi, e ſugoſe parole, non ſoſpetti chi legge, eſſerſi laſciata, per quanto almeno ſi è potuto ſcorgere, veruna coſa neceſſaria, ma creda che ciò fatto ſi ſia, riſecando ſolo quel che ſi è creduto ſoverchio, a puro riguardo di minorargli la noja, e fargli godere con più ſpeditezza quello ſteſſo vantaggio di cognizioni, che dopo anche molto diſpendio di reiterate ſpecolazioni penato avrebbe peravventura da per ſe a ricavare.

Perchè poi più profittevole foſſe l'uſo di tutta l'opera, ho formato, e poſto alla fine di eſſa un copioſo alfabetico Indice delle materie, che perentro al Conſolato vengono eſpoſte, così ravviluppate però, e fuor d'ordine, che ſovente in un Capitolo ſolo diſpoſte vengono tre, o quattro, e più coſe fra di loro differenti, e ſconneſſe; Tanto che ſenza l'ajuto di chi altrui in qualche modo le additi, e diſtingua, reſta quaſi che impoſſibile il ripeſcarle.

Finalmente ſappia il Lettore, che il Conſolato del mare conſiſte ſolamente in dugento novantaquattro Capitoli, che per l'appunto ſon que' medeſimi, che quì vengono da me ſpiegati, e che, come dianzi ſi diſſe, quai leggi univerſali, accettati furono comunemente, poichè gli altri che a i ſuddetti vanno congiunti, non ſono che diſpoſizioni particolari di Barcellona, fatte ne' tempi appreſſo, le quali ſendo ſtampate tutte in un libro, han dato occaſione a molti di crederle per una continuazione del Conſolato del mare, come nel mio diſcorſo quarto del primo tomo ho dimoſtrato.

Di

Di tanto ho ſtimato dover io fare avvertito chiunque a queſto lavoro volgerà corteſe lo ſguardo, rimettendo il di più al diſcreto giudicio di lui, e pregandolo a voler riconoſcere in me, ſe non altro, un vementiſſimo deſiderio di agevolare altrui lo ſtudio, e la cognizione delle mercanteſche materie, quanto univerſali, e neceſſarie, altrettanto, a dir vero, ne' noſtri Paeſi, o molto ignorate, o poco diſcuſſe, e con equivoci ſpeſſe volte dal maluſo, introdotti, confuſamente trattate.

OVE, E QUANDO FURONO concessi li presenti Capitoli, & Ordinationi.

ROMA.

L'Anno d'Incarnation di Cristo 1075. a Cal. di Marzo fur concessi in Roma in S. Gio: Laterano, & giurati da Romani d'osservargli sempre.

ACRI.

L'Anno 1111. a Cal. di Settembre fur concessi in Acri nel passaggio di Gierusalem per il Re Lodovico, & per il Conte di Tolosa, & giurorno osservali sempre.

MAJORICA.

L'Anno 1112. fur concessi in Majorica per i Pisani, & giurorono d'osservarli sempre.

PISA.

L'Anno 1118. fur concessi in Pisa in S. Pietro del Mare in potestà d'Ambrosio Migliari, & giurò osservarli.

MARSILIA.

L'Anno 1162. il Mese d'Agosto fur concessi in Marsilia nell' Ospitale, nelle potestà di Ser Gaufre Antoix, & giurò d' osservarli sempre.

AL-

ALMERIA.

L'Anno 1174. fur conceſſi in Almeria per il Conte di Barcellona, & per i Genoeſi, & giurò oſſervarli ſempre.

GENOVA.

L'Anno 1186. fur conceſſi in Genova nella poteſtà di Ser Pinel Miglers, Ser Pier Ambroſi, & Ser Giov. di S. Donato, & Ser Gulielmo di Caimoſino, Ser Baldoni, & Ser Pier d'Arenes, i quai giurorno al capo del Molo oſſervarlj ſempre.

BRANDI.

L'Anno 1187. a Cal. di Febraro fur conceſſi in Brandi per il Re Guglielmo, e giurò oſſervarli ſempre.

RODI.

L'Anno 1190. fur conceſſi in Rodi per il Galeta, & giurò di oſſervali ſempre.

MOREA.

L'Anno 1200. fur conceſſi per il Principe della Morea, & giurò di oſſervarli ſempre.

COSTANTINOPOLI.

L'Anno 1215. fur conceſſi per il commun di Venetia in Conſtantinoli, nella Chieſa di S. Soffia per il Re Giovanni incontinente che fur cacciati i Greci, & giurò d'oſſervarli ſempre.

ALAMANIA.

L'Anno 1224. fur conceſſi in Alamania per il Conte, & giurò oſſervarli ſempre.

MESSINA.

L'Anno 1225. fur conceſſi in Meſsina nella Chieſa di S. Maria Nuova in preſentia del Veſcovo di Catania per Federico Imperator d'Alamania, e giurò di oſſervarli.

PARISI.

L'Anno 1250. fur conceſsi per Giovanni di Belmonte ſopra l'anima del Re di Francia, che in quel tempo non era ben ſano in preſentia de i Cavalieri dell'Oſt, & de i Templieri, & de i Spedaleri, & dell'Amiraglio di Levante, per oſſervarli ſempre.

COSTANTINOPOLI.

L'Anno 1262. fur conceſsi in Conſtantinopoli in S. Angelo per Paleologo Imperatore, & giurò oſſervarli ſempre.

SORIA, & COSTANTINOPOLI.

L'Anno 1270. fur conceſsi in Soria per Federico Re di Cipro, & in Conſtantinopoli per l'Imperatore Coſtantino, & giurorno oſſervarli ſempre.

MAJORICA.

L'Anno 1270. fur conceſsi per lo Re Jacobo d'Aragona, in Majorica, & giurò farli oſſervar ſempre.

IN-

INDICE

De' Capitoli del Conſolato del Mare.

A

Acconcio, e di Eſarcia neceſſaria a Nave noleggiata. Cap. 185. fol. 166.
Acconcio di Nave. cap. 242. fol. 258.
Accordo fatto in golfo, o in mare de libera. cap. 250. f. 278.
Accordo tra Padrone, e Mercante per roba noleggiata. cap. 278. f. 344.
Accordo fatto per comandatario di Nave. cap. 286. f. 368.
A che ſon tenuti, o non tenuti li Marinari nel caricare. cap. 72 f. 60.
A che è obbligato il Marinaro. cap. 132. f. 123.
Arme del Marinaro. cap. 175. f. 155.

B

Barchiero che piglierà a precio certo caricare, o ſcaricare. cap. 196. fol. 184.

C

Canterate di Marinari. cap. 130. fol. 122.
Carico di Vino. cap. 202. f. 192.
Carico di Grano ricevuto ſenza miſura. cap. 266. f. 316.
Carico di legname. cap. 288. f. 380.
Che coſa ſia Pellegrino, e chi s'intende eſſer Pellegrino. cap. 111. f. 105.
Che debba aver Patrone di quello che muore in Nave. cap. 116. f. 109.
Che il Patrone deve far la ſicurtà per i Marinari. Cap. 138. f. 130.
Ciò che è tenuto il Patrone al Mercante. cap. 81. f. 65.
Come il Giudice delle appellationi è preſentato. cap. 3. f. 2.
Come i Conſoli ricevono per ſe, e per il Giudice delle appellationi ſcrivano. cap. 4. f. 3.
Come i Conſoli poſſono ſubſtituire in ſuo logo chi gli piace. cap. 7. f. 4.
Come ſi dà ſententia alla domanda in ſcriptis. cap. 10. f. 6.
Come deve procedere il Giudice delle appellationi. cap. 12. f. 7.
Come nelle appellationi non ſi può mettere, nè ſi può provare niente di nuovo. cap. 13. f. 7.
Come e quando s'ha da procedere nell'appellatione. cap. 14. f. 7.
Come ſi dà la ſententia delle appellationi. cap. 15. f. 8.
Come debbino eſſere terminate le liti per i Conſoli. cap. 35. f. 20.
Come debbe eſſer fatto ſolaro. cap. 68. f. 57.
Dichiaratione del ſopradetto Capitolo 69. f. 58.
Come il Mercante debba haver piazza nella Nave. cap. 74. f. 61.

Come

Come debba eſſere ſalvata la robba al Mercante che teme. cap. 80. f. 65.
Come deve eſſer pagata robba gettata. cap. 96. f. 88.
Come il Mercante deve preſtar vettovaglia alla Nave. cap. 106. f. 98.
Come ſi paghino ſpeſe ſtraordinarie. cap. 110. f. 103.
Come ſi debbe pagare il ſalario a' Marinari. cap. 135. f. 125.
Come, e di qual moneta debbano eſſer pagati i Marinari. cap. 136. f. 126.
Come il Marinaro non ſi debba partire quando la Nave comincia a caricare. cap. 168. f. 152.
Come il Marinaro non debba dormire in terra. cap. 171. f. 154.
Come il Marinaro è obbligato andare al molino. cap. 174. f. 155.
Come il Marinaro non debba laſciare la Nave. cap. 176. f. 156.
Come i Marinari ſono obbligati a por le laſtre, e dislaſtrare la Nave, e caricare, e diſcaricare. cap. 176 f. 156.
Come la roba può eſſer ricevuta, o laſſata per il nolo. cap. 272. f. 328.
Come debbe pagare nolo in caſo di getto. cap. 293. f. 388.
Comandita a viaggio certo. cap. 207. f. 199.
Comandita ricevuta come coſa propria. cap. 210. f. 205.
Comandita promeſſa. cap. 212. f. 207.
Comandita in danari. cap. 214. f. 208.
Comandita di Nave. cap. 215. f. 210.
Comandita di Nave ſenza licentia delli compagni. cap. 216. f. 211.
Comandita che alcuno piglierà in comune, o in parte. cap. 217. f. 214.
Comandita che ſi perderà, & il comandatario fallirà. cap. 218. f. 216.
Comandita che il Comandatario debba portare a ſe. cap. 276. f. 339.
Compartimento di Marinari. cap. 133. f 124.
Conditione di nolo. cap. 267. f. 318.
Coſtumi di Patrone a Marinaro. cap. 158. f. 111.

D

DAnno ricevuto per mancamento di ormeggiare. cap. 224. f. 222.
Del modo di eleggere i Conſoli, & Giudici delle appellationi per ciaſcun' anno. cap. 1. f. 1.
Del giuramento che fanno i Conſoli. cap. 2. f. 2.
Della forma del ſigillo de' Conſoli. cap. 5. f. 3.
Delle appellationi. cap. 11. f. 6.
D' eccetione declinatoria del foro. cap. 16. f. 8.
Delle ſpeſe fatte nella prima lite. cap. 19. f. 10.
Delle ſpeſe fatte nella ſeconda lite. cap. 20. f. 10.
Delli atti che ſi poſſono agitar avanti uno de i Conſoli. cap. 21. f. 10.
Dell'eſecution delle ſententie. cap. 23. f. 11.
Dell' eſecution de' beni mobili del condannato. cap. 24. f. 11.
Del Creditore ſe non può dar fidejuſſione. cap. 25. f. 12.
Del Patrone che domanda il ſuo nolo. cap. 27. f. 13.
Della mercede o ſalario del Marinaro. cap. 28. f. 14.
Della eſecutione che ſi fa contro il Patrone, che habbia debito per impreſtanze. cap. 29. f. 14.
Della ſicurtà del Giudicio. cap. 30. f. 15.
Dell' autorità de' Conſoli. cap. 31. f. 16.

INDICE.

Del salario che pigliano i Consoli dai litiganti. cap. 36. f. 20.
Del salario del Giudice delle appellationi. cap. 37. f. 20.
Delle misure d'Alessandria. cap. 43. f. 23.
Del Compagno che non potrà fare la parte che promette. cap. 46. f. 25.
Del compagno qual morirà dopo che havrà cominciato o promesso di far parte. cap. 47. f. 27.
Del maestro d'Ascia se crescerà la misura. cap. 50. f. 32.
Del Patron d'Ascia, & Calafato in che sono tenuti al Patrone, & il Patrone a loro. cap. 51. f. 33.
Del maestro d'Ascia, & Calafato che faran lavoro a escarso. cap. 52. f. 37.
Del compagno che vorrà vender la parte ch'havrà in Nave. cap. 53. f. 40.
Del poter, & del carico del Scrivano. cap. 56. f. 46.
Del giuramento che deve fare il Nocchiero. cap. 60. f. 50.
Del comperare le vettovaglie alla Nave. cap. 236. f. 243.
De orbare Ancore. cap. 245. f. 261.
De accordo tra Patrone, Mercanti, & Marinari. cap. 251. f. 280.
Del caricare & discaricare le robbe. cap. 71. f. 59.
Del loco & de Servitori de'Mercanti. cap. 75. f. 62.
Dichiaratione del sopradetto. cap. 76. f. 62.
Della robba caricata che il Patron non sappia. cap. 85. f. 71.
Del caso di gietto. cap. 93. f. 86.
Del Mercante che vorrà scaricar la roba della Nave. cap. 101. f. 94.
Della vettovaglia & Passaggieri, i quali moriranno in Nave. cap. 118. f. 111.
Del caricare robba de'Marinari. cap. 134. f. 124.
Delle vettovaglie che dee dare il Patrone a'Marinari. cap. 142 f. 134.
Del Marinaro che fuggirà. cap. 154. f. 143.
Della emendatione del precedente. cap. 155. f. 143.
Del Barchiere. cap. 173. f. 155.
Del tempo che stesse la Nave noleggiata a precio certo. cap. 186. f. 167.
Di stivatori & di vettovaglia che metterà il Mercante. cap. 73 f. 61.
Di retrattare i testimonii. cap. 9. f. 5.
Di appellatione della sententia da bocca. cap. 18. f. 9.
Di guardia del Cartolario. cap. 57. f. 47.
Di che è tenuto Patron a Mercante & a Pellegrino. cap. 59. f. 49.
Di robba che piglierà danno. cap. 61. f. 52.
Di robba bagnata. cap. 62. f. 53.
Dichiaratione del Capitolo sopradetto. cap. 63. f. 53.
Di robba bagnata. cap. 64. f. 54.
Di robba guasta per topi, o che altramente si perda. cap. 65. f. 56.
Di robba guasta per topi per non esser gatti in Nave. cap. 66. f. 56.
Di robba che si bagnerd nel caricare, o scaricare. cap. 70. f. 59.
Di vettovaglia robata. cap. 77. f. 63.
D'impedimento di Mercante. cap. 78. f. 63.
Di paura di Mercante. cap. 79. f. 64.
Di Mercante che noleggiarà & dopo se estraherà. cap. 82. f. 67.
Di Mercante c'havrà noleggiato roba & dopo la vende. cap. 83. f. 69.
Di Canterate. cap. 84. f. 71.
Di poco nolo & assai nolo. cap. 86. f. 72.
Di Patrone che lascierà robba noleggiata. cap. 88. f. 79.
Di Conserva. cap. 91. f. 83.
Di dar capo ad altra Nave. cap. 92. f. 85.
Di robba gettata. cap. 94. f. 87.

Di

Di manifeſtar robba allo Scrivano. cap. 98. f. 92.
Di entrar nel Porto. cap. 99. f. 93.
Di promeſſa di Mercante al Patrone. cap. 100. f. 94.
Di Patrone, che averà ſpettato il Mercante. cap. 103. f. 96.
Di Ancora, o eſarcia laſciati alli Mercanti. cap. 107. f. 99.
Di Barca laſciata. cap. 108. f. 100.
Di Gietto fatto in abſentia de' Mercanti. cap. 109. f. 101.
Di robba meſſa ſenza licentia del Patrone, e del Scrivano. cap. 111. f. 106.
Di roba non manifeſtata. cap. 113. f. 107.
Di che è tenuto il Patrone al Pellegrino. cap. 114. f. 108.
Di dar piazza a Peregrino, e ſe morirà in Nave. cap. 115. f. 109.
Di nolo pagato ſe Peregrino rimane, & di nolo di robba. cap. 119. f. 112.
Di che è tenuto il Peregrino. cap. 120. f. 113.
Di che è tenuto Patrone a Marinaro. cap. 121. f. 114.
Di cavar Marinaro di Nave. cap. 122. f. 114.
Di canterate noleggiate. cap. 131. f. 123.
Di marcare robba nella Nave. cap. 132. f. 123.
Di Marinaro che piatirà con il Padrone. cap. 140. f. 131.
Dichiarazione del ſopradetto Capitolo. cap. 141. f. 131.
Di preſtar Marinari ad altra Nave. cap. 145. f. 136.
Di Marinaro che haveſſe paura. cap. 150. f. 139.
Di rimorchiare altra Nave. cap. 156. f. 144.
Di robba trovata in mare. cap. 157. f. 145.
Di Marinaro che farà riſſa contro il ſuo Patrone. cap. 160. f. 148.
Di Marinaro che toccherà iratamente il ſuo Patrone. cap. 161. f. 148.
Di ormeggiare. cap. 200. f. 189.
Di comando. cap. 213. f. 207.
Di Piloto. cap. 247. f. 271.
Di robba trovata. cap. 249. f. 275.
Di comandita fatta ad uſo di mare. cap. 252. f. 281.
Di Patrone, che venderà la Nave ſenza licentia, cap. 253. f. 283.
Di Mercante che noleggierà Nave & morirà. cap. 260. f. 301.
Di Nave che ſtando nel caricare venga fortuna. cap. 268. f. 321.
Di Maeſtro d' Aſcia & Calafato. cap. 269. f. 323.
Di Servitore & di Patrone. cap. 270. f. 325.
Di Nave che averà a diſcaricar per caſo fortuito. cap. 274. f. 335.
Di che ſono tenuti i Compagni al Patrone. cap. 280. f. 350.
Di Nave che gietta. cap. 281. f. 352.
Di Nave che per caſo fortuito ſi avrà a partire. cap. 282. f. 358.
Di conſerva. cap. 283. f. 360.
Di Nave pigliata & ricuperata. cap. 287. f. 370.
Di promeſſa o accordo. cap. 289. f. 381.
Di mercantia falſa. cap. 290. f. 383.
Domanda propoſta a bocca, & della ſententia. cap. 17. f. 8.
Dritto de Barchiero & Guardiano di Peregrino che muore nella Nave. cap. 117. f. 110.

E

ERrore di conto allegato per i Compagni contra gli Eredi del Patrone. cap. 291. f. 384.
Eſarcia tolta per Navilij armati; cap. 245. f. 266.

Esarcia pigliata o prestata. cap. 206. f. 198.
Esarcia trovata in Marina per necessità può esser pigliata. cap. 205. f. 196.
Esarcia impresstata. cap. 204. f. 195.
Esarcia appigionata. cap. 203. f. 194.
Esarcia de' Marinari & Nocchiero & da far mettere la robba. cap. 90. f. 82.
Espeditione di Nave promessa a giorno certo. cap. 232. f. 236.
Essecutioue contro i beni stabili del condannato. cap. 26. f. 12.

F

FAtto il viaggio il Marinaro è libero. cap. 147. f. 137.
Fattore debba essere creduto per suo giuramento. cap. 237. f. 342.

G

GUardia di Nave. cap. 248. f. 273.

I

I Coñsoli danno sententie secondo i costumi del Mare. cap. 40. f. 21.
I Marinari debbano aiutare a tirare fuor la Nave. cap. 178. f. 157.
Il Mercante deve prestare al Patrone in caso di necessità. cap. 104. f. 96.
Il Marinaro dopo che s'è accordato, a che è obbligato. cap. 151. f. 140.
Impedimento di comandita. cap. 208. f. 200.
Dichiaratione del sopradetto Capitolo. cap. 209. f. 202.
Impedimento di Signoria venuto a Nave noleggiata. cap. 279. f. 347.
In che modo si può vendere fra il Patron, e Compagni. cap. 54. f. 41.
In che modo si debba contare la robba gettata. cap. 95. f. 87.
Item de Comandità. cap. 211. f. 206.

L

LA cerimonia che si debba fare in caso di gietto. cap. 97. f. 30.
La Moglie del Patrone è prima in tempo, e miglior in jure. cap. 34. f. 19.
Le cause che appartengono alla giurisdition de' Consoli. cap. 22. f. 10.

M

MArinaro non si può cavar per altro di manco salario. cap. 123. f. 115.
Marinaro che morrà nella Nave. cap. 125. f. 117.
Marinaro accordato & morrà innanzi. cap. 126. f. 118.
Marinaro che anderà a mesi. cap. 127. f. 118.
Marinaro non è tenuto d'andar in loco pericoloso. cap. 144 f. 136.
Marinaro come dee fare il comandamento del Signore. cap. 159. f. 147.
Marinaro come debbe comportare il suo Patrone. cap. 162. f. 149.
Marinaro che scenderà in terra. cap. 163. f. 149.
Marinaro che ruberà. cap 164. f. 150.
Marinaro che getterà vettovaglia accordatamente. cap. 165. f. 150.
Marinaro che si spoglierà. cap. 167. f. 152.

Marinaro che vende le ſue armi. cap. 169. f. 153.
Marinaro non debba trar niente di Nave ſenza licentia. cap. 170. f. 153.
Marinaro che dee dar eſarcia dinanzi Nave & ormeggiare. cap. 172. f. 153.
Marinaro mandato per il Patrone ſe foſſe pigliato. cap. 179. f. 158.
Marinaro non dee uſcir di Nave per parole del Patrone. cap. 264. f. 313.
Marinaro che fuggirà. cap. 265. f. 315.
Mercante in contraſto di Patrone & Marinaro. cap. 221. f. 218.
Mercante dee preſtar al Patrone per ſpacciamento di Nave. cap 105. f. 97.
Mercanti che vorranno diſcaricare parte delle Mercantie. cap. 102. f. 95.

N

NAve o Navilio appigionato a precio certo, a che ſono tenuti li Marinari. cap. 180. f. 159.
Nave noleggiata a canterate ſe gli mancheranno eſarcie. cap. 187. f. 168.
Nave, che non potrà fare il viaggio promeſſo per impedimento di Signoria. cap. 188. f. 169.
Nave che per fortuna ha da dar traverſo in terra. cap. 192. f. 176.
Nave caricata che darà a traverſo in terra. cap. 193. f. 179.
Navi ormeggiate prime o ultime. cap. 197. f. 185.
Navi ormeggiate prime o ultime. cap. 198. f. 186.
Nave o Navilio ormeggiato. cap. 199. f. 187.
Nave che ſi perderà in terra d'infideli. cap. 225. f. 223.
Nave che ſtiverà di vettine. cap. 223. f. 239.
Nave che anderà a parte. cap. 244. f. 262.
Nave noleggiata per andar in altro loco. cap. 257. f. 291.
Nave noleggiata & il Patrone morirà innanzi. cap. 261. f. 305.
Nave noleggiata ſenza tempo determinato. cap. 262. f. 308.
Nave noleggiata che non può far viaggio. cap. 263. f. 310.
Nave di Mercantia pigliata per armata. cap. 273. f. 331.
Nave comandata per compagno ad alcuno. cap. 284. f. 362.
Nave che mancherà d'eſarcia dopo che haverà caricato. cap. 292. f. 387.

P

PAlanche, Vaſi, Argani pigliat. cap. 230. f. 234.
Patron non può cavar Marinaro per parente. cap. 124. f. 116.
Patrone o Marinaro ſopra fatto di Canterate. cap. 128. f. 119.
Dichiaratione del ſopradetto Capitolo. cap. 129. f. 120.
Patrone non è tenuto dar da mangiare a Marinaro che non dorma in Nave. cap. 143. f. 135.
Patrone che promette di portare ciò che non può. cap. 181. f. 160.
Patrone che promette di portare ciò che non può. cap. 182. f. 161.
Patrone che noleggierà a precio certo. cap. 190. f. 173.
Patrone che vorrà creſcer Nave. cap 241. f. 254.
Patrone non debba andar in viaggio, ſe non per certi caſi. cap. 192. f. 174.
Patrone che laſcerà la Nave per ſue faccende proprie. cap. 219. f. 217.

Patronè deve domandar i compagni per noleggiare. cap. 226. f. 224.
Patrone che prometterà aſpettare i Mercanti. cap. 231. f. 235.
Patron debba dar conto a i compagni di ciaſcun viaggio. cap. 237. f 247.
Patrone deve dar conto, & ſe ſi muore ſenza contare. cap. 238. f. 248.
Dichiarazione del ſopradetto capitolo. cap. 239. f. 251.
Patrone che vorrà creſcer la ſua Nave. cap. 240. f. 253.
Patron che tirerà ragio trovato ſenza voler de' Mercanti. cap. 236. f. 289.
Patron che ſarà impedito nella partita per debito. cap. 275. f. 337.
Patrone, & Marinari che non vorranno andar in viaggio. cap. 294. f. 391.
Pena del Marinaro che ſcenderà in terra ſenza licentia. cap. 166. f. 151.
Perche cauſa il Marinaro ſi può partir dalla Nave dopo che ſi è accordato col Patrone. cap. 153. f. 142.
Prerogative del Patrone, Scrivano, & de i compagni & della fede, & credito, che è dato al Cartolario. cap. 58. f. 47.
Provedimento del Re don Iacobbo. cap. 42. fol. 22.

Q

QUali poſſono eſſere i Conſoli, & quali Giudici. cap. 6. f. 3.
Quando il Patrone vorrà cominciar Nave che debba dichiarar a i compagni. cap. 45. f. 24.
Quando la Nave ſi venderà in terra di Criſtiani. cap. 148. f. 138.
Quando la Nave ſi venderà in terra d' Infideli. cap. 149. f. 139.
Quel che avrà il Patron da' Mercanti per ſcaricare. cap. 146. f. 137.
Quì cominciano i buoni coſtumi del Mare. cap. 44. f. 24.

R

RIſcatto ò accordo con Nave armata. cap. 227. f. 226.
Riſcatto con Navilij armati de i nemici. cap. 228. f. 228.
Robba noleggiata per alcun loco ſaputo ſe piglierà danno. cap. 89. f. 81.
Robba che ſi guaſterà ſopra coperta. cap. 183. f. 161.
Robba meſſa in fraude, che debba eſſer di eſſa in caſo di gietto. cap. 184. f. 163.
Robba bagnata per colpa di Barchieri. cap. 195. f. 182.
Robba che ſi bagnerà in Navilio ſcoperto. cap. 246. f. 269.
Robba di naſcoſto meſſa nella Nave. cap. 254. f. 285.
Robbe pigliate. cap. 229. f. 230.

S

SAlario de' Marinari, ſe la Nave ſi vendeſſe ſotto mano. cap. 137. f. 128.
Salario del Marinaro come ſi deve inveſtire. cap. 139. f. 130.
Salario di Nocchiero, ovvero Marinaro che anderanno a diſcretione. cap. 223. f. 221.
Scaricar parte con bonaccia, e parte con fortuna. cap. 194. f. 181.
Scrivano in che modo debba eſſer meſſo & del giuramento & della fideltà di quello. cap. 55. f. 45.
Segue la forma che uſano i Conſoli nel ſuo officio. cap. 8. f. 4.
Se ſarà fatta l' eſſecutione d' alcun credi-

credito contra alcun vaſo nuovo. cap. 32. f. 16.
Se il precio non baſtaſſe a i detti creditori. cap. 33. f. 17.
Se ſarà alcuna ſoſpitione de i Conſoli. cap. 38. f. 21.
Se ſarà ſoſpitione del Giudice delle appellationi. cap. 39. f. 21.
Se il Patrone vorrà fare maggior Nave, che non avrà detto. cap. 48. f. 29.
Se il Patron vorrà accreſcer la Nave, i Compagni di che gli ſono tenuti. cap. 49. f. 30.
Se robba piglierà danno per eſſere ſtivata in verdo. cap. 67. f. 57.
Se il Padrone laſcierà robba noleggiata. cap. 87. f. 73.
Se Nave per impedimento di Signoria non caricherà, & anderà in altra parte. cap. 189. f. 170.
Se vettine ſi romperanno in Nave. cap. 234. f. 240.
Se Marinari porteranno la Nave ſenza volontà del Patrone. cap. 235. f. 241.
Se il Patrone darà il ſuo loco ad altri per noleggiare. cap. 253. f. 287.
Se il Mercante noleggierà in loco foreſtiero, e morrà. cap. 258. f. 293.
Se a Mercante che noleggiera Nave veniſſe infirmità. cap. 259. f. 299.
Se Nave di mercantie ſi riſcontraſſe con Nave de' Nemici. cap. 285. f. 365.
Sopra qual ſorte di robbe ſequeſtrate è liberato il ſequeſtro. cap. 41. f. 22.
Stiva di botte. cap. 201 f. 191.
Stiva di vettine, o botte vote. cap. 261. f. 305.

T

TEſtimonii di Marinari in contraſto di Patrone tra Mercanti. cap. 220. f. 218.
Teſtimonii de i Marinari. cap. 222. f. 220.

CONSOLATO DEL MARE

COLLA SPIEGAZIONE DI GIUSEPPE MARIA CASAREGI.

Del modo di eleggere gli Consoli, e Giudici delle Appellazioni, per ciascun'anno.

Cap. 1.

Ogliono ogn'anno il dì del Natale del nostro Signore, all'hora de Vespero gli huomini da bene naviganti, & Padroni, Marinari, o tutti, o maggiore parte di quelli ragunarsi in consiglio, in un luogo da loro eletto, & deputato, come per usanza hanno nella Città di Valenza: & quivi per elettione, & non per sorte, tutti insieme raccolti, o la maggior parte di loro eleggono due huomini da bene, dell'arte del Mare per loro Consoli, & per Giudice un'altro della medesima fattione del Mare, e non d'altro qual si sia ufficio, o arte; & questo eleggono per Giudice delle appellationi, le quali appellationi si fanno delle sententie date per i predetti Consoli. Et le sopradette elettioni si fanno per vigore de' privilegij ottenuti dal Re, & dagli antecessori di quello, quali privilegij hanno gli huomini da bene della sopradetta arte del Mare.

SPIEGAZIONE.

SI tralaſcia la ſpiegazione di queſto Capitolo, ſiccome degli altri ſeguenti ſino al Capitolo 26. perchè queſti non appartengono ſe non a' riti, ed ordini giudiciarj de' Conſoli del Mare di Valenza.

Sopra queſto Capitolo vedi il Targa Pondcrazioni marittime al Cap. 96. §. Ordina.

Del Giuramento, che fanno i Conſoli. Cap. 2.

IL giorno di Natale gli ſopradetti Conſoli giurano al coſpetto della Giuſtizia civile della detta Città, dentro alla Chieſa maggiore; come ſi coſtuma nella ſopradetta Città di Valenza, che bene, & realmente uſeranno il detto ufficio del Conſolato, & che daranno il giuſto tanto al maggiore, quanto al minore, oſſervando continuamente la fedeltà, & realtà al ſuo Principe ovvero Re.

Come il Giudice delle Appellationi è preſentato, & come giura. Cap. 3.

PAſſata la ſopradetta feſta del Natale, i Conſoli con alcuni huomini buoni del Mare preſentano il detto Giudice già eletto dinanzi al Governatore, & Procuratore nel Regno di Valenza, ovvero al ſuo Luogotenente, & giura in mano di quello, che bene, & fedelmente ſi porterà nel detto ufficio. Et quello, che da i ſopradetti Conſoli è preſentato al ſopradetto Governator per Giudice delle già dette appellationi, quel tale così preſentato accetta il detto Governatore, ovver Procuratore per Giudice delle già dette appellationi; & così è uſanza di fare, non oſtante, che nel ſopradetto privilegio conceſſo per il Re alli ſopradetti buoni huomini del Mare ſopra elettione del detto Giudice, è contenuto, come il detto Giudice ogni anno ſia eletto per il ſopradetto Sig. Re, o per il ſuo

ſuo Procuratore; come di queſto il detto Sig. Re, nè il ſuo Procuratore dapoi della data del detto privilegio non abbino mai uſato, & coſi ſerve come di ſopra è detto.

Come i Conſoli ricevono per ſe, & per il Giudice delle Appellationi il Scrivano.

Cap. 4.

Ricevono i Conſoli per ſe il Scrivano, che conſideratamente pare a loro, & ſe colui dell'anno paſſato a loro par ſufficiente, lo confermano nella detta ſcrivania per l'anno ſeguente, & dapoi gli altri Conſoli nuovamente eletti, nel detto ufficio, ſe quello tengono per ſufficiente, l'accettano, & il detto Giudice ſi debbe ſervire nel ſuo ufficio del detto Scrivano, eletto da eſſi Conſoli; di modo che l'operationi del detto Giudice ſeguino dopo di quelle de i detti Conſoli. Ma i detti Conſoli infrà l'anno, e da ogn'hora, che bene pareſſe a loro, poſſono rimuovere il detto Scrivano della detta ſcrivania, & dar quello a chi parrà a loro: alla qual remotione, & privatione il detto Scrivano non poſſi, nè debbe contradire.

Della forma del Sigillo de' Conſoli.

Cap. 5.

Hanno gli Conſoli il Sigillo della ſua corte di forma rotonda: nel quale è un ſcudo, che ha in due parti il ſegno regale, & la terza parte alla fin del detto ſcudo certe onde del mare; & intorno di eſſo ſcudo è ſcritto, Sigillum Conſulatus maris. Valentiæ pro lentitiæ pro Domino Rege. *Con queſto medeſmo ſigillo ſigilla il detto Giudice, quello, che occorre ſigillare; il qual ſigillo ſta appreſſo del Scrivano della ſua corte.*

Quali poſſono eſſer i Conſoli, & quali i Giudici.

Cap. 6.

Quelli, che ſono Conſoli per un'anno, non poſſono eſſer l'anno ſeguente, ma ſi mutano altri Conſoli, e così il Giudice ſi muta ogn'anno, ma poſſino eſſere eletti il terzo anno. Et

di i più che quello, che ſarà ſtato Conſolo poſſa eſſer eletto Giudice, & così il Giudice poſſa eſſer eletto Conſolo per l'anno ſeguente.

Come i Conſoli poſſono ſuſtituir in ſuo luogo chi gli piace. Cap. 7.

Gli due Conſoli inſieme, o un di eſſi per cauſa d'infirmità, o de' negotij, o che ſi aveſſino a partire dalla Città di Valenza, poſſono ſubſtituir in ſuo luogo quello, che più gli piacerà, purche ſia dell'arte del Mare, & queſto medeſimo può fare il Giudice.

Segue la forma, che uſano i Conſoli nel ſuo officio. Et prima della domanda in ſcritto. Cap. 8.

Quando alcuna domanda è propoſta innanzi gli Conſoli in ſcritto ſopra alcuno negozio, il qual appartenеſſe a conoſcere, & terminar al Conſolato, ſecondo gli coſtumi del Mare, debbino mandar la copia di eſſa domanda per il ſuo nuntio alla parte adverſa, e la parte adverſa ha da riſponder alla detta domanda infrà il termine aſſegnato per il detto nuntio di comandamento delli detti Conſoli: & il reo nella detta ſua riſpoſta pone le ragioni per difenſione ſua, e così ſe ha alcuna pretenſione di reconventione, la pone in detta riſpoſta, alle quali ragioni di difenſione, e di reconventione (ſi ſaran poſte) il primo domandante è obligato di riſpondere, & inſieme con la riſpoſta metter la ragione (ſe l'ha) in ſua difeſa contra la detta domanda di reconventione: alle quali ragioni di difenſione, colui che ha fatta la reconventione, è obligato a riſpondere, & alli detti procedimenti ſono aſſignati termini da i Conſoli, di tre dì in tre dì, o più, o meno, ſecondo che a i detti Conſoli pare. Fatte queſte riſpoſte, ſe è domandato per le parti in altra forma, il proceſſo è nullo: dopo deve eſſer giurato di calumnia, e di verità, & dire, & riſpondere dalle dette parti alle ragioni nelle loro domande, & riſpoſte, hinc inde, *poſte, & ſopra quello, che negato ſarà, debbe eſſer conceſſo termine, pen-*

pro-

provar alle parti (ſe per quelle ſarà domandato) cioè giorni dieci per il primo termine, & poſſono havere quattro termini ſimili, giurando però, che'l quarto termine non è domandato per malitia, nè per allongar la lite: e ſe per caſo fuſſe, c'habbino da produr teſtimoni, che foſſero lontani, è conceſſo termine conveniente alla diſtantia del luoco, dove la parte affermerà, che ſi trovi gli detti teſtimonij: e in ciaſchedun termine è intimato alla parte, che ſia preſente continuamente, per veder giurare i teſtimonij, che'l ricercante infrà il detto termine vuol produrre. Altrimente in ſua abſentia ſarà ricevuto il lor giuramento. Queſti termini ſpirati, & gli teſtimonij publicati a requiſitione delle parti, immediate gli Conſoli aſſegnano il giorno alle parti, a udir ſententia, ſenza che ſia neceſſario, che le parti renunciano a voler dire, & allegar altro, nè per queſta ragione il proceſſo può eſſer nullo; ma avanti della publication de i detti teſtimonij, o dapoi, ogn' una delle parti litiganti poſſono produr lettere, & altre ſcritture publiche in lor favore.

Su queſto Capitolo diſcorre il Targa Ponderat. marit. cap. 97. §. Concluſo.

Di Retrattare i Teſtimonij. Cap. 9.

GLi teſtimonij publicati, non ſi permette ad alcuno delle parti, che ponghino ragioni in ſcritto contra gli teſtimonij, che nella cauſa ſaranno ricevuti, nè altra retrattatione di teſtimonij nè in ſcritto, ne a bocca è ricevuta. Ma ſe alcuno delle parti allega a bocca, che gli detti teſtimonii, ovver alcun di loro ſono parenti di quello, che gli haverà prodotti, o nemici di quello, contra del qual prodotti ſaranno, o ſono perſone di qualche vitio notate, queſto riman a conoſcere alli detti Conſoli, & a quelli con chi hanno ſuo conſiglio ſopra della detta cauſa, havuta ſcientia, & cognitione delle perſone de i detti teſtimonij, & la lor fama, & conditione.

Come ſi dà Sententia alla domanda in ſcriptis. Cap. 10.

Aſſignato già il giorno per li detti Conſoli alle parti per udir ſententia, gli detti Conſoli inſieme con il lor Scrivano vanno a gli buoni huomini Mercanti della detta Città, & fanno leggere avanti quelli il proceſſo, & hanno ſopra di eſſo il conſiglio di quelli buoni huomini Mercanti: & doppoi fanno il medeſimo con gli buoni huomini dell' arte del Mare, pigliando il loro parere, & conſiglio, & più volte prima pigliano il conſiglio de i detti buoni huomini del Mare, ſecondo che a lor ſi offeriſce commodità, & ſe gli conſigli ſono concordi, cioè quello delli buoni huomini Mercanti, con quello delli buoni huomini del Mare, danno ſententia nella cauſa, & ſe non ſono concordi, nè ancora vogliono i detti Mercanti ridurſi con gli detti huomini del Mare; nondimeno gli detti Conſoli ſententiano ſecondo il conſiglio delli buoni huomini del Mare: perchè ſecondo il lor conſiglio ſi hanno a terminar gli contratti, & non ſecondo il conſiglio delli buoni huomini Mercanti: (ſe non voleno) perchè non ſono coſtretti per privilegio del Signor Re; ma ſi coſtuma far così da certo tempo in quà.

Delle Appellationi. Cap. 11.

Da queſta ſententia quel che ſi ſentirà aggravato; ſe ne può appellare infrà dieci giorni ſubſequenti, doppo del dì della publication di eſſa, & la detta appellatione è ricevuta, e rimeſſa al Giudice delle appellationi del Conſolato, inſieme con il proceſſo innanzi a gli detti Conſoli agitato, per allegar in luogo de' teſtimonij littere remiſſorie, nella quale appellatione ſe ha da mettere gli gravamini, & ingiuſtitie, per le quali dalla detta ſententia ſi ſentirà gravato.

Intorno a queſto Capitolo parla il Targa Ponderat. marit. cap. 98. §. ultimo.

Come

Come procede il Giudice delle Appellatiōni. Cap. 12.

Quello, che ſi harà appellato, è tenuto produr innanzi al Giudice inſieme con lo Scrivano della Corte del Conſolato il detto proceſſo, e appellatione, richiedono a quello che revocai emmendi, & corregga la detta ſententia de li detti Conſoli, & il Giudice havuta la preſentatione del detto proceſſo, aſſigna il giorno a udir la ſententia nella appellatione; e il qual giorno cita la parte appellata per udir quella, ſe infrà detti giorni il condannato non harà appellato a bocca, o in ſcritto la ſententia paſſa in coſa giudicata.

Sopra queſto Capitolo vedi il Targa Ponderat. marittim. cap. 98. §. ultimo.

Come nella Appellation non ſi può metter, nè ſi può provar niente di nuovo. Cap. 13.

Nella tale lite di Appellatione non ſi può metter, nè provare alcuna coſa di nuovo per alcuna delle parti, ma il Giudice con il proceſſo principale innanzi a gli Conſoli già allegato, & con la detta appellatione, & gravammi, ha da dire il ſuo parere, & dare la ſententia nella detta lite d'appellatione, & di queſto gli huomini del Mare hanno inſtrumento del Signor Re.

Come, & quanto s'ha da proceder nell'Appellatione. Cap. 14.

Queſta lite di Appellatione ſe ha da ſequitare continuamente per per l'appellante, & ſi paſſano trenta giorni continui, o diviſi, cioè intermedij, doppo del dì della appellatione, nelli quali non ſeguita la ſua lite, l'appellatione è diſfatta, & non ha più luogo, & la ſententia delli Conſoli paſſa in coſa giudicata.

Come ſi dà la Sententia dell' Appellatione. Cap. 15.

IL Giudice, inſieme con lo Scrivano hanno ſuo conſiglio ſopra la detta lite d' appellatione, sì con gli buoni huomini Mercanti, come del Mare, non con quelli, che nella lite principale hanno dato il ſuo conſiglio, ma nondimeno con altri ſervata la forma ſopra dichiarata, e ſe trovi per il ſuo conſiglio, la ſententia delli detti Conſoli eſſere bene, & giuſtamente pronontiata confirma quella, & ſe male, la rivoca, o la corregge ſecondo il detto conſiglio, & della ſententia del Giudice Apoſtolico, qualunque ſi ſia niſſuno delle parte può appellare, & queſto per privilegio, che hanno gli buoni huomini ottenuto dal Signor Rege.

D'eccettione declinatoria del Foro. Cap. 16.

QUando in alcuna cauſa doppo la domanda è propoſta per il reo Eccezion declinatoria di giudicio, gli Conſoli avanti ch' in altro ſi proceda, cognoſcano di quella Eccetion, & ſi trovano per conſiglio, che il cognoſcere della detta cauſa appartenga a loro, aſtringono il detto reo, acciocchè riſponda a quello, che è proceſſo nella cauſa, ſecondo, che di ſopra è dichiarato, ma ſe trovano per conſiglio, che la tal cauſa non appartiene a loro, rimettino le parte a quello Giudice, a chi appartiene.

Domanda propoſta a bocca, & della ſententia. Cap. 17.

QUando la domanda è propoſta innanzi gli Conſoli a bocca, udite le ragioni d' ogn' uno delle parti, & ricevuti li teſtimonij a bocca per gli detti Conſoli, ancor inſtrumenti, overo altre informattioni, gli detti Conſoli inſieme con le parti, vanno innanzi gli buoni huomini Mercanti, per pigliare conſiglio,

e le

e le parti disputano, & contrastano innanzi quelli la lor causa, & questo si fa perchè le parti non possino dire, che la loro causa non era data a intendere per li Consoli, secondo che loro l'havevano proposta a gli buoni huomini, co i quali havevano havuto il suo consiglio sopra la detta causa, & i Consoli dicono quello, che gli testimonij hanno testificato, & mostrano gli instrumenti, o altre informationi, che le parti havevano produtte, escano fuora dell'audientia, e i buoni huomini Mercanti danno consiglio a i sopraddetti Consoli sopra il detto negotio, e medesimamente nella forma sopradetta, i detti Consoli vanno a domandar consiglio a i buoni huomini del Mare sopra il detto negotio, & havuto il detto consiglio da bocca, danno sententia nella causa. Ma si per alcuno de le parti si richiede, che la detta sententia gli sia posta in forma publica, e che gli sia fatta carta di testimonio, si deve fare così, senza dare termine de probatione, e altra solennità di giudicio.

Sopra questo Capitolo discorre li Targ. Ponder. marit. cap. 52. not. 24.

D'Appellatione de la sententia da bocca. Cap. 18.

DA questa sententia sarà appellato di bocca infrà dieci giorni per quello, che si sentirà gravato, e il Giudice in tal caso venne innanzi gli Consoli, & presenti le parte si certifica di essi Consoli, perchè ragione siano stati mossi a dire la detta sententia, e dopo insieme colle parte và a gli detti buoni huomi Mercanti del Mare a domandar consiglio sopra della detta causa nella forma di sopra dichiarata, & non con quelli del primo consiglio, ma con altri, & dopo secondo che trova per consiglio, da sententia nella detta causa, la quale ha dare in scritti, & questo secondo la carta del Sig. Re. E questa lite d'appellatione si ha a terminare infrà trenta giorni. Altrimente la sententia passa in cosa giudicata, secondo che di sopra si contenne.

De le

De le spese fatte nella prima lite. Cap. 19.

Gli Consoli nella prima lite, cioè nel principale non condannano alcuno nelle spese della detta lite.

Di questo Capitolo parla il Targa Ponder. marit. cap. 55. in princip.

Delle spese fatte ne la seconda lite. Cap. 20.

Se'l Giudice confirma la sententia de i Consoli, condanna per la sua sententia quello che s'appellò, nelle spese fatte per quello, che fu appellato innanzi il detto Giudice, & si rivoca la sententia delli Consoli, over la corregge, non condanna l'appellante nelle dette spese, essendo stata fatta l'appellatione giustamente, ne manco condanna l'appellato.

De li atti, che si possono agitar avanti uno de i Consoli. Cap. 21.

Quando alcuno delli detti Consoli sarà absente, occupato d'alcuni altri negotij, innanzi l'altro si possono dare le domande, agitare, & proseguire fin a la sententia, la qual sententia, o veramente altra interlocutoria non si può dar, se non per emendua gli Consoli.

Sopra questo Capitolo vedi la Ruota Rom. decis. 369. part. 19.

Le cause ch'appartengono alla giuridition de i Consoli. Cap. 22.

Li Consoli determinano tutte le controversie, che sono delli noli, & danno di robbe, che siano caricate in nave: di parte della nave per farla mettere all'incanto, di gietto, di commissioni fatte a patron, over a marinaro, del debito, che il patrone della nave avesse fatto per bisogno del suo Vascello, di promessa fatta per pa-

troni, o mercante alli patroni; de robba trovata in Mare libero, o in ſpiaggia, d'armamenti di Navigli, Gallere, o Vaſcelli, & generalmente de tutti gli altri contratti, gli quali con gli coſtumi di Mare ſono dichiarati.

Sopra queſto Capitolo diſcorre il Targa Ponderat. marit. cap. 97. §. Le cauſe di pratiche.

Dell'Eſſecution delle ſententie. Cap. 23.

I Conſoli danno le eſſecutioni dalle loro ſententie con li beni mobili del condannato, sì in Vaſello di Mare, come in altri ſuoi beni, & così delle ſententie del Giudice di appellatione in queſta forma, che fa un comandamento alla parte condannata ad inſtantia di quello, che ha ottenuto la ſententia, che infrà dieci giorni ſubſequenti dopo del detto commandamento habbia pagato la ſumma della quale è condannato, o aſſegnato beni mobili, chiari, & liberi, nella quale la detta ſententia ſia ſatisfatta. Altrimenti che eſſequiranno la detta ſententia contra quelli beni mobili, che per la parte gli ſaranno moſtrati.

Dell'eſſecution de i beni mobili del condannato. Cap. 24.

Fatta l'aſſignatione de i beni mobili, sì Navilij, come altre coſe per il condannato, o ver per la parte, in abſentia di quello: Quelli beni ſiano poſti en pretio perciò per il publico trombetta della Città per dieci giorni, e paſſati li diecì giorni, ſe ne fa vendita di quelli beni al più offerente publicamente. E del pretio di queſti beni ò ſatisfatta la parte di quello, che ſarà giudicato, a nelle ſpeſe per eſſe parte nella detta eſſecutione, dando fideiuſſione de reſtituir a quello, che ſarà primo in tempo, & meglior in jure, s'alcuno s'offerirà.

Intorno a queſto Capitolo vedi il Card. de Luc. diſc. 106. num. 5. e il Targa Ponder. marit. cap. 97. §. Le cauſe di aſſicurazioni.

Del

Del creditore, ſe non può dare fidejuſſione. Cap. 25.

SE è foreſtiero, o veramente della Città, & giura non potere havere la detta fidejuſſione, ſe fa publica grida per la Città il publico Trombetta con ſuono di tromba, che come li detti Conſoli habbino da proveder il pretio delli detti beni, & quello non poſſi per ſuo giuramento havere fidejuſſione de reſtitutione, ſe alcuno ſia, che habbia, o pretenda avere attione nella detta coſa venduta, o nel pretio di quella, ch' infrà trenta giorni comparisca innanzi li detti Conſoli, per moſtrare la ſua attione. Altrimente, il detto pretio gli ſarà dato ſenza fidejuſſione de reſtitutione.

Eſſecution contro i beni ſtabili del condannato. Cap. 26.

SI caſo fuſſe, che'l condannato non harà beni alcuni mobili, come Vaſi, & altre coſe, e harà beni, allora li Conſoli ſcriveno alla Giuſtitia della terra dove quelli beni ſono, che come eſſi Conſoli habbiano data ſententia contra tal perſona in tanta quantità, la quale ſi è confirmata per il ſuo Giudice doppo della appellatione, (ſe è ſtata fatta) & non habbia beni mobili, contro di quali li detti Conſoli poſſono eſſequir la detta ſententia, rechiedino alla detta Giuſtitia, che in luogo di quelli beni mobili, diano la Eſſecutione della detta ſententia contra li beni ſtabili del detto condannato, in caſo, che li detti Conſoli non vogliano impaciarſi, & intrometterſi nella vendita di quelli beni ſtabili, ne mai lo habbiano di coſtume fare: & così il detto Giudice della tal terra dà la Eſſecutione delle ſententie delli detti Conſoli contra i detti beni ſtabili, ſecondo la forma del foro della Città, o coſtume del luogo dove ſono gli beni.

Su queſto Capitolo diſcorre il Targa Ponderat. marit. cap. 26, ſub num. 32.

Del

Del patrone, che domanda il ſuo nolo, & il Mercante ſi lo contraſta per robba, che gli manca, o perchè ſarà bagnata. Cap. 27.

S'Alcun Patrone di nave, o di altro qual ſi ſia Vaſo ſi recchiama del ſuo Mercante, per non darli il nolo della robba, che harà portato, & quello Mercante allega, che non è tenuto a pagarli il detto nolo, inſino che'l detto Patron li habbia conſignato certa robba, la quale affirma mancargli ſecondo la littera del ſuo compagno, a altro modo dirà che gli fu caricata, o inſino che gli habbia emmendato il danno, che affirmerà per colpa del Patrone havere ricevuto nelle ſue robbe, nondimeno il Mercante è tenuto pagare al detto Patrone il nolo della robba, che gli havrà portato ſi della aſciutta come della bagnata, o guaſta, dando prima fideiuſſione in man de' detti Conſoli, accioche del tutto ſatisfarà al detto Mercante la robba, che affirmarà mancargli, o il danno che ſarà ſtato fattogli a cauſa del detto Patrone, & queſto ſi fa quando per il detto Patrone non ſono conceſſe queſte ſopradette domande del Mercante, & queſta domanda di nolo, non biſogna farla in ſcriptis, pur che il nolo ſia chiaro, & manifeſto per ſcritture, & confeſſione del detto Mercante, o per altro modo.

SPIEGAZIONE.

SE alcun Padrone di Nave, o di qualſiſia altra ſorta di Vaſcello reclama contro al ſuo Mercante, perchè non gli paga il nolo della roba, che avrà portata; quantuque il Mercante alleghi non eſſer tenuto a pagarglielo, ſino a tanto che il detto Padrone non gli abbia conſegnata certa roba, che afferma mancargli ſecondo la lettera di carico del ſuo corriſpondente, o in altro modo dimoſtra, che fu caricata, ovvero inſino che non gli abbia riſtorati i danni, che aſſerirà per colpa del Padrone aver ricevuto nelle ſue robe, pur nondimeno è tenu-

tenuto il Mercante a pagargli il nolo della roba, che gli avrà portata, sì dell'aſciutta, come della bagnata, o guaſta. Dovrà però prima il Padrone dar ſicurtà in mano de' ſuddetti Conſoli di aver a ſoddisfare il Mercante di tutta la roba, che ſi trovaſſe aver patito danno, o a mancare per colpa ſua; ma tuttociò procede, quando il Padrone non acconſentiſſe, e non menaſſe buone le dimande del Mercante.

La ſopraddetta domanda del nolo non è neceſſario farla in iſcritto, ma baſta che ſia verbale, purchè il nolo chiaramente coſti per iſcritture, e confeſſione del detto Mercante, o per altro modo.

Sopra queſto Capitolo leggi il Targa Ponder. marit. cap. 84. §. 2. *& Rocc. reſponſ.* 24. *num.* 2.

Della mercede, o ſalario del Marinaro. Cap. 28.

LA domanda, che fa il Marinaro per il ſuo ſalario, che domanderà al Patrone, non accade metterla in ſcriptis.

SPIEGAZIONE.

LA domanda, che fa il Marinaro pel ſuo ſalario dovutogli dal Padrone, non accade metterla in iſcritto, ma baſta che ſia verbalmente propoſta.

Della eſſecution che ſi fa contra Patron, che habbia debito per impreſtante. Cap. 29.

IL debito d'alcun Patrone, quale appare per ſcrittura, e confeſſion ſua, non biſogna per la domanda in ſcriptis, ma ſolo el debitore preſenta il ſcritto della confeſſione del debito al officio delli Conſoli, e ſi recchiama del ſuo debitore, & ſe ſarà paſſato il termine, che per il detto ſcritto era obligato pagar, gli Conſoli comandano

dano al detto Patrone debitore, che infrà tre, o quattro giorni fin a diece, havendo riſpetto alla quantità, habbia pagato il creditor, o aſſignato tanti beni mobili chiari, & liberi per ſegurtà, & pagamento del debito contenuto nella detta ſcrittura. Altrimenteche ſarà fatta l' eſſecutione nelli beni mobili, che per il detto creditor gli ſaran moſtrati, & il retratto ſi dà al creditor fin a l' integro pagamento nella forma di ſopra dechiarata, dove ſe ne fa la eſſecution delle ſententie date per li detti Conſoli.

SPIEGAZIONE.

COntro al Padrone, che appare debitore per iſcrittura, e confeſſion ſua, non è neceſſario dar domanda in iſcritto; Ma baſta che il creditore davanti all' uffizio de' Conſoli preſenti la ſcritta della confeſſione del debito, e domandi verbalmente d'eſſer pagato. E ſe ſarà paſſato il termine, dentro il quale era il Padrone debitore obbligato in vigore di detta ſcritta a pagare, i Conſoli gli ordineranno, che fra lo ſpazio di tre, o quattro giorni ſino a dieci, avendo riſpetto alla quantità del debito, debba aver pagaro, o aſſegnato tanti beni mobili liberi per ſicurtà, e pagamento del debito contenuto nella detta ſcrittura. Altrimenti ſi procederà all' eſecuzione ſu quei beni mobili, che ſaranno indicati dal creditore, al quale ſi darà il ricavato da eſſi ſino all' intero pagamento, nella forma dichiarata di ſopra nel *Capitolo dell' eſecuzione delle ſenteuze date da' Conſoli.*

Della ſicurtà del giudicio. Cap. 30.

SE per l'attore è domandato a bocca, o in ſcritto, che quello a chi lui domanda, dia fideiuſſione di ſtar a ragione ſopra la ſua domanda, & non la da, ſi debbe contra quello procedere. Se è foreſtiero, incontinente debbe dar la detta fideiuſſione, altramente debba eſſer incarcerato nella pregione del Comun, & in quella ſtare duran-

durante la lite, & se giura, non haver di che pagare quella summa in che fu condannato, debbe esser cavato fuori di prigione: eccetto se non fusse preso per alcuni casi contenuti nelli costumi del Mare, per i quali meritasse star sempre mai preso con ferri a i piedi, insino che habbia satisfatto quello, in che sarà condannato, ma se quello, che è domandato è della detta Città, & i Consoli saperanno, quello haver beni, che bastano a pagar quello, che domandato gli sarà, in tal caso se gli assigna termine, infrà il quale dia la detta fideiussione de jure, & se gli Consoli, dopo che rechiesti saranno, non astringeranno il domandato, acciocchè dia la detta fidejussione de jure, & quello scamparà via, di modo, che non si possa trovar, ne siano alcuni beni, nelli quali sarà condannato, di chi si paghe quello domandante, li detti Consoli, & loro beni restano obligati pagar la cosa giudicata.

De l'autorità de i Consoli. Cap. 31.

LI Consoli del Mare hanno tutto il potere ordinario in tutti li contratti, che per uso, & costume del Mare s'hanno a terminare, & ne i costumi de Mare sono dechiarati casi specificati.

SPIEGAZIONE.

SI tralascia la spiegazione de'suddetti due Capit. 30. e 31. per la ragione addotta al Cap. 1.

Se sarà fatta l'essecution d'alcun credito contro alcun Vaso nuovo. Cap. 32.

SE alcuna Nave, o Navilio, o qualunche altro Vasello, che di nuovo sarà fabricato, innanzi che sia varuto, o innanzi che habbia fatto alcun viaggio, sarà venduto a instantia de' creditori, nel pretio di quello sono perferiti, & anziani gli lavoranti, & quelli, a chi se son debitori de legname, pecce, chiodi, o altre sarte com-

comprate per il fabricar, & il biſogno del detto Vaſo, non oſtante, che ſiano ſcritture, o non ſcritture di alcun' altro creditore del fabbricatore del detto Navilio, o che habbia dato a impreſtito per far tal Vaſo.

SPIEGAZIONE.

SE ad iſtanza de' Creditori ſi venderà qualche Nave, o qualunque altro Vaſcello fabbricato di nuovo, avanti che ſia varato, o abbia fatto alcun viaggio, nel prezzo da quello ricavatoſi, ſono preferiti, ed hanno la prelazione i Maeſtri d'Aſcia, Calefati, ed altri lavoranti, come pure coloro, che hanno provveduto legname, pece, chiodi, ſarte, e ſimili coſe per la fabbrica, e biſogno di detta Nave, o Vaſcello; Non oſtante, che altri Creditori abbiano obbligazione, e cedole di colui, a chi la detta Nave appartiene, dichiaranti avergli dato danari in preſtito per la coſtruzione dello ſteſſo Vaſcello.

Intorno a queſto Capitolo diſcorre Steph. Cleirac. les uſ, & coutumes de la mer tit. de la Juriſdiction de la marine §. 18. num. 4. ultimæ editionis Rothomagenſis, e il Targ. Ponder. marit. cap. 6. n. 14. & cap. 14. num. 8.

Se'l pretio non baſtaſſi a i detti creditori. Cap. 33.

SE la detta Nave, o altro Vaſcello, dopo che habbia fatto alcun viaggio, ſarà venduta a inſtantia delli creditori, del pretio havuto per il tal vaſo ſono pagati prima li ſervitori, & Marinari del detto Vaſo della lor mercede, & queſto ſenza fidejuſſione de reſtitutione, & ſono anziani ad ogn' altra ſorte di credito. Et dopo queſti ſono pagati quelli, che ſono anteriori di tempo de detti crediti, ſervato l'ordine del tempo, & ogn' uno di loro darà fidejuſſione de reſtitutione, o ſi farà il bando delli trenta giorni ſubſequenti, ſecondo che nel Capitolo 25. è ſtato detto, ſe giurarà non potere havere la detta fidejuſſione de reſtitutione: dico però, che ſe il detto

Navilio harà fatto viaggio, & alcuna caſa ſi deve alli laboranti, & quelli, che hanno dato legno, pece, ſtoppa, o altro per il detto Navilio, ſe non haranno ſcrittura o polizza di tal debito non debbino eſſer antepoſti a quei creditori, che preſentaranno ſcritture, o polizze del debito: e ſe non ſarà ſufficiente la portione, che ha in detto Navilio il Patrone, che ha fatto il debito, le altre portioni del detto Navilio attenenti ad altri compagni ſono obligate al detto debito, ma li detti compagni, nè altri lor beni non ſono obligati, ſe il detto Patrone non ha havuto procura, e altro poder ſufficiente de obligarli.

SPIEGAZIONE.

MA ſe la detta Nave, o Vaſcello, dopo aver fatto qualche viaggio, ſarà venduta ad iſtanza de' Creditori, del prezzo ricavatone ſaran primieramente pagati gli Ufficiali, e Marinari di eſſa per quanto importano le loro mercedi, ſenza eſſere queſti tenuti a dar ſicurtà di dover reſtituire, poichè ſono anteriori ad ogni altra ſorta di credito. Dopo queſti ſaranno preferiti coloro, che ſaranno in detti crediti anteriori di tempo ſervato l'ordine della data, ed ognun d'eſſi darà cauzione di avere a reſtituire, o ſi farà il bando de' trenta giorni ſuſſeguenti, ſecondo che nel *Capit.* 25. è ſtato detto, s'ei giurerà non poter trovare la detta mallevadoria.

Nel preſente caſo poi, cioè della vendita della Nave dopo qualche viaggio, ſe alcuna coſa ſi dovrà ancora a' lavoranti della ſteſſa Nave, o a quelli, che hanno ſomminiſtrato, come nell'antecedente Capitolo, legname, pece, ſtoppa, o altro per la fabbrica di detto Vaſcello, non debbono eſſere preferiti a que' Creditori, che preſenteranno ſcritture, e polizze del debito, ſe eſſi non avran pure ſcritture, e polizze di tal debito.

Ma ſe a pagare i ſuddetti Creditori non ſarà ſufficiente la porzione, che ha in detta Nave il Padrone, che ha fatto il debito, ſono obbligate le porzioni eziandio, che ſpettano

a gli

a gli altri Partecipi. Non ſono però eſſi, nè altri lor beni obbligati per tal debito, quando il Padrone ſuddetto non abbia avuta proccura, o facoltà ſufficiente d'obbligarli.

Sopra queſto Capitolo vedi Steph. Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. jugemens d'Oleron ad §. 8. num. 31. ultimæ editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 34. ſecondo l'Edizione del Conſolato del mare in Franceſe.

Come la moglie del Patrone è prima in tempo, & miglior in jure. Cap. 34.

SE il Patrone del detto Vaſo ha moglie, & quella harà ottenuto ſententia contra li beni del ſuo marito, d'haver la ſua dote, & il meglioramento di quella per alcuna giuſta cauſa, & il marito non ha alcuni altri beni, delli quali la detta moglie poſſi havere la ſua dote, & il meglioramento d'eſſa, & harà fatta eſperientia di trovar altri beni, & la detta moglie ſe preferirà al detto pretio havuto del detto Vaſo, & la data di ſua carta dotale apparirà prima in tempo che li altri creditori nelli beni del detto ſuo marito, in tal caſo la detta moglie è prima in tempo, & meglior in jure nella portione, che il detto ſuo marito haveva in quello Vaſo, che gli altri creditori.

SPIEGAZIONE.

SE avrà la moglie del Padrone giuſtamente ottenuta ſentenza contro a i beni del marito per la ſua dote, augumento, e intereſſi di eſſa, e non avendo il marito altri beni, nè trovando ella, fatta l'eſcuſſione, dove pagarſi per la ſuddetta ſua dote, augumento, e intereſſi, vorrà anche concorrere nel prezzo ricavato dalla Nave venduta ad iſtanza de' Creditori, purchè appariſca che l'iſtrumento, o carta della ſua dote ſia anteriore di tempo agli altri Creditori di detto ſuo marito, in tal caſo la detta moglie come anteriore di tempo, ſarà poziore in Giure agli altri Creditori nella porzione, che il detto ſuo marito aveva ſulla medeſima Nave.

Come debbino eſſer terminate le liti per i Conſoli. Cap. 35.

LI Conſoli per grazia, che hanno ottenuta dal Sig. Re hanno autorità, acciocchè le liti, & queſtioni, che innanzi loro ſe fanno, le odino, & quelle per ſe debitamente brieve, & ſummariamente terminino de plano, ſenza ſtrepito, & figura de giudicio, ſola facti veritate attenta, dico ſola la verità del fatto conſiderata, ſecondo che di uſanza, & coſtume del Mare ſi ſuole fare.

SPIEGAZIONE.

SI tralaſcia la ſpiegazione del preſente Capitolo, ſiccome degli altri ſuſſeguenti ſino al Cap. 40. per la ragione detta Cap. 1.

Del Salario, che pigliano i Conſoli da i Litiganti. Cap. 36.

DElle domande, che ſono poſte innanzi li Conſoli, sì a bocca, come in ſcritto, ſopra delle quali, danno ſententia, pigliano tutti due i Conſoli per la lor mercede tre danari per lira d'ogni uno delle parti, queſto s'intende, che ſe ſi porrà domanda de cento lire, & i Conſoli terminano per ſententia, che quello, che domanda le cento lire, non debbe havere ſi non vinti, o niente, di tutte le cento lire, li Conſoli hanno tre danari per lira de ogniuno delle parti litiganti, & così ſecondo più, o meno.

Del Salario del Giudice delle Appellationi. Cap. 37.

IL Giudice piglia per ſuo ſalario della lite, che li Conſoli hanno giudicata, della quale ſi harà appellato, tre danari per lira da ogniuno delle parti, & queſto, quando della cauſa ſarà appellato, altrimenti nò.

Se

Se ſarà alcuna ſuſpitione de i Conſoli. Cap. 38.

QUando l'uno delli Conſoli è havuto per ſoſpetto per alcuna delle parti litiganti, & le ragioni de ſuſpitione ſaranno apparenti, in tal caſo hanno da pigliare per loro compagno un' altro huomo dell' arte del Mare, & ſi tutti dui Conſoli ſono avuti per ſoſpetti, hanno da pigliare dui huomini dell' arte del Mare, che non ſiano ſuſpetti alle parte, & tutti inſieme fanno il ſuo proceſſo nella ditta cauſa, & non hanno di ſalario più delli detti tre danari per lira da ogniuno delle parti, li quali tre danari ſe divideno intra quelli dui.

Se ſarà ſuſpition del Giudice delle Appellationi. Cap. 39.

IL Giudice per il medeſimo, ſe è retrattato per ſuſpetto, in tal caſo gli danno per compagno un' altro huomo del Mare non ſuſpetto alle parte, & inſieme con quello ha a terminare la lite della Appellatione, & divider intra loro il ſuo ſalario.

Sopra queſto Capitolo parla il Targa Ponderat. marit. cap. 90. §. primo.

Come i Conſoli, & il Giudice danno ſententie ſecondo i coſtumi del Mare, o ſuo conſiglio. Cap. 40.

LE ſententie, che per li detti Conſoli, o per Giudice ſi danno, ſono ſecondo li coſtumi, & ſtatuti del Mare, & ſecondo che in diverſi Capitoli delli ſuoi ſtatuti è dechiarato, & quando li loro coſtumi, & capitoli non baſtano, pigliano il conſiglio de buoni huomini Mercanti, & del Mare, cioè ſecondo gli più voti di quelli, che daranno il conſiglio.

Sopra qual ſorte di robbe ſequeſtrate è liberato il ſequeſtro, dando fidejuſſione di ſtar a ragione.
Cap. 41.

OGni ſequeſtro, che ſia fatto, ſi libera, ſe ſarà data fidejuſſione de ſtar a ragione: eccetto il ſequeſtro fatto delle robbe, delle quali ſarà dovuto il nolo, ſopra del qual ſequeſtro non è ricevuta fidejuſſione.

SPIEGAZIONE.

QUando le robe foſſero ſequeſtrate, reſtano libere, ogni qual volta ſia data ſicurtà di ſtare a ragione. Eccetto però ſe il ſequeſtro foſſe fatto ſulle robe, delle quali è dovuto il nolo, che allora la ſicurtà non dee eſſere ricevuta, nè atteſa.

Provedimento del Re Don Jacobo ſopra il giuramento de gli Advocati. Cap. 42.

SAppiano tutti, come Noi il Re don Jacob per la gratia de Iddio Re di Aragon, & de Majorica, & de Valenza, & Conte di Barcellona, & d'Urgel, & Signor de Mompolier volendo provedere a utilità della Città, & Regno di Majorica, ſtabilimo per noi, & per li noſtri, in perpetuum, che li Advocati giurano in queſta forma. Io N. giuro, che fedelmente mi portarò nello officio d' advocation, ne alcuna coſa malitioſamente farò, nè dirò in niſſuna lite, ricevuta ſotto la mia advocation; & ſe nel principio, e nel mezzo, o nel fin della tal lite mi parerà non eſſere giuſta, ſubito lo dirò al mio cliente, & niente allegarò contra la mia conſcientia, nè farò alcuna convention contra quel, che defenderò ſopra alcuna parte della coſa che ſi litiga, nè inſtruirò, nè informarò alle parte ſe non a dir la verità.

Quì finiſce l'ordine giudiciario della Corte de i Conſoli.

Delle

Delle misure d'Alessandria. Cap. 43.

SI come hanno di moltiplicare le quintalate d'Alessandria: li huomini, come li mercanti fanno nolo a i patroni delle navi, a qualsivoglia legno, bisogna sapere le misure d'Alessandria, & prima è ubligato il patron di portar dua quintali, e mezzo di bambagia per misura; in fino alla terza parte, & se il mercante vorrà caricare più della terza parte, è ubligato alla terza parte, & si vorrà caricare di bambagia, etiam è ubligato il patron della nave a ricevere duo quintali per misura, & se sarà pope el quarto anchora di incenso, & daca, & gengene, che sumano cinque quintali per sporta, e de brasile quattro quintali, e d'olio tre, de limtidasti, cioè cose di casse, e di barili un quintale per duo quintali per sportata. Item il quintale, che si chiama forfori, & di canella tre quintali per sporta, & di bambagia filata tre quintali per sportata, & duo quintali genovesi, di stoppa, & tre quintali per sportata di lixandera, & di porcellane gobbe dodici quintali per sportata, & de bagadeli sei quintali, & mezzo per sportata, & de indo grosso tre quintali, e mezzo forfori per sportata, e di zuccaro fino tre quintali genovesi, & per denti di elefanti, e mezzo forfori per sportata, & di lana da capelli tre quintali, il quarto forfori per sportata da lume, del primo tre quintali genovesi per sportata, & del secondo due quintali e mezzo per sportata.

SPIEGAZIONE.

SI tralascia la spiegazione de' suddetti due Capitoli per la ragione addotta al Capitolo 1.

Quì cominciano i buoni coſtumi del Mare. Cap. 44.

QUeſti ſono li buoni ſtabilimenti, & buoni coſtumi che appartengono al mare, i quali gli ſapienti huomini, che vanno per il mondo cominciarono dare alli noſtri antepaſſati, li quali ſono fatte ſecondo li libri della ſapientia delli buoni coſtumi, dove nel progreſſo di queſto libro ſi troverà, come ſi debbe portar il patron della nave con i mercanti, marinari, pellegrini, & altra ſorte d'huomini, che vanno nella nave, & ancora come ſi debba portare il mercante &c. appreſſo il patron della nave, & come il peregrino, perchè peregrino ſi dice ogni huomo, che debba pagare nolo per la ſua perſona oltra la ſua mercantia.

SPIEGAZIONE.

SIn quì li Capitoli del Conſolato appartengono, come ſi è veduto, per lo più al modo Giudiciario praticato dalla Corte, e Conſoli di Valenza; ma da queſto Capitolo in appreſſo ſi cominceranno a vedere le buone leggi, che ſono ſtate ſtabilite da Uomini pratici, e prudenti intorno al buon regolamento della Navigazione, ſeguendo il dettame della Ragione, e del buon coſtume. Si vedrà in ſomma nel progreſſo di queſto libro, come debbaſi portare il Padrone di Nave verſo i Marinari, Mercanti, Paſſeggieri, e qualunque altra ſorta di gente, che naviga; E così i Marinari, Mercanti, Paſſeggieri, ed altri verſo il Padrone di Nave.

Quando il patron vorrà cominciar nave, che debba dichiarar a i Compagni. Cap. 45.

COminciamo come il Patrone della nave, o navilio comincierà a fare nave, & voleſſe fare parte: lui debba dire, & fare intendere alli compagni di quante parti la faccia, & di che grandezza:

dezza : & quanto harà per piano : & quanto harà per ſentina : & quanto aprirà : & quanto harà per charena.

SPIEGAZIONE.

CHiunque vorrà fabbricare qualche Nave, o Navilio a participazione con altri, ſarà tenuto a ſignificare a i Compagni di quante parti, o Carati vuol farla, perchè ciaſcun de' Partecipi non ſolo ſappia la ſua, ma l'altra parte ancora de' ſuoi Compartecipi, ed è tenuto altresì a dir loro in qual modo, forma, e qualità vuol fabbricarla, cioè, di qual grandezza, lunghezza, e larghezza, e quanto avrà di piano, e di ſentina, e quale finalmente ſarà nelle altre ſimili parti eſſenziali, cioè negli Alberi, Attrezzi, o ſia Corredi, e coſe ſimili neceſsarie.

Su queſto Capitolo vedi il Kurik. ad tit. 1. artic. 3. de Jur. marit. banſeat. Targ. Ponder. marit. cap. 7. & cap. 9. num. 1. & Steph. Cleirac. les us & coutumes de la mer. tit. des Jugem. d'Oleron. §. 1. num. 3. & ad tit. ordonnanc. & reglem. de la Hance-Theuton. art. 1. ultimæ editionis Rothomagen. da lui citato per il cap. 47. ſecondo l'edizione del Conſolato in lingua franceſe.

Del Compagno, che non vorrà, o non potrà far la parte che promette. Cap. 46.

ET ſe quello, che di ſopra è detto farà intendere a i compagni, & gli compagni gli prometteranno di fare parte : quella parte, quale gli prometteranno di fare, quella gli debbano attendere, & ſe gli compagni o uno di loro non poteſſe attendere, o non voleſſe fare quello che gli harà promeſſo : il patrone dalla nave, o navilio lo può coſtringere per la giuſtitia, & può pigliare ſopra quella parte, che gli haveva promeſſo fare, danari impreſtito. Poniamo caſo che detto compagno doveſſe far una ſedecima parte, e non haveſſe fatto compimento ſe non per la metà, ſe lui gli doveva fare la detta parte, & non la farà, il patrone della nave o navilio può impegnare la

parte

parte compiuta per fare compimento alla parte che gli haveva promeſſo fare, & fu fatto perciò queſto capitolo: perchè colui il quale comincia la nave, o navilio, non la comincierà ſe penſaſſe, che li compagni gli doveſſero mancare, o non la poteſſero fare.

SPIEGAZIONE.

DAppoichè avrà oſſervato il Padrone, che vorrà mettere in piedi Vaſcello, o Nave, tuttociò, che è diſpoſto nel Capitolo precedente a favore de' Compagni, ſe queſti gli prometteranno di entrare partecipi, ſaranno obbligati ad oſſervargli inviolabilmente la promeſſa per quella parte, che vi ſaranno entrati partecipi; e in caſo che uno de' Compagni non poteſſe, o non voleſſe più ſtare al pattuito, potrà eſſervi coſtretto dal Padrone per giuſtizia, e potrà Queſti di più prendere a mutuo, o a cambio, o in altro modo per conto di lui ſino a quella ſomma, che potrà importare la ſpeſa, che vi vorrà per quella parte da lui promeſſa. E nel caſo che il Partecipe aveſſe già contribuita qualche ſomma di danaro, ma non aveſſe compito in tutto all'obbligo ſuo, e che perciò il Padrone non aveſſe potuto finire tutta la di lui parte, potrà altresì il Padrone prendere ad impreſtito ſopra quella, che ſarà già ſtata fatta, quel danaro, che ſarà neceſſario per terminarla tutta. E la ragione principale di queſta diſpoſizione ſi è, perchè colui, che intraprende a fabbricar la Nave, o Vaſcello, non l'avrebbe principiata, ſe aveſſe penſato, che i ſuoi Compagni doveſſero mancare, o non poteſſero compire alla loro obligazione.

Di queſto Capitolo parla il Targa Ponderat. marit. cap. 6. n. 13. & cap. 7. & cap. 9. num. 1.

Del Compagno qual morirà dapoi, che havrà cominciato, o promeſso di far parte. Cap. 47.

SE alcunno prometterà di fare parte ad alcuno, in nave, o in navilio: ſe colui, il quale la parte havrà promeſſo di fare, morirà innanzi che quella nave, o navilio nella quale havrà promeſſo di fare parte, non ſarà fatto ne finito: gli heredi o gli tenitori delli beni di quello che morto ſarà, non ſono tenuti di coſa alcuna a quello, il quale, quello che morto ſarà, havea promeſſo di far parte quando vivo era. Salvo imperò ſe al ſuo teſtamento lui non ne haveſſe fatto mentione: & ſe quello che morto ſarà, harà pagati alcuni denari a quello per conto della parte, che harà promeſſo di fare con eſſo lui, & ſe li danari ſarano tanti, che baſtaſſero a fornire tutta la parte, che aveſſe promeſſo di fare: quella parte debba eſſer venduta innanzi che la nave, o navilio parta, o ſalga di quello luoco, dove ſarà ſtata fatta: non obſtante quello capitolo, che dice, che nave o navilio non ſi può vendere nè bandire per inſino a tanto, che habbia fatto viaggio; per qual ragione? Per queſta. Perchè huomo morto non è tenuto tenere ragione nè legge, nè coſtumi, ſalvo debito, & comando, & coſa ingiuſta ſe ne harà. Anchora per altra ragione, perchè il giorno che alcuno muore, quello giorno è finita ogni compagnia che con alcuni haveſſe; perchè huomo che mortò è, non ha compagno. E ſe per ſorte quelli danari, che lui ha datì a colui, non baſtaſſino in alcuna parte finire, il Patrone della nave è tenuto cercare chi faccia compimento in quella parte, che colui morto gli haveva promeſſo fare. Ancora è tenuto il detto Patrone della nave di reſtituire quelli denari, che ricevuto aveſſe, alli heredi o agli attenitori delli beni di colui che li denari gli dette. Salvo imperò ſe colui, che ſignor ſarà, ne harà a fare alcuna laſciata a quello, il quale fornirà quella parte che colui che morto, e gli haveva promeſſo di fornire, quella tale grazia: debba eſſere dedutta di quelli denari che lui haveſſe ricevuti. Imperò che tutte queſte coſe ſieno fatte come di ſopra è detto ſenza alcuna fraude, & per le ragioni di ſopra dette fu fatto queſto Capitolo.

Hora

Hora riſpondiamo che ſe lo voleſſe fare lui non faria tanto grande navilio, e farialo manco ſe lui ſapeſſi, che quello compagno haveſſe potere di mancharli di niente che concordati fuſſino.

SPIEGAZIONE.

SE alcun de' Partecipi, dappoichè avrà preſa qualche parte ſulla fabbrica della Nave, morrà innanzi la perfezione della medeſima, non ſaranno più tenuti gli eredi del Defunto a ciò, che ſarebbe egli tenuto in virtù del precedente Capitolo, ſe foſſe ſopravviſsuto alla perfezione della Nave, fuorchè ſe il Defunto aveſse diſpoſto altrimenti nel ſuo Teſtamento.

E quando il Defunto aveſse già pagatà in contanti al Padrone della Nave la ſua parte, per cui era entrato Partecipe, ſi dovrà, terminata che ſarà la Nave, vendere quella parte, innanzi che la detta Nave parta dal luogo, dove ſarà fabbricata, reſtando derogato in queſto caſo alla diſpoſizione di quel Capitolo, ove dice, che non ſi può incantare, nè vendere alcun Vaſcello prima, che abbia fatto viaggio: Ma quando il denaro provveduto in vita dal Defunto non foſse ſtato ſufficiente a finire la ſua parte, il Padrone avrà incumbenza di cercar altri, che entrino Partecipi per quella parte del Defunto per poterla finire, ed agli eredi ſarà tenuto a reſtituire quel danaro, che avrà avuto dal Defunto, eccetto quello, che dal medeſimo foſse ſtato laſciato al Padrone, o veramente per grazia gli foſse rimeſso dagli eredi.

Per due ragioni è ſtata fatta queſta diſpoſizione; La prima perchè il morto reſta libero da ogni legge, ragione, e coſtume, fuori del debito, e della roba altrui, che ingiuſtamente poſsedeſse; La ſeconda, perchè per la morte reſta finita la compagnia.

Sopra queſto Capitolo parla il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Ordonnanc. & reglemenſ. de la Hance-Theut. artic. 2. ultimæ editionis Rothomag. da lui citata per il cap. 49. ſecondo l'edizione del Conſolato in Franceſe, & Targ. Ponderat. maritim. cap. 7. & 9. n. 1.

Se

Se il Patron vorrà far maggior Nave, che non havrà detto a i compagni. Cap. 48.

PArliamo adeſſo del Patron di nave, o di navilio, il quale comincierà la nave in forma poca, & darà più in ſentina, & in charena, & in piano, & farà quella maggiore un terzo, un quarto, o la metà innanzi che l'habbia fatto intendere alli compagni, ſappiate che il compagno non gli è tenuto di niente creſcere, ſe non in quel modo che lui gli ha fatto intendere al principio: & ſe lui lo accreſce dapoi, il compagno ci debbe haver la ſua parte, come ſe egli haveſſe meſſo parte nel creſcimento che haverà fatto: ſalvo una coſa, che il Maeſtro la faceſſe di maggior miſura, che il patrone della nave gli haveſſi detto, & accordato con gli compagni, però ſe il patrone della nave la voleſſe creſcere, lui debba andar da ciaſcun compagno, & dimandare loro ſe detti compagni ſono contenti che creſchino le parti, & veder quelli, i quali ſaranno contenti, & quali nò. Facciamo conto che ſiano quattro o ſei: gli ſei vincono gli quattro, & gli dieci gli otto, & per queſto, per due, nè per tre, nè per quattro, nè per cinque compagni poi ſieno gli manco, non debba ſtare di creſcer la nave, & gli compagni che contraddiranno ſono tenuti far al patrone di nave la parte che promeſſa haranno in quel modo, che la più parte de' compagni faranno, & debba far venire alla dimanda tutti i compagni inſieme.

SPIEGAZIONE.

DA queſto Capitolo vien diſpoſto, che ſe ſarà accordata una fabbrica di tale, e tal nave tra il Padrone, e varj Compagni, e Partecipi, il Padrone non potrà farla di maggior grandezza ſenza il conſenſo de' Compagni, e facendola di maggior grandezza tutto l'aumento cederà ad utile degli altri intereſſati, ſenza che queſti ſieno tenuti a contribuire all'accreſcimento del Vaſcello, ſalvo però ſe l'accreſcimento non

foſſe

foſſe venuto per colpa, o volontà del detto Padrone, ma ſolamente dal Maeſtro, ed Operai. E così ſe il Padrone vorrà accreſcere le miſure del Vaſcello, e farlo di maggior grandezza, gli conviene prender l'aſſenſo degli altri, e concorrendovi la maggior parte de' Compagni, gli altri, che ſaranno contrarj, nientedimeno reſteranno obbligati, come ſe vi foſſero ancor eſſi concorſi.

Su queſto Capitolo parla il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 1. num. 3. ultimæ editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 50. ſecondo l'edizione del Conſolato in Franceſe, & Targ. Ponderat. maritim. cap. 7. & 9. num. 1.

Se il Patron vorrà creſcere la Nave, i Compagni di che gli ſono tenuti. Cap. 49.

COme che nel Capitolo ſopradetto è contenuto, dice, che ſe Patron di nave o di navilio vorrà creſcere la nave o navilio, che lui lo debbe fare a ſapere, & di a tutti gli compagni, & ſe tutti gli compagni vorranno, lui la può creſcere, & in queſto non vi è contraſto neſſuno. Imperò dove dice, che ſe la più parte ſi concorderanno, che lui la creſca, lui può fare, che per quattro o cinque compagni, che in queſto contradiranno di quanto gli ſono tenuti, & di quanto nò, & in queſto porria eſſere alcuna queſtione. Et per queſta ragione, che queſtione niuna non poſſa eſſere, gli noſtri anteceſſori feceno queſta correttione, & diſſeno, & dichiarirono che vero è la Nave o navilio ſi può creſcere, ſe la più parte delli compagni ſaranno contenti. Imperò è da intendere in queſto modo, che debba eſſere veduto & riguardato la poſſibilità di quelli compagni quali contradiranno; perchè per ventura ci ſarà alcuno di quei, che contradiranno, che ſe lui haveſſe preſtare o metter in quelle Navi più di quello, che loro in principio comprenderono, quando la Nave ſi cominciò, ſaria forza a quello tale pigliare a intereſſe, o vender, o barattar alcuna volta, alcuno huomo che farà parte in nave o navilio lo fa per grande amicitia, che havrà con colui, il quale nave o

navi-

navilio vorrà fare, più che per rispetto di guadagno, che lui aspetti havere, & per questa ragione saria mal fatto che colui fusse dannificato, & per le ragioni di sopra dette; li nostri antichi, li quali andorno prima per il mondo vederono, & cognoscerono che seria mal fatto. Et per questo dicono & dichiarano, che se alcuno compagno di quelli che contradiranno; che la nave o navilio non si debba crescere per non potere, se haranno promesso di fare uno ottavo, che non siano tenuti di fare più, & il patrone della nave non li possa di niente altro sforzare, perchè è colpa del patrone della nave o navilio, come lui non serva quello che promesso aveva, perchè lui cresce la nave o navilio senza volontà di loro, & per questa ragione il patrone di nave non gli può fare niente, & per tanto il patrone della nave debba cercare altri compagni, quali gli faccino compimento in quelle parti che quelli non potranno compire. Ancora faccino gratia alli patroni di Nave o di navilio, perchè del tutto non absolverono detti compagni. Imperò feciono questo, perciocchè li patroni di Nave, o di Navili non fussino del tutto disfatti, che per niente non è ragione, che nessuno debba nè possa havere potere nelli beni di altri se non tanto quanto quelli, di chi saranno, gli vorranno consentire. Imperò se quelli compagni, quali contradiranno, saranno i manco, & saranno sufficienti, & haranno poter di compir quella parte che promessa haranno di fare senza loro danno: il Patron della nave o navilio, a chi promessa le haranno, gli può forzare in quel modo, che nel Capitolo di sopra è dichiarato & certificato; perchè in ogni cosa è ragione che la più parte tenghi più potere che la minore, & per le ragioni di sopra dette ogni patron di nave, o navilio, che facci forma, e maniera con quelli, che parte prometteranno di fare, che infrà l'uno, & l'altro non possa essere alcuna contrarietà per alcuna ragione & per la dichiarazione della ragione sopra detta fu fatto questo correggimento.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

NEl Capitolo precedente del Consolato viene disposto, che il Padrone possa accrescere la Nave, cioè fabbricarla di maggior grandezza di quella, che non era convenuta fra lui, e i Compagni, purchè vi concorresse l'assenso della maggior parte de' medesimi, nel qual caso gli altri compagni, quantunque a ciò repugnanti, restavano obbligati, come se vi avessero ancor essi acconsentito. Ma siccome questa disposizione in qualche parte pareva irragionevole, fu perciò nel presente Capitolo limitata nel caso, quando i Compagni repugnanti non potessero concorrere all'accrescimento della Nave senza loro dispendio, e grave pregiudicio, come sarebbe, se fossero necessitati a far qualche debito, con prendere a cambio, o ad interesse qualche somma, nel qual caso ha voluto il presente Capitolo, che restino scusati, ed il Padrone abbia il carico di trovare altri Partecipi, che possano compire all'accrescimento della Nave, perchè non era dovere in tal caso obbligare gli altri Compagni, che erano entrati partecipi per una tal porzione, a concorrere all'accrescimento della Nave con suo danno, e pregiudicio. Per lo contrario pare del tutto ragionevole, che lo facciano, quando possono comodamente farlo, per conformarsi alla volontà della maggior parte de' Compagni, che hanno voluto l'accrescimento della Nave.

Su questo Capitolo leggi il Targa Ponderat. marit. cap. 7. & 9. num. 1.

Del Maestro d'Ascia, se crescerà la misura. Cap. 50.

SE alcuno maestro di Ascia farà più grande le misure, che il patron della nave non havrà accordato con esso lui, di tutte le spese del crescimento debbe pagare la metà, & perdere il salario di tante giornate quante lavorerà. Anchora il maestro di Ascia è tenu-

tenuto dire a tutti li compagni tutte le misure, le quali haverà accordate col patron della nave. Et ancora è tenuto dir che lavoro fa, se è forte o fiacho.

SPIEGAZIONE

SE il Maestro d'ascia farà più grandi le misure del Vascello di quelle, che gli fossero state ordinate dal Patrone, sarà quello obbligato a subire la metà della spesa, che vi vorrà per l'accrescimento della Nave, o Vascello, e non gli sarà dovuto il salario, o mercede di tutte quelle giornate, in cui egli lavorerà per il suddetto accrescimento della Nave. E' anche tenuto detto Maestro a manifestare a' Compagni tutte le misute della Nave, che avrà accordate col Padrone, e palesar loro altresì, se il lavoro, che va facendo, sia forte, o debole.

Su questo Capitolo vedi il Targa Ponderat. marit. not. T. cap. 6. num. 17.

Del Patron d'Ascia, & Chalafato, in che sono tenuti al Patron, & il Patron a loro. Cap. 51.

SE'l maestro di Ascia o chalafato lavoreranno con alcuno patrone di nave, o di navilio: loro sono tenuti di fare buono lavoro & stabile; & per niente non debbino fiachare, o mancare, & se i maestri d'Ascia, e chalafati fanno buono lavoro; & che siano maestri per quello lavoro, o maggiore, o migliore fussino sufficienti fare & tener à lor potere: se il Patron di nave o navilio il quale harà detta opera & con volontà di lui medesimo la haranno imparata, & cominciata, e stando nel lavoro accada discordia delli sopradetti maestri: loro lavorando bene & diligentemente ogni cosa che al lavoro bisogna. Se il patrone della nave gli vorrà cavare per dispiacer che per ventura di loro harà, o che per caso troverà altri che la faranno per miglior mercato, il patron della nave ò navilio non gli può cavare, ne loro non si possono partire

di detto lavoro, poiche haranno cominciato detto lavoro per insino fu fornito. Che detti maestri siano buoni, e sufficienti in quello lavoro; & ancora à più maggiore & migliore che quello non è, se'l patron della nave li caverà, poi che loro siano buoni & sufficenti, & faran no bene & diligentemente ogni cosa, che in quello lavoro bisogna: ne suno maestro di Ascia ne Chalafato non si debba mettere a fare que lo lavoro. Se imperò il patrone della nave o navilio non si accord se, o non si fusse accordato con quelli maestri, ch' il lavoro haver no incominciato; per niente quelli non si debbano partire per la p rola del Patrone di nave o di navilio, anzi debbono dare la fat a quelli maestri, che quello lavoro haranno incominciato, & se lo sono contenti & renunciano à loro: loro possono cominciare di fare lavorare in quello lavoro, & innanzi nò, perche se innanzi che lo non avessino la fatica di quelli che havevano lavorato; saria verisi le che quelli, li quali questo cominciorono à fare, havessero disg tia & malivolentia di quelli maestri, che quello lavoro havessero c minciato o facessero. Ancora saria verissimile che si lamentassero lavoro: per questo ogn' uno si debba guardare di male & di fatica to quanto può, perche di male & di poco la persona ne ha assai, per consequente il patron della Nave, o Navilio si debba guardare fare dispiacere a quelli maestri, che lui medesimo haverà pigliati, con sua volontà haranno incominciato il suo lavoro poiche loro facc bene, & diligentemente ciò che bisogna in quel lavoro, debba lasci re loro finire. Imperochè se quelli maestri di Ascia o Calafati, qu haranno cominciato il lavoro, non saranno sufficienti a fare, il Pat ne della Nave o Navilio li può cavare, & metterci altri Maestri che sappino fare quel lavoro, & quelli maestri, che lo lavoro sapp no fare, non sono tenuti dimandar licentia a quelli Maestri c' har no incominciato, dipoi che loro non lo sapevano fare, ne uscirne a po: anzi sono tenuti quelli, li quali si faranno Maestri di Ascia & C lafati che comincieranno alcuno lavoro a fare, & non lo sapranno re, se non che gabbano le genti, debbano rifare a quello, di chi q lavoro sarà, tutta la spesa, & tutto il danno, che per colpa di loro veſſe patito; & perciò ogni Maestro di Ascia & Calafato si guardi debba guardare quale lavoro debba fare, & quale nò; che se per co

del-

del lavoro, che lui harà fatto, il Patrone della Nave o Navilio, ne harà a rifare alli Mercanti, o patirà alcuno danno, li ſopradetti Maeſtri che quel cattivo lavoro haranno fatto, ſono tenuti di reſtituire & rifare quelli intereſſi, che il Patrone delle Nave harà havuto a fare a detti mercanti; & ancora ogni danno, che il Patrone della Nave ne harà patito per colpo del cattivo lavoro che li Maeſtri gli haranno fatto: & ſe quelli Maeſtri non haranno di che pagare, debbano eſſere pigliati & meſſi in potere della giuſtitia, & ſtare tanto per inſino che habbino ſatisfatto, & integrato il Patron della Nave d' ogni danno, che per colpa di loro haveſſe patito, che tanto ſono tenuti, come ſe lo haveſſero rubbato, o cavato della caſſa con inganno: & il patrone della nave è tenuto dare a ogni Maeſtro, che nella ſua opera lavorerà per ogni giorno tre danari per pane, & per bere, & ancora il ſalario che promeſſo gli havrà; ſe imperò gli detti Maeſtri non gli voleſſero fare gratia di aſpettarlo da un ſabbato all' altro, & queſto ſia volontà delli Maeſtri, ſe lo faranno o nò; che il Patrone della Nave o Navilio non li può altrimenti sforzare, ſe non tanto quanto ſarà di ſuo volere; & ſe gli Maeſtri lavoreranno col Patrone della Nave a diſcrettione, che alcuno pretio non ſarà infra loro, il Patrone della Nave è tenuto a dare tanto quanto gli altri Maeſtri piglieranno nelli altri lavori, & come in quel tempo ſi da, & giuſta la commodità della Terra: perche ogni Maeſtro di Aſcia & Calafato ſia, che faccia lavoro a prezzo fatto o a giornate, debba attendere di fare buono lavoro, & ſtabile, acciochè la pena di ſopra detta non gli veniſſe di ſopra, & fu fatto perciò queſto capitolo, perche molti maeſtri di Aſcia, & molti Calafati fariano molto cattivo lavoro, ſe loro ſapeſſero di non patire neſſuna fatica, ne neſſuno danno: & per queſta è meſſa la pena ſopradetta, a fine che ognuno ſi guardi quale lavoro farà, & quale nò.

SPEGAZIONE.

QUueſto capitolo obbliga bensì il Maeſtro d'Aſcia, e il Calefato, come gli altri manifattori a far buon lavoro, e ſtabile importando aſſai che la Nave ſia forte per il pericolo della navigazione, ma dall'altra parte ordina, e proibiſce al Patrone della fabbrica del Vaſcello il rimoverli dall'opera già cominciata, quando il loro lavoro riuſciſſe buono, e ben fatto, nè vuole che ciò poſſa farſi dal Padrone per avverſione, o per qualche diſcordia ſeguita fra loro, o ſia per aver trovato da altri miglior partito, o mercato. Anzi ſiccome ponno eſſi, eziandio contra voglia del Padrone, purchè ſeguitino a lavorar bene, e diligentemente, continovare ſino alla fine, nè alcun'altro maeſtro vi ſi può intromettere, così al contrario ſono ancor tenuti verſo il Padrone di ſtare a lavoro, ſino a tanto che ſia terminata la Nave, o Vaſcello. Tuttociò procede, quando tra loro non ſi accordaſſe altrimente, poichè di loro vicendevole conſenſo, tanto il Padrone potrà prender altri in vece de' primi maeſtri, quanto i maeſtri partirſi dal lavoro. Nel caſo però che il Padrone non ſi foſſe ancora accordato co' maeſtri, li quali aveſſero già cominciata la fabbrica della Nave, allora non potendoſi con eſſo loro aggiuſtare ne' prezzi, ed altre coſe, ſarà in balìa del Padrone di poter prendere altri maeſtri, e con eſſi convenirſi.

Ma ſe mai ſenza il conſentimento, o con diſpiacere de' primi maeſtri, che avranno cominciato il lavoro, alcun altro maeſtro vorrà il Padrone intromettere nella fabbrica, ſarà tenuto a dare a i primi il guadagno del lavoro.

Li Maeſtri, che intraprendono qualche fabbrica di Nave, o Vaſcello, debbono eſſere molto cauti, perchè ſe non ſapranno far bene il lavoro; o per avidità del guadagno aveſſero preſa la fabbrica, quando non ſono ſufficienti a farla bene, ſaranno tenuti a rifare tutte le ſpeſe, e danno al Padrone, ed anche quelle ſpeſe, danno, ed intereſſe, che il Patrone medeſi-

deſimo ſarà coſtretto a rifare a i Mercanti, a cauſa della Nave malamente fatta, e lavorata.

Il Padrone della fabbrica è tenuto a dare puntualmente ogni giorno a i Maeſtri tre danari per pane, e vino, e di più il loro ſalario pattuito, nè può il Padrone procraſtinarne il pagamento ſenza il loro conſenſo. E quando intorno al ſalario, o mercede non ſia ſeguito alcun accordo tra il Padrone, e li Maeſtri, il Padrone ſarà obbligato dar loro per mercede, o ſalario quello, che ſogliono prendere gli altri Maeſtri degli altri Padroni per ſimili lavori, conſiderata la circoſtanza del luogo, e del tempo.

Sopra queſto Capitolo vedi de Vicq. ad Weitſen de Avariis verb. ferre debet, & Targ. Ponderat. marit. cap. 6. not. 7. ſub n. 17.

Di Maeſtro d'Aſcia & Calafata che faranno lavoro a eſcarſo, cioè a tempo, e pretio ſaputo. Cap. 52.

SE alcuno Maeſtro di Aſcia ò Calafato piglierà ò farà alcuno lavoro per uno tanto; lui è tenuto di pagare tutti li Maeſtri, che con lui lavoreranno in quel lavoro, il quale lui haverà pigliato di fare, & promeſſo fare a quello di che ſarà per pretio ſaputo, & ſe gli Maeſtri che con lui lavoreranno non ſanno che lui habbi pigliato quello lavoro ſopra di lui, il Patrone del lavoro è tenuto dire lo & dimoſtrare a quelli; perciochè ſe quello Maeſtro fuſſe barattiere o ingannatore, o che non haveſſe di che pagare queſti Maeſtri, quali con lui haveſſero lavorato: non reſtaſſero gabbati, non ſapendo che lui faceſſe quello lavoro ſopra di ſe, & ſe il Patrone della opera non dirà, nè dimoſtrerà a loro, quando cominieranno a lavorare in quella ſua opera; ſe quello Maeſtro, quale farà quella opera ſopra di ſe, non voleſſe pagare, o non haveſſe di che pagare, quelli altri Maeſtri, che con lui haranno lavorato, poſſono ſequeſtrare quel lavoro quale haveſſero fatto, & quel lovoro debba ſtare tanto ſequeſtnato per inſino che detti Maeſtri ſieno ſutisfatti di tutte loro fatiche. Et ancora di ogni danno, & di ogni ſconcio,

& d' ogni ſpeſa che loro patito haveſſero ; imperò ſe il Patrone di detta opera haverà a loro detto , & dimoſtrato che quello Maeſtro gli fa quella ſua opera a pretio , fatto ſopra di ſe , & li detti Maeſtri haveſſero queſto udito , o li pagaſſe quello Maeſtro o nò ; quelli ſopradetti Maeſtri non poſſono ſequeſtrare quello lavoro , che fatto haranno poi che il Patrone della opera harà detto a loro quando incominciorono a lavorare , che lui haveva data quella opera ſopra di quello Maeſtro . Imperò ſe il Patrone della opera dirà a quelli Maeſtri che attendino a lavorare che lui gli pagherà bene li lavori loro , & ſe lavoreranno a fede del Signore della opera , & per le parole , che lui haverà dette ; ſe lui haveſſe pagato il Maeſtro di quanto promeſſo gli haveſſe o non fuſſe pagato ; ſe il detto Maeſtro non pagherà quelli altri Maeſtri , o non haveſſe di che pagare : il Signore della opera è tenuto pagare , percioche promeſſo ha ; habbi coſa alcuna di quello Maeſtro o non habbi , è di biſogno , che quelli Maeſtri ſieno pagati , perchè hanno lavorato a fede del Signore . Et per lui promeſſe a loro pagamento , che ſe per ventura lui promeſſo non haveſſe , gli ſopradetti Maeſtri non haveriano lavorato , & haveriano fatto loro utile in altro luoco , perchè ogni Signore di opera chi ſi ſia , che la faccia fare a pretio , o a giornate , guardiſi , o prometta , o no , è biſogno che tutto quello che prometterà habbi ad oſſervare , voglia o non voglia , & ſe li Maeſtri di Aſcia , & Chalafati quali faranno lavoro a pretio fatto , & ſaranno d' accordo col Patron di chi il lavoro ſarà , che loro gli lo daranno finito a giorno certo , & tempo deputato , & infrà loro ſarà meſſa o poſta pena certa , ſe li detti Maeſtri non finiranno detto lavoro nel modo , che promeſſo haveranno , il Signor del lavoro può domandare la pena che infrà lui , & detti Maeſtri poſta ſarà , & li detti Maeſtri ſono tenuti quella pagare ſenza contraſto neſſuno , & ſe infrà loro pena alcuna poſta nè meſſa non ſarà , gli detti Maeſtri ſono tenuti di dare al Signore della opera ogni danno , ogni ſconcio , & ogni pena che lui haveſſe fatta , o faceſſe , & debbe eſſere creduto per ſuo giuramento . Imperò è da intendere che detto danno foſſe fatto per colpe , o per negligentia delli detti Maeſtri , & ſe per colpa , ne per negligentia non ſarà fatto quello danno , nè quello ſconcio , non è ragione , che loro lo habbino a

men-

mendare, nè ancora la pena, ſe meſſa ci ſarà, poichè per colpa di loro non ſarà fatto; perciochè ſpeſſe volte accade impedimento di Dio, o di Signoria; & ad impedimento di Dio, nè di Signoria non può neſſuno altro dire nè fare, nè è ragione che poſſa. Imperò ſe il Signore dell'opera non farà gli pagamenti con li Maeſtri nel modo che accordato ſarà, & detti Maeſtri ne averanno a fare alcune ſpeſe, o patiranno alcuno danno, tanto è tenuto il Patron alli Maeſtri, come li Maeſtri al Patrone, & queſto è ragione.

SPIEGAZIONE.

SE il Padrone avrà dato a fabbricare a qualche Maeſtro d'aſcia, o calefato una Nave per un prezzo accordato, queſti ſolo ſarà tenuto a pagare tutti gli altri Maeſtri, e Lavoranti, ſenza che eſſi abbiano alcun regreſſo contro del Padrone della nave, e ſuoi beni. Il Padrone però in tal caſo ſarà obbligato a far intendere a tutti i Maeſtri, e Lavoranti di aver fatto un tale accordo col Maeſtro d'aſcia, o calefato, o con chi che ſia altro; altrimenti ſe quel Maeſtro, con cui ſarà ſtato fatto ſimile accordo non pagherà i Lavoranti, queſti potranno aver azione contro del Padrone, e ſequeſtrare anche il Vaſcello, ſino a tanto, che ſieno pagati delle loro fatiche, danni, e ſpeſe; ma avendolo prima il detto Padrone fatto loro ſapere, non avranno alcuna azione nè reale, nè perſonale, contro di lui, nè contra la nave, nè altri ſuoi beni.

Ma quantunque il Padrone, aveſſe ciò ſignificato a' Lavoranti, nulladimeno ſe aveſſe loro moſtrata intenzione, o fatta promeſſa di volerli eſſo pagare, con dir loro, per eſempio, attendete a lavorare, che vi pagherò bene i voſtri lavori, ſarà allora tenuto il Padrone al pagamento, ſe non ſaranno pagati da chi avea preſo ſopra di ſe la fabbrica, perchè in tal caſo i Lavoranti ſi ſono fidati della parola del Padrone, ſenza la quale non avrebbono tirato più innanzi il lavoro.

Se il Maeſtro non darà al Padrone al tempo convenuto la nave finita, ſarà obbligato a pagare la pena, che foſſe ſtata convenuta per tal mancanza, altrimenti ſarà tenuto a tutti i danni, ſpeſe, ed intereſſe, che aveſſe patito il Padrone, per non aver la ſua Nave fornita nel tempo convenuto, e per la liquidazione de' danni, e ſpeſe ſi dovrà ſtare al giuramento del detto Padrone.

Tutto ciò avrà però ſolamente luogo, quando la tardanza foſſe ſeguita per colpa, e negligenza del Maeſtro, perchè ſenza di eſſa il Maeſtro allora non ſarà in modo alcuno tenuto all'ammenda de' ſuddetti danni, nè tampoco alla pena convenuta. Nello ſteſſo modo il Padrone, ſe non pagherà a' ſuoi dovuti, e convenuti tempi il Maeſtro, che ha preſo ſopra di ſe la fabbrica, ſarà tenuto parimente verſo di lui, oltre il ſuo debito, alle ſpeſe, e danni, che per tal mancanza avrà patiti il detto Maeſtro.

Sopra queſto Cap. leggi il Targ. Ponder. marit. cap. 6. not. 7. ſub n. 17.

Del compagno che vorrà vender la parte, che haverà nella Nave. Cap. 53.

Ancora debba ogniuno ſapere, che ſe alcuno compagno vorrà vendere la parte, che haverà cominciato a far della Nave, lui lo debba fare a ſapere il Patrone della Nave, & in quel modo è tenuto fare l'altro; e ſe il Patron della Nave non vorrà che ci entri, non ci può entrare, inſino che habbia fatto viaggio la Nave, perciò è da intendere che quello, che la compreria, lo potria cavare per malevolentia. Et per queſta ragione non poſſono far bandire li compagni con il Patrone della Nave, per inſino che la Nave habbi fatto viaggio, & quando la Nave haverà fatto viaggio, ſi può bandire dalli compagni al Patrone, & dal Patrone alli compagni. Imperò gli compagni debbono dare al Patrone della Nave vantaggio di dare o di pigliare: ſe imperò bandimento publico non ci fuſſe, & per queſto fu fatto queſto capitolo; perchè il Patrone della Nave ci havrà aſſai fatica, e ſtento, & havrà cominciata la Nave, che ſe lui non fuſſe, non ſaria fatta.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

SE un Partecipe vorrà vendere la ſua parte, che ha nella Nave, ſin da quando ſi è cominciata a fabbricare dal Padrone, è tenuto quel Partecipe a farne conſapevole il Padrone, e così deve oſſervare il Padrone verſo i Compagni; ma ſe egli non avrà caro, che ſia da alcun Partecipe venduta la ſua parte, non potrà il Partecipe venderla, e ciò s'intende ſino a che la Nave non abbia fatto alcun viaggio, mentre eſſa, innanzi che abbia viaggiato, non ſi può mettere all'incanto, nè da' Compagni, nè dal Padrone. Dopo però aver fatto viaggio, ſi potrà incantare, tanto da' Compagni al Padrone, quanto dal Padrone a' Compagni, ma i Compagni nell'uno, e l'altro caſo d'incantar la Nave, dovranno ſempre far partito al Padrone, o di vendere a lui la loro parte, o di comprare quella del Padrone per quel prezzo, patti, e modi, con cui avranno eſibita la ſua al Padrone, al qual partito dovrà eſſo ſtare, nè potrà ricuſarlo, come ſi vedrà nel ſeguente Capitolo. Queſto partito però ceſſerà, quando ſarà luogo all'incanto pubblico, di cui ſi parlerà nel Capitolo ſuſſeguente.

Sopra queſto Capitolo vedi il Targa Ponder. marit. cap. 89. §. 1.

In che modo ſi può & ſi debba vender Nave infra il Patron, & i Compagni. Cap. 54.

SEcondo che dice, & dimoſtra il capitolo detto di ſopra, che Nave o Navilio non ſi può vendere inſino non habbia fatto viaggio, & è vero con queſto quando ſia Nave, o Navilio, che di nuovo ſi faccia, o che alcuno lo habbia comperato, con volontà & conſentimento di tutti quanti li compagni, o della maggior parte, & in quello luoco dove dice, che il compagno debba dare vantaggio al Patrone della Nave, o Navilio di dare o pigliare: ſe imperò incanto publico non ci fuſſe, in quello modo ſi debba ſeguire, & comprendere, perchè non è, nè ancora ſaria giuſta ragio.

ragione, che essendo uno compagno, o dui, che per loro mancamento di senno, o per vantaggio di danari, che loro havessero, debbino, nè possino portare alcuno Patrone di Nave o Navilio, nel quale loro havessero alcuna parte ad incanto publico, se imperò il detto Patrone di Nave o Navilio non volesse, & ragione che non si debba fare; perchè? Per questa ragione: Perciochè alcune volte le più parti delli Patroni delle Nave o Navili hanno a voler fare alcune spese, le quali non vorranno mettere in conto alli compagni, per restare in gratia di loro, hanno fede che possano guadagnar in molti modi, & molte vie, le quali non bisogna al presente dire nè replicarre, & per ventura alcuna volta li detti Patroni di Nave o Navilio hanno a fornire nelle Nave, o Navili, che loro fanno fare, più parte che loro non pensano fare quando la detta Nave, o Navilio incominciorno. Et per questo li detti Patroni di Nave, o Navili sono posti in tale necessità, che non haveranno danari, ne hanno di che poterne fare alle volte. Et ancora per altre ragioni, perciochè il detto Patrone di Nave, o Navilio haverà havuta assai fatica, & assai stento, & affanno, perchè non saria, nè è di ragione, che per stizza uno compagno, nè dui, o per malivolentia, che loro havessero verso del detto Patrone di Nave, o di Navilio, la potessero mettere a incanto publico, che per le ragioni di sopra dette lo potriano cavare a grandissimo mancamento di lui medesimo. Et in tal modo il Patrone di Nave, o di Navilio resteria disfatto, o gran parte consumato del suo, & li detti compagni non guadagneranno niente in questo: perchè non è ragione che uno nè dui compagni possino mettere a incanto publico, se detto Patroue di Nave o Navilio harà fatto viaggio come di sopra è detto. Se tutti li compagni, o la più parte vorranno incantare o mettere a incanto la detta Nave o Navilio a detto Patrone loro lo possono fare, che detto Patrone non può, nè debbe per niente contradire: se imperò infrà il detto Patrone, & gli compagni alcuno accordo, o promessione non fusse stata fatta, se detto accordo, o promessione di sopra detta infrà di loro fatta non sarà, la detta Nave o Navilio si può incantare. E da intendere, che li detti compagni hanno potere di spignere, & forzare per la giustitia detto Patrone di Nave a fare detto incanto publico, perciochè giusta ragione, & equalità, & costumi

è di

è di qualunque cosa che sia fatto o mosso alcuno contrasto, tuttavia hanno forza & debbe essere seguito tutto quello che le più parti, o potere vorranno, & quelle si debbe seguire, & non altro, & perciò se tutti li compagni o la più parte vorranno incantare col detto Patrone di Nave, o Navilio; il detto Patrone di nave o navilio debba fare incanto con li detti compagni in questo modo, che chi più ci darà quello lo debba havere. Imperò se tutti gli compagni, o la più parte de' Compagni non incanteranno, o non vorranno incantare, detto Patrone di nave non è tenuto d'incantare con quelli compagni se lui non vorrà. Salvo imperò che se uno compagno, o duoi, o tre vogliono incantare o mettere a incanto, il detto Patrone di Nave o Navilio, li detti compagni, o compagno debbino dire allo detto Patrone della Nave, o Navilio: o voi ci date a ragione de uno tanto delle nostre parti, o noi daremo a ragione de uno tanto della vostra, & di questo di sopra detto possono forzare li detti compagni il Patrone della nave o navilio, voglia il detto Patrone della nave, e navilio, o nò: & a questo modo il detto Padrone di nave tiene avantagio di dare, o pigliare. Salvo imperò li patti, o promessioni, o comandamenti fatti infrà loro di tutte le cose, & così il detto Patrone di nave o navilio può forzare detti compagni in tutti que' modi & maniere, che gli detti compagni possono & debbono forzare detto patrone di nave: imperò se infrà il detto patrone di nave & detti compagni incanto publico si farà, incanto publico non ha, nè debba havere signoria nessuna, che tutti debbono esser compagni semplici. Se imperò infrà loro non fusse alcuno accordo fatto, che alcuno di loro debba havere alcuno honore, o alcuna signoria. Imperochè se quando loro vorranno incantare si accorderanno infrà loro che sia dato alcuno vantaggio a quello che primo ci dirà, gli debba esser dato, & se infrà loro alcuno accordo per ragione dello avantaggio di sopra detto fatto non sarà, l'uno non è tenuto dare all'altro detto avantaggio se non vorrà, & per le ragioni di sopra dette fu fatto questo capitolo.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

NEl Capitolo precedente vien diſpoſto dal Conſolato, che non ſi può vendere la Nave, nè alcun Compagno la ſua porzione ad altri, ſino a tanto che eſſa non abbia fatto alcun viaggio; Il che ſi deve intendere d'una Nave nuova fabbricata a conto di molti Compagni, o d'una Nave, che invece di farla fabbricare, ſia ſtata comprata da principio di conſenſo di tutti i Compagni, o maggior parte di eſſi. In eſſo viene anche diſpoſto che i compagni, dappoichè la Nave avrà fatto viaggio, debbano fare partito al Padrone della Nave, o di vendere, o di comprare, in tutto come ſi è detto di ſopra. Queſto però s'intende quando vi foſſe ſolamente uno, o due Compagni, che voleſſero vender la Nave, e vi aveſſero la minor parte, perchè non è di ragione, che a loro iſtanza ſi debba mettere la Nave al pubblico incanto. Ma ſe tutti i Compagni, o la maggior parte di eſſi vorranno farla mettere al pubblico incanto, allora il Padrone non potrà pretendere il detto partito da' Compagni, e non potrà impedire il detto pubblico incanto, anzi vi potrà eſſere ſforzato giuridicamente. Si può bensì queſto pubblico incanto far ancora tra il Padrone, e i Compagni, ſe così ſi accorderà frà di loro, o dalla maggior parte, e ſi farà in tal caſo nella maniera ſeguente: cioè, chi di eſſi offerirà più, avrà la Nave; nè in tali caſi di pubblico incanto il Padrone potrà godere, o pretendere alcuna migliore condizione, o vantaggio, ma ſarà conſiderato egualmente come ciaſcun'altro de' ſuoi Compagni, fuorchè ſe tra loro foſſe ſtato accordato, che al primo, che offerirà all'incanto, gli ſia dato, o fatto qualche miglior partito, o vantaggio. Tutte le coſe però diſpoſte tanto in queſto, come nel precedente Capitolo hanno luogo ſolamente, quando fra il Padrone, e i Compagni non ſi foſſero fatti altri accordi, o convenzione.

Di queſto Capitolo parla Steph. Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugemens d' Oleron n. 3. ultimæ editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 56. ſecondo l' edizione del Conſolato in lingua Franc. e il Targ. Pond. marit. cap. 10. n. 17. & cap. 89. §. 1. Scri-

Scrivano in che modo debba eſſere meſſo, & del Giuramento, & della Fideltà di quello, & della Pena del contrario facendo. Cap. 40.

IL patrone della nave può metter ſcrivano nella nave con conſentimento de i compagni, & lo debbe far giurare con teſtimoni de' marinari, & mercanti, & de i compagni, ſe nel loco ne ſarà, che debba eſſer humile, & fedele tanto al mercante, quanto al patrone di nave, & marinari, & paſſeggieri, & a ogni perſona che vadi in nave, & che habbia a tenere il cartolario che non ci ſcriva niente ſe non il vero, & quello che udirà di ciaſcuna delle arti, & che lui dia il ſuo diritto ad ogn' uno, & ſe il cartolario haveſſe tenuto alcuno ſenza il ſcrivano, non ſarà creduto niente che ci fuſſe ſcritto, & ſe il ſcrivano ſcriveſſe quello che non debbe, debbe perder la man dritta, & debba eſſer marcato nella fronte con uno ferro caldo, & debba perdere ogni coſa che habbi, nè più, nè manco come ſe lui ſcriveſſe, o altri aveſſe ſcritto.

SPIEGAZIONE.

IL Padrone della Nave può eleggere lo Scrivano col conſenſo de' Compagni, purchè non ſia ſuo Parente, e lo dovrà far giurare di aver ad eſercitare il meſtiere ſuo fedelmente. Il ſuddetto ſcrivano dovrà tenere il Cartolario, che è un libro, volgarmente detto Manifeſto, in cui non ſcriverà ſe non il vero, e non vi ſcriveranno altri fuorchè eſſo, altrimenti non gli ſarà dato alcun credito. E ſe lo Scrivano vi ſcriveſſe quel che non è di dovere, o pure il falſo, gli ſarà troncata la mano deſtra, e fatto un marchio in fronte, e perderà quanto egli avrà in Nave. La qual pena eziandio incorrerà, quando aveſſe laſciato, o permeſſo, che altri il falſo vi aveſſe ſcritto.

Su queſto Capit. diſcorre il Targ. Ponderat. marit. capit. 14. *num.* 1. *&* 4.

Del

Del poter, e del Carico del Scrivano. Cap. 56.

IL ſcrivano ha tal potere, che il patron della nave non debbe niente caricar alla nave, ſe non in preſentia del ſcrivano, nè neſſuno marinaro non debbe trarre robba, nè gittare in terra, nè deſtibare ſenza licentia del ſcrivano, & ſe niente ſi perderà in nave (cioè a ſapere) balla, o fardello o altre mercantie, o alcuna altra robba, che lo ſcrivano habbia ſcritta, o fuſſe ſtato al caricare, lo ſcrivano la debba pagare, & ſe lo ſcrivano non ha di che pagare, lo debba pagare la nave, ſe doveſſe eſſerne venduta, riſervato gli ſalari alli marinari, & il ſcrivano può comperare, & vendere tutte le coſe, cioè, ferramenta, vettovaglie, & tanto acconcio di nave ſenza licentia del Patrone della nave. Imperochè di eſſarcire debba farlo a ſapere al patron della nave, & il patron della nave alli compagni, che andaranno con lui, & ſe loro non vorranno, la può comperare, poi che ſia neceſſario alla nave.

SPIEGAZIONE.

IL Padron della Nave non può caricare coſa alcuna ſenza la preſenza dello Scrivano, nè alcuni de' Marinari può trar roba, nè metterla a terra, nè diſtivarla ſenza licenza dello Scrivano, e ſe alcuna coſa ſi perderà, lo Scrivano dovrà pagarla, o la Nave, quando ſi venga a vendere, ſe lo Scrivano non foſſe *ſolvendo*, riſervati ſempre prima i ſalarj de' Marinari.

Lo Scrivano può vendere i ferramenti, vettovoglie, e qualunque altra coſa vecchia, ed inutile, e altre comprarne per uſo della Nave; ma quanto a comprar eſarcia, o arneſi per la Nave, non può farlo ſenza ſaputa del Padrone, il quale avrà obbligo di participarlo a compagni, che ſe eſſi non vorranno, tuttavia potrà comprarli, quando abbiſognino alla Nave.

Intorno a queſto Capitolo diſcorre l'Eminent. de Luc. diſc. 106. de Credit. n. 16. e il Targ. Ponderat. marit. cap. 17. ſub n. 7.

Di

Di guardia del Cartolario. Cap. 57.

IL patrone della nave debba far giurare il ſcrivano, che lui non dorma in terra ſenza le chiavi della caſſa, nella quale ſarà il cartolario, & mai non debba laſciare la caſſa aperta, nella quale terrà il cartolario ſotto la pena di ſopra detta.

SPIEGAZIONE.

LO Scrivano dee giurare di non dover dormire in terra ſenza le chiavi della caſſa, dove è riposto il Cartolario, e di non dover laſciare mai aperta la detta caſſa, ſotto le pene già dette al *Cap.* 55.

Vedi ſu queſto Capit. il Targa Ponderat. marit. cap. 14. *n.* 7.

Prorogative del Patron, del Scrivano, & de i Compagni, & della fede, & credito ch'è dato al Cartolario. Cap. 58.

TUtte le ſpeſe, come è mangiare, & bene; debbe la nave al Patrone, & al ſcrivano ancora debbe pagar al ſcrivano ſcarpe, e inchioſtro, & carta, & pergameno, & il Patrone della nave debba haver tanto ſalario come uno delli altri nochieri, che vanno in nave, & tante canterate, come del ſalario, nella forma dal ſalario, & debbeglilo dare il ſcrivano, & ſcriver così bene come degli altri, che ſaranno marinari, & ſe alcuno compagno anderà con lui nella nave, lui debba far giurar il nochiero che gli dica la verità, che fatica può pigliar quel compagno, & che lui gli dia quello che merita, & ſe il Patrone lo vorrà migliorare d'alcuna coſa, lo può fare, & ſe il ſcrivano anderà a diſcretione, lui gli debba dare di ſalario come a uno di quelli di prova communali che vi ſia, & ſe il patrone lo vorrà migliorare, lo può fare: il patrone della nave, può tuttavia domandare conto al ſcrivano ſia

paren

parente suo, o altro. Imperò patrone di nave non vi può parente suo mettere per scrivano: se non con volontà de compagni, o mercanti, & se alcuno scrivano fusse stato in biasmo di alcuna scrivania, o di alcuno furto che havesse fatto, non può pigliare tale scrivano parente suo, nè altro. Ancora più: il scrivano è tenuto a dare conto a i compagni ogni volta che egli sarà dimandato, benchè fusse uscito della scrivania, o che fusse nella nave. Ancora più, è tenuto rendere conto a ogni compagno di tutto quello, che havrà ricevuto di nolo & spesо, & venduto, & comprato, & il scrivano può pigliare da ogni mercante pegno che vaglia il nolo, tanto de compagni quanto de gli altri, & del pellegrino, & di marinaro, & di ogni persona, che debba dar nolo, o spese, & devensi dare i salari, & spese in presentia del cartolario della nave; cartolario è più creduto che non è l'instrumento, perchè l'instrumento si può revocare, & il cartolario nò, & tutto quello che al cartolario è posto, debba esser creduto & fermato, con questo, che la Nave habbia proisso, o capo in terra, o il scrivano fosse in terra che lo scriva.

SPIEGAZIONE.

LA Nave dee pagare il vitto, e salario al Capitano, come pure allo Scrivano, a cui similmente dee pagare scarpe, carta, inchiostro, e pergamena. E il Padrone della Nave dee avere tanto salario, quanto ha ciascun de' Nocchieri, e tanta quantità di propria mercanzia franca di nolo. Il che tutto noterà, e gli pagherà lo Scrivano. Parimente se un Compagno vorrà andar col Padrone, gli si darà quello, che avrà giurato il Nocchiero poter meritare la sua fatica; E il Padrone gli potrà dare qualche cosa di più, come ancora allo Scrivano, che anderà a discrezione, il quale non avrà di salario più d'un Prodiere, cioè di colui, che ha cura, e governo della Prora.

Il Padrone può sempre dimandar conto allo Scrivano, o sia suo parente, o straniero. Non può però egli mettere per Scri-

Scrivano un ſuo parente ſenza licenza de' compagni, e mercadanti. E ſe alcuno Scrivano aveſſe già fallito nell'ufizio, o fatto qualche mancamento, non può ſoſtituire veruno de' ſuoi parenti, o altri chi che ſia.

Lo Scrivano è tenuto dar conto a' compagni, ogni qual volta ſarà richieſto, benchè foſſe uſcito dall'ufficio, de' noli, e di tutte le ſpeſe.

Lo Scrivano può prender pegno da ogni Mercante, marinaro, o paſſeggiere per li noli.

Si dà più fede al Cartolario dello Scrivano, che ad un' iſtromento pubblico; il che s'intende intorno a tuttociò, che avrà ſcritto lo Scrivano al Cartolario in tempo, che egli era in terra, o che la Nave avea il proiſſo in terra, cioè il cavo.

Su queſto Capitolo vedi Noi al diſc. 10. *num.* 27. *del primo Tomo de Commerc. e al diſc.* 72. *tom.* 2. *n.* 7. *e il Targa al cap.* 12. *num.* 40. *e al cap.* 14. *num.* 2. 5. 9. *&* 10. *nelle ſue ponderat. marit.*

Di che è tenuto il Patron di Nave a Mercante, & a Pellegrino. Cap. 59.

SE tu vuoi ſapere di che è tenuto Patrone di Nave o navilio a mercanti, lo potrai quì ſapere. Il patrone della nave è tenuto ſervare, & guardare a mercanti, & pellegrini, & a tutte le perſone che vadino in nave tanto al minore quanto al maggiore, & di ajutargli contra tutti gli huomini, & tenergli naſcoſti da' Corſari, & contra tutte le perſone che male li voleſſino fare. Et ancora il Patrone di nave è tenuto di naſcondere tutta la robba loro, & di ſalvare & guardare come di ſopra è detto. Ancora debbe far giurare il nocchiero, conſiglieri di poppa, & i compagni, & marinari, e tutti quelli, che vi andranno, e ſaranno, e tutti quelli che piglieranno ſalario della nave, che ajutano a ſalvare, & guardare gli mercanti, & loro beni, & di tutti quelli, che nella nave vanno di loro potere. Ancora più, che non gli ſcoprino, nè faccino fraude, nè latrocinio nè romore, contra alcuno di quelli, che di ſopra ſono detti. Ancora più, che non traghino nè mettino niente nella nave ſenza licenzia del ſcrivano,

o del nocchiero, nè mettere, nè trarre di notte, nè di giorno, che nochiero, o guardiano non lo ſappia, ſotto la pena di perdere tutto quello, che ci metteranno, o che haveranno meſſo, o ſtare a mercede del patrone.

SPIEGAZIONE.

IL Padrone della Nave è tenuto a ſalvare, e guardare i mercanti, e paſſeggieri, tenerli naſcoſti da' Corſarj, e ajutarli contra tutti quelli, che voleſſero far loro male, e il ſimile far in ordine alle loro robe. Inoltre è obbligato ordinare a tutti gli ufficiali di Nave, e Marinari, che facciano lo ſteſſo, nè uſino loro alcuna fraude, od ingiuria.

Di più, nè verun marinaro, nè qualſivoglia altro di Nave può caricare, nè ſcaricare alcuna coſa ſenza ſaputa dello Scrivano, o del Nocchiero, ſotto pena di perder tutto, o di ſtare a diſcrezion del Padrone.

Di queſto Capitolo parla il Targa Ponder. marit. cap. 49. n. 4.

Del Giuramento, che debba far il Nocchiero. Cap. 60.

ANcora più, debbe fare giurare il nochiero per quelle ragioni, che haveranno giurato gli marinari & più ancora, che lui dica la verità a i mercanti quanto loro gli domanderanno, & che non ſalghi del porto, nè entri ſenza volontà delli mercanti. Imperò il nochiero ha potere di tutte altre coſe fare con conſiglio de conſiglieri di poppa, di tagliare arbori & torre delle vele, & aggiugnere alle vele, & di pigliare una volta, & di fare tutto quello che appartenga alla nave. Salvo imperò che lui ſia ſufficiente a nochiero, che ſappia compaſſare, tagliar vele & ſtivare a pieno, & dare lato, & conoſcere la volta con che guadagnerà al ſuo contrario, & ſe queſto non ſa fare, & in nave ſaranno conſiglieri di poppa o prueri che ſapranno fare, detto nochiero debbe eſſer cavato di quel loco, & meſſo quel conſigliere, o quello prua: & ſe detto nochiero ſaprà fare tutto quello che l'huomo

ha det

ha detto, ſe gli debbe obſervare, & ſe il patrone della nave lo vorrà cavare per malivolentia, & il nocchiero ſarà pagato al ſuo ſalario, lui ne può andare, & ſe non ſarà pagata, il patrone della nave lo debba pagare, & ſe queſto che promeſſo harà come di ſopra in queſto capitolo è ſcritto, non ſa fare, nè può fare, ogni danno & ſpeſa che farà, & patirà la nave, detto nocchiero debbe ogni coſa pagare. Et il nocchiero non debba dormire ſpogliato che ſia ſano, & debba ajutare a ormeggiare a ſalvamento la nave, & fare il più preſto può il ſervitio della nave, & ſe tutto lo può fare in uno dì: non ci debba mettere termine, & debbaſi portare leale tanto con gli mercanti; quanto con il patrone di nave, & con gli marinari, & peregrini, & con tutti communemente.

SPIEGAZIONE.

IL Nocchiero è obbligato a dire la verità a i Mercanti ſu tuttociò di che ſarà dimandato, nè potrà entrare, e ſortire dal porto ſenza loro conſentimento. Nel reſto il Nocchiero può fare ogni coſa per direzione della Nave col conſiglio di Poppa, tagliare alberi, levar delle vele, aggiungerne, dar una volta, e fare tutto quel che appartiene alla Nave. Che ſe non foſſe capace, dee eſſer levato dal poſto, e in ſuo luogo metterſi qualche Conſigliero di Poppa, o di Prua, atto al meſtiere: e ſarà tenuto lo ſteſſo Nocchiero a tutti i danni, ſpeſe, ed intereſſi, che per ſua imperizia avrà patiti la Nave. Ma quando il Padrone per malevoglienza, tutto che perito, lo voleſſe levare, ſe ne potrà andare, pagato che venga del ſuo ſalario.

Non può il Nocchiero dormire ſpogliato, affine d'eſſer pronto alla buona navigazione, e ſervizio della Nave, cercando i mezzi più ſpediti alla terminazione del viaggio; E con tutti di Nave dee moſtrarſi fedele.

Su queſto Capitolo parla il Cepparrell. tom. 2. reſol. 160. num. 9. & 10. & Targ. Ponder. marit. cap. 13. n. 6. & 9.

Di robba che piglierà danno per male ſtiva o per altra negligentia. Cap. 61.

PAtrone di nave, ne nochiero non debba ſtivare, ne debbe far ſtivare inverdo, ne ſtivare neſſuno faſcio che l'huomo dubita, nè balla, nè fardello che danno ci pigliaſſi, appreſſo di arbori, nè di timoniera, nè di ſentina, nè di porta, nè in neſſuno altro loco, dove danno poteſſe pigliare. Ancora il Patrone di nave è tenuto di molte altre coſe a mercanti, robba che ſia meſſa in nave ſe ſi bagnaſſe per Coperta: o per Murate: o per Arbori: o per Sentina: o per Timoneta: o per Imbrunali: o per porta; o per mettere in loco dubbioſo: o per poco poſtame; il patrone debba rifare rutto il danno, che li mercanti piglieranno in quelle robe, che ſaranno bagnate, con che il Patrone della nave ſia ſufficiente, & ſe non è ſufficiente, debbaſi vendere la nave; perche compagno, ne preſtatore non poſſono niente havere, ſalvo li marinari, che non perdono li ſalari loro.

SPIEGAZIONE.

NOn ſi può fare ſtivare in verde, cioè far mettere la roba in luogo umido, o ſtivar roba umida, nè porla in alcun luogo, o maniera, in cui poſſa patire, altrimenti il Padrone ſarà tenuto a rifare tutto il danno a' mercanti. E s'egli non è *ſolvendo*, ſi dovrà vender la Nave, e pagarli con prelazione a qualunque compagno, o mutuante, ſalvi prima i ſalari de' marinari.

Su queſto Capitolo leggi Noi diſc. 46. n. 6. tom. 1. de Commerc. e il Targ. Ponder. marit. cap. 27. num. 2. e cap. 28. num. 6. e cap. 83. §. In terzo luogo.

Di robba bagnata.
Cap. 62.

Robba che ſarà trovata bagnata in nave o navilio, & ſarà bagnata per acqua di coperta: o per murata: & ancora per mancamento di poſtame, il patrone della nave deve patire tutto il danno, & ſe ſi bagnerà per acqua del piano, che la nave o navilio faccia, & fuſſe ſufficiente impoſtata, & per murate, nè per coperta non faceſſe acqua, il patrone della nave non è tenuto niente rifare.

SPIEGAZIONE.

BEnchè il Padrone ſia tenuto a i danni, quando la roba ſi bagna per ſuo mancamento, o perchè i lati, o coverta, non ſono bene calefatati, contuttociò non è obbligato, ſe ſi bagna per acqua, che faccia il piano, cioè carena della Nave.

Diſcorre ſu queſto Capitolo il Vinn. ad Peckium tit. ad l. Rhodiam verb. nullum dubium fol. m. 259. e Noi diſc. 46. num. 4. tom. 1. de Commerc.

Dichiarazione del Capitolo di ſopra.
Cap. 63.

HA chiarito & certificato il capitolo ſopradetto, che ſe nave o navilio farà acqua per murata o per coperta, ſe ſi bagnerà robba, o guaſterà, che il Patrone della nave è tenuto rifare alli mercanti, delli quali quella robba fuſſe, tutto il danno che loro haveranno o patiranno; è da intendere che ſe la nave o navilio correrà o patirà tanto grande fortuna di mal tempo, che gli farà gittare la ſloppa delle murate, o della coperta, & ſe per queſta ragione che di ſopra è detta, la robba, che nella Nave, o Navilio ſarà, ſi bagnerà, o guaſterà, il patrone della Nave non è tenuto di niente a rifare a gli mercanti di chi quella robba bagnata o guaſtata ſarà: poichè

non è fatto per ſua colpa, & fu fatto per ciò queſto capitolo, perchè a impedimento di Dio, nè di mare, nè di vento, nè di ſignoria, neſſuno può niente dire, nè contraſtare, & per quella ragione medeſima, nave, o navilio, che per fortuna di mal tempo perderà alcune eſſarcie, come ſono timoniere, arbori, o antenne, o vele, o alcuna altra eſſarcia, & ſe per conto di qualunque eſſarcia, che la nave o navilio per fortuna di cattivo tempo perderà, & nella nave o navilio ſi bagnerà o guaſterà alcuna robba, il patrone della nave non ſia tenuto di menda fare, poiche per ſua colpa non ſarà bagnata, ne guaſta.

SPIEGAZIONE.

NEllo ſteſſo modo non è tenuto, ſe per cattivo tempo, o violenza di burraſca ſi foſſe bagnata, e guaſta la roba, levandoſi la ſtoppa delle murate, cioè lati, o della coverta, o perdendoſi qualche eſarcie, o qualunque altra coſa del corredo della Nave.

Su queſto Capitolo parla il Vinn. ad Pekium tit. ad l. Rhodiam verb. nullum dubium fol. m. 259. e il Targ. Ponderat. marit. cap. 27. num. 5.

Di Robba Bagnata.
Cap. 64.

COme che di ſopra è detto, e dichiarato Nave o Navilio che farà acqua per murate o per coperta, per qual ragione è aſſalto il patrone della Nave o Navilio, che non ſia tenuto di menda fare di robba, che ſi bagnerà o ſi guaſterà per bagnatura. Et in queſta menda li noſtri anteceſſori volſero chiarire quello, che dice: Navilio che farà acqua per piano, pur che ſia ſufficiente impoſtato, il Patrone della Nave o Navilio non ſia tenuto di menda rifare di robba, che per acqua di piano ſarà bagnata, vogliamo chiarire quello che dice ſufficiente impoſtata, come debbe eſſer inteſo, percioche li Patroni delle Nave o Navili, & li mercanti non poſſa eſſere alcuno contraſto in queſto modo, che ogni Nave o Navilio, nel quale il poſtame ſarà

più

più alto che il parangiale, o che ſia pari pare del parangiale, & che ſia per tutta la Nave o Navilio groſſo, e per tutto communale per inſino alle ſcoe, per acqua che faccia per lo piano, non ſia tenuto di robba che ſi bagni o guaſti di menda fare il Patrone della nave o navilio alli mercanti, di chi ſarà quella robba bagnata o guaſta; per qual ragione? percioche quando li mercanti noleggiorno quella Nave o quello Navilio, dovevano guardare ſe faceva acqua o no, & ſe loro lo vederono, & non lo diſſero al patrone, lui non gli è di niente tenuto, imperò ſe li detti mercanti l' havevano detto, qualſivoglia coſa o qualunque promiſſione che il detto patrone haveſſe promeſſa, è biſogno che oſſervi. Imperò ſe il poſtame è più baſſo che lo paramigiale, ſe la Nave o Navilio farà acqua per il piano, il patrone della Nave o Navilio è tenuto mendare ogni danno che per acqua di piano foſſe intervenuto, per ciò poſto che lo paramigiale vi ſia meſſo & poſto per tenere forte, o per dare fortezza alla Nave, o Navilio per il ſimile v'e poſto per il poſtame che venga pari pari del paramigiale, & per le ragioni di ſopra dette feciono queſta menda li noſtri anteceſſori, accioche contraſto non poſſa eſſere intra li mercanti, & li buoni huomini, che vanno per il mare, quali ſono ſignori di Nave o di Navilio.

SPIEGAZIONE.

CHe il Padrone non ſia tenuto, come ſi diſſe di ſopra, a pagare i danni, ſe la roba ſi bagna per acqua, che faccia il piano della Nave, ſi dee intendere, quando il detto piano della Nave ſia ſufficientemente impoſtato, cioè fornito di legname proporzionato, e che il detto poſtame ſia più alto, o al pari del Parangiale, o Paramigiale, (il quale è quella trave lunga, che incatena direttamente da poppa a prora nel piano della Nave, e collega i traverſi del medeſimo piano) e per tutto groſſo comunemente inſino alle ſcoe, che ſono que' traverſi, che tengon le tavole. Che ſe i mercanti aveſſero detto al Padrone, che il piano non era bene impoſtato, e il Padrone aveſſe promeſſo di farlo, allora egli è tenuto a' danni, come pure ſe il poſtame è più baſſo del detto Paramigiale.

Sopra queſto Capitolo parlano il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 10. num. 3. ultimæ editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 66. ſecondo l'edizione del Conſolato in linzua franceſe. Il Vinn. ad Peck. tit. ad l. Rhodiam verb. nullum dubium fol. m. 259. e il Targa Ponderat. marit. cap. 26. num. 17. & cap. 27. num. 6. & 7.

Di Robba guaſta per Topi o che altramente ſi perda. Cap. 65.

SE robba ſtata guaſta per Topi nella Nave, & in Nave non vi è gatto, il patrone della Nave è tenuto menda fare della robba che ſarà meſſa in Nave, & foſſe ſcritta nel cartolario, ſe ſi perda in Nave il Patrone della Nave è tenuto.

SPIEGAZIONE.

SE la roba ſi trova guaſta da' Topi per mancanza di Gatti in Nave, il Padrone è tenuto a' danni, ſiccome della roba perduta, che era deſcritta nel Cartolario.

Di Robba guaſta per Topi per non eſſer Gatti in nave. Cap. 66.

SE robba guaſta per Topi, & in Nave non vi ſarà Gatto, il Patrone n'è tenuto, imperò non dichiara, ſe nella detta Nave havrà Gatto, quando comincia a caricare, & quando ſaranno partiti di quel loco, li detti Gatti morranno o ſaranno morti, & Topi haranno guaſta alcuna robba innanzi che ſiano in loco, che Gatti poſſano havere, ſe il Patron della Nave comprerà Gatti incontinente, che ne potrà havere per danari, o come che faccia, li metterà in Nave, non è tenuto di reſtituire li danni, poichè per colpa di lui non ſaranno intervenuti.

SPIEGAZIONE.

MA ſe i Gatti veniſſero a morire, e i Topi intanto guaſtaſſero la roba, prima che il Capitano foſſe in luogo da poterne avere, s'egli appena giuntovi farà diligenza per avergli, e li metterà in Nave, non ſarà tenuto al riſarcimento de' danni.

Se Robba piglierà danno per eſſer ſtibata in verdo. Cap. 67.

ANcora ſe il Patron della Nave farà metter alcuna coſa in canto, che ha da intender in verdo, tutto il danno è tenuto rifare.

SPIEGAZIONE.

IL Padrone è tenuto a i danni per le mercanzie fatte ſtivare in verde, cioè in luogo umido, o ſoſpetto di umido, come è ſtato detto ſul principio del *Cap.* 61.

Su queſto Capit. diſcorre il Targ. Ponder. marit. cap. 27. *n.* 2.

Come debbe eſſer fatto Solare. Cap. 68.

PAtron di Nave o Navilio non debba fare di robba di alcuno mercante ſolaro a robba d'altro mercante, & ſe lo farà, & la robba che farà nel ſolaro riceverà danno per quella, che va di ſopra, il Patrone della Nave è tenuto reſtituire il danno.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. 70.

Parla di queſto Cap. il Targa Ponder. marit. cap. 28. *n.* 6.

Dichia-

Dichiaration del sopradetto. Cap. 69.

Come che nel capitolo di sopra detto, dice Patrone di Navē o Navilio non debba fare di robba di uno mercante solaro, & se lo fa, & la robba, che nello solaro sarà, riceverà danno, lui è tenuto del tutto mendare, imperò non dice, nè dimostra come debbe essere inteso, ne per qual ragione, e perciochè infrà li mercanti, & li Patroni delle Navi non possa havere alcun contrasto, li nostri antecessori, i quali in prima furono, e cominciorno andare per il Mondo, volsero chiarire questo modo, che se li mercanti che nella Nave o Navilio metterano robba, se tutti o parte haveranno robba di peso, se il patrone della Nave farà solaro solamente delle robbe di un mercante alla robba degli altri, se quella robba della quale lui havrà fatto solaro, come è detto, riceverà alcuno danno, è tenuto del tutto restituire: imperò se nelle navi non vi sarà robba di peso se non di uno Mercante, che tutta la robba delli altri mercanti sarà di viluppo, se quella robba che nel solaro a basso sarà messa, riceverà alcun danno, pur che quella Nave o Navilio sia sufficiente impostato, & che non faccia acqua per coperta nè per murate, non è tenuto di alcuna menda rifare, perchè è ragione, & è sempre stato in uso, che tuttavia debba esser fatto il solaro abasso della robba del peso, perchè? per dare meglio governo alla Nave o Navilio che contrario saria, & è cosa pericolosa che si metteſſe la cosa del viluppo al solaro abasso, & la robba del peso al solaro di sopra, perchè saria la Nave o Navilio a risico di perderſi, perciochè non si potria reggere; imperò se tutti li mercanti, o parte vi metteranno robba di peso, il patrone della Nave, o Navilio debba mettere & far mettere di tutto communale nel solaro a basso, perciochè danno non si possa venire, come è detto, & per le ragioni di sopra dette ferono questa menda & questo chiarimento li nostri antecessori, perciochè contrasto, nè fatica, nè male non posso esser infrà li patroni delle Nave o Navilii, & li mercanti, che vanno per il mondo.

SPIE-

SPIEGAZIONE.
De' ſopradd. due Capitoli.

IL Padrone della Nave non può fare ſolajo della roba ſolamente di un mercante a quella dell'altro, ma dovrà nel primo ſuolo porre tutta la roba di maggior peſo, ſia d' uno, o più mercanti, e di ſopra quella men grave, altrimenti ſarà obbligato a pagare il danno.

Di robba che ſi bagnerà nel caricare, o ſcaricare.
Cap. 70.

DEi ſapere che uno fardello, o balla, o altra robba, che ſi bagnerà al caricare, o diſcaricare il patrone della nave non è tenuto, tutti li danni che ſono di ſopra detti, & ſi diranno alli capitoli di mare, che paga la nave, o patrone, vi mette la ſua parte, & ciaſcuno per ſe, perchè ogni coſa paga la nave.

SPIEGAZIONE.

PEr roba bagnata nel caricare, o ſcaricare il Padrone della Nave non è tenuto. Per tutti gli altri danni già detti, e che ſi diranno in appreſſo ne' capitoli del mare, i quali ſi devono pagare dalla Nave, il Capitano, e ciaſcuno de' compagni concorre per la ſua parte.

Del caricar & diſcaricar le robbe.
Cap. 71.

ANcora dovete ſaper, che il patrone della Nave debbe fare ſcaricar & caricare la robba, ſe li mercanti ſe ne accordano, e ſe non faſſe uſanza, li mercanti ſi debbano accordar & è da intender che fuſſino in loco ſterile con li marinari di caricare & diſcaricare.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

E' Tenuto il Padrone a far caricare, e ſcaricare la roba, e mercanzie, ſe così è ſtato accordato tra i mercanti. Che ſe non vi è accordo veruno, o pure uſo, i mercanti devono accordarſi co' marinari, e valerſi di loro, ſe ſi ſarà in luogo ſterile, cioè ſcarſo di gente, e facchini.

A che ſono tenuti, o non tenuti gli marinari del caricare. Cap. 72.

I Marinari ſono tenuti di ricever la robba alla porta, ma di ſtivare non ſono tenuti, ſe il patrone della nave non haveſſe promeſſo alli mercanti, & ſe haveſſe promeſſo, il patrone della nave, ſi debba accordar con li marinari, ſe li marinari vogliono, ma ſe il patrone del navilio è in loco ſterile, e loro non trovano facchini o huomini, che facciano per danari, li marinari ſono tenuti di caricar, & ſcaricare, e debbano eſſer pagati, come il nocchiero conoſcerà che meritano quelli, ch' haranno caricato o ſcaricato, e queſto fu fatto, perchè il patrone della nave non poteſſe perdere ſuo viaggio, nè li mercanti; ma ſe huomini fuſſino, che per moneta ſcaricaſſino o caricaſſino, non ſono tenuti li marinari.

SPIEGAZIONE.

I Marinari ſono ſolamente tenuti a ricever la roba alla porta, o ſia boccaporta (che è quella Cateratta, o apertura, per dove ſi ſcendono nella ſtiva le mercanzie) ma non ſono tenuti a ſtivarla, ſe il padrone non aveſſe ciò promeſſo a' Mercanti; E in queſto caſo debbe convenirſi co' Marinari, ſe però eſſi vorranno. Ma ſe il Padrone ſi troverà in luogo ſterile, cioè dove non ſieno Uomini, o Facchini da poterſi valere, i Marinari ſono obbligati a caricare, e ſcaricare, mediante la mercede, che dovrà eſſer loro ſtabilita dal Nocchiero a proporzione della loro fatica.

Di

Di Stivatori, & di vettovaglie che il mercante metterà in nave. Cap. 73.

Ancora è tenuto il patron a gli mercanti di dare huomini, che ſapino la Nave ſtivare, ſe la Nave ſtiva Atrau, & li mercanti li debbono pagare, & il patrone di nave è tenuto a li mercanti di portare gli ſuoi panni da veſtire e dormire, caſſe & vettovaglia di mangiare, tanto che ſia baſtante al mercante, imperoche ſe il mercante vi vorrà mettere vettovaglia per rivendere o altre coſe in compagnia o huomo per lui, è tenuto pagare nolo alla nave.

SPIEGAZIONE.

E'Tenuto anche il Padrone a provvedere i Mercanti di Uomini atti a ſtivare la loro roba, ſe la Nave ſtiva in trave, cioè dire balle di lana, cotone, e ſimili, e i Mercanti ſono tenuti a pagarli.

Di più è tenuto a portare a i Mercanti i loro panni da veſtire, e dormire, caſſe, e commeſtibili baſtanti al Mercante. Ma per il ſoprappiù, e per vettovaglie da rivendere, è tenuto il Mercante a pagare il nolo.

Su queſto Capitolo vedi il Targa Ponderat. marit. cap. 27. n. 1. & cap. 49. num. 5.

Come il Mercante debba haver piazza nella Nave. Cap. 74.

Il patron della nave, debba dare piazza a mercanti, il Nocchiero debbe fare venire il Scrivano, il mercante, & a quello mercante debba dare più piazza, che da più nolo, & guadagno alla nave.

SPIE-

SPIEGAZIONE

IL Nocchiero dee far venire lo Scrivano, e il Mercante in Nave, cioè farli avviſare, acciocchè vengano. E il Padrone dee dar piazza, cioè luogo, e poſto conveniente a i Mercanti, e maggiore a quelli, che pagano più nolo, e danno più vantaggio alla Nave.

Di queſto Capitolo parla il Targa Ponder. marit. cap. 49. n. 5.

Del luogo, & de Servitori de mercanti. Cap. 75.

PAtron di nave è tenuto a mercanti di portare la caſſa, & letti & ſuo ſervitore & compagno ſufficiente nel viaggio, dove anda debbe, & debbali dare loco dove dorma, & ſe gli mercanti daranno tanto poco nolo, cioè a ſapere ſe anderà in Acri, in Aleſſandria, in Armenia, in Barbaria, o in Spagna, o nelle bande di quelle parti o ne verrà, ſe darà li dieci ducati d'oro larghi in giù di nolo, non gli debba eſſere tenuto il patron di nave portare caſſa, ne ſervitore, ne compagni ſenza nolo, ne debba havere loco di mercanti.

SPIEGAZIONE. Vedi al Cap. 76.

Su queſto Capitolo parla il Caſar. in ſpecul. peregr. quæſtin. quæſt. 3. num. 1. & Targ. Ponder. marit. cap. 49. num. 5.

Dichiaration del ſopradetto. Cap. 76.

SE nave, o altro legno va in Barbaria, o in Spagna, o che vegghi, il mercante non dà venti peſanti di nolo per la medeſima ragione di ſopra.

SPIE-

SPIEGAZIONE.
de' ſopradd. due Capitoli.

IL Padron della Nave, è tenuto a portar la Caſſa, Letto, Servitore, e compagno del Mercante; e darli luogo, ove dormire: Se però i Mercanti non avranno caricate tante canzie per il prezzo almeno di venti peſanti, o dieci ducati d'oro, cioè venti ſcudi d'oro per la Nave, che và in Barbaria, Aleſſandria, Acri, Armenia, o in Spagna, non è tenuto il Padrone a quanto ſopra, nè a darli luogo da Mercante ſenza nolo.

Nota, che il Targa al *cap.* 84. *verſ. ſi ha da notare*, aſſerisce praticarſi ora diverſamente.

Vedi ſopra queſto Capitolo il Targ. Ponder. marit. cap. 49. *n.* 5.

Di vettovaglia rubbata.
Cap. 77.

IL Patrone di nave debba reſtituire ogni vettovaglia che fuſſe rubbata, per mano di marinaro in nave.

SPIEGAZIONE.

DEve il Padrone reſtituire a i Mercanti ogni vettovaglia, che foſſe rubata loro da' Marinari.

Di impedimento di mercante.
Cap. 78.

PAtrone di nave debbe aſpettare li mercanti, ſe impedimento ci ſarà, & ſe il patrone della nave è ſtato pagato del nolo dal mercante, & il mercante caverà la robba per paura o per impedimento, il patrone non è tenuto reſtituire il nolo, imperoche tutta volta che habbia buone nuove, è tenuto andare, & portare la robba o mercantia dove li havrà promeſſo, ſe non paſſerà termine di due meſi.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

IL Padrone dee aſpettare i Mercanti, ſe avranno qualch giuſto impedimento; e ſe il Mercante avrà pagato il nolo, e vorrà levar la roba per paura, o per impedimento ch'egl abbia non vorrà proſeguire il viaggio, non è tenuto il Padrone a reſtituirgli il nolo. Alcontrario il Padrone non pu fermarſi, che per cattivo tempo, o per male nuove, e com buone le riceva, è tenuto a partire, e portare le mercanzie dove aveva promeſſo a i Mercanti. E queſto ſuo obbligo du ra fino a due meſi, quali paſſati, non ſarà più tenuto, n potrà ſcaricare, continuando il pericolo.

Parla ſu queſto Capitolo il Targ. Ponder. marit. cap. 45. *n.* 9.

Di paura di mercante. Cap. 79.

SE il mercante ha meſſa ſua mercantia in nave, & per paura c havrà di ſuoi inimici la vorrà cavare, cioè per armata o per cu ſari, la può cavare, o perche ſia certo, o non certo che li alt mercanti la cavano. Imperò ſe ſarà uno mercante, che habbia pa ra, & per altra ragione che altri mercanti, o la più parte non caveranno habbia pagare nolo, o accordarſi col patrone della nave i tal modo che ſi tenga il patrone della nave per pagato perche il pa trone ne fa ogni giorno ſpeſa & ſalari a marinari, & conſuma nave, & ſe medeſimo.

SPIEGAZIONE.

IL Mercante, ſe avrà paura di nemici, o Corſari può ca var la ſua roba ſenza pagar nolo, purchè gli altri ancor la cavino. Ma ſe gli altri Mercanti, o la maggior parte d eſſi, non vorranno eſtrarla, dee pagare il nolo, o accordar ſi collo ſteſſo Padrone.

Come

Come debbe eſſer ſalvata la robba al Mercante che teme. Cap. 80.

IL patron debba dare, & reſtituire tutta la robba al mercante, eſſendo certo che lui habbia pagato, o no, ſolo ſappia ch' egli habbia paura di qualche Nave, o altro legno armato, & quando il detto Mercante non ſi tema, il patron della Nave volendo, può farlo tornar nella nave, & ſe non vuol ſi debba convenir col Patron della Nave, per il medeſimo prezzo di prima, & ſe mette altra robba a riſpetto di quintalate, perche il Patron ha ricevuto danno, in dar mangiare & bere a marinari, & la paga, & di molte altre ſpeſe.

SPIEGAZIONE.

ANzi è tenuto il Padrone in caſo, che ſappia, che il Mercante abbia tale timore, a reſtituirgli la ſua roba, pagato, o no che ſia del ſuo nolo. Che quando il Mercante non abbia più un tal timore, può il Padrone riceverlo nella Nave colle medeſime mercanzie, o altre in lor luogo, per lo ſteſſo prezzo di prima, e a proporzione del carico.

Di che è tenuto il Patron al Mercante che noleggierà a canterate. Cap. 81.

MErcante che noleggierà Nave o Navilio a canterate, cioè a ſapere, che il mercante debbe dare quantità di canterate, alla Nave o Navilio, il Patrone della Nave o Navilio, ſia tenuto al mercante di portare più il quarto delle canterate. In queſto modo: che ſe noleggierà trecento canterate, & il mercante ne haverà quattrocento; il Patrone gli debba portare, ma in tal forma, che detto mercante ſi debba accordar con il Patron del Navilio, di quella parte delle canterate a un tempo che ſia ſufficiente; & ſe in quel tempo promeſſo il mercante non ci le vorrà mettere, che il

detto patrone poſſa noleggiare ad altri mercanti à compimento di ſuo carico, & ſe il detto mercante ſi vorrà aſtenere di andare nel detto viaggio: il quale harà promeſſo a certa quantità di canterate, & ſarà la promeſſa fatta con carta, o con teſtimonii, o ſcritto nel libro di nave, o navilio per ſcrivano giurato: il detto mercante debbe rifare tutte le ſpeſe, che il patrone haveſſe fatte per ragione di quel viaggio, ſe inanzi che niente habbi caricato, s' eſtraherà, & ſe di poi che harà alcuna coſa caricata, il mercante ſi eſtraherà del viaggio, debba dare la metà del nolo, il quale averà promeſſo alla nave, o al navilio ſenza contraſto, & il patrone del navilio debbe pagare la metà del ſalario alli marinari, ſe la nave o navilio harà tanta quantità di nolo, che fuſſe la metà di quello che potria havere, quando haveſſe ſuo carico compiuto, il patrone della nave debbe mettere in ordine la nave di eſſarcie, & di altre coſe neceſſarie, & in quel modo che harà promeſſo alli mercanti, e debba eſſer in ordine in quel tempo, che ſarà d'accordo infrà loro, e il mercante debba havere eſpedito la nave o navilio al tempo accordato infrà loro, & il mercante debbe pagare il nolo ſenza contraſto, & il patron di nave o di navilio ſi può ritener pegno per ragione del nolo tanta di robba, che vaglia quattro tanto come il nolo, che deve havere.

SPIEGAZIONE.

SE il Mercante avrà noleggiata la Nave a canterate, cioè a un tal numero di peſi, o quantità di cantàri, il Padrone ſarà obbligato al Mercante di portare il quarto più delle canterate. Per eſempio ſe ſi foſſe noleggiata la Nave per 300. canterate, e il Mercante ſe ne troverà avere 400. il Padrone le dovrà portar tutte, con queſto però, che il Mercante debba avviſare in tempo il Padrone, e convenir ſeco di dargli le dette canterate di più fra un certo tempo congruo, dentro di cui ſe il Mercante non le vorrà più caricare, potrà il Padrone noleggiare ad altri la Nave per il compimento del carico.

Se

Se il Mercante, che avrà noleggieta la Nave in certa quantità di canterate vorrà recedere dal noleggio, dovrà pagare, o ſia rifare al Padrone della Nave tutte le ſpeſe, ch' egli avrà fatte per il tal viaggio. E ciò procede, quando il Mercante vuol recedere dal noleggio innanzi di aver caricato coſa alcuna, ma ſe averà di già caricato qualche mercanzia, dovrà pagare la metà di tutto il nolo, che aveva promeſſo, ed il Padrone ſarà tenuto pagare in tal caſo la metà del ſalario a i Marinari, ſe la Nave però avrà pur guadagnata la metà di quel nolo, che avrebbe fatto, quando aveſſe il ſuo carico compito.

Il Padron della Nave è tenuto a metterla in ordine, cioè fornirla d'eſarcie, o ſia di tutto il corredo, e di altre coſe neceſſarie in quel modo, e tempo, che avrà promeſſo a i Mercanti, ed il Mercante dal ſuo canto deve avere ſpedita la Nave noleggiata nel tempo accordato, e pagare il ſuo nolo ſenza contraſto, per il quale il Padrone può ritenerſi tanta roba per pegno, che vaglia quattro volte il ſuo nolo.

Sopra queſto Capitolo parla il Cleirac. tit. Jugem. d'Oleron. nel ſuo trattato des us, & coutumes de la mer §. 21. num. 4. ultimæ editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 38. ſecondo l'edizione del Conſolato in lingua franceſe.

Di mercante che noleggerà & di poi ſi eſtraherà. Cap. 82.

Mercanti che noleggieranno quantità di robba, o di canterate, & haveranno a dare tutto il ſuo carico, ad alcuna Nave, o ad alcun Navilio, e ſe li mercanti ſi eſtraheranno di dare, & conſegnare quella robba, o quella quantità di canterate, o tutto quello carico, che noleggiato haveranno innanzi non lo habbino fatto portare a mare tutto, o la più parte: non ſono tenuti di dare a quel patrone di quella nave o di quello navilio, di che loro haveranno noleggiato ſe non ſolamente la ſpeſa, che il Patrone della Nave, o di Navilio haverà fatto per quello viaggio; ſe per

ventura li Mercanti haveranno fatto portare al mare tutta quella robba, o la più parte, che loro noleggiata haveranno, & gli detti Mercanti ſi eſtraheranno di andare al viaggio loro, ſono tenuti pagare il patrone della nave, o navilio, che loro haveranno noleggiato il terzo del nolo, che loro haveranno promeſſo dare quando loro noleggiorno. Imperò ſe li detti Mercanti ſi eſtraheranno del viaggio, di poi che haveranno alcuna coſa caricata, loro ſono tenuti di dare al patrone della nave o navilio la metà del nolo, che promeſſo haveranno: e ſe loro haveranno caricato tutto quello, che avevano a caricare, & la nave o navilio non havrà fatto vela, & loro ſi vorranno eſtrahere del viaggio, ſono tenuti pagare la metà del nolo, che promeſſo haveranno. Et ſe per caſo la nave o navilio, dove loro haveranno meſſo la robba, haveſſe fatto vela, & loro ſi voleſſero eſtrahere di detto viaggio, ſono tenuti di dar al patrone della nave o navilio tutto il nolo, che promeſſo haveranno, & tutto queſto che di ſopra è detto, debba eſſer fatto ſenza contraſto: imperò è da intendere che per qualunque di queſte ragioni di ſopra dette, che li detti mercanti ſi vorranno eſtrahere del viaggio, nel quale haveranno promeſſo quantità di canterate, o haveranno noleggiato del tutto alcuna nave o navilio, che ſia ſenza fraude, & ſe il patrone della Nave o del Navilio potrà provare o moſtrare alcuna fraude o ſcuſa, che non fuſſe giuſta, quei mercanti ſono tenuti dare & conſegnare tutto quello che noleggiato li haveranno, o che ſi accordino con lui, ſe lui vorrà, perche è ragione, che come il padrone di nave o di navilio è tenuto, e obbligato a' mercanti, che li mercanti ſieno, e debbino eſſer tenuti al patrone di nave o navilio. Se però per giuſta ragione non ſi potranno ſcuſare, come di ſopra è detto.

SPIEGAZIONE.

QUel Mercante, o Mercanti, che noleggieranno una Nave, o per quantità di canterate, o per tutto il ſuo carico, ſe vorranno recedere dal noleggio, innanzi che le merci da caricarſi ſieno in tutto, o in parte portate al mare, cioè che

ſa Nave ſia in pronto per caricarle tutte, ò la più parte, devono ſolo rifare le ſpeſe, che il Padron della Nave avrà fatte per quel viaggio, che ſi dovea fare. Ma ſe i Mercanti aveſſero fatta portare al mare la ſuddetta roba, o la maggior parte di eſſa, cioè ſe il Padrone ſarà per ricevere detto carico, o la più parte, devono eſſi, quando voglian recedere nel noleggio, pagargli il terzo del nolo convenuto. Se poi avranno i Mercanti cominciato a caricar qualche coſa, dovranno pagare al Padrone la metà del nolo ſuddetto. E ſe finalmente avranno caricato il tutto, e la Nave non abbia fatto ancor vela, ſono pur tenuti alla metà del nolo, e tutto intero il nolo, ſe avrà fatto vela, ſempre intendendoſi, quando eſſi vogliano ritirarſi dal noleggio. Che ſe non aveſſero alcuna giuſta ragione di recedere, o lo faceſſero con qualche fraude, in tutti i caſi detti di ſopra ſono ſempre tenuti all'intero pagamento del nolo.

Diſcorre di queſto Capitolo il Targ. Ponder. marit. cap. 26. n. 11.

Di Mercante c'haverà noleggiato robba, & dapoi la vende. Cap. 83.

SE alcuni Mercanti noleggieranno nave, o navilio del tutto, o in parte, o che li debbino dare quantità di canterate, ſe gli detti mercanti ſi rimarranno di andare al viaggio per cauſa di vendita, che loro haveranno fatto delle robbe loro, la qual robba, o mercantia loro haveranno noleggiata ad alcuno patrone di nave, o di navilio, loro ſono tenuti pagare quel nolo, che haveranno promeſſo. Per qual ragione? perciochè è da intendere che quelli mercanti, li quali quelle robbe che havevano noleggiate, che nella vendita che loro ne fanno, loro ci guadagnano, & ancora più il guadagno che loro ci fanno, che ci entra quel nolo, che loro havevano promeſſo di dare a quel patrone di Nave o di Navilio, che loro havevano noleggiato, & è ragione, che poichè li mercadanti guadagnano, & fanno loro fatto, che li Patroni della Nave, o Navilio non debbano haver danno. Imperò è da intendere in queſto modo, che ſe la nave, o navilio,

che noleggiato sarà, doveva caricare in quel loco dove il contratto del nolo sarà stato fatto, debbe esser messo in potere de' due buoni huomini dell' arte del mare, che sieno degni di fede, & quella cosa che loro ne diranno, quello debba essere seguito, che il patrone della Nave, nè gli mercanti non debbano nè possano in niente contradire, & quel patto che il patrone della nave o navilio farà con gli mercanti, in quello patto debbano esser li marinari. Imperò se quella Nave o Navilio, che noleggiato sarà doveva andare a caricare in alcun altro loco, & la Nave o Navilio sarà giunto dove doveva caricare & i mercanti haveranno vendute quelle robbe, che noleggiate havevano, & i mercanti non le potranno consegnare, loro sono tenuti dare, & pagare tutto quello nolo, che promesso havevano di dare a quello patrone di Nave, di quel Navilio, che loro noleggiorno senza contrasto, perche è ragione, che gli Mercanti siano tenuti, & obbligati alli Patroni delle navi tutto, & in tanto come li Patroni delle Navi sono a mercanti, che dura cosa saria, se li Mercanti non fussero tenuti a patroni delle Navi, come loro sono tenuti a Mercanti, che potria essere gran danno, & non saria ben fatto, nè giusta ragione che li Mercanti facessero il fatto loro, & li Patroni delle Navi fussero disfatti a fede de' Mercanti. Imperò se quella nave, o quel navilio che noleggiato sarà debba andare a caricare in alcun loco, & li mercanti li faranno a sapere innanzi che la detta Nave parte di quel loco, dove sarà stata noleggiata, nè ancora haverà fatto vela; quel tale contrasto debba essere messo in potere di due buoni huomini, come è di sopra detto, & per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

SE i Mercanti si ritirassero dal noleggio per aver vendute quelle merci, per occasion delle quali aveano noleggiata la Nave, in quel caso, se la Nave dovea caricare nel luogo del contratto di noleggio, dovranno al Padrone quel nolo, che giudicheranno due periti. Ma se doveva andare a caricare in altro luogo, e in quello sarà già pervenuta la Nave, gli devono tutto il nolo. Quando però abbiano intimato al Pa-

Padrone, prima che la detta Nave parta da quel luogo, di non voler più caricare, per aver vendute le merci, nè la Nave abbia fatta ancor vela, allora il contrasto dee rimetterſi, come ſopra, a due Uomini dabbene, e in queſti caſi ſecondo il nolo, che riceverà il Patrone da' Mercanti, dovrà regolarſi il ſalario de' Marinari.

Sopra queſto Capit. parla il Targ. Ponder. marit. al cap. 26. n. 11.

Di Canterate.
Cap. 84.

IL Patrone della Nave è tenuto al Mercante di portare le canterate, che haverà noleggiate del mercante, & il mercante debbe pagare il nolo in quel modo, che ſi accorderà con il patrone della Nave.

SPIEGAZIONE.

STipulato, che ſarà il noleggio, e tenuto il Padrone portar tutta la quantità di canterate, che ſarà pattuita, e il Mercante pagare il nolo convenuto.

Della robba caricata, che il Patron non ſappia.
Cap. 85.

SE il mercante metterà più robba in nave di quello, che haverà noleggiato col patrone; il detto Patrone può pigliare di quelle il nolo che vuole.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. ſeguente.

Parla ſopra queſto Capit. il Capyc. Galeot. controv. 47. part. 1. *e Noi nel noſtro trattato de Commerc. al diſc.* 10. *n.* 111. *tom.* 1.

Di poco Nolo, & aſſai Nolo. Cap. 86.

FAcciamo conto che uno mercante dia al Patrone della Nave un ducato, per cantàro, & ha aſſicurato tanti cantàri, come ſaranno, & dipoi verrà un' altro mercante, & gli darà del cantaro tre o quattro ducati, il Patron della Nave debba portare, e mettere tanto l'uno come l'altro in buon loco, e guardiſi il Patrone della Nave, che tanto refarà all' uno come all' altro, ſe danno pigliaſſe. Et non debba laſciare di portare la robba di quello di prima, por inſino che habbia ſuo carico, & è tenuto il Patron della Nave di portare le robbe inſino a compimento. Imperò cavato quella compimento delle dette canteràte, il Patrone della Nave li può damandare tanto, quanto vorrà per cantàro, ſe il mercante non ſi ſarà accordato con lui, che per quella ragione li dia quello che ci metterà di più, & lo debbe far ſapere nel termine, che ſi accordorno inſieme.

SPIEGAZIONE.

NE può il Padrone della Nave, accordato che abbia con un Mercante il nolo, ſottrarſi dal noleggio, per trovar poi maggior nolo da un'altro, o uſare maggior cura, o mettere in miglior poſto le robe del ſecondo Mercante, che quelle del primo. Ma quando il primo Mercante voleſſe caricare più canterate della quantità convenuta, dee farlo ſapere al Padrone dentro il termine ſtabilito, e può il Padron della Nave pretendere quel nolo, che li piace; purchè prima non abbia accordato lo ſteſſo nolo per la porzione di quel ſoprappiù che caricaſſe.

Sopra queſto Capit, vedi il Targ. Ponder. marit. cap. 26. n. 18.

Se

Se il Patrone laſcierà robba noleggiata. Cap. 87.

SE alcuno Patrone di Nave o Navilio noleggerà, o haverà noleggiato alcuna robba di mercanti, o ſcrivano per lui con carta o con teſtimonii, o infrà loro ſarà data la fede, o fuſſe ſcritto al cartolario di Nave, o Navilio: il Patrone della Nave o Navilio è neceſſario che carichi detta robba, che noleggiata harà, & ſe lui non la potrà portare, & laſcierà tutta, & che li mercanti li diranno, che lui non la porta, rimanerà per ſua: ſe il Patron della Nave o Navilio non ſi accorderà con i detti mercanti innanzi che ſi parti, quella robba, che come di ſopra è detto, laſcerà, o harà laſciata debba rimanere per ſua, & il detto Patrone di Nave o di Navilio è tenuto di dare a detti mercanti altra tanta di robba quanto fuſſe quella che lui havrà laſciata, o tanti danari, come vale, o valerà ſimigliante robba di quella in quello loco, dove lui ſarà porto, per ſcaricare, o in quello loco dove lui la doveva portare. Et ſe la detta robba che rimaſa ſarà, ſi perderà o ſi guaſterà in tutto o in parte, debba eſſer preſa a detto Patrone di Nave o Navilio che ſopra la conditione di ſopra detta la harà laſciata, & ſe per caſo tutto quello che il Patrone della Nave o Navilio porterà nella ſua Nave o Navilio, è da intender quella robba o quella mercanzia che lui porterà, ſi perderà del tutto per alcuno caſo di ventura: e ſe quella che rimaſa ſarà, ſi ſalverà: debba eſſere ſalvata a detto Patrone della Nave o Navilio, & eſſer perſa a Mercanti di chi ſtata fuſſe. Et è ragione, che come il detto Patrone della nave o navilio era tenuto di reſtituire a detto Mercante, o Mercanti tanta di robba, come quella che rimaſa era, o tanti danari come ſimigliante robba di quella valeva, o valeſſe in quel luoco, dove lui la doveva portare. Et ſe per quella robba che rimaſta ſarà, doveva, e debbe eſſer perſa a detto Patrone di nave o di navilio, & così è ragione, che ſe tutta la robba, che il detto Patrone di nave o di navilio porterà, ſi perderà per alcuno caſo di ventura & quella che rimaſa ſarà ſi ſalverà, debba eſſer ſalvata a detto Patrone di nave, o di navilio, & perſa a detto

Mer-

Mercante, o Mercanti. Per qual ragione? Perciò che non saria ragione nè equalità, che li Patroni delle Navi, o delli Navilii, fossero ne debbino esser di peggior conditione che li detti Mercanti. Et se per ventura la robba ch' il Patrone della nave porterà nella sua nave o nel suo navilio si salverà, & quella che rimasta sarà si perderà: il patrone della nave o navilio è tenuto di dare come di sopra è detto a Mercanti. E se la robba che rimasa sarà si perderà, debba esser persa al detto Patron di nave, & se quella che nella nave o navilio porterà si perderà in tutto per alcuno caso di sventura & quella che rimasta sarà si salverà, debba essere del Patrone della Nave, & il detto patrone non è tenuto dare niente a detti Mercanti, & se la detta robba che nella nave porterà si salverà, il detto Patrone della nave è tenuto a dare a detti mercanti, tanto come di sopra è detto. Salvo imperò che li detti mercanti sono tenuti estrahere di quel pretio, che detto Patrone di nave darà o debba dare, tutte quante le spese che loro fariano o hariano a fare, se il detto patrone di Nave haveſſe portata quella robba, che rimasa fusse, salvo che le vettovaglie, non sono tenuti li detti Mercanti di estrahere per ciò; come li detti Mercanti per il simile tengano a fare spesa di vettovaglia, come se la robba haveſſino portata. Et perciò non è ragione che la vettovaglia se ne cavi, & se per ventura la robba che detto patrone di nave porterà nella sua nave o navilio, non si perderà in tutto, ma in parte, quella perdita tale debba esser contata & cavata di quella robba che rimasa sarà per soldo, & per lira del pretio, che il patrone della nave è tenuto dare a detti Mercanti per la Robba che rimasa sarà. Ancora più, se la nave & navilio getterà per alcun caso di sventura, quello gietto debbe esser contato, & cavato di quella robba che sarà rimasa per soldo, & per lira, del pretio di sopra detto, & se per ventura il patrone della nave porterà una quantità della robba, che noleggiata havrà, & lascierà l'altra quantità, se li detti Mercanti li diranno come di sopra è detto, il patrone della nave è tenuto come di sopra è detto in questo capitolo medesimo. Imperò se li detti Mercanti vederanno che la loro robba rimane del tutto, o in parte, & loro non diranno nè metteranno al detto patrone di Nave la conditione di sopra detta, nè altro contrasto li faranno, o per

ven-

ventura il patrone della nave dirà o farà dire che robba rimane, che è di loro. Se ſopra queſto di ſopra detto li detti Mercanti niente non diranno, nè contraſteranno, nè la conditione di ſopra detta non metteranno, ſe la ſopra detta robba rimane & ſi perde, debba eſſere perſa a detti Mercanti; per qual ragione? per ciò, come li detti mercanti non diſſero nè contraſtarono nè metterono contraſto quando loro videro, che la robba loro rimanea del tutto, o in parte al detto patrone di nave la conditione di ſopra detta, che ſe lo haveſſero fatto ſe la robba rimaneſſe & ſi perdeſſe non ſaria nè fora perſa per detti Mercanti anzi fora perſa al detto patrone di nave. Ancora più che ſe loro haveſſero detto, & meſſa la conditione di ſopra detta al detto patron della Nave: il patrone della nave l'haveria laſciata in buon ricapito, ſe lui vedeſſe o ſapeſſe che rimaneva per ſua. Ancora più, per altra ragione che come il patrone della Nave vedeva che la robba rimaneva che era di loro, & li detti Mercanti a niente non contraſtorono, nè la conditione di ſopra detta non li diſſero, appare che è ſimigliante, & di ragione che li detti Mercanti non ſi curarono ſe la loro robba rimaneva, quando loro al detto patrone della nave a niente non contraſtorono, & la conditione di ſopra detta non gli metterono, & per ciò è ragione che la robba che rimanerà, come di ſopra è detto, ſia che ſi perda o non ſi perda, ſia & debba eſſere de detti Mercanti, & ſe per aventura gli detti Mercanti diranno al detto patrone di Nave, che lui faccia nolo di quella robba che rimanerà ad altra nave o ad altro navilio, & ſe il patrone della nave la noleggierà, come di ſopra è detto, ſe la detta robba ſi perderà del tutto o in parte o ſi conſumerà o piglierà alcun danno, il patrone della nave è di niente tenuto, poi che con licentia & volontà de detti Mercanti l'havrà noleggiata. Imperò ſe il detto Patrone della Nave o di Navilio la noleggierà o la metterà in altra Nave o Navilio ſenza licentia, e volontà de detti Mercanti, di chi la detta robba ſarà. Se la detta robba ſi perderà del tutto o in parte, o piglierà alcuno conſumamento, o alcuno danno; il detto Patrone di Nave o di Navilio è tenuto del tutto a reſtituire; percioche come di ſopra è detto l'haverà meſſa & noleggiata in altra Nave o in altro Vaſcello ſenza volontà & licenza di detti Mercanti, & è ragione percioche neſſuno

non

non ha', nè debba havere potere in altro, ſe non tanto come quelli di chi ſarà gli vorranno dare o gli haveranno dato. Et ſe per ventura ſaranno alcuni Mercanti, che haveranno noleggiata la ſua robba a detto Patrone di Nave o di Navilio, & il detto Mercante havrà noleggiata & moſtrata detta robba, ſe il detto mercante dirà a detto Patrone di nave o di navilio che lui ſi ha da partire & per niente non può rimanere, che il detto patron di nave dia ricapito a quella ſua robba. Se il detto Mercante dirà come di ſopra è detto & il detto patrone di nave o di navilio concederà, ſe ſopra queſto di ſopra detto il detto Mercante ſe ne anderà con licentia, & con volontà, e detto patrone di nave o di navilio ſopra le ragioni, & conditioni di ſopra dette, & accordate infrà detto Mercante, e detto Patrone o nave o navilio, il detto Patrone di nave gli è tenuto di portar la ſopradetta robba, che lui come di ſopra è detto havrà havuta, & ricevuta nella ſua raccomandità: ſalvo caſo di ventura, ſe ci interveniſſe avanti che lui la habbia caricato o dipoi. Il detto patrone della nave del caſo di ſopra detto non gli è tenuto; perche? per ciò come neſſuno riceve raccomandità a danno ſuo, & per ventura il detto patrone della nave o di navilio la laſcierà, è tenuto di reſtituire & di dare a detto Mercante tanta robba, come quella era, o tanti danari come valeva o valeſſe ſimigliante robba di quella, dove il detto patrone della nave doveva, & debba far porto per ſcaricare, o in quel loco dove la detta robba haverà promeſſa di ſcaricare: e la robba che rimaſa ſarà debba eſſere del patrone della nave o del navilio, o fuſſe perſa o riſtorata, poi che come di ſopra è detto, la haverà havuta & ricevuta a ſua raccomandità, & in ſua guardia. Salvo in caſo di ſopra detto ſe intervenuto ci ſarà innanzi, che lui l' habbia caricata o dipoi. Imperò ſe alcuno mercante haverà noleggiata la ſua robba ad alcuno patrone di nave o di navilio: & come la detta robba ſarà noleggiata il detto mercante ſe ne anderà, poniamo ſe ne vada con licentia del patrone della nave o ſenza, con che il detto patrone della nave o del navilio non le riceva ſotto ſua guardia o ſotto ſua raccomandità, come di ſopra è detto. Quando il detto patron della nave o navilio doverà, o vorrà caricare, ſe il detto patron della nave o navilio, conoſcerà e troverà la ſopradetta robba o huomo

per

per lui, lui la debbe far caricare, & metter nella nave: & ſe lui o huomo per lui la detta robba non conoſcerà, nè troverà, quando il detto patrone della nave farà caricare: ſe la detta robba rimarrà ſi perda, o non ſi perda, il detto patron della nave o navilio è tenuto di niente al detto mercante, che come di ſopra è detto, ſe ne ſarà andato, di menda fare della detta robba, che come ſopra è detto rimaſa ſarà. Salvo imperò ſe il detto mercante, che ſe ne ſarà andato come di ſopra è detto, e il detto mercante laſcierà o havrà laſciato alcuno per moſtrar la detta robba al patrone della nave, o a huomo per lui, o al ſcrivano, quando lui caricherà o farà caricare, ſe quello il quale il detto mercante havrà laſciato per dimoſtrar, & per conſegnare la ſopradetta robba, e lui moſtrerà, e la farà conſegnare quando il detto patron della nave caricherà o huomo per lui, s' il detto patron della nave, o quello che per lui farà caricare non la porterà, o non la farà caricare, & metter nella nave, o navilio, ſe la detta robba rimarrà ſia che ſi perda, o non ſi perda, che il detto patrone della nave è tenuto tutto, & in tanto come ſe il detto mercante ci fuſſe preſente poi che havea, o havrà huomo in loco di detto mercante che la detta robba conſegnerà o vorrà conſegnare. In queſto modo; imperoche ſe il ſopradetto mercante o quello in loco di detto mercante ſarà rimaſo per conſegnare la detta robba, lo poſſi provare, & ſe il detto mercante, o quello che per lui ſarà rimaſto, per conſegnare la detta robba quello che ſopra è detto provare potrà, il detto patrone di nave è tenuto di reſtituire, & di dare al detto mercante tutto, & tanto come di ſopra è detto nelle altre conditioni di ſopra dette, & per quella ragione medeſima. Imperò ſe detto mercante provare non potrà quello che nel ſuo loco ſarà rimaſto per conſegnare la detta robba, non la havrà moſtrata, nè conſegnata, ſe ſopra queſto che di ſopra è detto ſia che ſi perda, o non ſi perda, il detto patrone della nave, o di navilio, non è tenuto di neſſuna coſa rifare al detto mercante, poiche detto mercante l' havrà laſciata a mal ricapito, & è ragione, che per il detto male ricapito, che debba eſſere, & ſia del detto mercante, poiche lui medeſimo ſe lo merita. Salvo imperò tutte le ſpeſe, & tutte le coſe, in che il detto patrone della nave ſia tenuto rifare, & reſtituire a detti Mercanti in tutte

le

le cose & per tutte : salvo della vettovaglia. Et se per ventura quando il detto mercante se ne sarà andato, & il detto patrone della nave haverà ricevuto nella sua guardia, o nella sua recomandità la robba dello detto mercante, se il detto patrone della nave la noleggierà, o la metterà in altra nave o in altro navilio, se la detta robba si perderà in tutto, o in parte, o piglierà alcuno danno, o quella nave, o navilio, nel quale l'havrà messa o noleggiata, non sarà così presto in quel loco, dove la detta robba si debbe scaricare, come lui sarà con quella sua nave o navilio, & quando la detta nave o navilio verrà con la detta robba, non valerà tanto, come faceva quando lui venne con quella sua nave, o navilio : di tutto quello danno che la detta robba haverà, il detto patrone della nave o navilio è tenuto del tutto a restituire, percioche lui l'haverà messa & noleggiata in altra nave o navilio, senza licentia di quello, di chi la robba sarà. Imperò se quando detto mercante si partì dal detto patrone della nave o navilio, se infrà loro fusse accordato, che se il detto patron della nave o navilio portar non la poteva, che il detto patrone della nave o navilio la potesse noleggiare in altra nave o navilio, & se infrà loro tali patti, come di sopra è detto, accordati saranno, se il detto patrone della nave o navilio la noleggierà sotto la conditione di sopra detta, perdasi la robba o non si perda, o pigli danno, o no: o venga quella nave o quello navilio più presto, o più tardo, nella quale lui l'haverà noleggiata, che il detto patrone della nave o navilio, non è tenuto di niente a rifare : poi che lui si è accordato con il detto mercante, quando da lui si partì, che se lui portare non la poteva, che noleggiasse altra nave o altro navilio. Se imperò il detto patrone della nave non l'haverà lasciata in quello loco, dove il detto patrone della nave caricò, & se il detto Patrone della nave la noleggierà ad altra nave, o altro navilio, se quello Patrone di quella nave o di quello navilio, che la detta robba li haverà noleggiata, la lascierà, vuol tanto dire, che la detta robba rimarrà in quel loco, dove lui caricherà, lui è tenuto rifare al detto mercante di chi la robba sarà tutto, & in tanto come se fusse quel patrone di quella nave, nella quale il detto mercante l'haveva noleggiata se portare non la potrà, & in tutte quelle conditioni obligato,

che

che era il primo, al quale lui haveva noleggiata. Salvo imperò tutti patti & concordie infrà il patron della nave, & gli mercanti fatti & promessi per alcuna ragione, & in tutte cose & per tutte, & per la ragion di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. seguente.

Su questo Capitolo discorre il Targ. Ponderat. marit. cap. 14. *num.* 13. *& cap.* 26. *sub num.* 19.

Del Pàtrone che lascierà robba noleggiata. Cap. 88.

IL Patrone della Nave o navilio, che noleggierà robba con carta, o con testimoni, o che fusse scritta in libro, o che fusse data la fade infrà loro, è tenuto portare quella Robba, & se la Robba rimarrà, che il Patrone del navilio non la porterà, o non la possa portare, lui è tenuto di dare & restituire al Mercante la sua Robba, la quale gli haveva noleggiato, o vale tanti denari come valerà in quel loco, nel quale il navilio farà porto per scaricare. Se imperò il patrone del navilio non si sarà accordato con li mercanti innanzi che il navilio parta di quel loco, dove la robba haverà noleggiata, & se la robba rimarrà & si perderà, che il patrone del navilio non si fusse accordato con il mercante, debba essere persa al patrone del navilio, & il patrone del navilio è tenuto di dare al mercante come di sopra è detto; & perciò fu fatto questo capitolo, che molti patroni di navili al principio che pigliano viaggio, fanno gran mercato del nolo, & quando il viaggio è pigliato, trovano robba, di che l'huomo paga grande nolo, & se questa conditione non ci fusse, la robba rimaneria di poco nolo, & porteriano quella, della quale havessino assai nolo.

SPIE-

SPIEGAZIONE
De' ſopradd. due Capitoli.

NOleggiata che avranno i Mercanti una Nave, ſe poi ricuſerà il Padrone di quella di caricare le merci de' medeſimi, e caricando altre robe ſi partirà, le merci da lui laſciate in terra rimarranno per ſuo conto, purchè ciò gli abbiano proteſtato i Mercanti, a' quali dovrà reſtituire altrettante mercanzie nel luogo, dove avea a portar quelle, che avrà laſciate, o il prezzo, che varranno ſimili merci in detto luogo. E ciò ſempre proceda, o ſi perdano, o ſi ſalvino le merci da lui laſciate. Ma ſe ſi perdeſſero, o ſi gettaſſero, o patiſſero altro danno le robe caricate in vece delle laſciate, dovrà la perdita eſſere de' Mercanti, e il danno dedurſi da eſſi per ſoldo, e per lira dal prezzo, di cui ſaranno creditori per le robe rimaſte in terra, ſminuendoſi a proporzione del danno, che patirà la roba caricata, il prezzo della roba rimaſta. Oltrechè debbono ſempre dedurre i detti Mercanti tutte le ſpeſe, che avrebbero fatte, ſe le lor robe foſſero ſtate caricate, eccetto la ſpeſa delle vettovaglie. Nè a ſchivar queſto può il detto Padrone caricar le dette merci ſopra altro Vaſcello ſenza il conſenſo di detti Mercanti, ſotto pena di rifar tutto il danno, che quelle merci patiſſero. Il ſimigliante s'oſſervi, ſe i detti Mercanti dopo aver noleggiata la Nave, prima però che ſia in iſtato di caricare, partiſſero per altri Paeſi, con laſciar le loro merci in conſegna al Padrone, o ad altri, da cui le poſſa avere al tempo del carico, perchè allora laſciandole il detto Padrone in terra per colpa ſua, e non per ſiniſtro avvenimento, reſteranno, come ſopra, per ſuo conto, e dovrà reſtituire loro altrettante robe, o il lor prezzo alla forma ſuddetta. Ma ſe i detti Mercanti partendoſi le avran laſciate in mal ricapito, o in luogo, dove il detto Padrone non le poſſa avere al tempo del carico, reſtando eſſe in terra, ſaranno per loro conto, nè dovrà il Padrone reſtituire loro coſa veruna, fuor-

fuorchè le ſpeſe fatte per la Nave, ed altrò, che aveſſe avuto, e che loro doveſſe reſtituire, eccetto le vettovaglie. E ſe il detto Padrone ſenza il conſenſo de' Mercanti le caricherà ſopra un'altro Vaſcello, ſe quel Vaſcello arriverà nel luogo deſtinato dopo di lui, perlochè le robe vagliano meno, che quando ei vi pervenne, tutto il detrimento, che vi avranno i Mercanti dovrà da lui pagarſi, ſalvo ſe di loro conſenſo l'avèſſe ſopra quel Vaſcello caricate; E in queſto caſo, ſe l'altro Padrone del Vaſcello noleggiato dal primo Padrone per portar le merci di detti Mercanti, le laſcerà parimente in terra, ſarà obbligato il Padrone di quello novamente noleggiato, come ſopra ſi è detto, a reſtituire altrettanta roba, o il prezzo in quella forma, che era obbligato a reſtituire il primo Padrone a' ſuddetti Mercanti.

Parla ſopra queſto Capitolo il Rocc. reſponſ. 20. num. 6. & 8. e il Targ. Ponder. marit. cap. 26. n. 19.

Di robba noleggiata per alcun loco ſaputo ſe piglierà danno. Cap. 89.

PAtrone di Nave o di Navilio, che fuſſe in alcun loco & noleggiaſſe robba di Mercanti per portar in altro loco, il qual loco ſarà già accordato infrà loro: è biſogno che detto patrone di nave la porti in quel loco, dove haveſſe accordato, & promeſſo a mercanti con quella ſua nave. Et ſe il patrone della nave la metterà in altra nave o navilio ſenza licentia de' mercanti, ſe quella nave o navilio, nel quale lui meſſa l' haverà, fuſſe maggiore o miglior, ch' il ſuo navilio: ſe quella robba ſi perderà, o guaſterà, o quello di chi la robba ſarà, nè patirà alcun danno, o haverà a far alcune ſpeſe. Il patrone della nave è tenuto reſtituire tutta quella robba, che perſa ſarà, & tutto lo intereſſe, che quello di chi ſarà la robba, haverà havuto, & debba eſſer creduto per ſuo Sacramento. Imperò ſe il patrone della nave farà ſapere a i mercanti, che non vorrà andare in quel loco, nel quale lui haveva promeſſo a i mercanti di portare la robba loro, & lui dirà a i mercanti, che lui la vuole

metter in tale navilio, ſe gli mercanti lo concederanno il patron della nave la può ben mettere, ma ſe li mercanti non vorranno, lui non ce la debba metter, & ſe ce la mette, è tenuto come di ſopra è detto. Imperò ſe li mercanti lo concederanno, & la robba ſi perderà o ſi guaſterà il patrone della nave non è tenuto di neſſuna coſa a rifare, poi che con volontà, & licentia lo haverà fatto, o della più parte delli mercanti.

SPIEGAZIONE.

DEve il Padrene portar le merci caricate nel luogo accordato, nè può ſenza licenza de' Mercanti caricarle ſopra altro Vaſcello, altramente ſe ſi perdeſſero, o patiſſero qualche detrimento, ſarà obbligato a tutti i danni, ſpeſe, ed intereſſi, che giurerà il Mercante aver patiti.

Sopra queſto Capit. diſcorre Jacob Galea penes Balducc. tit. 1. de aſſecurat. deciſ. 5. ante num. 1.

Di eſarcia de' Marinari & Nochiero, & da far mettere la robba. Cap. 90.

IL Patrone della Nave è tenuto a mercanti d' haver l' eſſarcia, che lui l' haverà detta & moſtrata per ſcritto, o tutto & in tanto come haverà detto in preſentia del nochiero, & de' marinari, & non può gettare nochiero nè marinari ſenza licentia de' mercanti, ſe non a capo del viaggio, nè vendere nè dare eſſarcie nè niente che appartenga alla nave, & il patrone della nave è tenuto di far mettere la robba alli ſuoi marinari.

SPIEGAZIONE.

IN oltre è obbligato d'avere tutta l'eſarcia, cioè attrezi, e inſtrumenti neceſſarj alla navigazione, in quella forma, che in iſcritto, o alla preſenza del Nocchiero, e de' Marinari avrà aſſerito a' Mercanti di avere, nè può venderla, o pure licenziar

ziar Marinaro, nè Nocchiero, ſenza il conſenſo de' Mercanti, ſino alla fine del viaggio.

E' tenuto altresì a far mettere le robe nella ſtiva da' ſuoi Marinari.

Sopra queſto Capitolo vedi Joann. Laurent. ad l. l. Rhod. penes Peckium cum Vinnio.

Di Conſerva.
Cap. 91.

PAtrone di Nave debba fare conſerva con navilio piccolo o con grande, ſe li mercanti della nave vorranno, & ancora ſono tenuti li mercanti ſe il patrone della nave vuol fare conſerva, con nave o navilio grande o piccolo, & farlo con conſeglio delli marinari, o nochieri, e conſiglieri, lui lo può far, li Mercanti lo debbono concedere, ciò è a ſapere, per paura de' cattivi navili non debbano contraſtare, nè poſſono. Se imperò non ci conoſcevano danno per loro o per nave, o navilio.

SPIEGAZIONE.

I Mercanti ponno coſtrignere il Padron della Nave ad andar di conſerva, cioè di compagnia con altro Vaſcello, e quando il Padrone ciò conoſceſſe ſpediente, può da ſe farlo, col conſiglio di poppa, e ſono obbligati i Mercanti a concederglielo, quando non ne conoſcano danno, o a ſe ſteſſi, o al Vaſcello.

Su queſto Capitolo leggi Noi al diſc. 46. num. 47. tom. 1. de Commerc. & Targ. Ponder. marit. cap. 12. num. 30.

Di dare capo ad altra navè.
Cap. 92.

SE alcuna Nave, o Navilio fuſſe in alcun loco, & haveſſe o debba havere viaggio per andare in alcun altro loco: Se in quello loco haveſſe alcun Navilio minore o maggior di lui, o ſimi-

gliante di lui, il quale haveſſe andar in quel medeſimo viaggio, & per paura che lui haverà de' ſuoi nimici, o di cattivi Navili, lui dubiterà andare da per lui nel detto viaggio, & il Patrone del Navilio che la paura haverà, dirà a quell' altro Patron di quella Nave o di quel Navilio, ſe gli vorrà tenere capo, ſe il detto Patrone della Nave lo concederà, & prometterà, lui li è tenuto di oſſervar: ſe imperò fortuna di mal tempo non lo vietaſſe: & ſe li detti Navili del loco, dove lo accordo ſarà fatto, ſi partiranno inſieme, & il Patrone della Nave, che haverà promeſſo di tenere capo al detto Patrone del Navilio, il quale haverà la detta paura, non lo vorrà tenere, ne lo terrà, ſe 'l detto Patrone del detto Navilio, che haverà la detta paura, piglierà alcun danno innanzi che ſia giunto in quel loco, il quale il detto Patrone di Nave haveva promeſſo di tenere capo per cattiva gente, & per ſuoi nimici, quel Patrone di quella Nave, che la detta promiſſione gli haveva fatta, li è tenuto di tutto il danno a reſtituire ſenza contraſto, per quale ragione? perciochè ſe detto Patrone della Nave non li haveſſe fatta la detta promeſſa, il detto Patrone del detto Navilio, che la detta paura haveva & ha, non ſi ſarebbe partito dal detto loco, ſe non fuſſe per fede della detta promeſſa che il detto Patrone della Nave li haveva fatta. Et ſe il detto Navilio ſi partirà, che il detto Patrone della Nave non gli habbi promeſſo di tenere capo, ſe il detto Navilio piglierà alcuno danno, il detto Patrone della Nave non ſarà di niente tenuto reſtituire: & ſe per ventura il detto Patrone della Nave che la detta promeſſa haverà fatta, terrà il detto capo al detto Navilio, come che di ſopra haveva promeſſo, & cattive genti, o inimici, o fortuna di tempo, per forza lo torranno, il detto Patrone della Nave, che la detta promeſſa haverà fatta, & per lui non ſarà rimaſto, che non habbia oſſervata, lui nè la Nave, nè altro, che nella nave fuſſe non è tenuto reſtituire, perciochè per colpa ſua non ſarà rimaſto quello, che promeſſo havea, poiche attendere non può per la ragione di ſopra detta. Imperò ſe il detto Patrone della Nave, che haverà promeſſo di tener capo ad alcuno Navilio, ſe lui ne piglierà o haverà pigliato ſalario o ſervitio: Se il detto Navilio del quale lui ſalario, o ſervitio averà havuto, ſi perderà di tutto o in parte, il detto

Patro-

Patrone della Nave è tenuto reſtituire tutto il danno, che quello Navilio, del quale lui haverà pigliato ſalario, o ſervitio haverà ſoſtenuto o havuto: & la Robba che nella detta Nave ſarà per ſoldo o per lira. Se imperò il detto Patrone della Nave, che il detto ſalario o ſervitio haverà havuto, non ſi accorderà, o non ſi ſarà accordato, dipoi o innanzi, o quando il detto ſalario o ſervitio, hebbe detto patrone di Navilio, che la detta paura haverà: che ſe alcuno caſo di ventura ci veniſſe, che lui, ne la nave, ne niente ch' in quella fuſſe non fuſſe di niente tenuto di reſtituire: il caſo di ventura è da intender, che lui haveſſe a laſciare detto capo di detto Navilio per fortuna di mal tempo, o per forza di cattivi navili, o per forza di loro inimici, o per forza di male genti; e ſe il detto patrone della nave ch' il detto ſalario, e ſervitio haverà havuto, dirà o haveſſe detto come di ſopra è detto, con il detto patrone di navilio, che la detta paura haveva, il patrone della nave, ne la nave, ne niente, che nella nave fuſſe, non ſono tenuti di reſtituire per la ragione di ſopra detta, & poiche con il detto patrone del navilio, il quale il detto ſalario o ſervitio li havea dato, o li è tenuto di dare, o haveſſe accordato, quando il detto ſalario o ſervitio hebbe, o dipoi o innanzi. Imperò ogni patrone di nave, o di navilio ſi guardi, & ſi debba guardare quando accordo, o promeſſa farà con alcuno o con alcuni, ſia che il detto patrone della nave non habbia ſalario o ſervitio, o che ne habbia: che il detto patrone della nave farà la detta promeſſa ſenza licentia & volontà de mercanti, che nella nave ſaranno, o robba ci metteranno o haveranno meſſo, ſe caſo alcuno ci interveniſſe, li detti mercanti non ſono di niente tenuti, anzi ſe li detti mercanti danno, o ingiuria, o inſoncio ne patiranno alcuni per la detta promeſſione, che detto patrone della nave haverà fatta, o farà con alcuno, o con alcuni ſenza licentia & volontà di detti mercanti, il detto patron della nave è tenuto di tutto reſtituire, ſe la nave ne doveſſe eſſer venduta. Et ancora li beni del detto patrone della nave ſe trovati ſaranno: & per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

PRomeſſa che abbia il Padrone ad altro Vaſcello di tenergli capo, cioè compagnia, è obbligato ad oſſervar la promeſſa. E ſe partendoſi di conſerva con quello lo laſciaſſe nel viaggio, ſarà tenuto a rifargli tutto quel danno, che patirà ſino all'arrivo in quel luogo, ove avea promeſso di andar di conſerva. Eccetto ſe l'aveſse laſciato per qualche accidente forzoſo, cioè per tempeſta, forza di nemici, o Pirati. Ma quando per fargli compagnia prendeſse ſalario, o altro premio, deve oltre il fargli conſerva, ſoccombere a tutti que' danni per ſoldo, e lira, che quel Vaſcello, e le ſue merci in quel viaggio patiſsero, quando non abbia altrimenti convenuto; E in queſto caſo non ſolo non può coſa alcuna pretendere da' Mercanti, che nella ſua Nave aveſsero caricato delle mercanzie, ſe ſenza loro conſenſo avrà accordato d'andar di conſerva, ma è in obbligo a quelli di rifare que' danni, che per cagione di detto accordo patiſsero.

Vedi ſu queſto Capit. il Targ. Ponder. marit. cap. 12. *n.* 30. *& cap.* 38. *n.* 15.

Del caſo di Getto.
Cap. 93.

IL Patrane della Nave è tenuto che non Getti ne facci Gettare per inſino che il Mercante habbia Gettato alcuna coſa, & di poi può fare Gettare fino a ſalvamento, & in quel punto può l'accordo ſcrivere il ſcrivano tanto quanto ſe fuſſe in terra, & il Patrone ci debbe mettere per tanto quanto vale la metà della nave.

SPIEGAZIONE.

IL Padrone non può far getto ſino a tanto cha dal Mercante non ſia ſtato cominciato, dopo di che può continuarlo ſinchè ne conoſca il biſogno; E lo Scrivano di tutto

dee

dee tener conto per iſcritto, come s'ei foſse in porto. Il Padrone contribuiſce per quel getto per tanto quanto vale la metà della Nave.

Nota che in oggi non è in uſo, che il getto ſi debba cominciar dal Mercante al parere di Kurich *de Jur. marit. Hanſ. tit.* 8. *art.* 1.

Sopra queſto Capitolo parliamo Noi al diſc. 45. *num.* 10. 28. *& 29. in fin. tom.* 1. *de Commerc. e il Targ. Ponderat. maritim.* 58. *in princ. & §. Ora.*

Di Robba Gettata.
Cap. 94.

TUtta la Robba che ſarà Gettata di Nave o di Navilio, per cattivo tempo, o per paura di Navili armati, debba eſſere contata per ſoldo & per lira di tutta la Robba, & la nave o navilio debba pagare in quello Getto per la metà di quello che vale.

SPIEGAZIONE.

IN caſo di getto ſi deve far contribuzione del ſalvato col perduto per ſoldo, e per lira, e la Nave deve pagare per cagion di quel getto per la metà di quel, che eſsa vale.

Su queſto Capitolo vedi Noi al diſc. 45. *num.* 10. *tom.* 1. *de Commerc. & Targ. Ponderat. marit. cap.* 58. *in princ. & cap.* 77. *§. Per fare.*

In che modo ſi debba contare la robba gettata.
Cap. 95.

LA nave o navilio che getterà robba, come di ſopra è detto: ſi debbe contare in queſto modo, cioè che ſe getterà innanzi che ſia mezzo viaggio, dove habbia andare, debba eſſere contata come coſtava in quel loco, dove ſi partì la Nave o Navilio, & ſe haverà paſſato mezo viaggio, debba eſſere contata come valerà in

quel loco dove la nave o navilio farà porto : la detta mercantia gettata a quella che rimaſta ſarà.

SPIEGAZIONE.

LA roba gettata, ſe ſarà occorſo il caſo del getto innanzi la metà del viaggio, ſi valuta al prezzo, che valea nel luogo, da cui è partita la Nave. Se poi è ſeguito di là dalla metà del viaggio, ſi valuta al prezzo, che varrà la ſalvata nel luogo, ove era diretta.

Intorno a queſto Capitolo leggi il Vinn. ad Pekium tit. ad l. Rhodiam, verb. nihilominus fol. m. 220. Nos diſc. 45. numer. 10. tom. 1. de Commerc. Targam Ponderat. marit. cap. 58. in princ. & Steph. Cleirac. in ſuo tract. les us & coutumes de la mer, tit. de Contract. marit. cap. 2. §. 12. & cap. 58. in princip. ultimæ editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 97. ſecondo l'edizione del Conſolato in franceſe.

Come debba eſſer pagata robba gettata. Cap. 96.

SE alcuno Patrone di Nave o Navilio havrà caricato il ſuo Navilio di robba di Mercanti, per andare a caricare in altro loco, il quale loco ſarà accordato infrà il Patrone della Nave o Navilio & li Mercanti, & andando in quel viaggio, interverrà caſo di ventura, che per cattivo tempo, o per Navili armati d'inimici, o qual ſi vuole altra ventura; lui haverà a gettare di quella robba che porterà una quantità; quando il Patrone della Nave o del Navilio ſarà giunto in quel loco, nel quale doveva ſcaricare con la nave o col navilio, & con quella che rimaſta ſarà : il Patrone della Nave o del Navilio debba fare in queſto modo : che innanzi che lui conſegni niente di quella robba, che reſtaurata ſarà a que' Mercanti, che la debbono ricevere o di chi ſarà, lui debbe & può ritenere a ſe tanta di quella robba, che reſtaurata ſarà, che lui haverà portato col ſuo Navilio di ciaſcun

Mer-

Mercante, che gli ſia baſtante, & che li baſti a quel Getto, che fatto ſarà. Et ancora più, percioche il Patrone della Nave o del Navilio nè alli Mercanti di chi ſarà quella robba che ſarà Gittata, non poſſa tornare a danno ne a perdita, nè a ingiuria, percioche aſſai ci perde ciaſcuno. Ancora più acciochè loro non haveſſero andare dietro a quelli Mercanti, nè a pagare quelli, di chi quella robba fuſſe che ſarà reſtaurata, & quel Getto debba eſſere contato come che Getterà, & il Patrone della Nave o del Navilio è tenuto metterci per la metà, cioè per la metà, di quello che verrà la nave o navilio. Ancora più ſe lo patrone della nave o navilio dimanderà tutto il nolo della robba gettata, come di quella che ſarà reſtaurata, gli debbe eſſere pagato, come ſe tutta la robba fuſſe ſalvata, & il Patrone della nave o del navilio è tenuto mettere in quello Getto, che fatto ſarà per tutto quello nolo che riceverà per ſoldo & per lira come farà quella Robba che ſarà reſtaurata; Per qual ragione? percioche il Patron della nave o del navilio haverà havuto nolo di quella Robba che ſarà Gettata, come di quella che ſarà ſalvata, & è ragione di poi che lui vuole nolo tanto della robba gettata come di quella che ſarà reſtaurata, che lui ci ajuti a rifare, & per le ragioni di ſopra dette ſi debba pagare tutto il nolo in detto getto. Imperò ſe lo patrone della nave o del navilio non dimanderà, nè haverà nolo, ſe non della Robba che reſtaurata ſarà, di quello nolo tale il patrone della nave o navilio non è tenuto mettere parte al Getto, che aſſai ci perde poiche perde tutto quello nolo della Robba che ſarà gettata.

SPIEGAZIONE.

ARivato il Padron della Nave al luogo, dove ha a ſcaricare, ſe nel viaggio avrà fatto getto di robà, ſi può ritenere in pegno tanta roba della ſalvata, che baſti alla compenſazione del getto ſeguito, e la Nave dee contribuire per la metà di quello, che eſſa vale. Se il Padrone riſcuoterà tutto il nolo tanto della roba ſalvata, come della gettata dovrà contribuire per ſoldo, e lira: nulla però dee al contrario contri-

tribuire, ſe ſolo il nolo dimanderà, e riſcuoterà della roba ſalvata.

Vedi ſopra queſto Capitolo il De Vicq. ad Weitſen de Avariis verb. addicenda foret, & verb. in magiſtri arbitrio, & verb. adverſus Dominos. Targ. Ponder. marit. cap. 58. in princ. & cap. 77. §. Toccante, & cap. 79. §. ultim. Cleirac. les us & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron, §. 8. num. 15. 16. 18. ultimæ editionis Rothomag. citato da lui per il cap. 98. ſecondo l'edizione del Conſolato in lingua franceſe. E Noi al diſc. 45. num. 10. tom. 1. de Commerc.

La cerimonia, che ſi debbe fare in caſo di Getto. Cap. 97.

NAve o navilio, che correrà, o ſoſterrà fortuna di cattivo tempo: ſe il Patrone della Nave o del Navilio vede, o conoſce che loro ſono in ventura, & conditione di perderſi, ſe loro non gettano: Il Patrone della nave debba dire & manifeſtare a tutti li Mercanti, & in preſentia del nochiero, & di tutti quelli che nella nave ſaranno: dicendo, Signori Mercanti ſe noi non Gettiamo, ſiamo a grande ventura & conditione di perdere le perſone & la robba, & ogni coſa che è quì, & ſe voi altri Signori Mercanti volete che Gettiamo con la volontà di Dio, potremo ſalvare le perſone, & gran parte della robba, & ſe noi non Gettiamo, ſiamo a ventura & conditione di perdere noi medeſimi, & tutta la robba, & ſe li Mercanti ſi accorderanno del Gettare tutti, o la più parte; allora loro poſſono gettare. Imperò l' uno de' Mercanti, ſe tutti non poſſono, debba cominciare a gettare, & di poi che il Mercante, o Mercanti haveranno gettato qualche coſa, dipoi può gettare o fare gettare il Patrone della Nave per inſino a ſalvamento: in quel caſo, & in quel punto può il ſcrivano l' accordo ſcrivere, come ſe la Nave teneſſe proiſſo in terra, & ſe il ſcrivano non poteſſe ſcrivere, li marinari poſſono far teſtimonio di tutte le concordie & promiſſioni, che fuſſino fatte infrà il Patrone della Nave & li Mercanti, poichè il ſcrivano non haverà potuto ſcrivere al cartolario,

lario, perciòche fraude niſſuna non poſſa eſſere infrà il Patrone della Nave, & li Mercanti delle concordie, & promiſſioni, che infrà loro ſaranno fatte, & ſe per aventura nella Nave non ci ſaranno Mercanti, in quel caſo & in quel punto il Patrone della Nave debba & può eſſer Mercante, & quello che lui farà, debbelo fare con conſiglio del nochiero, & de' compagni, & di tutto lo comunale della nave, & ſe lui lo farà con conſiglio di tutti quelli, che di ſopra ſono detti, e il detto patron della nave farà gettare, debba eſſer tanto tenuto per fermo, come ſe tutti li mercanti ci fuſſino, o in tanto come ſe tutta la robba fuſſe del patron della nave, & il patron della nave è tenuto mettere in quel getto per quello che valerà la metà della nave, & li mercanti di chi quella robba ſarà, non debbono contraſtar in quel Getto, per quella ragion che di ſopra è detta ſarà fatto, & quello Getto ſi debba pagare, per ſoldo, & per lira, in quel modo che la Robba ſarà gettata, & fu fatto per ciò queſto capitolo, che il Patrone della Nave, o del Navilio può eſſer Mercante in quel caſo, & in quel punto, che Mercanti non ci ſaranno, che ſe il Patrone della Nave non haveſſe poter in quel caſo di eſſer Mercante, le più volte ſi perderiano le perſone, & la nave, & le mercantie, & per queſto debbe & può eſſere il patrone della nave mercante in quello caſo & in quel punto, che li mercanti non ci ſaranno, & vale più gettar una quantità di robba, che ſe perdeſſero le perſone, & la nave, & tutta la robba.

SPIEGAZIONE.

PRima di far getto dee il Padron della Nave ricercare il conſenſo de' Mercanti, alla preſenza del Nocchiero, e d'altri; e intervenendovi detto conſenſo, debbono cominciare a gettare uno, o più Mercanti, dopo di che può gettare, o far gettare dagli altri il Padrone ſino a ſalvamento della Nave. Lo Scrivano può allora ſcrivere l'accordo fatto tra loro di gettare, come ſe la Nave aveſſe il proiſſo, cioè il cavo in terra, e non potendo, baſta il teſtimonio de' Marinari. Quando poi non vi ſieno Mercanti in Nave, il Padrone può far

da

da Mercante, e cominciare a gettare, o far gettare col conſenſo però del Nocchiero, e di tutto il comunale, o della maggior parte della gente di Nave. Qual getto dovrà pagarſi per ſoldo e per lira, e la Nave contribuiſce per la metà di quel che vale. Vedi il *cap. 93. e 94.*

Su queſto Capitolo vedi De Vicq. ad Weitſen *de Avariis, verb. in Magiſtri arbitrio, & verb. holcadibus. Vinn. ad Peck. tit. ad l. Rhodiam, verb. diſerte fol. mihi* 196. *Noi diſc.* 19. *num.* 2. 6. 8. *&* 13. *& diſc.* 45. *num.* 28. *Cleirac. les us & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §.* 2. *num.* 1. *& §.* 8. *num.* 2. 6. *&* 12. *ultimæ editionis Rothomag. citato da lui per il cap.* 99. *ſecondo l'edizione del Conſolato in franceſe.*

Di manifeſtare Robba al Scrivano. Cap. 98.

Mercanti debbano manifaſtar la Robba al Scrivano, quando la nave haverà fatto vela ſe niente ci haveranno meſſo che non fuſſe ſcritto, & ſe ſi troverà alcuna coſa, che loro non havſſero manifeſtato; loro debbono pagar il maggior nolo moltiplicando per canterata, che nella detta nave ſi paghi; perciò come di naſcoſto ce l' haveranno meſſa; & ſe per ventura loro non la haveſſero manifeſtata, quando la nave haveſſe fatto vela, ſe ſi getterà o ſi bagnerà, o ſi perderà, non li ſaranno tenuti reſtituire, poiche manifeſtata non l' haveranno.

SPIEGAZIONE.

Debbano i Mercanti, quando la Nave avrà fatto vela, manifeſtare allo Scrivano quella roba, che di naſcoſto aveſſero meſſa in Nave, altrimenti ſe ſi perdeſſe, gettaſſe, o bagnaſſe non potranno pretenderne la reſtituzione. E ſe ſi troverà qualche roba, che non aveſſero manifeſtata, ſaranno obbligati a pagarne il nolo raddoppiato.

Parla di queſto Capitolo Cleirac. les us, & coutumes de la mer

mer tit. Jugemens d' Oleron §. 8. num. 21. & 24. ultim. editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 100. ſecondo l' edizione del Conſolato in franceſe. E noi diſc. 72. n. 1. in fin. tom. 2. de Commerc.

Di entrar nel Porto. Cap. 99.

IL Patrone della Nave o del Navilio non può, nè debbe entrare nel porto ſenza volontà de' mercanti, & ſe ci entrarà, che il mercante fuſſe dubitoſo di alcuna coſa, tutto il danno che haveſſe il Mercante, li debba reſtituire la Nave, & queſto debba ſcrivere il ſcrivano, ancora che la nave non haveſſe proiſſe in terra. Imperò ſe il Patrone della nave haveva alcuno biſogno, debbalo dire a' Mercanti, che lui non può navigare che di eſarcia ha di biſogno, o in ſortire, o acconciare, & allora il Mercante debba entrare in porto con queſto, che il nocchiero per ſuo giuramento & li marinari ci hanno conſentito. Imperò ſe alcuno corſale o galere ci farà, che faceſſe paura al mercante, il patrone della nave non ci può entrare ſenza volontà di mercanti, & ſe il mercante o pigliera ſopra di ſe, o che non habbia riſguardo, & dica, io non voglio entrare in queſto porto, del danno, che ne ſeguiterà, il mercante è tenuto di rifare.

SPIEGAZIONE.

NOn può la Nave entrare in neſſun porto ſenza il conſenſo de' Mercanti, che vi ſaranno, altrimenti riſultandone a quelli qualche danno, ſarà obbligata la Nave a pagarlo, e ciò deve notare lo Scrivano, ancorchè la Nave non abbia proiſſo in terra. Debbono però i Mercanti conſentirvi, quando il Padron della Nave biſognaſſe di qualche eſarcia, o altro neceſſario alla navigazione, ed il Nocchiero, e i Marinari col loro giuramento vi conſentiſſero. Ma ſe per timore di Corſari, o altri nemici, che foſſero in quel porto, ripugnaſſero i Mercanti ad entrarvi, non può allora in verun modo entrarvi il Padron della Nave, a cui però ſaran te-

tenuti i Mercanti a rifare quel danno, che per queſta cagione patiſſe.

Di promeſſa di mercante al Patrone. Cap. 100.

TUtto l'accordo, che il Mercante prometterà al Patrone, è biſogno che li attenda, poichè al cartolario ſarà meſſo, poniamo che il Mercante haverà fatto carta o al cartolario fuſſe ſcritto, il Mercante gli debba tutto attendere, & il Mercante prometterà al Patrone della Nave canterate. Poniamo, che il Mercante fuſſe nella Nave o di fuora & non potrà mettere le canterate, o che non li baſtino gli danari di tante canterate quante li promeſſe, di tante gli haverà a dare nolo, metta, o non metta di quello che promeſſo haverà per cantàro.

SPIEGAZIONE.

DEve il Mercante oſſervare al Padrone ciò che gli avrà promeſſo, quando ne coſti dal Cartolario, cioè dal libro dello Scrivano della Nave, o altra Scrittura. Onde ſe avrà convenuto di caricare una certa quantità di merci, caricandole tutte, o no, dee ſempre ad ogni modo per tutto il carico accordato pagare il nolo al Padrone.

Vedi ſu queſto Capitolo il Capparell. tom. 2. reſol. 159. n. 15. & 16. e il Targ. Ponder. marit. cap. 26. num. 13.

Del Mercante che vorrà ſcaricar la Robba della Nave. Cap. 101.

SE la maggior parte di mercanti ſcaricano, ſopradetto Mercante può ſcaricar & non pagar niente, & ſe il Patrone della Nave non è pagato, non gli può domandar niente; ma gli è obbligato aſpettargli per un tanto tempo di caricare, & portare la robba & riportarla, queſto s'intende della mercantia & robba del ſopradetto mercante.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

MA ſe avendo già caricato, la maggior parte degli altri Mercanti per qualche accidente ſcaricaſſero, può ancora il detto Mercante ſcaricare, nè il Padrone può chiedergli il nolo; ma è tenuto ad aſpettarlo per un certo tempo per di nuovo caricare, e riportar le ſue merci.

Di mercanti che vorranno diſcaricar parte delle mercantie. Cap. 102.

NAve o Navilio che andarà in viaggio, & per ventura la più parte di mercanti o della robba vorranno ſcaricare, & fare porto dove che ſiano in quel loco dove il detto viaggio ſarà incominciato, che li mercanti poſſono ſcaricare quella maggiore parte della robba, & il Patrone della Nave poſſa forzar l'altra parte, cioè la minor parte, che non vorranno ſcaricare & haver tutto il nolo, & ſe il Patrone della nave haverà fatto gratia di quel nolo a detti mercanti che haveranno ſcaricata la maggior parte, che il patrone debba fare gratia del nolo all'altra parte, & per quel pretio & in quel modo di quelli primi ſiano poſti tutti li altri mercanti, & de' marinari ſi debba cavare de ſalari loro in quel modo, che la nave farà gratia del nolo.

SPIEGAZIONE.

SE nel decorſo del viaggio la maggior parte de' Mercanti deliberaſſe di prender Porto, e ſcaricare in qualche luogo, può il Padrone della Nave conſtringere anche la minor parte a ſcaricare, e pagargli tutto il nolo. Ma ſe avrà fatto qualche rilaſcio nel nolo alla detta maggior parte, deve farlo anche alla minore, ſminuendo in quel caſo per quello, che avrà rilaſciato di nolo, anche pro rata i ſalarj de' Marinari.

Su queſto Capitolo diſcorre il Cleirac. les us, & coutumes de la

de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 18. num. 5. ſino alla fine ultima editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 104. ſecondo l'edizione del Conſolato in franceſe.

Di patrone che haverà aſpettato il Mercante. Cap. 103.

SE non haverà pagato il nolo al patrone della nave, quando lo haverà aſpettato in quel tempo, che haverà con lui accordato, il mercante debba caricare la ſua robba, & ſe non la vorrà caricare, debba pagar tutto il nolo al patrone della nave.

SPIEGAZIONE.

DEve il Mercante paſsato il tempo accordato caricar la ſua roba, e non volendo più caricare, pagar tutto il nolo al Padrone della Nave, che l'avrà aſpettato.

Intorno a queſto Capitolo vedi il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 21. num. 1. ultim. edit. Rothomag. da lui citato per il cap. 105. ſecondo l'edizione del Conſolato in franceſe. E il Targ. Ponder. marit. cap. 26. ſub num. 32.

Come il mercante debba preſtar al patrone in caſo di neceſſità. Cap. 104.

ANcora è tenuto il Mercante al Patrone della Nave, che ſe il Mercante haverà denari, & che fuſſero in loco, che il Patrone della Nave haveſſe biſogno di eſarcie o alcuna coſa che neceſſaria fuſſe alla Nave, il Mercante gli debba preſtare in quel modo, che il nochiero, & gli altri Mercanti conoſceranno che ſi debbia fare, e per tale ragione tutti li compagni, & preſtatori che nella Nave ſaranno, ſi debbano tutti obligare al detto Mercante, & ſe il Patrone della Nave, o gli compagni, o li preſtatori trovaſſino alcun huomo, che gli preſtaſſe; il ſopradetto Mercante non è tenuto di niente al loro preſtare.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

TRovandosi il Padrone nel decorso del viaggio in luogo, ove abbia bisogno di esarcia, o di comprare altre provvisioni necessarie alla Nave, quando non possa trovar in prestito da altri i denari, che gli bisogneranno, deve quel Mercante, che avrà denari, imprestarglieli in quel modo, che il Nocchiero, e gli altri Mercanti giudicheranno; con questo però, che tutti i Compagni, e prestatori, che saran sulla Nave, debbano obbligarsi al suddetto Mercante.

Discorre su questo Capitolo Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 22. n. 1. & in Contract. marit. cap. 5. §. 35. ultim. editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 106. secondo l'edizione del Consolato in lingua francese. Targ. Ponderat. marit. cap. 26 num. 27. & cap. 44. num. 5. & cap. 49. num. 11. & cap. 54. in fin. E Noi nel disc. 71. n. 10. tom. 2. de Commerc.

Come il Mercante debba prestar al Patrone per spacciamento della Nave. Cap. 105.

SE il Patrone della Nave ha bisogno di danari, e non ne trova, come di sopra è detto, & che fussino in loco sterile, & che quelli denari havesse di bisogno per spacciamento della Nave, & se gli detti Mercanti non hanno denari, loro debbono vender della lor Mercantia per spacciare la Nave, & nessuno prestatore, nè compagno non possono dir niente, nè contrastare, insino che que' Mercanti sieno pagati, salvo che gli salari de' marinati. Imperò è da intendere, che il Mercante veda & conosca che quello che lui presterà, sia per spacciamento della nave, & necessario nella nave.

SPIEGAZIONE.

AVendo il Padron della Nave bisogno di denari per l'ultima spedizione della Nave, e non ne trovando per essere in luogo penurioso, quando per niuno de' Mercanti ne

 avesse,

aveſſe, debbono eſſi vender tanto della lor mercanzia, che baſti allo ſpacciamento, o ſia ſpedizione della Nave. E in quel caſo neſſuno de' Compagni può opporſi, che detti Mercanti non ſieno pagati, e rimborſati prima d'ogni altro di quella ſomma impreſtata, eccetto che i Marinari per li loro ſalarj. Con queſto però che i Mercanti ſuddetti ſappiano, che quel che impreſtano ſervir deve per la ſpedizione, e neceſſità della Nave.

Su queſto Capitolo vedi Noi diſc. 71. n. 10. tom. 2. de Commerc. & Targ. Ponderat. marit. cap. 26. num. 27. & cap. 44. n. 5. & cap. 54. in fin. & cap. 74. §. Queſta.

Come il Mercante debbe preſtare vettovaglia alla Nave. Cap. 106.

IL Mercante è tenuto, che ſe lui ha vettovaglia, & la vettovaglia manchi a gli marinari, o ad altri che nella nave fuſſero, lui la debba mettere in comune, & il patrone della nave la debba partire per tutti comunalmente, & il mercante non ſe ne può ritenere più che un' altro huomo, & quando il patron della nave ſarà in alcun loco di poter havere vettovaglia, il mercante li può dimandare tutto quello, che li havranno tolto, & il patrone della nave è tenuto di reſtituirlo.

SPIEGAZIONE.

SImilmente quando il Mercante aveſſe della vettovaglia, e ne penuriaſſe la Nave, dee metterla in comune, e il Padrone partirla fra tutti, nè il Mercante può ritenerſene maggior porzione, che un'altro; a condizione però che al primo Porto, che arriverà la Nave, debba il Padrone reſtituirgliela.

Leggi ſu queſto Capitolo il Targ. Ponder. marit. cap. 26. n. 27. & cap. 44. num. 5. E Noi al diſc. 46. num. 28. tom. 1. de Commerc.

Di

Di anchora, o esarcie lasciata, o renunciata a gli mercanti. Cap. 107.

I Mercanti sono tenuti, che se il Patrone della Nave vorrà surgere in costa, o in porto, o in altro loco, dove si dubita: & questo faccia con volontà, & consentimento de' mercanti, & se gli Mercanti o vorranno & il patrone della nave renuncierà, che se anchora o essarcie rimanerà, gli detti Mercanti debbano tutto pagare, poi che il patrone o huomo tenente suo loco renunciato haverà. Ancora più sono tenuti, che se nave o navilio lascierà anchora, in un capo, o in altro loco, dove saranno surte & le lascieranno con volontà de' Mercanti, siano pagati di commune per tutta la robba della nave, lo corpo della nave non paghi niente, & se lascierà per paura di navilii armati la sia pagata di commune per tutta la robba, & la nave ci debba mettere la metà di quello che valera: & se lascierà barca o huomini in alcun luoco con volontà de' mercanti, la robba de' mercanti paghi la barca, & faccia la spesa de gli huomini insino che siano in quel loco, dove la nave, o navilio haverà fatto porto, & il corpo della nave paghi niente.

SPIEGAZIONE.

SE il Padron della Nave vorrà sorgere in costa, cioè entrare in qualche Porto, o in altro luogo di riparo, ma non del tutto sicuro, e ciò faccia col consenso de' Mercanti; o pure lo vorranno i Mercanti, e il Padrone, o suo Luogotenente dinunzierà, o intimerà loro il pericolo che v'è di perdere qualche Ancora, o esarcia, in questi casi sono tenuti i Mercanti a pagare tutta la perdita, che venisse a farsi. E così se la Nave lasciasse qualche Ancora in qualche Cavo, o sia punta di terra, che sporge in mare, o altro luogo di volontà de' Mercanti, dovrà pagarsi da tutte le robe, che saranno in Nave, non entrando in contribuzione il corpo della Nave. Ma se l'avrà lasciata per timor di Corsari, o altri Vascelli

armati, contribuirà ancora il corpo della Nave per la metà di quel, che vale.

Similmente ſe il Padrone laſcierà la barca, o Uomini in qualche luogo di conſenſo de' Mercanti, dovranno le loro robe pagar la barca, e la ſpeſa a quegli uomini, finchè arrivino dove la Nave avrà fatto porto, cioè ſino a quel Porto, dove ſi ſarà fermata la Nave, non dovendo il corpo della Nave pagare coſa alcuna.

Vedi ſu queſto Capitolo il Cepparell. reſolut. 159. n. 16. Noi al diſc. 46. num. 28. tom. 1. de Commerc. Targ. Ponderat. marit. cap. 77. num. 6. Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. jugem. d' Oleron §. 9. num. 8. ult. editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 109. ſecondo l' edizione del Conſolato in franceſe.

Di Barca laſciata.
Cap. 108.

SE Nave o Navilio tirerà barca, & empierà, & la tirerà piena, e ſe li Mercanti vorranno che la laſcino andare, la barca ſia laſciata, & pagata per tutta la robba, & lo corpo della nave non paghi niente: & ſe ſi rompe lo capo ſenza laſciarla andare, che non fuſſe volontà de' mercanti, li mercanti, non ſiano tenuti niente a pagare.

SPIEGAZIONE.

SE la Nave rimorchiaſſe, o ſtraſcinaſſe dopo ſe la barca, e queſta ſi riempieſſe d'acqua, onde biſognaſſe tirarla piena, ſe i Mercanti ordineranno, che ſi laſci andare, ſi deve abbandonare; e allora toccherà ſolamente alle merci, che ſaranno in Nave, e non al corpo della Nave pagarla. Ma ſe a caſo, e ſenza volontà de' Mercanti ſi rompeſſe il Cavo, o ſia Canapo, che la tirava, non ſono allora tenuti a coſa alcuna.

Sopra queſto Capit. leggi Targa Ponderat. marit. cap. 77. n. 6.

Di

Di Getto fatto in abſentia de' Mercanti. Cap. 109.

SE alcuno Patrone di Nave, o di Navilio havrà caricata la ſua Nave, o il ſuo Navilio in alcun loco, ſe ſtanto ſurto in altro loco, in quello medeſimo dove haverà caricato, & tutti li Mercanti ſaranno in terra, & nella Nave o navilio non ci ſarà alcuno rimaſto, ſe non il Patrone della nave con li marinari, ſe in quel loco veniranno Navilij armati di nimici, o ſi metterà fortuna di Mare, di ſubito che il Patrone della Nave o del Navilio non potrà far montar in Nave li Mercanti: Per qualunque di queſte conditioni di ſopra dette, il Patrone della Nave o del Navilio ſe haverà a partire, & li Mercanti rimaranno in terra: Se al Patrone della Nave o del Navilio accaderà gettare, o fuſſe che gettaſſe per paura di quei Navilij armati, acciochè meglio poſſa fuggire, & che meglio ſi poſſa da loro difendere, o fuſſe che fortuna di Mare il faccia gettare per qualunque delle conditioni di ſopra dette, che lui getti o facci gettare, vale tanto, come ſe tutti li Mercanti ci fuſſino. In queſto modo imperò che quello, che lui farà, che lo faccia con conſiglio, & con volontà di tutto il communale della Nave o del Navilio, & ancora il Scrivano debba ſcrivere tutti gli patti, che ſi faranno in preſentia di tutto il communale della Nave o del Navilio: Se il Scrivano in quell' hora, o in quel punto non poteſſe ſcrivere, debbalo ſcrivere incontinente, che la nave o navilio tenerà proiſſo in terra: & ſe per ventura il ſcrivano ſarà rimaſto in terra con que' mercanti, & nella nave o navilio haveſſe alcun ſervitore di que' mercanti; il patrone della nave, o del navilio debba fare congregare tutta la compagnia della nave, & que' ſervitori de mercanti & con tutti tenere conſiglio, & il patrone della nave o del navilio debba dire o far dire in preſentia di que' ſervitori, & di tutto il commune della nave tante volte li patti, che lui con loro farà, che ognuno ſe ne poſſa ricordare, percioche come il patrone della nave ſi riſcontrerà con quelli mercanti, che rimaſti ſaranno, non ci poſſa eſſere alcun contraſto, nè alcuni di quelli li quali nel conſiglio furono, non poſſino dire, che

lui non haveva inteso nè lo haveva persona dimandato, & se il patrone della nave o del navilio farà come di sopra è detto, debba havere valore, come se tutti li mercanti ci fussero stati, o la maggior parte. Ancora più se a quella nave o quel navilio intervenisse caso di sventura, che per conto de navili armati di sopra detti, o per conto della fortuna di mare havesse andare a traverso in terra, il patrone di nave o di navilio farà o haverà fatto come di sopra è detto, con consiglio di tutti quelli che di sopra sono detti, con loro licentia & con loro volontà, tutto accordo o patto che il patron della nave o navilio haverà fatto con tutti quelli che di sopra sono detti, & in quel modo & forma, che di sopra è detto, mercante nessuno, ne alcuno altro ci può mettere contrasto, & se ce ne metterà, ha da star a ogni danno, & ogni sconcio, & ogni iniuria, & ogni spesa, che il patrone della nave o del navilio, al quale tale caso, come di sopra e detto, sarà intervenuto, ne havesse da patire per colpa del contrasto che alcun di quelli che di sopra son detti li haveranno messo o li metteranno, e tutto questo che di sopra è detto, debba esser fatto senza inganno & senza fraude: & se alcuno di quelli, che di sopra sono detti, fraude alcuna mostrare o provare potranno per alcuna giusta ragione, quello o quelli, contra il quale quella fraude provata sarà, debba rifare ogni danno, & ogni interesse a quella parte, che quella fraude proverà contra di se essere fatta. Imperò che la prova di quella fraude sopradetta sia provata per huomini che siano di gran fede, & fuora di sospetto. Ancora che siano huomini che sappino, & debbino sapere dell'arte, & del fatto, nel quale saranno dimandati per testimoni. Per qual ragione? percioche se vorrete dire che fachini o huomini vili che la persona potessi rivoltare per danari, havesse valore la testimonianza che loro fariano saria cattiva cosa; percioche con tristi huomini, che il patrone della nave desse per testimoni contro a mercante, se fussino creduti, il patrone della nave potria rovinar gli mercanti, perche testimonio che cattivo huomo faccia, che l'huomo possa rivoltare per danari, non vale, nè debbe havere valore per nessuna ragione.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

SE trovandoſi una Nave carica ancorata in qualche luogo, ed eſſendo i Mercanti in terra, ſopravveniſſe qualche accidente o di fortuna di mare, o di Vaſcelli nemici, per cui doveſſe ſarpare ſenza poter aſpettare i Mercanti, in caſo poi che per alleggerire la Nave, o per combattere foſſe d' uopo far getto, può il Padrone farlo col conſiglio di tutto il Comunale del Vaſcello, e dee lo Scrivano ſcriver tuttociò o allora, o ſubito, che la Nave avrà proiſſo, cioè il cavo in terra. E quando anche foſſe rimaſto in terra lo Scrivano, dovranno acquietarſi i Mercanti alla teſtimonianza de' Marinari, e de' loro Servitori, ſe ve ne ſaranno ſtati in Nave, quando non provino frode, o baratteria. Lo ſteſſo procede, ſe colla ſteſſa cautela del Padrone detta di ſopra, ſarà ſtata la Nave forzata d'andare a traverſo. E ſe i Mercanti non vorranno contuttociò acquietarſi, ſaranno tenuti ad ogni danno, ſpeſe, e intereſſi, che per tal contraſto avrà patito il Padrone.

Su queſto Capitolo vedi il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. jugem. d' Oleron §. 2. num. 1. ult. edit. Rothomag. da lui citato per il cap. 111. ſecondo il Conſolato del Mare in franceſe.

Come ſi paghino ſpeſe ſtraordinarie. Cap. 110.

TUtte le ſpeſe o accordo che di mercantie fuſſe fatto ſtraordinario, ſi debbe pagare per ſoldo, & per lira per li mercanti, ſalvo di caricare. Se imperò non ſi haveva a partire per fortuna di cattivo tempo o per altro caſo, che ci interveniſſe, cioè per entrare in porto, o in loco, dove ſi poteſſe ſalvare la detta mercantia, o la detta nave o navilio: in tal caſo debba rifare l'una robba l'altra per ſoldo & per lira, & ſe nella nave non ci fuſſe mercante, che habbia tanto come l'altro di mercantia, o fuſſino cinque dell una parte & dui o tre dell' altra, che quelli due mercanti, che haveſſero

tanta o più mercantia che quei cinque, tutto quello che accorderanno per pagare di ſtraordinario ſi debba pagare per commune, tanto della poca mercantia, come dell'aſſai. Imperò che ſia fatto realmente, & ſenza fraude, & che non ſi facci niente per volontà, & queſto debbono giurare tutti li mercanti che lo faccino ſenza fraude. Imperò queſto capitolo và alla menda della nave di queſto, che gli prometteranno reſtituire: perche la nave ha queſto privilegio, che ſe li mercanti gli prometteranno alcuna coſa in emendare, è di biſogno che le attendino ancora che non fuſse ſcritto, ſolo che il ſcrivano ci fuſse o che lo haveſse inteſo, & il ſcrivano lo debba ſcrivere quando la nave terrà proiſso in terra, che allhora andava per mare quando la promeſsa fu fatta.

SPIEGAZIONE.

SE i Mercanti avranno promeſſo di pagare tutte le ſpeſe ſtraordinarie, che poteſſero occorrere per occaſione delle lor mercanzie, ſaranno obbligati a pagarle a ſoldo, e lira egualmente, ſalvo quelle ſtraordinarie, che occorreſſero nel carieare, e ſalvo ancora le ſpeſe ſtraordinarie, che biſognaſſe fare per ſalvare la roba, o Nave, come ſarebbe, ſe la Nave foſſe forzata a partire da qualche luogo, ove foſſe al carico, a cagione del tempo cattivo, o altro accidente, per entrare in porto, o in altra parte di ſicurezza, nel qual caſo queſte ſpeſe ſi dovranno pagare, o rifarſi parimente per ſoldo e lira, non già da' Mercanti, ma dalle mercanzie ſolamente, che ſaranno in nave ſalvate. E ſe le robe di un Mercante ſaran minori dell'altro, cioè, ſe cinque aveſſero tanta roba, come due, o tre, o ne aveſſero meno, ſi dovranno pagare dette ſpeſe ſtraordinarie promeſſe per egual porzione, e in comune, tanto dalla minor roba d'un Mercante, quanto dalla maggiore dell'altro, purchè l'accordo, e convenzione ſia ſeguita ſenza fraude, ſopra di che dovranno giurare i Mercanti. E il privilegio anche, che ha la Nave per queſto Capitolo, procede per la promeſſa egualmente fatta da' Mercanti di pagare

tutto

tutto il danno, e ſpeſe ſtraordinarie, la quale devono oſſervare, non oſtante che non ſia per iſcritto, baſtando, che ſia fatta alla preſenza dello Scrivano; il quale dovrà ſcriverla, non potendo in alto mare, allorchè ſarà in terra la Nave.

Che coſa ſia peregrino, & chi s'intende eſſere peregrino. Cap. III.

QUì dobbiamo parlare che coſa debba fare il patrone della nave, o altro legno con il pellegrino, & il pellegrino con il patrone. Quello che farà un Navilio, faravi tutti gli altri, ogni huomo ſi chiama pellegrino, qual paga nolo della ſua perſona, & della Robba, biſogna ſapere, che non è mercantia quella qual'è manco di diecì quintalate, ogni huomo debba pagare nolo della ſua perſona, & neſſuno può eſſer mercante, pagando manco di venti peſanti di nolo, il patron della nave non è obbligato a quello che porterà manco di dieci quintali di portargli caſſe, ne compagnia, ſe prima non fa patto con il patrone, & ſe mette robba nella nave, che lui nol ſappia, il ſcrivano o il ſuo luogotenente trovandogliala, gli poſſan far pagare il nolo, che vogliano moltiplicando il frodo, & l'inganno con tutta l'altra robba, ſimilmente s'intende di colui, che entra in nave ſenza licentia del patrone, o del ſcrivano. Allora è in arbitrio loro pigliare il nolo, che gli piacerà.

SPIEGAZIONE.

P'Ellegrino, o ſia Paſſeggiero s'intende quello, che paga il nolo di ſua perſona, e della ſua roba, la quale non ſi conſidara per mercanzia qualora è meno di dieci quintalate, ne può chiamarſi Mercante chi paga meno di 20. peſanti, o ſia ſcudi d'oro di nolo. A quello, che porterà meno di dieci quintali (ciaſcun de' quali importa il peſo di cento libbre) non è tenuto il Padrone a portar caſſe, ne altro, quando non lo pattuiſca, e caricando qualcheduno roba ſanza licenza del Padrone, o Scrivano, o Luogotenente, gli poſſono eſſi far

pagare

pagare il nolo, che vogliono, con raddoppiar per l'inganno il nolo, che pagano l'altre robe, e a chi s'imbarcherà senza tal licenza gli potranno pure far pagare il nolo che vorranno.

Vedi su questo Capitolo il Targa Ponder. marit. cap. 84. §. Si ha da notare.

Di robba messa senza licentia del Padrone, o del Scrivano. Cap. 112.

ET se sarà tanto, che la Nave fusse troppo carica, o il Patrone della Nave non la vorrà portare: il scrivano la debba far gettare in terra, & a nessuno danno che havesse la robba il patron della Nave non è tenuto, poiche al cartolario non fusse scritta, e da intendere, quando la Nave havesse fatto vela, & fusse fuora del porto, gli mercanti, & marinari, & pellegrini, & ogni persona che nella nave havesse messo robba, debba venire, & manifestare al scrivano la robba, che nella nave haveranno messa, & se non lo farà, di nessun danno che havesse la robba, o mercantia, non è tenuto il Patrone, nè il Scrivano, nè la Nave.

SPIEGAZIONE.

SE sarà tanta la roba, che la Nave ne fosse troppo carica, e però il Padrone non la volesse portare, lo Scrivano dovrà farla mettere in terra, al danno della qual roba non sarà tenuto il Padrone, purchè al Cartolario non si trovi scritta. Che però, quando la Nave avrà fatto vela, e sarà fuori del Porto, dovranno i Mercanti, Passeggieri, ed ogni altro manifestare allo Scrivano la roba, che havessero messa in Nave, altrimenti al danno di essa non è tenuto nè il Padrone, nè lo Scrivano, nè la Nave, come si disse più sopra al *Cap. 98.*

Parla sopra questo Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer. tit. Jugem. d'Oleron. §. 8. num. 21. ultimæ edit. Rothomag. da lui citato per il cap. 114. secondo l'edizione del Consolato del Mare in francese. Noi al disc. 72. num. 1. in fin. tom. 2. de Commerc. Targ. Ponderat. marit. cap. 29. num. 1.

Di

Di robba non manifestata. Cap. 113.

SE Nave getterà per fortuna di mare o per altro caso che intravenisse, & gettasse la robba in presentia di alcun di quelli Mercanti, o peregrini, o marinari, o di altra qualunque persona, che non fusse scritta nel libro, o in tavola, o al scrivano, o Patrone non fusse manifestata, o a quello che il Patrone, o il scrivano ci havesse messo in loco, di loro, & la robba si gettasse, o si perdesse, o si bagnasse, il Patrone della nave non è tenuto restituire per testimonij, che ci fussero che l'havessino veduta caricare, & se la robba fusse trovata al discaricare, sia a libertà del patron di havere il nolo che vorrà, e il detto mercante li debba pagare senza contrasto. Imperò se il scrivano l'havesse scritta dinanzi, o dipoi, che la detta Nave havesse fatto vela, tutto il danno che la robba havrà, debba esser tenuto il patrone della nave restituire senza contrasto.

SPIEGAZIONE.

NOn essendo scritta la roba al Cartolario, o manifestata al Padrone, o Scrivano, o Luogotenente, se si perdesse, o bagnasse, o si gettasse anche alla presenza de' Mercanti, o di altri, che potessero testimoniare esser roba di coloro, non è tenuto il Padrone a restituire cosa veruna. Al contrario, se innanzi, o dappoichè la Nave avrà fatto vela, lo Scrivano l'haverà scritta al Cartolario, di tutto il danno è tenuto il Padrone.

Intorno a questo Capitolo discorre il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 8. num. 22. ultimæ editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 115. secondo l'edizione del Consolato in francese. Targ. Ponderat. marit. cap. 29. num. 1. & cap. 49. num. 5. E Noi al disc. 72. num. 1. in fin. tom. 2. de Commerc.

Di

Di che è tenuto il Patrone al peregrino. Cap. 114.

PAtrone di Nave o di Navilio è tenuto a peregrino di dargli loco, & acqua, & portarlo o far portare dove haverà promeſſo, & ſe lui haveſſe pigliato caparra, lui debba attender quello che haverà promeſſo. Imperò il peregrino ſi debba preſentar il terzo giorno dinanzi al Patrone, o ſcrivano, & il peregrino debba domandare licentia al patrone, & ſe il Patrone gli darà termine più che non debbe, & il peregrino rimane, tutto il nolo debba reſtituire, tutto il danno che quel peregrino haveſſe ricevuto, il tutto è tenuto reſtituire il Patrone della nave, & ſe il peregrino ſe ne anderà ſenza licentia, o non verrà nel tempo, che la nave farà vela, ſe il peregrino haveſſe dato mille marche d'oro di caparra, o che haveſſe pagato tutto il nolo, il patrone non gli è tenuto niente reſtituire.

SPIEGAZIONE.

IL Padron della Nave dee provvedere il Pellegrino, o ſia Paſſeggiero di luogo, e d'acqua, e portarlo, o farlo portare dove gli avrà promeſſo, tanto più ſe avrà preſa caparra. Dee però il Paſſeggiere preſentarſi il terzo giorno al Padrone, o Scrivano, e domandargli quando debba venire; E ſe il Padrone gli aſſegnerà un termine più lungo a montare in Nave di quel che egli ſia per fermarſi, onde il Paſſeggiere venga a reſtare in terra, gli dee reſtituire tutto il nolo, e pagare tutti i danni, che gliene proveniſſero. Al contrario ſe il Paſſeggiere ſe ne partirà ſenza licenza del Padrone, ne ſi troverà in Nave nel tempo, che farà vela, non gli è tenuto il Padrone a reſtituire ne caparra, ne nolo, quando anche glielo aveſſe pagato tutto.

Sopra queſto Capit. vedi il Targ. Pond. marit. cap. 49. num. 9.

Di

Di dar piazza a Peregrino, & se morirà in Nave. Cap. 115.

PAtrone di Nave debbe dare loco a Peregrino, o il nochiero per lui, & il peregrino debba haver quello loco che l'huomo gli haverà dato, & consegnato, & se il peregrino muore, lui può lasciare a chi vorrà, & la miglior vesta ch'egli habbia sia del nochiero: & i danari, se non ci sarà parente, gli debba havere il patrone, & il patrone li debba servare & tenere per insino che sia in loco che li fussino dimandati per tre anni, & in capo di tre anni se non li saranno dimandati, lui gli debba dare per l'anima di quello, in presentia del Vescovo della terra, & il Scrivano è tenuto manifestar al Vescovo, o al Signor della Città, & scrivere li detti danari, & tutte le cose del morto, & lui debbe tener un scritto, & un'altro li mercanti, & un'altro il patrone della nave, & quando saranno tornati nella patria, il scrivano debba mostrare quello scritto, o al Luocotenente, o al Capellano, che tenga carico di quello loco, & il Capellano debba mettere in scritto al libro della Chiesa, & se il patrone della nave non fusse sufficiente di tener quelli danari, che lui fusse tristo mercante, o cattivo barro, lui li debba assicurare, e gli debba mettere in loco, che se ci venisse dimandatore per insino al termine delli detti tre anni, che gli possa havere, & se il patrone della nave morisse, li danari siano messi in loco sicuro.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. 118.

Parla sopra questo Capitolo il Targ. Ponderat. marit. cap. 16. num. 2. in fin. & cap. 49. num. 9.

Che debba haver patrone di quello che muore in Nave. Cap. 116.

SE quelli, che andranno in Nave per loro trafico, saranno detti peregrini, se moriranno, il Patrone, nè nocchiero, nè nessuno non debba haver niente: perche molti huomini vanno di uno viaggio

in altro con poca mercantia, o vanno in alcun luogo per mutarsi, & sono detti peregrini, di questi tali non debba havere niente. Imperò se sarà peregrino che anderà oltra mare, o in altro viaggio, & morirà, il patrone debba havere il letto, & una delle sue veste, riservata quella che debbe havere il nochiero; se Consolo non ci sarà nella nave & che alcuno huomo vi muora, lui è tenuto di guardar la robba del morto: se il morto non havesse fatto testamento, o non havesse fatto alcun procuratore, o tutore nella nave, o suo herede, & se non ci fusse parente suo: Il Patrone della Nave debba guardare la robba, & debbela restituire a' suoi parenti, o sua moglie, o suoi figliuoli, o a quelli alli quali meglio dovesse esser data, & il scrivano debba tutto questo scrivere, & tenere a se un scritto; & il patrone un' altro, & fare come di sopra è detto, & ordinato. Imperò tutta vettovaglia che rimanerà di qualunque persona, che morrà, debbe essere del patrone.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. 118.

Su questo Capit. discorre il Targ. Ponder. marit. cap. 29. n. 9.

Dritto del Barchiero, & Guardiano di Peregrino ch muore nella Nave. Cap. 117.

Barchiere nella Nave debbe havere del Peregrino che morirà le scarpe, il coltello, & la cinta, & il Guardiano della nave debba havere le calze, & il Barchiere, & il Guardiano tutti due insieme lo debbono sepellire in terra, o in altro loco, o gettarlo in mare.

SPIEGAZIONE

Vedi al Cap. 118.

Intorno a questo Capitolo leggi il Targ. Ponder. marit. cap. 49. num. 9.

Della

Della vettovàglia, e paſſeggieri li quali moriranno in nave.
Cap. 118.

LA vettovaglia de paſſegieri morti debba eſſer data al Patrone, e queſto s'intende di quelli, che vanno da un loco all'altro, come è detto di ſopra.

SPIEGAZIONE.
De' ſopradd. quattro Capitoli.

IL Paſſeggiere avrà quel luogo in Nave, che gli dovrà eſſere aſſegnato dal Padrone, o per lui dal Nocchiero.

Se poi egli moriſſe in Nave potrà diſporre come vorrà della ſua roba, e non ne diſponendo deve lo Scrivano notar tutte le robe, e denari del Defunto, dando una copia della nota al Padrone, e l' altra a' Mercanti, che vi ſaranno: E ritornato che ſarà alla Patria dee moſtrare quello ſcritto al Veſcovo, o Signore di quella Città, o luogo, o al ſuo Luogotenente, o al Piovano, o Curato di quel luogo, acciochè ne faccia nota al libro della Chieſa.

Della roba del Pellegrino la miglior veſte tocca al Nocchiero, il letto, e un' altra delle ſue veſti al Padrone; le ſcarpe, il coltello, e la cintola al Barchiere, e le calze al Guardiano della Nave, quali due però debbono o ſeppellirlo in terra, o gettarlo in mare. Il reſtante della roba, e i denari del ſuddetto Paſſeggiere, o Pellegrino, ſe non vi ſarà in Nave neſſuno parente di quello, gli debba avere in conſegna il Padrone, il quale li dee tenere per infino al luogo, dove gli poſſano eſſere addimandati, per lo ſpazio di tre anni, terminati i quali, ſenza che gli ſia fatto richieſta veruna da quelli, a' quali ſpettaſſero, ſi debbano diſtribuire a' Poveri in ſuffragio di quell'anima in preſenza del Veſcovo della Terra. E quando il Padrone non foſſe perſona fedele, o pure moriſſe, ſi debbano mettere in luogo ſicuro per infino a detto termine

di

di tre anni. Però se qualcheduno viaggiando per suo traffico fosse detto Pellegrino, forse per portare poche mercanzie, morendo in Nave, non spetta al Padrone, o al Nocchiero, o ad altri cosa veruna delle sue robe; eccetto che le vettovaglie, quali di qualunque persona (cioè di quelli, che vanno da un luogo all'altro) che morrà in Nave, restano al Padrone.

Ma la roba di qualsisia persona, che morrà in Nave, se non avrà fatto testamento, o non avrà alcun Procuratore, Tutore, o Erede, o Parente in Nave, non vi essendo altresì Console veruno, dovrà restare in consegna appresso il Padrone, per doverla restituire alla sua Moglie, o Figliuoli, o a quelli, a' quali de jure apparterrà.

Di nolo pagato se Peregrino rimane, & di nolo di Robba. Cap. 119.

SE alcuni di questi havesse dato nolo al Patronn della Nave, & volesse restare, non è tenuto di restituire il nolo: & se alcun peregrino, o Mercante, o altra persona noleggierà al Patrone della Nave, & quando saranno in terra, o in altro loco, vorranno vender la Robba, & quella Robba non basta di pagar il nolo, ogniuno è tenuto pagare il nolo vaglia, o non vaglia quella robba, la quale doverà pagare nolo, & se il mercante havesse altra robba che fusse migliore, quella migliore non fa danno alla più trista: & per così si paga il nolo a patroni di Nave o di Navili. Et per questo fu fatto il presente capitolo, che li mercanti non potessino l'uno l'altro ingannare, nè imprestare sopra di quello, che non valeva se non nella principale robba.

SPIEGAZIONE.

SE alcun Passeggiere avendo già pagato il nolo al Padrone volesse restar in terra, non può pretendere, che glielo restituisca.

Qualunque Mercante, che havrà caricate delle mercanzie, se

ſe giunto al luogo deſtinato, quelle non valeſſero il prezzo del nolo, è nientedimeno tenuto a pagarlo, nè baſta che egli lo paghi per le buone merci ſolamente, ma dee pagarlo anche per le cattive.

Di queſto Capitolo parla il Targa Ponderat. marit. capit. 26. num. 25. & cap. 84. §. Per li noli.

Di chi è tenuto il Peregrino. Cap. 120.

PEregrino, & ogn'un che nella Nave vada, è tenuto di ajutare, & ſalvare, & guardare il Patrone, e non laſciare la Nave, perinſino a capo del viaggio: Salvo con licentia del Patrone della Nave, perciò fu fatto queſto capitolo, che molti Patroni di Nave o di Navilii portino artigiani per peregrini, & huomini d'arme, & lui fa meglior mercato, che non faria ſe ſapeva che ſi voleſſino partire, & molti mercanti non ci caricheriano ſe non che ſanno che molti huomini d'arme ci vanno. Ancora ſono tenuti gli peregrini, & tutti gli altri, che nella nave vanno eſſere & ſtare al conſiglio & a tutti li coſtumi, che ſaranno meſſi & ordinati nella nave.

SPIEGAZIONE.

CIaſcuno, che viaggi ſu qualche Nave dee ajutare, e difendere il Padrone, nè può laſciar la Nave ſenza licenza di quello ſino alla fine del viaggio. Poichè molti Padroni portano Artigiani, e Soldati per Paſſeggieri, o Pellegrini, e ſanno loro miglior mercato, perchè ſanno di poterſene ſervire alle occaſioni, e i Mercanti vi caricano però più volentieri. Il che nè il Padrone, nè i Mercanti farebbero, ſe ſapeſſero che coloro ſe ne doveſſero partire. E'tenuto altresì ognuno ſtare al conſiglio, e a tutti i coſtumi, ed ordini, che troverà ſulla Nave.

Di che è tenuto Patrone a marinaro. Cap. 121.

SE Patrone di nave accorderà marinaro ſia cattivo, o buono, o che ſappia o che non ſappia, il ſuo ſalario gli debba eſſer pagato. Imperò ſe il marinaro prometterà eſſer calafatto, o Maeſtro d'aſcia, o nocchiero, & il patrone della nave lo haverà pigliato per quel conto, & non ne haverà havuto altro per fidanza di lui, & lui non ſaprà niente: Il patrone della nave, o del navilio non li debba dare ſe non quello, che dirà il nocchiero, o il ſcrivano per giuramento dato loro.

SPIEGAZIONE.

ACcordando il Padrone un Marinaro, benchè poi lo trovi ignorante, e ineſperto gli dee pagare il ſuo ſalario. Ma s' egli aſſerì di eſſere o Nocchiere, o Maeſtro d'aſcia, o altro, e il Padrone a queſto riguardo l'avrà pigliato ſenza provvederſi di alcun altro, fidandoſi di lui, il quale in effetto non ſarà poi trovato tale, gli ſi dee ſolo per ſalario ciò, che il Nocchiero, e lo Scrivano col loro giuramento giudicheranno.

Vedi ſu queſto Capit. il Targ. Ponderat. marit. cap. 13. n. 13.

Di cavar marinaro di nave. Cap. 122.

PAtrone di Nave non può cavar marinaro della nave per inſino che il viaggio non habbi fatto. Salvo per tre coſe. La prima per ladro. La ſeconda per ereſia. La terza, ſe non fa il comandamento del nocchiero. Imperò il nocchiero non debba comandare coſa, che non gli habbia da comandare, & non ſi debba cavare per una volta inſino a cinque volte, & ſe non fa dapoi il comandamento del Nochiero, o di quello, che haveſſe il carico del comandamento della Nave, lui lo debba cavare. Imperò tu guardi bene

a quel

a quel marinaro, che lo comanda, o l'altro ſe lo ſa fare. Ancora per un' altra coſa lo può cavar della nave, cioè ſe ſi ſpergiurerà di giuramento che faccia, percioche gli Mercanti non haveriano più fede.

SPIEGAZIONE.

NOn può il Padrone licenziar della Nave un Marinaro prima che ſia finito il viaggio, ſe non per quattro cagioni: cioè, o perchè egli è ladro, o eretico, o ſpergiuro, o diſubbidiente al Nocchiero, o a qualſivogiia altro, che dee comandarlo, quando però i ſuoi comandi ſieno ragionevoli, e giuſti, ed abbia il Marinaro traſgredito infino a cinque volte.

Sopra queſto Capitolo diſcorre il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 5. n. 25. 26. ultimæ editionis Rothomag. citato da lui per il Capitolo 125. *ſecondo l'edizione del Conſolato in franceſe. Et Targ. Ponderat. marit. cap.* 17. *ſub n.* 4.

Marinaro non ſi può cavare per altro di manco ſalario. Cap. 123.

IL Patrone della Nave è tenuto al Marinaro, che ſe il Marinaro ſi ſarà accordato per grande ſalario, & il Patrone della Nave ne troverà altro per manco ſalario, non lo può cavare della Nave, poi che nel dare la fede foſſero reſtati d'accordo l'uno con l'altro, & tanto debba eſſer tenuto, come ſe fuſſe ſcritto nel cartolario.

SPIEGAZIONE.

IL Padrone non può licenziare un Marinaro accordato con groſſo ſalario per prenderne in ſua vece un'altro con meno: E l'accordo fatto tra loro ſulla fede propria vale, come ſe foſſe ſcritto al Cartolario.

Su queſto Capitolo diſcorre il Rocc. de Navib. & naul. not. 41. *n.* 110.

n. 110. *Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 5. num.* 19. *ult. edit. Rothomag. citato da lui per il cap.* 126. *ſecondo l'edizione del Conſolato del Mare in franceſe. Et Targ. Ponderat. marit. cap.* 13. *num.* 13. *& 14. & cap.* 62. *not.* 2.

Patrone non può cavar marinaro per parente. Cap. 124.

PAtrone di Nave è tenuto a marinaro, che ſe lui ſi ſarà accordato con lo Patrone, non lo può gittare per parente, nè per altro huomo, poi che fuſſe ſcritto nel cartolario, o che fuſſe data la fede, ancora che non fuſſe entrato nella Nave, & ſe gettare lo vorrà, è tenuto pagar il ſuo ſalario, come ſe haveſſe ſervito per tutto il viaggio, ancora è tenuto il patron della nave, che ſe haverà lavorato tre giorni, & poi piglierà infirmità, li debba pagar la metà del ſalario, & ſe non può entrar nella nave, lo debba laſciare, ſe li marinari conoſceranno, che non poſſa andare, & ſe ſaranno in luoco fuora della patria il patrone della nave li debba dare la mità di ſuo ſalario, habbi, o nò, & ſe non lo haverà, che ſe'l faccia impreſtare, perchè è di biſogno che il marinaro l'habbia, & ſe il patrone morirà, li tutori del patrone debbono queſto oſſervare.

SPIEGAZIONE.

NE' meno il Padrone di Nave può licenziare un Marinaro, a cui già aveſſe data la parola, o foſſe ſcritto a ruolo, per pigliare un ſuo Parente o altro, benchè non foſſe entrato ancora in Nave, o ſia a ſuo ſervizio; altrimenti è obbligato a pagargli il ſalatio, come ſe aveſſe ſervito tutto il viaggio. Parimente ſe il Marinaro avrà lavorato tre giorni, e gli ſopravveniſſe una infermità, il Padron della Nave gli dee pagare la metà del ſalario, e trovandoſi in iſtato di non poter viaggiare, a cognizione degli altri Marinari, il Padrone dovrà laſciarlo in terra. Il ſimile ſi oſſervi ſe il Marinaro s'ammalerà per viaggio, talchè ſe non avrà il Padrone i denari

per

per dargli la ſuddetta metà del ſalario, dee prendergli in preſtito, e morendo il Padrone ſono a ciò obbligati i ſuoi Tutori, cioè Eſecutori teſtamentarj.

Parla ſopra queſto Capitolo il Rocc. de Navib. & naul. not. 41. num. 110. Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d' Oleron §. 5. num. 19. ult. editionis Rothomag. citato da lui per il cap. 127. ſecondo l' edizione del Conſolato in lingua franceſe. Et Targ. Ponderat. marit. cap. 17. ſub num. 5.

Di marinaro, che morrà nella nave. Cap. 125.

SE marinaro che ſarà ammalato, & morirà nella nave, debba eſſere pagato di tutto il ſuo ſalario, & ſe ci fuſſe alcuno parente ſuo, a quello ſieno date le coſe di colui, e ſe quello che morto ſarà, haveſſe detto o non haveſſe detto ſia dato alli figliuoli o alla mogliera, ſe con lui ſtava lei quando il marito era vivo, & ſe la mogliera non fuſſe leale, o non ſteſſe con lui quando ſi partì dalla patria, o che fuſſe fuggita, dapoi che il marito ſi partì, il patrone della nave, & ſcrivano con licentia della corte alli parenti più ſtretti lo debba dare.

SPIEGAZIONE.

AL Marinaro, che morrà in Nave, ſarà dovuto tutto il ſuo ſalario, e le ſue robe ſi conſegneranno a quel Parente, che per avventura ſi ritrovaſſe in Nave al tempo della ſua morte. Il ſuo ſalario, o l'abbia egli ordinato, o no, ſi dovrà pagare a i Figli, o alla Moglie, ſe abitava col Marito, mentre era vivo. Ma ſe non gli foſſe ſtata fedele, o non abitava con lui al tempo, che ſi partì, o dopo la ſua partenza ſe ne foſſe fuggita, il Padrone, o Scrivano col conſenſo del Giudice dovrà dare il ſuddetto ſalario a' parenti più ſtretti del Defunto.

Vedi ſu queſto Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la

mer tit. Jugem. d' Oleron §. 7. num. 4. ult. edit. Rothomag. da lui citato per il capit. 128. secondo l' edizione del Consolato del mare in francese.

Di marinaro accordato, & che morirà innanzi, o dapoi di haver fatto vela. Cap. 126.

MArinaro che sarà accordato in viaggio, & per volontà di Dio muore innanzi di haver fatto vela, debba haver il quarto del salario, & sia consignato, e dato a gli heredi, & se morirà dipoi che havesse fatto vela, & innanzi che fusse dove la Nave farà porto, la metà del salario debba essere del morto, & debbasi dar alli suoi heredi, & se havesse ricevuto tutto il salario innanzi che morisse tutto debba esser suo, & dato a i suoi heredi, che patrone di Nave, nè di Navilio non può niente contrastare, nè dimandare.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. seguente.

Di questo Capitolo parla il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d' Oleron §. 7. num. 4. ultimæ edition. Rothomag. citato da lui per il cap. 129. secondo l' edizione del Consolato in francese. E il Targ. Ponder. marit. cap. 62. not. 2.

Di marinaro che anderà a mesi. Cap. 127.

SE il marinaro è accordato a mesi, & morirà, sia pagato & dato alli suoi heredi per quello che havesse scritto.

SPIE-

SPIEGAZIONE.
De' ſopradd. due Capitoli.

AL Marinaro ſuddetto, che morrà in Nave, è dovuto il ſuo ſalario, colle diſtinzioni però del preſente Capitolo; cioè, ſe ſarà morto innanzi che la Nave abbia fatto vela gli ſi dee il quarto ſolamente del ſalario pattuito, il quale ſarà conſegnato, e dato agli Eredi ſuoi. Se morrà dopo aver la Nave fatto vela, prima però che giugneſſe al luogo deſtinato, gli ſi dovrà la metà, la qual ſi darà pure a' ſuoi Eredi. E ſe aveſſe ricevuto tutto il ſalario innanzi che moriſſe, tutto debba eſſer ſuo, e dato agli Eredi ciò che gliene ſarà rimaſto. Se il Marinaro poi ſarà ſtato accordato a meſate, il ſalario di quel tempo, che avrà ſervito innanzi alla ſua morte, ſia pagato, e dato a' ſuoi Eredi.

Nota, che queſti due ultimi Capitoli pare certamente, che abbiano derogato al *Cap. precedente* 125. in quella parte, ove parla, e diſpone a chi ſi debba dare, e pagare dopo la morte del Marinaro il ſalario da lui guadagnato, avendo ordinato il Conſolato in queſti due Capitoli, che indiſtintamente ſi paghi a i ſuoi Eredi.

Parla ſu queſto Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d' Oleron §. 7. num. 4. ult. edit. Rothomag. citato da lui per il Capit. 130. ſecondo l' edizione del Conſolato in franceſe. Targ. Ponder. marit. cap. 85. §. Finalmente.

Di Patrone, o Marinaro ſopra fatto di canterate. Cap. 128.

PAtron di Nave è tenuto pagar il ſalario al Marinaro in quello loco dove le Mercantie pagheranno il nolo, & ſe il marinaro anderà alle ſue ſpeſe medeſime, il Patrone gli è tenuto dire ſe vuole tornar al viaggio, che haverà fatto, o no, in capo di otto giorni. Ancora è tenuto il Patrone della Nave al Marinaro, che ſe il Ma-

rinaro metterà le sue canterate, che le può mettere in qual si voglia loco che li piace, pur che non fusse stivato, e che le canterate delli Marinari non si mettino in getto. Però le canterate debbono essere di tanto come è il precio del salario di cinquanta bisanti in giù comprato, ciò è da intendere che se haveva cento lire di salario, non pagherà delle cinquanta, e delle cinquanta in su, e pagherà, & se havesse quaranta, o trenta, o venti ducati, & havesse tanto come deve haver di salario delli cinquanta in giù non paga lo gietto, nè spese, e può mettere quelle canterate in qual si voglia loco, & se si bagnano o si guastano, il Patrone della Nave non gli è tenuto, & il Marinaro è tenuto di metterle, che il scrivano lo sappia, & che sia scritto, e se non è scritto le debba perdere tutte, & non debba dire se non quello che fusse, & se dirà altro, & fusse trovato che non fusse quello che haverà detto: tutto debba esser perso, & debba esser della corte dove fussero, & il Patrone della Nave ne debbe haver il terzo.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. seguente.

Sopra questo Capitolo parla Stefano Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron S. 7. n. 4. ultimæ editionis Rothomag. citato da lui per il 131. *secondo l'edizione del Consolato del mare in franceſe.*

Dichiaratione del sopradetto Capitolo. Cap. 129.

Come che al Capitolo di sopra detto dice, che canterate di Marinari non paghino nè debbino pagare il getto. Imperò niente non dimostra, nè dichiara in che modo debba esser inteso, o in che no, & per la ragione di sopra detta gli buoni huomini, quali primi andorno per il mondo volsero in questo modo chiarire, e dichiararono in questo. Che se alcuno Marinaro comprasse canterate del suo proprio, ciò è da comprendere che lui non havesse ancora ricevuto il suo salario, se in caso di sventura intervenirà alla Nave o al Na-

vi-

vilio, nella quale lui anderà, & ci haverà messe le canterate come di sopra è detto, & fussero comperate come di sopra è detto, li detti Marinari sono tenuti di mettere nel getto che fatto sarà per soldo, e per lira come le canterate valeranno, o haveranno costato, cioè in quel modo che il getto sarà stato fatto. Imperò se il Patrone della Nave o Navilio havesse fatto gratia, cioè che havesse impreſtato o pagato a' detti Marinari avanti che nel viaggio intrassino il salario, che loro havessero haver in quello viaggio, nel quale fussino accordati, & dovessino andare, gli detti Marinari non sono tenuti di mettere nel getto che fatto sarà, per tanto come la metà di quel salario fusse. Imperò se le dette canterate costeranno più che la metà del salario non fusse, gli marinari sono tenuti pagare in quel getto che fatto sarà, per tanto come quello di più sarà che le portate costassino o valessi più della metà del salario, che loro havuto haveranno: & se per ventura il Patrone della Nave o del Navilio non farà la gratia che di sopra è detta, & li marinari compreranno le canterate di sopra dette, loro sono tenuti di mettere nel getto che fatto sarà tutto, & in tanto come è di sopra detto. Imperò qual si vuole hora che il Patron della Nave o Navilio darà o pagherà il salario a' detti marinari, non sono tenuti delle canterate se non come la metà del salario basterà che fussino state comperate. Et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE
De' sopradd. due Capitoli.

IL salario de' Marinari si dee pagar dal Padrone in quel luogo, dove per le merci gli si pagherà il nolo. E se il Marinaro andrà a spese sue proprie, il Padrone dee interrogarlo in termine di otto giorni, se egli vuole ritornare al viaggio, che havrà fatto.

Oltre al salario è permesso a' Marinari di mettere in Nave in quel luogo, dove più lor piace, purchè non sia stivato, la sua Canterata, o sia Portata (che è quella quantità di mercanzie, che si permette a un Marinaro di portare senza pagarne

il

il nolo) cioè tanto, quanto è il valſente del ſalario, che avran guadagnato, la qual Portata in caſo di getto non entra in contribuzione per quanto importa la metà del loro ſalario, quando però ſuddetta loro Portata ſia ſtata comperata de'denari dello ſteſſo ſalario, o perchè il Padrone glielo abbia pagato anticipatamente, o pure impreſtato, altrimenti comprandola d'altri denari contribuiſce come l'altre merci.

In qualſivoglia tempo però che il Padrone dia, o paghi loro il ſalario, ſe ſeguirà getto, non mettono i Marinari in contribuzione la lor Canterata, che pel ſoprappiù che varrà della metà del loro ſalario: E ſe queſta ſi bagnaſſe, o guaſtaſſe, non è tenuto il Padrone a rifare ad eſſi coſa veruna, è in obbligo però il Marinaro di manifeſtarla allo Scrivano, altrimenti ſe non ſarà ſcritta, o ſi troverà diverſa da quella, che avrà manifeſtata, cadrà tutta in mano del Fiſco del luogo, dove ſaranno, eccetto il terzo, che toccherà al Padrone.

Vedi ſu queſto Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 8. ſub num. 34. ult. edition. Rothomag. citato da lui per il cap. 132. ſecondo l'edizione del Conſolato in franceſe.

Di canterate di marinari. Cap. 130.

PAtrone di Nave debba portar al Marinaro le canterate, che li haverà promeſſo portare, & il Marinaro le debba mettere innanzi che la Nave habbi tutto ſuo pieno: & ſe la Nave haverà tutto il carico, & lui ce la vorrà mettere, il Patrone non è tenuto di portarle. Imperò ſe il Marinaro ce le vorrà mettere innanzi che la Nave habbia ſuo pieno, & il Patrone non vorrà: il patrone è tenuto di dare al Marinaro tanto come haveſſe di nolo di tanta robba, come il Marinaro doveva mettere, per le canterate, & per tanto il Marinaro non ce le debba mettere.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

INoltre dee il Marinaro caricar la ſua Canterata avanti che la Nave habbia tutto il carico, altrimenti non ſarà più tenuto il Padrone a portarla. Ma ſe ne anche, innanzi che abbia tutto il carico, il Padrone la voleſſe portare, è in obbligo di dare in vece al Marinaro tutto quel nolo, che quella roba pagherebbe.

Leggi ſu queſto Capitolo Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d' Oleron §. 8. ſub num. 34. ult. edition. Rothomag. citato da lui per il cap. 133. ſecondo l' ediizione del Conſolato in franceſe. Et Targ. Ponderat. marit. cap. 17. ſub num. 5.

Di canterate noleggiate. Cap. 131.

MArinaro non può, nè debbe noleggiare le ſue canterate a mercante, o marinaro, che fuſſe della nave obligato nè noleggiato, & ſe lo farà, il patrone della nave può havere il nolo che il mercante haveva promeſſo al marinaro per conto di quella canterate.

SPIEGAZIONE.

NOn può il Marinaro in luogo della ſua Canterata caricar roba d'altro Mercante, o Marinaro per prenderne il nolo, e caricandola, quel nolo, che havrà convenuto con quel Mercante, può prenderſelo il Padrone della Nave.

Sopra queſto Capitolo parla Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d' Oleron §. 16. num. 4. ultimæ edition. Rothomag. citato da lui per il cap. 134. ſecondo l' edizione del Conſolato in franceſe.

Di marcare robba nella nave. Cap. 132.

MArinaro, nè Mercante, nè altra perſona non debba fare marcha in balla, nè in altra robba, dipoi che ſarà caricata in nave, & ſe lo faceſſino, il patrone della nave la può tutta pigliare, & debba perdere tutto quello che haveſſe marchato.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

NE' Marinaro, nè Mercante può far marchio veruno nella roba, che è in Nave, ſotto pena di perder la roba marchiata, potendo il Padrone pigliarſela tutta.

Compartimento di marinari. Cap. 133.

IL patrone della nave è tenuto a' marinari quando haveranno ſtivato la nave di quello che li debba pagare: & ſi è navilio la metà, & debba dare a loro termine per comperare le loro canterate ſei giorni, & debbino venire alla marina uno giorno il terzo delli marinari, & l'altro giorno il terzo, & gli altri debbano far il ſervitio che ſi fa nella nave.

SPIEGAZIONE.

IL Padron della Nave è tenuto pagare a' Marinari, dappoi che avranno ſtivata la Nave, quello che è ſolito pagarſi, e ſe è piccolo Baſtimento è tenuto della metà. Dee altresì dar loro tempo di comprare le loro mercanzie, e Portata per lo ſpazio di ſei giorni, e i Marinari devono venire alla marina a vicenda, cioè un giorno un terzo di loro, e l'altro giorno un altro terzo, e convenirſi talmente fra loro, che que' che reſtano, poſſano ſervire alla Nave comodamente.

Diſcorre ſu queſto Capitolo il Targ. Ponderat. marit. cap. 16. num 3. & cap. 17. ſub num. 3. & cap. 85. §. Il ſecondo.

Del caricare robba de' marinari. Cap. 134.

MArinaro può caricare, & ſcaricare le ſue canterate con la barcha della nave, & debbonli ajutare li altri marinari.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

PUò il Marinaro nel caricare, e ſcaricare le ſue Canterate ſervirſi della Barca della Nave, e ſon tenuti gli altri Marinari ad ajutargli.

Come ſi debbe pagare il ſalario a' marinari. Cap. 135.

PAtrone di Nave è tenuto a marinari, che del nolo che li ſarà pagato, lui debba pagare a detti marinari, & ſe il nolo non baſta; lui ſe ne debbi fare impreſtare, & ſe non troverà chi ne gli preſti, la Nave ſi debba vendere, & che ſi paghino li marinari innanzi che perſona vi ſia, nè preſtatore, nè altra perſona. Perche il marinaro ſe non ci fuſſe ſe non un chiodo di che ſi poteſſe pagare ſi debba pagare. Salvo imperò che la detta Nave non fuſſe andata a traverſo in terra, quello viaggio ch' haverà incominciato, e ſe il Patron della Nave haveſſe con amor fattoſi impreſtar in alcun viaggio li ſalari di marinari, fuſſe che li ſalari multiplicaſſino al guadagno, e dipoi che altro viaggio haveſſ' incominciato, la Nave ſi rompeſſe, il ſalario del primo viaggio ſi debba pagar in fora al guadagno di tanto come la Nave ſi reſtaurerà, & ſe non ſi reſtauraſſe ſe non un ſolo chiodo, debba eſſere per pagar li ſalari alli marinari, che preſtatore, nè altro non ci può niente dire, perche gli marinari debbono eſſer pagati di quello, che ci ſarà, dipoi che hanno così fatto.

SPIEGAZIONE.

IL Padrone della Nave è tenuto del nolo, che riſcuoterà, pagarne i ſalarj a' Marinari, e ſe il nolo non è ſufficiente, dee torre il danaro ad impreſtito, nè trovandolo, ſi dee vender la Nave, e pagarſene i Marinari con prelazione ad ogni altro creditore. Eccetto però in caſo che la Nave nel decorſo del viaggio foſſe andata a traverſo in terra.

Inol-

Inoltre ſe il Padrone dopo aver fatto un viaggio voleſſe intraprenderne un'altro, e per farlo ſi faceſſe impreſtare gratis i ſalarj del primo viaggio da' Marinari per trafficarli, e in queſto ſecondo viaggio la Nave pur ſi rompeſſe, devono i ſalarj del primo viaggio, fuora del guadagno, eſſere pagati di quello, che ſi ſarà ſalvato.

Sopra queſto Capitolo diſcorre il Rocc. de Navib. & naul. not. 41. *num.* 110. *Cleirac. us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d' Oleron §.* 8. *num.* 31. *ult. edit. Rothomagen. da lui citato per il cap.* 138. *ſecondo il Conſolato in franceſe. Et Targ. Ponder. marit. cap.* 86. *§. Riſpetto, & cap.* 99. *§. Una coſa.*

Dove, & come, & di qual moneta debbono eſſer pagati li marinari. Cap. 136.

OGni patron di nave o di navilio è tenuto pagar gli ſalari alli marinari in quel loco, dove lui riceverà il nolo, come è al capitolo di ſopra detto. Imperò à da intender che non ci fuſſe alcun accordo o patto, che il marinaro haveſſe con il Patron della Nave o del Navilio, che non fuſſe tenuto pagar per inſino che non fuſſino tornati in quel loco, dove incominciorno a fare il viaggio: & ſe queſto accordo o patto fuſſe infrà loro, li marinari non poſſono, nè debbono domandare gli ſalari, per inſino che loro non ſiano tornati in quel loco, dove loro feciono l'accordo con il Patron della Nave, o del Navilio. Se imperò il Patron della Nave non gli voleſſe fare alcuna gratia, & il Patron della Nave, o del Navilio debba pagar li marinari incontinente che loro ſaranno tornati in quel loco, che loro feciono l' accordo, e queſto debbe far ſenza dilatione, e ſenza contraſto, e ſe alcuni di quelli marinari patiranno alcun danno, o alcuna ſpeſa per cauſa del loro ſalario ricuperare, il patron della nave è tenuto di tutto quel danno, & quelle ſpeſe, che quel marinaro haveſſe havuto per colpa, ch' il Patron della Nave non li haveſſe voluto pagar il ſalario, e ſe infrà patron della Nave, & li marinari non fuſſe accordo, o patto di aſpettare, il patron della nave è tenuto pagar li loro ſalari, li quali in-

infrà loro havevano accordati incontinente, ch'il Patrone della Nave riceverà il nolo, & di quella moneta medesima, che il Patrone della Nave riceverà da mercanti, & se per sventura li mercanti fussino inganatori, o la robba che loro haveranno portata non valerà il nolo, che gli mercanti debbano dare al Patron della Nave: & li detti mercanti lascieranno la Robba per il nolo. Vaglia la robba il nolo, o non vaglia, di bisogno è che li detti marinari habbino li loro salari se la detta Nave si dovesse vendere: ancora che si dovesse dar per quel pretio che gli detti marinari debbano haver per li loro salari, nè prestator, nè alcuna altra persona, non può niente dir, nè contrastar per nessuna ragione, che necessario è che gli marinari siano pagati de' loro salari in quel loco, dove il Patrone della Nave haverà promesso di pagarli, se già li detti marinari non vorranno fare gratia al patrone della Nave di volerlo aspettare insino che sia al luoco, dove trovi ajuto di moneta che loro fussino pagati de'salari, & fu fatto perciò questo capitolo, che ogni Patrone di Nave si debba guardar come noleggierà, & come nò, a chi, & a chi no, quale Robba, & quale no. Percioche habbia il nolo, o non lo habbia, necessario è che li marinari siano pagati de' loro salarii.

SPIEGAZIONE.

E' Tenuto il Padron della Nave a pagare il salario a'Marinari subito in quel luogo, dove egli riceverà il nolo, o dove avrà promesso di pagarli, e in quella moneta, che riscuoterà da'Mercanti. Salvo però se tra il Padrone, e i Marinari vi fossero patti in contrario; E non pagandoli, sarà tenuto a tutti i danni, e spese, che per questa cagione essi patissero. E non bastando pel loro pagamento il nolo, si dee, come si è detto nel *Cap.* precedente vender la Nave, s'egli no altrimenti non si contentassero, ancora che dar si dovesse per quel solo prezzo, che importano i loro salari.

Leggi su questo Capitolo il Targa Ponder. marit. cap. 17. sub num. 7. & cap. 85. S. In quanto. Et Cleirac. us, & coutumes de

la

la mer tit. Juzem. d' Oleron §. 18. num. 2. ultimæ edition. Rothomag. da lui citato per il cap. 139. ſecondo l' Edizione del Conſolato in franceſe.

Di ſalario di marinari in caſo che la Nave ſi vendeſſe ſottomano. Cap. 137.

IL Patrone della Nave è tenuto che ſe lui fuſſe pigliato per rapreſalio di Signoria, o di altri huomini, & li Mercanti, & il Patrone faranno vender la Nave ſotto mano, & dipoi la riterranno a' loro biſogni, e la faranno comperare ad altri; perche la Signoria non lo conoſca, o per altra cauſa: Il marinaro non debba perdere il ſuo ſalario; dipoi che al Patrone rimanga la Nave, & il nolo, o il noleggiato che il Patrone non può cavare il marinaro ſe non lo paga: imperò il marinaro ha da mettere il terzo del ſuo ſalario per le ſpeſe che ſaranno fatte, & di quello che haverà havuto di ſalario debba mettere come faranno li Mercanti, per ſoldo & per lira: Salvo imperò ſe il Patrone della Nave voleſſe ſtare tutto l' inverno in Porto, lo può fare, che Mercante non ci può niente dire, e ſe il Patrone rimanerà, il quale ſe ne potria tornare, o aſpettaſte il nolo, & infrà tanto al Patrone della Nave veniſſe impedimento di rappreſaglia, che haverà a vender la Nave come di ſopra è detto; il Patrone deve pagare li marinari di tutto, & li marinari non ci hanno niente a mettere del ſalario alle ſpeſe, e perciò fu fatto queſto capitolo, che il marinaro non può niente fare ſe non tanto come il Patron della Nave vuole, perchè lui perde ogni giorno il ſuo tempo ſtando lui quell' inverno, & non gli debbe l' huomo niente creſcere di ſuo ſalario, che lui metta la ſua perſona, & gli ſuoi veſtimenti a conſumare: Et il Patron ſtarà a ſperanza, & haverà fermato il ſuo viaggio, & ſtarà a ſperanza di guadagnare, perciò tutto il ſalario debba eſſer pagato e' marinari ſenza contraſto, e ſenza ſpeſa: Salvo imperò che il Patron non haveſſe detto, & accordato per patto, o per accordo, che ſi doveſſino creſcere gli ſalarii, & che doveſſino eſſer pagati per lo aſpettare che li marinari faranno, e ſe ci fuſſe alcun' accordo che li marinari haveſſino conceſſo

di

di lor volontà il Patrone non è tenuto, ſe non tanto come ſe loro fuſſino communali, la Nave, & li ſalarii rifà l'uno l'altro tutte coſe moltiplicando la Nave con gli ſalarii. Imperò ſe non ci fuſſe alcun' accordo, ſi debba pagare come di ſopra è detto: ancora è tenuto il Patron della Nave al marinaro di pagar per lui come che per molte parti hanno ſpeſe, che a chi tocca uno quattrino, o uno picciolo per lo communale, che il patron della nave lo debba tutto pagare.

SPIEGAZIONE.

ARreſtata per rappreſaglia di Signoria, o di Corſari qualche Nave, ſe il Padrone, e i Mercanti procurino che ſi venda, e vengano eſſi a comperarla per ſe ſottomano, il Marinaro non dee perdere il ſuo ſalario, poichè al Padrone reſta la Nave, e il nolo. Dee però il Marinaro per le ſpeſe fatte per occaſione di detta rappreſaglia mettere il terzo del ſuo ſalario non eſatto, e di quello, che avrà già avuto contribuire a ſoldo, e lira, come i Mercanti. Quando però il Padrone aveſſe voluto ſvernare in qualche Porto, il che può fare ſenza che i Mercanti poſſano opporſi, o pure vi ſi foſſe fermato per aſpettare il nolo, e frattanto foſſe ſopraggiunto l'impedimento di Signoria, o rappreſaglia, e ſeguiſſe la vendita della Nave, come ſopra, al Padrone ſuddetto, i Marinari debbono eſſere pagati interamente del loro ſalario, che avranno guadagnato in quel viaggio, nè ſono tenuti di alcuna avarìa, perchè per lo ſpazio, che ſi ferma detto Padrone, o per iſvernare, o per aſpettare il nolo, i Marinari perdono frattanto il loro tempo, ſenza tirare maggior ſalario con incomodo, e conſumamento della propria perſona, e veſtimenti. Se però il Padrone aveſſe convenuto co' Marinari per il tempo, che ſi fermerà, come ſopra, di doverli pagare, o dar loro maggior ſalario, allora ſaranno obbligati mettere tutti i ſalarj, tanto guadagnati prima, quando dopo, pel ſuddetto ritardo in comune colla Nave, e così contribuire inſieme con tutta la ſuddetta Nave a ſoldo,

e lira alle ſpeſe fatte per occaſione di detta rappreſaglia, o impedimento di Signoria.

Il Padrone è poi anche tenuto a pagare per li Marinari quelle piccole ſpeſe, o avarie, che in alcune parti ſi coſtuma far pagare da tutto il Comunale della Nave, cioè da chi un quattrino, e da chi un picciolo, che è un quarto di quattrino.

Di queſto Capitolo diſcorre il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 18. num. 2. ult. edit. Rothomag. da lui citato per il cap. 140. ſecondo l'edizione del Conſolato del mare in franceſe.

Come il Patron debba fare la ſecurtà per marinari. Cap. 138.

IL Patron della Nave è tenuto di far ſecurtà per lui per tanto come il ſuo ſalario valerà, ſe non haveſſe havuto & di tanto come faccia conto che vaglia la robba che haveſſe nella nave, & debbali ajutar di ſuo potere, ſalvo che per lui non ſi metta in rumore, nè in perdition del ſuo, nè delli antichi che nella nave fuſſino.

SPIEGAZIONE.

E' Tenuto il Padron della Nave di far ſicurtà a i Marinari per tutto quello, che potrà importare il loro ſalario, ſe non l'aveſſero riſcoſſo, e il valore della roba, che hanno ſeco in Nave, e dee il Padrone ajutargli in tutto quello, che può, ſenza però prender briga con alcuno per loro, e ſenza diſcapito proprio, o degli Antichi di Nave, cioè Conſiglieri, ed altri Uffiziali.

Salario di marinaro come ſi debba inveſtire. Cap. 139.

IL Patrone de Navilio è tenuto al marinaro d'inveſtire i ſuoi danari quando l'haveſſe pagato, dove conoſcerà il Patrone della Nave che faccia fare. Salvo, che il Patrone non ne haveſſe danno, & ſe

& se il Patrone della Nave fusse in alcun luoco da presso o di lungi, che il marinaro andasse per investire il suo salario, il patrone li è tenuto di dare mangiare della nave per due giorni, & non più se non vorrà.

SPIEGAZIONE.

DOpo aver ricevuto il suo salario, se il Marinaro vorrà impiegarlo, è tenuto il Padrone, senza però alcun suo pregiudizio, a contrattarglielo; E stando il Padrone in alcun luogo, o lontano, o vicino, andando il Marinaro a contrattare, o impiegare il suo salario, per due giorni solamente, e non più, s'ei non vuole, è tenuto il Padrone a provvederlo di vitto della medesima Nave.

Di marinaro che piatirà con il patrone. Cap. 140.

PAtrone di Nave o di Navilio è tenuto dar da mangiare a marinari stando nel viaggio, se con lui piatiranno.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. seguente.

Intorno a questo Capit. vedi il Targ. Ponder. marit. cap. 17. n. 5.

Dichiaration del sopradetto Capitolo. Cap. 141.

COme che nel capitolo di sopra è detto, che marinari che piatiranno con il patrone della Nave o del Navilio, che il patrone di quella Nave o di quello Navilio è tenuto dare da mangiare tanto, come che con lui piatiranno. Imperò non dimostra come, & come nò, nè per qual ragione & perciochè nel capitolo di sopra detto non dichiara, potria essere tornasse a danno del patron della nave, o del navilio, & per la ragione di sopra detta, li buoni huomini,

li quali questi costumi, & ordinatione fecero, videro, & conobbero che gran danno potria seguire, & percioche danno ne fatica non possa seguire sopra il capitolo di sopra detto dicono & dichiarano, che li patroni delle nave o de' Mavili sono tenuti dare a mangiare a marinari, che con loro piatiranno: ciò è a sapere per certi casi. Il primo caso è, se il patrone della nave o del navilio non darà vettovaglia a' suoi marinari sufficiente, & come è accostumato ad un capitolo di sopra detto chiarito, & certificato. Il secondo caso, se lui non attenderà li patti, che con loro fece il giorno che con lui si accordorono. Il terzo caso si è, se lui si voltasse in alcun loco dove sagli di suo viaggio, se con loro non si accordasse o no, l'havesse fatto intendere quando con lui si accordarono. Il quarto caso è, se lui volesse cambiare viaggio senza loro licentia. Et per ogni caso che giusto fusse che non havesse atteso tutto quello che promesso havea, quando con lui si accordorono, per tali cose come di sopra sono dette, il patrone della nave con chi loro saranno gli è tenuto dare da mangiare, se con lui haveranno a piatire. Imperò il mutare viaggio è da intendere, che il patrone della nave o navilio fusse in loco dove trovasse marinari, se quelli li quali con lui fussino non volessero andare, se lui gli voleva forzare. Imperò se lui haveva mutato viaggio per alcuna conditione, o per impaccio di Signorie, che lui non vi osasse andare scaricare in quel luoco, doveva discaricare, & promesso haveva con quelli mercanti, li quali caricorono la nave, li marinari sono tenuti di andarci. Imperò è da intendere secondo che il patrone della nave si migliorasse del nolo per quel mutamento di viaggio, che in quel modo sia tenuto lui migliorare li marinari de' loro salari, & per le ragioni di sopra dette fecione questo menda li antichi, che in prima andarono per il mondo: percioche assai danno & male saria che qualunque tempo o qualunque hora o in qualsivoglia loco che la nave o navilio prendesse terra, per qualunque ragione che la pigliasse, che li marinari potessino mettere in piato il patrone della nave o del navilio, con il quale loro fussino senza giusta causa: percioche alle volte ci sono marinari, che solo che loro potessero satiare l'appetito loro, & compire la loro volontà, non si cureriano, se il patrone della nave o del navilio, con il quale loro fussino, consumasse la Nave

o Navilio, queſto piaceria loro: perche aſſai cattivi huomini vanno per il mondo, li quali ſono triſti, & diſperati, che quando alcuno far bene, & attendere a bene, perciò come lui è ſciagurato, & triſto, vorria che in tal modo fuſſino tutti gli altri, & quel modo tale è modo di cattivo huomo. Ancora più che chi è cattivo huomo non vorria per neſſuno tempo trovare chi fuſſe meglio di lui per neſſuna via del mondo, & per queſto modo gli noſtri antichi anteceſſori volſero, & dichiorirono gli caſi, & la ragione, perche gli patroni di nave o di navilio fuſſino tenuti di dare da mangiare a' detti marinari, che con gli detti patroni piatiſſino; percioche di quà innanzi neſſuno cattivo huomo non poſſa fare conſumare neſſun'altro di cio che haveſſe, & per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo. E ſe Marinaro metterà il Patrone della Nave o del Navilio in alcun piato ſenza giuſta cauſa o giuſta ragione, lui è tenuto a quel Patrone di quella Nave o di quel Navilio con chi lui ſi ſarà accordato, & che lui haveſſe meſſo in alcuno piato reſtituire, & di dare tutti gli danni, & ſconci, che lui ne portaſſe, o ne haveſſe havuto; percioche lui ingiuſtamente haverà fatto piatire il detto Patrone della nave o del navilio, & fatto conſumare il ſuo, & ſe lui non haveſſe di che li poſſa pagare, reſtituire, & dare, lui debbe eſſere pigliato, & eſſere portato, & meſſo in potere della Giuſtitia, & ſtare per inſino che habbia ſatisfatto quelli danni, li quali quel Patrone di quella Nave o di quel Navilio con il quale lui ſi ſarà accordato, haveſſe havuto per colpa di lui, poiche come non doveva, l' haverà meſſo in piato & in danno: perche ogni uno ſi debba guardare di fare alcun danno ad altri ſenza ragione, percioche ſopra ſe medeſimo non li poſſa tornare quel danno, che lui penſava fare ad altri ſenza giuſta ragione: perciò è giuſta coſa, che di ſopra ſe medeſimo torni.

SPIEGAZIONE.
De' ſopradd. due Capitoli.

E' Tenuto il Padrone della Nave alimentare i Marinari, che con eſſo lui piatiranno, ed avranno qualche pretenſione, ne' ſeguenti caſi: cioè, ſe non dà loro viveri a ſufficienza, e ſecondo il ſolito, come ſi è dichiarato in un Capitolo di ſopra; Se non attiene i patti, che loro fece, ed ogni coſa che lor promiſe quando ſi accordarono al ſervizio, s'egli ſi voltaſſe in qualche parte con uſcire dal ſuo viaggio fuori d'ogni accordo, e voleſſe cambiarlo ſenza loro ſaputa, o permiſſione, e forzarli ad andere, quando egli è in luogo, che può trovare altri Marinari; Eccetto però s'egli aveſſe voluto cambiare viaggio per convenzione fattane, o per impedimento di Signoria, poichè allora i Marinari ſono tenuti a ſeguirlo. E ſe il Padrone per tal mutazione di viaggio veniſſe a migliorare di nolo, è tenuto ad accreſcere altresì i ſalarj a' Marinari.

Che ſe il Marinaro farà litigare il Padrone ſenza giuſta cauſa, è tenuto al Padrone ſuddetto di tutti i danni, e ſpeſe, che da tal lite gli riſultaſſero, e ſe non aveſſe con che pagare, può il Padrone farlo carcerare, e tener prigione ſino a tanto, che abbia ſoddisfatto.

Sopra queſto Capitolo leggi il Targ. Ponder. marit. cap. 17. n. 5.

Delle vettovaglie, che debba dar il Patron a' marinari.
Cap. 142.

IL Patrone della Nave, o del Navilio che fuſſe coperto, debba dare da mangiare a tutti li marinari tre giorni della ſettimana carne, ciò è ſapere, la domenica, il martedì, & il giovedì: & nelli altri giorni della ſettimana mineſtra, & ogni notte di ogni giorno lo companaggio. Ancora tre volte per ogni mattina, & tre volte per ogni ſera li debba far dare vino, & il companaggio debba eſſere tale

come

come ſeguita, cioè formagio, o cipolle, o ſarde ſalate, o altro peſce ſecco. Ancora il Patrone è tenuto dare vino per infino che il vino vaglia quattro ducati d'oro la botta, & ancora ſe ſi trova fichore, lui ne debba fare vino, & ſe non trova fichore, che coſtaſſino a più precio, il Patron della Nave, o del Navilio non è tenuto di dare vino: ancora più è tenuto il Patrone della Nave o del Navilio di raddoppiare la ratione alli marinari ogni feſta principale; ancora debba havere ſervitori che acconcino da mangiare a' marinari.

SPIEGAZIONE.

IL Padron di Nave, o d'altro baſtimento, che abbia coverta, dee provvedere tre giorni della ſettimana, cioè la Domenica, Martedì, e Giovedì tutti i Marinari di carne: negli altri giorni dee dar loro mineſtra, e ogni ſera il loro companatico conſiſtente o in Cacio, o Cipolle, o Sardelle ſalate, o altro peſce ſecco. Tre volte la mattina, ed altrettante la ſera è tenuto pure dar loro vino, quando non coſti più di quattro ducati d'oro la botte, e in mancanza di queſto, ſe truova fichi, che non importino più del ſuddetto prezzo, dee farne vino, altrimenti non è obbligato; Ed ogni feſta principale, e ſolenne dee raddoppiare la razione, o pietanza a' marinari, con aver Cuochi, e Servitori, che appreſtino, ed aſſettino loro il mangiare.

Su queſto Capitolo parla il Targ. Ponder. marit. cap. 17. ſub n. 5.

Patrone non è tenuto dar mangiare a marinaro, che non dorma in nave. Cap. 143.

PAtrone di nave, o di navilio non è tenuto di dar a mangiare alli marinari, poiche non dormono nella nave o navilio.

SPIEGAZIONE.

A Marinaro, che non dorme in Nave, non è tenuto il Padrone dar da mangiare.

Di questo Capitolo parla il Targ. Ponder. marit. cap. 17. sub n. 3

Marinaro non è tenuto di andare in loco pericoloso. Cap. 144.

PAtrone di nave non debbe mandar marinaro in loco pericoloso, se il marinaro non ci vuole andare, però detto Patrone non lo può forzare.

SPIEGAZIONE

NOn può il Padron della Nave forzare il Marinaro, acciocchè vada in qualche luogo pericoloso, quando egli non vuole andarvi.

Di prestar marinaro ad altra nave. Cap. 145.

PAtrone di Nave non può prestar marinari ad altra Nave, o Navilio senza volontà del marinaro. Salvo imperò se il Patron della Nave havesse di bisogno di un Maestro, o d' un marinaro, che sapesse far cosa che fusse di bisogno alla Nave: se quelli non lo sapessino fare, li quali in quella Nave, o in quel Navilio saranno, quel marinaro ci debbe andare. Imperò non in terra, se non fusse al servitio di quella nave nella qual lui fusse, dice salvo che quel marinaro non fachinasse, ne che portasse fascio nessuno, alcun carico al suo collo, nè niente che lui fare non dovesse.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

NOn può il Padrone di Nave impreſtare ad altra Nave alcun de'ſuoi Marinari ſenza il loro conſenſo, ſe non ſe in caſo che quella Nave aveſſe biſogno di un Maeſtro, o Marinaro, che l'ajutaſſe in ciò, che que'ſuoi non ſapeſſero fare, perchè allora il detto Padrone potrà forzarlo ad andarvi, fuorchè quando le Navi foſſero in terra, nel qual caſo non potrà obbligarvelo, ſe il Marinaro non ſi trovaſſe però ſopra la medeſima Nave, in cui attualmente ſerve. Vero è che non può mai eſſere obbligato a fare il facchino, nè altra coſa, che come al ſuo uſizio non appartenente, non ſarebbe tenuto nè meno a fare per la ſua Nave.

Leggi ſu queſto Cap. il Targ. Ponder. marit. cap. 17. ſub n. 2. & n. 8.

Di quello, che haverà il Patrone degli mercanti per ſcaricare. Cap. 146.

PAtron di Nave è tenuto al marinaro che quel patto che farà con il Mercante ſi debba ſcaricare in alcun loco, in quel modo, che haverà de' mercanti, debba dare a gli marinari.

SPIEGAZIONE.

DEve il Padrone oſſervare co'Marinari, e dar loro per lo ſcaricamento delle mercanzie, tuttociò, e in quella maniera, che avrà accordato co' Mercadanti.

Fatto il viaggio, il marinaro è libero. Cap. 147.

SE Patrone di Nave piglia altro viaggio, dove la Nave haverà ſcaricato, & il marinaro non ci vorrà andare il Patrone non lo può forzare, ſalvo che fuſſe in loco che trovaſſe marinari, e ſe non tro-

trovaſſe marinari, è tenuto creſcere al viaggio in quel modo che ſarà conoſciuto per il nochiero, & per il ſcrivano di creſcere, che la perſona guadagnerà più in quello, che in altro. Imperò il Patrone non può diſminuire a neſſuno del ſuo ſalario, & ſe un'huomo valeſſe più, che il Patrone non credeva al principio, lo debbe migliorare, perche molti huomini da bene ſi vogliono uſcire di una terra, percioche non ci ſarà conoſciuto, & a fine che poſſa uſcire, farà gran mercato di ſua perſona.

SPIEGAZIONE.

SE il Padrone giunto nel luogo deſtinato prende, dopo avere ſcaricata la ſua Nave, altro viaggio, e il Marinaro non vorrà andarvi, non lo può il Padrone forzare, quando però ei trovaſſe altri Marinari da ſervirſi; che non trovandoli, può obbligarlo ad andare, ma è tenuto a creſcergli il ſalario a giudicio del Nocchiero, e dello Scrivano, nè il Padrone può dipoi ſminuirglielo, anzi ſe nel progreſſo conoſcerà, che un uomo merita più di quello, che non credea da principio, dee accreſcerglielo.

Vedi ſopra queſto Capitolo Stefano Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 5. num. 18. ultimæ edition. Rothom, citato da lui per il cap. 150. ſecondo l'edizione del Conſolato in franceſe. Et Targ. Ponder. marit. cap. 17. ſub num. 8.

Quando la Nave ſi venderà in terra di Chriſtiani. Cap. 148.

SE patrone di nave venderà la nave o altro, che la poteſſe vender ad alcuno, che non ci haveſſe parte, tutto il ſalario ſi debbe pagare a i marinari, & ſono liberi, & ſe li marinari ſono in loco, che non voleſſino navicare, il patrone, o quello che la nave haverà venduta è tenuto di fare le ſpeſe a' marinari inſino che ſieno tornati in quel loco di dove ſi partirono.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

Vedi il Cap. ſeguente.

Sopra queſto Capitolo vedi il Targ. Ponderat. marit. cap. 17. *ſub num.* 8. *& cap.* 22. *num.* 10.

Quando la nave ſi venderà in terra d'infideli. Cap. 149.

SE nave o navilio ſi venderà in terra d'infideli, il patron del navilio debba dar navilio, & vettovaglia a' marinari inſino che ſiano in terra de' Chriſtiani, dove poſſino havere ricapito.

SPIEGAZIONE.

De' ſopradd. due Capitoli.

VEndendoſi la Nave a qualcheduno, che non foſſe Partecipe, ſi dee tutto il ſalario a' Marinari, e reſtano eſſi liberi dal ſervizio. Che ſe non voleſſero andar colla Nave, il venditore è tenuto a far loro le ſpeſe inſin che ſieno tornati al luogo, donde prima partirono. E ſe la Nave ſi venderà in luogo d'Infedeli, il ſuddetto Padrone, e Venditore dee provvedere i Marinari di baſtimento, e vettovaglie, finchè ſieno in terra di Criſtiani, ove poſſano aver ricapito.

Su queſto Capitolo vedi il de Vicq. ad Weitſen de Avariis verb. non haberi. Et Targ. Ponder. marit. cap. 17. *ſub n.* 9.

Di marinaro che haveſſe paura. Cap. 150.

SE per ventura ſarà accordato marinaro in forma di Cartolario, che diceſſe nell' accordo che ci fuſſe fatto alcun patto ſecondo che il patrone della nave, o haveſſe fatto ſcriver con volontà del Marinaro, che ſe lui fuſſe timido in alcun loco, & che il detto Marinaro dubitaſſe d'andarci, il patrone della Nave debba dare la metà

del

del suo salario, & li debba dare vettovaglia insino che sia in loco sicuro. Imperò se sarà accordato senza tal patto, il Marinaro è tenuto d'andare in quel luoco, dove il patrone della Nave o del Navilio è tenuto d'andare con gli Mercanti.

SPIEGAZIONE.

SE il Marinaro si fosse accordato con patto di non dover andare in alcun luogo, per dove avesse qualche timore, s'ei non vorrà andarvi, il Padrone dee dargli la metà del salario, e vettovaglia, per finchè sia in luogo sicuro. Ma non essendoci tal patto, il Marinaro è tenuto ad andare in quel luogo, dove avrà co' Mercanti accordato d'andare il Padrone.

Il marinaro dapoi che s'è accordato col patrone a che è obligato. Cap. 151.

DIpoi che 'l si è accordato, è obligato a ogni segno, come se gli havesse fatto carta per man di notaro, & da quel dì che s'accordò col Patrone è tenuto in ogni luoco che vorrà andare chieder licentia a quella, e s'egli anderà fuora della terra dove starà il terzo giorno, debba haver raunata la sua Robba, e la Nave è in strano paese, & è obligato anche di giurare, esser fidele al patrone, & leale si come è scritto nel capitolo, che i mercanti al patrone domandano.

SPIEGAZIONE.

DA che si sarà il Marinaro accordato dee onninamente obbedire al Padrone, come se fosse obbligato per man di Notajo, e dimandargli licenzia ogni qual volta voglia andare in qualche luogo. E se anderà fuori di quella Terra, dove sarà colla Nave, il terzo giorno debba essere ritornato, se la Nave suddetta sarà in Paese straniero. E di più dee giurare d'esser ferdele al Padrone.

Vedi ſu queſto Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §.5. num. 2. 6. & ſub num. 17. & §.8. n. 23. ultimæ edit. Rothomag. citato da lui per il cap. 154. ſecondo l'edizione del Conſolato in franceſe. Et Targ. Ponder. marit. cap. 17. ſub num. 3.

A che è obligato il marinaro. Cap. 125.

E'Obligato in queſto, che non ſi può partire della Nave per niſſuna coſa ſe non per tre, una delle quali per eſſere patron di Nave, o piloto, per conventione, & ſi muore il patrone, o con chi lui haverà fatto patto, i beni quali ſaranno ſopra la Nave, o altro legno, i patroni di quelli ſon obligati pagare a i marinari al tempo convenevole la loro mercede, & di più è obligato il marinaro a tutte le coſe che ſon neceſſarie alla nave, verbi gratia andare al boſco, ſegare legne, a far eſarcia, ajutare a barchegiar, a riporre & lavare la robba, andare ſempre per acqua, quando lo comanderà il nochiero, & menare da nave tutte le compagnie de' mercanti, a dare lato alla nave, & finalmente a tutti gli eſſercitii in utilità della nave ſono obbligati.

SPIEGAZIONE.

IL Marinaro non può partirſi della Nave, cioè laſciare il ſervigio, che per tre ſole cagioni. La prima per entrare Padrone di altra Nave, o Piloto, la ſeconda per eſſerſi così convenuto, e la terza ſe muore il Padrone, o colui con chi ſi farà accordato. De'beni del quale eſiſtenti ſulla Nave, o ſovra altro legno deeſi da'Padroni di quelli pagare a'Marinari al tempo convenevole la lor mercede.

Dee di più il Marinaro far tutte quelle coſe, che ſon neceſſarie per la Nave; cioè andare al Boſco, ſegar legna, far eſarcia, ajutare a traſportare, a ſtivare, e diſtivare la roba, andare per acqua ogni volta che lo comandi il Nocchiero, por-

portare i Mercanti a bordo, ajutare a piegare da un lato, o dare alla banda la Nave, e finalmente a tutti gli altri eſercizj, che ridondano in utilità della ſteſſa.

Diſcorre ſu queſto Capitolo Rocc. de Navib. & Naul. not. 43. *Cleirac. les us, & coutumes de la mer. tit. Jugem. d'Oleron* §. 5. *n.* 2. 6. *& ſub n.* 17. *ult. edit. Rothomag. da lui citato per il cap.* 155. *ſecondo l'edizione del Conſolato del mare in lingua franceſe.*

Perchè cauſa il marinaro ſi può partir della nave dopo che 'l ſi è accordato col patrone. Cap. 122.

IL Marinaro che haverà fatto patto col patron della nave, o altro legno, & ſarà ſcritto, & haverà dato palmata al patrone, o al ſcrivano, non ſi può ſcuſare di non andar in viaggio, ſe non per queſte cauſe, per pigliar moglie, per andar in pellegrinaggio, o ſe ha fatto il voto avanti che lui ſi accordaſſe, ſe è marinaro di prua per eſſere peneſe, o piloto per eſſer patron di nave, con queſto, che niente ſi faccia per fraude, o inganno veruno, ma lealmente.

SPIEGAZIONE.

DOpo eſſere ſcritto, o aver toccata la mano al Padrone, cioè di eſſerſi con eſſo lui accordato il Marinaro, o con lo Scrivano, non ſi può ſcuſare dall'andare in viaggio, ſe non per le cauſe ſeguenti; Per prender moglie, per andare in pellegrinaggio, o per aver fatto voto innanzi, che ſi accordaſſe. S'egli è Marinaro di prua può ricuſare di andare al ſuddetto viaggio per ſalir di grado, come per eſſer fatto Peneſe (la cui cura è di ſtivare, e diſtivare la roba in Nave;) Se è Piloto, per eſſer fatto Padrone di Nave, con queſto che il tutto faccia ſenza fraude, ed inganno.

Sopra queſto Capitolo vedi il Rocc. de Navib. & naul. not. 43. *Steph. Cleirac. les us, & coutumes de la mer Jugem. d'Oleron* §. 5. *ſub num.* 17. *ult. edit. Rothomag. da lui citato per il cap.* 156. *ſecondo l'edi-*

l'edizione del Conſolato in franceſe. Targa Ponderat. marit. cap. 12. num. 25. & cap. 17. ſub num. 3.

Del marinaro che fuggirà. Cap. 154.

SE accaſca che il marinaro ſi fugga dopo l'accordo, & haverà giurato di ſervire, è obligato a pagare un altro marinaro ſimile a lui ancora che quello ſi accordi con maggiore ſalario.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. ſeguente.

Leggi ſopra queſto Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 8. num. 22. & 24. & tit. Juriſd. de la marine §. 60. citato da lui per il cap. 157. ſecondo l'edizione del Conſolato in lingua franc. Et Rocc. de Navib. & Naul. not. 43.

Della emendatione del precedente. Cap. 155.

SI com'è detto nel ſopradetto capitolo quel marinaro, che fuggirà, dapoi fatto l'accordo è obligato ſe ſarà preſo ſatisfar quello, che ſarà in ſuo luogo ſtato preſo per il danno, che haverà ricevuto il patrone, intendeſi quando che'l marinaro ſi fuggirà nel medeſimo luogo dove s'accordò, ma non parla il ſopradetto, che quando un marinaro ſi fugge a quel ch'egli è obligato, però gli antichi che furono per il mondo l'han voluto dichiarare, & aggiugnere, perche non ne naſchi queſtione. In prima, qualunque marinaro che fuggirà, in qualche paeſe incognito s'egli è trovato, lo poſſa pigliare, & è obligato a tutti i danni che per la ſua partita haverà ricevuto la nave, & ſia il patrone creduto per ſua ſemplice parola, & ſe quel marinaro non haveſſe il modo della ſatisfattione, ſia datto in mano della Giuſtitia, & ivi tanto ſtia, che intieramente habbia ſatisfatto.

SPIE-

SPIEGAZIONE.
De' ſopradd. due Capitoli.

SE dopo l'accordo fatto, e il giuramento dato di ſervire, in quel medeſimo luogo, dove ſi è accordato, il marinaro ſe ne fugga, è tenuto a pagare, e ſoddisfare il ſoprappiù, che poteſſe importare il ſalario di un'altro Marinaro meſſo, ed accordato in ſuo luogo. Ma ſe fuggirà in Paeſe ſtraniero, lo potrà il Padrone far arreſtare, ed obbligarlo a pagar tutti i danni; che per la ſua fuga avrà patiti la Nave, nel che ſi dovrà ſtare alla ſemplice aſſerzione dello ſteſſo Padrone. E ſe quel Marinaro non aveſſe il modo di ſoddisfarli, lo potrà far mettere in prigione, e trattenerverlo fintanto che abbia ſoddisfatto interamente.

Vedi ſu queſto Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Juriſd. de la marine §. 60. ult. edit. Rothomag. citato da lui per il cap 158. ſecondo l'edizione del Conſolato in franceſe.

Di rimorchiare altra nave.
Cap. 156.

MArinaro è tenuto, che vadi a trarre Navē o Navilio per entrar in porto, ſe il nochiero lo comanda; ſalvo che non fuſſevo loro nimici,

SPIEGAZIONE.

QUando il Nocchiero il comandi, è obbligato il Marinaro ad andare a rimorchiare una Nave, che voglia entrare in Porto, purchè non ſia di nemici.

Sopra queſto Capit. vedi il Targ. Ponder. marit. cap. 17. ſub n. 2.

Di

Di robba trovata in mare, & di marinaro, che vadi a miglia. Cap. 157.

MArinaro è tenuto, che ſe trovaſſe alcuna coſa, poiche ſarà obbligato nella nave che la nave ne habbia tre parti, & i marinari una, ſiano aſſai marinari o pochi, & ſe ſono nel mare, & vedendo alcuna coſa fuſſe mercantia, o altra coſa ſenza mercantia, loro ci debbono andare, ſe il patrone della nave lo comanda, & debbano havere la parte, come di ſopra è detto: il patrone piglia le tre parti, perche loro mangiano, & ſtanno a ſuo ſalario, & ſe alcun patrone di navilio appigionaſſe il ſuo navilio ad altri, quello che ha appigionato il navilio, & fa la ſpeſa debba havere le tre parti: & ſe quello morirà avanti al termine, che fuſſe nel navilio, le coſe ſi debbono pagare a quello. Ancora è tenuto il marinaro alla nave ſe anderà a ragione di miglio, che la debba ſeguire per inſino in capo del mondo; & ſe per ventura la nave fuſſe tornata in quel luoco, dove ſi partì fatto viaggio, & che non ci tornerà con quelle mercantie, & che habbia ſcaricato in altra parte, non è tenuto: Imperò ſe la nave non haveſſe ſcaricato il marinaro è tenuto andar per meglio, & perciò fu fatto queſto capitulo, che molti patroni di nave, o di navili ſono in debiti, & hanno vergogna di tornare nella patria, & percioche haveranno paura, che non incantino la nave, in queſto modo teneriano ſempre li marinari.

SPIEGAZIONE.

SE il Marinaro troverà qualche coſa, o mercanzia in mare, dappoichè ſarà accordato, tre parti di eſſa toccano alla Nave, e la quarta a' Marinari, ſieno pochi, o molti, e debbono andarla a prendere vedendola, ſe il Padrone il comanda loro, dividendola come ſopra. Che ſe il Padrone deſſe ad affitto la Nave, ad un'altro, al Conduttore, poichè fa la ſpeſa per la Nave, ſpettano le tre parti ſuddette della roba trovata; come

pure se morisse, essendo in Nave, avanti il termine della sua locazione.

Di più è tenuto il Marinaro accordato a ragione di tanto per miglio a seguitar per tutto la Nave; Non però allora quando terminato il viaggio, e scaricato altrove, fosse questa tornata non più con quelle mercanzie medesime nel luogo, o porto, donde già si partì. Che se la Nave non avesse scaricato, il Marinaro è tenuto ad andare tanto per miglio.

Il presente Capitolo fu stabilito affine che molti Padroni, i quali sono indebitati, e si vergognano di ritornare alla Patria per paura, che non sia loro incantata la Nave, non tengono sempre i Marinari.

Vedi sopra questo Capitolo Cleirac. us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 8. num. 14. ult. edition. Rothomag. citato da lui per il cap. 160. secondo l'edizione del Consolato in francese. Et Targ. Ponderat. marit. cap. 46. num. 11.

Costumi di patrone a marinaro.
Cap. 158.

IL marinaro è tenuto, che se anderà in viaggio, che non debba andare se non in quel loco, dove il patrone gli haverà fatto intendere al principio del viaggio, & se il patrone vendesse la nave, è tenuto dare nave al marinaro, con che si possa tornare a fare gli suoi bisogni, & se piglierà viaggio, come sarà andato in quel loco, dove doveva andare, & lui haverà scaricato, o desorrato, & il patrone della nave haverà pigliato viaggio, o partito, & sarà in loco, che potrà havere marinari: il marinaro non gli è tenuto, & il patrone della nave non lo può forzare, & se la nave non sarà in loco, che possa havere marinari, lo debbono seguire, & che siano pagati, come l'altro viaggio, & per ragione dell'altro moltiplicando quanto può portare, & quanto fu l'altro. Questo capitolo fu fatto, perche la nave perderia suo viaggio, & perciò nave non può perdere il suo viaggio per marinari. Imperò se il patrone della nave, o del navilio metterà altro huomo sopra di se, l'accordo non è tenuto da marinaro a patrone di nave, poiche lui si sarà uscito della Signoria.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

IN quel luogo ſolamente è tenuto il Marinaro d'andare, che gli avrà fatto intendere al principio del viaggio il Padrone, il quale, ſe vendeſſe la Nave, è obbligato a provvedere il Marinaro d'altra Nave, con cui poſſa tornarſene. Che ſe il Padrone, giunto colà dove avea ad andare, dopo avere ſcaricato, e deſſorata, cioè diſtivata la Nave, prenderà nuovo viaggio, o partito, e ſarà in luogo, ove potrà provvederſi d'altri Marinari, i primi Marinari non ſon tenuti d'andare, nè il Padron può forzarli. Non trovandone però altri in lor vece, queſti debbon ſeguirlo, con che ſieno pagati come nel paſſato viaggio, a proporzione però del carico, e del nuovo viaggio. Ma ſe il Padrone darà il comando della Nave ad un'altro, l'accordo fatto tra lui, e il Marinaro non tiene.

Sopra queſto Capitolo parla il Targ. Ponderat. marit. cap. 17. ſub num. 8. & cap. 49. num. 10.

Marinaro come è tenuto fare il comandamento del ſignore, & del nochiero. Cap. 159.

IL Marinaro è tenuto fare tutto commandamento di Patrone di Nave o di Navilio o del nochiero con che non fuſſe in ſervitio d' altra nave, nè d' altro navilio. Imperò tutto ſervitio che appartenga alla nave è tenuto di fare.

SPIEGAZIONE.

IL Marinaro è tenuto a fare, ed eſeguire i comandi del Padrone, o del Nocchiero della Nave in tuttociò, che ad eſſa appartiene, non così per ſervizio d'altra Nave.

Di marinaro che farà rissa contro il suo Patrone. Cap. 160.

IL marinaro che farà rissa contro il suo Patrone di Nave, o Navilio, debba perdere la mità del suo salario, & la Robba che haveſſe nella nave, e debba eſſere cavato della Nave, & ſe piglierà arme contro il ſuo patrone; tutti li marinari lo debbano pigliare, & ligare, & mettere in carcere, & portarlo alla giuſtitia, e quelli che pigliare non lo vorranno, debbano perdere la robba, & il ſalario, che averanno, o haver doveranno per quel viaggio.

SPIEGAZIONE
Vedi al Cap. ſeguente.

Diſcorre ſu queſto Capitolo Cleirac. us, & coutumes de la mer tit. Jug. d'Oleron §. 12. num. 6. & tit. Juriſd. de la marin. §. 62. ultim. edit. Rothomag. da lui citato per il cap. 163. ſecondo l'edizione del Conſolato in franc. Et Targ. Ponder. marit. cap. 12. n. 24.

Di marinaro che tocherà iratamente il ſuo Patrone. Cap. 161.

IL marinaro che tocherà per ira il ſuo Patrone, è pergiuro, & diſleale: & debba eſſere pigliato in perſona, & perdere quanto haveſſe.

SPIEGAZIONE.
De' ſopradd. due Capitoli.

IL Marinaro, che verrà a quiſtione col ſuo Padrone, oltre al perdere la metà del ſalario, e la roba, che aveſſe in Nave, dee eſſere ſcacciato dal ſervizio. E ſe piglierà l'armi contra l'iſteſſo, tutti gli altri Marinari lo debbon legare, e carcerare, per poi conſegnarlo nelle mani della Giuſtizia; E quelli, che non vorran prenderlo, perderanno la roba, e il ſalario, che avranno, o aver dovranno per quel viaggio. Che

ſe

ſe il Marinaro ardiſſe per collera di dare al ſuo Padrone, ſarà dichiarato come ſpergiuro, e disleale, e dee eſſere carcerato, e perdere quanto ha in Nave.

Sopra queſto Capitolo parla il Targ. Ponder. marit. cap. 12. *n.* 24.

Di mariraro come debbe comportare il ſuo Patrone. Cap. 162.

IL Marinaro è tenuto comportare il ſuo Patrone di Nave, ſe li dice villania, & ſe gli correrà di ſopra, il Marinaro lo debba fuggire inſino a prua: & debbaſi mettere dal lato della catena, & ſe il patrone vi paſſa, lui lo debba fuggire dall' altra parte, e ſe il patrone lo ſeguita dall' altra parte, il marinaro ſi può difendere, pigliando teſtimoni come il patrone l' ha ſeguito, perche il patrone non può paſſare la catena.

SPIEGAZIONE.

DEe il Marinaro comportare il Padrone, quando anche lo ingiurj. E ſe queſti gli correrà addoſſo, dee il Marinaro fuggir da lui, infino alla prua, e metterſi allato alla catena, e ſeguendolo il Padrone, dee quegli fuggire dall' altra parte. Che ſe pur tuttavia il Capitano l'inſeguiſſe, allora il Marinaro può metterſi in difeſa, pigliando teſtimoni come il Padrone l' ha ſeguitato, perchè queſti non può paſſar la catena.

Sopra queſto Capitolo vedi il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d' Oleron §. 12. *num.* 2. *ult. editionis Rothomag. citato da lui per il cap.* 165. *ſecondo l' edizione del Conſolato in franceſe. E il Targ. Ponder. marit. cap.* 17. *ſub num.* 3.

Del marinaro che ſcenderà in terra. Cap. 163.

SEnza eſpreſſa licentia del Piloto, o del Scrivano quando che non ci è il patrone, il marinaro non può diſcendere in terra.

SPIEGAZIONE.

SEnza espressa licenza del Piloto, o dello Scrivano, quando non vi sia il Padrone; il Marinaro non può scendere in terra, ed è gastigato nella maniera, che si nota quì sotto al *Cap. 166.*

Di marinaro che ruberà. Cap. 164.

MArinaro che ruberà Robba, o esarcia, o Mercantia che fusse nella Nave, debbe perdere il suo salario, & la Robba che havesse nella Nave, e il Patrone lo può pigliare, e mettere in un cieppo, e tenerlo tutto quel viaggio impregionato, & dapoi se lo vorrà mettere in potere della corte, lo può fare.

SPIEGAZIONE.

IL Marinato, che ruberà in Nave, o roba, o Esarcia, o Mercanzia, dovrà perdere il suo salario, o la roba, che avesse in Nave; E di più il Padrone può metterlo ne' ceppi, e tenerlo in tutto quel viaggio imprigionato, e dipoi consegnarlo, volendo, nelle mani della Giustizia.

Parla sopra questo Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jurisdict. de la marin. §. 62. ultima edition. Rothomag. da lui citato per il cap. 167. secondo l'edizione del Consolato del mare in francese. Et Targ. Ponder. marit. cap. 17. num. 4.

Marinaro che getterà vettovaglie accordatamente. Cap. 165.

SE il Marinaro getterà vettovaglia, o vino accordatamente, debbe perdere il salario, & la Robba che havesse nella nave, & stare a mercede del Patrone della Nave.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

SE il Marinaro getterà vino, o vettovaglia appoſtatamente, e di ſua volontà, debba pur perdere il ſuo ſalario, e la roba, che avrà in Nave, e ſtare a diſcrezione del Padrone.

Sopra queſto Capitolo leggi il Targ. Ponder. marit. cap. 17. n. 4.

Della pena del marinaro, che ſcenderà in terra ſenza licentia. Cap. 166.

SI come è ſtato detto, il Marinaro non può ſcendere in terra ſenza licentia; ma acciò non ne naſchi contentioni, ſcendendone, i noſtri anteceſſori hanno voluto dichiarare il ſopradetto; & porgli la pena, qual ſarà, che lui habbia a ſatisfare tutto il danno, che per la ſua ſceſa la Nave haverà patito, & non havendo il modo, ſia preſo, & poſto nelle mani della Giuſtitia, per inſino che non haverà ſatisfatto il tutto a di chi è il legno, & ſe per ſorte il marinaro ſarà ſceſo quivi dove che è il Patrone, per ricevere il ſuo nolo, o per noleggiar la ſua nave, o altra cauſa che ſia il Patron eſſendo in terra, & ſe per quella ſceſa che haverà fatto, ſenza licentia del Padrone, o del ſuo luocotenente, haverà ricevuto danno il detto patrone, colui è obbligato a pagar il tutto, & non havendo il modo, come è detto, haverà da eſſere punito & caſtigato. Queſto fu fatto perche ſono alcuni marinari li quali troppo ſi preſumeno, & pare loro d'eſſere da più del patrone, o d'altro primato: quel che fanno, ſi penſano ſia ben fatto, & acciò tutti ſi guardino, fu ordinato queſto, & chi farà fallo, ſarà ſopra di lui, sì che tutti cercheranno ſempre d'havere buona licentia: perche poſſi ognuno vivere in pace, & in carità.

SPIEGAZIONE.

NOn può il Marinaro, come ſi è detto al *Cap.* 163. ſcendere in terra ſenza licenza, e traſgredendo, è obbligato a ſoddisfare tutto il danno, che per ciò haveſſe patito la Nave,

nè havendone il modo, ſia preſo, poſto nelle mani della Giuſtizia, fin tanto che abbia ſoddisfatto in tutto al Padrone: E ſarà egli punito pur colle medeſime pene, ancora che ſia ſceſo dove ſi trova il Padrone per qualche ſuo affare.

Su queſto Capitolo parla il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 5. num. 1. ult. edition. Rothomag. da lui citato per il cap. 169. ſecondo l'edizione del Conſolato in franceſe.

Di marinaro che ſi ſpoglierà. Cap. 167.

ANcora Marinaro non ſi debba ſpogliare, ſe non in porto ſoprastando l'inverno: & ſe lo farà per ciaſcuna volta debba eſſere ſurto in mare con una fune per tre volte, & da tre volte in ſu debba perdere il ſalario, & la robba, che haveſſe nella nave.

SPIEGAZIONE.

NOn dee il Marinaro ſpogliarſi, ſe non in porto ſvernando, e facendolo, debba eſſere per ciaſcuna volta legato ad una fune, per tre volte collato in mare. Incorrendo però in queſto fallo più di tre volte, dee perdere il ſalario, e la roba, che aveſſe in Nave.

Diſcorre ſu queſto Capitolo il Targ. Ponderat. marit. cap. 17. ſub n. 3. & Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron ult. edit. Rothomag. §. 5. n. 5. citato da lui per il cap. 170. ſecondo l'edizione del Conſolato in franceſe.

Come il marinaro ſi debba partire, quando la nave comincia a caricare. Cap. 168.

ANcora è obligato il Marinaro, che quando il legno comincierà caricare, a ſtare quivi, e non ſi partire, e ſtando in luoco pericoloſo il legno ſenza licentia del patrone, o del piloto, non ſi può partire, & partendoſi, tutti i danni che patirà la nave è obligato a ſatisfare.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

QUando la Nave comincia a caricare dee ſtarvi il Marinaro, e non partirſene, ſiccome nè meno ſtando il legno in luogo pericoloſo, ſenza licenza del Padrone, o del Piloto; e partendoſi, tutti i danni, che patirà la Nave, è obbligato a ſoddisfarli.

Vedi ſu queſto Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d' Oleron §. 5. num. 7. ultim. edition. Rothomag. citato da lui per il cap. 171. ſecondo l'edizione del Conſolato in franceſe. E il Targ. Ponder. marit. cap. 17. ſub num. 3.

Del marinaro, che vende le ſue armi. Cap. 169.

ET non può vender le ſue armi il Marinaro per in fin tanto, che la Nave non haverà fornito il ſuo viaggio, & vendendole, la pena ſta in arbitrio del patrone.

SPIEGAZIONE.

NOn può vendere il Marinaro le ſue armi fino a tanto, che la Nave non havrà terminato il ſuo viaggio, e vendendole, è in arbitrio del Padrone dargli la pena, che merita.

Intorno a queſto Capitolo diſcorre il Targa Ponderat. marit. cap. 17. ſub num. 3.

Come il marinaro non debba trar niente di nave ſenza licentia. Cap. 170.

ANcora Marinaro non può niente trarre di nave ſe non lo moſtra al guardiano, o al ſcrivano, o al nochiero, & ſe lo fa, debbali eſſere dimandato per furto.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

NE' può eſtrarre nulla dalla Nave ſenza farlo vedere al Guardiano, o allo Scrivano, o al Nocchiero, altrimenti ſi procederà contro di lui, come ſe l'aveſſe rubato.

Su queſto Capit. parla il Targ. Ponder. marit. cap. 17. ſub n. 3.

Come marinaro non debba dormir in terra. Cap. 171.

MArinaro non debba dormire in terra ſenza licentia del patrone della nave, & ſe lo fa è ſpergiuro.

SPIEGAZIONE.

NE' dee dormire a terra ſenza licenza del Padrone, e facendolo, è reputato ſpergiuro.

Intorno a queſto Capitolo leggi il Cleirac- us, & coutumes de la mer tit. Juzem. d' Oleron §. 5. n. 3. citato da lui per il cap. 147. ſecondo l' edizione del Conſolato del mare in lingua franceſe.

Del marinaro che debba dare eſarcia dinanzi nave & ormeggiare. Cap. 172.

E' Tenuto il marinaro di dare eſarcia dinanzi nave, o ormeggiare, o ci ſia nochiero, o non ci ſia. Imperò non la può cavare ſe non gli fuſſe comandato.

SPIEGAZIONE.

E' Obbligato il Marinaro a dar eſarcia avanti la Nave, cioè aſſicurarla, ancorarla, e ormeggiarla, ſiavi, o no il Nocchiero. Non può però diſancorarla, e levarla d' ormeggio, ſenza che gli ſia comandato.

Di queſto Capit. parla il Targ. Ponder. marit. cap. 17. ſub n. 3.

Del

Del Barchiere.
Cap. 173.

ANcora è tenuto il marinaro ſe fuſſe barchiere di mettere tutti li huomini in terra, & che vada ſcalzo, & ſe non lo fa, o non vuole fare, debba pagar tutte le ſpeſe, che l'huomo ne faccia.

SPIEGAZIONE.

ESe il Marinaro foſſe Barchiere, cioè Barcajuolo, e capo di Caicco, è obbligato a mettere tutti gli Uomini in terra, e andare ſcalzo. E ſe non lo fa, o non lo vuol fare, biſogna che paghi tutte le ſpeſe, che altri per ciò verrà a fare.

Come che il marinaro è obligato andare al molino.
Cap. 174.

QUando che il Patron del legno, o lo ſcrivano vorrà mandare il marinaro al molino, quello ſenza far parola, è obbligato, & a tutti i ſervitii, quali ſi convengono alla nave.

SPIEGAZIONE.

QUando il Padrone, o lo Scrivano vorrà mandare il Marinaro al Mulino, è tenuto ad andarvi, e far tutto quello che ſi richiede al buon ſervizio della Nave.

Delle arme di marinaro.
Cap. 175.

MArinaro è tenuto di mettere tutte le arme, che haverà promeſſo al patrone nella nave, & ſe non lo fa, il patrone della nave le può comperare ſopra del ſuo ſalario, ſenza volontà del marinaro, & il ſcrivano ci debba eſſere preſente: & non può vender

le

le ſue arme infino che habbia fatto il viaggio : & ſe lo fa, debbe ſtar a mercede del patrone di nave.

SPIEGAZIONE.

E'Obbligato altresì il marinaro di mettere in Nave tutte le arme, che avrà promeſſo al Padrone, e non facendolo, il Padrone le può comprare a conto del ſuo ſalario ſenza la di lui volontà, alla preſenza però dello Scrivano. Nè può venderle ſe non terminato il viaggio, altrimenti ſta egli a diſcrezion del Padrone, come ſi è detto nell' antecedente *Cap.* 169.

Come il marinaro non debba laſciar la nave. Cap. 176.

I Marinari non debbano laſciar la nave ſtando in viaggio, & ſi come il legno guadagnerà nel nolo, così i marinari nelle loro paghe.

SPIEGAZIONE.

I Marinari non debbano laſciar la Nave nel tempo che ella ſi trova in viaggio : che ſiccome la Nave guadagna il nolo così eſſi debbono guadagnar le lor paghe.

Su queſto Capit. diſcorre il Targ. Ponder. mar. cap. 17. *ſub n.* 2.

Come i marinari ſono obligati a porre le laſtre, & dislaſtrare della nave, & caricare, & diſcaricare. Cap. 177.

SOn obligati i marinari a laſtrare, e dislaſtrare la nave, & forare, & diſforare in quel luoco, donde ſi partirà la nave, & ogni altra coſa opportuna, & neceſſaria, & dipoi in quel luogo ella piglierà porto, ſcaricare le robbe de mercanti tutte, forare, & diſforare la nave, & caricare, & riporre tutte le mercantie, che ſono noleggiate, & diſcaricare la nave in quel luoco, dove

che

che loro debbano eſſer ſcapoli, non ſiano obligati a diſcaricare nè diſlaſtrare la nave, ormegiare, per il comandamento del patrone, levare l'antenne, il Timone in terra, & in mare, dipoi che ſiano liberi, fatto tutti queſti ſervitii.

SPIEGAZIONE.

SOno obbligati i Marinari a laſtrare, e dislàſtrare, ſorare, e deſſorare la Nave (che è mettere a ſuolo a ſuolo le mercanzie e ſtivare la Nave, e diſtivarla) in quel luogo, donde eſſa ſi partirà, e fare ogni altra coſa neceſſaria. Giunti che ſaranno dipoi in quel luogo, ove prenderà porto, ſono pur obbligati a ſcaricare tutte le robe de' Mercanti, ormeggiar la ſuddetta Nave, levar l'antenne, e il timone, gettar l'ancore, e ſimili coſe; dopo di che reſteranno ſcapoli, cioè liberi dal ſervizio, nè ſono più ad altro tenuti.

Sopra queſto Capitolo vedi Stefano Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d' Oleron §. 5. num. 7. ult. edit. Rothomag. da lui citato per il cap. 180. ſecondo l' edizione del Conſolato in lingua franceſe. E il Targ. Ponder. marit. cap. 17. ſub num. 3.

Come gli marinari debbano ajutar a tirar fuori la nave o altro legno. Cap. 178.

ET più il Marinaro è obligato, che ſe il Patron della nave vorrà mettere in terra il legno, non ſe partirà per inſino che non è in terra, e ſe non vorrà ajutar a porlo in ſecco, debba ajutare a ormeggiare, & non facendolo debba pagare tutta la ſpeſa che per ſua colpa ſarà fatta.

SPIEGAZIONE.

DI più volendo il Padrone mettere in terra il legno, ſono tenuti i Marinari a non partirſi, finchè non vi ſia. E ſe non vorranno ajutargli a metterlo in ſecco, cioè tirarlo a ter-

terra, ſono però ſempre obbligati a dargli ajuto per ormeggiarlo; E non facendolo, devono pagare i danni, che non avendo voluto ajutare, avran cauſati.

Vedi ſu queſto Capitolo il Targ. Ponder. marit. cap. 17. *ſub n.* 3.

Marinaro mandato per il Patrone ſe fuſſe pigliato. Cap. 179.

SÈ alcun Marinaro, che il Patrone della Nave lo mandi in alcun loco, lui ci debba andare, & ſe ſarà pigliato, o ne haveſſe alcun danno, il Patrone li è tenuto: & ſe fuſſe pigliato, il Patrone lo debba riſcattare. Imperò ſalvo non lo mandi lontano più di mezzo miglio della nave, & che fuſſe in loco manco pericoloſo, & ſarà pigliato da corſali per forza. Il marinaro deve haver il ſalario, come ſe haveſſe fatto ſuo viaggio, ancora è tenuto fare il marinaro tutto in commandamento d'ogni huomo che il patrone della nave, o del navilio habbia meſſo in ſuo loco, fin che dura quel viaggio.

SPIEGAZIONE.

DEe andare il Marinaro, ove il Padrone lo manderà; egli ne aveſſe alcun danno, il Padrone è obbligato a riſarcirnelo, e ſe foſſe pigliato, anche a riſcattarlo; eccetto ſe l'aveſſe mandato non più di mezzo miglio lontano dalla Nave, e in luogo meno pericoloſo; che ſe il Marinaro vien preſo da'Corſari per forza, allora il Padrone dee dargli il ſuo ſalario, come ſe aveſſe ſervito tutto il viaggio.

Di più il Marinaro deve obbedire chiunque il Padrone avrà meſſo in ſuo luogo, durante il viaggio.

Sopra queſto Capitolo parla il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jug. d'Oleron §. 6. num. 2. ultim. edit. Rothomag. citato da lui per il Cap. 182. *ſecondo l'edizione del Conſolato in franceſe. Et Targ. Ponder. marit. cap.* 17. *ſub num.* 2.

Di

Di navilio appigionato a pretio certo, & che ſono tenuti gli marinari. Cap. 180.

SE Patrone di nave, o di navilio appigionerà la ſua nave, o navilio a pretio certo, quello che lui haverà moſtrato al pigionante, quello gli haverà da dare per accordo, & ſe il pigionante è ingannatore, & li marinari ſi accorderanno con lui, e lui non li potrà pagare, il patrone è tenuto. Guardiſi il patrone del navilio a chi haverà appigionato, & ſe il patrone del navilio noleggierà il navilio a ſcarſo a pretio certo ad alcuno mercante, & il patrone ſi ſarà uſcito della ſpeſa, & quello, che l'haverà noleggiata, la farà, tanto è tenuto il marinaro a quello che lo navilio haverà noleggiato propriamente, come ſe fuſſe patrone: poi che lui paga il ſalario al patrone, & a' marinari, & fa le ſpeſe, & ſe il marinaro haveva alcun accordo con il patrone del navilio, di altro viaggio per andare, & per tornare, il marinaro non gl'è tenuto. Et perciò fu fatto queſto capitolo, che molti buoni huomini vanno per marinari, & ſono mercanti, & honorevoli perſone, & venirà alcun' huomo, il quale ſarà villano, & haverà danari, & il buono huomo non vorrà navicare con lui, & per queſta ragione il patrone del navilio è uſcito del marinaro, & il marinaro di lui, poi haverà noleggiato il navilio quando ſarà noleggiato a ſcarſo, tutti li huomini che dovevano ſervire il patrone, debbono ſervire il noleggiatore, per quello capo medeſimo, & ſe niente perde per tempo, che non potranno recuperare, il noleggiatore, che il navilio haverà noleggiato, non li è tenuto di niente. Imperò che ſi ajuterà di quello che nel navilio ſarà, ſe può, & ſe comprerà alcuna coſa che biſogno fuſſe al navilio, al capo del viaggio lo può recuperare, ſia eſarcia o vettovaglia che gli avanzi, perche il patrone del navilio non li è tenuto neſſuna coſa comperare, ſe non quello che moſtrato li haverà.

SPIEGAZIONE.

APpigionando il Padrone la ſua Nave a prezzo certo, dovrà conſegnarla al Conduttore in quello ſtato, che glie l'avrà moſtrata; e non potendo queſti pagare i Marinari accordatiſi con lui, il Padrone è tenuto a farlo: A cui il Marinaro non è obbligato oſſervare quell'accordo, che poteſſe aver fatto con lui avanti per altro viaggio, dovendo obbedire, e ſeguire il noleggiatore, come ſe foſſe propriamente Padrone, quando egli, e non chi diede la Nave a nolo, faccia le ſpeſe.

Se avviene che per burraſca qualche coſa ſi perda della Nave, il noleggiatore non è di niente tenuto al Padrone; anzi ſe alcuna coſa avrà comprata neceſſaria alla Nave, ſia eſarcia, o vettovaglia, che anzi, a capo del viaggio può il detto noleggiatore ripigliarſela, non eſſendo il Padrone della Nave tenuto a dargli, o provvederlo d'altra coſa, ſe non quanto al principio gli avrà moſtrato eſſere ſulla Nave.

Di patrone che promette di portare ciò che non può. Cap. 181.

PAtrone di nave, o di navilio, che prometterà a' mercanti di portare quantità di robba o canterate, & non potrà; il patrone della nave è tenuto di dare alli mercanti navilio, che vaglia tanto & più che il ſuo; & ſe coſtaſſe più del nolo lo debba pagare, & queſto è a libertà delli mercanti, ſe lo piglieranno, o nò & il patrone della nave ſi debba accordare con li mercanti di quello, che promeſſo haverà. Et fu fatto queſto capitolo, perche molti patroni di nave fanno di parola la ſua nave o il ſuo navilio maggiore un terzo, o un quarto, che non ſarà.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. ſeguente.

Parla ſu queſto Capitolo il Rocc. Reſponſ. 20. num. 6. & 8. & Targa Ponderat. marit. cap. 26. ſub num. 19. & cap. 58. in princ.

Del

Del patrone, che promette di portare quello, che non può. Cap. 182.

IL Patrone della Nave, che prometterà di portare più robba a' mercanti, & non può, è obbligato alli mercanti, così come nel capitolo di sopra è detto, i mercanti debbano tor del prezzo, che si saranno convenuti col patrone, multiplicando quella robba che non potran portare, il presente fu fatto per la medesima ragione di sopra.

SPIEGAZIONE.
De' sopradd. due Capitoli.

SE il Padrone avrà promesso a' Mercanti di portare una certa quantità di roba, o canterate, e non potrà, è tenuto a provvedere i Mercanti di una Nave capace quanto la sua, e maggiore. E se importerà più nolo di quello, che havevano già patteggiato con lui, egli debba pagare il soprappiù ad arbitrio degli stessi Mercanti, co' quali si accorderà pure per quello, che avrà promesso. E nel caso che i Mercanti non accettino l'altra Nave più capace, possono scemare il nolo prima stabilito col Padrone della mercanzia già imbarcata, pel danno, ed interesse di quella, che resterà in terra.

Vedi su questo Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 8. num. 13. ult. edition. Rothomag. da lui citato per il cap. 185. secondo l'edizione del Consolato in franc. E il Targa Ponderat. marit. cap. 26. sub num. 19.

Di robba, che si guasterà sopra coperta. Cap. 183.

PAtrone di nave, che noleggierà la sua nave a mercante a scarso, o a canterate: se il Patron della nave metterà o porterà robba sopra coperta senza volontà & licentia de' Mercanti, se quella

robba che sarà messa, & portata senza volontà, & licentia de' Mercanti, se si perderà o si guasterà, ancora che fusse scritta nel cartolario; gli detti Mercanti non sono tenuti della robba che sopra coperta sarà, di far menda a quella robba, che per tale ragione fusse persa, o guasta. Imperò il patrone della nave è tenuto di restituire, & di dare tutta quella robba, che per la ragione di sopra detta fosse persa o guasta, o il valore di quella, al Mercante di chi sarà, & se il Patrone della Nave non haverà di che pagare, debbasi vender la nave, che compagno, nè prestatore, nè nessun' altro non ci possono contrastare, nè debbano per nessuna ragione, salvo gli Marinari per loro salario, & se la nave non bastasse, & il patrone della nave havesse beni in altro loco, debbansi vendere tanti, che il mercante sia satisfatto. Però gli compagni non sieno tenuti se non di quello che valerà la parte, che havessero nella nave, & se il mercante di chi la robba sarà, haverà detto o accordato con il patrone della nave, che solamente che lui gli porti quella robba da stima, se la mette in qualsivoglia loco, che vorrà & questo fusse scritto in libro, o per testimonij, pur che li testimonij non fussino tenuti, ne havessero salario nella Nave. Però il cartolario debbe essere creduto tutta volta, & se il patrone della nave porterà la robba sotto quella conditione o patto & quella robba si perderà, o si guasterà, debba essere persa a quello di chi sarà, rhe il patrone della nave, nè gli mercanti, che dentro da nave saranno, non sono tenuti fare alcuna emenda a quel mercante, che la sua robba haverà messa nella nave, sopra la condizione di sopra detta. Imperò quel mercante è tenuto al patrone della nave pagare il nolo, che con lui haverà accordato, & tutte le spese, che per quella robba fussino fatte, & questo capitolo fu fatto, perche patrone di nave o di navilio non debba mettere niente sopra coperta, se non solamente la esarcia, & la sua compagnia, che habbia bisogno, & necessario a servitio della nave.

SPIEGAZIONE.

DAta che havrà a nolo il Padrone la ſua Nave a' Mercanti a ſcarſo, cioè a certo prezzo, o a canterate, ſe metterà, o porterà roba ſopra coverta ſenza volontà, e licenza di quelli, perdendoſi, o guaſtandoſi, ancora che foſſe ſcritta al Cartolario, la ſalvata non entra in contribuzione per la perduta, o guaſta, ma è tenuto ſolo il Padrone a pagarla a quel Mercante, a cui ella ſpetta. E ſe egli non avrà di che pagare, ſi dovrà vender la Nave, ſenza che alcuno poſſa contraſtarlo, ſalvo i Marinari per li loro ſalarj: nè baſtando la Nave, ſi vendano tanti altri beni del Padrone, che il ſuddetto Mercante ſia ſoddisfatto, non eſſendo i Partecipi tenuti, che per quella porzione, che aveano nella Nave.

Ma quando il Padrone d' accordo col detto Mercante aveſſe caricate le ſuddette robe ſopra coverta, e di queſto ne coſti o dal Cartolatio della Nave, o da teſtimonj degni di fede, ſe ſi perdeſſero, o guaſtaſſero, ſono a conto di quel Mercante, il quale nientedimeno dovrà pagargli il nolo interamente, e le ſpeſe, che per quella roba foſſero ſtate fatte.

Diſcorre ſu queſto Capitolo il De Vicq. ad VVeitſen de Avariis verb. in foris. Et Targ. Ponderat. marit. cap. 28. num. 2. 4. & 6.

Di robba meſſa in fraude che debba eſſere di eſſa in caſo di Getto. Cap. 184.

MErcante, o Mercanti, che noleggieranno quantità di robba ad alcun Patrone di Nave o di Navilio, & quella quantità di robba fuſſe noleggiata con carta o con teſtimonj, o in forma di cartolario. Il patrone della nave è tenuto portare quella quantità di robba che noleggiata haverà, & ſe portare non la può, è tenuto, & obbligato a quelli mercanti, che noleggiata la haveranno, come al capitolo 180. *è dichiarato, & ſe il Mercante, o li Mercanti haveſſino noleggiato con il Patrone della nave o del navi-*

lio, mille canterate, e loro ne metteranno 1500. *o più, o manco, & se con il Patrone della Nave, e del Navilio non havessino accordato, nè nella carta sarà contenuto nè nel cartolario della nave, o del navilio fusse scritto, & li testimonii non havessino udito se non di mille canterate, se quella Nave o Navilio gettasse o gli intervenisse altro caso di sventura, se il Patrone della Nave potrà provare o mostrare che quelli mercanti habbiano messa più robba nella Nave o nel Navilio, che con lui havevano noleggiata, nè nel cartolario fusse scritta se la nave getterà o patirà alcun danno per conto di quella robba, che con inganno o fraude sarà messa nella Nave o nel Navilio, quel Mercante o Mercanti, che con inganno ci havessino messa quella robba, come di sopra è detto, sono tenuti restituire a quelli altri Mercanti, di chi la robba gettata fusse, o il pretio di quella, & al Patron della Nave o del Navilio, che per colpa di loro havesse havuto, & se quella robba di quelli mercanti, che tale cosa come di sopra è detto, fatta haveranno, non bastasse fare emenda a quelli mercanti di chi la robba gettata fusse, & ancora il danno restituire, che il patrone della nave havesse havuto, e que' mercanti havessino alcuni beni in alcun loco, que' beni debbono esser venduti per fare emenda a que' mercanti di chi quella robba che gettata sarà fusse, & per emenda fare al Patrone della Nave, o del Navilio che per colpa di loro havesse havuto; & se li beni di quelli Mercanti, che tale cosa havessino fatto come di sopra è detto non bastassino a rifare quelli altri Mercanti di quella robba che gettata fusse: & ancora per restituire il danno, che il patrone della nave o del navilio ne havesse havuto, se loro sono giunti, debbono esser pigliati, & messi in potere della giustitia, & stargli tanto per insino che loro habbino satisfatto a quelli mercanti, & al Patrone della Nave o del Navilio tutto il danno, che per colpa di loro havessino havuto & sostenuto, & sia a libertà di que' Mercanti, & del Patrone, li quali quel danno havessino sostenuti per conto di quelli, che tale cosa, come di sopra è detto, havessino, fatto di fare dimanda contra di loro tutto & in tanto, come quelli li quali sotto colore di amicitia portano alcuno a giudicio di morte, & se per ventura la Nave o Navilio non gettasse nè havesse alcun danno,*

& il

& il Patrone della Nave o del Navilio troverà quella robba che noleggiata non haveranno, ſia in ſua libertà che la poſſa mettere in poter della giuſtitia dove fuſſe, & ſe la metterà in poter della giuſtitia, debbe eſſer in queſto modo partita, che il terzo di quella robba debbe eſſere del Patrone della Nave, o del Navilio, & gli compagni debbano haver in quel terzo la parte loro in quel modo, che haveſſino parte nella Nave o nel Navilio, & l'altro terzo debba eſſer della Giuſtitia, & altro terzo debba eſſer dato per l'amor di Dio a huomini prigioni, che ſiano in mano d'infideli, & ſe il Patrone della Nave o del Navilio vorrà far gratia a que' Mercanti di chi la robba ſarà, che non la metta in potere della giuſtitia, ſia in libertà del Patrone della Nave o del Navilio pigliare quel nolo, ch'egli vorrà, ſi come in un capitolo di ſopra è ſtato detto, perche ogni Mercante ſi debbe guardare che non metta robba in Nave, nè in Navilio, ſe già non l'haveva noleggiata, perciochè per la conditione, che di ſopra è detta, non ſi poſſa di ſopra eſſer poſta.

SPIEGAZIONE.

NOleggiata che avranno i Mercanti per via di ſcritta, o con teſtimoni, o in forma di Cartolario una Nave, per caricarvi una certa quantità di roba, il Padrone è tenuto a portarla, e non potendo, è obbligato a' Mercanti in quella guiſa, che ſi dichiara ſopra al *Cap.* 181. Che ſe i Mercanti l'avranno noleggiata e. g. per mille canterate, e ne caricaſſero mille cinquecento, cioè una quantità maggiore di quella che ſi foſſe accordata, o notata al Cartolario, in caſo, che quella Nave per ſiniſtra fortuna faceſſe getto, o incontraſſe altra ſventura, quando il Padrone poſſa provare aver qualche Mercante caricata più roba dell'accordato, ſarà queſti tenuto a rifare al Padrone della Nave tutti i danni, che per conto della ſuddetta roba avrà patiti, e agli altri Mercanti, ſe ve ne ſaranno, reſtituire le loro robe pericolate, o ſia il ſuo prezzo.

Se la roba del ſuddetto Mercante, che ſarà in Nave, non baſtaſſe a pagar tutti i danni, ſi debbon vendere i ſuoi beni,

nè trovandoſi pur eſſi ſufficienti, deve eſſer conſegnato in mano della Giuſtizia, e ſtarvi fin tanto che abbia ſoddisfatto.

Non occorrendo poi alcun ſiniſtro alla detta Nave, ſe nello ſcaricare, o in altro modo s'accorgerà il Padrone eſſervi più roba della noleggiata, ſara in ſuo arbitrio manifeſtar quella roba al Fiſco, a cui ne ſpetta un terzo, un'altro terzo al Padrone, e a' Partecipi, a proporzione della parte, che avranno ſulla Nave, e l'altro terzo al riſcatto de' poveri Schiavi, o pure non manifeſtandola, ſarà in libertà del Padrone di prenderne quel nolo che egli vorrà.

Intorno a queſto Capitolo leggi il Rocc. reſponſ. 26. n. 4. & 5. & Targ. Ponder. marit. cap. 29. num. 3. & cap. 72. not. 2.

Di acconcio, & di eſarcia neceſſaria a nave noleggiata a precio certo. Cap. 185.

NAve o Navilio che ſia noleggiata a ſcarſo a pretio certo per Mercanti, debba ſeguire il viaggio come che nella ſcritta ſarà contenuto, & ſe per ventura la Nave o Navilio ſteſſe tanto nel viaggio, che gli ſia biſogno dare acconcio, o che habbia biſogno di più eſarcia, o che la ſua fuſſe conſumata del tutto o in parte, il patrone della nave non è tenuto di dare acconcio, ne di rifreſcare eſarcia, poi che a ſufficientia haveva fatto compimento di eſarcia, o di acconcio; & il detto patrone della nave ſtando nel viaggio non debba niente fare, pur che non haveſſe mancato di quello che haveſſe promeſſo a mercanti, come di eſarcia, o di acconcio, perchè già ne haveva fatto compimento il detto patrone; & ſe alcune coſe come ſono eſarcie, & altre coſe neceſſarie nella nave ci fuſſino di biſogno, & li mercanti le voleſſino comperare, loro lo poſſino fare, & dapoi fatto il viaggio li mercanti poſſono recuperare quelle coſe, le quali ſaranno nella nave, o nel navilio per loro comprate, & il patron della nave, o del navilio non la può ritenere.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

LA Nave, che sarà noleggiata da' Mercanti a scarso, cioè per un prezzo certo, dee far quel viaggio, che nella scritta sarà stato convenuto. E se questa durasse tanto nel viaggio, che avesse bisogno di rassettamento, o di esarcia, o di altre provvisioni, non è tenuto il Padrone a provvederne. la, benchè fosse egli ancora in Nave, purchè non avesse mancato, secondo la promessa di fornirnela per l'avanti. Possono bensì i noleggiatori comperarne, e terminato il viaggio ripigliarsele, come sopra al *Cap.* 180. si è stabilito.

Su questo Capitolo parla Jo: Laurentius ad l.l. Rhod. penes Peckium cum Vinn.

Del tempo, che stesse la Nave noleggiata a precio certo. Cap. 186.

SE Nave o Navilio sarà noleggiato a scarso, & a tempo deputato, se li detti mercanti la terranno, stando in quel viaggio passato il tempo, li mercanti debbano dare per quel conto alla Nave o Navilio, del tempo che lo terranno più, & se vorranno incominciar altro viaggio, gli mercanti si debbono accordar col Patrone della nave.

SPIEGAZIONE.

E Se la Nave sarà noleggiata parimente a certo prezzo, e tempo determinato, e i Mercanti la terranno in quel viaggio più del tempo convenuto, debbono accrescere il nolo a proporzione di quel tempo di più, che avranno speso nel viaggio.

Di nave noleggiata a canterate, se li mancheranno esarcie. Cap. 187.

Nave o Navilio che sia noleggiato a canterate, se li mancherà esarcia, come sono arbori, o anchore, o timoni, il patrone ne debba comprare, se sarà in loco dove ne possa comperare a precio communale; ciò è sapere, che è tenuto di dare il detto Patrone della nave insino a due precii, che nella terra dove lui si partì costavano, & se per il detto precio non si potesse havere, ciò è sapere, per due tanti, che nella sua terra valeva, non è tenuto di comprare, & se la comprerà, & costasse più delli detti precii, li detti mercanti debbono pagare del loro il sopra più per soldo, & per lira di tutta la robba, & se caso fusse che innanzi, che havessino comperate le dette esarcie havessino tagliata l'antenna per fare timone, o timoniera, o altro legname necessario alla nave per mancamento di esarcie, li mercanti sono tenuti di pagar la detta antenna, & il patrone della Nave debba comperare altra antenna per emenda di quella.

SPIEGAZIONE.

MA se al contrario quella Nave sarà stata noleggiata a tanto per canterate, mancandole nel viaggio esarcia, come alberi, timone, e cose simili, dee il Padrone comperarne insino a doppio prezzo di quel che valeano nel luogo, donde si partì. Che se ne meno con questo si potessero avere, il Padrone non è tenuto a comperarle, ma comprandole, e pagandole anche a maggior prezzo del doppio, il soprappiù di quel doppio prezzo dee pagarsi da' Mercanti a soldo, e lira di tutta la roba, che avranno in Nave. E se innanzi di comprar detta esarcia si fosse tagliata un antenna per fare un timone, o altra cosa necessaria alla Nave, i Mercanti deono pagar quell'antenna, e il Padron della Nave comperarne un'altra in luogo di quella.

Vedi su questo Capit. il De Vicq. ad VVeitsen. de Avariis verb. deterioris notæ. Et Jo. Lauren. ad l. l. Rhod. penes Peckium cum Vinn.

Di

Di nave che non potrà fare il viaggio promeſſo per impedimento di Signoria. Cap. 188.

SE Nave o Navilio di alcuna conditione fuſſe impedito da Signorie, & non potrà andare in quel loco, dove il viaggio fuſſe fatto; ſe il Patrone della Nave con li mercanti troverà altro loco per far porto, ſe il detto luoco fuſſe più lontano, che il luoco dove lo impedimento ſarà, nel quale volevano andare di cento cinquanta miglia, li Marinari debbano ſeguire detto viaggio ſenza gionta a loro ſalario. Imperò ſe la Nave creſcerà del nolo per le dette cento cinquanta miglia, che li Marinari ſiano creſciuti di loro ſalario in quel modo che la Nave creſcerà di nolo, & ſe la Nave non creſce del nolo, nè li detti Marinari di loro ſalario. Ancora più, ſe la Nave per il detto impedimento haveſſe a rimanere in uno loco, & ſcaricare, in quel modo che la Nave guadagnerà il nolo, li Marinari guadagneranno di loro ſalario in quella forma medeſima.

SPIEGAZIONE.

E Se la detta Nave foſſe impedita da Signoria, cioè forza di Principe, o altro, d'andar nel luogo, dove era indirizzata, ſe il Padrone co' Mercanti troveranno a far porto, cioè d' andare a trattenerſi in altro luogo non lontano di più di 150. miglia, devono i Marinari ſeguirli ſenza pretendere aumento alcuno de' loro ſalarj: Eccetto ſe la Nave per dette 150. miglia guadagnaſſe più di nolo, dovendo allora accreſcere ancora a quegli i ſalarj. Così ſe per ſimile impedimento la Nave aveſſe a rimanere in un porto, e ſcaricare, in quella forma, che ella guadagnerà di nolo, ſi regoleranno i ſalarj de' Marinari.

Parla di queſto Capitolo Vinn. ad Pekium tit. ad l. Rhodiam verbait Juriſconſultus fol. mihi 291. Et Targ. Ponder. marit. cap. 26. n. 28. & ſub num. 32.

Se

Se la nave per impedimento di Signoria non caricherà, & anderà in altra parte. Cap. 189.

SE mercanti noleggieranno Nave o Navilio per andare a caricare in alcun loco, & quando loro saranno giunti con la nave o navilio dove dovevano caricare, ci sarà impedimento di signoria, che nessuno non può caricare nè niente trarre della terra, se gli mercanti con il patrone della nave saperanno altro loco, dove non ci fusse impedimenno di Signoria che loro potessino caricare, se il patrone della nave, & gli mercanti si accordano, il patrone ci può andare, che marinaro non gli può contrastare, come nel capitolo sopra detto è contenuto: & se gli mercanti non faranno avantaggio per il nolo al patrone della nave; il patrone della nave non è tenuto fare vantaggio a gli marinari del loro salario, & quando loro saranno giunti in quel loco, dove loro crederanno poter caricare, & innanzi che gli mercanti siano spacciati, o la nave fusse caricata tutta o parte, veniſſe il detto impedimento, come di sopra è detto, & gli mercanti non potranno fare che loro potessino trarre di quel loco quelle mercantie che loro comperate havessino, & ancora delle altre, che loro volessino comprare, il patrone della nave stimolerà gli mercanti che loro lo spaccino, & il patrone della nave vederà, & conoscerà, che loro lo spaccino, il patrone della nave vederà, & conoscerà, che loro non lo possono spacciare per causa dell' impedimento, che ci sarà, & il patrone della nave dimanderà a quelli mercanti il nolo, & la spesa che lui ci farà, o che lo spaccino, gli mercanti non sono tenuti al patrone della nave pagare il nolo in tutto, nè in parte; perciochè non è colpa di loro, che impedimento è di Signore; perche a impedimento di Dio & di Signoria non può nessuno niente dire, nè contrastare, & se gli marinari dimanderanno il salario al Patrone della nave, non è tenuto dare, perche lui non guadagna il nolo ancorche gli marinari ci habbino assai fatica havuto, perche il patrone ci ne ha messa più di loro, che non consumano che loro medesimi, & la nave si consuma, per le spese grande che fa. Imperò li mer-

li mercanti ſono tenuti al patrone della nave di pagare la metà di tutte le ſpeſe, che lui haveſſe fatte, & ſia creduto per ſuo giuramento, & li mercanti ſono tenuti pagare ſenza contraſto, & niente altro non ſon tenuti di dare, ſe non come di ſopra è detto: ſe già loro non gli voleſſino fare alcuna gratia, per riſpetto della fatica, che il patrone haveſſe ſoſtenuta. Salvo imperò ſe quando li mercanti noleggiarono la detta nave, il patrone della nave, & gli mercanti ſapeva quel impedimento, avanti che la nave ſi noleggiaſſe, & perciochè loro ſaranno volonteroſi di andare a guadagnare, & crederanno far tanto, che lor ci potranno caricare con alcun preſente che loro faranno alla Signoria, & quando ſaranno in quel loco, che infrà loro ſarà accordato dove loro doveranno caricare, e per neſſuna ragione potranno far che ci poſſono caricare, nè niente trarre di quel loco, li mercanti non ſono tenuti niente dar al patrone della nave per le ſpeſe che fatte haveſſe, nè di emenda fare de' danni, nè delli ſconci, che ne haveſſe ſoſtenuti, perciochè il patrone della nave ſapeva quello impedimento, come li mercanti, & per queſta ragione li mercanti non ſono tenuti pagar nolo, nè ſpeſa, ne danno, che il patrone haveſſe fatto, o ſoſtenuto. Ma ſe li mercanti ſapevano quell' impedimento inanzi che loro noleggiaſſino la Nave, & il patrone della Nave non lo ſapeſſe ſe il patrone può provare, & mettere in vero che li mercanti ſapevano quell' impedimento innanzi che loro noleggiaſſino la Nave, li mercanti ſono tenuti dare, & pagare al patrone della Nave tutto il nolo, e tutta la ſpeſa, che infrà loro fuſſe accordato, & che il patrone della Nave ne haveſſe fatta, & il patrone è tenuto a marinari di dar tutto il ſalario, che promeſſo li havea, come s' haveſſino fatto il ſervitio di tutto il viaggio; & che il patrone ne haveſſe tutto il ſuo nolo. Imperò qualunque patto che il patrone della Nave faceſſe con gli Mercanti, in quel patto debbano eſſer gli marinari. Ancora più, ſe il patrone della Navo ſapeva quell' impedimento innanzi che lui noleggiaſſe la Nave a quelli Mercanti, e li Mercanti non lo ſapeſſino, ſe gli Mercanti lo potranno provare, & in vero mettere, il patrone della Nave è tenuto a Mercanti reſtituire, & dare tutto il danno, & tutta la ſpeſa, & intereſſi, che li Mercanti haveſſero ſoſtenuto, per colpa del patrone

della

della Nave, che sapeva l'impedimento, & non l'haveva detto, nè dimostrato. Ancora è tenuto il patrone della Nave alli Marinari pagare il salario, che lui promesso haveva. Se però li detti marinari non sapessino quell'impedimento innanzi che col patrone s'accordassino, & se li marinari sapevano quell'impedimento, il patrone della Nave non è tenuto niente dare, nè pagare di loro salario, & tutto questo che di sopra è detto debba esser fatto senza fraude, & senza inganno.

SPIEGAZIONE.

SE arrivata nel luogo destinato non potesse la Nave per qualche impedimento di Signoria caricare, e i Mercanti col Padrone si accordassero di andare in altro luogo, ove un tale impedimento non fosse, i Marinari non possono contrastarlo, nè il Patrone è tenuto ad accrescere perciò loro il salario, se i Mercanti non accrescono a lui il nolo. Ma se innanzi che i Mercanti fossero sbrigati, o la Nave fosse in tutto, o in parte carica, sopravvenisse il detto impedimento, e i Mercanti procurassero di sbrigare il Padrone, e non potessero, siccome non sono tenuti essi a pagargli il nolo, nè in tutto, nè in parte, così egli non è tenuto a pagare il salario a' Marinari. Debbono però i Mercanti pagare al Padrone la metà delle spese, che col suo giuramento affermerà aver fatte in questo viaggio, e possono riconoscerlo anche di qualche cosa di più.

Se al tempo però del contratto del noleggio tanto il Padrone, come i Mercanti sapevano questo impedimento, non sono tenuti a pagare al Padrone nè nolo, nè spesa veruna. Se però il sapevano solo i Mercanti innanzi del noleggiamento, e il Padrone lo provi, debbon pagar tutto il nolo accordato, e le spese fatte, e il Padrone dee dare il salario a' Marinari, come se detto impedimento non ci fosse stato; ma a qualunque patto, che faccia il Padrone co' Mercanti, si debbono acquietare i Marinari.

Che

Che ſi provaſſe che ſolo il Padrone lo ſapeva, è tenuto queſti a rifare a' Mercanti tutti i danni, ſpeſe, e intereſſi, che aveſſero per detta ragione ſofferti, e pagare i lor ſalarj a' Marinari, ſe eſſi non ſapeano un tale impedimento innanzi che col Padrone ſi accordaſſero.

Se poi ſi proverà finalmente, che lo ſapeſſero ſolo i Marinari, non potranno eglino in pena pretendere ſalario veruno. E tuttociò, che ſi è detto, debba eſſer fatto ſenza fraude, ed inganno.

Diſcorre di queſto Capitolo il Cepparell. tom. 2. reſol. 159. ſub num. 2. 4. & 11. & Vinn. ad Peckium tit. ad l. Rhodiam verb. ait Juriſconſultus fol. m. 291.

Di Patrone che noleggierà a pretio certo, come è tenuto a' Marinari. Cap. 190.

PAtrone di Nave o Navilio, che haverà noleggiato il Navilio a pretio certo ad alcun' huomo, il Patrone della Nave debba guardare a chi lo noleggierà, che ſe quello non può pagare, i Marinari perderiano i loro ſalarij: che uno barattiere o ingannatore ſi trova piuttoſto con un' altro, che non fa con un' huomo da bene: perche il Patrone del Navilio ci potria trovare barattiere, che noleggierà il ſuo Navilio ad alcun' huomo, & dipoi ci metterà un' ingannatore, che quando il Marinaro haveſſe ſervito il ſuo tempo, o aſſai faria quello naſcondere o fuggire: & il Marinaro perderia il ſuo tempo per il Patrone della Nave, che ſaria in debito del Navilio, & perciò per quello che fuggirà o morirà, il Navilio ſia tenuto pagare i Marinari per quello che loro haveſſino ſervito: & il Navilio è in quel modo delli Marinari: & ſe l'huomo non trovaſſe beni del ſopradetto noleggiatore il quale ſarà fuggito, o morto, o naſcoſto, & ſe caſo ſarà che il Patrone della Nave o del Navilio, o haveſſe fatto fare per inganno a quello che ſi haveſſe preſtato, o che non fuſſe in debito, o che moriſſe il Padrone della Nave, quello che la Nave comanderà, debba pagare li Marinari, perche il Marinaro non può perdere il ſuo ſalario, per fuggitore, nè ingannatore, nè per preſtatore, nè per morte del Patrone.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

AVendo il Padrone data a nolo a prezzo certo la Nave, come per esempio, a mille ducati per viaggio, se il noleggiatore, che si sarà preso l'assunto di far le spese fuggirà, o morrà senza aver pagato i Marinari, non vi restano beni di quello, dee pagarli la Nave; Perciò o fuggendo il noleggiatore, o morendo il Padrone, sempre quegli, che comanderà la Nave, dovrà pagare i Marinari, come sopra al *Cap.* 180. si è stabilito.

Come patrone debba andare nel viaggio, se non per certi casi. Cap. 191.

PAtrone di Nave o di Navilio che haveſſe noleggiato la ſua nave o navilio a Mercanti o ad altri, non ſi può eſtrahere di andare al viaggio in perſona: ſe già non fuſse accordato nel cominciamento quando noleggiò la nave alli Mercanti, & ſe rimarrà del viaggio ſenza volontà de' mercanti, lui è tenuto di emendare, & reſtituire tutto il danno che gli detti Mercanti ne ſoſteranno in quello viaggio, il quale loro haveſſino ſoſtenuto per colpa del patrone, che rimaſto ſarà: & ſe il patrone della nave rimarrà del viaggio con volontà de' Mercanti, il patrone non è tenuto di tutto il danno che loro ne haveſsero. Imperò lui è tenuto mettere nella nave un' huomo in luoco di lui, che ſia tenuto a detti mercanti a tutti gli patti che lui foſſe obligato, & quell' huomo che lui ci metterà, ſia a volontà del nochiero, & il nochiero è tenuto a Mercanti per giuramento che fatto ha, di dire verità, ſe quello huomo ſarà ſufficiente di tener luoco di patrone, & ſe ſufficiente non fuſse: il patrone della nave è tennto metterci altro, che ſia ſufficiente in loco di lui. Imperoche il patrone di nave può ſtare d'andare in viaggio per quattro coſe, cioè per infermità: per pigliare moglie: per andare in peregrinaggio, ma che ne haveſſe fatto voto innanzi che noleggiaſſe il navilio: o per impedimento di Signoria. Et ogni

una

una di queſte coſe di ſopra dette ſiano fatte ſenza fraude, & niente dimeno per tutte queſte coſe di ſopra di dette non debba reſtare, che non habbia a mettere un'huomo come di ſopra è detto. Et queſto capitolo fu fatto, percioche molti mercanti noleggiano la ſua robba a quello patrone di nave, per amicitia che haveranno con lui: o per gran bontà che l'huomo glie ne haverà detta, & ſe il mercante ſapeva che il patrone della nave doveſſe rimanere del viaggio, lui non li haveria noleggiata la ſua robba, nè meſsa nella nave: ſe lui li ſapeſſe tornargli più che non gli doveva dare di nolo.

SPIEGAZIONE.

IL Padrone dopo aver data a nolo la ſua Nave a' Mercanti, o ad altri, non può ritirerſi dall'andare al viaggio in perſona, ſe quando ſi fece il noleggiamento, non ſi foſſe altrimenti accordato; e ſe ſi rimarrà contra la volontà de' Mercanti, dee rifar loro tutto il danno, che in quel viaggio, per lo ſuo trattenerſi, eglino aveſſero ſoſtenuto: non così però ſe di lor conſenſo ſi foſſe fermato. Ma in queſto caſo è tenuto il Padrone a mettere un uomo in ſuo luogo ſulla Nave, il quale ſarà obbligato co' Mercanti a tutti que' patti, a' quali ſarebbe obbligato il Padrone andando egli ſteſſo. Ed un tal uomo ſi metta di conſenſo del Nocchiere, il quale per ſuo giuramento dee affermare ch'egli è ſufficiente, poichè non eſſendo tale, dovrà provvederne d'un'altro.

E benchè il Padrone poſſa, rimoſſa ogni fraude, per quattro cagioni ſcuſarſi d'andare al viaggio, cioè, per infermità, per prender moglie, per andare in Pellegrinaggio, quando però ne abbia fatto voto innanzi di noleggiare la Nave, e per impedimento finalmente di Signoria, contuttociò è ſempre obbligato a porre in ſua vece un' altro come ſopra.

Di

Di nave che per fortuna o per altro caso ha dare a traverso in terra. Cap. 192.

Nave o Navilio che habbia da dare a traverso in terra per fortuna di mal tempo, o per qualsivoglia altro caso, il patrone della nave o del navilio debba dire & manifestare in quel ponto, & in quell'hora a mercanti in presentia del scrivano, del nochiere, & de' marinari. Signori non ci potiamo nascondere che noi non habbiamo a dare in terra, & io diria in questo modo, che la Nave andasse sopra la robba, & la robba sopra la nave se gli Mercanti lo concederanno tutti, o la maggior parte, & la Nave anderà a traverso in terra, & si rompa, o pigli alcun danno, quella nave o navilio, al quale questo caso o questa sventura sarà intervenuta, debba essere stimato & posto in pretio di quanto valea innanzi che detta Nave o Navilio andasse in terra, infra i Mercanti di chi la robba sarà che si fusse salvata, & il patrone della nave o navilio: se infra loro si potranno accordare, se non debba essere messo quel contrasto, che infra loro fusse per conto della stima o valore della nave o navilio, al quale tale caso come di sopra è detto, fusse intervenuto in potere di due buoni huomini, che sappino e siano dell'arte del mare: & qual si vuole cosa che quelli ne diranno o faranno: quello ne debba essere fatto & detto, & se la nave o navilio si romperà, debba la robba che ristorata sarà dare al patrone del navilio tutto quel pretio che infra loro sarà accordato, o quello che quelli due buoni huomini in potere de quali si fusse messo ne havessero detto, o ne diranno, o dechiareranno. Imperò tutta la esarcia & tutto quello che si restaurerà della nave o navilio, al quale tale caso fusse intervenuto, debba essere stimato, & messo in pretio, & quello pretio debba essere cavato di quel pretio di quella nave o navilio, che rotto si sarà: cioè del pretio che infra li mercanti di chi la robba ristorata sarà, e il patrone della nave o navilio fusse accordato, o tutto, e in tanto come quelli due buoni huomini havessino detto, & il patrone della nave debba riceverlo per quel pretio, che della nave debba havere, & se lui pigliare non la vor-

vorrà, ſia meſſa ad incanto chi più ci darà quello l'habbia : Imperò tuttavia debba havere il Padrone della nave quel pretio che meſſo ſarà alla nave, & ſe per ventura la nave non ſi romperà, ma patirà o piglierà alcun danno, il Patrone della nave è tenuto di mettere parte in quel patimento, o in quello danno, che la nave o navilio ne haveſſe havuto per tutto quel pretio, che la nave o navilio fuſſe ſtimata per ſoldo o per lira, come la robba che riſtorata ſarà, & in tutta la ſpeſa che coſtaſſe quel conſumamento, o quel danno che la nave o navilio haveſſe havuto. Imperò ſe il Patrone della nave dirà, che la nave vadi ſopra la robba che ſi reſtaurerà, & gli mercanti lo concederanno, & il Patrone delle nave non agerminerà o unirà la nave con la robba, ſe la nave anderà in terra, & piglierà alcun danno, tutto il danno, che la nave piglierà, debba mendare quella robba che ſi ſalverà, che il Patrone della nave non è tenuto metterci niente, percioche la nave non ſi ſarà germinata con la robba, e percioche li mercanti lo haveranno conceſſo, & ſe la nave ſi romperà, queſto non biſogna dire, nè capitolare, percioche nel capitolo di ſopra detto è dichiarito, & certificato. Imperò ſe li Mercanti diranno, & manifeſteranno al Patrone della nave o del navilio, che le robbe per ſe rifaccino a quelle che ſi riſtoreranno, & al Patrone della nave lo concederanno tutti, o la maggior parte, la robba perſa debba eſſer contata ſopra la riſtorata per ſoldo & per lira, & il Patrone della nave è tenuto metterci tutto il pretio che haveſſe havuto in emenda della nave alla robba perſa, come fa la robba riſtorata per ſoldo & per lira, & ſe per ventura nella nave non fuſſe mercante alcuno, il Patrone debba & può eſſere mercante in quel caſo & in quel punto, & tutto quello che farà, che lo faccia con conſiglio del nochiere, del ſcrivano, & de' marmari, & ſe il Patrone della nave farà come è detto, debba eſſere tenuto per fermo, ſe tutti li mercanti ci fuſſino, o come ſe tutte le robbe fuſſino le ſue.

SPIEGAZIONE.

GIudicando il Padrone, per evitare un male maggiore, che ſia bene far dare la Nave in terra a traverſo, è tenuto darne avviſo a' Mercanti, ſe vi ſaranno, alla preſenza dello Scrivano, e del Nocchiero; e ſe tutti, o la maggior parte di loro vi concorreranno, e la Nave ſarà fatta dare in terra, e ſi rompa, o abbia alcun danno, debba eſſere ſtimato, quando non ſi accordin fra loro, da due Periti (al giudizio de' quali ſi dovrà ſtare) e rifatto ſuddetto danno al Padrone ſulla roba ſalvata. Con dichiarazione però che tutta l'eſarcia, e tuttociò che ſi ſarà della Nave ſalvato, e che ſarà rimaſto, debbaſi pure eſtimare, e dedurſi da quel prezzo, che ſarà eſtimata la Nave, ſecondo quel che valeva avanti che ſi rompeſſe, e ſe il Padrone non vorrà riceverla in ſuddetto conto di deduzione, ſi dovrà detta eſarcia, e il rimanente della Nave ſalvato incantare, e deliberare al più offerente. Nel caſo però che la Nave non ſi foſſe rotta, ma aveſſe avuto ſolamente qualche danno, il Padrone vi dovrà concorrere per la ſua parte, cioè a ſoldo e lira, per quanto importerà la Nave ſalvata, conforme dee contribuire la roba parimente ſalvata.

Però ſe il Padrone, quando col conſenſo de' Mercanti avrà mandata la Nave a traverſo, ſi ſarà ſpiegato, che la Nave vada ſopra la roba, cioè che il danno della Nave vada a conto di tutta la roba che ſi ſalverà, e non avrà aggerminata la Nave colla roba, cioè non avrà anche detto, che il danno, che avrà la Nave vada a conto tanto della Nave, come della roba, e a ciò non avranno diſſentito i Mercanti, allora in tal caſo tutto il danno della Nave lo dovrà rifare la roba, ed il Padrone non è tenuto per la Nave a contribuzione veruna. La roba altresì, che ſarà ſalvata dovrà contribuire per ſoldo e lira al danno della roba perduta, ed il Padrone ſarà tenuto ancora a contribuirvi per tutto il prezzo, che aveſſe avuto, o doveſſe avere per rifacimento del danno della ſua Nave, nello ſteſſo modo, che dee contribuire la roba ſalvata.

E in

E in tutti i casi, che si è parlato de' Mercanri, che fossero in Nave, s'intende, che quando questi non vi fossero, il Padrone debba, e possa supplire in vece di essi assenti, e rappresentare la loro persona, purchè tutto quello, che dovrà fare, il faccia sempre con germinamento, cioè col consiglio del Nocchiero, dello Scrivano, e de' Marinari, e tuttociò, che in questa guisa farà, debba esser tenuto per valido, come se vi fossero in Nave tutti i Mercanti, e come le robe fossero sue.

Sopra questo Capit. discorre Rocc. de Navib. & Naul. not. 60. De Vicq. ad Weitsen. verb. per modum turbæ, & verb. holcadibus de Avariis. Noi disc. 19. num. 2. 6. 8. & 13. & 18. tom. 1. de Commerc. Targa Ponder. marit. cap. 76. §. il caso.

Di nave caricata, che darà a traverso in terra. Cap. 193.

SE alcun Patrone di Nave o di Navilio haveſſe caricata la ſua Nave o il ſuo Navilio di robba di Mercanti, per andare a ſcaricare in alcun loco, il qual loco ſarà già accordato infrà lui, & li Mercanti di chi quella robba fuſſe, & andando in quel viaggio li intervenirà caſo di ſventura, che ne anderà in terra, & ſe la nave o navilio ſi romperà o piglierà alcun danno, debbali eſſere fatta emenda come infrà lui & li Mercanti fuſſe accordato inanzi che la nave o navilio andaſſe in terra, & ſe il Patrone della nave o navilio domanderà il nolo, debbali eſſere dato ſe quantità di robba ſi fuſſe riſtorata, & ſe non ſi ſarà niente riſtorata, neſſuno non è tenuto niente pagare poiche tutta la robba ſi ſarà perſa, & ſe quantità di robba ſi riſtorerà, & lui dimanderà il nolo della robba riſtorata come della perſa, debbali eſſere pagato in quel modo che la robba haveſſe portata, & lui è tenuto ajutare di emendare quella robba che ſarà perſa per tanto come haveſſe ricevuto di nolo per ſoldo & per lira, come farà quella robba che ſarà riſtorata, & ſe il Patrone della Nave non dimanderà nolo ſe non della robba che ſarà riſtorata, nè lui piglierà, lui non è tenuto ajutare di emendare quella robba che ſarà perſa, poiche nolo alcuno non haverà havuto, ciò è dà

intendere per il nolo, & ſe per ventura infrà il Patrone della Nave o Navilio, & li Mercanti non fuſſe accordo, ne patto alcuno, quando la Nave o Navilio darà in terra, ſe la Nave o Navilio ſi rompe o piglia danno, li mercanti non gli ſono tenuti di emenda fare, poi che neſſuno patto nè accordo non fuſſe fatto infrà loro: ſe già gli mercanti non gli voleſſino fare alcuna gratia. Imperò ſono tenuti di pagare il nolo della robba che ſi ſarà riſtorata, per tanto come lui portata l'haveſſe: & ſe per ventura infrà il Patrone della Nave o Navilio & li Mercanti haveſſe accordo o patto alcuno; gli mercanti ſono tenuti di emenda fare in quel modo che l'accordo o patto fuſſe fatto infrà loro, & il Patrone della Nave o Navilio può, & debba ritenere di quella robba di quelli Mercanti tanta, inſino che li ſia baſtante a quella emenda, che li mercanti li fuſſino tenuti fare, & ancora di più, percioche lui non habbia andare dietro loro per il ſuo medeſimo, & queſto non gli può neſſuno nè debba contraſtare, & il Patron della Nave o Navilio non è tenuto pigliar ſicurtà, o pegno di altra robba ſalvo di quel proprio che lui haverà portato: ſe lui non vuole, nè Signoria, nè neſſuno altro lo debbe forzare nè può ſe lui non ſe ne contentaſſe.

SPIEGAZIONE.

PErcotendo per qualche ſiniſtro in terra la Nave; la roba riſtorata, o ſalvata non è tenuta a pagare il danno della Nave, quando ciò non ſia ſtato convenuto, come di ſopra è detto. E ſe tutta la roba è perduta, neſsuno de' Mercanti è tenuto a pagare il nolo al Padrone. Debbono bensì pagargli il nolo della roba ſalvata, ed ancora, quando il pretenda, della perduta, purchè allora metta in contribuzione tutto il nolo per pagare la detta roba perduta. Ma ſe vi foſſe alcun patto tra loro, i Mercanti ſono obbligati, ſecondo l'accordo fatto, a riſare i danni al ſuddetto Padrone, il quale può ritenerſi, ſinchè ſia pagato, parte della roba ſalvata, nè può eſsere aſtretto da verun Giudice a prendere altro pegno, che queſto.

Leggi ſu queſto Capitolo Rocc. de Navib. & Naul. not. 60.

& de assecurat. not. 70. Idem respons. 24. num. 10. Capyc. Galeot. controv. 69. part. 2. Targ. Ponderat. marit. cap. 54. in princ. & cap. 55. in princ. E Noi al disc. 19. num. 2. 6. 8. & 13. & disc. 22. num. 44. 45. & 49.

Di iscaricare parte con bonaccia, & parte con fortuna. Cap. 194.

SE alcuna Nave venisse a scaricare in alcun loco, & verrà con bonaccia o con fortuna, se la Nave o Navilio venisse con bonaccia, & scaricherà quel giorno una quantità di robba a buona derrata; & la notte, & il giorno si metterà fortuna: & l' altro giorno costeranne di scaricare la metà più o le due parte, che non faceva il giorno che lui incominciò a scaricare, que' Mercanti di chi fusse quella robba, che sarà scaricata a buona derrata, non sono tenuti di niente mendare a quelli Mercanti, di chi sarà la robba che se scaricherà più cara, se già infrà loro non fusse fatto accordo quando cominciorno a scaricare che l' una robba ajutasse all' altra se più costasse di scaricare: perciocche interviene a cgnuno di haver mercato o carestia: Ancora più si come la Nave o Navilio havesse scaricato una quantità di robba che havea portata, si metteſse fortuna di mare tanto grande, che la robba che sarà rimasta per scaricar, si perderà, quella robba che sarà scaricata non è tenuta di niente emendare a quella, che è persa, se già gli mercanti di chi quella robba fusse non fussero accordati che l' una robba ajutassi l' altra, e se nella Nave Mercante alcuno non ci fusse, e il patrone della nave o del navilio, germinerà, o unirà l' una robba con l' altra, debba esser tenuto per fermo come se tutti li Mercanti, ci fussino, o come se tutta la robba fusse la sua, che sua è poiche la tiene in comando, & se la nave o navilio si perderà o piglierà alcun danno, e il patrone della nave o navilio, e li mercanti la germineranno, o uniranno la robba con la nave o navilio, e la nave o navilio con la robba si perderà, quella robba che si restaurerà debba ajutare a emendare la nave o navilio, in quel modo che li patti saranno infrà loro accordati, e se patto, ne accordo alcuno non ci fusse, chi perso

se haverà, perso si habbia, se nella nave o navilio non fusse mercante nessuno, il patrone della nave la germinerà o unirà la nave o navilio, & la robba, con consiglio di tutto il communale della nave o della maggior parte, debba esser tenuto per fermo come se tutti ci fussino, come di sopra è detto. Imperò se il Patrone della Nave o Navilio non lo farà con consiglio di tutto lo communale della nave, o la maggior parte, non debba havere valore, perchè ogni Patrone di Nave o di Navilio si debbe guardare come farà sue facende, e come nò, percioche quello che lui farà, che lo facci in forma che sia tenuto per fermo.

SPIEGAZIONE.

SCaricando una Nave in bonaccia parte delle robe con poca spesa, se poi per causa di cattivo tempo dovesse scaricar l'altre con maggior spesa, la roba prima scaricata non contribuisce alla spesa della seconda, non essendo pattuito in contrario.

Parimente, se scaricata parte delle merci la Nave per simil disgrazia si perdesse, la roba scaricata non contribuisce a pagare la perduta; eccetto se il Padrone col consenso de' Mercanti, o di tutto il Comunale della Nave, avesse per innanzi aggerminata una roba coll'altra, e tutta la roba colla Nave, nel qual caso la roba salvata contribuisce a pagar la perduta, e il danno ancor del Vascello.

Intorno a questo Capit. vedi il De Vicq. ad Weitsen de Avariis verb. non haberi. Et Targa Ponderat. marit. cap. 17. sub num. 7. & cap. 76. in princ. & cap. 80. notab. 1.

Di Robba bagnata per colpa di barchieri. Cap. 195.

BArchieri o huomini di marina, che caricheranno o scaricheranno Nave o Navilii loro, debbono caricare, e discaricare bene, & diligentemente, perche la Robba non si possa bagnare, nè guastar, nè per-

perder per colpa di loro, e se la robba si bagnasse, o guastasse, o si perdesse senza colpa di loro, non sono tenuti a nessuna emenda fare a quelli Mercanti, di chi quella robba bagnata guasta, o persa fusse: poiche per colpa di loro non si sarà bagnata, o guasta, o persa. Ancora più se loro caricheranno robba o scaricheranno, e le Manile, cioè le corde di quello fascio, o balla, o fardello, che loro caricheranno o scaricheranno li rimanerà nelle mani, e loro mostrare o provare lo potranno; se quel fascio, o balla, o fardello, o qual si voglia robba che fusse, a chi le corde saranno mancate, si bagnerà, o guasterà, o si perderà, loro non sono tenuti di alcuna emenda fare a quel di chi quella robba fusse, alla quale le corde fussero mancate. Imperò se al caricare, o al scaricare si bagnerà alcuna robba, o si guasterà, o si perderà per colpa di loro, sono tenuti di tutta questa robba emendare a quello di chi fusse, & se loro non haveranno di che lo possino emendare, il barchiere di chi la barcha sarà ne è tenuto se havesse alcuni beni di chi lo possa fare, se non debba esser pigliato, & messo in prigione, & stare insino che habbia satisfatto a quelli Mercanti di chi quella robba fusse che per colpa sua o de huomini, ch'egli haverà messo nella sua barca, o che per lui ci saranno; se sarà bagnata o guasta, o persa, percioche lui piglia tanta buona parte del guadagno che quelli huomini fanno con la sua barca, come loro medesimi; & ancora assai più, & è ragione che chi parte vuole dello guadagno, parte debba havere della perdita. Perche ogni barchiere si guardi si debba guardar che huomini metterà nella sua barca, & quali no, che se quelli huomini faranno bene, lui ne haverà la sua parte, & se gli detti huomini faranno male, tutto tornerà sopra di se, che sarà Signore. Percioche nessuno non fida niente a quelli huomini, se non solamente a lui che è Signore, perciò come nessuno non sa quelli huomini chi sono, ne chi no, perche ogni barchiere si guardi come è di sopra detto.

SPIEGAZIONE.

Vedi il Cap. seguente.

Di barchiere che piglierà a precio certo caricare o scaricare. Cap. 196.

SE alcun barchiere, o giovane di marina, piglierà a caricare o scaricare a pretio certo, loro sono tenuti caricare, & scaricare bene, & diligentemente, come più presto potranno, & se loro faranno bene, & diligentemente come di sopra è detto, gli Mercanti, o il Patrone della Nave per li Mercanti, sono tenuti pagare tutto quello che promesso haveranno, che in niente non debbono contrastare, & se loro contrasto alcuno ci metteranno, & li barchieri, & giovani sopradetti ne havessino a fare spesa, o sosteranno alcun danno, li Mercanti, o il Patron della Nave per li Mercanti sono tenuti restituire, & dare tutta quella spesa o danno o sconcio, che per colpa di loro havessino havuto, & questo sono tenuti di fare li sopradetti Mercanti, o il Patrone della Nave o Navilio per loro senza contrasto se tutti loro haveranno fatto il servitio, come di sopra è detto. Imperò se li detti mercanti, o il Patrone della Nave o del Navilio, ne patirà alcun danno, o ne haveranno a fare alcune spese per colpa delli sopradetti barchieri. Percioche loro non haveranno caricato come promesso haveano: tutto quel danno, & quel sconcio, & quelle spese che quelli Mercanti, o il Patrone della nave o del navilio per loro havessino havuto, & per colpa delli detti barchieri fusse stato: sono tenuti dare & restituire a quelli Mercanti, o al Patrone della nave o navilio tutto il danno & spese, che per colpa di loro haveſſero fatto senza contrasto, e se loro non hanno di che possino restituire, ne emendare, & sono giunti, debbono esser pigliati, & messi in potere della Signoria, & stare tanto in prigione insino che habbino satisfatto a quelli mercanti, & al patrone della nave o navilio, tutto quel danno, che havessino patito per colpa di lorò, o che s' accordino con detti mercanti, o con il detto patrone della nave o navilio per loro.

SPIEGAZIONE.
De' ſopradd. due Capitoli.

SE caricando, o ſcaricando il Barchiere, o Barcajuolo, cioè Capo di caicco, la Nave, la roba ſi bagnaſſe, o perdeſſe, non è tenuto a rifar danno veruno a' Mercanti, quando ciò non ſia avvenuto per colpa ſua, o di quelli, che condurrà ſeco a ſuo ſervizio nel ſuo caicco; e. g. ſe ſi foſſero ſtrappate le manile, cioè ammagliature, o corde della balla, o ſardello, e foſſe queſto caduto in mare, o guaſtato, allora non è tenuto a danno veruno. Se poi ſi bagnerà per colpa loro, ſono obbligati al danno, e non avendo eſſi con che ſoddisfarlo, a tutto è obbligato il ſuddetto Barchiere, il quale può eſſer meſſo in mano della Giuſtizia in fin che paghi. Ma uſando il Barcajuolo ogni diligenza co'ſuoi uomini in caricare, e diſcaricare, devon poi i Mercanti, o il Padron del Vaſcello dargli la mercede pattuita ſenza contraſto; che ſe per averla, patiſſero il Barchiere, e i ſuoi Giovani qualche danno, o ſpeſa, ſarà obbligato di quegli il rifarneli.

Vedi ſu queſto Capitolo il Ramon. conſ. 39. num. 15., & Targ. Ponder. marit. cap. 16. num. 3.

Di nave ormeggiate prime, o ultime.
Cap. 197.

NAve o Navilio che primo fuſſe ormeggiato in porto, in piaggia o in coſta o in altro loco, ogni Nave, o ogni Navilio che dipoi di quelli venirà; quella ancora ſi debba ormeggiare per modo & forma, che non faccia alcun danno a quello, che in prima fuſſe ormeggiato: & ſe danno li farà, e tenuto mendare, & reſtituire ſenza neſſuno contraſto. Salvo imperò ſe lo Navilio, o la Nave, che dipoi di quelle entraſſe, veniſſe con fortuna di mal tempo, che non ſi poteſſe ormeggiare, & faceſſe alcun danno alla detta Nave, che in prima ci ſarà, non è tenuto di mendare lo danno,

che

che in quell'hora, o per tal caſo li haveſſe fatto, porcioche non è colpa di lui, & per ciò queſto tale danno che per ſimil cauſa fuſſe fatto debba eſſer meſſo in mano di due buoni huomini, che ſiano & ſappino dell'arte del mare.

SPIEGAZIONE.

ENtrando una Nave in qualche porto, o altro luogo, ove ne trovaſſe qualche altra già ormeggiata, ſe, nell'ormeggiarſi anch'eſſa, le apporterà qualche danno, eſtimato che ſarà da due Periti, dovrà rifarlo: Eccetto, ſe foſſe ivi ſpinta da ſiniſtra fortuna, e non potendoſi ormeggiare le apportaſſe quel danno.

Leggi ſu queſto Capitolo il De Vicq. ad VVeitſen de Avariis verb. per modum turbæ, & Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 15. num. 4. ult. edition. Rothomag. citato da lui per il cap. 200. ſecondo l'edizione del Conſolato del mare in franceſe.

Delle navi ormeggiate prime, & ultime. Cap. 198.

QUel legno, che prima ſarà ormeggiato, o in porto, o in ſpiaggia, o in golfo, o in altro loco: ſe farà danno all'altra, che dopo gli è venuta, non ſia tenuta di rifare il danno per queſta ragione, che ſe la Nave, qual prima ſarà ormeggiata gli mancarà le ſarte, o non habbi altra coſa, con la quale gli poſſino nuocere, ſe non quel che gli è dinanzi, e che habbi fatto tutto il ſuo potere, o che la ſia in parte, che non poſſi trovare in preſtito ſarte, ne manco a nolo, e venghi tanto preſto il mal temporale, che la non ſi ſia potuta ormeggiare per la ſimigliante occaſione di ſopra, & faragli il danno, non è obligata di nulla, ma ſe là troverà ſarte, o catar in preſtito, o da nolo che la fuſſe in loco dove che il patron la trovaſſe da comprar, o gli fuſſe ſtato aviſato da gli altri marinari la fortuna, & il triſto tempo, che loro anche ſi vogliano ormeggiare, & che

& che la prima Nave ricuſi: & in queſto mezo venghi la fortuna, & facci qualche danno all'altra, di tutto il danno è ubligata ſatisfare per la ragione detta, ma ſe la Nave, che prima ſarà giunta havrà dato tutta ſua forza, & haverà fatto tutto il ſuo potere: non è obligata niente a ſatisfare facendogli danno, ma ſe il danno ſarà come detto di ſopra, o per altra cauſa, nè per volontà del Patrone, a tutto è ubligato; queſto è dichiarato per il ſopradetto capitolo.

SPIEGAZIONE.

AL contrario, ſe una Nave già ormeggiata apporterà danno ad un'altra ſopravvenuta dipoi, non lo dee rifare, quando ciò ſegua per mancanza di ſarte, quali o non truovi a comprare, o a prender in preſto, o a nolo, o l'improviſa fortuna le tolga il tempo di averle, e meglio ormeggiarſi. Ma potendo in qualche forma provvederſene, ed eſſendo avviſata della tempeſta, che le ſovraſta, ſe ricuſerà di farlo, dovrà pagare ogni danno, che per ſua colpa all'altre Navi apportaſſe.

Nave, o Navilio ormeggiato. Cap. 199.

NAve o Navilio che prima fuſſe ormeggiato in alcun loco, & quella Nave o Navilio, che dipoi venirà, o entrerà, ſi debbe ormeggiare per modo, e forma, che non li faccia danno, & ſe danno li farà è tenuto del tutto a reſtituire. Imperò è da intendere, che quella Nave o Navilio che in prima ſi ſarà ormeggiata, non mutaſſe anchora, o proiſſo, che haveſſe di dentro, nè di fuora, poiche la Nave o Navilio che dipoi di lei fuſſe entrata, ſi fuſſe ormeggiata, e ſe lui la muterà, o la cambierà dipoi, che quella Nave ultima ſarà ormeggiata, & quella Nave che prima ſarà ormeggiata piglierà alcun danno, quella Nave che dipoi di lei ſarà entrata, non li è tenuta di tutto il danno emendare, ſe non di parte,

per-

percioche lei haverà mutato anchore, & proisse di dentro, e di fuora, & quel danno, che quella Nave, che ultima si sarà ormeggiata, havesse fatto a quella, che prima si fusse ormeggiata, debba esser messo in potere de' savii huomini, che siano, e sappino bene, & diligentemente dell' arte del Mare, e loro giusta la lor conscientia, & giusto consiglio, che haveranno dalli antichi del Mare, loro sono tenuti che lo debbono partir bene, e diligentemente. Percioche danno nè fatica non possa essere, nè crescere infra li Signori delle Nave o de' Navilij. Imperò se la Nave, che prima si sarà ormeggiata, non muterà, nè cambierà dentro, nè di fuora anchora o proisso; quella Nave, che ultima sarà entrata, li è tenuta di tutto lo danno che gli havesse fatto. Imperò se quella Nave, che ultima entrata, & ormeggiata sarà, & poi che quella ormeggiata sarà, muterà anchora o proisso, se per colpa di quelle anchore o proisso, che mutati o cambiati saranno; quella Nave, che prima è entrata, e ormeggiata sarà sostenirà alcuno danno, la Nave che dipoi sarà entrata, & ormeggiata li è tenuta di tutto quanto il danno, che fatto li havesse, percioche haverà mutato, e cambiate le anchore, & proisso. Imperò se non cambierà anchora, nè proisso, e quella Nave o Navilio che prima sarà ormeggiata la cambierà o la muterà più dentro o più in fuora, e quella Nave che ultimamente entrata, & ormeggiata sarà, non muterà, non li è tenuta di emenda fare. Imperò se quella Nave che prima sarà entrata, & ormeggiata, piglierà alcun danno senza colpa di quella che dipoi sarà entrata, & ormeggiata, non gli è tenuta di nessuna emenda fare per danno che lei ne havesse, poiche senza colpa di quella Nave, che dipoi di lei fusse entrara, e ormeggiata l' havessi havuto. Et fu fatto perciò questo Capitolo, che ogn' uno si guardi quel che fa, e come si ormeggierà, che come lui farà, & si ormeggierà quello merito che sopra è detto nè li toccarà, perche ogn' uno avverta, che faccia quel che ha a fare bene, e saviamente; percioche infra loro & altri non possa havere alcuno contrasto per loro colpa.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

LA Nave, che arriverà dipoi in porto, dovrà rifare a quella, che ivi troverà dapprima ancorata, ogni danno, che nell' ormeggiarſi le apportaſſe, come ſopra ſi è detto. Ma ſe, dopo eſſer anche ormeggiata la ſeconda, la prima mutaſſe Ancora, o proiſſo, cioè Cavi di dentro, o di fuora, non può queſta più pretendere dalla ſeconda, ſe non il riſacimento in parte del danno, che da quella le foſſe recato, a giudizio di due Periti. E ſe finalmente la ſeconda, dopo eſſere ormeggiata aveſſe mutato anch'eſſa Ancora, o proiſſo, come la prima, dovrà allora pagare a queſta tutto il danno, che per ſua cagione patiſſe.

Su queſto Capitolo parla il De Vicq. ad VVeitſen. de Avariis verb. per modum turbæ. Et Targ. Ponder. marit. cap. 79. §. Diſpone.

Di ormeggiare.
Cap. 220.

SE una Nave o due o quantità di Nave o di Navili entreranno in porto o in piaggia o in altro loco & entreranno inſieme: & ſi ormeggiaranno, ogn'uno di loro ſi debba tanto di longo ormeggiare dall'altro, che per niente non poſſino fare alcuno danno l'uno all'altro. Imperò ſe per ventura ſtando loro in alcuni lochi ſopradetti ſi metta cattivo tempo, ogn'un di loro ſi debba ormeggiare bene & forte, & fare tutto il ſuo potere, percioche neſſuno di loro non poſſa pigliare alcun danno: & perciò neſſuno di loro poſſa fare danno all'altro, & ſe per ventura ſtante quel cattivo tempo ad alcuna delle Nave o Navili mancherà eſarcie, & anderà ſopra l'altre, & ſarà alcun danno, ſe quello Navilio, a chi la eſarcia ſarà mancata, haverà fatto tutto il ſuo potere di ormeggiarſe, & la eſarcia che lui haveva fuſſe buona & ſufficiente a quella Nave o Navilio: & ancora a maggiore di quello: quel danno che fuſſe fatto non debba eſſere emendato a quello, che havuto l'haveſſe, poiche per colpa di quello di chi la Nave o Navilio fuſſe, al quale la eſarcia era mancata,

non

non sarà fatto. Ancora più per altra ragione, percioche lui haverà fatto tutte le sue forze, & tutto il suo potere di ormeggiarse. Ancora più che quella esarcia che mancata li sarà, era buona e sufficiente a quella nave o navilio & a maggiore di quello, & per la ragione di sopra detta non è tenuto emenda fare di quel danno, che fatto havesse ad alcuno. Imperò se quel patrone di quella nave o navilio, al quale la esarcia fusse mancata; non havesse fatto le sue forze come fare doveva & poteva, & la esarcia che lui haverà, non era sufficiente o quella nave o navilio nè anchora minore di quella, se per queste ragioni di sopra dette quella sua nave o navilio farà danno a nessuno, lui è tenuto tutto quel danno restituire, & mendare a quello, che sostenuto lo haverà per colpa di mancamento o negligentia di mala esarcia, che con lui portasse, perche ogni patrone di nave o navilio si guardi & si debba guardare che non manchi per negligentia d'ormeggiarsi: & che non porti con se esarcie, che non siano sufficienti, percioche la pena e conditione che di sopra è detta non gli possa essere di sopra posta.

SPIEGAZIONE.

ENtrando più Navi in un Porto, o altro luogo, dovrà ormeggiarsi ognuna di loro in tal distanza, che non arrechi danno all'altra, e occorrendo qualche tempesta impiegar tutte le sue forze per ben assicurarsi; Perocchè se durante quella tempesta, alcuna di esse per mancanza di esarcia, cioè Gomene, Ancore, e cose simili, urtasse nelle altre, e le danneggiasse, dovrà pagare tutti i danni, che avesse loro apportati. Ma se avrà proccurato di ben ormeggiarsi, e quell'esarcia, che avea, era perfetta, e sufficiente ad una Nave, anche maggior di quella, non sarà obbligata a rifacimento veruno.

Parla di questo Capitolo il Targ. Ponderat. marit. cap. 79. §. Gli ormeggi.

Di ſtiva di botte.
Cap. 201.

PAtrone di Nave o Navilio, che appigionerà ſtiva di botte a viaggio certo o a tempo deputato, & il pigionante dice al patrone della nave, che lui non porti, nè facci portare, nè pigli, nè facci pigliare quella ſtiva, ſe già non gli paga ſalario, e ſe la piglia che vadi a riſico e a ventura del Patrone della Nave, e ſe ſopra queſta conditione che il pigionante li haverà detta ſe la porterà: la ſtiva ſi perderà, il Patrone della Nave è tenuto pagare la ſtiva, o il pretio di quella, e lo ſalario che haveva accordato col pigionante. Ancora più ſe il Patrone della Nave terrà più tempo la ſtiva che non haveva accordato col pigionante, o la volterà in altro viaggio, il quale non ſarà accordato infra il pigionante & il patrone della nave, ſe la ſtiva ſi perde in quel tempo o in quel viaggio, il quale infra loro accordato non ſarà, il Patrone della Nave è tenuto pagare la ſtiva delle botte al ſopradetto pigionante, o il pretio di quelle, & tutta la pigione di quelle multiplicando di viaggio certo, o del tempo accordato al viaggio, o al tempo che infra loro non fuſſe ſtato accordato. Ancora più, ſe il patrone della nave la giocava, o barattava, o la vendeva, o ſi perdeſſe per colpa ſua, per quella ragione che di ſopra è detta. Imperò ſe il pigionante non metterà queſta conditione, che di ſopra è detta al patrone della nave, quando la pigionerà, o piglierà la ſtiva: & la ſtiva ſi perdeſſe, debba eſſere perſa al detto pigionante, e paghi la pigione, o nolo al detto patrone della nave, con che non ſi perda per colpa ſua come di ſopra è detto li haveſſe poſta lo pigionante. Salvo imperò la pigione, perdaſi la ſtiva o non ſi perda, tuttavia ſia ſalvo la pigione al pigionante: & ſe la ſtiva ſi perderà per le conditioni ſopradette: il patrone della nave è tenuto di mendare la detta ſtiva & ſe il patrone della nave, & il pigionante non ſi poſſino accordare, debba eſſere meſſo in potere di due buoni huomini maeſtri di botte, & che haveſſino viſto quella ſtiva & che fuſſino bene nell' officio pratichi, e qualſivuole coſa che loro ne diranno per loro giuramento,

quello

quello ſia tenuto di mendar il Signore della Nave al detto pigionante. Salvo imperoche la pigione della ſtiva debba tuttavia eſſer pagata.

SPIEGAZIONE.

QUando il Padrone di qualche Vaſcello prenda a pigione una ſtiva di botti a certo viaggio, o a tempo determinato, ſe la ſtiva ſi perderà, non ſarà tenuto pagare al Locatore ſe non la pigione convenuta, purchè non ſia per colpa ſua, o il Locatore abbia accordato di non avere a correr riſchio veruno; ne' quali caſi dovrà il Conduttore pagargli anche la ſtiva, ſecondo la ſtima di due periti. Ma ſe avrà tenuta detta ſtiva più tempo dell'accordato, o ſe ne ſarà ſervito per altro viaggio, quando ſi perda nel tempo, e viaggio non pattuito, oltre al prezzo della ſtiva, dovrà pagargli, a ragguaglio del primo viaggio, o tempo accordato, la pigione di quel nuovo viaggio o tempo di più, che ſe ne ſarà ſervito, e inoltre s'intenderà ch'egli ſia, dopo il primo viaggio, o tempo, entrato ſubito nell'obbligazione di un'altra ſimile nuova pigione.

Su queſto Capit. diſcorre il Targa Ponder. marit. cap. 43. n. 5.

Di carico di vino. Cap. 202.

SE *alcun Patrone haveſſe noleggiato la ſua Nave o Navilio ad alcuni Mercanti, ſe quella Nave o Navilio doveva o haveva a caricare di vino, & ſe il Patrone della nave o navilio fuſſe tenuto dare la ſtiva a mercanti per tutto il carico della nave o del navilio, debba fare in queſto modo, che debba fare nettare le ſtive, & le debba fare empire alli ſuoi marinari, o a chi vorrà innanzi che la metta nella ſua nave o nel ſuo navilio, & coſi piena di acqua la debba moſtrare a' Mercanti o a huomo per loro, & dire o far dire a quelli mercanti che ci ſono, o ſaranno, già ſe a loro appare quella ſtiva eſſer buona, & ſe ſarà ſincera, & ſe vogliono*

che

che lui la metta nella nave, & se li mercanti o huomo per loro diranno che la tengono per buona, & che non faccia danno, & che la metta o la faccia metter nella nave o nel navilio: se gli mercanti la empieranno o la faranno empire di vino poiche stivata sarà nella nave, se di quelle stive si uscirà, o versarà alcuna quantità di vino, che loro messo ci haveranno, o fatto mettere il patrone della nave, o navilio non è tenuto nessuna menda fare, percioche non è colpa sua. Et ancora più percioche lui la mostrò piena di acqua, & con volontà di loro o di huomo per loro mise nella nave, & loro o huomo pee loro la tennero per buona: & ben condizionata. Imperò li mercanti sono tenuti pagare tutto il nolo che promesso gli haveranno, tanto del vino che versato si sarà, come di quello che si sarà ristorato, poiche per colpa di lui non si sarà versato nè perso. Imperò se lo patrone di nave doveva dare a' Mercanti la stiva, come di sopra è detto, se lui, nè huomo per lui non la mostrerà a' mercanti, nè a huomo per loro, & senza volontà di loro, o di huomo per loro, lui la metterà nella nave o nel navilio, o lo farà mettere, se li mercanti sosteneranno danno alcuno per conto di quella stiva, che lui mostrata non haverà, il patrone della nave o del navilio è tenuto emenda fare, & li mercanti non sono tenuti pagare nolo di quel vino, che versato sarà, perciochè lui non mostrò la stiva se era buona o no. Imperò se il patrone della nave o navilio, non darà, ne sarà di stiva tenuto dare a quelli mercanti, che noleggiato hanno, & gli mercanti haveranno haver la stiva sia buona o non sia buona, che versi il vino tutto, o in parte, gli mercanti sono tenuti il nolo pagar di tanto come nella nave sua o suo navilio haveſſe messo, di quello che si saranno accordati senza contrasto. Et per quello che di sopra è detto, fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

ESsendo noleggiato qualche Vascello per caricar vino, il Padrone di quello, se fosse tenuto a provvedere i Mercanti delle stive, o sia botti, prima di caricarle, dee farle nettare, ed empiere d' acqua, e mostrarle loro, da' quali se

ſaranno approvate, in caſo che poi verſaſſero, il danno ſarà de' Mercanti, e ſi dovrà nè più nè meno al Padrone il nolo di tutto il vino sì ſalvato che perduto. Ma non uſando il Padrone le antidette cautele, dovrà pagare il danno, nè potrà pretendere altro, che il nolo del vino ſalvato. Queſto però ceſſa, quando i Mercanti aveſſero eſſi provveduta la ſtiva, dovendoſi il quel caſo imputar loro il danno, e pagarſi da loro tutto il nolo al Padrone, ſecondo l'accordo.

Intorno a queſto Cap. leggi il Targ. Ponder. marit. cap. 43.n.5.

Di eſarcia appigionata. Cap. 203.

PAtrone di nave o di navilio che appigionerà eſarcia per andar in viaggio, & quelle eſarcie che appigionate haverà ſi perderanno ſenza colpa di lui, non è tenuto niente emendar a quello che appigionate gli l'haverà, ſe non ſolamente la pigione che infra loro accordata ſarà. Imperò ſe la eſarcia ſi perderà per colpa del patrone della nave, è tenuto di fare emenda a quello a chi appigionata l'haverà tanto, come la eſarcia valea in quel tempo che lui la appigionò, o di dare tanta eſarcia come quella era in quel tempo che la pigliò. Ancora più ſe quella eſarcia ſi romperà o guaſterà per colpa del patrone della nave è tenuto di menda fare come di ſopra è detto. Imperò ſe ſi romperà o ſi guaſterà ſenza colpa di lui, non è tenuto niente mendare ſe non come di ſopra è detto. Salvo però ſe quello che la eſarcia appigionerà, mettarà precio o conditione alcuna, & il patrone della nave riceverà quella eſarcia ſotto la conditione, che quello gli metterà, il patrone della nave è tenuto dare tutto quel pretio, che lo pigionante detto gli haverà o di reſtituire tanta eſarcia come quella, & che vaglia tanto come quella. Imperò ſia in libertà dell' appigionante pigliar danari, o eſarcie. Però ſe il Patrone della Nave porterà quelle eſarcie in altro viaggio & non ſolamente in quello, che intra loro ſarà accordato, & la eſarcia ſi perderà in quel viaggio, che fra loro non ſaranno accordati, per qual ſi vuol modo che la eſarcia ſi perda o ſi guaſti, il Patrone

della

della Nave è tenuto di dare, & reſtituire tanta eſarcia, come quella al pretio che quella voleva nel tempo che l'hebbe, o che meſſa ci fuſſe, & la pigione ſia pagata per lo viaggio accordato multiplicando a quello che non ſarà accordato, o in qualſivuole modo che fuſſe della eſarcia tuttavia debba eſſere pagata la pigione.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. ſeguente.

Di eſarcia impreſtata. Cap. 204.

PAtrone di Nave o Navilio che ſi fa preſtare eſarcia, & ſi perderà o ſi guaſterà, il Patron della nave che tolta la haverà, è tenuto reſtituire tanta di eſarcia come quella che tolta haverà in preſtito il pretio che quella valeva nel tempo che lui la hebbe & ſia in voluntà di quello che preſtata l'haverà di pigliare eſarcia, o denari. Imperò in qualſivuole modo che la eſarcia ſi perdeſſe o guaſtaſſe, debba eſſer reſtituita a quello, che preſtata l'haverà, & il Patron della Nave che havuta l'ha, non ci può metter neſſun contraſto. Et fu fatto perciò queſto capitolo, che molti Patroni di Nave o di Navilio ſi fanno preſtare eſarcia, che ſi perde ſi guaſta, & quando quello che preſtata l'haverà, la dimanderà, lui metterà contraſto, & per queſte ragioni di ſopra dette, Patrone di Nave non debbe, nè può contraſtare a quello, che la eſarcia gli haveſſe preſtata.

SPIEGAZIONE.

PRendendo un Padron di Nave a pigione eſarcia, ſe ſenza colpa di eſſo Conduttore ſi perderà, non dee al locatore altro che la pigione pattuita: eccetto ſe aveſſero fatto patto, che il riſchio di fortuito avvenimento ſpettaſſe al Conduttore, nel qual caſo, ſe non avranno pattuito prezzo veruno, dee il Conduttore reſtituire altrettanta eſarcia di quella condizione,

che gli ſarà ſtata appigionata, o il prezzo, che eſſa in quel tempo valea, e ſarà in arbitrio del Locatore il prendere l' una, o l'altro.

Similmente ſe il Conduttore ſe ne foſſe ſervito per altro viaggio, o per più tempo dell'accordato, comunque ella ſi guaſti, o perda, dee egli reſtituire altrettanta eſarcia al prezzo che valea nel tempo, che l'ebbe, o che gli fu ſtimata, e pagarne la pigione anche per lo viaggio ſecondo, a proporzione del primo.

Ma ſe la detta eſarcia gli ſarà ſtata impreſtata, e non appigionata, in qualunque modo il Comodatario la perda, la dee reſtituire, o altrettanta eſarcia, o nel prezzo, come ſopra, ad arbitrio del Comodante.

Come eſarcia trovata in marina per neceſſità può eſſer pigliata. Cap. 205.

PAtrone di Nave o Navilio può pigliar eſarcia, che trova nella marina con che l'habbia di biſogno per ormeggiare la ſua Nave o Navilio, che haveſſe paura di cattivo tempo; o che fuſſe in loco pericoloſo, con che quella eſarcia, che nella marina ſarà, non fuſſe dibiſogno a quelli di chi fuſſe, che ancora lui ne haveſſe neceſſità a ormeggiare il ſuo Navilio; & ſe il Patrone della eſarcia ci fuſſe debbagli eſſere dimandata; & ſe il Patrone della eſarcia non ci è, ſi può pigliare, con queſto havuta che l'haverà, lo facci ſapere a quello di chi ſarà o a huomo per lui, & ſe ne vorrà haver ſalario, che gli debbe eſſer datto, percioche haverà pigliata la ſua eſarcia ſenza volontà ſua, che per altro nò. Imperò il Patrone della Nave, che la eſarcia haverà havuta, la debba tornare in quel loco che l'haverà tolta incontinente che lo cattivo tempo fuſſe paſſato, & ſe quello di chi la eſarcia ſarà, ne ſoſtenerà danno o ſpeſa, il Patrone della Nave, che havuta l'haverà, debba tutto pagare. Ancora più ſe la eſarcia ſi perdeſſe o ſi guaſtaſſe per qual ſi vuole conto, il Patrone della Nave debba reſtituire, & dare tanta di eſarcia, come quella che tolta haverà, o il pretio che quella valeva

nel

nel tempo che lui l'hebbe, a quello di chi la esarcia sarà, e questo debba fare senza contrasto, & se quello di chi la esarcia sarà non volesse recuperare la esarcia per quella, che persa sarà, & vorrà haver danari, se tutti due si potranno accordare, se non debba esser messo in potere di due buoni huomini di mare che havessino visto quelle esarcie, & quello che fusse detto per quelli due buoni huomini, si debbe seguir che l'una parte nè l'altra non ci può contrastare, & fu fatto questo capitolo, percioche il Patron della Nave o del Navilio si può pigliar esarcia senza licentia di chi sarà per ormeggiare la sua Nave o suo Navilio, che se il Patron della Nave havesse a cercare il signor della esarcia, per ventura si saria mosso tanto cattivo tempo, che tutto quello che dentro fusse saria a risico di perdersi innanzi che lui havesse trovato il Signor. Et per questa ragione di sopra detta, Patron di Nave si può servir di esarcia che in marina fusse senza licentia quando ne habbi bisogno per le conditioni, che di sopra sono dette.

SPIEGAZIONE.

PUò il Padrone di un Vascello prender quella esarcia, che troverà in mare, quando ne abbia bisogno per ormeggiarsi, temendo di qualche tempesta, o essendo in luogo pericoloso: Eccetto che, se il Padrone di quella esarcia ne avesse anch' egli bisogno. Perciò se v'è il Padrone di essa, dee il Padrone di Nave prenderne licenza o da lui, o dal suo ministro, e quando non vi sia, dappoichè avrà presa l'esarcia, avvisarnelo, e pretendendo egli salario per quella, pagarglielo. Passata però la fortuna di mare dee riporla subito, dove l'ha presa, e pagare al Padrone que' danni, e spese, che gli avesse causati; e in caso che si perda, o si guasti, dee restituirgli altrettanta esarcia, o il prezzo di quella, come ne' suddetti Capitoli, secondochè valea nel tempo, che l'ebbe, in arbitrio del Padron della esarcia. Nel che non potendosi accordare, si metterà la differenza in mano di due.

Di eſarcia pigliata o preſtata. Cap. 206.

PAtrone di nave o navilio che ſi farà preſtare, o pigliar eſarcia di marina per ormeggiare la ſua nave o il ſuo navilio, ſe lui la porterà in viaggio, o in viaggi ſenza licentia, & volontà di quello di chi ſarà, ſe quello di chi la eſarcia ſarà, ne ſoſtenerà alcun danno, o che haveſſe ad appigionare altra eſarcia per biſogno della ſua nave o ſuo navilio, perciochè ſe ne haveranno portata la ſua, quello che portata l'haverà debba pagar tutto il danno, & tutta la ſpeſa & ingiuria, che quello ne haveſſe, & debba pagare il ſalario di quella eſarcia a quello, di chi ſarà, & ſia a ſuo piacere pigliare quel ſalario o pigione che vorrà, & quello li debba dare ſenza contraſto, & ſe voleſſe rihavere la eſarcia o il pretio che quella valeva, ſia a ſuo piacere, & ſia creduto per ſuo giuramento, che quello il quale quella eſarcia haveſſe portata, non ci può contraſtare, nè huomo per lui; & ancora più ſia a volontà di quello di chi la eſarcia ſarà, che lo può mettere in potere della giuſtitia, & dimandar per furto. Et fu fatto perciò queſto capitolo, che molti patroni di nave ſi porteriano eſarcie de' altri ſe queſte conditioni, che di ſopra ſono dette, non ci fuſſino meſſe, & per giuſtitia delle parti.

SPIEGAZIONE.

MA ſe il detto Padrone di Nave ſi farà impreſtare, o prenderà eſarcia per ormeggiar la ſua Nave, e la porterà in viaggio ſenza licenza del Padrone di quella, dovrà riſargli tutti i danni, e ſpeſe che perciò aveſſe queſti patito, e di più quel ſalario pagargli, ch'egli vorrà; reſtando in arbitrio del medeſimo Padron dell'eſarcia o di ripigliarſela, o di farſi pagare il prezzo di eſſa, che valea al tempo dell'impreſtito, dovendoſi ſtare al ſuo giuramento, e inoltre può accuſare il Padron della Nave criminalmente di furto.

Di

Di comanda a viaggio certo. Cap. 207.

MErcante, nè marinaro, nè nessuno altro che piglierà comanda a viaggio certo a loco deputato, se in quel viaggio o in quello loco diputato si perderà tutta la comanda, con che non fusse colpa dello comandatario, non è tenuto niente restituire, nè di emendare a quello, che la comanda li haverà fatto. Imperò se lo detto comandatario la porterà in altro loco fuora quello che accordato havesse con quello, che la comandità li haverà fatta, se si perderà la comandità, il comandatario è tenuto a restituire a quello, che la comandità li haverà fatta, poiche lui l'haverà portata in altro loco o in altro viaggio, il quale non haveva rimasto con lui. Ancora più se il detto comandatario porterà la detta comandità in viaggio, o in loco dove non havesse accordato con quello, che la comandità li havea fatta, & se guadagnerà, tutto il guadagno che con la detta comandità farà, debba dare a quel che la detta comandità li havesse fatta; & non si debba niente ritenere, se non quello che promesso li haveva con il sopradetto che glie le racomandò per la fatica, & se altro ne ritenerà, è tenuto come se lo rubasse della cassa, & se la comandità o il guadagno fatto con quella si perdesse in quelli lochi, ne' quali lo comandatario è tenuto restituire, & dare a quello, che la comandità li havesse fatta tanto è tenuto del guadagno, come della comandità che pigliata havesse se si perdesse.

SPIEGAZIONE.

ACcadendo, che l'Accomandatario per fortuito accidente, e non per sua colpa, perda le robe prese in Accomandità, non è tenuto restituir cosa veruna all' Accomandante, eccetto se mutasse il viaggio, o il luogo determinato; nel qual caso se farà più guadagno, sarà ad utile dell' Accomandante, nè si può ritenere che quel tanto, che per la sua fatica

gli sarà stato promesso. E perdendo il ricavato dall'Accomanditá, sarà a danno suo, e dovrà restituire all'Accomandante, oltre al capitale dell'Accomanditá, anche il guadagno.

Sopra questo Capitolo vedi il Targ. Ponder. marit. cap. 35. n. 13.

D'impedimento di comanditá. Cap. 208.

COmandatarij che porteranno comandi in viaggio, o in luoco deputato, & saranno partiti di quel loco, dove la comanditá haveranno ricevuta, & saranno in quel luoco dove erano rimasti con quelli, che le comande haveranno fatte, & stando in quel loco, venisse occasione di ripresagli, o impedimento di Signorie, o ci venissino Navili armati di nemici, & se per qual si voglia di queste conditioni che di sopra sono dette, si perdesse la comanditá il comandatario non è tenuto di niente a quelli che la comanditá gli havessino fatta. Imperò se stanno nel viaggio innanzi che in quello loco fussino, nel quale andare doveano, havessino notitia di quelle cose, che di sopra sono dette, & loro ne fussino certi, che vero fusse, & loro ci entrassino, & la comanditá si perdesse, li comandatarij sono tenuti di restituire, & di emendare tutta la comanditá, che quelli gli havessino fatta, & se per ventura stando nel detto viaggio manzi che loro fussino nel sopradetto loco, loco haveano certezza de' casi sopradetti, & gli comandatarij si potessino accordare con il Patrone della nave, o del navilio, nel qual loco sariano per andare in altro loco dove non havessino paura de' casi di sopra detti, perche comandatarij sono detti mercanti infra li Patroni delle navi, o navili, e Patron della nave si accorderà con li detti Mercanti: ancora che quello loco del quale si accorderanno infra il Patrone della Nave, & li comandatarij, non fusse accordato con quelli li quali havevano fatta la comanditá, perciò per le tre ragioni di sopra dette ogni comandatario può portar la comanditá in altro loco, poi che fusse per salvar le comande, che seco portasse, & non per nessun'altra ragione, & questo debba esser fatto senza fraude, & incontinente che loro haveran fatto porto in quel loco, nel qual

havessi-

haveſſino accordato ſtando nel viaggio con il Patron della Nave, li detti comandatarij debbano vender, & ſmaltire tutte le dette comande, che loro haveranno, & tornare, & reſtituire a quelli di chi ſaranno, & ſe in quel loco dove par tal ragioae come di ſopra è detto fuſſe, che ſi perdeſſe la detta comandità: ancora che quel loco non fuſſe accordato con quelli, che la comandità haveranno fatta, li comandatarij non ſono tenuti reſtituire nè emendare le comande. Imperò ſe loro le porteranno in altro loco, o in altro viaggio, dipoi che loro haveſſino fatto porto come di ſopra è detto, manzi che haveſſino contato con quelli che la comandità haveſſino fatta, & la comandità ſi perdeſſe, gli comandatarij ſariano tenuti reſtituire tutta la comandità, & lo guadagno ſe ce ne fuſſe, come nel capitolo di ſopra è contenuto.

SPIEGAZIONE.

SE ſtando l'Accomandatario nel luogo, dove è ſtato diretto dall' Accomandante, perdeſſe per forzoſo accidente l' Accomandita, va il danno a conto dell' Accomandante. Ma ſe, innanzi di entrare in quel luogo, avrà l' Accomandatario avuta notizia de' pericoli, che vi ſono, entrandovi poi è tenuto a rifare all'Accomandante tutti i danni, che perciò ne ſeguiſsero all' Accomandita. Se però, avuta egli notizia del pericolo, riſolverà col Padron della Nave di far porto, o ſia ſcala in altro luogo, perdendoſi ivi l'Accomandità, ſarà la perdita a danno dell'Accomandante. Eccetto ſe dopo eſſere pervenuto in quel luogo, invece di vendervi le merci, e ritornarſene all'Accomandante, ſi partirà di nuovo ſenza ordine di quello per altro Paeſe, e luogo, nel qual caſo dovrà reſtituire l'Accomandita, e il guadagno eziandio, ſe ce ne foſse.

Di

Dichiarazione del sopradetto capitolo. Cap. 209.

COme che il Capitolo di sopra detto dimostra, & dichiara, che ogni comandatario, il quale porterà comande a viaggio, overo a loco certo, e deputato; se in quel luoco, dove loro dovevano portare quelle comande ci fussero quelle conditioni, che nel capitolo sopradetto sono dichiarate, e che lui dubitasse di entrarci: & se lui si potrà accordare con il Patrone della Nave, o del Navilio, col quale lui sarà per andare in altro luoco, dove quelle condizioni, che di sopra sono dette non ci fussero, che lui ci può andare, ancora che quel luoco, il quale lui si accorderà col Patrone della Nave, o Navilio non fusse accordato con quello, che le comande havesse fatte. Imperò nel capitolo di sopra detto non dice, nè dichiara, se il patrone della nave, o del navilio portasse mercantie sue, & havesse comande d'altri, o d'altro, se potrà fare come li comandatarij vorranno, o se fusse di peggio conditione, che altro comandatario, & perciò i n.stri antecessori vederono, & cognoscerono che i patroni delle navi, e de' navilii, i quali portano mercantie loro, & pigliano comandità di altro, o che portino mercantie loro, o solamente che portino comande di altri, non debbono per questo esser di peggior conditione, che un'altro comandatario, per qual ragione? percioche molti comandatarij, o fattori vanno per il mondo, i quali a tutto quello che portano, non hanno nessuna cosa. Ancora più, se quelle comande si perdessero, loro non perderiano niente, percioche non costano niente a loro. Imperò il Patrone della Nave o Navilio sia che porti mercantia sua, o no, tuttavia val più ciò che lui ha nella nave, o nel navilio, che non fa quasi parte della comandità che lui porta, o che lui haverà pigliata a se, & perciò il Patrone della Nave o del Navilio non può, nè debbe essere di peggior conditione, che un' altro comandatario. Imperò è da intendere, che se nella sua nave, o nel navilio haveva alcuni altri comandatarii, se le conditioni che sono dette saranno in quel loco, dove loro dovevano scaricare, & andare, & il Patrone della Nave si debba consigliare, & havere consiglio

con

con loro, & quella cosa che lui con loro tegniranno per bene, loro lo possano fare, che nessuno ci può niente. Imperò se nella Nave, o Navilio ci fusse robba di Mercanti, & sopra quella robba non ci fusse nessuno, nè lo Patrone della Nave, o Navilio l'havesse in comandità, solamente che lui l'havesse a consignare ad alcuno in alcun luoco, dove havesse a scaricare, se le conditioni di sopra dette ci saranno, che lui non ardisca intrare, il patrone della nave non debba portare per niente in altro loco, poiche a lui non saranno accomandate, che lui le potesse perdere inanzi le debba tornare a quei Mercanti di chi saranno, se il patrone della nave le porterà in altro loco, & quella robba si perderà, il Patrone della Nave è tenuto restituire & amendare. Ancora più, se lui porterà in altro luoco, & le venderà, & in quella robba guadagnerà, il patrone della nave, o navilio è tenuto di dare & restituire a quei Mercanti di chi la robba sarà il capitale, & tutto il guadagno, che in quella havesse fatto, & i detti Mercanti non sono tenuti dare & restituire a quei Patroni di nave, o navilii danno, nè spesa, che lui ne havesse fatta, se i detti mercanti non vorranno. Imperò se il patrone della nave, o navilio havesse mercantia sua, & havesse tutta la robba che nella nave, o nel navilio fusse in comandità, che lui la potesse vendere, ancora che lui non ci habbia robba sua, solamente che tenga tutta la robba o mercantia, che nella sua nave, o navilio fusse in comandità, che lui la potesse vendere, & che ne fusse Mercante, se il detto patrone della nave o navilio dubitasse intrare in quel loco, dove le comande doveva vendere, che lui se ne haverà a restare per le conditioni, che nel capitolo sopra detto sono già chiarite, e certificate, lui può mutare viaggio per andare in altro loco, dove non ci fusse risguardo delle conditioni, che di sopra sono dette in questo. Imperò che ciò che lui farà, lo facci con consiglio di tutto il commune della nave, o della maggior parte: & se tutto il commune della nave, o del navilio si accorderà di andare in quel loco, dove lui dirà, & farà certo, & darà ad intendere alla maggior parte, lui ci può andare, & in questo modo può cambiare il viaggio. Imperò se tutto il communale, o la più parte della nave o navilio si accorderanno più presto del ritornare in quel loco, del quale faranno partita,

che

che mutare viaggio per andaro in altro loco, il patrone della nave ſe ne debba ritornare, & ſe non vorrà ritornare, & lui per ſua autorità il viaggio, & le comande ſi perderanno in tutto o in parte, lui è tenuto reſtituire a quelli, che le comande li haveranno fatte tutto quello, che le comande coſtaſſino, & il guadagno che loro diranno per loro giuramento che potevano haver fatto, ſe lui ſe ne foſſe ritornato come il communale della nave, o la maggior parte lo conſigliava. Imperò ſe il patrone della nave ci anderà con conſiglio di tutto il communale della nave, o della maggior parte, ſe le comande ſi perderanno in tutto o in parte, il patrone della nave non è tenuto di mendar a quelli, che la comandità gli haveſſino fatta, poi che con conſiglio di tutto il comunale della nave ci ſarà andato, che è ragione che il patron della nave poſſa cambiar viaggio, ſe lui ſarà Mercante di tutta la robba che lui porterà, perche lui la può gittare in mare, ſe mercante non ci fuſſe con conſiglio di tutti li marinari per certi caſi, & per le ragioni di ſopra dette li noſtri anteceſſori hanno fatta queſta emenda per li contraſti, che ci poſſano intervenire, & ogni coſa che di ſopra è detta debba eſſer fatta ſenza fraude, e ſe fraude alcuna provar ſi potrà, la parte, contra la qual provato ſarà, debba ſatisfar tutto il danno alla parte, che havuto l'haveſſe ſenza malitia, & ſenza refugio.

SPIEGAZIONE.

IL Padrone di Nave o abbia Accomandite, e porti ſolo mercanzie d'altri, o ſue, non può eſſere di peggior condizione, che qualſivoglia altro Accomandatario; onde ſe nella ſua Nave vi ſaranno altri Accomandatarj, ſi dovrà egli con eſſo loro conſigliare ne' caſi detti ne' Capitoli precedenti, e quel che inſieme delibereranno, ſi terrà per ben fatto. Ma ſe nella Nave vi foſſe ſolamente roba di Mercanti, non accomandata nè al Padrone, nè ad altri, ed egli l'haveſſe puramente a conſegnare in qualche luogo determinato a qualcheduno, dove preſentiſſe eſſervi i ſuddetti pericoli, non può portarla in altro luogo, ma la dee ritornare a' Mercanti, da

chi

chi la preſe; e ſe ve la porti, e ſi perda, il Padrone è tenuto a reſtituirla, e rifare il danno. Che ſe ivi vendendola veniſſe a ricavarne guadagno, è obbligato reſtituire a' Mercanti il capitale con tutto il lucro, ſenza poter pretendere verun bonificamento de' danni, o ſpeſa, che aveſſe fatta.

Però ſe il Padron della Nave aveſſe tutta la roba in accomandita, può col conſenſo di tutto il Comunale della Nave, o maggior parte, pottarla in altro luogo. (Poichè queſto conſiglio val tanto, che con eſſo ſolo, non eſſendovi in Nave Mercanti, il Padrone e può mutar viaggio, e buttar la roba in mare in certi caſi già nel Conſolato ſpiegati) Ma ſe non acconſentendovi il ſuddetto Comunale, o deliberando piuttoſto di tornare addietro, egli paſſerà tuttavia in altro luogo, è in obbligo in caſo di perdita a reſtituire tutto il valſente dell' Accomandita coll' intereſſe, e lucro, che giurerà l' Accomandante aver potuto da quella roba ricavare. Il tutto però debba eſſer fatto ſenza fraude, perchè, queſta provandoſi, è obbligato il fraudolente a ſoddisfar tutto il danno alla parte.

Di comandità ricevuta come coſa propria. Cap. 210.

SE alcuni fattori, quali porteranno comande a viaggio, o a loco deputato, & loro accorderanno con quelli che comande faranno, che loro poſſino fare delle comande come di ſua coſa propria, & quelli che le comande faranno lo concederanno, in qualſivuole loco andando in quel viaggio che loro laſcieranno la comandità, perciochè non l' haveranno potuto vendere, & loro giureranno che ſe loro propria fuſſe non ci haveriano fatto altro, quelli che in tal forma hanno fatto comandità, non poſſono di niente altro conſtringer quelli tali fattori, ſe non che quando gli ſopradetti fattori la riſcuoteranno, che l' habbino a reſtituir, e dare a quelli che la comandità haveſſino fatta ſalvo la fatica loro, di quello che haveſſino accordato con quelli, che le comande haveſſino fatte. Imperò li predetti fattori deb-

debbano ricuperar quella robba, che laſciata haveſſino, è reſtituire, & dare a quelli che comandata l'haveranno, & queſto ſia fatto ſenza fraude, & debbono riſcuotere quello, che della comandità ſi fuſſe havuto, come più preſto potranno.

SPIEGAZIONE.

QUando però l'Accomandante dia facoltà all' Accomandatario di fare delle merci avute in Accomandita, come farebbe delle ſue proprie, potrà queſti, non trovando a eſitarle, laſciarle in qualche luogo, purchè affermi con ſuo giuramento d'aver uſata in quelle tutta la diligenza, che avrebbe uſata, ſe foſſero ſtate ſue proprie; nè ad altro è tenuto, che a ricuperare più preſto che potrà quelle robe, che avrà laſciate, o il lor prezzo, e reſtituirlo all'Accomandante, ſalva la propria mercede pattuita.

Parla di queſto Capitolo il Targ. Ponder. marit. cap. 35. n. 15.

Item de comandità.
Cap. 211.

MErcante o altro, che farà comandita ad alcuno in queſta forma, che quello che la comandita riceverà, che la poſſa portare tuttavia con ſe in ogni loco dove la ſua perſona anderà, & ſe la comandita ſi perderà, debba eſſer perſa a quello che fatta l'haverà. Imperò ſe quello che la comandita porterà, la giuocaſſe, o la barattaſſe, o la perdeſſe per ſua colpa, o ſe lui la raccomandava ad altri, & ſi perdeſſe lui è tenuto reſtituire a quella, che la comandita gli haverà fatto ſenza contraſto.

SPIEGAZIONE.

AVendo l'Accomandante pattuito coll' Accomandatario, che poſſa portar le robe ſeco dell' Accomandita in qualſiſia luogo, dove anderà egli ſteſſo, l'accomandita verrà a per-

Perderſi, la perdita ſarà a conto dell'Accomandante. Ma ſe l'Accomandatario la giocaſse, barattaſse, o ad altri la deſse in Accomandita, o in ogni altra maniera la perdeſse per ſua olpa, è tenuto rifare i danni all'Accomandante.

Di comandita promeſsa. Cap. 212.

MErcante che prometterà di fare comandita ad alcuno con carta o teſtimonii, non ſi può eſtrahere, che non habbia a far la comandita a quello che promeſſa l'haverà, & ſe lui vorrà eſtrahere di non fare la comandita a quello, al quale promeſſo l'haverà, & ſe quella ne haveſſe fatta ſpeſa alcuna, o ne haveſſe noleggiata nave o navilio per riſpetto della comandita, che li havea promeſſa, è tenuto del tutto emendare. Et fu fatto queſto capitolo, che ſe quello non li haveſſe promeſſa quella comandita, lui non haveria noleggiato tanta gran nave, ſe non percioche quello gli havea promeſſo, & haveria fatto gli ſuoi fatti & il ſuo viaggio.

SPIEGAZIONE.

QUegli, il quale avrà promeſso o in iſcritto, o con teſtimoni di dar robe in Accomandita, dee oſservar la promeſsa. E ſe a queſto effetto il Promeſsario avrà noleggiata qualche Nave, o fatte altre ſpeſe, dovrannogli eſser pagate dal Promettente.

Di comandita. Cap. 213.

SE alcun fattore riceverà comandita, ſe quel detto fattore haveſſe alcuni denari, & in quel loco dove riceverà la comandita, lui ſmaltirà la comandita, & li ſuoi denari, & quando ſarà in quel loco dove andare dovea, con la comandi lui ſmaltirà li denari ſuoi, & non ſmaltirà la comandita, ſe guadagnerà con li ſuoi

suoi denari, è tenuto di dare a quello che la comandita gli haverà fatto andando al viaggio tanto quanto lui guadagnerà con li suoi denari per soldo & per lira, & se lui perdesse con gli suoi denari, tutta la perdita debba esser sua, se già quello che la comandita li haverà fatta non li havea detto che non li smaltisse, se non in cose certe, & se quello detto non lo havea, & lui smaltirà la comandita con gli suoi denari insieme, lo guadagno, & la perdita si debba partire per soldo, & per lira.

SPIEGAZIONE.

QUando l' Accomandatario impieghi in qualche genere di merci i suoi denari, e quelli dell'Accomandita, e arrivato al luogo destinato venda le sue merci, e non quelle dell'Accomandita, se vi sarà guadagno, dovrà dividerlo coll' Accomandante per la porzione di quelle merci, che avrà in Accomandita, salvo però se l'Accomandante non gli avesse dato ordine di esitare l'Accomandita in certi generi di mercanzie, perche in quel caso, tanto la perdita, quanto il guadagno, che avrà ricavato l'Accomandatario dall'esito delle sue proprie mercanzie, sarà solamente per suo conto. Ma in caso che non avesse tale ordine, vendendo egli le merci insieme dell'Accomandita, e le proprie, divideransi allora la perdita, e il guadagno.

Discorre di questo Capitolo il Targ. Ponder. marit. cap. 35. n. 16.

Comandita in denari.
Cap. 214.

SE alcuno comanderà a nessuno denari, se quello che la comandita farà, accorderà con quello che la comandita riceverà, che non li smaltisca quelli suoi denari, se non in cosa certa, & nominata, se quello che la comandita haverà ricevuta, non troverà di quello che lui gli haverà detto: lui ne debba havere testimonii, come lui non trova di quella cosa che lui gli havea detto che comperasse, perciochè

se ci

ſe ci fuſſe in quel loco medeſimo alcuni mercanti, che haveſſino comperato di quella mercantia, nella quale lui doveva ſmaltire quelli denari, che lui haveva ricevuti in comandita, ſe quelli ci guadagnaſſino alcuna coſa, & quello il quale gli haveva i denari comandati li faceſſe dimanda, lui poſſa moſtrare, & mettere in vero per quelli teſtimonii, che lui non haveva trovata di quella mercantia, della quale gli haveva detto inveſtiſſe gli ſuoi denari, ſe per ventura provare non potrà, che lui di quello che doveva, & haveva carica ſmaltire quelli denari, che in comandita haveva ricevuti, che lui non haveſſe trovato, lui è tenuto reſtituire, & di dare a quello che li denari gli havrà comandati tanto come quelli mercanti ci haveranno guadagnato per ſoldo & per lira, & ſe per ventura lui ſmaltiſſe quelli danari in altre coſe ſenza volontà di quello, che li denari li haveva comandati, ſe in quella mercantia ſi guadagnerà, lui è tenuto a quello, il quale gli denari li comandò, reſtituire, & di dare tutto lo guadagno, & ſe in quelle mercantie che lui haveſſe comperate ſenza volontà di quello che gli denari li comandò, o ſi perderà in tutto o in parte, tutta la perdita debba eſſer la ſua, percioche lui gli ſmaltì in quello, che lui non haveva carico ſmaltirgli. Et ancora più, perche neſſuno non ha potere in quello d'altri, ſe non tanto come quello di chi gli da, & ſe per ventura lui fuſſe in loco, che poteſſe reſtituire quelli danari a quello che comandati gli haveva, & lui non reſtituirà, anzi gli potrà con ſe, ſe in quelli danari interveniſſe caſo di ſventura, che ſi perdeſſino del tutto, o in parte, tutta la perdita debba eſſer ſua. Imperò ſe lui non fuſſe in loco che lui poſſa reſtituire quelli danari a quello, che comandati gli haveva, lui gli può portare con ſe, e ſe a quelli danari interveniſſe alcun caſo di ſventura che ſi perdeſſino in tutto o in parte, debbano eſſere perſi a quello, che li comandò, perche non è colpa del comandatario. Imperò ſe il detto comandatario li giuocaſſe, o ſi perdeſſino per alcuna cauſa che fuſſe ſua colpa, lui è tenuto del tutto reſtituire, & tutto in quella forma che di ſopra è detto della comandita in danari, in tal modo debba eſſere fatto della robba o mercantia, che alcuno comandaſſe ad altri ſotto certe conditioni, & per le ragioni di ſopra dette fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

COnſegnando l'Accomandante una quantità di danari all' Accomandatario per comprare un certo genere di merci, ſe queſti, giunto al luogo deſtinato, non troverà a comperarne, lo deve giuſtificare con atteſtati degni di fede, altrimenti è tenuto pagare all'Accomandante l'intereſſe a proporzione di quel guadagno, che avran fatto gli altri Mercanti in ſimil ſorta di mercanzie: e ſe l'impiegherà in altro genere di merci, in caſo di perdita, il danno farà ſuo, e l' utile, in evento di lucro, dell'Accomandante.

Avendo l' Accomandatario vendute le merci nel luogo deſtinato, ſe nel riportare all'Accomandante i danari per fortuito avvenimento, e non per ſua colpa ſi perdeſſero, ſarà il danno dell'Accomandante: Eccetto ſe foſſe giunta in luogo, dove gli potea reſtituire all'Accomandante, e nulladimeno gli aveſſe voluti portar ſeco.

Vedi ſu queſto Cap. il Targ. Ponder. marit. cap. 35. *n.* 17. *&* 20.

Di comandità di nave.
Cap. 215.

PAtrone di Nave, o di Navilio, che comauderà la ſua Nave ad alcuno per andare in viaggio Japuto, ſe andando, o ſtando, o tornando in quel viaggio la Nave ſi rompeſſe o pigliaſſe alcun danno, quel che la Nave o Navilio haveſſe ricevuto in comandità, non è tenuto di niente mendare al Patrone della Nave che comandata l' haverà. Imperò ſe lui la porterà in altro loco o in altro viaggio fuora di quel luoto, che col Patrone della Nave haveva accordato o con quello che comandata gli l' haveſſe, ſe la Nave ſi perdeſſe, o haveſſe alcun danno, quello al quale il Navilio fuſſe comandato, è tenuto di mendare la nave o navilio a quello, che comandato l' haverà, o il pretio di quella, & il danno, che havuto ne haveſſe, & ſe non haveſſe di che pagare, debba ſtare in prigione, inſino che hab-

habbi ſatisfatto a quello, che comandato ne l'haveva, & habbi di che pagare o nò, & il Patrone della Nave, che comandato li haveva, è tenuto di dare alli compagni la parte, che havevano nella nave, & il guadagno di quello. Imperò ſe il Patrone della Nave la comanderà con volontà di tutti li compagni, o della maggior parte, & ſe la nave ſi perdeſſe, come è detto, il patrone della nave non è tenuto di far menda a' compagni, perche ogni Patrone di Nave debbe dimandare a' compagni quando vorrà comandare la ſua nave ad altri, ſe in loco fuſſe che li compagni ci fuſſino tutti o in parte, e ſe lui fuſſe in loco dove non ci fuſſe alcun compagno, lui non la debba comandare a neſſuno, ſe non per conditione certa, ciò è ſapere, per infirmità, o che la Nave fuſſe noleggiata per andare in loco dove lui haveſſe paura di Signoria, o che haveſſe promeſſo pigliar moglie inanzi che la nave noleggiaſſe, & che li amici lo sforzaſſino la pigliaſſe inanzi che andaſſe nel viaggio, o per andare in peregrinaggio, & che ne haveſſe fatto voto inanzi che la Nave noleggiaſſe, & tutte queſte conditioni di ſopra dette che ſiano ſenza fraude.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. ſeguente.

Di comandità di Nave ſenza licentia de i compagni. Cap. 216.

SE alcun Patrone di Nave haverà comandata la ſua Nave ad alcuno ſenza licentia de' compagni; ſe quello, al quale la Nave fuſſe comandata, veniſſe alcun viaggio o viaggi, & donaſſe conto a quello che la Nave li haveſſe comandata, & quello il quale Patrone fuſſe. Ancora ſe haveſſe comandata la Nave ad alcuno, ſe lui darà conto, & parte a ciaſcuno de' ſuoi compagni tutto & tanto come a ciaſcuno appartenga per conto della parte, che nella nave haveranno del guadagno, che quello al quale lui haveſſe comandata la Nave haverà fatto con quella nave, che lui comandata li haverà, ſe li detti compagni piglieranno la loro parte del guadagno, che a ciaſcuno per la parte, che nella nave haverà, ſi appartenga, ſe gli detti compagni tutti

o parte diranno a quello il quale loro di quella nave haveranno fatto Patrone, che loro non vogliono che lui la comandi a nessuno senza loro volontà, & se lui lo farà, & la nave pigliasse alcun danno, o farà alcuna perdita, o consumamento, che tutto sia & stia sopra di lui, & se sopra le dette conditioni di sopra dette per gli compagni a quello, il quale loro di quella nave, nella quale hanno la loro parte, haveranno messo o fatto Patron: se lui senza volontà di tutti i compagni o della maggior parte ad alcuno la comandasse, se quello il quale la comanderà, guadagnerà, lui è tenuto dare a ciascun compagno la parte del guadagno, che per la sua parte li toccasse; & se per ventura quello, il quale lui haverà comandata la Nave, sotto le conditioni sopradette, perderà la nave o piglierà alcuno danno, o farà alcuno consumamento, il Patrone della Nave è tenuto del tutto restituire & emendare alli compagni senza contrasto. Imperò se li detti compagni vederanno e sapranno, che quello che loro hanno fatto Patrone, non và, nè anderà nella Nave, manzi sanno loro, & sono certi che la comanderà ad altro; se li compagni piglieranno parte del guadagno, che quello con quella nave, che comandata gli sarà, fatto havesse, & li compagni non diranno niente a quello che loro haveranno fatto Patrone: anzi li piace, & satisfa il guadagno che lui gli dà, & se sopra queste ragioni di sopra dette la Nave si perdesse o pigliasse alcun danno, il Patrone della Nave non è di niente tenuto, percioche li compagni sapevano che lui non andava nella Nave, anzi la comandava ad altro che conduceva per lui. Et ancora percioche li compagni ricevevano ciascun viaggio che la Nave faceva la parte, che a ciascuno toccava per conto della sua parte che nella nave haveano, & è ragione che poi loro ricevino parte del guadagno, & erano certi che quello che havevano fatto Patrone, non ci andava, anzi la faceva condurre ad altro, & li compagni non dicevano niente a quello, che loro haveano fatto Patrone anzi li piaceva il guadagno, che lui li dava. Per ciò è ragione, che come li piaceva il guadagno tutto, & in tanto è ragione che debbino patire il danno & la perdita & il consumamento, che quando quello che loro havevano fatto Patrone li dava. Et per le ragioni dette fu fatto questo

capi-

capitolo. Imperò è da intendere che il Patrone della Nave, fuſſe in loco con li compagni inſieme con tutti o con parte: perche altrimenti non la può, nè debbe comandare, ſe non per le conditioni, che ſono già in uno capitolo di ſopra detto, chiarite & certificate.

SPIEGAZIONE.
De' ſopradd. due Capitoli.

DAndo in Accomandita un Padrone la ſua Nave, ſe ſervendoſene l'Accomandatario nel viaggio, o luogo accordato, ſi perderà, la perdita ſarà dell'Accomandante, ma ſe l'Accomandatario muterà viaggio, e luogo, in caſo di ſiniſtro dovrà rifare ogni danno all'Accomandante, il quale può farlo anche catturare, e tener prigione infinchè paghi; e lo ſteſſo danno ſarà tenuto il Padrone a rifare a' Compagni, o ſia Partecipi, con pagare a ciaſcun la ſua parte, e di più il guadagno, che la Nave poteva fare, ſe non ſi fuſſe perduta, quando il Padrone l'aveſſe data in Accomandita ſenza precedente licenza, o conſenſo de' Partecipi, o della maggior parte di eſſi, il quale è ſempre neceſſario, ſieno eglino preſenti, o aſſenti.

Vero è che ſe il Padrone ſarà in luogo, dove non ſieno ſuddetti Partecipi, potrà ſenza il loro conſenſo dar la Nave in Accomandita in certi caſi, cioè, per infermità, o perche la Nave foſſe noleggiata per un luogo, dove egli temeſſe di poter aver qualche incontro, o che aveſſe a prender moglie, o andare in Pellegrinaggio, per voto fatto innanzi che la Nave foſſe noleggiata.

Nel caſo però che i Partecipi aveſſero proteſtato eſpreſſamente al Patrone, che non vogliono che dia la Nave in Accomandita a neſſuno, o pure con qneſta condizione l'aveſſero eletto, non potrà mai darla, nè meno ne' caſi ſuddetti, poichè in qualunque modo ſi perda la Nave dara in Accomandita, dovranno ſempre i Partecipi eſſer pagati, oltre alla loro porzione, del guadagno pure, che aveſſe fatto la Nave.

Ma ogni volta che il Padrone l'abbia data in Accoman-

dita di consenso di tutti, o della maggior parte, o con loro scienza, e pazienza; o quando avessero accettato il guadagno fatto dalla Nave stessa data in Accomandita senza il loro consenso negli altri antecedenti viaggi, in evento di perdita non è egli tenuto rifar loro danno veruno.

Di comandità che alcuno piglierà in commune, o a parte. Cap. 217.

SE il Patrone di Nave o Navilio o altro, porta in commune & lui piglierà da alcuno Mercante comandità a parte di robba o di danari, & se quello che la comandità riceverà, non farà intendere che quella comandità che lui riceve, che lui la mescolerà al commune, nè nella scritta che infra loro sarà fatta non si comprenderà, che quella comandità che lui riceve la debba mescolare con quel commune, che porterà con se, lui è tenuto di dare conto a quello che la comandità li haverà fatta, & se li farà comandità di robba, li debban dar conto di quello, che della robba havesse havuto. Ancora più quelli denari che haverà havuto, debba smaltire in qual si vuole cosa, che al detto comandatario parerà, se già quello, che la comandita li haveva fatta non havesse accordato con lui che non li smaltisse quelli denari di quella robba, che lui comandata li haveva, o che non comperasse, se non cosa certa come infra loro fusse accordato, & se li comandasse danari, & lui comprasse robba, lui è tenuto di dare conto di quello, che haverà havuto della robba, che con li denari che lui li comandò haveva comprata & venduta, e di quello, che smaltirà di quella robba, che con li suoi denari haverà comprata, & mettere in ordine gli conti per quell' hora, che lui fosse tornato del viaggio, e dare in suo potere il capitale, & il guadagno, che con la detta comandità fusse fatto: Salvo sua fatica, come infra loro fusse accordato, & se il commune perde, o guadagna quello, che la comandità gli haverà fatto, non ci è in niente tenuto, nè quello, che la comandità haverà ricevuta non è tenuto se non della comandità a restituire, & se guadagna o perde con la detta comandità, tutto li debbe dare & mettere in suo potere

tan-

tanto il guadagno come la perdita : perche lui non è tenuto a quelli, di chi il commune fusse, per causa di quella comandità, che lui da alcuno ricevuta haverà. Se imperò lui non haveva fatto intendere che al commune andava quella comandità, che haveva ricevuta. Imperò quello che la comandità haverà fatta, non è tenuto di niente a quelli di chi lo commune fusse, sia che perdessino, o guadagnassino nè quelli di chi il commune sarà a quello, che la comandita haverà fatta, che se perde o guadagna, debba essere suo il guadagno come la perdita : & se per ventura quello, il quale porta il commune, & haverà ricevuta la comandità, mescolerà quella con il commune senza licentia di quello, che la comandità li haveva fatta, & il detto comandatario conto dare non gli potrà, per ciò che l'haverà mescolata con il commune, sia in libertà di quello, che la comandità li haverà fatta di haver il maggior pretio della robba, che haverà havuto, in quel loco, dove la comandità haverà venduta. Et il maggior pretio della robba che lui haverà portata, o il maggior guadagno che nella robba si sarà fatto, li è tenuto di dare quello, che la comandità haverà ricevuto a quello, che fatto gli haverà, percioche lui l'haverà mescolata con lo commune senza volontà sua : & questo li è tanuto dare, & restituire senza contrasto.

SPIEGAZIONE.

QUel Padron di Vascello, che porterà merci per vendere in comune, cioè a conto della Colonna (così chiamasi ora comunemente quella società, che si fa tra Padrone, Marinari, e Mercanti, secondo che spiega il *Targa al Cap. 36.*) prendendo altre merci in Accomandita, non può confonderle, quando non vi sia patto, con quelle del comune, o sia Colonna, ma dovrà separatamente venderle, e prendendo in Accomandita danari, pur separatamente impiegargli in quella sorta di merci, che stimerà meglio, quando non abbia, circa questo, ordine preciso dall'Accomandante; e poi render gli deve i conti distinti con pagargli il netto ritratto, salvo la sua mercede secondo l'accordo. Così, o guadagni,

o perda la Colonna, non ſpetta alcun danno o utile all' Accomandita, la quale ſe il Padrone Accomandatario ſenza licenza confonderà, nè potrà però dare all' Accomandante diſtinto conto, ſarà tenuto di pagargli il valſente delle robe preſe in Accomandita, valutate al maggior prezzo, che valeſſero in quel luogo, dove confuſe coll' altre ſaranno ſtate vendute.

Di queſto Cap. parla il Targ. Ponder. marit. cap. 35. n. 17. & 20.

Di comandita che ſi perderà, & lo comandatario fallirà. Cap. 218.

OGni comandatario che porterà o riceverà comande, ſe le comande ſi riceveranno per le ragioni, che nelli Capitoli di ſopra dette ſono, lui non è tenuto della comandita a reſtituire. Imperò ſe le comande ſi perderanno per altra ragione, & non per quelle che nelli capitoli di ſopra ſono dette, lui è tenuto di reſtituire, & di dare tutte le comande, & il guadagno con quelle fatto a quelli, che le comande gli haveranno fatte. Se imperò lui non può moſtrare giuſte ragioni, perchè quelle comande ſi ſieno per ſe, & ſe lui moſtrare ne provare non può, ne le comande reſtituire non potrà a quelli di chi ſaranno, & il detto comandatario fallirà, ſe lui fallirà, & fuſſe giunto debba eſſer pigliato, & meſſo in ferri, & ſtare per inſino che quelli di chi comande ſaranno ſi ſiano accordati con il detto comandatario. Et fu fatto perciò queſto capitolo, che molti comandatarii falliriano, ſe ſapeſſino che neſſuno male, nè neſſuno danno, nè ingiuria li poteſſe intervenire, & ſi ſono meſſe per ciò le conditioni, che di ſopra ſono dette.

SPIEGAZIONE.

RIcevuta che l'Accomandatario avrà l'Accomandita ſecondo le condizioni, e ragioni addotte, e diſtinte ne' precedenti Capitoli, s'ella ſi perde, dovrà, o non dovrà reſpettivamente reſtituire il capitale, e il guadagno. Che ſe l'Accomandatario faliſſe, dee eſſere carcerato inſinchè paghi.

Di

Di Patrone che laſcierà la nave per facende ſue proprie. Cap. 219.

SE alcun Patrone di nave, o navilio porterà mercantie ſue o comande, & lui ſarà in quel loco, dove la nave haverà fatto porto, & la nave ſarà ſpedita che non reſta ſe non per lui, che non è ſpedito, & non può vendere le ſue marcantie, ſe la nave ne farà ſpeſa, lui la debba pagare del ſuo proprio, & ſe lui rimane per la ſua mercantia a vendere, & lui ne manderà la nave: ſe la nave piglierà alcun danno, lui è tenuto di fare menda alli compagni: ſe già lui non havea accordato con li compagni quando lui ſi partì di quel loco, dove la nave havea caricato, & ſe lui l'havea accordato con li compagni con tutti o con parte, & loro l'havevano conceſſo, che lui poteſſe rimanere, & rimaneva, e mandava la nave, ſe la nave pigliaſſe alcun danno, lui non è tenuto di emenda alli compagni. Imperò ſe il Patrone della nave rimanerà, percioche non potrà haver il nolo, & non rimanerà per niente che lui ci habbia a fare, ſe non per il nolo riſcuotere, & lui ne manderà la nave, percioche non faccia ſpeſa, & la nave piglierà alcun danno, il Patron della nave non è tenuto di far menda a compagni, poiche per profitto de la Nave ſarà rimaſto, e non per niente che haveſſe a fare: e queſto debba eſſer ſenza fraude.

SPIEGAZIONE.

SE alcuna Nave, nel porto dove ſi ſarà fermata, foſſe ſpedita dal ſuo carico, e nientedimeno il Padrone ſi tratteneſſe per vendere mercanzie proprie, la ſpeſa che farà in quel tempo la Nave, dovrà da lui pagarſi; E quando rimandaſſe la Nave, reſtando eſſo al ſuddetto effetto in quel luogo, dovrà ſoccombere a tutti i danni, che quella patiſſe: Eccetto ſe reſtaſſe nel detto luogo per farſi pagare il nolo non ancora riſcoſſo, o aveſſene fatto accordo co' Partecipi.

Di

Di testimoni di marinari in contrasto di patron con mercanti. Cap. 220.

PAtrone di Nave o Navilio, che haverà contrasto con Mercanti, li marinari della Nave, non possono far testimonio al patron della Nave, nè alli Mercanti a loro utile, nè a loro danno dell'uno nè dell'altro, stando nel viaggio. Imperò il cartolario debbe far testimonio, & esser mezzano infra loro. Ma quando la Nave haverà fatto viaggio, & li marinari saranno liberi, che non saranno obligati al patron della Nave, all'hora possono far testimonio infra il patron della Nave, & li Mercanti, con che loro non habbino interesse nè contrasto, nel quale saranno dimandati per testimoni, nè che ne aspettassino haver danno nè utile, che se aspettassino haver danno, o utile niente che diriano non haveria valore, & sariano tenuti per falsarii.

SPIEGAZIONE.

NAscendo controversie fra il Padrone, e i Mercanti, non possono i Marinari, finchè sono a soldo, testimoniare nè a favore, nè a danno dell'uno, o degli altri, ma solo fa allora fede il Cartolario, cioè libro dello Scrivano. Sciolti però, che saranno eglino, per esser finito il viaggio, da ogni obbligazione, possono far fede, purchè non abbiano interesse in quel litigio.

Discorre su questo Capitolo il Vesc. Rocc. cap. 98. num. 4. Ceppar ell. tom. 2. resol. 160. nu. 9., e il Targ. Ponder. marit. cap. 39. n. 7.

Di testimonio di mercante in contrasto di Patron, & marinari. Cap. 221.

MArinari che haveranno contrasti con il Patron della Nave, di alcune cose che non fussino scritte nel cartolario, li Mercanti, che saranno nella Nave, possono fare testimonio nel viaggio stan-

ſtando, o che ne fuſſino uſciti tanto al Patrone della nave come alli marinari, con che loro non fuſſino intereſſati nel contraſto che infra loro fuſſe, nè che ne aſpettaſſino havere danno, nè utile, & ſe li marinari haveſſino contraſto con li mercanti, il Patrone della Nave può fare teſtimonio, poi ſiano uſciti del viaggio. Imperò ſtando nel viaggio, & che non ſia intereſſato nel contraſto che fuſſe infra loro. Ancora più un marinaro può fare teſtimonio all' altro, poi ſiano uſciti del viaggio, con che non fuſſe intereſſato nel contraſto, nel quale ſarà dato per teſtimonio, nè che ne ſpettaſſino danno, nè utile. Imperò li marinari poſſono fare teſtimonio ſtante nel viaggio al Patrone della Nave & alli mercanti, per queſta ragione: ciò è ſapere per fatto di gietto; ſe per cattivo tempo, o per altro caſo la Nave haveſſe a dare traverſo in terra, che in quel caſo, o in quel punto il ſcrivano non poteſſe mettere gli accordi nel cartolario. Et perciò fu fatto queſto capitolo, perche ſe in quel caſo li marinari non poteſſino fare teſtimonij, nè lo ſcrivano non haveſſe poſſuto ſcrivere nel cartolario: il Patrone della Nave potria negare tutti li patti, che haverà accordati con li Mercanti, che a lui doveſſe tornare a danno, & diria tutto quello che a ſe medeſimo tornaſſe a profitto, & li Mercanti fariano il ſimile al Patrone della Nave, per queſta ragione poſſono fare teſtimonio gli marinari in tal caſo ſtante nel viaggio, percioche fraude alcuna non poſſa eſſere. Imperò per altra ragione non poſſono fare teſtimonio ſtando nel viaggio a utile, nè a danno del Patrone, nè delli Mercanti per contraſto che infra loro fuſſe.

SPIEGAZIONE.

AL contrario naſcendo litigj fra' Mercanti, e il Padrone per coſe non iſcritte al Cartolario, poſſono i Mercanti, che ſaranno in Nave, o terminato, o durante il viaggio, ſervir all'uno, o agli altri di teſtimone, quando non habbiano alcun intereſſe nella controverſia.

Similmente, vertendo contraſti tra Mercanti, e Marinari, può far fede il Padrone, dappoiche avranno eſſi terminato

il

il viaggio, ne egli vi abbia pure, come ſopra, intereſſe; ed un Marinaro terminato il viaggio può teſtificare per l'altro.

Speciali però ſono i caſi del getto, e dell' aver per fortuna di tempo dato a traverſo in terra la Nave, ne' quali, quando lo Scrivano in quel punto non habbia potuto ſcrivere poſſono i Marinari, anche ſtando nel viaggio, teſtificare a favore, o a danno del Padrone, o de' Mercanti, per evitare tutte le fraudi, che poteſſero eſſervi per parte degli ſteſſi Mercanti, o del Padrone.

Vedi ſu queſto Capit. Cepparell. tom. 2. reſol. 160. num. 9.

Teſtimoni de' marinari.
Cap. 222.

SE Mercanti che ſaranno in Nave haveſſino alcun contraſto infra loro, & daranno li Marinari per teſtimoni: gli Marinari poſſono fare quel teſtimonio, nel quale ſaranno dimandati ſia che loro fuſſino nel viaggio, o che fuſſino uſciti, con che non aſpettaſſino danno, nè utile havere, nè voleſſino l'utile più di una parte che dell'altra, nè haveſſino havuto neſſuna coſa, che ſe loro ſtimaſſino più il profitto di una parte che dell'altra: o ſe ne haveſſino ricevuto ſervitio, ſe provato poteva eſſere; loro ſariano tenuti reſtituire tutto il danno, & tutta la ingiuria & tutto l'intereſſo, che quella parte ne haveſſe ſoſtenuto per colpa di quel teſtimonio, che quelli haveſſino fatto. Ancora più che li potria mettere & conſtringere in potere della giuſtitia. Et più che non ſariano per neſſun tempo creduti di coſa che loro diceſſino, & ſe alcuni li chiamaſſe falſari, o pergiuri, neſſuna giuſtitia non li daria alcuna pena per teſtimoni, che loro ne deſſino, che anzi caſcheriano loro in pena doppia chi tale teſtimonio falſo haveria fatto. Et fu fatto perciò queſto capitolo, che ſpeſſe volte li Mercanti ſono in alcuni lochi, & non hanno con loro ſe non ſolamente li marinari, & in preſentia de' marinari fanno alcuni patti o accordi infra loro mercanti, & per ventura l'uno o l'altro ſi pentiria di quello che haverà fatto, & come quell' altro Mercante li domanderia la promeſſa che infra loro fu fatta,

quello

quello ne potria negare & ſe quello la negaſſe, quell' altro Mercante ne ſoſteneria gran danno, & per quella ragione debbano fare teſtimonio li marinari delli contraſti che ſaranno infra li Mercanti, perciochè non ſia fraude fra loro.

SPIEGAZIONE.

COsì ſe naſceſſero contraſti fra' Mercanti, poſſono i Marinari richieſti, o durante, o finito il viaggio, far fede, purchè ſempre non vi abbiano nè intereſſe, nè premio: Che quando ciò ſi provaſſe, oltre all' eſſere obbligati alla reſtituzione, e ad ogni danno, potrebbono eſſer puniti dalla Giuſtizia.

Di ſalario di nocchiero o marinaro che anderanno a diſcrezione. Cap. 223.

PAtrone di Nave o Navilio, che porterà con ſe in viaggio o in viaggi, il nochiere a diſcretione, lo Patrone della Nave debba dare di ſalario al nochiere, tanto quanto haverà miglior pruere della Nave, o altro delli communali. Ancora più giuſta la bontà & valore che il nochiere haverà, & ſe per ventura li marinari anderanno a diſcretione del Patrone della Nave: il Patrone della Nave è tenuto di dar ſalario giuſta, che loro ſi affaticheranno, & haveranno affaticato, & giuſta la bontà che loro haveranno nel ſervitio che faranno, & queſto debba eſſer a diſcretione del nochiere, & del ſcrivano, che lo debbino dir per lo giuramento che loro fatto hanno al Patrone della Nave bene & fidelmente; circa quelli marinari, che vanno a diſcretione che ſalario meritano, & qual no: & che loro non dicano per volontà, nè per malivolentia, nè per ſervitio che loro gli haveſſino promeſſo, nè per male che loro voleſſino ad alcuno di quelli marinari, che nella Nave andaranno a diſcretione; & queſto debbono loro dire, ſotto pena del giuramento bene, & fidelmente, il Patrone della Nave è tenuto di dare quel ſalario, che il nochiere & il ſcrivano gli haveranno detto, per loro giuramento: & non ci debba niente contraſtare.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

QUando un Padrone meni seco un Nocchiero a discrezione, cioè senza aver pattuito salario veruno, dovrà dargli quanto averà di salario il miglior Prodiere della Nave, o altro de' Comunali, e ancora di più, a proporzione della sua abilità. Ma conducendo in questa forma i Marinari, sarà in obbligo di pagar loro ciò, che lo Scrivano, e il Nocchiere col suo giuramento affermeranno doversi loro.

Parla su questo Capit. il Rocc. de Navib. & Naul. notab. 43. & Targ. Ponderat. marit. cap. 17. n. 10. & cap. 79. §. Gli ormeggi.

Di danno ricevuto per mancamento d'ormeggiare. Cap. 224.

PAtrone di Nave o Navilio che sarà in piaggia, o in porto, o in altro loco con la sua Nave, & li Mercanti che condurranno, li diranno, & nuntieranno che lui si ormeggi, & il Patrone della Nave non si ormeggierà, o per ventura non haverà tutte le esarcie, che promesse haverà, & per queste ragioni di sopra dette li Mercanti ne sosterranno danno, il Patrone della Nave è tenuto restituire quel danno, che li Mercanti haveranno sostenuto per tale causa, & se il Patrone della Nave non ha di che pagare, debbasi vendere la Nave, & se la Nave non basta, & il Patrone della Nave havesse alcuni beni quelli si debbono vendere per fare compimento a quelli Mercanti. Salvo li marinari, che non perdano li loro salarii, ma li compagni non sono tenuti di niente mendare, se non la parte che haveranno nella Nave, ma altri beni nò, & fu fatto questo capitolo, perche molti Patroni di Nave piangono la esarcia; & non si possono ormeggiare, & per questo la nave o navilio si perde, & la robba delli Mercanti.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

STando ancora in qualche ſpiaggia, o porto una Nave, quando i Mercanti avviſino il Padrone che ſi ormeggi, ſe queſti traſcurerà di farlo, o non avrà tutte l'eſarcie, che promiſe a' Mercanti d'avere, ſeguendone qualche danno, dovrà il Padrone pagarlo, e non eſſendo *ſolvendo*, ſi venderà la Nave anche colle porzioni de' Partecipi, i quali per eſſe ſolamente ſono tenuti a tal rifacimento. Che in quanto al Padrone, ſe la ſuddetta vendita di tutta la Nave non baſta al pagamento del danno, ſi venderanno inoltre degli altri ſuoi beni, quando ne abbia. I Marinari però non perderanno mai i loro ſalarj.

Leggi ſu queſto Capitolo il De Vicq. ad VVeitſen. de Avariis verb. deterioris notæ.

Di Nave che ſi perderà in terra d'infideli. Cap. 225.

PAtrone di Nave o di Navilio, che ſarà o navicherà in terra d'Infideli, & li interveniſſe a caſo di ſventura, che per cattivo tempo o per Navilij armati de' inimici perderà la Nave o Navilio, ſe lui perde la Nave o Navilio, per la ragione di ſopra detta, non è tenuto di dare niente a marinari, ſe già lui non la perdeſſe in loco, dove lui haveſſe tutto il ſuo nolo, che ſe lui haverà tutto il ſuo nolo è tenuto dare tutto il ſalario a' marinari. Imperò qualſivuole patto che il patrone della Nave o Navilio farà con li mercanti, in quel patto medeſimo debbano eſſer li marinari. Imperò ſe il Patrone della Nave o Navilio doveva dare ſalario a' marinari per altri viaggi, lui è tenuto pagare come nel capitolo di ſopra ſi contiene. Imperò patrone di Nave o Navilio che per tale ragione, come di ſopra è detto, ſi perderà la ſua Nave o Navilio, non è tenuto dare Nave o vettovaglia a' marinari per ritornare in terra di Chriſtiani: percioche lui ha preſo ciò che

have-

haveva, & per ventura più che lui non haveva. Fu fatto perciò questo capitolo, che dopoi che il patrone della Nave ha persa la sua Nave, non è tenuto di dare Navilio, nè vettovaglia alli marinari per ritornare in terra di Christiani, poi che non ne ha per lui.

SPIEGAZIONE.

Essendo, o viaggiando in terra d'Infedeli una Nave, e per cattivo tempo, o forza di nemici si perda, non è tenuto il Padrone di dare a' Marinari, salario, nè Nave, nè vettovaglia per tornare in Paese di Cristiani. Eccetto se fosse in luogo dove avesse tutto il suo nolo, perchè allora deve ad essi tutto il loro salario: ma a quel patto, qualunque siasi, che farà il Padrone co' Mercanti, debbono stare ancora i Marinari; a' quali però s'egli dee il salario per altri antecedenti viaggi, è tenuto sempre a pagarlo, come nel capitolo di sopra si è detto.

Casi perche il patrone debba domandare li compagni per lo noleggiare. Cap. 226.

Se Patrone di Nave o Navilio noleggierà la sua Nave per andare in terra d'infideli, o in loco pericoloso, se lui fusse in loco dove ci fussino compagni, lui li debbe domandare inanzi che fermi il viaggio, & se lui ne dimanderà, o li compagni voranno, lui può noleggiare, che compagno alcuno non può contrastare: & se lui noleggierà che non ne dimandi gli compagni, gli possono contrastare, & possono incantare con lui, percioche non li haverà dimandati, & se dimandati li havesse, li compagni non potriano incantare infino che fusse ritornato del viaggio, & se gli compagni incanteranno con il patron della Nave o Navilio, che noleggiato haverà senza loro licentia, & lui uscirà della Nave o del Navilio per incanto, o per qual si vuole conto, & li compagni ritegniranno la Nave, o Navilio, quella Nave o Navilio debba seguir quel viaggio a quel mercante che noleggiato l'haverà per quel prezzo o nolo, che il mercante havea accordato con quello, che

in

in quel tempo era patrone quando lui noleggiò; perche ognuno si guardi che quando farà parte in Nave o Navilio, qual si vuole cosa che quello farà, o accorderà con mercanti, quello si doverà seguire. Imperò se il patrone della Nave sarà in loco, che non ci sarà compagno nessuno, lui può noleggiare & andar in ogni loco dove lui vorrà, & se la Nave o Navilio piglierà alcun danno, compagno nessuno non li può far dimanda per quella ragione. Imperò se lui giocasse, o barattasse, o perdesse per alcuna ragione, che fusse colpa sua, li compagni li possano fare domanda. Imperò patrone di Nave che noleggierà per andare in terra de' Christiani, non è tenuto dimandare a compagni se non vuole, ne compagno non la può incantare, poiche lui non l' haverà noleggiata insino al ritorno del viaggio. Imperò patrone di Nave o Navilio debba dare sicurtà al compagno, se gli la domanda, che lui non muti viaggio insino lui habbia tornata la Nave o Navilio in potere de' compagni, & la sicurtà che darà, non sia tenuto se non a uso & costume di mare, & se per ventura il patrone della Nave noleggierà per andare nelli lochi di sopra detti, & li compagni saranno nel detto loco, & sapranno che haverà noleggiato o non lo sapranno, & il patrone della Nave non l' haverà detto nè loro a lui niente contrasto, & in quello viaggio la Nave o Navilio si perderà o piglierà alcuno danno, li compagni non possono fare nessuna dimanda, & il patrone della Nave non è tenuto rispondere a loro.

SPIEGAZIONE.

QUel Padrone, che vorrà dare a nolo la sua Nave per qualche luogo, d' Infedeli, o pericoloso, se si troverà dove fossero partecipi, deve ricercarne il loro consenso, e contravvenendo, potranno i Partecipi vender la Nave all'incanto, innanzi che faccia vela pel luogo accordato col noleggiatore. Che se avrà ricercato il detto consenso, non possono essi mettere la Nave all' incanto come sopra, sino a tanto, che non sia ritornata dal viaggio accordato.

Se la Nave poi venduta all' incanto resterà in potere

degli ſteſſi Partecipi, benchè reſti eſcluſo il Padrone, dovrà eſſa andare per quel viaggio accordato, e per quel prezzo che foſſe già ſtata data a nolo, in tempo che egli la comandava.

Se però i Partecipi, ſapendo che la Nave ſia ſtata noleggiata per quel luogo pericoloſo, non contraſteranno, nè proteſteranno al Padrone il danno, che ne poteſſe ſeguire, non ponno in caſo di ſiniſtro pretender da lui coſa veruna.

Il ſimile ſarebbe, ſe il Padrone foſſe in un luogo, dove non foſſero Partecipi, o anche eſſendovi, la deſſe a nolo per un Paeſe amico; ne' quali caſi non è tenuto richiedergli del loro conſenſo, nè, accadendo qualche ſiniſtro, che non ſia per ſua colpa, a rifar loro il danno. E' tenuto però di dar ſicurtà a' Partecipi a uſo, e coſtume di mare, ſe gli vien ricercata, di non dover cambiar quel viaggio.

Sopra queſto Capit. diſcorre il Targ. Ponder. marit. cap. 26. n. 32.

Di riſcatto o accordo con nave armata. Cap. 227.

IL Patrone di Nave o Navilio, il quale in mare libero, o in porto, o in piaggia, o in altro loco ſi riſcontrerà in navili armati di nemici, il Patrone della Nave può parlare, & fare accordo con li Comiti, e con l'armiraglio per quantità di moneta, acciochè loro non faccino male a lui, nè a niente della ſua nave; & ſe in quella nave o navilio fuſſero mercanti, lui debba dire il patto che farà o haverà fatto con quelli, cioè con li Comiti, & Armiraglio di quell' armata, & tutti inſieme ſi debbono accordare a pagare quel riſcatto, il quale il patrone della nave o navilio haverà accordato con li Comiti o Armiraglio di quella armata, & debbaſi pagare dello communale per ſoldo, & per lira: & il patrone della nave debbaci mettere per la metà di quello che valerà la nave, o navilio, & ſe nella nave o navilio non ci ſaranno mercanti, il patrone della nave ſi debba conſigliare con li Marinari di poppa, & con il nochiero, & con li marinari di prua, & ſe il patrone della nave paga quel riſcatto, che di ſopra havemo detto

con

con consiglio, & volontà di quelli che di sopra sono detti, li Mercanti non debbono, nè possono niente contrastare, con che il patrone della Nave paghi la metà di quello, che valerà la Nave. Imperò se il patrone della Nave o Navilio si riscontrerà con navili armati, che non siano d'inimici, & lui li vorrà dare mancia o beveraggio, se nella nave haverà mercanti, lui lo debbe dire, & dimandare alli mercanti se sono contenti, il patrone della nave deve dirlo & farlo con consiglio di tutti quelli, che di sopra sono detti, & se il patron della nave fa questo, debbasi pagare, come di sopra è detto. Imperò se il patrone della nave non lo farà con volontà de' Mercanti o con consiglio di quelli che di sopra sono detti, & lui per sua volontà farà patto, & darà beveraggio senza licentia de' Mercanti, e senza consiglio di quelli che di sopra sono detti, il patrone della nave lo debba pagare del suo proprio, che gli Mercanti non li sono tenuti niente dare, nè restituire delle spese o del patto del beveraggio, che lui haverà dato a quei navili armati.

SPIEGAZIONE.

NEl decorso del viaggio incontrandosi una Nave in qualche armata di nemici, può il Padrone col consenso de' Mercanti, se saranno in Nave, o in luogo dove possa farlo intender loro, o pure col consiglio del Comunale della Nave (cioè co' Marinari di poppa, con quei di prora, e il Nocchiere) accordarne coll'Ammiraglio, o con altri Capi de' nemici il riscatto per una certa quantità di danari, che si dee poi a soldo, e lira pagare da tutti i Mercanti, contribuendo ancora il corpo della nave per la metà di quel che vale.

Il simile s'osservi, se incontrasse in qualche Armata, benchè non nemica, e stimasse a proposito farle un donativo; ma non intervenendovi il consenso de' sopraddetti, toccherà al Padrone, che avrà fatti da se solo simili accordi, il soddisfarli.

Discorre su questo Capitolo de Vicq. ad VVeitsen de Avariis verb. piratica.

Di riſcatto, o accordo con navili armati d'inimici. Cap. 228.

SE alcuna Nave, o alcun Navilio ſarà in terra d' inimici, & in loco ſoſpettoſo ſtante caricato del tutto o in parte, veniſſino Navili armati de inimici, & il Patrone della Nave, o del Navilio parlerà patto, o farà parlare a quelli navili armati, percioche loro non faccino danno a neſſuna coſa, che nella nave, o navilio fuſſe, & quel patto che lui parlerà o farà parlare, lui lo debba dire, ſe li mercanti ſaranno nella nave, o navilio tutti, o la maggior parte, quel patto che lui ha fatto con quelli Comiti di quelli navili armati, & con conſiglio, & volontà de' mercanti lui lo debbe dare, & li mercanti ſono tenuti pagare per ſoldo & per lira per quello, che haveranno robba nella nave o navilio, & ſe per ventura li mercanti non fuſſino nella nave, o navilio tutti, nè parte, & fuſſino in loco che il patrone della nave, o navilio haveſſe tempo, che lui poteſſe fare a ſapere quel patto, che lui haverà fatto fare con quelli Navili armati per ſalvar ſe, & tutta la robba, lui è tenuto farlo ſapere, & ſe lui non haveva tempo di poterlo fare a ſapere a' mercanti, il Patrone della Nave debba fare in queſto modo, che tutto quello che farà lo faccia con conſiglio di tutto il communale della Nave; & ſe lui lo fa in queſto modo, gli Mercanti ſono tenuti di mettere, & pagare tutto & in tanto come ſe tutti loro ci fuſſero ſtati, che in niente non debbono, nè poſſono contraſtar. Imperò ſe il Patrone della Nave farà alcun patto con quelli navili armati, & gli Mercanti ſaranno nella nave tutti, o la maggior parte, o ſaranno in loco che lui potrà fare ſapere, & non lo faceſſe, quel patto che haverà fatto fare, & non l'haverà fatto a ſapere a' mercanti, poiche loro fuſſero in quel loco che lui fare lo potea, a quel tale patto che lui haverà fatto gli mercanti non ſono tenuti niente a mettere. Poſto che la robba foſſe nella nave o navilio tutta o parte, percioche non gli haverà dimandati. Imperò ſe loro ſaranno in loco, che non li poſſa dimandare, & il Patrone della Nave farà quel patto con conſiglio di tutti quelli, che di ſopra ſono detti,

li

li mercanti ſono tenuti pagare come di ſopra è detto, & ſe per ventura il patrone della nave farà quel patto ſenza licentia de' mercanti, & ſenza conſiglio di quelli, che di ſopra ſono detti, quel patto che haverà fatto di ſua volontà, & ſenza licentia di neſſuno, il patrone della nave lo debba pagare del ſuo proprio, che neſſuno non ci è tenuto niente mettere, perciocho lui s'haverà fatto ſenza licentia di tutti quelli che di ſopra ſono detti. Imperò ſe la nave o navilio fuſſe in alcun de ſopradetti lochi, & haveſſe ſcaricato, & infra gli mercanti, & il patrone della nave fuſſe accordato, che il Patrone della Nave debba aſpettare gli mercanti, & gli mercanti che debbino havere ſpedito il patrone della nave, ſe in quel tempo veniſſino navili armati, & il Patrone della Nave farà patto con loro, acciò che non gli faccino danno, o ancora ſe gl' intervenirà caſo di ſventura, che perdeſſe la nave o navilio, in quel patto, o in quella perdita, che infra in quel tempo, che il Patrone della Nave li debba aſpettare, fuſſe fatta, li Mercanti non ci ſono tenuti niente mettere, poiche loro haveranno ſcaricato, ſe già non voleſſino fare alcuna gratia, & ſe per caſo gli detti mercanti non haveranno ſpedita quella nave o navilio in quel tempo, che promeſſo havevano, & ſe paſſato quel tempo veniſſino navili armati, & il Patrone della nave haveſſe a far patto o perdeſſe la nave, li detti Mercanti ſono tenuti pagare quel patto o quella perdita che il Patrone della Nave o Navilio haveſſe fatto per colpa di loro, che non haveranno ſpedito di quel tempo che infra lui & li mercanti era accordato.

SPIEGAZIONE.

TRovandoſi una Nave in luogo di ſoſpetto, o ne' nemici, carica in tutto, o in parte, e capitando ivi Vaſcelli armati degli ſteſſi nemici, quando il Padrone ſtimi bene di dover patteggiare con loro, e fare qualche donativo per ſalvar ſe, e la Nave, il tutto dee fare col conſenſo o de' Mercanti, o del Comunale, coll'ordine detto nel capitolo precedente, altrimenti ſarà tenuto pagare del proprio.

Ma se, trovandosi nel suddetto luogo, le Nave avrà scaricate le merci, che avea, con patto reciproco tra Mercanti, e il Padrone, che per un certo tempo debba egli aspettare il carico, ed essi spedirlo, quando in questo mentre sopravvenissero Navi nemiche, colle quali il Padrone mediante qualche somma accordasse di non essere molestato, o perdesse la Nave, non può ripetere da' Mercanti, la roba de' quali sarà scaricata, cosa veruna: Eccetto, se quelli non l' havessero spedito nel tempo pattuito, passato il quale fossero sopravvenute le suddette Navi nemiche, nel qual caso son tenuti i Mercanti a rifargli ogni danno.

Di robbe pigliate.
Cap. 229.

SE alcun Patrone di Nave, o di Navilio haverà caricato in alcun luoco di robbe di Mercanti, o che tutta fusse di un Mercante particolare, per andare a scaricare in alcun altro loco, il qual loco dove lui scaricare dovrà si fusse accordato infra lui, & gli detti Mercanti o Mercante, se fusse caso di sventura, che quella Nave o Navilio si riscontrasse con alcuni Navilij armati o non armati d'inimici, se quelle cattive genti, che quelli in navili armati o non armati saranno gli piglieranno, o ci porteranno la terza parte della robba, o le due parti, o le tre, & non gli lascieranno se non la quarta, o più o manco, se quando il Patrone della Nave o del Navilio sarà gionto in quel luoco, dove doveva scaricare quella robba che rimasta sarà, & ancora quella che tolta gli fu, se il Patrone della Nave si ritegnirà quella robba, che rimasta li sarà, & non la voglia dare a quelli Mercanti o Mercante che ricevere la doverà, se lui o loro non gli pagano il nolo di quella robba che tolta gli fu, come di quella che sarà rimasta, & che lui haverà portata il Patrone della Nave non lo può, ne lo debba fare con giusta ragione. Per qual ragione? perciochè alcun Mercante non è tenuto pagar nolo se non di tanta robba, come il patron della nave, o navilio li consegnerà nel caso di sopra detto. Salvo

imperò

imperò che se li Mercanti come di sopra è detto haveranno messo quella robba in quella detta nave o navilio, se loro la germineranno, & se li detti Mercanti erano in quella nave o navilio, quando vederono quelli Navilii armati, la germinarono, che se alcuno caso interveniſſe, la una robba faceſſe l'altra, se lo germinamento di sopra detto sarà fatto come di sopra si contiene, quella robba che ristorata sarà debba esser contata con quella che persa sarà per soldo, & per lira: & se il detto Patrone della Nave o Navilio, & li detti Mercanti o Mercante di chi sarà quella robba di sopra detta fussino in guerra, o di guerra con quella cattiva gente che quelle robbe haveranno tolte, il corpo di quella nave o di quello navilio, che ristorato, o rimasto sarà, debba esser contato per soldo, & per lira con quella robba che persa sarà, & con quella che sarà ristorata, e il Patrone della nave o navilio debba haver tanto di nolo come per soldo, per lira gli toccherà, & di niente altro li detti Mercanti o Mercante non gli sono tenuti. Imperò se la robba non fusse agerminata come di sopra è detto, la robba che ristorata sarà, non è tenuta aiutar a mendar a quella che persa sarà, nè ancora li Mercanti che la robba haveranno persa, non sono tenuti niente dare a quel patrone di quella nave, o di quel navilio, al quale loro quella robba che persa sarà, havevano noleggiata, nè il Patron della Nave a loro. Imperò se gli detti Mercanti provar, nè mostrar non potranno, che per colpa, o con intentione, o con volontà di lui fusse fatta quella tolta, o quella ruberia, & se li detti Mercanti provar, nè mostrar la potranno, il detto patron della nave è tenuto restituir, e mendare senza contrasto; e se gli detti Mercanti provare, nè mostrar giustamente non potranno, il patron della nave, o navilio non è di niente tenuto. Imperò gli detti Mercanti, o Mercante di chi fusse quella robba, che ristorata sarà, sono tenuti dare, & pagare tutto il nolo di quella robba che ristorata sarà, & niente altro. Imperò se gli detti Mercanti saranno in guerra con quella cattiva gente, che la robba haveranno tolta, & il patron della Nave, o Navilio con le dette gente in guerra non sarà, il corpo della Nave o Navilio non debba essere contato per soldo, nè per lira con quella robba che persa sarà. Se imperò come di sopra è detto agerminata non fusse,

che l'una robba aiutaſſe all'altra, ſe caſo di ſventura ci interveniſſe, & li detti Mercanti non ſiano tenuti di pagar nolo ſe non della robba, che rimaſta ſarà, come di ſopra è detto. Imperò ſe il Patron della nave o navilio ſarà con quelle genti in guerra, & gli detti Mercanti con loro in guerra non ſaranno, il corpo della Nave o di Navilio ſia tenuto di metterci per ſoldo, & per lira emenda in quella robba, che perſa ſarà, & il nolo ſia contato per ſoldo, & per lira, come il corpo della Nave o del Navilio tanto alla robba riſtorata come alla perſa, ſe alcuno germinamento ci fuſſe fatto, come di ſopra è detto: & ſe infra loro germinamento fatto non ſarà, la una robba non debba eſſer tenuta all'altra di emenda fare, ſe non chi male haverà, male rimarrà, & il Patrone della nave non debba havere nolo ſe non della robba, che riſtorata ſarà: & ſe il patron della nave o del navilio porterà gli marinari a viaggio, non è tenuto niente dare delli loro ſalari, ſe non in quel modo, che lui guadagnerà di nolo, & ſe per ventura gli marinari andaranno a meſi, il Patron della nave non è tenuto pagar, ſe non in quella forma che lui guadagnerà di nolo; per qual ragione? percioche a impedimento di cattive genti non ci ſta neſſuno ſicuro. Imperò ſe li detti marinari, che a meſi ſaranno accordati, haveranno accordato con il detto Patrone della Nave o Navilio che li debba pagare ogni meſe quello che lui li promeſſe lo giorno, che lui li accordò, il patron della nave, o navilio è tenuto pagar per tanti meſi, come loro havevano ſervito inanzi che quella ruberia foſſe fatta, habbia lui lo nolo o non l'habbia: per qual ragione? percioche accordo legge vince: & ſe per ventura alcun Patrone di nave o navilio ſarà ritenuto per Signoria o per cattiva gente in alcun loco, ſe quel loco dove lui ritenuto ſarà fuſſe loco, che lui poſſa dare licentia alli Marinari, ſia che gli detti Marinari vadino a viaggio, o che ſiano accordati a meſe, lo Patrone della nave lo debba fare: & non è tenuto niente dare di tutto quel tempo che lui ſarà ſtato per cauſa di quel retenimento che fatto li ſarà, acciocche per colpa di lui non rimane, che lui non andaſſe a guadagnare, ſe vietato non gli fuſſe. Ancora più che il patrone della nave o navilio, aſſai ci perde la vettovaglia, & conſuma la ſua

nave

nave o il ſuo navilio. Imperò ſe il Patrone della nave o navilio fuſſe retenuto per impedimento di Signoria o di cattive gente, ſe lui ſarà in loco dove poſſa dare licentia a' Marinari, & lui non lo farà, inanzi gli ritegnirà con ſe, lui è tenuto pagare per tanto come con lui ſtaranno. Percioche ſe lui voleva, gli poteva haver dato licentia: & poiche lui far non lo volſe è ragione che gli debba pagare per tanto, come con lui ſtaranno. Salvo imperò tutti patti, o accordi che lui haveſſe fatto con loro, quando con lui ſi accordorno, & loro con lui, & per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

QUando nel progreſſo del viaggio foſſe rubata, o preſa a qualche Nave alcuna parte di Mercanzie, giunta che quella ſarà al luogo deſtinato, il Padrone non può pretendere ſe non il nolo della roba rimaſa; eccetto che, ſe foſſe ſtato fatto germinamento tra il Padrone, e i Mercanti; cioè che in caſo di alcun ſiniſtro, o incontro tutto il danno, che ſi patiſſe dall'una, o dall'altra parte, venga ripartito in comune: nel qual caſo ſi dovranno computare i noli tanto della roba rimaſa, come della perduta.

E così ſe il Padrone ſolamente, o i Mercanti, o tanto l'uno, quanto gli altri erano in guerra con que'Vaſcelli, che loro avranno tolta parte della roba, ed avran fatto germinamento come ſopra tra loro, ſi deve allora valutare a ſoldo, e lira la roba rimaſa, e la perduta col corpo della Nave, e col nolo tanto della roba ſalvata, quanto della perduta, o predata, e ripartirſi il danno pro rata.

Che ſe non foſſe ſtato fatto germinamento, non tocca al Padrone che il nolo, come ſopra ſi è detto, della roba ſalvata, o rimaſa, nè vi è luogo ad alcuna contribuzione tra Mercanti, e Mercanti, e tra queſti, e il Padrone per la roba perduta, o danno patito da alcuno di loro, nè può pretendere l'uno dall'altro alcun rifacimento: Ma ſe i Mercanti provaſſero l'incontro, o ſiniſtro eſſere ſucceduto per colpa del

del Padrone, è tenuto queſti a rifare loro tutto il danno ſofferto.

Inoltre ſe il Padrone menerà i Marinari accordati a tanto per tutto il viaggio, non è loro obbligato a pagare il ſalario, ſe non a proporzione del nolo avuto, e il ſimile quando vanno a meſi: Eccetto ſe aveſſero accordato d'eſſere pagati ogni meſe, perchè allora abbia, o no egli il nolo, dee pagar loro tanti meſi, per quanti avranno ſervito avanti quella ruberia. Che ſe il Padrone ſarà ritenuto per Signoria, o per Corſali, o nemici in alcun luogo, ove poſſa dar licenza a' Marinari, vadano eſſi a meſe, o viaggio, dee farlo, nè è tenuto dar loro alcuna coſa pel tempo della ritenzione. Ma ſe potendoli licenziare li tratterrà ſeco, dovrà pagarli per tutto il tempo che gli avrà trattenuti. Salvo ſempre tutti i patti, ed accordi, che fra loro aveſſero fatti.

Parla ſopra queſto Capitolo il Rocc. reſponſ. 22. num. 7. & reſponſ. 26. num. 1. Jacob. Galea penes Balduc. tit. 1. de aſſecurat. deciſ. 5. num. 17. Targ. Ponder. marit. cap. 76. in princ. & cap. 85. §. 4. & 5. E Noi diſc. 22. num. 45. tom. 1. de Commerc.

Di palanche, vaſi, argani pigliati o appigionati. Cap. 250.

PAtrone di Nave o Navilio, che piglierà o appigionerà palanche, vaſi, o argani per biſogno della ſua Nave o ſuo Navilio a trahere, o a varare, ſe le palanche, o gli vaſi ſi romperanno, ſe lui li haverà appigionati non è tenuto di emenda fare ſe non ſolamente la pigione che con lui haverà accordato, quando gli appigionò al Patrone della Nave o del Navilio. Imperò è tenuto di emenda a quelli vaſi, o a quelle palanche, o a quelli argani, che a ſervitio ſuo ſi ſaranno rotte a quello di chi ſaranno ſenza contraſto, ſe lui li haverà pigliati ſenza volontà di quelli di chi ſono, & rompinſi o non ſi rompino, tuttavia debba eſſere pagata la pigione, che accordata ſarà infrà loro ſenza contraſto o refugio.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

PRendendo a pigione un Padrone di Nave palanche, vasi, o argani per tirarla, o vararla, se nel servirsene, si rompessero, o si guastassero, non è tenuto ad altro, che a pagare la pigione accordata. Ma se senza licenza de' Padroni se ne fosse servito, dovrà rifar loro ogni danno.

Di patrone che prometterà aspettare li Mercanti a giorno certo. Cap. 231.

PAtrone di Nave o Navilio che noleggierà la sua Nave o il suo Navilio a i Mercanti, & il Patrone della Nave prometterà a mercanti di aspettare certo tempo in quel loco dove la Nave o Navilio farà porto, lui è tenuto di aspettare lo detto tempo, che alli Mercanti haverà promesso, & se lui si partisse con la Nave o Navilio inanzi di quel tempo, che infrà il Patrone, & li Mercanti sarà accordato, se gli detti Mercanti sosterranno alcun danno, il Patron della Nave o Navilio è tenuto emenda fare a gli Mercanti di tutto quel danno, che per colpa di lui hanno sostenuto: & se gli mercanti non spaccieranno lo Patrone della Nave o del Navilio, nel tempo che loro haveranno accordato con lui, se il Patron della Nave alcun danno riceverà, o farà più spesa, gli Mercanti sono tenuti restituire tutto il danno, & tutta la spesa, che per colpa di loro havesse fatta. Salvo imperò se il Patrone della Nave dubitasse d' impedimento di Signoria, o de' Navili armati d' inimici, o fusse in loco, che gli fusse forza partirsi per cattivo tempo. Se per queste conditioni che di sopra sono dette si partirà inanzi del tempo, che infrà loro sarà accordato, il Patron della Nave, o Navilio non è tenuto a' Mercanti de' danni che loro ne havessino, percioche non fu colpa sua, nè li mercanti a lui, per quella medesima cagione.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

PRomettendo un Padrone a' Mercanti di andare a caricare in qualche luogo, ed ivi aſpettare per un certo tempo il carico, ſe innanzi di quel tempo ſi partirà, eccetto che per timore di Corſari, o altri nemici, o forza di Principe, o fortuna di mare, dovrà pagare tutti i danni, ſpeſe, e intereſſi, che quelli patiſſero per la ſua anticipata partenza. E lo ſteſſo ſon tenuti i Mercanti a pagare al Padrone, quando lo faceſſero aſpettare più del tempo convenuto.

Di ſpeditione di Nave promeſſa a giorno certo. Cap. 232.

MErcanti, che noleggieranno Nave, & prometteranno al Patrone della nave o navilio, che loro lo haveranno ſpedito a tal giorno, e quella promeſſa ſarà fatta con quattro buoni teſtimonii, o ſarà ſcritta nel cartolario della nave o navilio, o data la fede infrà il Patrone della Nave, e gli Mercanti, o ſarà meſſa alcuna pena, ſe gli detti Mercanti in quel tempo non haveranno ſpedito la nave o navilio, ſe il Patrone della Nave vuole gli può dimandare quella pena, che infrà loro meſſa ſarà: & ſe infrà il Patrone della Nave, & li Mercanti pena alcuna poſta non ſarà, il Patrone della Nave può dimandare a' Mercanti tutta la ſpeſa, che per colpa di loro haveſſe fatto. Salvo imperò ſe a' Mercanti fuſſe intervenuto impedimento di Dio, o di Mare, & che per colpa di loro non fuſſe rimaſto, loro non ſono tenuti pagar al patrone della nave quella pena, che di ſopra è detta, & che infrà loro fuſſe meſſa, nè ancora ſpeſe, che il patrone della nave haveſſe fatta in quella medeſima forma. Se già in quel tempo, che ſarà accordato infrà il patrone della nave, & li Mercanti, veniſſe impedimento di Signoria, che loro non poteſſino caricare, nè andare in alcun loco, nè trahere neſſuna coſa della terra, gli Mercanti non ſono tenuti al Patrone della Nave di coſa alcuna, poiche non è colpa di loro. Imperò ſe finito il detto

tempo,

tempo, che gli Mercanti haveranno accordato con il Patrone della nave, veniſſe impedimento di Signoria, & gli Mercanti per loro colpa non haveſſino ſpedito il Patrone della Nave, gli Mercanti ſono tenuti pagare la pena, che infrà loro fuſſe meſſa, & ſe infrà loro pena alcuna meſſa nè poſta non ſarà, li Mercanti ſono tenuti reſtituire, & dare tutta la ſpeſa, che il Patrone della Nave haveſſe fatto per colpa di loro. Et ancora più tutto il danno, e tutto l'intereſſe, che il Patron della nave haveſſe ſopportato, e ſopportaſſe. Salvo imperò che quel danno & quel intereſſe debba eſſer meſſo a diſcretione & cognoſcentia di due huomini, che ſiano, & ſappino dell'arte del mare, & quelli due buoni huomini debbano moderare per modo che quel danno & quell'intereſſe che il Patrone della Nave haverà ſoſtenuto per colpa delli Mercanti, in modo & forma che il Patrone della Nave & li Mercanti rimanghino in amicitia, & benivolentia; & ſe il Patrone della Nave guadagnaſſe niente di nolo, lui è tenuto di dare a' marinari per li loro ſalarii in quella forma, che guadagnerà di nolo. Imperò qual ſi vozlia patto che il Patrone della Nave farà con gli Mercanti, in quel patto debbano eſſer li marinari, & in quel modo medeſimo che di ſopra è detto, il Patrone della Nave è tenuto & obbligato a' Mercanti, che li prometterà eſſer ſpedito a giorno certo, & per colpa di lui rimarrà; & ſe li marinari vanno a ſalario, il Patrone della Nave non è tenuto niente dare, percioche il Patrone della nave, non haverà accordato con loro quando fuſſe ſpedito, nè quando nò. Imperò ſe gli marinari ſaranno accordati a meſi, il Patrone della nave è tenuto tutto, & in tanto come che infrà lui, & gli marinari fuſſe accordato il giorno che lui gli accordò, & gli noſtri anteceſſori che in prima cominciarono andare per il mondo, videro, & conobbero, che quel danno che infrà il patrone della nave, & gli mercanti potria eſſere, che ſia meſſo a diſcretione, & moderatione, per li buoni huomini del mare, percioche neſſuno ſa, nè può ſapere già quel danno o quel ſconcio, o quell'impedimento: ſe ſarà per ſuo utile, o per ſuo danno, perche è buona la moderatione e temperamento de' buoni huomini. Et perciò fu fatto queſto capitolo, perche ſe Mercanti non fuſſino, non biſogneria far nave, nè navilio, ſe le navi non fuſſino non ſariano tanti buoni huomini

mer-

mercanti, come ſono, perchè li mercanti debbono ſofferire, & comportare il patrone della nave, & li Patroni delle navi ſono ancora più tenuti ſofferire, & comportare li mercanti, che gli mercanti non ſono alli patroni delle navi, per molte ragioni, le quali non biſogna a noi hora dire, nè recapitular, percioche ogni uno è tanto certo, e tanto ſavio, che le vede, e conoſce, & ſe per ventura ci fuſſe alcuno che fuſſe tanto negligente, che non le ſappia, dimandine a quelli, che gli parerà, che le ſappino meglio di lui.

SPIEGAZIONE.

AI Mercanti noleggiatori, che prometteranno al Padrone di doverlo ſpedire in tal giorno, e tal promeſſa ſarà fatta con quattro Teſtimoni, o ſcritta nel Cartolario, o ſulla loro fede, potrà il Padrone domandar tutta la ſpeſa, che aveſſe fatta; E ſe nella promeſſa vi foſſe poſta qualche pena, può pretenderne il pagamento: ſalvo però ſe dentro il tempo accordato foſſe ſopraggiunto qualche forzoſo impedimento, pel quale i Mercanti non aveſſero potuto mantener la promeſſa. Ma ſe tale impedimento veniſſe dopo il tempo accordato, talchè i Mercanti non aveſſero per colpa loro ſpedito il Padrone, debbono pagare la pena pattuita, o reſtituire, e pagare tutta la ſpeſa, non eſſendovi poſta tal pena, oltre a tutto il danno, ed intereſſe, a giudizio di due Periti.

Intanto ſe i Marinati di quella Nave andranno a viaggio, non è tenuto il Padrone per quel tempo, in cui per colpa de' Mercanti non ſarà sbrigato, dar loro ſalario veruno; ma ſe quelli ſi ſono arrolati per tanto il meſe, dee pagarli per tutto il tempo paſſato dal giorno, che gli accordò.

Vedi ſu queſto Capit. il Cepparell. tom. 2. reſol. 159. num. 6.

Di

Di nave che ſtiverà di vettine. Cap. 233.

NAve o Navilio che ſtiverà di vettine, o altri vaſi di terra ſono tenuti dar huomini che ſtivino la nave o navilio, con che fuſſino in loco, nè poteſſino haver per danari, & ſe ſaranno in loco, che non poſſino trovare per danari, li mercanti ſi debbano accordare con li marinari, & li marinari lo debbano fare, & gli Mercanti li debbano pagare a diſcretione del nochiere, & il nochiere debba fare in modo & forma, che gli marinari ſiano bene pagati di loro fatica per tale modo, che li mercanti non ne fuſſino mal contenti, & queſto debba eſſere meſſo in fede del nochiere, che il nochiere è meſſo, come una bilancia, di dire verità, & farè diritto tanto alli Mercanti, come al Patrone della nave, & ad ognuno che nella nave vadi, che non debba tener più dall'uno che dall'altro, & ſe lo fa è pergiuro; & ſe provato li fuſſe, lui non ſaria creduto per neſſuno tempo di giuramento che faceſſe. Imperò ſe il Patrone della nave prometterà o accorderà con gli Mercanti che farà ſtivare la nave, li Mercanti non ſono tenuti di appigionare ſtivatori: Ma il Patrone della nave ſi debba accordare con li marinari, & pagarli come di ſopra è detto.

SPIEGAZIONE.

QUel Mercante, che vorrà caricare Vettine, o ſia Orci, e altri Vaſi di terra, dee provveder di perſone da ſtivare il Vaſcello, e non trovandone, può ſervirſi de' Marinari, con che li paghi a giudizio del Nocchiere. Ma promettendo a' Mercanti il Padron del Vaſcello di farlo eſſo ſtivare, a lui ſpetta l'accordarſi co' Marinari, e il pagarli.

Leggi ſopra queſto Cap. il Cepparell. tom. 2. reſol. 160. n. 9. & 10.

Se

Se vettine ſi romperanno in nave. Cap. 234.

SE alcuno Patrone di Nave o Navilio haverà noleggiato la ſua Nave o Navilio ad alcuni Mercanti, & gli Mercanti caricheranno quella nave o navilio, che loro noleggiato haveranno ſe loro caricheranno di vettine, o altri vaſi di terra, e gli detti Mercanti haveranno li ſtivatori, che per loro ſtivano quella nave, o navilio, che hanno noleggiata, ſia che quelli ſtivatori, che per loro ſtiveranno, & loro ci haveranno poſti per le loro vettine & vaſi di terra a ſtivare, poſto che quelli tali ſtivano bene o no ſe neſſuna vettina o altro vaſo ſi romperà o ſi conſentirà, il patrone della nave non è tenuto di neſſuna menda fare, poiche per colpa di lui non ſarà fatto. Imperò li Mercanti di chi quelle vettine ſaranno, ſono tenuti di dare a quello patron di nave o navilio tutto quel nolo, che promeſſo li haveranno per ciaſcuna vettina. Imperò è da intendere che il Patrone della Nave poſſa reſtituire o moſtrare gli pezzi in teſtimonio di quella vettina, o vettine, che rotte ſi ſaranno ſenza contraſto. Ma ſe il patron della nave a navilio farà ſtivare quelle vettine, & li ſtivatori, che ci metterà ſtiveranno bene ſufficientemente: & ſenza colpa dello ſtivare che loro haveranno fatto vettina o vettine ſi romperanno, il patron della nave non è tenuto fare menda a quel Mercante di chi ſaranno, ſe non che non debba havere nolo. Et per qual ragione non li è tenuto, che li mendi il danno, che il Mercante ne ſoſterrà? Per queſta, che neſſuno non debba credere, nè in vero potria mettere neſſuno patrone di nave o di navilio fuſſe pagato che niuno Mercante perda, ne facci il ſuo danno nella ſua nave, e navilio, che per colpa di lui, nè per niente che lui far ci poſſa interveniſſe. Imperò ſe gli detti Mercanti provare o moſtrare lo potranno, che per colpa del Patron della nave o delli ſtivatori, che lui ci haverà meſſi, lui è tenuto di emenda fare a quelli mercanti, di chi ſaranno; perche patrone di nave o di navilio non debbe ſtivare nè fare ſtivare la nave o navilio di vettine o altri vaſi di creta, ſe li Mercanti, o huomo per loro non ci fuſſino preſenti allo ſtiva-

ſtivare, percioche danno non gli poſſa tornare. Imperò ſe allo ſtivare delle vettine ci ſaranno mercanti o huomo per loro che guardi allo ſtivare, ſe vettina o vettine ſi romperanno, il patrone della nave non è tenuto neſſuna menda fare, ne ancora gli Mercanti non poſſono, ne debbono il nolo pigliare per neſſuna ragione, poiche loro o huomo per loro ci furono allo ſtivare. Imperò ſe al caricare o ſtivare ſi romperà vettina neſſuna, gli Mercanti non ſono tenuti di dare nolo al Patrone della Nave. Ma ſe ſi romperanno allo ſcaricare, gli detti Mercanti ſono tenuti di dare nolo al Patrone della nave o navilio. Et per quello che è di ſopra detto fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

ESsendo il detto Vaſcello ſtivato da' ſtivatori mandati da' Mercanti, o provviſti dal Padrone alla preſenza però de' Mercanti, o de' loro ſoſtituti, ſe poi ſi trovaſſero de' vaſi rotti, o ſcrepolati ſaranno a danno de' Mercanti, e dovraſſi nientedimeno tutto il nolo al Padron del Vaſcello, purchè poſſa moſtrare i rottami, o frammenti di eſſi. Ma ſe ſarà ſtato ſtivato per ordine del Padrone da ſtivatori pratici, e ſufficienti, non vi eſſendo quelli preſenti, il danno, in evento di rottura, ſarà de' Mercanti, ma non dovranno pagargli il nolo ſe non de' vaſi interi, quando non pruovino eſſer ſeguita quella rottura per colpa del Padrone, o de' ſuoi ſtivatori.

Se al caricare però, o ſtivare, ſi romperà orcio alcuno, i Mercanti non ſono tenuti di pagar nolo alcuno al Padrone de' rotti, ma bensì rompendoſi allo ſcaricare.

Se marinari ſe ne porteranno la Nave ſenza volontà del Patrone. Cap. 235.

PAtrone di Nave o Navilio che haverà noleggiata la ſua nave per andare a ſcaricare in alcun loco, & quando il Patrone della Nave ſarà in detto loco, dove lui doveva ſcaricare, lui debbe

ſcaricar la ſua nave, & quando la nave ſarà ſcaricata, lui ſi debba ſpedire, & cercare l' utile della Nave, come meglio potrà, acciochè lui poſſa dar guadagno a ſe medeſimo, & alli compagni, gli marinari lo debbano aſpettar, che non lo debbano ſtimulare, lui pagando a loro quel ſalario, che con loro haverà accordato per inſino che ſia ſpedito. Et ſe gli marinari per diſpregio che haveſſino del Patrone delle Nave, ſi partiranno di quel loco, dove haveranno ſcaricato, & porteranſi la Nave o Navilio ſenza volontà, & licentia del Patrone, che in terra ſarà rimaſto, gli marinari, che queſto commetteranno, o faranno, non debbano havere diritto in beni, ne in perſona, nè in neſſuna coſa che loro habbino, & il Patrone della Nave gli può metter in ferri, & dar in poter della giuſtitia, & far dimanda contra loro tutto, & in tanto come quelli, che diſubbidiſcono il Signore, & lo cavano di Signoria, è da intendere che la Nave fuſſe in terra di amici in loco fuora di pericolo. Ancora ſono tenuti li marinari, che queſto faranno o conſentiranno, di reſtituire tutto il danno, & l' ingiuria, & tutti gl' intereſſi, che il patrone della nave haveſſe ſoſtenuto, & il patron della nave ſia creduto per ſua ſemplice parola, & li marinari che queſta haveranno fatto o conſentito, debbano tanto ſtar nella prigione; inſino che habbino ſatisfatto lo patron della nave: o che ſi ſiano accordati con lui alla ſua volontà. Et fu fatto per ciò queſto capitolo, che marinari non ſi debbano portare nave, nè navilio, ancora che il patrone della nave li faccia alcun torto, ma debbano andare alla giuſtitia, dove ſaranno, e dimanderanno giuſtitia della ſua ragione, che non ſaria ben fatto che qualunque hora che fuſſe ſimigliante alli marinari, che lo patrone della nave faceſſe loro alcuna ingiuſtitia, che loro ſe ne poteſſino la nave o navilio portare, & per queſta ragione ci è meſſa la pena di ſopra detta.

SPIEGAZIONE.

SCaricata la Nave, e ſcendendo il Padrone in terra, dee ſpedir le coſe ſue, e cercar l'utile della Nave, e non devono i Marinari ſtimolarlo a pagar loro il ſalario accordato, ma

ma aſpettarlo inſino che ſia ſpedito. E ſe queſti intanto per qualche torto avuto da quello portaſſero via la Nave, laſciandolo in terra; oltrechè iſſofatto perdono ogni roba, che aveſſero in Nave, ed ogni diritto, e azione, che contra qualſivoglia perſona lor competeſſe, può il Padrone farli mettere in ceppi, e conſegnargli alla Giuſtizia, e dopo eſſerſi fatto pagare tutti i danni, ſpeſe, e intereſſi, che col ſuo ſemplice detto affermerà per ciò aver patito, agire contro di loro criminalmente, come contra perſone, che deponeſſero il ſuo Principe dal comando.

Tuttociò ſi dee intender però, quando aveſſero portata via la Nave, eſſendo eſſa in terra amica, e fuora di pericolo.

Del comperare delle vettovaglie, & coſe neceſſarie alla Nave. Cap. 236.

PAtron di Nave o Navilio, che haverà noleggiata la ſua nave, il ſuo navilio, per andar a guadagnare in alcune parti, lui debba far comperare al ſcrivano vettovaglie, & altre coſe che ſieno neceſſarie alla Nave o Navilio. Salvo imperò che ſe la Nave o Navilio haveſſe biſogno di eſarcia, il patrone della nave la debba comperare con il detto ſcrivano, & quando haverà comperato, & fatto compimento di vettovaglia, e di tutte coſe che ſiano neceſſarie nella nave, & il Padrone haveſſe comperata quell' eſarcia che neceſſaria fuſſe nella Nave. Imperò ſe il Padrone della nave ſarà in loco che vi ſiano compagni, li debba dimandare di quella eſarcia innanzi che la compri, & ſe gli compagni non lo vorranno, & il Patrone della uave conoſcerà, che quella eſarcia è di biſogno alla Nave, lui la può comprare, che non debba ſtare per li compagni: percioche li compagni rimangono per ventura ſicuri in terra; e poiche loro haveſſino danari, vadi che ſi vuole a ventura del mare; & per queſta ragione li compagni o partecipi non debbano contraſtare a quella eſarcia, che non ſi comperi, poi che il patrone della nave vede che alla nave è di neceſſità, & biſogno, che ſe la nave fuſſe ſenza di quella eſarcia, navicheria a gran pericolo; il patrone

della nave potria essere accusato da' mercanti: & per questa ragione non possono contrastare, & se il patrone della nave terrà alcuni danari del commune della nave, lui debba pagare la gente, & la esarcia che lui haverà comprata: e se il patrone della nave non tiene nessun danaro del commune della nave, lui debba contare, e summare con il scrivano tutto quanto monta il salario o soldo della gente; & tutto quello che il scrivano haverà comperato, & quello costasse la esarcia, che il patrone della nave haverà comperato; & quanto il patrone della nave, & il scrivano haveranno summato, il scrivano debba andare a ciascun compagno, & dire che gli paghi tutto quello, che a ciascuno tocherà per la sua parte, e se li compagni volessino vedere il conto, il scrivano è tenuto mostrarlo. Et quando li compagni haveranno visto il conto dallo scrivano, loro sono tenuti di dare al scrivano tutto quello, che a ciascuno toccherà per la parte, che haveranno nella nave, & se ci fusse alcun compagno, che non volesse pagare quello che a lui toccasse per la parte sua, e contrastasse, & il patrone della nave gli piglierà a interesse; percioche quel compagno non haverà voluta pagare della parte, che quel compagno havea nella Nave, si debba pagare quel debito, & tutto il guadagno che il Patrone ha promesso a quello che prestato li ha, se tutta quella parte si sapea consumarsi che quel compagno haveva nella Nave, percioche per colpa di lui si sarà fatto quel credito, & se intervenisse che la Nave si perdesse; & che il credito non fusse pagato, gli beni di quel compagno haveranno a pagare quel debito, percioche con licentia, & per colpa di lui si saria fatto tal debito. Imperò se il Patrone della Nave fusse in loco, che non havesse compagni, nè il Patrone della Nave tenesse danari del commune della Nave, & lui pigliasse ad interesse per le ragioni, che di sopra sono dette; tutto il communale, cioè partecipi della nave, lo debbano pagare; che compagno nessuno può contrastare. Imperò se innanzi che quel credito di sopra detto fusse pagato, la nave si perdesse, compagno nessuno non è tenuto a restituire a quello, che prestato gli havesse, poiche la nave si sarà rotta & persa, guardisi quello già come prestava, & come nò; che il compagno assai ci perde, & per la ragione di sopra detta il

presta-

preſtatore non può dimandare niente a quelli che havevano parte nella nave, & che lui ſi guardi come lui preſterà la ſua moneta, & come nò: che quando la nave fuſſe rotta, li compagni non ſono tenuti neſſuna coſa mettere in quella nave. Imperò ſe la nave fuſſe in alcun loco, e quel preſtatore ſi voleſſe pagare di quel credito che lui fatto haveſſe, ſe il patrone della nave o del navilio haverà denari ſuoi, o d'altri, o lui terrà alcuni danari del commune della nave, o del navilio, lui è tenuto dare a quel preſtatore, & incontinente tornare la nave a' compagni, & contare loro del guadagno, o della perdita che lui fatta haverà, & ſe guadagna, lui è tenuto dare parte di quel guadagno a ciaſcuno compagno come che ſarà la ſua parte, & debba eſſere partito il guadagno per il communale de' compagni: & ſe guadagno non ci ſarà, & ci fuſſe perdita, ciaſcun compagno è tenuto reſtituire, & di dare al patrone della Nave tanto come gli toccherà per la ſua parte, perche gli è ragione, che chi parte vuole haver del guadagno, parte debba havere della perdita, & ſe il patrone della Nave non haveſſe danari ſuoi, nè di alcuni altri, nè la nave non ne haveſſe guadagnato; nè lui non ne portaſſe neſſuni danari del commune della nave o navilio, ſe ſarà caſo che il preſtatore, o altri, che per alcuna giuſta cauſa faranno vendere la nave, quando la nave o navilio ſarà venduto, & quelli tali creditori ſaranno pagati del tutto, ſe della vendita della nave o navilio avanzaſſe alcuna coſa, il Patron della nave o di navilio è tenuto, e obbligato andare in quel loco dove ſaranno gli compagni, & di dare la loro parte di tutto quello che della nave o navilio haverà avanzato, & ſe il Patrone della nave haverà havuto a vendere la nave per le ragioni che di ſopra ſono dette, compagno neſſuno non gli può fare dimanda. Se imperò gli compagni non gli poteſſino provare il contrario, che quel debito, per il quale la nave fuſſe venduta che lui l'haveſſe fatto per giuoco, o per altre barattarie che lui portaſſe o faceſſe; & ſe gli compagni queſto provare gli potranno, il Patrone della nave è tenuto reſtituire; & di dare a' compagni tutte le parti, che nella nave havevano, o il pretio di quelle; e ſe il Patrone della nave non haveſſe di che pagare, debba eſſere pigliato, & meſſo in ferri, & ſtare tanto inſino che lui ſia ac-

accordato con gli compagni, o che gli habbia ſatisfatto il danno, che fatto gli haveſſe, & ſe quando il Patrone della nave haverà venduta la nave, come di ſopra è detto: ſe con quello che della nave gli ſarà avanzato, non ritornerà alli compagni per dare conto, e la parte che a loro toccherà di tutto quello, che della nave gli ſarà avanzato, & lui ſe n'andarà in altra parte, ſe quello, che della vendita della nave gli ſarà avanzato, ſi perderà, lui è tenuto di emenda fare a' compagni, come di ſopra è ſtato detto: ſe lui ſe ne anderà in altra parte con quello, che della nave gli ſarà rimaſto, & lui ne guadagnaſſe, tutto il guadagno che lui ne farà è tenuto di dare a' compagni a ciaſcuno per quel modo, che havevano parte nella nave ſenza fraude, & contraſto.

SPIEGAZIONE.

DAppoi che ſarà ſtata noleggiota una Nave, dee il Padrone di quella farla provvedere dallo Scrivano di vettovaglie, e d'altre coſe neceſsarie. E ſe biſognaſse d'eſarcia, eſſendo in luogo dove ſiano i Partecipi, deve avviſarli del ſuo biſogno, e non eſsendovi, o non volendo acconſentire a comprarne, quando il Padrone abbia in mano danari del Comune, può di quelli in compagnia dello Scrivano comperarla; nè avendone, deve inſieme collo ſteſso Scrivano guardare a che ſomma aſcende il prezzo di quell'eſarcia, che gli biſogna, e portar poi il conto a ciaſchedun de' Partecipi per la ſua porzione; che ſe alcun di loro ricuſse pagarla, può il Padrone prender quella porzione a cambio, e pagarne gl'intereſſi, ſpettando poi a quel Partecipe il pagare quel Preſtatore, cioè Creditore del capitale, e intereſſi convenuti; E quando ſi perda la Nave prima che quel Creditor ſia pagato, toccherà ſempre a quel Partecipe, e ſuoi beni, il pagare tal debito ſolamente per ſua colpa contratto.

Ma non eſsendo il Padrone in luogo, dove foſsero Partecipi, nè avendo danari del comune, ſe a queſto effetto prenderà a cambio qualche partita, dovranno allora tutti i Partecipi

cipi pagarla insieme cogl' interessi pattuiti, quando non provassero che quel debito fosse stato contratto per colpa del Padrone, scialacquando al giuoco, o per simili baratterie, nel qual caso non avendo egli con che pagare, debba esser carcerato insinchè paghi. Che se innanzi, che si paghi quel Creditore si perdesse la Nave, nessun de' Partecipi sarà più tenuto a cosa veruna.

Ma se, trovandosi il Padrone della Nave in qualche luogo, quel Creditore facesse istanza di voler esser pagato, dee il Padrone, avendo denari proprj, o del Comune, o d'altri, pagarlo, e tornar colla Nave a' Partecipi per dar loro conto della spesa, perdita, o guadagno; E non avendo di che pagare, se quel Creditore farà vender la Nave; dee il Padrone portare il restante del prezzo a' Partecipi, e dividerlo fra tutti per la loro porzione; e quando, in cambio di ritornare a' Partecipi, andasse in altro luogo per trafficar que' danari, che avrà di restante del prezzo della Nave venduta, in evento di guadagno dovrà darlo tutto a' Partecipi, e in caso di perdita soffrirne egli il danno.

Discorre sopra questo Capit. il De Vicq. ad Weitsen. de Avariis verb. comparaverunt. Noi disc. 71. num. 24. & 28. penes fin. & num. 30. & Targ. Ponder. marit. cap. 10. num. 6. & 9.

Come Patrone debba dare conto alli compagni di ciascuno viaggio. Cap. 237.

OGni Patrone di Nave o di Navilio è tenuto dare conto alli suoi compagni di ciascun viaggio, che lui farà, & se il Patrone della Nave non darà conto alli suoi compagni di ciascun viaggio, che lui farà: se la Nave o il Navilio si perderà o piglierà alcun danno: il Patrone della Nave o del Navilio è tenuto restituire & di dare tutto il guadagno, che lui fatto haverà a compagni che per causa della nave che persa haverà o del navilio, esso patrone di nave o di navilio non si debba scusare; nè può, che non habbia a restituire e dare tutto il guadagno, che lui con quella

nave o quello navilio haverà fatto, e ſe il Patrone della nave o navilio non haverà di che poſſa reſtituire, ſe lui fuſſe gionto, debba eſſer pigliato, e meſſo in ferri, tutto e in tanto come nel capitolo ſopra detto ſi contiene. Et fu fatto perciò queſto capitolo, che molti patroni di nave o di navili ritardano, che non vogliono fare conti, nè contare con gli ſuoi compagni, perche quando interveniſſe che lui perdeſſe la nave o il navilio, lui dirà e farà intendere agli ſuoi compagni che ogni coſa li è perſo; ſia che ſi perdeſſe o che non ſi perdeſſe il patrone della nave è tenuto come di ſopra è detto. Perche ogni Patrone di Nave o di Navilio dovrà & debba contare ciaſcun viaggio, che farà, con li ſuoi compagni di quel guadagno, e di quella perdita che fatta haverà: percioche la pena di ſopra detta non li poſſa venire di ſopra. Ancora è di più tenuto il Patrone del Navilio alli compagni, che ſe il Patrone della Nave o del Navilio guadagnerà con quelli danari del commune, che delli compagni haverà o tenirà, lui è tenuto di dare la loro parte di tutto quel guadagno, che fatto ne haverà: e ſe lui per ventura ci haverà perſo, compagno neſſuno non gli è tenuto di perdita, che lui fatta ne habbia; percioche lui tenirà quelli danari delli partecipi a diſpetto di compagni di ſopra detti, perche ogni patrone di nave o di navilio ſi debba guardare e fare per modo, che quando loro hanno danari di commune, che non tardino di contare, a fine che non gli interveniſſe danno, nè ſpeſa come di ſopra è detto.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. 239.

Parla ſopra queſto Capit. il Targ. Ponder. marit. cap. 12. n. 15.

Come patrone debba dare conto, & ſe ſi muore ſenza contare. Cap. 238.

SE alcun Patrone di Nave o di Navilio navicherà un viaggio, o molti, ſe lui navicherà, o tornerà alcuna volta, o volte in quel loco, dove ſaranno con tutti gli ſuoi compagni, o la maggior parte, lui è tenuto di dare conto di ciaſcun viaggio che lui farà &

ſe

ſe non lo fa, lui è tenuto tutto & intanto come nel capitolo di ſopra detto ſi contiene. Imperò ſe il patrone della nave o navilio navicherà come di ſopra è detto, & lui non renderà conto a' compagni, nè ancora non li darà neſſuna coſa, che guadagnerà, li detti compagni gli debbano dimandare; & ſe per ventura lui ſemplicemente & ſenza malitia fare non lo vorrà, gli ſopradetti compagni lo poſſano forzare; & ſe gli detti compagni ne lo dimandano, o nò, & forza neſſuna, ſe lui fare non lo vorrà, non li faranno: ſe al patrone della nave o del navilio intervenirà caſo di ſventura, che ſi morirà: ſe gli detti compagni, dopo la morte ſua lo dimanderanno a gli heredi di quello che morto ſarà, o alli tutori delli ſuoi beni conto, o parte del guadagno, che quello che morto ſarà havea fatto con quella nave o navilio, gli detti heredi, o li tutori di quelli ſuoi beni non ſono tenuti di rendere conto, nè di niente a dare di guadagno, che quello haveſſe fatto. Se imperò gli detti compagni provar non potranno, o quello che morto ſarà non l haveva detto nel ſuo teſtamento, & ſe per ventura quello che morto è, fuſſe morto inteſtato, gli heredi di quello, o li tutori delli ſuoi beni, non ſono di niente altro tenuti a quelli ſopradetti compagni, ſe non ſolamente di quello che nel cartolario di quello che morto ſarà ſi troverà ſcritto, & ſe loro troveranno nel ſopradetto cartolario alcun guadagno, li detti heredi o tutori de beni di quello che morto ſarà ſono tenuti reſtituire a ciaſcuno de' detti compagni la parte, che gli toccherà di quel guadagno, che loro haveranno trovato ſcritto, ſe tutti gli beni di quello che morto ſarà, ne ſapeano eſſere venduti. Et ſe per ventura nel cartolario di quello che morto ſarà neſſuno guadagno ſcritto non ſarà trovato, ſe alcuno conſumamento ſcritto trovato ſarà, che alla nave o navilio haveſſe a tornare di quello che morto ſarà, o ad alcuni da chi lui l'haveſſe ricevuto per cauſa di conſumamento, che la nave o il navilio haveſſe fatto, li detti compagni ci ſono tenuti di pagare loro parte. Imperò è da intendere che quel conſumamento non fuſſe fatto per colpa di quello che morto ſarà, che allhora in tempo della vita ſua era patrone di quella nave o navilio, che quello conſumamento di ſopra detto haverà fatto, e ſe il detto conſumamento potranno provare gli detti compagni,

che

che per colpa di quello che morto sarà, che in quel tempo della vita sua era Signore, fusse fatto, loro non sono tenuti niente mettere, poiche loro proveranno, che per colpa di quello che morto sarà, fusse fatto il consumamento sopradetto, altrimenti li detti compagni sono tenuti di dare, & pagare a quello consumamento per soldo, & per lira, per la parte che haverà ciascuno. Et è ragione che come loro riceveriano parte del guadagno si gli ne fusse, così è di dovere, che paghino parte del detto consumamento. Ancora per altra ragione, percioche quello che morto sarà, che in tempo della vita sua era Signore di quella Nave o di quello Navilio, andava, & navichava, & stava infra loro: perche loro non lo sforzavano che contasse con loro, o che gli desse parte di quello che guadagnava, & se per caso quello che morto sarà intestato cartolario nessuno non haveva fatto, nè scritto, gli sopradetti compagni non possono addimandare alli heredi di quello, che morto sarà, nessuna cosa, nè li heredi o tutori di quel morto non possono addimandare niente a compagni di consumamento, che la Nave o Navilio havesse fatto, per testimonio che loro ne dessino, poiche nel cartolario non sarà scritto, perche ciascuno si guardi quello che fa come lo fa, & come nò, percioche danno gli possa tornare, & per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo. Salvo imperò tutti patti & accordi, che il Patrone della Nave, o del Navilio havesse fatto alli sopradetti compagni per alcuna causa, & gli compagni a lui: & salvo ancora se il Patrone della Nave o del Navilio havesse contato con gli compagni, con tutti, o con la più parte; se in quel conto li havesse a dare alcun guadagno, se lui per uso dare non lo potrà, & li detti compagni gli faranno gratia che aspetteranno, se lui innanzi che pagati gli habbia, morirà, li detti compagni debbano essere pagati de' suoi beni se tutti ne sapeano essere venduti.

SPIEGAZIONE.

Vedi al Cap. seguente.

Vedi su questo Capit. il Targ. Ponder. marit. cap. 12. num. 15.

Di-

Dichiaratione del ſopradetto Capitolo. Cap. 239.

COme nel Capitolo di ſopra detto ſi dichiara, & dimoſtra ogni Patrone di Nave o di Navilio è tenuto render conto a' ſuoi compagni ciaſcuno viaggio, che lui farà, & ſe non lo fa, è tenuto & obligato tutto, & in tanto come nel capitolo di ſopra detto ſi contiene. Imperò è da intendere ſe il Patrone della Nave o del Navilio fuſſe o veniſſe ciaſcun viaggio o alcuni viaggi, che lui farà in quel loco, dove fuſſino tutti li compagni o la maggior parte, & ſe il Patrone della Nave o del Navilio farà porto in alcun loco, dove non ci fuſſi compagno neſſuno; ancora che lui navicaſſe o faceſſe viaggio, o viaggi in molte parti, dove compagno neſſuno non ci fuſſe; ſe al Patrone della Nave o del Navilio intervenirà alcuno caſo di ſventura, che lui perderà tutto o in parte di quello, che con la Nave o Navilio haverà guadagnato, ſe per colpa di lui non ſi perderà, non è tenuto di niente mendare alli ſopradetti compagni, poiche per colpa di lui non ſarà perſo. Imperò ſe gli detti compagni accorderanno con il Patrone della Nave o Navilio, quando lui ſi parte da loro, o li diranno che ſe lui per caſo ſi fermaſſe in alcuna parte per navicare, che lui li debbe mendare ciaſcun viaggio, che farà tutto quello che appartenirà a loro del guadagno, che lui fatto haverà, lo detto Patrone della Nave o Navilio lo debba fare, & ſe non lo fa & ſe gli ritenirà appreſſo di ſe, & lui lo perderà, in qual ſi vuol modo che lui lo perdeſſe, è tenuto del tutto reſtituire, & ſe lui non ha di che, è tenuto tutto, & in tanto come nello capitolo di ſopra detto ſi contiene. Imperò ſe gli detti compagni acconcio neſſuno non faranno con il Patrone della Nave o del Navilio, quando lui ſi partì da loro, non è tenuto di emendare niente a loro, & ſe gli mendaſſe, & ſi perdeſſe, ſaria molto bene perſo al Patrone della Nave o del Navilio, che ſenza loro volontà gli haveria mandato. Imperò quale ſi vuole patto o accordo che il Patrone della Nave o del Navilio farà con gli compagni, quando da loro ſi partirà, quello è di biſogno che gl' oſſervi, & ſe per caſo lui non lo

oſſer-

oſſervaſſe, & per ſua colpa rimaneranno, è tenuto tutto il danno reſtituire che gli detti compagni ſoſteneranno o haveranno ſoſtenuto. Imperò ſe il Patrone della Nave o del Navilio o tollerà, o impedirà impedimento di Dio, o di Mare, o di Signoria, o di cattiva gente, che lui non oſſerva quello che a' compagni promeſſo haverà, & per colpa di lui non rimanerà, non è di niente tenuto a' ſuoi partecipi. Perciò come o impedimento di Dio o di Mare, o di cattiva gente non può neſſuno niente dire, ne contraſtare. Imperò tutto quello che di ſopra detto che fuſſe, & debba eſſere ſenza fraude, & ſe fraude alcuna ſi potrà provare, la parte, contra la quale provato ſarà, è tenuta di dare, & reſtituire tutto il danno a quella parte, che ſoſtenuto lo haverà ſenza contraſto, & ſenza malitia. Et per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.
De' ſopradd. tre Capitoli.

DEe inoltre il Padron della Nave dar conto a' Partecipi del guadagno, o perdita di ciaſcun viaggio, e differendo più viaggi a darlo, ſe a caſo ſi perdeſſe la Nave, non può ricuſare di reſtituire il guadagno degli altri viaggi, quando però alla fine di ciaſcun viaggio tornaſſe nel luogo, dove ſono i Partecipi, o la maggior parte. Che ſe, facendo più viaggi in luoghi, dove non foſſero Partecipi, perdeſſe a caſo, e non per ſua colpa la Nave, non dee reſtituire il lucro degli altri viaggi: Eccetto che ſe aveſſe pattuito co' Partecipi, o aveſſe da quegli ordine d' inviar loro alla fine d'ogni viaggio il guadagno: ma ſe non avendo queſto accordo, o ordine l'inviaſſe, e ſi perdeſſe, dee di nuovo pagarlo loro. Quando però differiſſe di pagare il lucro d'ogni viaggio per trafficarlo, l'utile, che ne riſulterà, lo dovrà partir co' Partecipi, e il danno ſarà tutto per conto ſuo.

E ſe i Partecipi tralaſciaſſero per più viaggi di coſtrignere il Padrone a dar conto, in caſo ch'ei muoja, non potranno da' ſuoi Eredi, Tutori, o Eſecutori Teſtamentarj dimandar con-

conto veruno del guadagno di que' viaggi, quando eſſi provar nol poſſano, o il Padrone defunto non abbia diſpoſto altrimenti nel ſuo teſtamento. Ma morendo ab inteſtato, o non diſponendo di coſa veruna circa queſto, gli Eredi, o Eſecutori teſtamentarj di lui non ſaranno a' Partecipi tenuti d'altro (benchè ſi provaſſe con teſtimoni) che di quello, che ſcritto ſi troverà nel Cartolario del defunto Padrone, in cui ſe ſi troverà ſcritto qualche guadagno, dovranno pagarlo a' Partecipi. Ma ſe al contrario vi ſi rrovaſſe ſcritta qualche ſpeſa, che doveſſe da' Partecipi pagarſi al Padrone, poſſono altresì in vigor di quello chiederla gli Eredi a' Partecipi, quando queſti non provaſſero eſſere ſtata fatta quella ſpeſa per colpa, o baratteria del defunto.

Salvo però tutti i patti, che aveſſero fatto i Partecipi, o la maggior parte di eſſi, col Padrone defunto, e ſalvo ancora ſe il defunto, dopo aver reſo conto del guadagno, aveſſe dimandato a' Partecipi qualche tempo a pagarlo, eſſendo allora, come di debito liquido, obbligata dopo la morte del Padrone la ſua eredità.

Diſcorre ſopra queſto Cap. il Targ. Ponder. marit. cap. 12. *n.* 15.

Del Patrone, che vorrà creſcer la ſua nave. Cap. 240.

S'Egli è in luoco dove ſiano tutti i compagni, o la maggior parte, il patrone del legno glie lo debba dire: & ſe tutti o la maggior parte ſe ne contentano, la può creſcere, & tutti ſono obligati pagare la lor parte, e ſe alcuno compagno voleſſe contendere non può, havendo il Patrone havuto il conſentimento della maggior parte; e ſe il Patrone piglierà i danari in preſto per qualche compagno è ubligato a ſatisfare & ſe gli compagni non vengano, e che la Nave ſi creſca, il Patrone non gli può sforzare, ma gli può sforzare in tutto quello che nel ſopradetto capitolo s'è detto, e ſe fa il creſcimento ſenza la volontà de' ſuo compagni, non ſono tenuti a niente, ſi come è detto di ſopra; ſe il patrone ſarà in qualche luoco

dove

dove non habbia compagni, può crescer la Nave, si come è detto di sopra. Il Patron della nave è obligato alli suoi compagni, come nel capitolo del concio è detto.

SPIEGAZIONE

Vedi al Cap. seguente.

Di patrone che vorrà crescer la nave. Cap. 241.

COme che dice, & dimostra in un capitolo di sopra detto, che se Patrone di Nave vuole crescere o fare alcuno accrescimento nella sua Nave o Navilio: se il Patrone della Nave è in loco dove ci siano tutti gli compagni o la maggior parte, il Patrone della nave o del navilio ne gli debba dimandare del detto accrescimento, che lui vuole fare nella detta nave o navilio, & se li detti compagni tutti o la maggior parte non vorranno, che il detto accrescimento si faccia, il detto Patrone della Nave non lo debba fare, nè non gli può forzare. Imperò il detto Patrone della Nave può forzare li detti compagni di quello che è detto nel capitolo detto cioè d'incantare, & li detti compagni al Patrone della Nave, o del Navilio per quella ragione medesima, & è vero, & in questo modo è costumato fare. Imperò secondo che in quanto debba esser fatto. Et in quel loco dove dice, & dimostra, che se il Patrone della Nave o del Navilio fusse in loco, dove non fussino tutti li detti compagni insieme o la maggior parte che se il detto Patrone della Nave o del Navilio vorrà crescere la detta Nave o Navilio, lo potrà fare, che compagno nessuno non gli può contrastare, se non come nel capitolo di sopra detto si contiene. Et è vero. Imperò è da intendere che il Padrone della nave, o del navilio non la cresca se non per due ragioni, ciò è sapere, per gran nolo o gran viaggio che lui trovasse, o per gran passaggio, & che vi fusse mancamento d'altre Navi, o d'altri Navilii, che alcuni Mercanti non trovassino: & se il detto Patrone della nave o navilio farà crescimento per le due ragioni di sopra dette gli detti compagni gli sono tenuti

piglia-

pigliare in conto tutte le ſpeſe, che il detto Patrone della Nave o del Navilio haveſſe fatto per lo detto creſcimento. Se imperò li detti compagni il contrario provare non potranno. Et ſe il contrario provare non li potranno, ſia che il detto Patrone della Nave o del Navilio li portaſſe guadagno o conſumamento tutto gli debba eſſere ricevuto in conto: & ſe il Patrone della Nave gli porterà alcun guadagno, gli detti compagni ne debbano havere, & ricevere loro parte: & ſe il Patrone della nave o del navilio portaſſe alcuno conſumamento, detti compagni ſono tenuti pagare a ciaſcuno di loro per la parte, che nella nave haveranno, & è ragione che come ciaſcuno riceverà parte del detto guadagno, ſe il Patrone della nave, o del navilio ne haveſſe portato, che ciaſcuno di detti compagni paghi la ſua parte del detto conſumamento, ſe interveniſſe per alcun caſo, poiche il detto Patrone della nave o del navilio haveſſe fatto detto accreſcimento a buon fine. Imperò ſe li detti compagni potranno provare il contrario a detto patrone, & il detto Patrone non haverà fatto il detto accreſcimento per la detta ragione: anzi lo haverà fatto per ſua autorità o per pompa, acciò che le perſone dicano: che il tale è Patrone di gran nave o di gran navilio, quella ſpeſa tale, che per quelle ragioni come di ſopra è detto, ſarà fatta, gli detti compagni non ſono tenuti riceverla in conto. Ma debba eſſere meſſa in potere di due buoni huomini, e quello che loro ne diranno, & conoſceranno, ſono tenuti gli detti compagni ricevere in conto al detto Patrone della Nave o del Navilio, per modo che l'una parte nè altra non poſſa in niente contraſtare al detto, & conoſcentia di quelli ſopra detti huomini: in queſta forma, imperò, che ſe li detti compagni non incanteranno la detta nave o navilio, & il detto Patrone della nave o del navilio rimanerà nella ſua Signoria, tutto & in tanto come ſe fuſſe con gli ſopradetti compagni, non ſono tenuti niente dare al detto Patrone della nave o del navilio delle dette ſpeſe, che come diſopra è detto fuſſero fatte, ne ancora per gli detti buoni huomini fuſſe giudicato o ſententiato. Se non in queſto modo, che quando il detto Patrone della nave o del navilio guadagnerà con la detta nave o navilio, che ſe ne paghi della detta ſpeſa. Et ancora gli fanno aſſai gratia

che

che lui rimane in Signoria della detta nave o navilio, & che del tutto la detta spesa non lo cavino del conto, che come di sopra è detto haverà fatto contra ragione. Imperò si è fatto, & facci per questa ragione, che in tutte cose, & in tutti casi è buono l' accordo de' buoni huomini. Adunque se gli detti compagni incanteranno la detta nave o navilio al detto Patrone, & lo caveranno al tutto della Signoria, gli detti compagni sono tenuti dare, & pagare al detto Patrone tutte le spese, che per li detti buoni huomini fusse stato giudicato, & sententiato, incontinente, che li detti compagni haveranno la detta nave o navilio incantata, & che il Patrone ne haveranno cavato. Imperò se quello, che era Patrone della nave o navilio si havesse fatto imprestare alcuni denari per causa del detto accrescimento, che lui come di sopra è detto havea fatto non ragionevolmente, se lui ne desse interesso, o ne havesse dato gli detti compagni non sono tenuti mettere, nè pagare parte del detto interesso, se già li detti compagni fare non lo vorranno. Imperò se il Patrone della nave o del navilio havesse fatto detto accrescimento per la ragione disopra detta, se il Patrone della nave o del navilio haverà tolti danari in prestito per causa del detto crescimento, se il detto Patrone ne pagasse interesso, o ne havesse pagato, gli compagni sono tenuti di mettere, & pagare per quello, che a ciascuni di loro toccherà, per la parte che nella detta nave o navilio haveranno senza contrasto. Imperò posto che nel capitolo di sopra detto dica, & dimostra che crescimento che l' huomo faccia ad alcuna nave o navilio, che si giudichi per acconcio, vero è. Ma per tal modo si può l'huomo restare di crescimento, che non si debbe nè si può stare di acconcio che haverà bisogno la detta nave o navilio. Et per questo gli detti patroni di nave o navilio si debbano guardare quando saranno in alcun loco, o se lor vorranno fare alcun opera o alcun accrescimento nella lor nave o navilio, che loro lo facciano con giusta ragione, percioche quelli casi sopradetti non li possino esser sopra. Salvo imperò tutti i patti, o accordi fatti tra loro, in tutte, e per tutte le cose, per questo, & per la ragione detta fu fatto questo capitolo.

SPIE-

SPIEGAZIONE
De' ſopradd. due Capitoli.

VOlendo il Padrone accreſcere la ſua Nave, ſe ſarà in luogo dove ſono i Partecipi, dee richiederne il loro conſenſo, e acconſentendovi la maggior parte, quando alcun di loro ricuſi di pagare la ſua porzione di ſpeſa, può il Padrone prenderla a cambio, toccando poi a quello pagare il debito fatto, come ſopra ſi è ſtabilito. Ma trovandoſi in luogo, dove non ſiano Partecipi lo può far da ſe ſolo, per due ſole cagioni però, cioè, che trovandoſi in luogo dove ſia careſtia di Vaſcelli, trovi a far più gran nolo, o a caricar di molti Paſſeggieri, debbono allora i Partecipi, ciaſcuno per la ſua porzione pagargli la ſpeſa, ed anco l' intereſſe, quando aveſſe preſo danari a cambio, purchè non provino il contrario; con queſto però che di tutto il guadagno, o perdita, che farà la Nave, ciaſcun de' Partecipi dovrà ſentirne la parte ſua.

Ma ſe ſol per capriccio, e non per le due ſuddette cagioni, avrà il Padrone fatto accreſcer la Nave, dee allora rimetterſi al giudizio di due periti la ſpeſa, e giudicato, che avranno, ſe i Partecipi ſaran contenti di laſciare il Padrone nel ſuo poſto, debbon ſolo permettergli, che ſi rimborſi la ſpeſa da' Periti giudicata, con quello, che colla Nave guadagnerà; ma ſe vorranno vendere all' incanto la Nave, o levare in altra forma di comando il Padrone, debbon pagargli tutta la ſpeſa giudicata; non però gl' intereſſi, quando per fare queſto accreſcimento irragionevole aveſſe preſo danari a cambio. Salvo però ſempre i patti, ed accordi che foſſero fra di loro.

Parla ſopra queſto Capitolo il Targ. Ponder. marit. cap. 7. & 8. in princ.

Di acconcio di nave.
Cap. 242.

PAtron di nave o di navilio che la sua nave haverà bisogno di acconcio, se il Patrone della nave è in loco dove siano suoi compagni tutti o parte, il Patrone della nave debba dire, & dimostrare a' compagni quello acconcio, che la nave o navilio haverà bisogno, & se gli compagni lo vogliono, lui lo debba acconciare, & gli compagni sono tenuti mettere nell' acconcio ciascuno tanto, come gli toccherà alla sua parte, & se ci fusse alcuno di quelli compagni che non volesse pagare quello, che a lui toccasse, & il Patrone della nave se lo farà imprestare, il compagno è tenuto & obligato come nel capitolo di sopra è detto, & se gli compagni non vorranno, che la nave o navilio si acconci, percioche per ventura costeria più da conciare, che non valerà; & ancora più, che quando la nave o il navilio fusse acconciato, & loro la volessino vendere, forse non troveriano tanto, come costasse di acconciare, & però il Patron della nave o navilio non debbe acconciare la sua nave o navilio senza volontà de' compagni se fusse in uno loco con loro, nè gli può forzare. Imperò il Patrone della nave può forzare di vendere, & d'incantare a' compagni, poiche loro non vogliono, che la nave, o navilio si acconci, & gli compagni possono forzare il patrone della nave o navilio, che a incanto non v'è nessuno Signore, che tutti sono & debbano esser compagni semplici. Se imperò alcuni patti non fusse infra loro, che alcuni de' compagni dovesse havere alcuna Signoria, & se il Patrone acconcierà la nave o navilio senza volontà de' compagni, compagno nessuno non gli è tenuto di niente dare di quello che costasse quello acconcio, il quale senza licentia di loro fusse fatto. Imperò il patron della nave se ne può pagare del guadagno, che la nave o navilio farà, che in questo compagno nessuno non ci può niente contrastare. Et se la nave o navilio si perdesse inanzi, che il Patrone fusse pagato di quello, che haverà prestato in quell' acconcio, compagno nessuno non gli è tenuto di fare menda. Imperò quando la nave o navilio si perderà, se

esser-

esarcia alcuna si ristorasse, il patron della nave si debba reintegrare, che compagno nessuno non gli può contrastare, e se ci avanzasse alcuna cosa, il patron della nave lo debba restituire a ciascun compagno, per quello che gli toccasse per la sua parte: & se alcuni de' compagni vorranno vendere quella parte, che haveranno nella nave, che fusse acconcia, si debba dare in prima la libertà a quello che signore ne sarà: perche il Signore ci haverà havuta di molta fatica, & haverà sborsato tutto quello acconcio: & se quel compagno non si può accordare con il Signore, debba essere messo in potere di due buoni huomini di Mare, che vedino quello acconcio quanto può costare: percioche se quel compagno vendesse la sua parte ad altro, che infra il Patrone della nave, & quello che quella parte comprasse non possa essere contrasto: & tutto quello che quelli due buoni huomini ne diranno, o faranno, quello ne debba essere seguito: accioche il patrone della nave, nè quel compagno per chi lo contrasto fusse, non ci possino contrastare. Imperò tutto quello che quelli ne diranno con consiglio di huomini di mare, quello ne debba essere seguito. Salvo imperò se il patrone della nave fusse in loco, dove non havesse nessuno compagno, & la nave o navilio havesse gran bisogno di acconcio, che senza di acconcio non potesse navicare, il patrone della nave debba guardare il profitto di se, & delli compagni, & per ciò debbe stimare più il profitto de' compagni, quando loro non ci saranno. Ancora percioche loro lo haveranno fatto Signore, perche lui debba guardare se medesimo di biasimo, & di danno, & quelli che in lui si fidano; & se il Patrone della Nave vede, & conosce che quello acconcio che la Nave ha di bisogno fusse, o debbi esser più a profitto de' compagni, che danno secondo sua conoscientia, & conscientia, quello che a loro ne pure, quello debba fare per sua intentione, & qual si vuole cosa che lui ne faccia fusse che l'acconcio che la venda, tutto gli debba essere ricevuto per bene: poiche lui l'haverà fatto per buona intentione, & gli compagni non possono niente contrastar di quello che lui ne faccia, perche ognuno si guardi con chi farà parte. Se già non fusse accordato infra il Patrone della nave, & li compagni, che lui non dovesse acconciare o vendere la nave o navilio se non lo faceva con volontà di tutti

li compagni o della maggior parte. Imperò ſe quell'accordo non fuſſe infra loro, quella coſa che il Patrone della nave ne farà, quella ne haveranno a ſeguire li compagni, ſalvo che ſe lui la giuocaſſe, o la perdeſſe per ſua colpa, quello gli è tenuto di emendare come nel capitolo di ſopra è detto. Et queſto capitolo fu fatto che guardaſſe ogn'uno con chi farà parte, & a chi comanderà il ſuo, & a chi nò, & come lo accomanderà, che gli patti che infra loro ſaranno fatti, quelli ſi haveranno a ſeguire.

SPIEGAZIONE.

IL ſimile ſi oſſervi, quando voleſſe il Padrone far acconciare, raſſettare, e dar carena alla Nave; Imperciocchè eſſendo in luogo, dove ſono i Partecipi, dee ricercarne il conſenſo almeno della maggior parte, e ricuſando qualcheduno di contribuire, può allora il Padrone prendere a cambio la porzione di quello come ſopra. Ma quando ricuſino tutti, o la maggior parte, può lo ſteſſo coſtrignere i Partecipi, e i Partecipi il Padrone a vender la Nave all'incanto. Se però ſenza loro conſenſo faceſſe accomodare la Nave, non può da quelli pretender la ſpeſa, ma ſolo può ritenerſela di quello, che colla Nave come ſopra guadagnerà: E ſe la Nave ſi perderà innanzi che ſia pagato, può reintegrarſi con quella eſarcia, o altro che ſi riſtoraſſe, cioè ſi ſalvaſſe, della Nave perduta ſino all'intero ſuo pagamento; non avendo mai azione alcuna contra i Partecipi, a' quali dovrà reſtituire l'avanzo pro rata. In caſo però che qualcheduno di loro voglia vender la ſua porzione, deve prima ricercare il Padrone, che avrà fatta la ſpeſa, e preferirlo a tutti gli altri compratori; E ſe egli non vorrà comprarla, ſi debba allora da due Periti fare ſtimare quanto poſſa aſcendere la ſpeſa fatta dal Padrone nell'acconciamento della Nave, per togliere i litigj, che poteſſero poi naſcere tra lui, e il compratore di quella porzione.

Tutto queſto ceſſa, quando ſi trovaſſe in luogo dove non foſſero Partecipi, potendo allora da ſe ſolo il Padrone farla ac-

acconciare, o venderla, come meglio ſtimerà: Eccetto ſe aveſſe pattuito di non innovare coſa alcuna ſenza il loro conſenſo.

Di Orbare Anchore.
Cap. 243.

PAtrone di Nave, che piglierà o farà pigliare ſegnali, gaiatelli, o raſe d'anchore di alcuna nave o navilio, che appreſſo di lui ſarà ormeggiato, ſe quelle anchore ſi perderanno, quel patrone di quella nave, che haverà orbate quelle anchore, o fatte orbare, è tenuto emendare a quel patrone di quella nave di chi quelle anchore ſaranno tutto quello che lui dirà per ſuo giuramento che valeſſino: ancora egli è tenuto far menda di tutto lo ſconcio che lui ne habbia. Ancora più, ſe il Patrone, di cui quelle anchore ſaranno, ſi vuole quel Patrone di quella Nave o Navilio che tale coſa haverà fatta, o fatta fare, può domandarglielo per giuſtitia, & cauſarla per furto. Ancora ſe Marinaro alcuno orberà anchore ſenza volontà & licentia di quel Patrone di Nave, con chi lui ſtarà, ſe il marinaro lo farà di ſua volontà, & ſenza ordine: lui è in quella pena che il patrone della nave doveria eſſere, ſe comandamento ne li haveſſe fatto, & ſe loro non poſſono integrare il danno & ſpeſe, che il patrone di quella nave ne haverà ſoſtenuto, quelli marinari debbano eſſere pigliati, & meſſi in carcere, & ſtarci tanto inſino che habbia ſatisfatto a quel patrone di quelle navi di tutto il danno & intereſſo, che lui per ſuo giuramento dirà che per colpa di loro haverà ſoſtenuto. Se imperò quel Patrone di quella nave non il voleſſe fare gratia di aſpettarli alcun tempo, o che voleſſe che loro guadagnaſſino con lui tutto quello che haveriano a dare in emenda del danno, che per colpa di loro haveſſe ſoſtenuto; & queſto debba eſſere in volontà di quel Patrone di Nave che tale danno haverà ſoſtenuto, cioè di aſpettargli, o mettergli in carcere, o che lui gli voleſſe fare gratia che lo guadagnaſſino con lui. E fu fatto queſto capitolo, che ſe quella pena di ſopra detta non ci fuſſe meſſa, aſſai danno, & fatiche ne ſeguiteria. Ancora ſe alcuna nave tenirà proiſſo, & percioche lo proiſſo non raſchi, nè s' incaſta ci haverà

meſſi ſegnali, che lo ſoſpendano, chi quelli ſegnali ne caverà o farà cavare, in quella pena medeſima debba eſſer meſſo che di ſopra è detto.

SPIEGAZIONE.

QUel Padrone di Nave, che leverà, o farà levare ſegnali, gajatelli, o raſe di Ancore (cioè quei pezzi di legno, o di ſughero galleggianti ſopr'acqua, che moſtrano dove ſta l'Ancora) o altri ſegni, che tengono ſollevato il Cavo di prua di qualche Nave vicino a lui ormeggiata, ſe quelle Ancore ſi perderanno, o la Nave avrà qualche detrimento, dee rifare al Padrone della Nave danneggiata, e il prezzo, che col ſuo giuramento affermerà valere quelle Ancore, e tutto il danno, che quella Nave patiſſe; oltrechè può eſſere accuſato criminalmente di furto.

Il ſimile s'intende del Marinaro, che torrà i detti ſegnali di ſua volontà, e ſenza licenza del ſuo Padrone, poichè egli cade nella ſoprammentovata pena, in cui dovrebbe incorrere il ſuo Padrone, quando glielo aveſſe comandato, e non potendo rifare i danni, debba eſſer carcerato inſinchè paghi, ſe non gli vuol far la grazia il Padrone dannificato.

Sopra queſto Capitolo parla il Targ. Ponderat. marit. cap. 22. num. 6. & cap. 90. §. 2.

Di nave che anderà a parte.
Cap. 244.

PAtrone di Nave o Navilio che porterà la ſua Nave a parte, lui è tenuto di fare ſcriver tutti li accordi e patti che lui farà o haverà fatti con tutti quelli marinari, che con lui haveranno d' andare a parte, & farli ſcrivere in preſentia di tutti li marinari o della maggior parte, & per quante parte piglierà la nave, & quante parte faranno per tutte, & a chi debba far miglior parte, & a chi nò, & quanto, & quanto nò, percioche alla partitione infra li marinari & il patrone della nave non poſſa eſſere alcun contraſto. Et ancora più è tenuto il patrone della nave che lui debba mo-

mostrare tutte le esarcie, che la nave haverà a tutti gli marinari insieme, o alla più parte, se tutti non ci possono essere, percioche se li marinari conoscano con il Patrone della nave insieme, che ci fusse esarcia che havesse bisogno o di acconcio, o infortimento, che il Patron della nave lo dovesse far fare al scrivano, & acciò non ci possa essere infra loro alcun contrasto, che se alcuna esarcia si perdesse, li marinari non vi possino mettere alcun contrasto, nè che potessino dire che loro non haveano vista quella esarcia, che persa fusse, percioche di commune si da da emendare; & se il Patrone della nave farà questo che di sopra è detto, gli marinari sono tenuti a servire tutto, & in tanto come se andassino a salario, & per nessuna ragione non possano contrastare, salvo per quelle conditioni che nelli capitoli di sopra detti sono già certificate, & chiarite, & perciò il patrone della nave o navilio, quando Iddio gli haverà dato guadagno, lui debba dare le parti bene, & leali che a ciascuno tocchino tutto, & in tanto, come infra il Patrone della nave fusse accordato, & tanto come nel cartolario della nave sarà scritto, & il nochiere è tenuto sotto pena del giuramento, che lui fatto ha di guardare tutto il profitto di quelli marinari. Et loro bene & integramente habbino tutto quello che il patrone della nave li havea promesso quel giorno che loro si accordarono con lui, e lo scrivano è tenuto guardare il profitto della nave sotto quella medesima pena, che al nochiere è posta, che lui non ci facci niente d'inganno per la Nave, nè per gli marinari, se non che dia bene, e fidelmente la parte che nella nave toccherà, e alli marinari altrettanto, e il nochiere, e il scrivano ne debbono haver avantaggio, per quello che infra loro fusse accordato, quando la nave comincio accordare gli marinari, & se per caso infra loro non fusse accordato, loro ne debbano havere ciascuno una parte d'avantaggio, per causa della fatica, che loro ne haveranno per tutto lo communale della nave & quelle due parti si debbano cavare di tutto lo commune insieme. Ma parliamo della conditione se per caso di sventura ci venisse. Se Nave o Navilio anderà con vele, & andando con le vele, perderà arboro, o antenne, o vela alcuna, li marinari non sono tenuti di menda fare. Se imperò il patrone della nave o il nochiere non haveva detto a

loro innanzi che l'arboro, o l'antenna, o le vele si perdessino, che mainassino, & se il Patrone della nave haveva detto loro che mainassino, & loro non havevano voluto mainare: se quella esarcia, che di sopra è detta si perdesse, gli marinari sono tenuti di tutta quella esarcia mendare, è da intendere che tutto lo communale della nave lo debbe pagare, e se il patrone di nave o navilio, o il nochiere farà surgere anchore in qualunque loco, che loro fussino & li marinari diranno che quella esarcia, con la quale loro vanno a surgere quelle anchore, non è sufficiente: e se le anchore si perderanno sopra quello che gli marinari hanno detto al patrone della nave o al nochiere, & loro non faranno mutare la esarcia nè le anchore che haveranno fatto sorgere, li detti marinari non sono tenuti alcuna menda fare: poi che loro lo haveranno detto al patrone della nave, & dimostrato al nochiere, & se gli marinari non lo diranno, nè lo dimostreranno al patrone della nave o al nochiere, & quelle anchore si perderanno, loro sono tenuti di menda fare, per ciò che loro surgerono quelle anchore, & non hanno detto, nè denuntiato che quella esarcia non fusse buona. Ancora più se alla nave intervenirà caso di sventura che vadi a traverso in terra, & si rompa, se il guadagno che la nave haveva fatto fusse tanto, che bastasse quella Nave a rifare, il patrone della nave la può rifare, & se lui refare non la volesse, quella nave debba essere messa in pretio infra lo patrone della nave e gli marinari, già quanto valeva quella nave, quando dette a traverso in terra, & se infra loro non si potranno accordare, debba essere messo quel contrasto che infra loro fusse in potere di due buoni huomini, che siano & sappino bene dell'arte del mare, & qual si vuole cosa che quelli ne diranno, quello ne debba essere fatto, & seguito, & se esarcie si ristaurassero, tutto quello che restaurato sarà, debba essere messo in pretio al patrone della nave, & quando il patrone della nave si sarà pagato, se alcuna cosa di quel guadagno che loro fatto haveranno rimanesse debba essere partito per tutti communalmente come infra loro fusse accordato, & se per caso il guadagno che loro fatto haveranno, non bastasse a emenda fare a quella nave, che del tutto rotta si sarà o in parte, gli marinari non li sono tenuti di alcuna emenda fare, perciochè il ma-

marinaro assai ci perde poi che ci perde il suo tempo, & averacci consumata la persona. Imperò li Marinari sono tenuti al Patrone della Nave ajutare a ristorare tutto quello che loro potranno bene, & fidelmente, & restituire, e dare tutto quello che loro potranno ristorare al Patrone della Nave. Ancora più se per ventura la nave non havesse guadagnato niente, li marinari sono tenuti restituire, & dare al patrone della nave tutto quello che havesse speso in vettovaglia da quel giorno, che loro si accordorono per insino che loro si partirono della nave, & questo debbano li marinari pagare senza contrasto, che il patrone della nave assai ci perde, poi che ci consuma la nave & se medesimo, & il patrone della nave può a quel marinaro che contrasto ci metterà per quello che li toccasse pagare per la sua parte domandargli come se gli fusse obbligato con carta, & lo può mettere in potere della giustitia: & quel marinaro debba stare tanto in carcere, per insino che habbia satisfatto di tutto quello, che dovesse dare a quel Patrone della nave, o che si fusse accordato con lui. Imperò se il Patrone della Nave vederà, & conoscerà che quel marinaro gli contrasta non lo fa per nessuna malitia, se non che non ha di che pagare, nè integrare; il patrone della nave è tenuto aspettarlo alcun tempo, per insino che lui lo possa haver guadagnato. Imperò il marinaro è tenuto al patrone della nave assicurare con sicurtà, o obbligarse in potere di notaro, accioche il Patrone della nave non possi perdere, nè li suoi heredi. Ancora più se alcuno delli marinari perdesse alcuna robba a servitio della nave, se la nave guadagna, quella robba debba esser satisfatta a quel marinaro, che quella robba haverà persa, se lui provare lo può, & se lui provare non lo può, non gli è tenuto di emenda fare, & se la nave non guadagnasse non gli è tenuto di quella robba, che lui persa haverà, di menda fare per testimonii che lui ne desse, che assai ci perde ciascuno, poiche ci perde il tempo, & consuma la persona. Et fu fatto perciò questo capitolo che molti patroni di nave o navilii haveranno la loro nave vecchia, e fracida, e se sapessino che li marinari, che con loro andaranno a parte, che se lui rompesse la nave, gli fussino tenuti quella mendare, per poca di fortuna che facesse; loro fariano per forma & modo che perderiano

la

la nave, percioche loro ne potessino havere di menda più che non valessino due navi tali come quella, e per questa ragione li marinari che vanno a parte non sono tenuti menda fare alla nave che rotta si sarà, se non solamente il guadagno, che con la nave haveranno fatto, tutto, e in tanto come nel capitolo di sopra detto è chiarito, & certificato.

SPIEGAZIONE.

Vedi il Cap. seguente.

Su questo Capitolo discorre il Targa Ponderat. marit. cap. 14. num. 14. & cap. 36. num. 1. & 9. & cap. 85. S. quando.

Di esarcia tolta per navili armati. Cap. 245.

SE alcuna *Nave o Navilio anderà a parte, & sarà caso di sventura che quella Navo o Navilio, che a parte anderà, si riscontrerà con Navili armati, se quelli Navili armati gli torranno o porteranno vela, o vele; gomina, o gomine; anchora, o anchore; o alcuna altra esarcia, quella esarcia debba essere mendata per tutto il communale della nave; e da intendere che ciascuno è tenuto di mettere nella menda, che per quella esarcia che tolta gli sarà se havesse a fare, per tante parti come ricever deve. Imperò è da intendere, che la nave o navilio havesse guadagnato, & quel guadagno, che quella nave o navilio havesse fatto, che fosse emendata quella esarcia chè quelli Navilii armati se ne havessino portata; e se per caso il guadagno, che quella Nave o Navilio haverà fatto, non bastasse a quella esarcia mendare, li marinari, che andaranno a parte, non siano tenuti di alcun' altra menda fare percioche il sopradetto marinaro, nè nessuno altro quando si parte di sua casa, & anderà con alcuno a guadagnare, non lo fa con intentione che se alcuno caso di sventura interveniſſe alla nave, nella qual lui debbe andar a guadagnare, che la robba che lascia in caso havesse a mendare lo danno che se l' havesse a fare, saria meglio che rimanesse. Ancora per altra ragione che il marinaro assai ci perde, poi ci perde lo tempo, e con-*

consuma le vesti, e la persona. Imperò se il guadagno, che la nave o navilio ch' haverà fatto, bastasse a quella esarcia mendare, che tolta gli fu, lo patrone della nave, o navilio, che quella menda haverà ricevuta, debba giurare in presentia di tutto il communale della nave o navilio, che lui la debba ricuperare quanto più presto possa, & che ci faccia tutto il suo potere; e se lui ricuperare la può, è tenuto restituire tutto quello che havesse ricevuto dalli sopradetti marinari per menda di quella esarcia, che quelli navili armati gl' havevano tolta senza contrasto, & se per ventura nella nave o navilio fussino alcuni delli marinari, che contrasteranno di quella esarcia, che quelli navili armati haveranno tolta, che non debbi essere mendata del guadagno che il navilio fatto haverà, perciochè è caso di sventura, non lo debbano fare, nè possano, perche se alli sopradetti marinari, o ad altri stando loro nella nave o navilio interveniss caso di ventura, che riscontrassino alcuna cassa dove fusse moneta, o altra robba che valesse assai denari, o trovassino alcuna balla o altra robba, che a loro tornasse a profitto, non ci saria nessuno che non volesse haver bene & integramente la sua parte, che gli spettasse, & ancora assai più che non gli toccasse, se lui fare lo potesse, & perciò è giusta ragione come ciascuno vuole & dimanda bene, & integramente la parte del guadagno, che per caso di ventura sarà intervenuto, tutto & in tanto è ragione che ciascuno sia tenuto di fare menda a quella perdita, che per caso di sventura fusse intervenuta del guadagno, che loro fatto haveranno. Et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.
De' sopradd. due Capitoli.

QUel Padrone, che arrolerà Marinari a parte, cioè, che in vece di salario comunicherà con quelli il guadagno, deve in loro presenza, o della maggior parte, fare scrivere dallo Scrivano tutti gli accordi, e patti, che farà con quelli, e mostrar loro tutte l'esarcie, acciocchè conoscendosi aver bisogno d'acconcio, o di essere rinforzate, il Padrone le fac-

faccia accomodare, affine di evitar le conteſe, che poteſſero inſurgere, perocchè, ſe poi alcuna di loro ſi perdeſſe, dovrà pagarſi in comune.

Così ſe nel decorſo del viaggio il Padrone, o Nocchiero comandaſſe a' Marinari, che ammainaſſero, ed eſſi ricuſaſſero di farlo, ſe ſi perderà o Vela, o Antenna toccherà loro il pagarla. E quando comandaſſe a quelli di far ſurgere, o ſia gettar ancore, ſe queſte per l'inſufficienza de' Canapi, o Gomene ſi perdeſſero, non avendo i Marinari avviſato innanzi il Padrone, che que' Canapi, o Gomene non baſtavano, dovranno pagarle inſieme col Comune della Nave.

In caſo poi che la Nave percoteſſe in terra, e ſi rompeſſe, ſe il guadagno fatto da quella baſterà a rifarla, la può il Padrone rifare, e ciò non volendo, debba farſi la ſtima da due periti di ciò che valea la Nave, quando urtò in terra, e computarſi tutte l'eſarcie, legni, o altro, che ſi recuperaſſe, e dopo che il Padrone ſi ſarà pagato, avanzando qualche porzione del guadagno fatto dalla Nave, ſi ripartirà fra tutti, ſecondo i loro accordi. Ma non baſtando quello al rifacimento della predetta Nave, non ſono tenuti i Marinari ad altro, che ad ajutar il Padrone a riacquiſtare tutte le reliquie della Nave infranta, e reſtituire il ricuperato.

Il ſimile ſi oſſervi, ſe foſſero tolte da' Corſali, o altri, Ancore, o Gomene, o altra eſarcia alla Nave, dovendo ſolo per quanto importa il guadagno pagarla i Marinari; con che allora giuri il Padrone di fare i ſuoi sforzi per ricuperarla, e reſtituire loro ciò che ricupererà. Così perdendo alcun de' Marinari in ſervigio della Nave qualche roba, debbono gli altri ſolamente *uſque ad vires* del guadagno pagarla.

Terminato poi il viaggio dovrà dividerſi il guadagno ſecondo i loro accordi ſcritti al Cartolario, proccurando il Nocchiere la parte de' Marinari, e lo Scrivano quella della Nave.

Finalmente ſe il Nocchiero, e lo Scrivano non avranno pattuita la loro mercede, debbano avere una parte di più di quel-

quello, che toccherà agli altri, cavandoſi quelle due parti da tutta la maſſa comune. Ma in caſo, che la Nave non faccia guadagno veruno, ſono tenuti i Marinari rifare al Padrone tuttociò che avrà ſpeſo in quel viaggio di vettovaglia, e non avendo di che pagare dovrà il Padrone aſpettarli per un tempo congruo, purchè gli diano un mallevadore, e ſi obblighino in atti di Notajo.

Vedi ſu queſto Capitolo il Targ. Ponderat. marit. cap. 36: n. 9. & cap. 90. §. 3.

De robba che ſi bagnarà in navilio ſcoperto. Cap. 246.

Mercanti, che noleggiaranno, o metteranno robba in alcun navilio ſcoperto, ſe quella robba che in quel navilio ſcoperto ſarà meſſa, ſi bagnaſſi, o guaſtaſſe per acqua di mare, che nel navilio entra, o per acqua di pioggia, il Patrone di quello navilio non è tenuto di menda fare a quelli Mercanti di chi quella robba ſarà, percioche non è colpa ſua, che già ſanno li mercanti che quel Navilio, dove loro mettono la loro robba, è ſcoperto. Imperò ſe il Patrone del navilio ſcoperto fuſſe in loco, che lui ci poteſſe fare tenda, & che non fuſſe tanto cattivo tempo, che lui la poteſſe tenere fatta, & non lo farà, ſe li Metcanti provare lo potranno, lui è tenuto di menda fare a quelli mercanti per quella robba, che bagnata o guaſta ſi ſarà per colpa di lui che non volſe tenere la tenda fatta. Imperò ſe quel Patrone del navilio o barca ſcoperta fuſſe in alcun loco, & faceſſe tanto di vento che non la poteſſe tenere, & pioveſſe tanto che la tenda non haveſſe facultà di tenere, & la robba ſi bagnaſſe o guaſtaſſe, per queſte ragioni che diſopra ſono dette, lo patrone del navilio, o barca, non è tenuto di menda fare. Ancora più ſe quel navilio farà acqua per murata & per colpa di quell' acqua che farà per le murate, quella robba ſi bagnaſſe o guaſtaſſe, il Patrone di quel navilio è tenuto di menda fare a quelli mercanti di chi la robba fuſſe, & ſe il navilio non faceſſe acqua per murate, & faralla per lo piano, ſe quello fuſſe buono, & ſufficiente

ficiente bene impoſtato, ſe per quell' acqua, che per lo piano farà, ſi bagnaſſe robba, e guaſtaſſe, pur che il navilio fuſſe bene & ſufficiente impoſtato, il patrone del navilio non è tenuto fare menda a quelli mercanti di chi quella robba fuſſe, che per acqua di piano ſi fuſſe bagnata, purche il navilio fuſſe bene & ſufficiente impoſtato. Imperò ſe il Patrone del navilio prometterà ad alcun mercante che li metterà & porterà la ſua robba ſotto buono talamo, & il patrone del navilio non ce la mrtterà, inanzi la metterà in altro loco, ſe quella robba, che il patron del navilio haverà promeſſo di portare ſotto lo talamo, & non l'haverà meſſa, nè portata, & quella robba ſi bagnerà & guaſtarà, il patrone del navilio è tenuto di fare menda a quelli mercanti di chi quella robba ſarà, percioche non l'haverà meſſa ſotto il talamo, come lui haveva promeſſo a quel mercante, che quella robba gli haveva conſegnata per quella promeſſa che fatta gli haveva, & ſe robba ſi bagnaſſe o ſi guaſtaſſe ſotto lo talamo, il patrone del navilio non è tenuto fare menda, pur che non fuſſe colpa ſua, perche ogni patrone di navilio ſi guardi che coſa prometterà alli mercanti, che neceſſario è gli oſſervi. Et per queſta ragione fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

CAricando un Mercante le ſue robe in Vaſcello ſcoperto, ſe quelle bagnandoſi patiranno alcun detrimento, non può pretendere dal Padrone di quello riſacimento veruno, purchè non foſſe in luogo, dove col fare o metter la tenda aveſſe potuto ripararle: Che ſe pel tempo cattivo aveſſe laſciato di farla, o pur facendola, non aveſſe la medeſima potuto reggere all'impeto della pioggia, e del vento, reſta il Padrone, come ſopra, libero da ogni obbligo di riſarcimento.

Così ſe il Vaſcello farà acqua per piano, eſſendo per altro a ſufficienza impoſtato, o ſia fornito di buon legname, ſe da ciò ne verrà pregiudicio alle mercanzie, ſarà a danno de' Mercanti. Eccetto ſe il Padrone aveſſe loro promeſſo di met-

metterle ſotto buon talamo, o ſia riparo, e non ve l'aveſſe poſte: che ſe ponendovele pure ſi bagneranno, avendo fatto il ſuo obbligo, non ſarà ad altro tenuto. Ma ſe il Vaſcello farà acqua per murate, cioè da' lati, o dalle bande, il detrimento, che ne ſeguirà alla roba, ſi dovrà riſarcire dal Patrone della Nave.

Sopra queſto Capitolo vedi Steph. Cleirac. les us & coutumes de la mer tit. jugem. d'Oleron §. 8. n. 16. & §. 9. num. 5. ult. edit. Rothomag. citato da lui per il capit. 248. ſecondo l'edizione del Conſolato in lingua franceſe. E Noi al diſcorſ. 46. num. 6. tom. 1. de Commerc.

Di Piloto.
Cap. 247.

PAtrone di nave o di navilio che noleggierà, o ſarà noleggiato, per andare ad alcune parti nelle quali lui, nè huomo che nella nave ſia non ſi riſolverà, che lui ci ſappia andare, & il patrone della nave, o navilio dovrà appigionare piloto, che li ſappia andare, & quel piloto prometterà & dirà al patron della nave o navilio che lui ſa, & è pratico in quelle parti, dove il patrone della nave vuole andare, & ſe quel piloto dirà che non ci è luoco in verſo di quelle parti, dove il patrone della nave vuole andare, o ſarà noleggiato che lui tutti non gli ſappi, & ſe quel piloto oſſerverà al patrone della nave o navilio tutto quello, che promeſſo gli haverà bene, & diligentemente, il patrone della nave o navilio gli è tenuto di dare tutto lo ſalario, che infrà loro ſarà accordato ſenza contraſto, è più che promeſſo non gli haverà, viſto la bontà, & valore che in quello piloto ſarà, perciochè quel piloto haverà oſſervato al Patrone della nave tutto quello, che promeſſo gli haveva. Imperò tutti li patti che infrà il patrone della nave o navilio & quel piloto ſaranno fatti, debbano eſſere tutti meſſi, & ſcritti nel cartolario della nave o navilio; perciochè infrà il patrone della nave o navilio, & quel piloto non poſſa eſſer alcun contraſto: & ſe per ventura quello, che per piloto ſi ſarà accordato, non ſaperà in quelle parti, dove lui detto, & promeſſo, & accordato

ha-

havea, quel piloto che questo al patron della nave o navilio haverà promesso, & nessuna cosa non gli potrà osservare di quelle che promesse haveva, quello tale piloto debba perdere la testa incontinente senza rimedio, & senza mercede, & il patrone della nave o navilio la può fare tagliare, o far fare che non è tenuto dimandarne alla giustitia se non vuole: percioche quello l'haverà ingannato, & messo a giudicio di perdere se, & tutti quanti quelli che con lui sono & ancora la nave, & la robba. Imperò non sia solamente a volontà del patron della nave o navilio già, se quel piloto debba perdere lo capo o no, anzi debba essere in volontà del nochiere, & delli mercanti, & di tutto il comunale della nave, & se tutti quelli, che disopra sono detti, o la maggior parte vederanno & conoseranno che quello debbe perdere il capo, lui lo debba perdere, & se a loro non pare che lo perdi, che non lo perda. Imperoche ne sia fatto tutto quello, che loro ne conoseranno che quello ne debba esser fatto, & altro no, percioche se per ventura alle volte l'huomo andasse alla volontà di alcuni patroni di nave o navilii, loro voriano bene che alcun, che loro havessino in disgratia, che perdesse il capo, & percioche gli remanesse il salario che gli promesse & dar gli havea, che ancora si sono Patroni di nave o di navilii, che tengano poco cervello come altri huommi. Et ancora molti Patroni di nave o di navilii sono, che non sanno che debba andare dinanzi, & che dirieto, nè sanno, che si vuole dire mare, nè che nò, & perciò saria mal fatto che l'huomo facesse morte per volontà solamente del patron della nave o del navilio, perche ogni huomo, che si accorda per piloto, si debba guardare, innanzi si accordi che possa, & sappia osservar tutto quello, che prometterà, percioche la pena che disopra è detta non gli possa intervenire, nè altro danno.

SPIEGAZIONE.

QUando una Nave fosse noleggiata per un Paese, dove nè il Padrone, nè altri di quella Nave sapessero andare, dovrà arrolare un Piloto, che ne sia pratico. E promettendo questi al Padrone d'essere versatissimo di quelle parti, e luo-

e luoghi, ſe ciò diligentemente atterrà, debba, oltre al ſalario pattuito, eſſer premiato: Proccurandoſi che tutti i patti, ed accordi, che ſi faranno tra loro, ſieno ſcritti al Cartolario, per evitare i contraſti, che poi ne poteſſero naſcere. Ma ſe non ſi troverà in effetto tale, quale ſi era ſpacciato, e niuna coſa potrà oſſervare delle promeſſe, è in arbitrio allora del Padrone col conſenſo del Nocchiero, e de' Mercanti, e del Comunale della Nave, o della maggior parte, di farli in pena della ſua temerità tagliar la teſta ſenza intervanto di Giudice veruno.

Nota, che il *Cleirac. ad jugem. d'Oleron* 24. ſoggiugne alla fine, che queſta così ſubito eſecuzione non ſarebbe approvata a' noſtri tempi.

Su queſto Capitolo diſcorre il Targ. Ponderat. marit. cap. 15. *num.* 5. *& cap.* 90. §. 1.

Di Guardie di nave.
Cap. 248.

OGni Patron di Nave o Navilio è tenuto che incontinente, che ſi parte di quel loco, dove haverà incominciato viaggio, & haverà fatta vela: lui debba compartire le ſue guardie, che guardino nella Nave o Navilii, tanto andando alle vele come ſtando in porto o in piaggia, o in altro loco, & tanto in terra di amici, come inimici in queſto modo, che quelli che guardano andando a vele, ſe ſi adormentano nella guardia, in tutto quello giorno non debbano bever vino, & ſe quelli che guardano in piaggia, o in porto, o in altro loco che fuſſe in terra di amici, ſe nella guardia ſi adormenteranno, in tutto quel giorno non debbano havere vino, nè havere altro che biſcotto, & ſe per ventura fuſſe in terra de nemici, quelli che nella guardia ſi adormenteranno ſe ſarà marinaro di prora debba perdere il vino, & non mangiare altro che biſcotto in tutto queſto giorno, & ancora debba eſſer fruſtato tutto nudo per tutta la nave, o debba eſſer ſurto in mare tre volte con una corda, & queſto ſia in volontà del Patron della Nave, & del

nocchiero di dargli qual ſi vuole di quelle due pene, che diſopra ſono dette, & ſe fuſſe di poppa debba perdere il vino, & non mangiare ſe non biſcotto di tutto quel giorno, & debbagli eſſere gittato uno caldaro d'acqua per lo capo in giù, & ſe alcuni di queſti che diſopra ſono detti ſaranno trovati dormendo alla guardia da tre volte in ſu, debba perdere tutto il ſalario che havere dovea in tutto quel viaggio dove ſaranno, & ſe lo haveſſe havuto debbanlo reſtituire, & debbano eſſer gittati in mare, & ſia in libertà del Patrone della Nave, & del communale o la maggior parte di dare di queſte due pene quella che voranno, percioche loro mettono a giudicio, & ventura di perdere ſe medeſimi, & tutti quelli che nella Nave o Navilio ſono, & perciò fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

VIaggiando, o fermandoſi in qualche porto, o ſpiaggia d'Amici, o Nemici, deve ſempre il Padrone di Nave diſtribuire le Guardie, o ſia Sentinelle, le quali ſe ſi addormenteranno andando la Nave a vela, avranno per pena di non ber vino in quel giorno, ma eſſendo fermata la Nave in qualche porto, o ſpiaggia d'Amici, oltre a queſto, non mangeranno per quel dì che biſcotto; E ſe ſarà in paeſe de' Nemici, allora addormentandoſi una guardia, che ſia Marinaro di proda, dovrà in pena, oltre il non bere come di ſopra vino, eſſer fruſtato, o collato per tre volte legato ad una fune in mare, in arbitrio del Padrone, e Nocchiero, ed eſsendo Marinaro di Poppa, oltre la ſteſsa privazione del vino, gli ſarà verſato in teſta un caldajo d'acqua; Delinquendo però più di tre volte, ſarà la lor pena, o di perdere rutto il ſalario, e avendolo avuto, reſtituirlo, o di eſsere gettati in mare ad arbitrio del Padrone, e Comunal della Nave, o maggior parte di eſso.

Leggi ſu queſto Capit. il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. jugem. d'Oleron §. 24. n. 7. ult. Edition. Rothomag. citato da lui per il cap. 250. ſecondo l'edizione del Conſol. in franc. E il Targ. Ponder. mar. cap. 13. n. 14. & cap. 16. n. 6.

Di

Di robba trovata.
Cap. 294.

Robba che fusse trovata in piaggia, o in porto, o in marina che vada sopra acqua, o che il mare l'havesse tratta in terra, quello che troverà quella robba in piaggia, o in porto, o in marina, o che il mare non l'havesse messa in terra, ne debba havere la metà: in questo modo che lui debba presentare alla giustitia, & la giustitia la debba tenere manifesta ad ognuno un anno & un giorno, & se fusse robba che guastare si potesse, debba esser venduta, & il pretio, che di quella robba si haverà havuto, debba essere manifestato come di sopra è detto, & se finito quel tempo di robba che per tal modo si sarà trovata, o del pretio che di quella si haverà havuto, & Signor nessuno non si mostrerà, all'hora la giustitia debba dare a quello che trovata l'haverà la metà per suo beveraggio, & della metà che rimanerà debba fare la giustitia due parti, & può pigliarne lui una parte, e l'altra che rimane debbela dare per amor di Dio dove a lui piace, per l'anima di quello di chi sarà stata, & se per ventura quella robba che trovata sarà il mare l'haverà messa in terra, quello che trovata l'haverà, ne debba havere parte ragionevole, come quelli buoni huomini di quel loco, dove fusse trovata, diranno. Imperò debba esser tanto fatto di questa, che sarà in questo modo trovata, come è già detto di sopra di quell'altra, & farne parte di quello che alla giustitia rimanerà. Imperò se alcuna robba fusse trovata in golfo o in mare di libera, quella debba essere partita, come nel capitolo altro è già detto, o se per ventura robba fusse trovata che giaccia a fondo, quella tale che sopra acqua non anderà ne potrà andare, quella non debba essere venduta, nè spartita, perciochè giaccia al fondo, & sempre aspetta suo Signore, & debbano dare beveraggio ragionevole a quello che trovata l'havesse a discretione della giustitia, & di due buoni huomini del mare che siano di fede, & la giustitia debba tener tutta quella robba manifestata, o il pretio di quella se fusse robba che si potesse guastare, & se nel tempo della pratica o

coſtumi, che lo Signore haverà conceſſo in quel loco, dove quella robba ſarà trovata, dimandatore, o Signore non ci ſarà venuto, la detta Giuſtitia debbe fare bando publico per trenta dì, & ſe Signore alcuno ſarà venuto di quella robba, li debba eſſere conſignata, ſe non, debba eſſere partita, come di ſopra è detto in quel capitolo medeſimo, di robba, che anderà ſopra acqua, tanto debba eſſer fatto di queſta, come di quella, poiche lo tempo ſarà finito, che la Giuſtitia ci haverà meſſo. Imperò è da intendere, che quello o quelli, che la ſopradetta robba troveranno, & l'haveranno trovata, che la debbino havere manifeſtata alla Signoria di quel loco, dove la datta robba ſarà trovata infrà tre giorni, ſe in tal loco ne ſaranno, & ſe infrà tre giorni non l'haveranno preſentata, debbano fare infrà ſei giorni, & ſe infrà ſei giorni non la potranno havere preſentata alla Signoria, debba fare in queſto modo per captività vincere, & per danni, & per ingiuria, & per ſpeſe fuggire a quello, o a quelli, che la detta robba haveranno trovata, che l'habbino manifeſtata, & preſentata infrà dieci dì, & ſe infrà dieci dì non l'haveranno preſentata, nè ci ſarà venuto quello di chi la robba ſarà, la Signoria, per lui dimandi, & poſſa dimandare la detta robba, come di ſopra è detto ſarà trovata, a quelli, che trovata l'haveranno per furto, & ſtare a mercede della Signoria, & ancora debbano perdere tutto il diritto, che della detta robba dovevano havere per loro beveraggio. Salvo imperò, che ſe quello o quelli, che la detta robba haveranno trovato, come di ſopra è detto, & infrà dieci giorni non l'haveranno preſentata alla detta Signoria, come di ſopra è detto, ſe loro giuſti caſi, o giuſta rogione moſtrare potranno, perche loro detta robba non haveſſino poſſuta preſentare, o manifeſtare alla detta Signoria infrà li dieci giorni, devano eſſergli riceputi. Imperò ſe gli detti caſi, & le ragioni di ſopra dette, & poſto loro in vero mettere le potranno, ſe non che lo Signoria poſſa procedere contra di loro nella forma detta di ſopra. Imperò ſe la detta robba, che ſarà ſtata trovata, fuſſe ſtata perſa un'anno, & un giorno, & finito l'anno & il giorno la detta robba ſarà ſtata trovata, quella di chi era detta robba non può niente dimandare, anzi debba eſſere di quello o di quelli, che l'ha-

ve-

veranno trovata: & è ragione, che non è robba al mondo, che ſia ſtata un'anno ſotto l'acqua, o preſſo dell'acqua, o ſopra acqua per lo detto tempo, che quello di chi ſtata fuſſe, poſſa giuſtamente conoſcere alcun ſegno, perche poſſi dire che la detta robba fuſſe la ſua, ſo già non lo faceva per arbitrio. Salvo ferro, acciaro, o altro metallo, & in tanto la detta robba, come di ſopra è detto, fuſſe trovata, debba eſſer di quello che trovata l'haveſſe. Imperò ſe quello dirà che la detta robba eſsere la ſua ſarà fede, che ſua è, & ſua fu, debbagli eſsere conſignata. Lui imperò facendo ſatisfattione a quello che trovata l'haverà a ſua volontà: ſe quello che trovata l'haverà a fare lo voleſse, che in altro modo Signoria non lo debba forzare. Se imperò quello che la detta robba domanderà provare, o in vero mettere non potrà per teſtimonii degni di fede, che la detta robba fuſſe la ſua, & ſi come di ſopra è detto, in vero mettere potrà la detta robba eſsere la ſua, & di tutto in tutto la detta robba lui rihavere vorrà, è tenuto di dare & pagare a quello che trovata l'haverà tutti li danni, & ſconci, & intereſſi che in vero mettere potrà, che per colpa della robba di ſopra detta gli fuſsino intervenuti, & ne haveſſe havuto a ſoſtenere a diſcrettione della detta Signoria, & di due buoni huomini che ſiano degni di fede, & ſe della detta robba che trovata ſarà quello o quelli che trovata la haveranno, ſe ne ſerviranno o faranno alcun guadagno, ſe loro dimanderanno lo beveraggio, debbali eſsere dato come è coſtumato, & il detto guadagno o ſervitio che la detta robba haveſſe fatto gli debba eſsere ritenuto in conto del detto beveraggio. Et per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

CHiunque ritroverà coſa alcuna, o in porto, o in ſulla ſpiaggia, o in mare a galla, o a fondo, dee fra tre giorni per inſino a dieci conſegnarla, ſalvo legittimo impedimento, alla Giuſtizia di quel Paeſe, ove l'ha ritrovata; altrimenti non ſolo perde il premio, che come in appreſſo gli ſi dee, ma può eſſere ancora proceſsato per ladro. Pervenuta poi in ma-

no della Giuſtizia quella roba, ſe ſarà ſtata nel fondo del mare un'anno, e un giorno a tal ſegno, che non ſia più riconoſcibile dal Padrone di cui era, a giudizio di quel Tribunale, reſta in premio all'Inventore: e volendo il Padrone di quella provar che ſia ſua, dovrà convenirſi, e tranſiger coll'Inventore, non potendo in quel caſo forzarlo quel Tribunale a reſtituirgliela. Ma ſe ſarà raffigurabile, debba la Giuſtizia di quel luogo eſporla in pubblico per un termine congruo, paſſato il quale la farà pubblicare ne' luoghi conſueti, e comparendo chi giuſtifichi eſſer ſua quella roba, dovrà dargliela, con che paghi le ſpeſe, e faccia un donativo a giudizio di perſone dabbene all'Inventore, e non comparendo veruno, dovrà allora la ſuddetta Giuſtizia, dopo aver tenuta la roba, ſe era conſervabile, o il prezzo di eſſa per un'anno e un giorno, dividerla, e darne all'Inventore la metà, o trattandoſi di roba rigettata dal mare ſul lido, dargliene una porzione ragionevole, a giudizio d'uomini dabbene; Del reſto poi potrà ritenerſene la Giuſtizia una parte, e diſtribuir l'altra a' poveri. E ſe la roba trovata *foſſe in* golfo, o in mare di libera, cioè in alto mare, debba partirſi, come ſi è diſpoſto in altro Capitolo.

Su queſto Capitolo leggi il De Vicq. ad Weitſen *de Avariis verb. non haberi; & Targ. ponderat. marit. cap.* 46. *num.* 11. *& cap.* 47. *num.* 1.

Di accordo fatto in golfo o in mare delibera; Cap. 250.

SE alcun' accordo, o promiſſione, o obligatione fuſſe fatto da uno ad altro in golfo, o in mare delibera, o in altro loco di mare. Salvo che la Nave o Navilio non fuſſe in loco che haveſſe proiſſo in terra, per qual ſi vuole conto che fuſſe fatto lo accordo, o promiſſione non debba haver valore, perche alcuna volta vanno nelle Navi o Navili Mercanti, & huomini di conditione, & aſſai di altri, alli quali fa male il mare, o hanno alcun difetto in ſe

me.

medeſimi, & ſe loro poteſſino uſcire in terra, o poteſſino eſſer liberi di quelli difetti, o di quel faſtidio, che loro hanno in ſe medeſimi, ſe loro haveſſino mille marche d'argento, tutti mille le prometteriano ad alcuno che gli metteſſe in terra, & per queſta ragione non debba havere valore; ancora più ſe per caſo ſi riſcontraſſino con alcuni Navilii armati, ſe per promiſſine, o per accordo, o per obligatione che loro gli faceſſino, ſe ſi poteſſino torre da quelli navilii, loro fariano accordo o promeſſa, purche loro non gli faceſſino danno di più, che per ventura non li potriano oſſervare: & per queſta ragione, promeſſa, nè accordo fatto per paura, o per forza non vale, nè debba valere per niuna ragione. Imperò, ſe Nave o Navilio tenirà proiſſo in terra, tutto accordo che fuſſe fatto da uno ad altro, in qual ſi vuol modo che ſia fatto, vale, & debba valere. Però ſe la detta nave o navilio fuſſe in golfo, o in qualche altro loco di mare, & che haveſſe proiſſo in terra, o no: & quei che nella nave ſaranno, faranno alcuno accordo, o promeſſa, debba haver valore, par queſti quattro caſi, cioè a ſapere, per fatto di gietto, o ſe per fortuna di cattivo tempo, o per altro caſo, o ſventura foſſe, che la nave o navilio deſſe a traverſo in terra, o per qualunque promeſſa, che gli mercanti faranno di fare menda a nave o navilio per alcuna ragione, o per viaggio mutare, & che lo ſcrivano fuſſe preſente, incontinente che la nave o navilio haveſſe proiſſo in terra, le debba ſcrivere nel cartolario. Et ſe Nave o Navilio fuſſe in foſſo, o in fumara, tutta promeſſa che quei faranno, che ſaranno nella nave o navilio, debba eſſer tenuta per ferma habbino proiſſo in terra, o no: perciochè chi è in foſſo, o in ſtagno, o in fiumara tanto vale, come ſe fuſſe in terra, che aſſai è in terra, poi che cattivo tempo non gli può fare alcun danno.

SPIEGAZIONE.

QUalunque accordo, promeſſa, ed obligazione fatta in Nave da' Paſſaggieri, o Mercanti per faſtidio del mare, o paura di Vaſcelli armati nemici, che s'incontraſſero, affine di eſſer meſſi in terra, quando la detta Nave è in golfo, o in alto mare, non debba avere valore alcuno; e ſolamente

quelle promeſse, ed accordi ſaranno validi, che ſi faranno quando la Nave avrà proiſso in terra, ovvero quegli, eſsendo in golfo, o in qualche altro luogo di mare, abbia eſsa proiſso in terra, o no', che ſi faranno ne' quattro caſi ſeguenti, cioè, per far getto, per dare a traverſo in terra, per riſarcire per qualche ragione la Nave, o per mutar viaggio. Con che ſia preſente lo Scrivano, e ciò ſcriva ſubito che la Nave avrà proiſso in terra. In queſti caſi dunque eſſi avran vigore, come ancora ſe ſi trovaſse la Nave in foſso, o in fiumara, dove, per eſser luogo fuor di timore, può farſi validamente ogni accordo, promeſsa, ed obligazione, abbia, o no la Nave proiſso in terra.

Vedi ſopra queſto Capitolo Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron §. 29. num. 2. & §. 30. num. 1. & 6. citato da lui per il 252. ſecondo l'edizione del Conſolato del mare in franceſe. Et il Targ. Ponderat. marit. cap. 50. num. 2.

Di accordo infrà patrone, mercanti, & marinari. Cap. 251.

QUalunque accordo che Patron di Nave o di Navilio faccia, o haveſse fatto a Mercanti, o alli ſuoi marinari, o ad alcuni che ſiano o fuſſino tenuti della ſua nave o navilio, quello è neceſsario che lo oſservi ſenza contraſto, & ſe per ventura lo detto Patrone della nave o del navilio, lo detto accordo oſservare non vorrà, lui è tenuto reſtituire tutto il danno, che li ſopradetti ne haveranno o haveſſino hauto, o aſpettaſſino havere ſenza contraſto, ſe la detta nave o navilio ne ſapeſse eſser venduta. Salvo imperò tutto impedimento, che per giuſta cauſa intervenire ci poteſse, o ci fuſse intervenuto, per il quale il detto Patron della nave o del navilio non haveſse oſservato, o non haveſse poſsuto oſservar il detto accordo, o promeſsa a tutti li ſopradetti, & ſimilmente li detti mercanti, & marinari, & tutti quelli che nella detta nave o nel navilio ſaranno, ſono tenuti & obligati oſservare a detto Patrone della nave o del navilio, tutto accordo, o promeſsa che con loro

haveſ-

haveſſino fatto ſenza contraſto, & ſe per ventura lo detto accordo o promeſſa oſſervar non vorranno, ſe hanno alcuni beni debbano eſſer venduti per reſtituire il danno, che per il detto accordo o promeſſa havuto, o haver poteſſino ſenza contraſto, e ſe gli detti beni al detto danno, che per il detto accordo o promeſſa havuto, o havere haveſſino reſtituire, non baſtaſſino: ſe gli detti ſono giunti, debbano eſſere pigliati, & meſſi in potere della giuſtitia, & ſtarci tanto nel detto carcere, per inſino che habbiano reintegrato il detto patrone della nave del danno di ſopra detto, o che ſi ſiano accordati con il detto patrone della nave o navilio. Salvo imperò che il ſopradetto giuſto impedimento, per il quale loro non haveſſino poſſuto oſſervare il detto accordo, o promeſſa al detto patrone della nave: che per colpa di loro non fuſſe rimaſto. Et per le ragioni di ſopra dette fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

TUtti i patti, e gli accordi che farà il Padrone co' Marinari, Mercanti, o altri di Nave, debba oſſervarli ſotto pena di dover rifare ogni danno, che dalla inoſſervanza ne proveniſſe, ancorachè ſi doveſſe vender la Nave: Salvo però legittimo impedimento, pel quale non aveſſe potuto, o non poteſſe mantenere l'accordo. Così nello ſteſſo modo debbono i detti Mercanti, Marinari, e qualſivoglia altro di Nave oſſervare i patti fatti col Padrone di eſſa; ſalvo però il ſuddetto giuſto impedimento. Che ſe ricuſaſſero di oſſervarli debbono riſarcir tutti i danni, anche colla vendita de' loro beni, i quali non baſtando, poſſono i promettenti eſſere carcerati inſinchè paghino.

Di comandità fatta ad uſo di mare.

Cap. 252.

SE alcuno comanderà ad altro robba amichevolmente, o mercantia con inſtrumento, o ſenza ſcritta, o ſenza accordo neſſuno, che non ſarà infra loro fatto, ſe non che quello che la comandita rice-

riceve, che la riceva ad uso & costumi di mare & a rifico di mare & di cattive genti, & lui debba vendere in qualunque loco che farà porto, con la detta mercantia in quel presente viaggio, nel quale lui haverà ricevuta la comandita, & vendere quella come meglio potrà, & come infra loro sarà accordato. Imperò se infra loro non fusse accordato quello che la comandita porterà quanto debba havere per la sua fatica, & quanto no: quello che la comandita haverà ricevuta, non se ne debba niente ritenere poi che infra loro accordato non sarà, anzi è tenuto di dare & restituire tutto quel che della robba havesse havuto incontinente che tornato fusse di quel viaggio. Imperò quello, di chi la comandita sarà, è tenuto di dare al comandatario, che la sua comandita haverà portata, & venduta per la sua fatica come che avesse guadagnato, & come la fatica che lui ci havesse havuto, & questo debba essere a sua discretione, & il comandatario non lo può d' altro forzare: perche ogni comandatario si guardi, & si debba guardare quando riceve comandità ad alcuno, come la riceva, & come nò: percioche non habbia a venire a discretione di quelli, che la comandità gli faranno per conto della sua fatica, & quelli che ricevono comandità di danari, debbano essere in quel conto.

SPIEGAZIONE.

QUando l'Accomandatario non pattuisca coll' Accomandante mercede alcuna per se, sia Accomandita di Mercanzie, o di denari, dee restituire tutto il ricavato, e guadagno dell' Accomandita all' Accomandante subito ritornato dal viaggio; nè può pretendere altra mercede, che a proporzione del guadagno, e della fatica avuta in vendere l'Accomandita, e ciò sia a discrezione dell' Accomandante.

Di Patrone che venderà la nave ſenza licentia de' compagni. Cap. 253.

SE alcun Patrone di Nave o di Navilio venderà la ſua Nave o Navilio, ſenza volontà, & ſenza licentia delli compagni, lui è tenuto incontinente che venduta l' haverà, di dare, & rendere conto alli ſuoi compagni, & di reſtituire & dare tutto quel che a ciaſcuno toccaſse per la ſua parte, ſe loro ricevere lo vorranno, & ſe gli compagni ricevere non lo vorranno, lui è tenuto reſtituire, & rendere in loro potere quella nave o quel navilio, che lui venduto haverà ſenza volontà, & ſenza licentia di loro, & ſe quella nave o quel navilio non gli poteſse reſtituire lui è tenuto rendere, & dare una nave o navilio tanto buono, come era quello, & il guadagno che poteſse haver fatto con quel navilio, o che ſi accordi con loro il meglio che poſsa, & ſe infra loro non ſi potranno accordare, debbano mettere due buoni huomini che ſiano degni di fede, & quale ſi vuole coſa che quelli diranno, o conoſceranno, quello debba eſser ſeguito. Imperò ſe quando il patron della nave o navilio haveſse fatto la vendita come di ſopra è detto, & alla maggior parte de' compagni piaceſse quella vendita, il patron della nave o del navilio non è di niente altro tenuto, ſe non di dare quello che a ciaſcuno toccaſse, poiche la più parte de' compagni ſi accorderanno, & ſe per ventura il Patrone della nave o del navilio non renderà conto a' ſuoi compagni, nè ancora darà la parte a ciaſcuno di quello che della vendita della nave o del navilio gli toccaſse, & ſe lui ſe ne anderà in altre parti, ſe lui è gionto, è tenuto reſtituire, e dare a quelli compagni tutto quello, che della vendita della nave o del navilio gli toccaſse, & ancora tutto, & tanto come gli compagni diranno per loro giuramento, che quella Nave e quel Navilio poteſse haver guadagnato, e ſe lui non ha di che poſsa ſatisfare, nè integrare, debba eſser pigliato, e meſso in potere della giuſtitia, & ſtare tanto in carcere per inſino che habbi ſatisfatto quelli ſuoi compagni di quelle domandite che loro gli fanno, o che ſi fuſse accordato con loro, e ſe per ventura quello che la Nave haverà venduta non fuſse

tro-

trovato, e gli compagni troveranno quella Nave o quel Navilio, che a loro ſarà ſtato tolto, loro lo poſſano pigliare & domandare per giuſtitia, & la giuſtitia ce la debba conſegnare, & dare. Imperò moſtrando loro che quella fuſſe per teſtimonii, o per ſcritture. Se imperò quello che comperata l' haverà, non poſſa moſtrare inſtrumento che quello che la detta nave o navilio gli haverà venduta, haveſſe dalli compagni potere & luoco, che la poteſſe vendere, & farne a ſua volontà: perche ciaſcuno ſi guardi, & debba guardare, come comprarà Nave, e come nò: percioche danno alcuno non gli poſſa intervenire. Imperò ſe lui la vendeſſe per vecchiezza, che la nave o il navilio haveſſe, o impreſtatori la faranno vendere per preſtito, che quelli ci haveſſero fatto per neceſſità di coſe, che fuſſero neceſſarie alla nave o navilio, quello che patrone fuſſe non è tenuto ſe non in tanto, come nel capitolo già detto di ſopra.

SPIEGAZIONE.

VEnendo il Padrone la Nave ſenza licenza de' Partecipi, o della maggior parte, dee rendere a quelli il prezzo, dando a ciaſcuno la porzione, ed eſſi ricuſando di riceverla, dee reſtituir loro la Nave venduta, o un'altra dell'iſteſſa valuta col guadagno, che la Nave venduta potrebbe aver fatto, e non potendoſi accordare fra loro, ſarà rimeſſa la differenza al giudizio di due uomini dabbene. Ma vendendola come ſopra, e alla maggior parte de' ſuddetti Partecipi piacendo poi tal vendita, dovrà il Padrone reſtituir a ciaſcuno di loro ſolamente il prezzo ricavato, ſecondo la loro porzione.

Se dopo venduta la Nave, invece di renderne conto a' Partecipi, andra il Padrone in altre parti, ritornato che ſarà, dee reſtituir loro oltre le porzioni, che aveſſero nella Nave, anche tutto il guadagno, che col loro giuramento affermeranno aver potuto in quel tempo guadagnar quella Nave; e non avendo di che pagare debba il Padrone eſſere carcerato infinchè paghi.

In caſo poi che non ſia trovato il Padrone, che avrà vendu-

venduta la Nave, poſſono i Partecipi pigliarſi, e domandare dalla Giuſtitia, che dee conſegnarla loro, la Nave venduta, ancora eſiſtente, con che provino per teſtimoni, o ſcritture, che ſia lor propria, e il Compratore non faccia per ſua parte coſtare, che quel Padrone avea facoltà di venderla: Eccetto ſempre, ſe foſſe ſtata venduta per eſſer vecchia, o fatta incantare da' Creditori di ſomme impreſtate al Padrone per provvedere a' biſogni della ſteſſa Nave, come da' precedenti Capitoli ſi ricava.

Di Robba di naſcoſto meſſa nella nave. Cap. 254.

SE alcun Mercante, o Mercanti noleggieranno ad alcun Patron di Nave, o Navilio, balle, fardelli, o quale ſi vuole altra coſa, & i Mercanti metteranno, o faranno mettere in quei faſci, balle, fardelli, o caſſe, o altra robba che fuſſe nel mezo di uno di quei, o di tutti alcuna coſa di naſcoſto, come è oro, argento, moneta, perle, ſeta, o altra robba nobile, o mercantie quale ſi vuol coſa che loro voranno, & quello che dentro quel faſcio, o balla, o fardello, caſſa, o qual ſi voglia altra robba, che loro di naſcoſto dentro quei faſci haveranno meſſa che non lo diranno, nè haveranno dimoſtrato quando noleggiorno al Patrone della Nave, o al nochiero, o al ſcrivano di quella nave, nella quale loro la metteranno, ſia che la nave o il navilio haveſſe a gittare, o gli interveniſſe caſo di ſventura, che deſſe a traverſo in terra, & ſi rompeſſe, ſe quel faſcio, o balla, o fardello, o altra robba, nella quale quello che di ſopra è detta fuſse ſi gettaſse, in quel getto che fatto ſarà non ci debba eſſere contata ſe non quella robba che lui haverà noleggiata per teſtimonij che non deſſe: ancora che diceſſero i teſtimonij, che l' haveſſero viſta a mettere; poiche al patrone, o al nochiero, o al ſcrivano, o al guardiano, non l' haveranno moſtrata, nè detto, nè nel cartolario ſarà ſcritto, & ſe la nave, o navilio deſſe a traverſo in terra, & quella robba ſi perdeſſe, non li debba eſſer fatta menda, ſe non per quello che lui haveva fatto intendere quando lui la noleggiò già che robba era, & che nò, & ſe per ventura quella balla, o faſcio, dove alcune coſe ſaranno meſſe di naſcoſto,

come

come di ſopra è detto, non ſi perdeſſe nè ſi gettaſſe, & in quello balla, o faſcio fuſſe trovato quel che di ſopra è detto che di nacoſto ci fuſſe meſſo, debba metter per tutto quello che valerà in quel getto, o naufragio, che ſi ſarà fatto. Ancòra più, ſe quella robba o mercantia che di ſopra è detto ſi perdeſſe per colpa del patron della nave, o del ſcrivano, non ſiano tenuti di menda fare a quello di chi ſarà, ſe non di quello che lui gli haveva fatto intendere, quando la noleggiò; perciò che ſpeſſe volte ci ſono alcuni mercanti, che ſe l'huomo li credeſſe tutto quello che loro diranno, o giureranno, ſe perdeſſero alcun faſcio per alcune delle ragioni ſopradette, diriano, che in quel faſcio havevano più di mille marche d'oro, o d'argento di valore, & per queſta ragione non è neſſuno tenuto, ſe non di quello che al noleggiar farà intendere ad alcuni di quei che di ſopra ſono detti; perche ogni mercante ſi guardi, & ſi debba guardar quando noleggierà la ſua robba ad alcuno, che dichiari, & facci intender quello che ſarà, percioche non gli poſſa tornar danno, come di ſopra è detto.

SPIEGAZIONE.

CAricando un Mercante balle, caſſe, o altri fardelli di robe, ne' quali ponga oro, gioje, ſeta, e coſe ſimili preziose, in caſo che ſi gettaſſero, o urtando la Nave in terra ſi perdeſſero, non debbon' eſſer pagati dalla roba ſalvata, o poſti in contribuzione, ſe non per quel prezzo, o per quella roba, che quel Mercante caricando avrà aſſerito al Padron della Nave, o Scrivano, che valeſsero, o fuſsero; E queſto anche quando il Mercante provaſse con teſtimoni di viſta ciò, che valeano, o erano que' fardelli. Anzichè, ſe ſi perdeſsero per colpa del Padrone, o Scrivano, non ſaranno queſti tenuti a rifarli ſe non ciò, che egli avrà manifeſtato, o ſarà peravventura ſcritto al Cartolario, valere ſuddetta robba. Ma al contrario, in caſo di getto, o altro finiſtro, ſe que' fardelli ſi ſalvaſsero, e ſi ſcopriſse ciò che dentro di eſſi ſi naſcondea, debbono entrare in contribuzione, e pagar la roba perduta per tutto ciò, che real-

realmente ſi troveranno valere, e non per quello, che ſolamente ſaranno ſcritti al Cartolario.

Diſcorre ſu queſto Capitolo il Targa Ponderat. marit. cap. 29. num. 1. & Rocc. reſponſ. 26. num. 4. & 5.

Se lo Patrone darà il ſuo luogo ad altri per noleggiare. Cap. 255.

SE alcun Patrone di Nave o di Navilio darà il ſuo luogo ad alcuno, che lui poſſa noleggiar quella ſua Nave o Navilio del tutto, o in parte, & intra il Patrone della Nave o Navilio, & quello al quale haverà dato il ſuo loco per noleggiare, fuſſe accordato giorno certo, & tempo deputato: ſe infra quel tempo quello noleggierà come che infra lui, & il Patrone della nave ſarà accordato, vale quel nolo; che quello, il quale il Patrone della nave ci haverà meſſo per noleggiare, haveſſe fatto con alcun Mercante, o Mercanti, & debba haver valore tutto, e in tutto come ſe lui fuſſe Patrone della Nave o Navilio che Patrone nè poi che quello gli haverà dato il ſuo loco quanto a quello noleggiamento, che quello, che haverà loco di noleggiare infra quel tempo certo, che con il Patrone della nave haverà accordato, intervenga, nè habbia triſto nolo, o buono, debba havere valore; & ſe il Patron della Nave o Navilio noleggierà infra quel tempo che lui haveva dato il ſuo loco ad alcuno che poteſſe noleggiare di tutto o di quantità determinata tanta di robba, che lui non potrà portare quella, che quell' huomo haverà noleggiata a fede di lui, e per ſua volontà: il Patrone della Nave è tenuto laſciar quella, che lui haverà noleggiata infra quel tempo accordato con quello, il quale lui haveva meſſo in ſuo loco per noleggiare, o che ſi accordi con gli Mercanti, di chi la robba fuſſe, che neceſſario è, che quello il quale lui haverà meſſo per noleggiare ſia fuora di danno, ſe la Nave ne ſapeſſe eſſere venduta. Ancora più ſe il Patrone nella nave o del navilio darà il luoco ſuo ad alcuno per noleggiare, & il detto Patrone della nave o navilio, non li darà giorno certo, o tempo deputato, ſe il Patron della nave o navilio lo noleggierà innanzi, che non habbia havuto aviſo,

aviſo, o nuova certa di quello che lui haverà laſciato per noleggiare, tutto & in tanto è tenuto come di ſopra è detto. Imperò ſe il Patrone della nave, o del navilio manderà a dire a quello, il quale lui haveva laſciato in alcun loco per noleggiare, che lui non noleggi neſſuna coſa: ſe quello non haveva niente noleggiato, quando il Patrone della nave ce lo mandò a dire, lui non debbe più noleggiare, & ſe il fa, il Patrone della nave o del navilio, non gli è tenuto di danno che gli interveniſſe, ne ancora non è tenuto a quelli mercanti che con lui noleggiorno, poiche lui gli haveva mandato a dire, che non noleggiaſſe, perciò che neſſuno non ha potere in quello d'altri, ſe non quanto quello di chi è, gli vuole dare. Imperò ſe quello haveſſe noleggiato innanzi che ſapeſſe lo aviſo del Patrone della nave, debba haver valore come di ſopra è detto. Ma il patrone della nave non debba del tutto fermamente noleggiare, poi che haverà dato il ſuo luoco ad altri per noleggiare, per inſino che ſappia la certezza di quello che haverà noleggiato, o nò: percioche il danno che di ſopra è detto, non gli poſsa intervenire.

SPIEGAZIONE.

QUando un Padrone dia facoltà, o mandato ad alcuno di dare a nolo fra un tempo determinato o in tutto, o in parte la ſua Nave, ſe il detto Mandatario, o Proccuratore dentro il tempo, in cui ha la detta facoltà, dia a nolo la Nave ad un Mercante, e il Padrone mandante la dia pur a nolo ad un'altro, ſarà preferito il Mercante, che l'avrà avuta a nolo dal Mandatario, e dovrà il Padrone laſciare indietro le merci del Mercante, a cui egli ſteſſo avea data a nolo la Nave, o accordarſi in altro modo con lui, eſſendo ragionevole, che ſoggiaccia alle pene d'inoſſervante al noleggio il mandante, e non il Mandatario, che l'avrà data a nolo ſulla fede di lui. Anzi che quando gli abbia dato un ſimil mandato ſenza determinargli il tempo, non potrà il Padrone dare a nolo la ſua Nave prima di ſapere ciò, che abbia operato il Mandatario; eccetto ſe gli rivocaſſe l'ordine, o mandato, purchè gli fac-

faccia pervenire la notizia di queſta revocazione *re integra*, cioè prima che abbia il Mandatario accordato con alcuno di dare a nolo la medeſima Nave; E in queſto caſo, quando il Mandatario tuttavolta la dia, non è tenuto il Padrone a rifar alcun danno, che interveniſſe, nè a lui, nè a quei Mercanti, che aveſſero dopo la revocazione noleggiata dal mandatario la Nave.

Sopra queſto Capitolo parla il Rocc. reſponſ. 20. num. 6. & 8.

Di patron che tirerà ragio trovato ſenza volontà delli Mercanti. Cap. 256.

SE alcun Patron di Nave, o Navilio haveſſe caricato in alcun luoco di robba di Mercanti, & andando a vela, o che fuſſe ſorto in alcun loco, & ſi riſcontraſſe con alcuno ragio di fuſta: come ſono, arbori, antenne, o vele, o di qual ſi voglia altro legname: ſe il Patrone della Nave o del Navilio gli darà capo, o gli farà dare, percioche lui lo tiri, ſe gli mercanti che nella Nave, o Navilio ſaranno, diranno al Patrone della Nave, o Navilio, che lo laſci andare, & che non lo tiri, ſe il Patrone della nave non lo vuole laſciar per detto de' mercanti, ſe gli mercanti diranno, & gli dichiareranno che ſe lui non lo laſcia andare, che tutto danno, che a loro intervenga, o alla loro robba, che tutto vadi ſopra di lui: & il Patrone della nave, o navilio, non lo laſcierà andare ſopra di quello, che gli Mercanti gli haveranno detto ſe a' Mercanti, o alla loro robba interverrà alcun danno il Patrone della Nave o Navilio è tenuto di tutto quel danno, che loro per colpa di lui haveranno ſoſtenuto, & ſe lui non haveſſe di che poſſa mendare, debbaſi vendere la Nave o Navilio, che niuno può per niente contraſtare, ſalvo gli marinari per li loro ſalarij, & ſe la Nave, o Navilio non baſtaſſe, & il Patrone della Nave, o Navilio haveſſe alcuni beni, debbano eſſere venduti per fare menda a quelli Mercanti di tutto il danno, che per colpa di lui haveranno ſoſtenuto, & ſe quelli beni non baſtaſſino, ſe lui è gionto debba eſſere pigliato, & meſſo in carcere, & ſtarci tanto per infino che quelli

Mercanti siano reintegrati, o che lui si accordi con loro: & se per ventura il Patron della Nave, o del Navilio ne vorrà portare alcuni di quelli fusti, che in quel ragio saranno, lui lo può fare, se li Mercanti lo vorranno, & se lui lo porterà a dispetto di Mercanti, lui ne è tenuto come disopra è detto, & se per ventura nella Nave, o Navilio non fusse Mercante nessuno, & il Patrone della Nave, o Navilio si riscontrerà con alcun ragio, & se lui pigliasse, o portasse alcun fusto, se gli Mercanti, o la robba di loro riceverà danno, se loro in vero mettere lo potranno, che per colpa del ragio, che il Patron della Nave, o Navilio tirava, o per colpa di quel fusto, o fusti che lui haverà pigliata, gli fusse intervenuto quel danno, il Patrone della Nave, o Navilio non è tenuto, & obligato come di sopra è detto: perchè ogni Patrone di Nave o Navilio debba fare per tale modo quello che ha da fare, che non gli possa tornare a danno quello che lui farà.

SPIEGAZIONE.

SE viaggiando a vela, o pur anche stando surta, cioè ancorata in qualche luogo, s' incontrerà una Nave in alcun ragio di Fusta, come sono Alberi, Antenne, o Vele, o qualsivoglia altro legno, se il Padrone gli farà dar capo, cioè attaccar qualche cavo, o gomena per tirarlo, ovvero nè vorrà mettere, e portar sulla Nave, repugnando, e protestando d' ogni danno i Mercanti, qualunque sinistro, o pregiudicio, che perciò segua, si dovrà ammendare dal Padron della Nave. E se egli non ha di che pagare, debbesi vender la Nave, e non bastando questa, anco i beni del Padrone, nè essendo pur questi sufficienti, deve star carcerato infino a tanto che paghi: Salvo sempre i salarj de' Marinari.

In caso poi, che non vi siano Mercanti in Nave, e il Padrone abbia voluto tirare, o portare i mentovati ragi, purchè essi provino esser quel danno avvenuto per la soprad-detta cagione, dovrà altresì risarcirlo.

Di

Di Nave noleggiata per andare a caricare in alcun luogo. Cap. 257.

SE Mercante, o Mercanti anderanno in alcun luoco foreſtiero per noleggiare nave, o navilio, & che quella Nave o navilio debba andare a caricare in quel luoco, che infra il Patrone della Nave, o Navilio, & gli Mercanti fuſſe accordato a giorno certo, & a tempo deputato, & quella nave o navilio che noleggiata ſarà, non fuſſe venuta in quel loco, dove doveva caricare quel giorno, o in quel tempo, che il detto Patrone della nave, o navilio haveva accordato con gli Mercanti, che noleggiato lo haveva, ſe gli Mercanti ne ſoſterranno danno, o ſpeſa, il Patrone della nave, o navilio è tenuto del tutto reſtituire: & ſe per ventura gli detti Mercanti noleggieranno altra Nave, o Navilio per mancamento di quello, che loro havevano noleggiato che non ſarà venuto in quel giorno, o in quel tempo, che infra il Patrone della Nave o Navilio fuſſe accordato, ſe quella detta nave, o quel detto navilio, che haveranno noleggiato per colpa di quello che loro già havevano noleggiato, che non ſarà venuto come infra loro era accordato, ſe coſtaſſe più di nolo, che non davano a quello, che loro già havevano noleggiato: il patrone di quella nave, o di quel navilio, che in prima ſarà ſtato noleggiato, è tenuto reſtituire quel più, che coſtaſſe: percioche non ſarà venuto in quel tempo, che lui haveva promeſſo a gli Mercanti, quando loro il noleggiorno, & ſe per ventura fornito il detto tempo infra loro accordato quella nave, o quel navilio veniſſe in quel loco, dove caricare doveva, ſe gli detti Mercanti ne haveranno altro noleggiato, non gli ſono di niente tenuti, poiche non ſarà venuto in quel tempo, che infra lui, & li Mercanti fu accordato, quando loro il noleggiorno. Imperò ſe quella Nave o quel Navilio che loro havevano noleggiato veniſſe oltra il detto tempo, infra loro accordato fu, & quelli Mercanti non haveſſino noleggiato ancora altra Nave, o altro Navilio gli detti Mercanti ſono tenuti dare a quello quel carico, che noleggiato gli havevano. Imperò è da intendere che il Patrone della Nave, o

Navilio è tenuto dare a quelli mercanti tutto il danno, & il sconcio & la spesa, che per colpa di lui havessino fatto, & sostenuto, per havere tanto tardato, se gli mercanti dimandarne gli vorranno, & siano creduti per loro semplice sacramento. Imperò è da intender, che se il Patrone di quella nave, o di quel navilio, che loro in prima haveano noleggiato fusse intervenuto impedimento di Dio, o di mare, o di vento, o di Signoria, & per colpa di lui non sarà rimasto che non fusse venuto in quel tempo, che lui promesso, & accordato haveva con li sopradetti Mercanti: in tale caso il Patrone della nave, o del navilio, che loro noleggiato haveano, non è tenuto alli Mercanti di danno, nè sconcio che loro ne havessino fatto, poiche per colpa di lui non sarà rimasto, & se gli Mercanti havessino noleggiato altra Nave o altro Navilio loro sono tenuti a questo patrone di questa nave, o di questo navilio: che loro in prima havevano noleggiato di dare, & consegnare il carico, che loro noleggiato gli haveano, debbanlo havere spedito in quel tempo, che infra loro fu accordato, quando lo noleggiorno, & se gli detti mercanti carico dare non gli potranno, loro sono tenuti pagare quel nolo, che infra loro fu accordato, quando loro noleggiorono, o che se ne accordino con lui, se il Patron della Nave o Navilio ne vuole fare accordo; se non nessuno non lo può forzare: Ancora più, che se il Patrone della Nave, o del Navilio havesse a sostenere danno o spesa per colpa delli Mercanti, che non haveranno spedito, o non il vorranno spedire in quel tempo che loro promessa li havevano, li detti mercanti sono tenuti del tutto mendare, & restituire, & il Patrone della nave sia creduto per suo giuramento. Et fu fatto perciò questo capitolo, che a impedimento di Dio, nè di mare, nè di vento, nè di Signoria nessuno può niente dire, nè contrastare, nè è ragione che lo possa fare, perche ciascuno si guardi, & si debba guardare che faccia in tal modo tutto quello che farà, che non gli possa tornar alcun danno, se lui far lo può.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

NOleggiando un Mercante in Paeſe foreſtiero qualche Vaſcello, con eſprimere nell'accordo, che fra certo tempo debba il Padrone con quello trovarſi in luogo determinato, per levar ivi le merci a queſto effetto provviſte, ſe dentro quel tempo, accordato tra'l Mercante, e il Padrone non ſi troverà egli nel detto luogo, dovrà pagare a quel Mercante tutti i danni, e le ſpeſe, alle quali per ciò ſoccombeſſe; onde in caſo che per la di lui tardanza noleggi il Mercante un' altra Nave a maggior nolo, quel ſoprappiù di nolo dovrà pagarſi dal Padrone di quella Nave, che ha tardato a portarſi nel convenuto luogo.

Pervenendovi poi, anche dopo il tempo ſtabilito, ſe quel Mercante non avrà noleggiata altra Nave, dovrà dare al Padron il carico già promeſſogli, purchè queſti gli paghi ogni danno, e ſpeſa, che giurerà il detto Mercante aver per ſua tardanza ſofferto: Eccetto però quando queſta tardanza foſſe ſtata cauſata da forzoſo avvenimento, in quel caſo non dee pagare ammenda veruna, ma è tenuto il Mercante, anco ſe aveſſe noleggiata altra Nave, dargli il carico promeſſogli, o pagargli il nolo accordato, e sbrigarlo fra 'l tempo nel contratto di noleggio determinato, altrimenti dovrà pagargli i danni, e le ſpeſe, che giurerà il Padrone di quella Nave aver patito per non eſſere nel detto tempo ſtato sbrigato.

Intorno a queſto Cap. leggi il Targ. Ponder. marit. cap. 47. *n.* 8.

Se Mercante noleggierà Nave in loco foreſtiero, & morirà. Cap. 258.

SE alcun Mercante haveſſe noleggiato nave o navilio in alcun loco foreſtiero, & che quella nave o quel navilio debba andare a caricare in quel loco, nel quale il detto Mercante haveſſe accordato con il detto Patrone della nave o del navilio a giorno certo, ſe

quel Mercante morirà ſtando in quel loco, dove la nave o navilio havea noleggiato, ſe quel Mercante morirà inteſtato, o che il detto mercante habbi fatto teſtamento; il patrone della nave o del navilio, che noleggiato ſarà innanzi, che lui parta di quel ſopradetto loco, dove ſarà noleggiato, & dove quel Mercante ſi ſarà morto, che noleggiato lo havea, innanzi che lui faccia ſpeſa, lui debba mandare al compagno; che quel ſopradetto Mercante, che morto ſarà, havea in quel loco dove praticava, & era vicino, & che ci mandi un huomo a poſta con una lettera ſua, & domandargli ſe vorrà che quella nave o navilio che il ſuo detto compagno havea noleggiata in quel tempo, che era vivo, che faccia il viaggio, & ſe quello ſopradetto compagno vuole che il ſopradetto nolo, & accordo, che il morto haveva fatto, vaglia, & habbia valore, & che quella nave, o quel navilio venga, che lui è preſto, & in ordine di compire tutto quello, che quel morto haveva promeſſo a quel Patrone di quella nave, o di quel navilio il giorno che lui noleggiò; & ſe per aventura il Patrone della nave o navilio, che noleggiato ſarà, verrà in quel luogo dove dovea caricare innanzi che riſpoſta non haveſſe havuta dal compagno di quel Mercante, che morto ſarà, quel compagno, che vivo rimaſto ſarà, non gl' è di niente tenuto, ſe non vuole, percioche quando l'uomo è morto, non ha compagno, che il giorno, che huomo muore, è partita ogni compagnia. Salvo imperò che ſe quel ſopradetto Mercante, che morto ſarà haveſſe obligato quel ſuo compagno nella ſua vita con carta, che lui haveſſe fatta a quel Patrone della nave o del navilio per conto del nolo, & di tutto lo accordo che lui attendere gli havea; quel compagno è tenuto che gli attenda. In queſto modo è da intendere, che in quel compagno, il quale ſarà morto, haveſſe loco, & potere del ſuo compagno, che poteſſe noleggiare per lui, ciò è da intendere, che lui ne haveſſe procura, o che ne haveſſe teſtimonij, che qual ſi voglia coſa che lui ne faceſſe, che lui l'haveria per fermo, ſe queſti teſtimonij, o procurà il Patrone della nave o navilio, che noleggiato ſarà potrà moſtrare; quel compagno, che vivo ſarà, gl' è tenuto in tutto, & tanto, come quello il quale mentre era vivo haveva noleggiato: & ſe il Patron della nave o navilio moſtrare procura,

nè

nè teſtimonij non potrà, quel compagno che vivo ſarà rimaſto, non gli è di niente tenuto. Ancora che quel morto l'haveſſe meſſo nella ſcritta dell'obligo del nolo, che lui fatto haveva con quel patrone della nave, o del navilio, che havea noleggiato, poi che con volontà di quello non fu fatto, che dura coſa ſaria, che ſe alcun huomo obligaſſe l'altro per ſua autorità, & ſenza licentia di quello, il quale lui obligaſſe, valea, o haveſſe valore, ſaria mala coſa che ognuno potria diſfare l'altro; non è diritto, nè ragione che neſſuno poſſa obligare altro per neſſuna ragione. Se imperà giuſte ragioni non ci fuſſino, come già di ſopra ſon dette, & ſe per aventura quel Mercante che morto ſarà, che la nave o navilio haveva noleggiato, haveſſe fatto teſtamento, e nel ſuo teſtamento haverà partiti gli ſuoi beni alli ſuoi figliuoli, o alli propinqui, o a quale ſi vuole, & l'uno di quello haverà fatto herede, & il Patrone della nave che noleggiato ſarà, ſaprà che quel mercante che noleggiato lo haveva, è infermo, & haverà fatto tutti gli ſuoi ordini: ſe il patrone della nave ſaperà certo che lui è infermo; ſe il patrone della nave ci haveva tempo inanzi che lui morirà, lui gli debbe dir in preſentia di buoni huomini, che ſe Dio faceſſe la ſua volontà di lui, che coſa ſi debba fare di quel nolo, che lui gli havea promeſſo, & che lui faccia per modo che ſe Dio faceſſe la ſua volontà, che lui non doveſſe havere danno, e ſe quel mercante che noleggiato lo haverà, & che infermo ſarà, gli dirà che lui penſi di ſpedirſi preſto, che con lo aiuto di Dio, lui lo caverà di ogni danno, & che per la ſua infirmità non debba ſtare, che lui non gli attenda quello, che gli haveva promeſſo, che lui è in ordine di oſſervare tutto quello, che ha promeſſo, & ſe il Patrone della nave o navilio ſi partirà da lui con la ſua volontà, & lo infermo farà una littera ſigillata col ſuo ſigillo al ſuo compagno, ſe l'haveſſe, o a huomo che per lui fuſſe in quel luoco, che lui debba ſpedire quella nave o navilio, che gli debbino conſignare quel carico, perche lui noleggiato haveva la nave, ſe quella nave o quel navilio fuſſe venuta in quel luoco dove dovea caricare, & ſtando la nave, o navilio in quel luoco, quel Mercante, che l'haveva noleggiata, ſarà morto, & alla morte ſua verrà a ſapere al ſuo compagno ſe lo haveſſe, o a quello che in luoco

di lui sarà, se quelli si estraheranno che non lo vorranno caricare, nè spedire, gli beni di quello che morto sarà, ci sono tenuti, poi che il Patrone della nave o del navilio innanzi che volesse partire di quel luoco, dove fu noleggiato con volontà, & licentia di quello che noleggiato lo haveva, & con lettera sua, si partì: nella qual lettera diceva al suo compagno, se lo haveva, o ad altri, che nel suo luoco fussero, che loro lo dovessino spedire tutto; & in tanto come gli haveva promesso; & se per ventura il Patrone della nave o del navilio non si fusse partito di quel luoco, dove lui fu noleggiato, innanzi che fusse morto quel Mercante che lui noleggiato haveva, non si debba partire insino che habbia mandato le lettere, o huomo suo al detto compagno, o a quello che havea fatto herede, quel Mercante, che morto sarà, & haveva noleggiato, che vadi per portare quel carico, che lui noleggiato gli haveva; & se loro, o l'uno di loro li osserveranno tutti quelli patti: che quello gli haveva promesso, quando lo noleggiò, & se loro manderanno a dire per lettera loro sigillata con loro sigillo, o per huomo a posta, che la nave o navilio si metta di ordine per venire, che loro, o uno di loro sono in ordine di osservare tutto quello, che quello noleggiato lo havea, li havea promesso, & nella scritta del nolo che infra loro sarà fatto, e contenuto, allhora si può partire con la Nave, & se lui ne havesse danno, o spese per colpa di quelli, che la lettera, o huomo a posta gli haveranno mandato, loro gli sono tenuti restituire integramente; & ancora quel carico a dare, poiche per comandamento di loro ci sarà venuto, & con loro licentia. Imperò se il Patron della nave o del navilio venisse in quel luoco, dove dovea caricare, o si partisse di quel luoco dove fusse noleggiato, dipoi che quel Mercante fusse morto: E' da intendere che quel Mercante, che morto sarà, havea fatto testamento, & nel testamento havesse fatto alcuno suo herede, se il Patrone della nave o del navilio venisse in quel luoco, dove doveva caricare a quel giorno, o tempo nel quale lui haveva promesso a quello che noleggiò, & nella scritta del noleggiato fusse contenuto, se quello il quale il noleggiò che morto sarà, havesse fatta alcuna mentione che quel suo herede debba dare quel carico, che lui havea noleggiato, & promesso a quella nave, o na-

o navilio, quello, che herede ſarà rimaſto, gli è tenuto di dare, & ſe non lo voleſſe fare, la giuſtitia lo debba forzare, che biſogno è, che il comandamento del defunto ſia compito. Imperò ſe il defunto non haveva fatto mentione, nè detto haveva in quella ſua ultima volontà, quello il quale lui haverà laſciato per ſuo herede nel ſuo teſtamento, ſe non vuole, non è tenuto. Imperò è da intendere che quello herede, non veleſſe portarlo in alcune parti ſe non che la voleſſe vendere egli proprio per ſeguir l'ordine di quello che morto ſarà, come lui ne haveſſe fatta mentione nella ſua ultima volontà. Ancora più, percioche quel Patrone di quella nave, o di quel navilio ci ſarà venuto ſenza licentia, & volontà di quello, che herede ſarà rimaſto. Imperò ſe quello che herede ſarà rimaſto, non la vorrà in quel loco vendere, anzi vorrà mandare, o portare detta robba, o carico a quella parte, nella quale quello che morto ſarà havea intentione di portare ſe vivo fuſſe, & haveva noleggiata, ſe quello herede non la vorrà mettere in quella nave, che quello che morto ſarà haveva noleggiata, & per fede di quello che morto ſarà, ci ſarà venuto, ſe lui la metterà in altra nave, & non in quella: li beni di quel defunto ſaranno obligati a quel patrone della nave, che lui haveva noleggiato nella ſua vita, ſe il Patrone di quella nave haveva oſſervato tutto quello, che promeſſo haveva a quello che lo noleggiò. Imperò ſe lui oſſervato non lo haveſſe quello herede, nè gli beni del defunto, che noleggiato lo hovea, non li ſono di niente tenuti nè obligati. Se imperò il Patrone della nave non poteſſe moſtrare o provare giuſta ſcuſa, o giuſto impedimento che per colpa di lui non è rimaſto, che non oſervaſse, & ſe lui provare, nè dimoſtrar non lo potrà, quello herede nè gli beni del defunto non li ſono di niente tenuti, poi che lui non haverà oſservato quello che havea promeſſo. Imperò ſe il Patrone della nave provare, o moſtrare lo potrà, quello che herede ſarà & ancora li beni del defunto, gli ſono obligati come è detto.

SPIEGAZIONE.

VEnendo a morte un Mercante, che in Paeſe foreſtiero avrà noleggiata qualche Nave, acciocchè ella vada a caricar mercanzie in un luogo determinato, dee il Padrone portarſi al letto di quello innanzi, che muoja, e richiedergli in preſenza d'uomini dabbene, ſe voglia, anche in caſo che Dio a ſe lo chiamaſſe, proſeguire il noleggio. E quando vi conſenta l'infermo, e gli dia perciò una lettera diretta al ſuo corriſpondente con ordine di provvedere il carico a quella Nave, ſe il Padrone ſi partirà innanzi che muoja, e pervenuto al luogo deſtinato ricuſerà il Corriſpondente, attenta la morte poi ſeguita di quel Mercante, di dargli il carico accordato, ſarà obbligata l'eredità del Defunto a ſoddisfarlo.

Ma morendo il Mercante innanzi alla partenza della Nave, allora quando il defunto nel contratto del noleggio abbia ancora obbligato il Corriſpondente in virtù di proccura, o altra facoltà che aveſſe, o pure nel ſuo teſtamento abbia ordinato all'Erede di provvedergli il carico, e continuare il noleggio, può il Padrone ſenz'altro partirſi, ed arrivando al luogo ſtabilito dee il Corriſpondente, o pur l'Erede provvedergli il detto carico convenuto. Ceſſando però queſt'obbligo del Corriſponte, o dell'Erede, è tenuto il Padrone innanzi di partire avviſare il Corriſpondente, o l'Erede, e richiedergli, ſe voglion continuare il noleggio, e acconſentendovi quelli, può portarſi a quel luogo, ove dovranno provvedergli il carico, e pagargli ogni danno, e ſpeſa, che per colpa loro avrà patito.

Se però ſenza loro licenza ſi ſarà in quel luogo portato, il Corriſpondente non ha obbligo veruno; ma l'Erede, quando non voglia vendere in quel medeſimo luogo le merci, e mendarle nel Paeſe deſtinato dal Defunto, dee caricarle ſopra quella Nave, o pagare al Padrone tutto il nolo accordato dallo ſteſſo Defunto, quando quegli non abbia per ſua colpa laſciato di adempir ciò, che dalla parte ſua ei doveva.

Se

Se a mercanti che noleggiaranno Nave veniſſe infermità. Cap. 259.

SE alcun Mercante noleggierà nave o navilio, & quando lui haverà quella nave o quel navilio noleggiato, intervenirà caſo di ſventura che li veniſse infirmità, ſe lui haveva promeſſo al Patron della nave o navilio, che lui haveva noleggiato, di haverlo ſpedito a giorno certo, & ſe quel mercante che infermo ſarà, dirà, o farà dire a quel Patrone di quella nave o di quel navilio che lui haveva noleggiato, che cerchi di fare gli fatti ſuoi dove far gli poſsa, percioche quel mercante non gli può attender quello, che promeſſo gli haveva, perciò ch'è amalato che ſe lui fuſse ſano, volontieri gli oſſerveria, & ſe il patrone della nave gli dimandaſse la ſpeſa che fece per lui, il mercante non gli è tenuto, poiche non è colpa ſua, e percioche gli haverà fatto ſapere infrà il termine, che lui doveva havere ſpedito. Et ancora è in quella medeſima volontà de oſſervargli tutto quello che gli promeſſe, ſe quel patrone di quella nave o di quel navilio vuole aſpettare che lui fuſse guarito. Et ancora per altra ragione non gli è tenuto, percioche a impedimento di Dio neſſuno non può niente dire, nè contraſtare. Imperò ſe il detto Mercante caſcherà in infirmità, di poi che la nave o navilio haveva noleggiato, & lui non lo farà a ſapere a quel Patrone della nave o navilio infrà quel tempo, che lui la doveva aſpettare: & dapoi che quel tempo ſarà paſsato, il detto mercante il farà a ſapere, & gli darà licentia o gli la farà dare, che lui cerchi di fare i ſuoi fatti, dove gli poſsa fare, ſe quel Patrone della nave o navilio, ne haverà fatto ſpeſa. Perciò come quel mercante non l'haverà fatto a ſapere come dovea fare infrà quel tempo che lo dovea havere ſpedito quel mercante è tenuto di reſtituire. Imperò ſe il Patrone della nave o del navilio ne haveſse ſoſtenuto alcun danno, quel mercante non gli è tenuto: poiche lui non rimane del viaggio per ſua volontà, nè per fraude alcuna che lui voleſse far: ma ſolo per la infirmità che lui hebbe. Imperò ſe il detto mercante fuſse già infermo, quando la nave o navilio noleggiò, ſe lui ſi vorrà eſtrahere di andare in quel viag-

viaggio che lui haveva accordato, che doveſſe havere ſpedita quella nave o quel navilio: è da intendere che quella infirmità, che lui haveva gli fuſſe creſciuta, purche per altra fraude non lo faceſſe, lui è tenuto di dare, & reſtituire a quel Patrone di quella nave, o quel navilio, che lui haveva noleggiato, tutte le ſpeſe che haverà fatte per colpa di lui, & ſia creduto per ſuo giuramento, che la colpa è del mercante, poiche infermo era, perche noleggiava nave o navilio, nè s'impacciava con alcuno per fatto di noleggiare. Ancora più ſe il detto mercante non lo farà ſapere a quel Patrone di quella nave, o di quel navilio, che lui ſi vuole eſtraere di andare in quel viaggio infrà quel tempo, che lui lo doveva havere ſpedito, & dipoi finito quel tempo, che infrà loro fu accordato, che lo dovea havere ſpedito, ne gli faceſſe a ſapere, e tenuto di dare, e reſtituire a quel Patrone di quella nave o navilio, di tutto il danno, & intereſſo che ne habbia havuto. Imperò quel danno, & quell'intereſſo debba eſſere meſſo in potere di due buoni huomini di mare, che acconcino quell'intereſſo, & danno, che per cauſa del creſcimento dell'infirmità che lui haveva, che per altra cauſa nò, perche ſe a quel mercante non fuſſe creſciuta la infirmità, ſe non che ſi ſteſſe in quel modo, che era quando la nave o navilio noleggiò, non debba eſſer meſſo in potere di neſſuno, ſe non che è tenuto di dare & reſtituire a quel patron di nave o navilio, che lui havea noleggiato, tutto l'intereſſo che lui haveſſe ſoſtenuto ſenza contraſto, perciochè per colpa di lui lo haverà ſoſtenuto, & in modo, che di ſopra è detto, e tenuto, & obligato il Patrone della nave o navilio a mercanti, alli quali lui noleggiò la ſua nave o navilio, come nel capitolo di ſopra detto ſi contiene.

SPIEGAZIONE.

QUando però il Mercante, che avrà promeſſo di ſpedire fra certo tempo la Nave da lui noleggiata, infermaſse, non è obbligato a proſeguire il noleggio, nè a rifacimento di ſpeſe, che il Padrone aveſse fatte, purchè ne lo avviſi infrà 'l tempo accordato a sbrigarlo; ed avviſandolo, paſſato già quel tempo, dovrà ſolo pagarli le ſpeſe, e non il danno,

che

che ſofferto ne aveſſe: Eccetto ſempre quando quel Padrone ſi contentaſse d'aſpettare che riſani, dovendo il Mercante allora attenere tuttocciò, che gli avrà promeſso.

Ma ſe era già infermo, quando noleggiò la Nave, ſottraendoſi dal noleggio, dee pagare al Padrone tutti i danni, ſpeſe, e intereſſi, dovendoſi ſtare in ciò al ſuo giuramento; quando però ciò non ſegua per eſsergli creſciuta l'infermità, dovendo ſolo in quel caſo pagargli le ſpeſe per ſua colpa fatte, purchè l'avviſi nel tempo, come ſopra, determinato, poichè avviſandolo paſsato quel tempo, gli dee anche pagare tutto il danno, e intereſse a giudicio di due uomini dabbene.

Così nel modo ſuddetto è obbligato il Padrone a pagare ogni danno, e intereſse a' Mercanti, ſottraendoſi egli dal noleggio.

Leggi ſu queſto Capitolo il Cepparell. tom. 2. reſol. 159. n. 4.

Di Mercante che noleggierà Nave, & morirà inanzi che ſia caricato. Cap. 260.

SE alcun Mercante haverà noleggiato alcuna nave, o navilio, ſe quel mercante, che quella nave o navilio haverà noleggiata, morirà innanzi che fuſſe caricata la nave del tutto, o in parte; lui, ne li beni ſuoi non ſono tenuti di niente a quel Patrone, di chi quella nave o navilio fuſſe che lui havea noleggiata, perche a huomo che morto è, accordo che habbia fatto non gli nuoce. Salvo imperò credito, o torto che lui habbia, debbano eſſere pagati delli ſuoi beni, ſe alcuni ne haveſſe in qual ſi vuole loco fuſſino trovati. Imperò di poi che quel mercante haverà caricato quella nave o quel navilio, che lui noleggiato havea del tutto o in parte, ſe lui morirà, & lui l'haveſſe caricata infrà il tempo, che lui la dovea havere ſpedita, non è tenuto al Patrone della nave di ſpeſa, che lui habbia fatto per tale conto, percioche e da credere che ſe lui fuſse vivo, haveria intentione di oſservare tutto quello, che promeſso havea, & poi che la morte l'ha tolto non è colpa ſua, che a morte non ci può con-

contraſtare neſſuno. Imperò ſe oltre il detto tempo l'haveſſe del tutto caricata, ſe il detto mercante morirà, gli beni di quello ſono tenuti ſatisfar la ſpeſa, che quel Patrone di quella nave haveſſe fatta per ſua colpa, che non lo haverà ſpedito in quel tempo che doveva, & non gli haverà dato licentia che cercaſſe fare li fatti ſuoi in altre parti, che lui non era in caſo, nè in modo che gli poſſa attendere quello, che promeſſo gli ha. Imperò ſe il mercante haveſſe caricato la nave o navilio, & la nave o navilio haverà fatto vela, & il mercante da poi morirà, in qual ſi vuole loco che mora, il Patrone della nave ſe ne debba tornare in quel luoco, dove haveva caricata quella robba, & rendere, & dare alli ſuoi propinqui, ſe in quel loco dove haveano caricato ſaranno, & ſe in quel loco dove havevano caricato propinqui o fattori non ci ſaranno, il Patrone della nave o navilio debbe fare ſcaricar quella robba di quel mercante che morto ſarà, & farla mettere in terra in loco ſicuro, & quando la robba ſarà in terra in loco ſicuro, il Patrone della nave o navilio debba mandare una lettera con un huomo a poſta in quel loco, dove ſappia che ſiano, & debbino eſſere gli ſuoi propinqui, o a quelli per chi lui teneva la comandità. Imperò tutte le ſpeſe che farà per conto di quella robba a diſcaricare, debba pagare la robba. Ancora più, che quando alcun propinquo o alcun di quelli che le comande havevano fatte, a quello che morto ſarà, ſaranno giunti in quel loco dove il Patrone della nave, o navilio havea fatto ſcaricare quella robba di quel mercante che morto ſarà, loro ſono tenuti ſatisfare tutto il danno & ſpeſa, che il Patrone della nave o navilio haveſſe ſoſtenuto per cauſa di quella tornata, che haverà havuta a fare, & ſe il Patrone della nave o navilio, & quelli propinqui o quelli che la comandita haveano fatta a quel Mercante che morto ſarà, non ſi potranno accordare, debba eſſer meſſo quel contraſto in due buoni huomini degni di fede, che ſiano & ſappino dell'arte del mare, quale ſi voglia coſa che quelli buoni huomini ne diranno, quello ne debba eſſere ſeguito: & ſe il Patrone di nave o del navilio haveſſe alcuna coſa del nolo, è tenuto di dare a' Marinari per gli loro ſalarii in quella forma che lui guadagnerà di nolo. Imperò ſe gli propinqui, & quelli che le comande haveano fatte fuſſino in quel loco dove quel

Pa-

Patron della nave, o navilio havea caricato; & ancora ritornato a discaricare: se que' propinqui, & quegli che le comande haveano fatte si accorderanno, che quella nave o navilio, che quel mercante, che morto sarà, haveva caricato che vadi, & che faccia quel viaggio, nel quale dovea andare con quel Mercante se vivo fusse: il Patrone della nave è tenuto di andarci, loro pagando ogni sconcio, & ogni spesa, che lui havesse fatta per causa di quella tornata, che lui haverà havuta far per causa della morte di detto mercante; & ancora che gli faccino scritta, che loro, o uno di loro gli osserveranno tutto ciò, che quel mercante, che morto sarà gli era tenuto osservare se vivo fusse; & se loro o uno di loro gli osserveranno tutto quello che di sopra è detto, il patrone della Nave o del Navilio è tenuto di andare, e in altra maniera nò. Imperò se quel mercante che morto sarà havesse caricata quella nave, o quel navilio in terra d'infideli, o in loco pericoloso per andare a scaricare in terra di amici; il Patrone della nave non è tenuto di ritornare in quel luogo dove haveva caricato, anzi debba andare a discaricare in quel luogo, dove havea accordato con quel mercante quanto vivea, & in quel loco discaricare: & innanzi che lui discarichi, lui lo debba fare a sapere alla giustitia, & con testimoni di mercanti della giustitia lui debba fare mettere le robbe ne' fondachi; & in loco che fusse sicure a quelli di chi esser debba; e la giustitia con consiglio di mercanti debbe far vendere di quella robba tanta, insino che habbia integrato il Patrone della nave o del navilio di tutto quel nolo, che lui havere debbe, & ancora più per insino che siano tutte le spese pagate che per causa di quella robba si saranno fatte. Imperò è da intendere se in quel luoco non fussino gli propinqui, o quelli che la comandità havevano fatta a quel mercante, che morto sarà; se in quel luoco non saranno, la giustitia con il Patrone della nave o navilio debba mandare una lettera in quel luoco, dove sanno che siano, & la giustitia con consentimento delli buoni huomini di quel loco, dove la robba si sarà discaricata, debbalo tener in sequestro per insino che gli propinqui, overo quelli che la comandità haveano fatta a quel mercante, che morto sarà, siano venuti in quel loco, o huomo per loro. Imperò se fusse robba di che l'huomo havesse dubio, che si

po-

poteſſe guaſtare, debba eſſere venduta, & la moneta che l'huomo ne haverà, debba eſſer meſſa in loco, che ogni hora che veniſſino quelli che haver la debbono, la poſſino haver loro, o huomo per loro ſenza contraſto alcuno, però ſia certo che quelli che haver la debbano, o huomo per loro, foſſero loro venuti, che la dimandino. Et per queſta ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

MA ſe, oltre all'infermarſi, moriſſe il Mercante, innanzi che ſia terminato il tempo accordato per caricare la Nave, o ſia quella già caricata in tutto o in parte, o no, non è tenuta l'eredità nè a continuare il noleggio, nè a ſpeſa, o danno veruno; Ma ſe, paſſato il detto tempo, morrà ſenz'avere infrà quello caricato, o avviſato il Padrone di non poter continuare il noleggio, o con aver caricato, ma terminato già il tempo, dovrà l'eredità pagar tutta la ſpeſa, che quel Padrone per colpa del Defunto avrà fatta.

Quando però muoja, avendo già fatto vela la Nave, deve tornare addietro, e rendere a'Propinqui del Defunto le robe, e non eſſendo eſſi in quel luogo, o i loro fattori, dee ſcaricare la roba, e metterla in luogo ſicuro, e poi avviſarli con lettere o meſſaggi, ed arrivati che ſiano conſegnarla loro; con che paghino, oltre la ſpeſa dello ſcaricare, tutto il danno e la ſpeſa pure, che per occaſione di quel ritorno avrà avuto a patire, a giudizio di due periti, quando non ſi poſſano tra loro accordare, e a proporzione del nolo, che ſarà pagato al Padrone, egli poi pagherà i ſalarj de' Marinari.

Ma ſe innanzi di ſcaricare, gli faranno intendere i ſuddetti propinqui, o congiunti, che vogliono che proſeguiſca il viaggio accordato col Defunto, dee proſeguirlo; Con che gli paghino i danni, e le ſpeſe, che per cagione di quel ritorno avrà come ſopra ſofferti, e ſi obblighino tutti, o alcun d'eſsi

per

per iſcrittura d'oſſervargli tuttociò che dovea oſſervare il Defunto.

Quando però il Defunto Mercante aveſſe caricata quella Nave in terra d'Infedeli, o in luogo pericoloſo per doverla poi ſcaricare in paeſe amico, non dee il Padrone per la morte di quello ritornare nel luogo, dove avrà caricato, ma proſeguire il viaggio, e portarſi in quel luogo, ove avea da ſcaricare, ed ivi giunto, innanzi di ſcaricare, è tenuto darne avviſo alla Giuſtizia di quel luogo, e poi alla preſenza de' Mercanti, da quella deputati, fare ſcaricare le robe, e metterle in luogo ſicuro. Il che adempito, dovrà la Giuſtizia coll' intervento di que' Mercanti vender parte di quella roba, che baſti a pagare al Padrone il nolo convenuto, e le ſpeſe fatte per quella roba, e fatti avviſare i ſoprammenzionati Propinqui, quando non ſieno in quel luogo, dovrà appreſſo di ſe ritenere il reſto della roba, e quando non ſia conſervabile, il ſuo prezzo, per darlo a chi ſpetta.

Intorno a queſto Capitolo parla il De Vicq. ad Weitſen *de Avarii verb. per modum turbæ.*

Di nave noleggiata & il Patrone morirà innanzi che ſia caricata. Cap. 261.

SE alcun Patrone di nave o navilio haverà noleggiata la ſua nave o navilio ad alcun Mercante, ſe il Patrone della nave, o navilio morirà, innanzi che la nave o navilio ſia caricato del tutto o in parte, che quella nave alla quale al Patrone fuſſe intervenuto tale caſo, come di ſopra è detto, non è tenuta di andare al viaggio, ſe già li compagni con li propinqui di quello che morto ſarà non ſi accordaſſero, che la detta nave o navilio ci andaſſe, o tutti li compagni o la maggior parte non furno al noleggiare & che tutti, o uno di quelli fuſſe ubligato a quel Mercante, che quella nave o quel navilio havea noleggiato, perche huomo morto non ha ne può havere Signoria in niente di queſto mondo, ſalvo in tanto che tutti gli ſuoi torti, & le ſue ingiurie, che debbano eſſere pa-

gate, ſe l'uomo trova beni ſuoi, di che ſi poſſino pagare. Imperò ſe la nave o il navilio fuſſe caricata del tutto, o la maggior parte, innanzi che il Patrone della nave moriſſe, è tenuto di andare, & ſeguire il viaggio a quel Mercante che noleggiata l'haverà, percioche li compagni, che nella nave o navilio tengono parte, nè ancora li propinqui di quel Patrone, che morto ſarà, non ci haveranno meſſo alcun contraſto, quando caricava; e per queſta ragione che di ſopra è detta, la nave o il navilio è tenuto di ſeguir il viaggio, & ancora li compagni ſono tenuti di mettere con li propinqui di quello, che morto ſarà, uno huomo, che ſia o habbia loco di patrone, & ſia ubligato a quel Mercante di tutti gli accordi, & patti, che quello che morto è, fora, & era, ſe vivo fuſſe, percioche loro vedeano, che quello che era Patron della detta nave era infermo, & pericoloſo, & loro non contraſtorono in niente quando la nave o navilio caricava. Imperò ſe li propinqui di quello che morto ſarà, o li compagni di quello che era Patrone di quella nave o navilio, diranno, & contraſteranno a quel Mercante, che la nave o navilio havea noleggiato, che lui non caricaſſe ne faceſſe niente caricare, percioche loro haveano dubbio che quel Patron, che amalato era, moriſſe, e ſe lui moriva, che quella nave o navilio andaſſe in quel viaggio; ſe quel Mercante non ſi vorrà ſtare di caricare per lo detto di loro, ſe il Patrone di quella nave o navilio morirà, quella nave o navilio non è tenuta, nè debba andare in quel viaggio, nè ancora li compagni, nè li propinqui o heredi di quel Patrone, che morto ſarà, non ſono di niente tenuti di menda fare a quel Mercante, che la nave o navilio haveva noleggiata, & caricato per danno che lui ne haveſſe poiche per detto, nè per renuntiamento che loro gli havevano fatto, non ſe n'era voluto ſtare. Imperò ſe la Nave o Navilio havea caricato, & haveſſe fatta vela, & partita fuſſe di quel loco, dove havea caricato; è da intendere che il Patron della nave fuſſe con loro ſia che fuſſe ſano o infermo, ſe il Patron della nave o del navilio morirà, per la ſua morte non debba reſtare che la nave o il navilio non debba ſeguire il viaggio. In queſto modo imperò che ſe nella nave o navilio ci fuſſe compagno alcun, o alcuno che foſſe propinquo di quel Patrone che morto ſarà, quello debba eſſer fatto Patrone, ſe

li

li Mercanti, & il nochiere, & il ſcrivano vedranno, & conoſceranno con tutto il communale della nave che ſufficiente fuſſe alcuno di quelli per Patrone, & ſe vederanno che neſſuno di quelli non fuſſe ſufficiente, & nella nave haveſſe alcun marinaro di poppa, o di prua, che ſufficiente fuſſe, l'uno di quelli debba eſſere meſſo per luocontenente del Patrone. Imperò per quel viaggio ſolo, lo quale quello che morto ſarà haveva fermato a quel Mercante, & non per più, & incontinente fatto quel viaggio, debbano tornare quella nave o quel navilio in potere de' compagni, & de' propinqui di quello che morto ſarà, & il ſcrivano è tenuto di render conto loro tanto dello guadagno, come della perdita tutto, & in tanto, come ſe fuſſe vivo quel patron, quando la nave o navilio ſi partì di quel loco, dove havea caricato, & erano ſuoi propinqui, & partecipi. Imperò ſe la nave haveva caricato in alcun loco, dove propinquo, nè compagno non ci fuſſe, loro la debbano tornare fatto il viaggio in quel loco, dove incominciorno, ſe quel loco ſicuro fuſſe, & ſe quel loco ſicuro non fuſſe, loro la debbano metter, & tornare in loco ſicuro, & il ſcrivano con il nochiere inſieme debbano fare una lettera, & mandare in quel luoco dove ſappino che ſiano o debbano eſſere li ſuoi propinqui, e li ſuoi compagni di quello che morto ſarà, per huomo a poſta che loro venghino a ricevere quella nave o quel navilio percioche quello che era Patron, è morto, e il ſcrivano, e il nochiere non la debbmo laſciare, nè abandonare, per inſino recapito non habbino havuto da' compagni, e da' propinqui. Et ancora più che quelli ſiano ſatisfatti, & integrati di tutte le loro fatiche che loro havute haveſſino per conto di quella nave o navilio a riſtorare. Per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

MOrendo al contrario il Padrone dopo aver data a nolo la ſua Nave a qualche Mercante, e prima, che la Nave ſia caricata o in tutto, o in parte, non è più queſta tenuta di andare al viaggio deſtinato; eccetto ſe i Partecipi, e i Congiunti del morto vi acconſentiſſero, o tutti, o la maggior

parte foſſero intervenuti al noleggio, o tutti, o alcun di loro ſi foſſero obbligati al ſuddetto Mercante noleggiatore.

Ma ſe morrà dopo che la Nave ſarà carica in tutto, o in parte, dovrà quella proſeguire il viaggio, e debbono i Partecipi inſieme co' Propinqui del Defunto ſoſtituire un' altro Padrone in luogo di quello, purchè mentre il Mercante caricava, i Partecipi, o Propinqui del Defunto non gli abbiano proteſtato, per eſſere allora infermo il Padrone, che in caſo, ch' ei muoja, non intendono che la Nave proſeguiſca il viaggio.

Quando poi, fatto vela la Nave, muoja in quella il Padrone, debbono i Mercanti, e gli Ufficiali, e il Comunale della Nave eleggere, per quel viaggio ſolo, un' altro in luogo del Defunto, con preferir però ſempre, ſe vi ſarà, qualche Partecipe, o Propinquo del Defunto, purchè ſia abile, e proſeguire il viaggio. Terminato il quale debbon tornar la Nave a' Partecipi, e a' Congiunti del morto nel luogo da cui ſono partiti, quando ſia ſicuro, altrimenti andar debbon in altro luogo ſicuro, e di là avviſarli, che vengano a prendere la lor Nave, non potendo il Nocchiero, o Scrivano abbandonarla, finchè a quelli non l'abbiano conſegnata: Con che però ſiano dagli ſteſſi ſoddisfatti delle loro fatiche, e ſpeſe, che per ciò aveſſero fatte, e dee loro render conto lo Scrivano della perdita, o guadagno, di quel viaggio, come ſe viveſſe il Padrone.

Su queſto Capit. vedi il Targ. Ponder. marit. cap. 26. n. 32.

Di Nave noleggiata ſenza tempo determinato. Cap. 262.

SE alcun Mercante, o Mercanti noleggieranno nave o navilio con ſcritta, o con teſtimonii, e non haveranno inteſo che quelli Mercanti debbino dare ſpedito quella nave o navilio che loro haveranno noleggiato a giorno certo, o a tempo deputato, ſe li Mercanti prolongheranno che loro non ſpediranno quella Nave o Navilio che noleggiata hanno in quel modo che il Patrone della Nave vorria, con che per colpa delli detti Mercanti non rimaneſſe, li Mercanti

non

non ſono tenuti al Patrone della Nave o Navilio, che loro in quel modo haveranno noleggiato di ſpeſa che lui ne faccia di neſſuna menda fare; perche ogni Patrone di Nave o Navilio debba guardare in che modo noleggia la ſua nave o il ſuo navilio, percioche a danno non gli poſſa tornare. Imperò ſe gli detti Mercanti noleggieranno alcuna Nave o Navilio come di ſopra è detto, & loro non ſpediranno il meglio che potranno, & per colpa di loro rimarrà, ſe il patrone della nave o navilio potrà moſtrare che per colpa di loro haverà ſoſtenuto alcun danno: gli mercanti gli ſono tenuti di mendare & reſtituire; poi che per colpa di loro l haverà ſoſtenuto. Et ancora più, ſe fuſſe che quella nave o quel navilio, che ſarà noleggiato, debba caricare in quel luoco dove il contratto fu fatto: o fuſſe che doveſſe andare a caricare in altro luoco: ſe gli mercanti ſi potranno ſcuſare per giuſta cauſa, o per giuſto impedimento, che loro non poſſono dare, nè conſegnare quel carico in quel viaggio, che promeſſo gli haveano a dare, poi che per colpa di loro non fuſſe, loro non gli ſono di niente tenuti. Imperò ſe gli detti Mercanti troveranno miglior mercato di nolo, che non haveano di quella Nave o Navilio che loro noleggiata havevano, & loro noleggieranno altra Nave o Navilio per cauſa di migliore mercato, che troveranno, loro ſono tenuti reſtituire tutto il danno, e tutte le ſpeſe, che per colpa di loro haveſſe fatte, & ſoſtenute il Patrone della Nave, o Navilio, che loro in prima haveano noleggieto: ancora di dare quel carico che gli haveano promeſſo, & ſe dare non lo vorranno, ſono tenuti di dare, e pagare tutto quel nolo, che loro gli prometterono quando lo noleggiorno, poiche per colpa di loro ſarà rimaſto, & per cauſa del miglior mercato, che haveranno trovato con altro, che per altro nò; & perciò è ragione che chi con inganno & fraude va, che tutto gli torni ſopra; & in quel medeſimo che è di ſopra detto è tenuto il Patrone della Nave o del Navilio, che haveſſe noleggiato la ſua nave o navilio a Mercante, ſe lui la noleggiaſſe ad altri Mercanti per cauſa di miglior nolo, che loro gli deſſino più che quelli che in prima l'haveano noleggiato; ſe ne haveſſino a fare alcuna ſpeſa, o ne haveſſino alcun danno, per colpa di quel Patrone di quella Nave o Navilio, che loro noleggiata haveano,

& lui è tenuto del tutto reſtituire, poiche per colpa di lui lo haveranno ſoſtenuto: e ancora debbe portare quel carico, che havea da loro noleggiato, ſe la Nave o Navilio ne doveſſe eſſer venduta, perciochè egli è ragione, che gli Patroni delle Navi o Navilii ſiano & debbano eſſere tenuti, & obligati a' Mercanti in tutte, & per tutte le coſe, ſicome all' incontro gli detti Mercanti ſono tenuti a loro. Et per quello che di ſopra è detto fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

DAndo a nolo un Padrone la ſua Nave a' Mercanti ſenza determinare il tempo, dentro il quale debbano ſpedirla, quando quelli prolunghino in caricarla, non ſon tenuti di pagare al Padrone danni, o ſpeſe verune, purchè ei non pruovi avvenir ciò per lor colpa; Anzichè, quando ne abbiano giuſto motivo, poſſono ſottrarſi dal noleggio. Se però ciò faceſſero per noleggiare altra Nave a miglior mercato, debbono al Padrone di queſta pagare tutti i danni, e le ſpeſe, che per loro colpa avrà fatte, e tutto il nolo accordato.

Così al contrario, quando il Padrone ſi ritiri dal noleggio per dare la ſua Nave per maggior nolo ad altri Mercanti, dovrà a' primi pagare altresì, come ſopra, tutti i danni, e le ſpeſe, quando anche ſi doveſſe per pagarli vender la Nave: E di più è tenuto a portare il carico già accordato con eſſo loro.

Di queſto Capit. parla il Targ. Pond. marit. cap. 26. ſub n. 32.

Di Nave noleggiata, che per impedimento non può fare il viaggio. Cap. 263.

SE alcun mercante o mercanti neleggiaranno nave o navilio in alcun loco, ſia che la nave o navilio, che loro noleggiato haveranno, debba caricare in quel luoco medeſimo dove il contratto del nolo ſarà ſtato fatto, o fuſſe che doveſſe andare a caricare in alcun altro loco, ſe ſtando in quel loco, dove ſarà ſtato noleggiato, veniſſe im-

impedimento di Signoria. Poniamo, che quella nave o navilio che noleggiato ſarà debba caricare in quel luoco, dove il contratto ſarà ſtato fatto: ſe il patrone di quella nave o navilio, che que' mercanti haveranno noleggiato, gli dirà & dimoſtrerà, che loro ſcancellino, è rompino quella ſcritta, che infrà loro per cauſa di quel nolo ſarà ſtata fatta, & che lo aſſolvino che lui poſſa andare a fare gli ſuoi fatti in alcun altro loco, con altri mercanti, ſe que' mercanti, che noleggiato l'haverano, non vorranno che quella ſcrittura, che infrà loro fu fatta per cauſa di quel nolo, ſi ſcancelli, nè ſi disfaccia, nè ancora loro non lo vorranno aſſolvere, anzi gli diranno che lui non ſi dia faſtidio che loro credino finire, & ſono certi che loro gli daranno il carico che noleggiato gli hanno, ſe loro finire potranno di dare quel carico che noleggiato hanno, gli detti mercanti non ſono tenuti a quel patrone di quella nave o navilio, che loro noleggiato haveano di niente altro, ſe non di mendare tutta la ſpeſa che lui haveſſe fatta di quel giorno che lui gli domandò che l'aſſolveſſino; & queſto ſono tenuti fare ſenza contraſto, percioche non è colpa di loro che impedimento è di Signoria, & ancora, percioche loro gli conſignorono il carico che noleggiato gli havevano, imperò ſe loro quel carico, a altro in luoco di quello dare non gli potranno, loro gli ſono tenuti di fare tutte le ſpeſe, & tutto il danno, & tutto lo ſconcio che lui ne ſoſteneſſe, & ſoſtenuto ne haveſſe. Imperò quel danno, & quel ſconcio debba eſſere meſſo in potere di buoni huomini, che ſappino dell'arte del mare, percioche gli detti mercanti ſono ſtati volonteroſi di dare quel carico, che loro noleggiato gli haveano, & per niente che loro ci habbino poſſuto fare non ſarà rimaſto, & quale ſi voglia patto, che il Patrone della Nave o del Navilio farà con gli mercanti, in quel patto medeſimo debbano eſſere gli marinari. Imperò ſe la nave o navilio doveſſe andare a caricare in alcun loco, innanzi che il Patrone della nave o navilio ſi partì di quel luoco dove il contratto del nolo ſarà ſtato fatto, & innanzi che lui ſi partì di quel loco, l'impedimento ci ſarà venuto: ſe gli mercanti diranno a quel patrone della nave o navilio che loro noleggiata haveranno, che lui non ſtia per paura di quell'impedimento di andare in quel loco, dove debbe caricare, che loro ſono certi, e non hanno

paura nè dubio che per quell' impedimento lui, nè niente di loro fuſſe ritenuto, nè ritardato: ſe ſopra queſte ragioni di ſopra dette il Patrone della nave, o navilio, che loro noleggiata hanno, anderà con quella ſua nave, o navilio in quel loco, dove il patrone è con loro accordato, & a tempo debito, ſe i detti Mercanti quel carico dar non gli potranno, loro ſono tenuti mendar tutte le ſpeſe, che per colpa di loro hebbe per l'impedimento, & pagar tutto quel nolo, il quale gli erano tenuti di dare, ſe il carico haveſſe portato, che non è colpa di lui ſe portato non l'ha: & queſto non debba eſſer meſſo in poter di buoni huomini, ſe il Patrone della nave o navilio non vuole: percioche in uno capitolo è contenuto, che tutta nave o navilio, dapoi che haverà fatta vela, debba havere tutto il ſuo nolo ſenza contraſto. Imperò ſe il Patrone della nave o navilio ne voleſſe fare alcun accordo: lui lo può fare, & debbano eſſerci i marinari. Imperò ſe quando i detti mercanti noleggiorono quella nave o navilio fuſſe già impedimento in quel luoco, & il Patrone della nave o navilio bavea detto a quelli mercanti, perche noleggiavano, poi che impedimento ci havea, & loro gli reſpoſino, che attendeſſe a noleggiare: & che non ſteſſe per paura dell' impedimento, che loro caveriano di danno: ſe ſopra le dette parole loro noleggiorono, ſono tenuti a quel patrone di quella nave, o navilio di dare, & reſtituire ogni danno, & ogni ſconcio, che lui haveſſe fatto, & ſoſtenuto per colpa di loro, che in quel modo che di ſopra è detto lo noleggiorono, & il Patrone della nave o navilio è tenuto a detti Mercanti in tutti & in tanti modi come i mercanti ſono a' Patroni delle navi o navili; & ancora più che i mercanti non ſono a Patrone delle navi. Et per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

NOn potendo un Mercante, per impedimento ſopravvenuto, caricar la Nave da lui a queſto effetto noleggiata, ſe facendogli iſtanza il Padrone di quella di eſſere ſciolto da quel noleggio, per poter andare a trafficare in altre parti, eſſo

esso ricuserà di farlo, sperando, tolto via l' impedimento, di dargli il promesso carico, in caso poi, che il Mercante gli dia il detto carico, non sarà tenuto che alle spese fatte dal Padrone dal giorno, che l'avrà richiesto d' essere sciolto dal contratto del noleggio. Ma se durando l' impedimento non potrà provvedergli il carico, dovrà rifarli tutte le spese, e i danni, che avasse patito, a giudizio di due Periti. E a qualunque patto, che farà il Padrone co' Mercanti, debbano stare pure i Marinari.

Quando però sia dal detto Mercante noleggiata quella Nave per andare a caricare in altro luogo, e avanti della partenza venga avviso, che sia sopravvenuto in quel luogo qualche impedimento, come, per esempio, proibita l' estrazione, se nientedimeno quel Mercante obbligherà il Padron della Nave ad andarvi, promettendo di dargli il carico, non ostante quello impedimento saputosi, o dallo stesso Padrone notificato al Mercante suddetto, ove pervenuto a tempo debito, non potrà il Mercante osservargli la promessa, è obbligato a pagargli oltre le spese, anche tutto il nolo convenuto. Imperocchè, come in altro Capitolo si contiene, qualunque Nave dappoichè avrà fatto vela, debbe avere tutto il suo nolo senza contrasto.

Sopra questo Capitolo discorre il Rocc. de Navib. & naul. not. 89. De Vicq. ad VVeitsen de avariis verb. per modum turbæ. Et Targ. Ponder. marit. cap. 26. sub num. 32. & cap. 45. num. 1.

Come il marinaro debba uscir di nave per parola del Patrone. Cap. 264.

SE alcun patrone della nave o navilio darà licentia ad alcun Marinaro per alcuna causa, non se ne debba uscire solamente per il detto del patrone della nave, o navilio, per insino che il Patrone della nave o del navilio gli habbi tolto o fatto torre il pane, o le vettovaglie dinanzi; & se il marinaro si parte della nave, o navilio, solamente per la parola che il Patrone della nave o navi-

navilio gli havea detta, ſenza che non gli haverà tolta la vettovaglia: il patrone della nave non gli è tenuto di niente a riſpondere per dimanda che gli faccia. Imperò ſe il patrone della nave, o navilio darà licentia ad alcun marinaro, la licentia s' intende che gli toglia la vettovaglia, o la faccia torre innanzi che il viaggio fuſſe finito, nè fatto ſenza giuſta cauſa, lui gl' è tenuto di pagar tutto il ſalario, che promeſſo gli fu al tempo che lui ſi accordò; & ſe il Marinaro andaſſe a diſcretione: il Patrone della nave o navilio gli è tenuto di dare, & pagar tutto quel ſalario, che il nochiero, & il ſcrivano diranno per loro giuramento, che quel marinaro haveria meritato, ſe quel viaggio compiſſe: ancora più, ſe il patron della nave lo laſcierà in loco foraſtiero, ſe il marinaro rimanere non ci vorrà, il patrone della nave o navilio è tenuto di darli nave, o navilio, & vettovaglia, per inſino che quel marinaro ſia ritornato in quel loco dove il Patron della Nave lo cavò, o che ſe ne fuſſe accordato con lui, ſe il marinaro ne voleſſe far accordo. Imperò ſe il Patrone della nave, o navilio gli deſſe licentia per alcuna giuſta cauſa, o per le conditioni dette, come in un Capitolo di ſopra appare, non gli è tenuto pagar il ſalario, ne dar nave, nè vettovaglia: e per le ragioni di ſopra dette, ogni Patron di Nave guardi in che modo dà licentia ad alcun marinaro, che glie la dia con giuſta ragione: percioche a danno non gli poſſa tornare, & li marinari debbano fare altrettanto come pigliano licentia, & come no: percioche alcuna giuſta cauſa non li poſſa eſſere meſſa di ſopra, che gli poteſſe tornare danno. Et per ciò fu fatto queſto Capitolo.

SPIEGAZIONE.

SE qualche Marinaro congedato *in verbis*, o ſia per ſemplice parola, dal Padrone per qualche cauſa, uſcirà dalla Nave, prima che il ſuddetto Padrone gli abbia tolto il pane, e la vettovaglia, non può pretendere da lui nè ſalario, nè altro: E privandolo il Padrone delle vettovaglie ſenza giuſto motivo, dee pagarli tutto il ſalario accordato.

An-

Andando poi il Marinaro a discrezione, cioè, non essendo accordato a certo salario, gli dovrà pagar il Padrone quello, che con loro giuramento giudicheranno il Nocchiere, e lo Scrivano; E di più dovrà provvederlo di vettovaglia, e d' imbarco, sinchè arrivi al luogo, da cui si era partito, se non vorrà rimanere in quel Paese forestiero, dove si troverà allora la Nave. Tutto questo però cessa quando abbia il Padrone giusto motivo di licenziarlo.

Del Marinaro che fuggirà. Cap. 265.

SE nessun marinaro si fuggirà della nave, dipoi ch' egli haverà havuto la sua paga, & non habbi fatto quello che havea promesso al Patrone, quando s' accordò, & se ne fugge avanti che la nave habbia fornito il viaggio, in tutti i modi è obligato attendere la paga, al Patrone, nè manco deve havere soldo di nessun servitio essendosi fuggito, anzi dove sarà trovato, può essere preso, & stare tanto in prigione, per fino che gli haverà satisfatto il tutto de' danni, che il patrone per il suo fuggire haverà ricevuto, & sia il detto patrone creduto per sue semplici parole, senza altri testimonij: & per le ragioni sopradette fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

MA al contrario se fuggirà il Marinaro, dopo aver avuta la paga, avanti che sia fornito il viaggio, senza aver fatto ciò che avea promesso al Padrone, quando si accordò, è tenuto restituire la paga, nè gli si dee alcun soldo per lo servizio prestato, anzi può essere ritenuto in carcere, infinch' ei paghi, e soddisfaccia tutti i danni, che dirà il Padrone, alla cui semplice asserzione dee starsi, aver dalla sua fuga patiti.

Discorre su questo Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugem. d' Oleron §. 13. num. 7. ultim. edit. Rothomag. citato da lui per il cap. 267. secondo l'edizione del Consolato del mare in francese.

Di

Di carico di grano ricevuto ſenza miſura. Cap. 266.

SE alcuni Mercanti noleggieranno alcuna nave o navilio ad alcuno, & li detti Mercanti caricheranno quella nave o quel navilio che loro noleggiato haveranno di grano, & ſe il Patrone della nave, o del navilio che loro noleggiato haveranno come di ſopra è detto, non riceverà a miſura lui, nè huomo per lui, quel grano, che quelli Mercanti metteranno in quella ſua nave o navilio, ſe non che lui ſe ne fiderà nella parola che li Mercanti o huomo per loro gli diranno: ſe quel Patrone della nave o navilio vorrà miſurare, o fare miſurare quel grano; che nella nave o navilio ſarà ſtato meſſo: & lui haverà portato in quel luoco dove haveva a ſcaricare, lui lo può fare, che Mercante neſſuno non gli può contraſtare, & quando il detto Patrone della nave o navilio haverà miſurato, o fatto miſurare, o perche gli detti Mercanti gli voleſſino fraudare il nolo, che lui ne doveva havere, o fuſſe che il grano haveſſe fatto alcun creſcimento per alcuna cauſa, per quale ſi vuole delle ragioni di ſopra dette, che il creſcimento fuſſe fatto, il Patrone della nave o del navilio debba havere il ſuo nolo tanto del creſcimento, come di quello, che li Mercanti li haveano manifeſtato, o huomo per loro, che il creſcimento che in quel grano ſarà trovato ſi debba partire per equale parte infra tutti gli Mercanti, & debbino havere la ſua parte, ſecondo la quantità del grano, che nella nave o navilio haveranno meſſo: & ciaſcuno di detti mercanti è tenuto di pagare nolo al patrone della nave o del navilio tanto del creſcimento, come di quello che noleggiato haveva: percioche è ragione, che poi li Mercanti fanno li loro fatti, che il Patrone della nave o del navilio non facci il ſuo danno. Et perciò come il Patrone della nave o navilio, o huomo per lui non ne riceva conto. Imperò ſe il Patrone della nave o del navilio, o huomo per lui lo haveſſe miſurato, o fatto miſurare, & haverà ricevuto conto, ſe alcun creſcimento ci ſarà trovato, di quel creſcimenco non ſono tenuti li Mercanti pagare niente di nolo, percioche il Patrone della nave o del na-

navilio non se ne volse fidare nel detto, nè nella fede de' Mercanti, & se Dio gli fa alcuna gratia, o alcun bene che sia loro tutto, & in tanto come se il Patron della nave o del navilio se ne fusse fidato nella fede de' Mercanti haveria parte nel profitto che Dio ci havesse dato. In tanto giusta ragione non è, che quel guadagno che Dio ci ha dato, che debba essere de' mercanti, poiche il Patrone della nave non se ne volse in loro fidare. Imperò se il Patrone della Nave lo farà misurare, & ne riceverà conto, se li Mercanti alcun fallo ci troveranno, il Patrone della nave o del navilio, è tenuto di menda fare. Imperò è da intendere che debba essere guardata la natura di quel grano: perciò come ci è natura di grano che mai non torna alla misura, che l'huomo lo riceve: Imperò se detto Patrone della nave o del navilio, o huomo per lui non sarà al misurare, nè lo misureranno a conto, anzi si fideranno in fede de i detti Mercanti, in quel crescimento tale debbe haver il detto Patrone della nave o del navilio tutto il suo nolo. Ancora più, se mancamento ci fusse, non possa ne debba essere tenuto, poiche lui, nè huomo per lui non lo haverà misurato, ne fatto misurare, nè l'haverà ricevuto a conto. Et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

CAricando più Mercanti una Nave di grano, senza che il Padrone di quella lo faccia misurare, se poi nello scaricare, misurar facendolo, troverassi a crescere, quello aumento sarà ripartito respettivamente fra tutti i Mercanti per le loro porzioni, con che paghino al Padrone il nolo, tanto per quella quantità, che havranno manifestato, quanto per l'aumento. Ma quando al contrario si trovi a mancare, sarà parimente a danno de' Mercanti.

Se però caricandolo, l'avrà il Padrone ricevuto a misura, o l'avrà fatto misurare, trovandolo poi i Mercanti a mancare, purchè ciò non provenga dalla natura di quel grano, dovrà pagarsi dal Padrone il mancamento, e trovandolo a crescere, l'uti-

l'utile ſarà de' Mercanti, non dovendoſi a quello nè anche il nolo dell'aumento.

Vedi ſu queſto Capitolo il Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Juriſdict. de la marine §. 60. ultim. edit. Rothomag. citato da lui per il capit. 268. ſecondo l'edizione del Conſolato in franceſe. E il Targa Ponderat. marit. cap. 41. num. 2.

Conditione di nolo.
Cap. 267.

SE alcun Patrone di Nave o di Navilio noleggierà la ſua Nave o il ſuo Navilio ad alcun Mercante, o Mercanti & quando il Patrone della Nave o del Navilio ſarà gionto in quel luoco dove loro debbono diſcaricare, ſe infra lui & i Mercanti non haverà accordato a giorno certo, & tempo deputato, che li detti Mercanti gli debbano havere pagato il nolo che con lui haveranno accordato, il Patrone della nave, o navili ſi può ritenere tutta quanta la robba: & che non facci diſcaricare, per inſino che gli Mercanti gli habbino raſſicurato di pagare quel nolo, che con lui haveranno accordato il giorno, che loro nolegiorno, ancora a giorno, certo, e a tempo deputato. Imperò ſe infra il Patrone della Nave o del Navilio, & gli Mercanti haveva accordato giorno certo e tempo deputato, che loro doveſſino havere diſcaricato, & pagato quel nolo, che loro gli promiſſono di dare; il Patrone della nave o del navilio non debba, nè può contraſtare che loro non ſcarichino la loro robba. Salvo imperò che il Patrone della Nave o del Navilio dubitaſſe, o haveſſe dubbio che que' Mercanti fuſſino ingannatori o piatitori, & che dubitaſſe che non gli metteſſino il ſuo nolo in piato, che lui lo poteſſe perdere. Imperò ſe gli detti Mercanti daranno una ſicurtà che lui ſia ſicuro per il ſuo nolo: lui gli debba laſciare diſcaricare tutta la robba: & ſe per ventura gli detti Mercanti diranno al Patrone della nave o navilio, lui ſe vuole pigliare di quella robba medeſima che lui haverà portato a quel pretio che loro la potriano vendere, o che vale in quel loco, dove lui la debba diſcaricare: tanto debbe diſcaricare, per inſino che lui habbia compimento di paga

al

al nolo che loro gli promiſſeno di dare, ſe il Patrone della Nave o del Navilio coſi vuole: ma li detti Mercanti non lo poſſono forzare: & ſe il Patrone della nave o del navilio la pigliaſſe per ſua autorità, lui lo può fare: e ſe lui ci guadagna, tutto il guadagno debba eſſere ſuo, & ſe lui ci perde, tutta la perdita debba eſſer ſua, che compagno, non li è di niente tenuto; ma il Patrone della Nave è tenuto dar parte alli ſuoi compagni di tanto come lui haveva di nolo. Imperò ſe gli Mercanti laſcieranno quella robba al Patrone della nave o del navilio, che lui haveva portato per il nolo che loro gli dovevano dare il Padrone della nave o del navilio l'ha a ricever, & di niente altro non gli può forzare, e ſe per tale ragione, come di ſopra è detto, il Patrone della nave o del navilio ha a ricevere quella robba di ſopra detta, compagno alcuno non può niente dire, nè contraſtare che lui habbia a ricevere parte della perdita come del guadagno, ſe lui gli deſſe, & ſe per ventura il Patrone della nave o del navilio haverà a ricevere di quella robba, che lui haverà portata quantità, per il nolo che lui ne debba havere, & queſto haverà a fare per comandamento & per forza della giuſtitia di quel loco dove lui ſarà, ſe in quella robba, come di ſopra è detto haverà havuto a ricevere, ſe perderà, o guadagnerà, compagno alcuno non può, nè ſi debba ſtar che lui non habbia a pigliare la parte del guadagno, come della perdita. Ancora più, ſe gli compagni diranno, & accorderanno con il Patrone della nave o del navilio, che lui in quale ſi voglia parte che vadi, o venga che lui tutta volta poſſa ſmaltire tutto quello, che gli avanzerà, & ſe gli compagni tutti, o la maggior parte diranno, & accorderanno con il Patrone della nave o del navilio quello che di ſopra è detto, ſe loro guadagnano, o perdono di quello che il Patrone della nave o del navilio haverà comperato, quello che del nolo li ſarà avanzato debbano pigliare loro parte tanto della perdita come del guadagno, ſe Dio ce ne deſſe, & in niente gli detti compagni non poſſono contraſtare al Patrone della nave, poiche per volontà di tutti, o della maggior parte l'haverà fatto. Ancora più, ſe il Patrone della nave o del navilio haveſſe ſmaltito alcune volte quello che del nolo gli fuſſe avanzato ſenza licentia de' ſuoi compagni, ſe lui ci gua-

guadagnaſſe, & loro piglieranno la loro parte di quel guadagno; ſe gli detti compagni non gli diranno, nè faranno comandamento, che lui non ſmaltiſca quello, che del nolo gli avanzerà, & ſe lui lo fa, che loro pigliano volentieri del guadagno, ſe Dio ne gli deſſe, & ſe perdita ci l'interveniſſe che fuſſe tutta ſua: & ſe gli compagni queſto che diſopra è detto gli diranno, & gli comanderanno; & oltra il comandamento che loro gli haveranno fatto, lui non reſterà che non ſmaltiſca quello che del nolo gli avanzerà: ſe in quello che lui haverà ſmaltito, Dio guadagno li darà, lui è tenuto di dar la parte alli compagni di tutto quel guadagno, & ſe lui perde, tutta la perdita debba eſſer ſua, & ſe per ventura il detto Patrone della nave, o del navilio ſmaltiſſe alcuni viaggi quello, che del nolo gli avanzaſſe, & gli compagni riceveranno parte di quello che Dio ci deſſe, & loro non diranno ne faranno il comandamento di ſopra detto, il Patrone della nave o navilio, ſe lui ſmaltirà come di ſopra è detto, li detti compagni ſono tenuti di pigliare parte della perdita, come fariano del guadagno ſe Dio ne deſſe, per inſino che gli haveſſino detto, o fatto il comandamento, come di ſopra è detto. Et per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

NOleggiata, e caricata da' Mercanti una Nave per andare a ſcaricare nel luogo convenuto, ſenz'aver però determinato il tempo, in cui debbano pagare il nolo, pervenuta, che ſarà in quel luogo la Nave, non poſſono i Mercanti sforzare il Padrone a ſcaricare, ſinchè con quello non convengano del tempo, nel quale li debbano pagare il nolo. E ſe il Padrone temeſſe, che que' Mercanti foſſero ingannatori, e ſedizioſi, debbono eſſi darli mallevadore per quella ſomma, che li devono di nolo, potendo di ſua autorità, quando voglia, prendersi per pagamento di queſto una porzione di quella roba, che ſarà in Nave al prezzo, che varrà in quel luogo, e guadagnandovi, o perdendovi ſarà ſuo così il guadagno, come la perdita, dovendo ſempre dar conto a' Partecipi della ſomma di tut-

di tutto quel nolo, per cui ſarà ſtata noleggiata la Nave Ma ſe avrà preſa la ſuddetta porzione per mandato di Giudice, o che i Mercanti medeſimi gli laſcino tutto il carico per pagamento del nolo, non potendo allora ricuſarlo il Padrone, la perdita, o guadagno, che ne ſegua, dovrà fra' Partecipi ripartirſi.

Similmente ſe da tutti quelli, o dalla maggior parte aveſſe il Padrone facoltà d'impiegare, e negoziare quel tanto, che riceverà di nolo, o pur tacitamente vi conſentiſſero, accettando ogni viaggio il lucro riſultatone, ſenza proteſtare al Padrone, che in caſo di perdita non intendono eſſer tenuti, poichè ſenza loro licenza fa quel negozio, allora ſarà comune e il lucro, e la perdita: proteſtandoſi però quelli in queſta forma, ſarà loro comune il guadagno, e non la perdita.

Intorno a queſto Capitolo leggi il De Vicq. ad VVeitſen de Avariis verb. adverſus Dominos.

Di Nave o Navilio che ſtando nel caricare ſopravenga fortuna. Cap. 268.

SE alcun Patrone di Nave o Navilio caricare doveſſe in alcun loco, & ſtando nel luogo dove debba caricare, innanzi che lui habbia caricato ſi metterà ſegno di cattivo tempo, & lui haverà dubbio che cattivo tempo ſi metta: ſe il detto Patrone della nave o navilio farà alcuna ſpeſa, come appigionare eſsarcia per mettere nella nave o navilio a ormeggiare, gli mercanti, che noleggiata la haveranno non ſono tenuti pagare niente, poiche non haveranno niente caricato. Se imperò il patrone della nave o navilio non l' haveſſe accordato il giorno che lo noleggiorono, che in tutta ſpeſa che lui haveſſe a fare per biſogno della nave o navilio, ſe gl' interveniſſe per caſo di ſventura, che loro ci doveſſino mettere la loro parte, & ſe per ventura il Patrone della nave o navilio haveſſe caricato alcuna quantità della robba che lui portare doveva, quella quantità che caricata ſarà, debba pagare in tutto le ſpeſe, che il patrone della nave o navilio haveria a fare per il caſo di ſventura, che

di ſopra è detto per ſoldo, & per lira con la nave o navilio inſieme. Se imperò infra gli Mercanti, o la maggior parte non fuſſe accordato, che ſe il caſo di ſopra detto interveniſſe, quella robba che fuſſe rimaſta in terra aiutaſſe a quella che fuſſe caricata, & ſe la nave o navilio fuſſe caricato del tutto, ſe interveniſſe caſo di ſopra detto, tutto il corpo della nave o del navilio debbe pagare con la robba inſieme per ſoldo, & per lira. Imperò è da intendere che quella Nave o Navilio fuſſe bene, & ſufficiente eſſarciato, & la eſſarcia che lei haveſſe, che fuſſe baſtante, & ſufficiente: & ſe la eſſarcia che quella nave o navilio porterà, o haverà a ſe non gli ſarà ſufficiente, ne a minore di lui, ſe il caſo di ſopra detto li interveniſſe, li detti mercanti, nè la robba di loro non ſono tenuti niente mettere a quella ſpeſa, che quel Patrone di quella Nave, o Navilio haveſſe a fare per il caſo di ſopra detto, anzi il Patrone della nave o navilio è tenuto a' mercanti, che ſe loro ſoſteneranno alcun danno, o alcun ſconcio per cauſa di quella eſſarcia che lui con ſeco portaſſe, a reſtituire. Imperò debba eſſere a queſto modo inteſo, che li detti mercanti non ſiano creduti per loro ſemplice parola, anzi debba eſſere meſſo in poter di due buoni huomini del mare che loro conoſchino ſe quella eſſarcia era ſufficiente a quella nave o navilio, o nò, & quale ſi vuole coſa che loro ne diranno, quello ne debba eſſere ſeguito, perciochè alle volte & tutte le più volte ſe alcun caſo di ſventura interveniſſe ad alcuna nave o navilio, fuſſe meſſo in fede di alcuni mercanti, tutta volta diriano loro che per colpa della eſſarcia, che la nave o navilio havea, che non era ſufficiente, ſaria intervenuto quel caſo, che loro haveano ſoſtenuto, e per ciò ſe la conoſcentia, & diſcretione delli buoni huomini non fuſſe tutta via ſariano condennati gli Patroni delle navi o navilij. Per le ragioni di ſopra dette fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

STando una Nave ben eſarciata, e corredata in porto, o ſpiaggia, aſpettando il carico, ſe prima di aver caricato in tutto, o in parte, ſopravverrà qualche ſiniſtro di mala fortuna,

per

per cui ſi abbia a prendere a pigione eſarcia, o far altra ſpeſa, non poſſono coſtringerſi i Mercanti, che non hanno ancora caricato, a contribuire a quella; ſalvo i patti in contrario. Ma ſe ne avrà già caricata parte, quella parte ſolamente dovrà inſieme colla Nave pagare la ſpeſa, fuorchè ſe aveſſero aggerminata la roba caricata con quella da caricarſi. Quando poi finalmente ſia la Nave carica del tutto, dovrà ripartirſi la ſpeſa a ſoldo, e lira fra tutta la roba, e la Nave: Eccetto ſe proveniſſe quella ſpeſa dall'eſſere la Nave mal in arneſe, non dovendo allora contribuire i Mercanti. Non ſi dee però ſtare alla loro aſſerzione, ma di due Periti, i quali deono conoſcere, ſe la Nave era ſufficientemente eſarciata.

Leggi ſu queſto Capitolo il De Vicq. ad VVeitſen de Avariis verb. deterioris notæ.

Di Maeſtro di Aſcia, & Calafato. Cap. 269.

COme che in un Capitolo di ſopra detto ſi dichiara, & dimoſtra delli maeſtri di Aſcia, e delli Calafati, che haveranno alcun' opera da fare, come ſono tenuti, & obbligati a quel Patrone di chi l'opera ſarà, & chi in potere nè l'haverà meſſa, & del Patrone che l'opera haverà conſegnata, di che è tenuto a gli maeſtri di aſcia, & di che nò. Ma niente un capitolo di ſopra già detto non dichiariſce, ſe alcuno delli detti maeſtri prometteranno di lavorare con alcun Patrone di nave o navilio, ſe quello che promeſſo haveranno, non voleſſino attendere, di che ſaranno tenuti, & di che nò. Et per la ragione di ſopradetta gli noſtri antichi, che in prima cominciarono andare per il mondo fecero queſta menda, percioche infra gli Patroni delle navi, & gli maeſtri ſopradetti non poſſa havere alcun contraſto, & diſſero, & dichiararono, che ogni maeſtro di aſcia, & calafato che prometterà di lavorare ad alcun Patrone di navilio, ſia, che faccia pretio, o nò con lui, è neceſſario, che gli oſervi, poi che promeſſo gli haverà, & ſe lui fare non lo vorrà, è tenuto reſtituire, & mendare tutto il danno, e ſconcio, che quel patrone di quella nave o navilio, al

quale lui havea promeſſo di lavorare, potrà mettere in vero, che ſoſtenuto ne habbia, & aſpettaſſe ſoſtenere. Salvo imperò che alli ſopradetti maeſtri non lo haveſſe tolto impedimento di Dio, nè di Signoria, & per quella ragione medeſima ogni Patrone di nave o di navilio, che prometterà di conſegnare alcun lavoro, ad alcuno, o alcuni delli ſopradetti Maeſtri, & non lo oſſervaſſe, lui è tenuto di dare il loro ſalario, il quale con loro haveva accordato, & ſe per ventura infra loro pretio alcuno fatto non ſarà, il Patrone della nave, o navilio che quel mancamento haverà fatto, è tenuto di dare tutto, & in tanto come altri maeſtri piglieranno nelli lavori, che loro haveranno: ancora è tenuto di più il patrone della nave o navilio, che quel mancamento haverà fatto alli ſopradetti maeſtri di reſtituire tutto il danno, & tutto il ſconcio che gli ſopradetti maeſtri potranno in vero moſtrare, che loro ne haveſſino ſoſtenuto, e ne aſpettaſſino ſoſtenere. Riſguardato imperò quel lavoro che quel Patrone havea promeſſo di conſegnare ſia poco, o aſſai, & riſguardato ancora che a quel Patrone di quella nave o di quel navilio non l'haveſſe tolto impedimento di Dio, o di Signoria, & riſguardato il valore, & bontà delli ſopradetti maeſtri. Et per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

AVendo promeſſo un Maeſtro d'Aſcia, o Calafato, ſia il prezzo accordato o nò, di far qualche lavoro a un Padrone di Nave, quando poi non glie l'oſſervi per colpa ſua, e non per impedimento forzoſo, pagherà tutti i danni, e le ſpeſe, che proverà quel Padrone d'aver perciò ſoſtenuto, o che avrà a ſoſtenere. Promettendo al contrario il Padron della Nave di dargli alcun lavoro, quando ei non oſſervi la promeſſa, dovrà pagare al Maeſtro la mercede convenuta, e non eſſendo accordata, quel tanto, che guadagnano gli altri di quella profeſſione in ſimili lavori, e di più tutto il danno, che ne aveſſe patito, avuto il riſpetto alla quantità del lavoro promeſſo, e alla perizia di quel Maeſtro.

Sopra queſto Capitolo diſcorre il Targa Ponder. marit. cap. 16. *num.* 11. *& cap.* 26. *num.* 31.

Di

Di Servitore, & di Patrone. Cap. 270.

SE alcun Patrone di nave o di navilio tenirà alcun ſervitore per tempo deputato, neceſſario è che il detto ſervitore oſſervi tutti li patti, che con il Patrone della Nave haverà accordato: & è ragione, che come il ſervitore è tenuto oſſervare gli patti, che con il Patrone della Nave haverà accordati, che il detto Patrone ſia tenuto oſſervare tutto quello, che al detto ſervitore haverà promeſſo, e ſe il detto ſervitore moriſſe innanzi del tempo, che lui haveva accordato ſervire il detto Patrone della Nave o del Navilio, è tenuto & obligato di dare & pagare a gli propinqui del detto ſervitore, per tutto & in tanto come lui haverà ſervito ſenza contraſto, & ſe per ventura il Patrone della nave o del navilio moriſſe, il detto ſervitore è tenuto di ſervire alli heredi, & propinqui del Patrone che morto ſarà per tanto tempo, come lui promeſſe il giorno che ſi accordò ſenza contraſto: & li heredi, o propinqui ſono tenuti oſſervare al detto ſervitore tutto quello, che quello gli haveva promeſſo in tempo della vita ſua. Imperò è da intendere, che il detto ſervitore non ſia tenuto di ſervire alli detti propinqui, o heredi, ſe non per tanto come quella nave o quel navilio andaſſe & ſteſſe per comandamento, & per biſogno de gli detti heredi, o propinqui di quello che morto ſarà, & ſe gli detti heredi, o propinqui venderanno, o diſtribuiranno quella Nave o quel navilio, innanzi che il detto ſervitore habbia finito il detto tempo, che con quello che morſe haveva accordato, il detto ſervitore debba eſſere libero nel tempo che quella nave o quel navilio ſarà ſtato venduto, & li detti propinqui, o heredi ſano tenuti pagare il detto ſervitore per tanto, come haverà ſervito a loro, & al morto ſenza niun contraſto; & ſe per aventura gli detti propinqui, o heredi non haveſſino di che pagare, il detto ſervitore debba eſſere pagato nel pretio, che di quella nave o di quel navilio ſi ſarà havuto; & ſe li detti propinqui, o heredi del pretio che della detta nave o navilio ſi ſarà havuto, non lo vorranno pagare: il detto ſervitore ſe ne può & ſe ne debba ritornare a quella nave

o a quel navilio che lui ſervito havea: perciò come è ragione che in qual ſi vuole coſa che l'huomo faccia ſervitio, o alcun lavoro, che quel lavoro lo debba pagare, perche quello, il quale comprerà tale nave, guardiſi, & ſi debba guardare come la comprerà: per. cioche danno, e faſtidio non li poſſa intervenire. Et per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

ACcordando a ſuo ſervizio un Padrone di Nave qualche Servitore per tempo determinato, devonſi l'un l'altro reciprocamente oſſervare i patti fra loro ſtabiliti; onde morendo il Servitore innanzi che ſia terminato quel tempo, dee il Padrone pagare a' di lui Eredi, o Congiunti il ſuo ſalario a proporzione di quel tempo, che avrà ſervito; E morendo al contrario il Padrone, dee il ſervitore terminare il tempo ſtabilito in ſervizio degli Eredi, o Propinqui di quello, ſinchè però ſtia in loro potere la Nave, che vendendola, o alienandola reſta libero, e debbongli quelli, o del proprio, o del prezzo ricavato pagare la ſua mercede pel tempo, che avrà ſervito sì loro, come il Defunto, e non pagandolo, avrà ſempre quel Servitore il regreſſo contra la Nave, benchè queſta paſsi in potere d'altrui.

Sopra queſto Capit. parla il Targ. Ponder. marit. cap. 26. n. 31.

Di ſtiva di Vettine, o Botte vote.

Cap. 271.

SE alcun Patrone di Nave, o di Navilio navicherà in Barberia, o in Spagna, o in alcun' altra parte: ſe alcuni Mercanti metteranno nella Nave o nel Navilio ſtiva di botte, o vettine vote per portare ad alcuna parte, ſe la ſtiva anderà integra, & ſe li Mercanti non haveſſino fatto pretio di nolo per cauſa di quella robba, o ſtiva, o vettine con il Patrone della Nave, quando il Patrone di quella Nave, o di quel Navilio ſarà giunto a quel luoco, dove quella ſtiva, o vettine debba diſcaricare, ſia in libertà del

Patro-

Patrone della Nave o Navilio di ricevere quel nolo, che gli piacerà, o di havere la metà di quella ſtiva che lui portata haverà: poi che pretio alcuno non ci ſarà fatto di nolo. Imperò ſe il Patrone della Nave o del Navilio haveſſe fatto alcun patto, o alcun' accordo per conto del nolo per la detta ſtiva, o vettine, quell' accordo, o patto, è neceſſario che lui oſſervi. Imperò ſe la ſtiva ſopradetta non andaſſe integra, anzi anderà disfatta: ſe disfatta anderà, il Patrone della nave o del navilio non debba havere la metà, ſia che ne habbia fatto pretio di nolo, o nò: ma puonne pigliare nolo che ſia ſufficiente. Per quale ragione non debba havere la metà dalle botte disfatte, come integre, ſe neſſuno pretio non ci fuſſe fatto? perciochè quando il Patrone della nave o navilio era in quel luoco, o da alcun' altro dove trovaſſe robba che voleſſe portar a nolo, lui lo potria fare, & lui per portare la ſtiva intiera non la potria portare; & perciò haveria a perdere quel nolo. Et ancora per altra ragione che ſe lui la disfaceva per ventura, li coſtava più di conciare, e dirizzar, che lui non haveria della robba che lui potria portare a nolo: perciò è ragione che habbia, e debba havere la metà della ſtiva, che anderà integra, e non di quella che andarà disfatta: & ancora per altra ragion, che per avventura ſe lui portaſſe la ſtiva disfatta: & fuſſe in loco dove lui trovaſſe robba, lui la può portar ſenza ſuo danno, & può metter quella ſtiva, che disfatta andarà poſtame. Et per la ragione di ſopra detta non debba haver la metà della ſtiva che porterà disfatta, come di quella che porterà integra.

SPIEGAZIONE.

CAricata una Nave di ſtiva di Botti, o vettine vote, cioè orci, ſenza pattuire il nolo, ſe detta ſtiva ſarà caricata intera, cioè meſſa all'ordine, e in piedi; pervenuto che ſia il Padrone, dove ha da ſcaricarla, ſarà in arbitrio ſuo di pretender quel nolo di eſſa, che egli vorrà, o ritenerſi la metà della ſtiva, o vettine da lui caricate. Se però la ſtiva non ſarà caricata intera, ma disfatta, quando anche non ſiaſi pat-

tuito nolo, non dee il Padrone averne la metà, ma può prenderne ſolamente il ſuo convenevole nolo, per alcune ragioni notate in queſto ſteſſo Capitolo.

Di queſto Cap. diſcorre il Targ. Ponder. marit. cap. 26. ſub n. 32.

Come la Robba può eſſer ritenuta, o laſciata per il nolo. Cap. 272.

SE alcun Patron di Nave o di Navilio, che haverà noleggiata la ſua Nave o Navilio ad alcuno, o alcuni per andar oltra il mare, o in Aleſſandria, o in Armenia, o in alcune altre parti, li Mercanti ſono tenuti pagare il nolo al Patrone della nave o navilio in quel modo, che con lui haveranno accordato, e ſe gli detti mercanti pagare non lo vorranno, lui ſi può ritenere tante di robbe, che vaglia il ſuo nolo, o più, o lo ſcrivano per lui, come che in un capitolo di ſopra è detto. Imperò ſe i detti Mercanti gli vorranno laſciare la robba che lui portata haverà per il nolo, che loro promiſſeno di dare, lui la debba ricevere, che in altro modo non può contraſtare. Salvo imperò tutti i patti, & accordi di lui che a loro fuſſino fatti. Imperò è da intendere, che ſe la nave o navilio fuſſe noleggiata a pretio certo, cioè a ſcarſo, & la robba non fuſſe tutta una, cioè che quelli Mercanti che haveranno noleggiato la nave o navilio a pretio certo haveranno alcun faſcio o faſci di ſeta, o di zafferano, o di grana, o di alcun altra coſa, che fuſſe nobile mercantia, & tutta l'altra robba che loro per il nolo laſciare vorranno, non valeſſe il nolo: il Patrone della nave non è tenuto pigliarla, ſe non vuole, che biſogno è, che il patrone della nave ſia pagato del nolo, poiche robba ci ſarà che gli baſti. Salvo imperò tutto accordo, che di lui a loro fuſſe ſtato fatto. Imperò ſe gli detti Mercanti fuſſino in luoco, dove non poteſſino vendere quella detta robba, nè havere moneta, & loro l'haveranno con alcuna altra robba a barattare, gli detti mercanti ſono tenuti di dare tanto di robba al Patrone della Nave, che ſia baſtante al ſuo nolo, ſe lui ricevere la vorrà, e ſe il detto Patrone della nave o navilio ricevere non la vorrà, gli detti mercanti ſono tenuti pagare il nolo,

ſe

ſe la mercantia loro ſe ne ſapeſſi conſumare, che biſogno è, che il Patrone della Nave ſia pagato, ſalvo che debba eſſere inteſo a buon'uſo, & a buon'intentione, e ſe il Patrone della Nave voleſſe fare gratia a detti Mercanti di aſpettargli per il nolo, che ha da havere per inſino, che loro ſiano ritornati in quel loco dove ſi partirono, o in altro dove loro poſſino far vendita di quella robba, che loro haveranno ricevuta a baratto, lui lo può fare, che marinaro, o altri non gli può contraſtare, nè lo debba fare. Salvo imperò alli marinari ogni promeſſa, che il Patrone della Nave o Navilio gli haveſſe fatto, e ſe il Patron della Nave o Navilio farà la gratia di ſopra detta, gli detti Mercanti ſono tenuti di dare al Patrone della Nave guadagno per ſoldo, e per lira in quel modo, che lor guadagneranno di tutto quello, che loro dar doveranno di nolo, e ſe loro per ventura non gaadagnaſſino, loro ſono tenuti di dare al Patron della Nave tutto il ſuo nolo, che è di biſogno, che per fare ſervitio loro lui ne habbia danno, & perciò come non rimane per lui, ſe loro non guadagnano, nè per colpa ſua, & il Patron della Nave è tenuto di dare a' marinari guadagno, per li loro ſalarii in quel modo, che lui lo riceverà da Mercanti. Salvo imperò tutti patti, & accordi, che fuſſino fatti intra il Patrone della Nave, & il Mercante, & ancora li Marinari. Imperò ſe la nave o navilio fuſſe noleggiato a canterata, ſe li Mercanti non obligheranno l'una robba per l'altra al Patrone della nave il detto Patrone della nave non può, nè debba ritenere l'una robba per l'altra, poiche al noleggiar non ſi accordò, perche ogni Patron di nave o navllio ſi guardi, e ſi debba guardare già come noleggierà, & come nò: perciochè danno non li poſſa intervenire, & guardiſi il Patron della Nave a chi noleggierà, & a chi nò: che biſogno è che il marinaro ſia pagato del ſuo ſalario, habbia il Patron della Nave il ſuo nolo, o nò: poiche il marinaro haverà fatto il ſuo ſervitio nel viaggio. Per la ragion di ſopra detta fu fatto queſto Capitolò.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

NOleggiata che ſarà una Nave a ſcarſo, o ſia a prezzo certo, non pagando i Mercanti il nolo accordato, può per quello il Padrone, o lo Scrivano per lui, ritenerſi tanta parte, o più delle lor robe, che vaglia il nolo, e poſſono quelli al contrario laſciarli pel nolo le robe caricate ſopra la nave, non dovendo però eſſi ſcegliere due, o tre fardelli di roba più prezioſa, e laſciar l'altra, che non valeſſe il nolo, la quale il Padrone può ricuſar di pigliare: Salvo tutti i patti ed accorci; ma debbono, o laſciar tutta la roba, o pagargli il nolo, benchè foſſero in luogo, dove non trovaſſero a venderla a giuſto prezzo, dovendo in quel caſo venderla anche con lor diſcapito: Eccetto ſe foſſe contento il Padrone di ricevere per ſuo nolo una parte di quelle robe, o pur ſi compiaceſſe di aſpettare ad avere il nolo, finchè i Mercanti arrivino al luogo, donde ſono partiti, o in altro, dove poteſſero venderle a lor piacere; Ed allora, ſe i Mercanti faranno guadagno in quelle robe, dovran poi dividerlo col Padrone per la porzione, ch'ei reſterà creditore di nolo, e il Padrone dovrà dividerlo pure co' Marinari per le porzioni, che ſaranno creditori de' loro ſalarj.

Ma quando la Nave ſia ſtata noleggiata a canterate, ſe i Mercanti non avranno obligato pel nolo una roba per l'altra, non può il Padrone ritenerſi la roba d'un Mercante pel nolo dovutogli per la roba d'un'altro, e benchè perda in quel caſo il nolo di qualche porzione di robe, dee nulladimeno tutto il ſalario a' Marinari.

Intorno a queſto Capitolo diſcorrono il Vinn. ad Peckium tit. ad l. Rhodiam verb. quod hic pro certo fol. mihi 232. *De Vicq. ad Weitſen. de Avariis verb. adverſus Dominos; Et Targ. Ponderat. marit. cap.* 26. *ſub n.* 32. *& cap.* 84. *§.* 1. *& §. per li noli.*

Di

Di Nave di Mercantia pigliata per Nave armata. Cap. 237.

SE alcuna Nave, o Navilio armato, o altra fusta, che entrerà in corso, o ne uscirà, o ci sarà, si riscontrerà con alcuna Nave o Navilio di Mercantia, se quella nave o navilio di mercantia, sarà d'inimici, & il carico fusse d'inimici, in questo non bisogna altro dire, perciochè ciascuno è tanto savio, che già sa quello, che se ne ha da fare, perciò non bisogna mettere alcuna ragione in tal caso. Imperò se la nave o navilio, che pigliato sarà, fusse di amici, e le mercantie, che lui porterà saranno d'inimici, lo Armiraglio della Nave o del Navilio armato può forzare, & castringere quel Patrone di quella nave, o di quel Navilio, che lui pigliato haverà, che lui con quella sua nave gli debba portare quello, che di suoi inimici sarà. Ancora che lo tenga in quella nave o navilio per infino l'Armiraglio, o huomo per lui l'habbia a se, in loco, che non habbia paura, che inimici non ne li possono torre, l'Armiraglio imperò pagando a quel Patrone di quella nave o navilio tutto il nolo, che lui havere dovea, se la portasse in loco dove scaricare la doveva, come nel cartolario sarà trovato scritto; & se per ventura cartolario alcuno non si sarà trovato, il Patrone della nave debba essere creduto per suo giuramento per conto del detto nolo. Ancora più se per ventura quando l'Armiraglio, o huomo per lui sarà in luoco, dove che quel guadagnato haverà, potrà salvare, se lui vuole che quella Nave o Navilio che pigliata haverà li porti quello che guadagnato haverà lui ne gli debba portare al detto Armiraglio, o a quello, che per lui ci sarà. Imperò debbasi accordare con lui, & quale si vuole accordo o patto che infra loro fatto sarà, il detto Armiraglio o quello che per lui ci sarà, è di bisogno che si osservi, & se per aventura infra loro accordo o patto alcuno per conto del nolo fatto non sarà il detto Armiraglio, o quello che per lui ci sarà è tenuto a pagare il nolo a quel Patron della nave o navilio che quel guadagno portato haverà in quel loco, dove che loro haveranno voluto tutto, e in tanto come altra nave o altro

na-

navilio ne dovesse havere di nolo per simigliante robba, & ancora più senza contrasto, & sia inteso, poiche quella Nave o Navilio sarà gionta in quel loco, dove il detto Armiraglio, o quel che per lui ci sarà, potrà ristorar quello, che guadagnato haverà; è da intendere che fusse in loco di amici, per insino in quello loco, dove lui vorrà la porti, se per ventura quel Patrone di quella nave o navilio che loro pigliato haveranno, o alcuni delli sopradetti marinari, che con lui saranno, diranno, che hanno alcuna robba, che è la loro, & in quella nave o navilio si è mercantia, loro non debbano essere creduti per loro semplice parola, anzi debba essere visto & riguardato il cartolario della nave se ritrovata ci fusse, & se per ventura cartolario nessuno ritrovato non ci sarà, il Patrone della nave, o li detti marinari debbano fare giuramento, & se loro per loro giuramento diranno, che quella robba è la loro, il detto Armiraglio, o quello che per lui sarà ne gli debba dare senza contrasto, risguardato imperò la fama di quelli, che giuramento faranno, & chi la robba dimanderanno: & se per ventura il patrone di quella nave o di quel navilio di mercantia che pigliato sarà, contrasterà, che non vorrà portare quella mercantia, che nella sua nave o suo navilio sarà, & ancora sarà d' inimici, per insino che quelli che guadagnata l' haveranno la tenghino in loco sicuro, per comandamento che il detto Armiraglio li faccia, il detto Armiraglio lo può mettere a fondo, o far mettere, se lui fare lo vorrà. Salvo che debba ristorar le persone che ci saranno, & nessuna Signoria non lo può costringere de dimanda che gli fusse fatta. Imperò è da intendere che tutto il carico, che in quella nave o navilio sarà, o la maggior parte fusse d'inimici, & se per ventura la detta nave o navilio fusse d'inimici, & il carico, che nella detta nave sarà, fusse di amici, li Mercanti che nella detta nave saranno, & delli quali il detto carico fusse, tutto o in parte, si debbano accordar per conto della detta nave, che di buona guerra è con il detto Armiraglio per alcun pretio ragionevole, come che loro potranno, & il detto Armiraglio debba fare tutto accordo o patto che ragionevole fusse, & lui sopportare possa alla giusta ragione. Imperò se li detti mercanti con il detto Armiraglio accordo o patto fare non vor-

vorranno, il detto Armiraglio può & debba admarinare la detta nave o navilio, & mandare in quel loco, dove armato fusse, & li detti Mercanti sono tenuti pagare il nolo alla detta nave o navilio del tutto & in tanto, come se havesse portato il detto carico in quel loco, dove portare lo doveva, & altro nò: & se per aventura li detti Mercanti saranno dannificati per causa di quella forza, che il detto Armiraglio li haverà fatta, il detto Amiraglio non è di niente tenuto, percioche gli detti mercanti non volsono fare il detto accordo o patto con il detto Armiraglio, per conto della nave o navilio che di buona guerra sarà. E ancora per altra ragione, percioche alle volte valerà più la nave o navilio, che non valeran le mercantie che porta. Imperò se li detti Mercanti saranno volonteroſi di far il detto accordo, o patto con il detto Armiraglio, come che di sopra è già detto, & il detto Armiraglio patto o accordo fare non vorrà per superbia che haverà, & come di sopra è detto forzevolmente con li detti Mercanti se ne porterà il carico di sopra detto nel quale diritto alcuno non ci haverà, gli detti mercanti non sono tenuti pagare il nolo in tutto o in parte alla detta nave o navilio, nè ancora il detto Armiraglio, anzi il detto Amiraglio è tenuto rendere, & reſtituir tutto il danno, che li Mercanti di sopra detti per la forza sopra detta sosteranno o aspettano sostenere per alcuna ragione. Imperò se fusse caso che la detta nave o navilio armato di sopra detto si riscontrasse con la detta nave o navilio di mercantia in tale loco, che li detti Mercanti, il detto accordo o patto haver non potessino: se li detti Mercanti saranno huomini conosciuti, & tali, che il detto accordo o patto fusse in loco securo sopra di loro, il detto Armiraglio non li debbe fare la detta forza, & se la fa, è tenuto reſtituire il danno di sopra detto: se gli detti mercanti lo sosteneranno, & se per ventura li detti mercanti huomini conosciuti non saranno, o il patto sopradetto pagare non potranno, il detto Armiraglio lui può fare la forza di sopra detta.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

INcontrando un'armata di mare alcun Vaſcello mercantile, ſe la mercanzia caricata ſarà di nemici, e il Vaſcello d'amici, può l'Ammiraglio coſtrignere il Padrone di quello a portargli quelle mercanzie in luogo ſicuro, dove la preda non poſſa più eſſergli tolta, purchè gli paghi il nolo, che il detto Padrone avea accordato co' Mercanti, intorno al quale, non trovandoſi ſcritto al Cartolario, ſarà creduto col ſuo giuramento. Ma ricuſando quel Padrone di ciò fare, può l'Ammiraglio far mettere a fondo il Vaſcello, cioè affondarlo, o mandarlo in fondo, ſe tutto il carico, o la maggior parte di eſſo foſſe d'inimici; con ſalvar però le perſone, che ſopra quella Nave ſaranno.

Quando però l'Ammiraglio aveſſe fatta quella preda in luogo ſicuro, e voleſſe nientedimeno ſervirſi del Vaſcello predato per traſportar quelle robe in altro luogo, però d'amici, può coſtringere il Padrone a portarle, con pagargli quel nolo, che patturà, e non pattuendolo, pagargli quello, che un'altra Nave per ſimil carico, e viaggio aver dovrebbe di nolo. Quando però il Padrone, o i Marinari abbino in quella mercanzia qualche porzione di robe proprie, e ciò ſi trovi ſcritto al Cartolario, o l'affermino eſsi col ſuo giuramento, purchè ſieno perſone degne di fede, dee l'Ammiraglio reſtituirle loro.

Se poi al contrario il Vaſcello foſſe d'inimici, e la mercanzia d'amici, dovranno i Mercanti, che ſaranno in quel Vaſcello accordarſi coll'Ammiraglio, con pagargli un certo prezzo per conto della Nave, e non volendo far detto accordo, o non avendo denari in pronto, nè eſsendo perſone conoſciute, ſulla fede delle quali debba fidarſi l'Ammiraglio, può queſti inviar quel Vaſcello nel luogo dell'armamento, ove giunti dovranno i Mercanti pagare al Vaſcello il nolo, che avevano accordato col Padrone, come ſe foſsero ſtati portati

tati al luogo destinato; soccombendo perciò a qualche danno, o sinistro, non ponno ripetere dall'Ammiragio cosa veruna. Ma se sarà mancato per parte dell'Ammiraglio il non far detto accordo, allora conducendoli al luogo dell'armamento, non solo non può pretendere nolo veruno, ma dee pagar loro ogni danno, che perciò avesse patito.

Di questo Capitolo parla Jacob. Galea penes Balducc. tit. 1. de assecurat. decis. 4. Targ. Ponder. marit. cap. 45. num. 1. & n. 10. E noi disc. 24. num. 19. tom. 1. de Commerc.

Di nave che averà a discaricare per caso fortuito. Cap. 274.

SE alcun Patrone di nave o navilio haverà caricato del tutto, o in parte, in porto o in piaggia, o in altro loco; se stando in quel loco dove haverà caricato, o in altro loco gli venisse caso di sventura che lui haverà a scaricare tutto, o parte il caso di sventura è da intendere che li sortisse stoppa, o alcuna catena, o catene, o perdesse alcuna essarcia, per la quale fusse in pericolo, o per Navilii armati d'inimici, se quel loco dove il caso di sventura gl'interverrà, fussino barche da scaricare che lui possa havere per denari, lui le debba appigionare, & fare discaricare insino che sia a salvamento, il salvamento è da intendere per insino che habbiano trovato tale fallo, o che il dubbio sia passato, & se per ventura lui non trovasse barche per denari, se ci fussino alcune nave o navilio che non havessino viaggio, il patrone della nave, o navilio, al quale il caso di sopra detto sarà intervenuto, debba dire & dimostrare a quelli, che saranno patrone, o teneranno in comandità le dette nave, o navilii, che à lui è intervenuto il caso disopra detto, e che loro gli debbino dare soccorso, e ajuto, perche lui possa ristorare quella Nave o Navilio, & quella Robba che in quella è, e se gli detti Patroni, o quelli che in comandità le terrano, li voranno far ajuto & soccorso senza pagamento, lui lo debba ricevere, & debbali guardare di tutto danno, & se gli detti Signori, o quelli che in comandità teniranno le dette navi, o navilii,

ne

ne vorranno havere paga o ſalario, lui è tenuto di dare in quel modo, che con loro ſi potrà accordare. Imperò ſe gli detti li haveranno dimandato troppo, & lui l'haverà conceſſo, & promeſſo, loro non ne debbano havere tutto quello, cha haverà promeſſo, anzi debba eſſere meſſo in poter di buoni huomini: per quale ragione debba eſſer meſſo in potere de buoni huomini, poi che con loro ſi ſarà accordato? percioche ſe quelli gli haveſſino dimandato la mità della robba, & della nave lui li haveria conceſſa, non per ragione che loro ci haveſſino, ne ce la debbano havere, & perciò è buono la diſcretion delli buoni huomini. Imperò ſe quella nave o navilio, il quale il pagamento haverà ricevuto pigliaſſe alcun danno, quello il qual il ſervitio haverà promeſſo & datto, non li è tenuto di neſſuna menda fare, & ſe per ventura nella detta nave o navilio non ci fuſſe alcuno, che ſervire lo voleſſe, lui ſe ne debba andare alla Signoria del loco, dove quel caſo li fuſſe intervenuto, e con conſentimento della Signoria, lui ſe ne può, e ſe ne debba ſervire cavando quella nave o navilio di chi lui ſe ne ſarà ſervito di tutto danno; e ancora li debba dar pagamento, ſe quello lo vorrà a diſcretione, e riſguardo della detta Signoria: & ſe per ventura il caſo ſopradetto l'interveniſſe in alcun loco, dove lui non trovaſſe tanto preſto la Signoria, anzi ſaria più toſto a condition di perderſi del tutto, lui ſe ne può ſervir, cavando però lui di tutto danno, e ſconcio colui del quale ſarà quella nave o quel navilio da chi lui ſi ſarà ſervito, e ancora dandogli ſervitio o ſalario, ſe ne dimanderà a diſcretione di buoni huomini di nave. Et per la ragion di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

OCcorrendo a una Nave carica qualche ſventura, cioè, o diſtoppamento, o ſcommettitura, o perdita di ſarcia, onde ſia coſtretta a ſcaricare, ſe in quel luogo vi ſaranno Barche, o Baſtimenti atti a queſto effetto, dovrà il Padrone prendergli a pigione a qualſiſia prezzo, e ſcaricarvi ſopra le merci, ſinchè abbia rimediato al pericolo; E non vi eſſendo ſimil ſorta

di

di legni, allora, ſe troveraſſi in quel luogo alcun Vaſcello voto, dovrà richiederne il Padrone, acciocchè glielo impreſti, o per congrua mercede glielo appigioni: con queſta differenza, che prendendolo ad impreſtito *gratis* dovrà reintegrare il Padrone di quel Vaſcello d'ogni danno, che per queſta cagione patiſſe; ma prendendolo a pigione per certo prezzo non ſarà tenuto ad ammenda veruna.

Oltre acciò, ſe il Padrone di quel Vaſcello, ſervendoſi della diſgratia di queſto, glielo darà a pigione a prezzo eccеſſivo, dovrà queſto eſſere moderato dall' arbitrio d'uomini dabbene. Quando poi ricuſi d'appigionarglielo, o impreſtarglielo, può ricorrere alla Signoria del luogo, e col ſuo conſenſo ſervirſene, con pagarli la dovuta mercede a giudizio di quella, e non permettendolo l'urgenza del pericolo, può farlo di propria autorità, con pagarli altresì la mercede a giudizio di due Periti; e in tutti e due i caſi reintegrarlo, oltre queſto, del danno, che per tal motivo patiſſe.

Vedi ſopra queſto Capit. il Targ. Ponder. marit. cap. 45. n. 1.

Di Patrone che ſarà impedito nella partita per debito. Cap. 275.

SE alcun Patrone di Nave o Navilio doveſſe dar ad alcuno, o ad alcuni alcuna quantità di denari; il Patron della Nave ſarà ſtato in quel loco dove il debito haverà da pagare, con quelli a' quali il debito doverà dare inſieme uno meſe, o due, o quantità di tempo, ſe quello, o quelli alli quali lui doverà dare non gli domanderanno, e con la giuſtitia non lo coſtringeranno intra tanto che lui ſtia con loro inſieme, per inſino, che lui ſi ſarà ſpedito del tutto per andar a guadagnare in alcune parti: & quando loro vedranno che lui è ſpedito per partirſi della terra, li detti creditori ſe ne andranno alla giuſtitia, & lamenteranno ſi di lui: quelli creditori tali non li debba aſcoltar, ne udir la giuſtitia, nè a quello che lo credito haverà da pagare conſtringere, nè ſconciare di ſuo viaggio, poiche lui ſarà ſtato con li detti creditori come di ſopra è detto,

ſe non che ſe lui è huomo che poſſa haver ſicurtà, gli debbe far dare. In queſto modo però che quella ſicurtà, che lui darà, non fuſſe coſtretta per la giuſtitia infino che lui fuſſe tornato in quel loco, dove il credito debba dar, e ſarà ſtato pregiato: ſe già la ſicurtà per tutto obligare non ſi voleſſe; e ancora più, che la ſicurtà, che per tale conto ſarà data non ſia coſtretta per gli detti creditori, nè ancora per la giuſtitia, per infino che li detti creditori con la giuſtitia inſieme habbino fatta la eſſecutione ſopra il principale, o ſopra il beni di quello: & ſe li beni di quel principale non baſtaſſino a quel credito, o crediti pagare: all' hora gli detti creditori con la giuſtitia inſieme debbano & poſſano proſeguire contro di quello, che ſicurtà ſarà, & contro gli ſuoi beni. Imperò ſe gli beni di quel principale baſtaſſino, la detta ſicurtà, nè gli beni di quello non debbano eſſer venduti per neſſuna ragione, ſe già quella ſicurtà per il tutto non ſi obligaſſe. Imperò ſe il detto Patrone della nave o del navilio non trovaſſe ſicurtà, la giuſtitia non lo può ſconciare di ſuo viaggio, ſe non in tanto che lo debba fare giurare che lui non ha ſicurtà, nè la può trovare, & più, gli debba far giurare quando lui ſarà tornato in quel loco, dove il credito debbe dare, che lui ſi debba accordare con quelli, alli quali lui il credito debba dare; perciocchè quella giuſtitia non lo debba ſconciare di quel viaggio, ſe il detto Patrone della Nave o Navilio ſicurtà non haverà: perche quelli, alli quali il credito debba dare non lo haveranno coſtretto per la giuſtitia quando con loro ſtava, come di ſopra è detto, anzi lo haveranno aſpettata infino all' ultimo giorno, che loro ſapeano che lui doveva eſſere ſpedito della terra. Ancora per altra ragione, che ſaria mal fatto, che li Mercanti, che la loro robba hanno meſſa, o caricata in quella nave o navilio, fuſſino ritenuti, & teniſſino la loro robba a pericolo & conditione di perderſi per la pigritia di quelli creditori, che innanzi che quella nave o navilio fuſſe ſpedita, non lo dimandarono, perche ciaſcuno ſi guardi & ſi debba guardar, che quando haverà a havere da alcuno alcuna coſa, che non aſpetti l'ultimo giorno, che ſe lo farà, gl' interverrà come di ſopra è detto, per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo: & ſe per ventura quel patrone di quella nave o navilio moriſſe innanzi che

fuſſe

fusse tornato in quel loco, dove la ſicurtà haverà data: ſe la ſicurtà ſi ſarà obligata per il tutto, che del tutto, o il certo del viaggio lui pagherà; o venga, o nò; o muora, o nò: che la ſicurtà è tenuta pagare ſe come di ſopra è detto ſi ſarà obligato. Salvo imperò tutti accordi, & obligationi, che da lui alli altri fuſſino fatti & accordati per alcuna giuſta ragione.

SPIEGAZIONE.

ESſendo un Padrone di Nave debitore di qualche ſomma, ſe dopo eſſere ſtato qualche tempo nel luogo, dove ſono i Creditori, appreſteraſſi per far qualche viaggio, non poſſono i Creditori, quando ſarà già ſpedito per viaggiare, coſtringerlo per giuſtizia al pagamento, ma ſolo ponno forzarlo a dar mallevadore, il qual però, oltre il beneficio dell' eſcuſſione, che li compete, non può eſſer coſtretto a pagare, ſinchè quel Padrone non ritorni dal viaggio, che ſarà per fare; ma non trovando mallevadore può ſolo eſſer coſtretto a giurare, che non trova mallevadore, e che ritornato da quel viaggio ſoddisferà i ſuoi Creditori: Salvo ſempre patti, ed accordi in contrario. E ſe il Padrone moriſſe avanti di ritornar dal viaggio, la ſicurtà è tenuta a pagare il di lui debito, ſecondo l' obbligo contratto co' di lui Creditori.

Leggi ſu queſto Capitolo il Targa Ponderat. marit. cap. 78. §. Nota che quando.

Di comandità, che il comandatario debba portare a ſe. Cap. 276.

SE alcun comanderà o haverà comandato ad alcuno, alcuna robba per conto di mercantia, ſe quello che la comandita farà, o haverà fatta accorderà, o haverà accordato con quello, il quale lui fa, o haverà fatta la detta comandità, che lui debba portare a ſe la detta comandità in quel loco, o lochi, o viaggio, o viaggi, che infrà lui & quello che la detta comandità gli haverà fatta ſaranno

stati accordati ; il detto comandatario è tenuto osservare tutti li patti fatti infrà lui & quello, che fa la comandità, o siano fatti con scritta, o senza scritta, vagliano & debbano havere valore, con che in vero possino essere messi se bisogno fusse : & se per ventura li detti patti saranno fatti come disopra è detto, & sotto le conditioni di sopra dette ; se quello, che la comandità haverà ricevuta la consegnasse ad altri, o li mandasse la detta comandità senza licentia di quello che fatta haverà, se la detta comandita si perderà del tutto o in parte, il detto comandatario è tenuto di rendere & dare tutta la detta comandità, & il guadagno, che in quella robba potria essere fatta a quello che ne gli comandò, percioche lui non li osservò gli patti, che infrà loro furono ordinati quando lui ricevè la detta comandità, & se per ventura la detta comandità non si perderà del tutto, nè in parte, anzi andrà a salvamento in quel loco, dove il detto comandatario l'haverà mandata, se la detta comandita stesse in quel loco sopradetto tanto di tempo, che la detta comandita riceveſſe alcun danno, o alcun mancamento per colpa, o per negligentia del detto comandatario, lui è tenuto di restituire tutto il danno, e mancamento a quello che la comandita gli havrà fatta, o se per ventura quello al quale il detto comandatario l'haverà mandata, la vendesse a manco pretio per sua negligentia, o percioche lui sarà tristo mercante, che vuole tanto dire che quello al quale il detto comandatario l'haverà mandata, che non se ne impacci, nè procuri come il detto comandatario faria, se la detta comandita portata haveſſe a se, come era accordato infrà lui, & quello che la detta comandità li fece : se quello, al quale il detto comandatario l'haverà mandata non la vendesse o non l'haverà venduta come che simile robba di quella valeva in quel loco dove il detto comandatario li mandò ; & in quel tempo che la detta comandita ci fu gionta, se la detta comandità sarà venduta a manco pretio, il detto comandatario è tenuto render & dar a quello, che la comandità li fece o li haverà fatta, tutto, & in tanto, come quello, che la comandità li fece, potrà provar, & in vero metter, che simili robbe, o mercantie, o pari di quelle valevano, o haveranno valuto in quel loco, dove il detto comandatario haverà mandato.

Im-

Imperò è da intendere che quel loco, dove il detto comandatario haverà mandata la detta comandità che fusse stato accordato infrà lui & quello che la comandità li haverà fatta, & se il detto comandatario haverà mandato la detta comandità in altro loco, il quale non sarà stato accordato infrà il detto comandatario, & quello cha la detta comandità li haverà fatta, sia & debba esser in libertà & volontà di quello, che la comandità li haverà fatta, di ricever & diputar delli detti lochi, nelli quali la detta robba o comandità, o simile, o pari di quella più valerà, o haverà voluto in quel tempo, che la detta comandità ci fu gionta & venduta & questo di sopra detto debba esser senza fraude & senza contrasto, & tutto questo di sopra detto è tenuto il detto comandatario di dar, & consignar a quello, che la comandità li haverà fatta senza contrasto perciochè lui non fece, nè osservò a quello, che la comandità gli fece, li patti, che da lui furono accordati, quando lui la detta comandità ricevè, anzi haverà fatto il contrario; perche è ragione, che ogni danno torni sopra il detto comandatario, perche non è ragione debba esser che alcuno habbia, nè debba haver potere in quello d'altri, se non solamente tanto, come quello di chi, o nel darà, o ne l'haverà dato, & quel tale non debba esser detto mercante, nè comandatario, anzi debba esser detto publicamente rubatore, & di quel tale debba esser fatto come di rubatore, & in quelle pene posto che rubator debba havere, che assai debba essere detto rubatore, poi che lui se ne vuol portar la robba d'altri senza volontà & licentia di quello di chi sarà. Salvo imperò al detto comandatario ragioni giuste, se metter le vorrà, & in vero metter le potrà, debbano esserli ricevute, & salvo ancora tutti li patti & accordi che infra loro fussino stati, o accordati, o fatti, che giusta gli detti accordi o patti di qualunque caso che fusse debba esser dichiarato, e sententiato. Se imperò l'una parte, o l'altra giuste escusationi, o giusta ragione, o giusti impedimenti mostrare non potrà, perche li patti o accordi infra loro fatti nocere non li possano. Et per la ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

TUtti i patti, e gli accordi fatti fra l'Accomandante, e l'Accomandatario, ſieno ridotti in iſcritto, o nò, purchè ſi poſſan provare, debbono oſſervarſi. Onde ſe l'Accomandante ordinerà all'Accomandatario, che debba ſeco portar l'Accomandita in un luogo determinato, e queſti la manderà con altri, in caſo che ſi perda in tutto, o in parte, dovrà l'Accomandatario reſtituire, oltre il capitale di quella, anche il lucro, che l'Accomandante ricavato ne avrebbe.

Quando poi l'Accomandita giunta a ſalvamento in detto luogo, patiſca ivi alcun danno per colpa, o negligenza dell'Accomandatario; o pure ſi venda meno, per colpa, o negligenza del corriſponſale dell'Accomandatario, di quello, che in quel luogo valea, tutto il danno emergente, o lucro ceſſante, che per queſte cagioni ſi proverà ſofferto dall'Accomandante, dovrà pagarſi dell'Accomandatario: E quando queſti inviaſſe le robe avute in Accomandita in altro luogo, e non in quello preſcrittogli dall'Accomandante, ſarà in libertà di queſto d'eſigere dall'Accomandatario il maggior prezzo, che al tempo della vendita velevano quelle robe, o nel luogo preſcrittogli, o nel luogo dove ſaranno ſtate vendute, e dee incorrere nelle pene dovute a ladro. Salvo tutto quello di rilevante, che in contrario ſi adduceſſe dall'Accomandatario, e ſalvo anche i patti, ed accordi contratti fra loro.

Vedi intorno a queſto Cap. il Targ. Ponder. marit. cap. 35. n. 21.

Come Fattore debba eſſere creduto per ſuo giuramento. Cap. 277.

SE alcun o alcuni faranno o haveranno fatta comandita ad alcun di nave o navilii di denari, o di Robba, ſia che il detto comandatario porti, o renda conto di guadagno, o conſumamento il detto conto li debba eſſere ritenuto. Salvo imperò che ſe quelli, che la co-

comandita li haveranno fatta, hanno dubbio che il detto conto che lui rende sia giusto. Gli detti che la comandita li haveranno fatto, lo possano far giurar, e haver dal detto comandatario un giuramento già quel conto che lui rende se è giusto, e se è in quel modo che lui dice. Se il detto comandatario dirà per il giuramento che lui ha fatto, che il detto conto che lui dà, e rende, è giusto e leale. Gli detti, che la detta comandita haveranno fatto, non lo possono di niente altro forzare, nè costringere. Se già il contrario provar non li potranno. Et loro hanno e debbano ricever il detto conto, sia che al detto conto si trovasse guadagno, o consumamento. Et è ragione che altra prova non ci debba essere che pare quando alcuno comanda il suo ad altri, che fede ha in lui, che se lui fede non havesse in lui, non li comanderia o non li haveria comandato il suo, perchè è ragione, che quelli, che fanno le comandite, habbino fede a quelli che ricevono le comandite, sia che loro le rendino con guadagno, o con consumamento tutto e in tanto, come ne lo havevano, quando le comandite li ferono. Se imperò il contrario come di sopra è detto, provare non li potranno. Et se il contrario, come disopra è detto, provare non gli potranno, ogni comandatario debba esser creduto per suo giuramento senza nessuna altra prova; e questo è uso di mercantia piana in qual si vuole modo che la comandita sia stata fatta, perche ciascun si guardi a chi comanderà il suo: & a chi no, & come, & come no. Per la ragione disopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

DEbba però l'Accomandante starsene al conto, che li darà il sudderto Accomandatario, purchè giuri esser quel conto vero, e leale. Eccetto però, se vi fossero prove in contrario.

Sopra questo Capitolo discorre il Targ. Ponder. marit. cap. 35. num. 15. & cap. 94. §. In terzo luogo.

Di accordo infrà patrone & mercanti per roba noleggiata. Cap. 278.

SE mercanti noleggieranno alcuna robba ad alcun patrone di nave o navilio con carta con teſtimonii, biſogno è, che il detto patrone di nave o navilio oſſervi a gli detti mercanti tutto quello, che nella detta ſcritta ſarà contenuto, o tutto quello che li detti teſtimonii haveranno udito quando il detto noleggiamento ſi fece. Salvo imperò che ſe il patrone della nave non haverà veduta la detta robba quando lui la noleggiò, nè ancora nella detta ſcritta ſarà, o li detti teſtimonii non l'haveranno udito ſe non ſolamente che ſe ne fiderà, o ſe ne ſarà fidato nella parola del mercante, ſe il mercante dirà al patrone della nave havere meſſa una robba, & lui ne haverà meſſa un' altra, è da intendere che ſe il detto mercante noleggierà a faſci, o a balle, o a fardelli, & lui dirà, o farà intendere al patrone della nave o navilio, che in quelli balloni, o balle, o fardelli non v'è ſe non tanto, cioè ſapere quantità certa di canterate, & ſe al detto patrone della nave o navilio ſarà ſimile che più ve ne ſono, che detto mercante non li haverà fatto intendere, quando la detta robba noleggiò, & il detto patrone della nave li fece la detta ſcritta, o haveranno udito li detti teſtimonii il detto patrone della nave la può far peſare, & ſe lui ci trovaſſe più, che il detto mercante non gli fece intendere quando la noleggiò, il patrone della nave può dimandare di quello più che ci trovaſſe tanto nolo come lui vorrà. Et ancora ſe il patrone della nave farà, o haverà a fare alcune ſpeſe per quella robba peſare, ſe lui ci trovaſſe più, che il mercante, gli haverà fatto intendere quando la noleggiò, la detta ſpeſa la debba pagare il mercante, & ſe il patrone della nave non trovaſſe ſe non come il detto Mercante gli haverà detto quando la detta robba noleggiò, ſe lui ne fa ſpeſa, la debba pagare del ſuo proprio, & ſe il detto mercante haveva fatta la detta ſpeſa: il patrone della nave gli debba rendere ſenza contraſto, poiche più non ci haverà trovato. Imperò il detto patrone della nave può far peſare la robba innanzi che ſi carichi, o in quel loco

loco dove farà porto per ſcaricare. Imperò ſe il detto patrone della nave haverà veduta la detta robba innanzi che lui la noleggiò, & innanzi che lui faceſſe la detta ſcritta, una o due volte in quel tale noleggiamento il detto patrone della nave non può mettere contraſto ſalvo in tanto che ſe a lui, è, o ſarà ſimile, che ſe il detto mercante haveſſe alcuna coſa meſſa nelli detti balloni, o balle, o fardelli, dapoi che lui li hebbe noleggiati, e fatta tale cautela, il detto patrone della nave può far giurare il detto mercante, che lui non ci ha da niente altro meſſo nella detta robba, & poiche il patrone della nave la può fare peſare. In queſto modo imperò, che ſe il detto mercante haveva detto, che non ci havea ſe non quantità certa di canterate. Ma ſe il detto mercante non dirà, nè haverà detto al patrone della nave o del navilio, ſe non per quanto porterà il faſcio, o balla, o balloni, o fardelli ſe certa quantità lui non gli dirà, ne eſſo non gli dimanderà quante canterate ci ſarà nel faſcio, o nella balla, o balloni, o fardelli il detto patrone della nave non lo debba far peſare per niuno conto. Imperò ſe haveſſe dubbio, che il detto mercante ci haveſſe meſſo alcuna coſa di poi che lui gli habbi veduti, & noleggiati, lui può coſtringere il detto mercante del detto giuramento, e debbane eſſer creduto, ſe il contrario non gli fuſſe provato, & ſe il contrario provato gli ſarà, il detto mercante è tenuto di doppiare il nolo al detto patron della nave, o navilio. Imperò è da intendere che lui li debba adoppiare il nolo di quel più, che lui meſso ci haveſſe ſe provato li ſarà, o di quel più, che delle canterate ſe trovate ci ſaranno più, che il detto mercante non haveva fatto intendere al detto patrone della nave quando lui la noleggiò. Et ancora ſtare a mercede della giuſtitia per cauſa del falſo giuramento, che lui fatto haverà. Imperò ſe la detta robba ſarà noleggiata a canterate, & di ciaſcuno cantaro ſarà ſtato fatto pretio, in queſto non biſogna altro dire, ciaſcuno è tenuto tanto eſperto, che già ſa che ne ha fare, & che nò: Et per le ragioni di ſopra dette fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

TUttociò che per iſcritture, o teſtimonj ſi patteggierà tra' Mercanti, e il Padrone, deeſi oſſervare. Se però il Padrone fidandoſi de' Mercanti pattuirà il nolo per una quantità di Fardelli, o Balle di robe ſenza averle vedute, e vendendole poi li ſembreranno di maggior peſo di quello, che gli avranno manifeſtato i Mercanti, le può far peſare o avanti di caricarle, o dove le ſcaricherà, e trovandole di maggior peſo, per quel ſoprappiù può pretender quel nolo, che gli piace, con far anche pagare a' Mercanti la ſpeſa di peſarle, ma trovandole eſſere quella quantità di canterate, che avran detto i Mercanti, deve egli fare la detta ſpeſa, o quando l' aveſſero fatta i Mercanti, reſtituirla loro.

Se però innanzi al contratto di noleggio aveſſe più volte vedute le ſuddette Balle, e poi temeſſe che vi foſſe ſtata aggiunta qualche coſa dopo del noleggio, può coſtringere i Mercanti a giurare di non avervi aggiunte coſa veruna, e può ancora farle peſare, e trovandole di maggior peſo, raddoppiarne per quel ſoprappiù il nolo.

Ma ſe i detti Mercanti non avran manifeſtati i mentovati Fardelli, o Balle per certa quantità di canterate, ma tali e quali ſono, non può il Padrone peſarli, e temendo, che vi abbiano aggiunta qualche coſa, dee, come ſopra, ſtarſene al loro giuramento; Salvo ſe provaſſe il contrario, nel qual caſo, oltre il doppio nolo, che, come ſopra, dovranno pagare, ſaran puniti, come ſpergiuri.

Parla di queſto Capitolo il Targa Ponder. marit. cap. 80. not. ultim.

Di

Di impedimento di Signoria ſopravenuto a Nave noleggiata. Cap. 279.

SE Mercanti noleggieranno, o haveranno noleggiata Nave, o Navilio in alcun loco ſe quando li detti Mercanti haveranno noleggiato la detta Nave o Navilio, veniſſe in quel loco impedimento di Signoria, il Patrone della Nave o Navilio è tenuto aſpettare li detti Mercanti per tanto tempo come infra lui, & li detti Mercanti lo doveſſino havere ſpedito, & ſe a quel giorno, che li detti Mercanti lo debbano havere ſpedito, il detto impedimento ſarà uſcito di quel loco, dove loro dovevano, o debbano caricare il detto Patrone della Nave o Navilio è tenuto di caricare ſenza avantaggio, che li detti Mercanti ſono tenuti di aiutare a pagare la ſpeſa, che detto Patron della Nave haverà fatta per cauſa dell' aſpettare, che il detto Patrone della Nave haverà fatto alli detti Mercanti, per modo, & forma che il detto Patron della nave o navilio non fuſſe aggravato, nè li detti mercanti, & ſe per aventura il detto impedimento non ſarà uſcito di quel loco, dove loro doveano caricare, anzi ſarà paſſato quel giorno, che il detto patrone della nave o navilio era tenuto di aſpettare, & li detti Mercanti & il detto Patrone della Nave a ſpedire, il detto Patrone della nave non è tenuto di più aſpettare alli detti mercanti ſe lui non vorrà, nè li detti mercanti al detto Patrone della nave o navilio, ſe loro non vorranno. Imperò li detti mercanti ſono tenuti di pagar la ſpeſa, che il Patron della Nave haverà fatta per aſpettar li detti Mercanti a conoſcentia di due buoni huomini, & fatto queſto può fare ciaſcuno li fatti ſuoi. Se imperò infra loro qualche accordo non fuſſe ſtato fatto, che l'uno doveſſe eſſere tenuto aſpettare l'altro, & ſe accordo neſſuno infra loro non ſarà fatto, che l'uno doveſſe aſpettare l'altro, & il detto impedimento ſarà fuora di quel loco, dove loro caricare doveano, ſe li detti Mercanti diranno a quel Patrone della nave o navilio che haveranno noleggiato, che lui ſi metta in ordine per caricare il detto Patron della nave o navilio non è tenuto ſe non vuole ſe già li detti Mercanti con il detto Patron della

della nave o navilio non ſi accordaſſero, nè li detti Mercanti a lui: ſe non di pagare la ſpeſa: come di ſopra è detto, e ſe li detti mercanti al detto Patron della nave o navilio promeſſo non l'haveano. Se per aventura gli detti Mercanti noleggieranno o haveranno noleggiato nave o navilio, & infra il patrone della nave o navilio, & li mercanti giorno certo, o tempo deputato accordato non ſarà, che il detto Patron della nave o navilio debba aſpettare li detti Mercanti, nè li detti Mercanti debbano havere ſpedito il Patron della Nave: ſe il detto impedimento in quel loco venirà, il detto Patrone della nave non è tenuto di aſpettar li detti Mercanti, ſe non vuole nè li detti Mercanti al Patrone della nave, ſe infra loro accordato non ſarà ſalvo delle ſpeſe come di ſopra è detto: & ſe quando li detti mercanti haveranno finito quel che haveranno a fare per cauſa del detto impedimento, & il detto impedimento ſarà fuora della terra, ſe li detti Mercanti diranno al detto Patrone della nave o navilio che ſi metta in ordine per caricare, non è tenuto, ſe lui non vuole, ſe già li detti mercanti con lui non ſi accorderanno, o alcun accordo infra loro fatto o promeſſo non fuſſe, tutto & in tanto come già di ſopra è detto di nave o navilio che debba aſpettare, & loro a lui ſpedire a giorno certo, & tempo deputato, che di dritto & di ragione non ſi debbe fare, perche ſe nave o navilio fuſſe tenuta di aſpettare li mercanti tanto per inſino che quell'impedimento fuſſe uſcito, non ſaria bene fatto che tanto potria durare il detto impedimento che la nave o navilio ſi potria del tutto conſumare, ſe già gli detti mercanti con il detto patrone della nave o navilio, accordati non ſi ſaranno. Imperò ſe li detti mercanti diranno al detto patrone della nave o navilio, che lui gli aſpetti, che loro gli ſaranno tenuti di tutto danno & ſpeſa & ſconcio, che lui ne haveſſe, ſe gli detti mercanti diranno quello, come di ſopra è detto, il Patrone della nave li può & li debba aſpettare ſopra la lor parola, & le conditioni di ſopra dette, & ſe il Patrone della nave o navilio l'aſpetterà ſopra le parole, & le conditioni già di ſopra dette, ſe vi fuſſe quell'impedimento, o nò, o carichino li Mercanti la nave, o nò: li detti mercanti ſono tenuti al detto patrone della nave o navilio di tutto il danno & ſpeſe & ſconcio che

lui

lui ne haveſſe havuto, o aſpettaſſe havere del tutto a reſtituire ſenza contraſto, & ſe li detti mercanti nelle parole, & conditioni di ſopra dette alcun contraſto mettere ci vorranno, loro ſono tenuti reſtituir tutto il danno, & ſpeſe, & ſconcio, & intereſſi, che il detto Patrone della nave o navilio per colpa del contraſto che ci metteranno ne haveſſe, o aſpettaſſe havere: & ſe il detto Patron della nave o navilio metteſſe alcun contraſto alli detti mercanti per occordo o per patto che lui li haveſſe fatto, & non li voleſſe oſſervar; ſe li detti mercanti ne ſoſteranno danno o ſpeſa, il Patron della nave è tenuto reſtituir, ſe la nave o navilio ne ſapeſſe eſſer venduta. E queſto capitolo ſia inteſo per nave o navilio, che ancora non fuſſe caricata del tutto o in parte, perche di nave o navilio che ha caricato già ce ne ſono capitoli, che dichiarano di che ſono tenuti il Mercante, & il Patrone della nave. Imperò debba eſſere inteſo, che ſe li mercanti diranno alli patroni di nave che li debbano aſpettare, che li detti Mercanti li ſono tenuti di tutto quello che di ſopra è detto a intendere a compire che infra loro debba havere giorno certo, o tempo deputato, che li detti Mercanti debbano havere ſpedito il Patrone della nave, percioche infra loro contraſto, nè fatica non poſſa intervenire, nè creſcere. Et per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

SE dopo aver noleggiata i Mercanti una Nave con condizione, che debba aſpettare il carico per certo tempo, ſopravverrà in queſto mezzo qualche impedimento, per cui non poſſano i Mercanti caricarla, dee il Padrone aſpettare per tutto il tempo, come ſopra convenuto, e ceſſando l'impedimento prima che paſſi quel tempo, è obbligato a caricare le merci accordate, e i Mercanti debbono ajutarlo a pagar le ſpeſe fatte nella dimora in modo, che non ſieno del tutto aggravati nè i Mercanti, nè il Padrone. Ma non ceſſando l'impedimento paſſato il tempo pattuito, non ſon più tenuti ad aſpettare nè i Mercanti, nè il Padrone, a cui però debbon quelli pagare le

ſpeſe fatte per aſpettare il carico, a giudizio d'uomini dabbene, ſalvo patti, ed accordi, che foſſero fra di loro.

Se però avran noleggiata quella Nave ſenza determinare il tempo, in cui deve il Padrone aſpettare, ſopravvenendo l'impedimento, reſtano ſubito liberi, e ſciolti dal noleggio tanto il Padrone, quanto i Mercanti; ſalvo le ſpeſe come ſopra. Quando però ordinaſſero a quello i Mercanti che aſpetti, ſinchè ceſſi l'impedimento, promettendo eſſi di pagargli tutte le ſpeſe, e i danni, che per ciò patiſſe, dee il Padrone aſpettare; E non volendo egli, o contraſtando, è tenuto a pagare tutti i danni, e le ſpeſe, ancorchè la Nave doveſſe a tal fine eſſer venduta. Ma facendolo i Mercanti aſpettare, come ſopra, debbono queſti caricando, o nò, pagare al Padrone tutte le ſpeſe, e i danni ſecondo l'accordo.

Di che ſono tenuti tutti gli compagni a Patrone che vuole fare barca. Cap. 280.

SE alcuno haveſſe in volontà di fare barca, & haverà domandati alcuni buoni huomini, che li faccino parte, & detti buoni huomini concederanno, o haveranno conceſſo di fare la detta parte, è biſogno che gli detti buoni huomini oſſervano la parte, che haveranno promeſſo fare, & ſe quello che la detta barca vorrà fare al quale gli detti buoni huomini haveranno promeſſo di fare la detta parte, ſe quello, che la barca farà, o farà fare, non farà intendere a quelli buoni huomini, che promeſſo gli havranno di fare parte, ſe la barca ſarà piccola o grande, nè quelli che la parte gli haveranno promeſſa di fare non gli dimanderanno ſe ſarà grande, o piccola, nè quanto potrà coſtare, nè quanto nò: nè di qual miſura, nè di che porto ſe quello di ſopra detto farà, o farà fare la detta barca, ſia che la faccia grande o piccola gli detti buoni huomini che le parti haveranno promeſſo di fare, è dibiſogno, che gli oſſervino, ſenza contraſto. Imperò ſe quello, che la detta barca farà o farà fare, haverà detto o fatto intendere quello, che diſopra è det-

è detto, a quelli, che la detta parte gli haveranno promesso di fare; se lui farà maggior barca, che a loro non haveva fatto intendere; & di maggior misura gli detti buoni huomini non gli sono tenuti di fare giunta alcuna, se non in quel modo che lui gli fece intendere: & se la detta barca fusse maggiore, & che costasse più che non havesse fatto intendere, gli detti buoni huomini vi debbano havere la detta parte, tutto & in tanto come se ci havessino fatto compimento in tutto quel crescimento, che lui fatto haverà senza contrasto, poiche senza licentia & senza volontà di detti buoni huomini, che la parte li promettono di fare, l' haverà fatto. Imperò se lui l' haverà fatto con consentimento, & volontà di tutti li sopradetti, o della maggior parte di loro, li sono tenuti di fare compimento, come che in un capitolo già è detto. Imperò se alcuno, che barca vorrà fare, dirà, o farà intendere a quello, che parte li prometteranno, che lui farà barca, & doppo lui non farà la detta barca, innanzi lui farà o farà fare Navilio, se lui farà fare navilio senza licentia e volontà di quelli, che parte prometteranno di fare nella detta barca, loro non gli sono tenuti osservare alcuna cosa che promessa gli habbino, perciochè lui non li haverà osservato quello, che con loro haveva accordato, & è ragione come lui non osserva niente, che promesso havesse, che loro non li osservino niente che promesso gli havessino. Imperò se lui farà il navilio di sopra detto con licentia & con volontà delli compagni, o della maggior parte: li detti compagni sono tenuti di fare compimento della detta parte, che promessa gli haveranno di fare, poiche con volontà di tutti, o della maggior parte l' haverà fatto, & se per ventura lui farà intendere a quelli che gli promissono di far parte, che lui farà Navilio, & lui non farà Navilio: anzi farà Nave, se lui la farà senza volontà di quelli, loro non li sono tenuti di osservare quello, che promesso li havevano, se non in tal modo, & forma, che se lui farà del Navilio Nave senza volontà delli detti compagni: che li detti compagni habbino tanto nella detta Nave come doveano havere nel detto Navilio, e per tanti danari, come la parte che loro havevano promesso di fare nel detto navilio costasse, o havesse costato, o doveria costare, se non sarà fatto

come

come nel capitolo già è detto, e dichiarito. Et ancora che ſia oſſervata la menda che ſopra il detto capitolo è ſtato fatto: e quello ſia inteſo di tutta Nave o Navilio, che ſi faccia di nuovo nel ſcaro, o innanzi che ſia uſcito del loco, dove ſarà ſtato fatto di nuovo. Et per le ragioni di ſopra dette fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

VOlendo alcuno fabbricare una Barca in compagnia d' altri Partecipi, ſe non avrà accordato con quelli di che grandezza, o portata debba eſſere, la può fare a ſuo modo, dovendo quelli contribuire alla ſpeſa, ciaſcuno per la ſua porzione. Ma ſe l'avrà accordato, e ſenza loro conſenſo la farà fabbricare più grande, non ſon tenuti i Partecipi a contribuire a quello aumento, benchè nulladimeno debba ognuno di loro aver la ſua porzione in quello aumento, come ſe vi aveſſero contribuito.

Similmente, ſe avendo quegli accordato di fare un Vaſcelletto, farà una Nave, debbono i Partecipi aver l' iſteſſa porzione nella Nave, che avrebbero avuta nel minor baſtimento, benchè contribuiſcono ſolo alla ſpeſa, che ſi ſarebbe fatta fabbricando un baſtimento più piccolo, e non una Nave: Intendendoſi però della Nave, o baſtimento che ſi faccia di nuovo nello ſcaro, o ſcalo, cioè non ancor meſſo in mare, o che ſia ancor nel luogo, dove ſarà ſtato fabbricato. Ma ſe avendo accordato di fare una Barca, farà una Nave, recedendo allora il Padrone in tutto dal contratto, reſta ancora per li Partecipi ſciolto ogni accordo.

Sopra queſto Cap. diſcorre il Targ. Ponder. mar. cap. 7. & 8. in princ.

Di Nave che gietta.
Cap. 281.

SE alcun Patrone di Nave o di Navilio ſurgerà in alcun loco, o haverà ſurto con volontà de' mercanti, ſe in quel loco dove la Nave o il Navilio che ſurto ſarà, ſi metterà tanto forte tempeſta, che

che ſolamente la detta nave o navilio di quel loco partire non ſi potrà; anzi averà a gettare gran parte della robba, che nella nave, o nel navilio ſarà, o quaſi tutta ſia che li mercanti giettino o faccino giettare ſenza che non lo faranno a ſapere, nè lo diranno al patrone della nave o navilio: o fuſſe che il Patrone della nave o del navilio giettaſſe, o faceſſe giettare ſenza che non lo dirà a mercanti, che nella detta nave o navilio ſaranno, di queſto gietto, che per tale conto, come di ſopra già è detto, ſarà ſtato fatto, e per il caſo di ſopra già detto gli detti mercanti non poſſono fare dimanda al detto Patrone della nave o del navilio, nè il detto Patrone alli detti Mercanti, percioche gietto, che per tale conto ſia ſtato fatto, intervenuto non ſi debbe, nè ſi può giudicare per diritto, nè per piano gietto, anzi ſi debbe, & ſi può giudicare quaſi per ſimile di naufragio, & più per ſimile di naufragio che di gietto; & per la ragione di ſopra detta non poſſano fare domanda l'uno l'altro per conto del caſo, & della ragione di ſopra detta: & perciò il gietto di ſopra detto debba eſſere contato per ſoldo, & per lira ſecondo che giettato ſarà, e la Nave, o il Navilio è tenuto metterci le due parti di quello che valerà, percioche ſe fuſſe gietto piano non ſarebbe tenuta metterci ſe non per la metà di quello che valeva, & percioche non è naufragio, interamente ci mette per le due parti; che ſe fuſſe naufragio interamente, la detta Nave o il detto Navilio pagheria nel detto naufragio per tutto quello che valeva; per quale ragione paga le due parti? percioche non è naufragio, nè gietto piano, anzi è quaſi ſimigliante di naufragio, & è più naufragio, che gietto, & ſe per ventura la detta nave o il detto navilio perdeſſe eſſarcia come ſono, anchore, gumine, o barche, o alcune altre eſſarcie, nel caſo diſopra detto debbano eſſere contate tutte per ſoldo, & per lira, percioche non è gietto piano; anzi è più ſimile di naufragio che di gietto, che ſe gietto piano fuſſe, & le barche fuſſino ormeggiate di poppa, o di lato della Nave o del Navilio, & mancaſſino li cappi, o impieſſino, & ſe perdeſſino, ſariano perſe al detto Patrone della Nave, o del Navilio, guardiſi lui che cappo li dà, o li farà dare: & ſe fuſſe gietto piano, & li mancaſſino gumine, & le anchore ſi perdeſſino dove erano

ormeggiate, le dette gumine debbono essere perse alla nave o al navilio, che Mercante non è tenuto niente mettere, nè ancora la sua robba che rimasta sarà. Imperò se alcun mercante o mercanti getteranno, o faranno gettare senza che non lo faranno sapere al Patrone della nave o del navilio nè con volontà del detto Patrone della nave o navilio, & li detti Mercanti getteranno o faranno gettare, & che quella nave, o navilio stia surto o vadi alla vela, & quello che loro getteranno o faranno gettare, potrà essere detto, & in vero messo che possa essere gietto piano, il Patrone della nave o del navilio in quel gietto tale non è tenuto di mettere parte per se, nè per la nave o navilio, se lui non vuole, & se per ventura Mercante o mercanti saranno nella nave o nel navilio, & il Patrone della nave o navilio gettasse senza licentia de detti Mercanti o Mercante, il detto Patrone della nave o del navilio è tenuto di rendere a detti Mercanti quella Robba, o il pretio che lui in quello modo, che disopra è già detto, haverà giettata o fatta gettare. Imperò è da intendere se quel getto fusse o potesse essere detto, che fusse getto piano, che gietto piano vuole tanto dire che non li superchiasse la fortuna, o tempesta che non vi potessino havere consiglio di altri. Imperò se nella nave o nel navilio mercante alcuno non ci sarà, il Patrone della nave o del navilio può fare giettare con consiglio di tutto il comunale della nave o del navilio, o della maggior parte, se tempo ne haverà. Imperò se in un subito fortuna o tempesta li soperchiasse, & il Patrone della nave o del navilio gettarà, o farà giettare, senza che con li sopradetti consigli haver non potrà, sia tenuto per tanto fermo, come se a loro ne havesse dimandato, e per tanto fermo come se tutti gli mercanti ci fussino, & per tanto fermo come se tutta robba fusse la sua, che sua è, poi che in comandita la tiene. Imperò sè quando il gietto sarà stato fatto, & la fortuna di sopra detta sarà mancata del tutto, o in parte, o nò, & la nave, o il navilio si partirà del detto loco, dove il caso disopra detto gli sarà intervenuto, se la detta nave o navilio si partirà con volontà de' detti mercanti, & lascierà in quel luoco alcuna essarcia con volontà di loro, sia che nella detta nave, o navilio, habbi rimasta essarcia, con che possa andare, & navi-

navicare ſicuramente in quel loco, dove doveva ſcaricare, o nò, la detta eſſarcia, che rimaſta ſarà come diſopra è già detto, ſe ſi perde debba eſſere contata ſopra la robba che rimaſta ſarà, & il corpo della nave, o del navilio debbaci mettere per la metà di quello che valerà, ſe per ventura la detta eſſarcia che rimaſta ſarà non ſi perderà, anzi ſi richaverà con alcune ſpeſe che l' huomo ne haverà a fare, quelle ſpeſe ne debbono eſſere contato come diſopra è detto della eſſarcia ſe perſa fuſſe. Imperò è da intendere che il detto gietto non fuſſe gietto piano, anzi debba eſſere inteſo che fuſſe gietto ſimile a naufragio, & ſe per ventura il getto ſarà piano, & non ſarà ſimile a naufragio, & la detta eſſarcia rimanerà come diſopra è detto con volontà di detti mercanti, ſia che la detta eſſarcia ſi perda del tutto o in parte, e che l' huomo ne habbia a fare ſpeſa per rihavere quella eſſarcia, debba eſſer contata per ſoldo & per lira ſopra la robba che riſtorata ſarà, & il corpo della nave, o del navilio non debba pagare niente, percioche ſi parte del luoco di ſopra detto, & ſi mette a riſchio di navicare con volontà de gli detti Mercanti in quel luoco, dove loro vorranno, & al communale della nave, o del navilio ſarà paruto che ſia da fare: & ſe per ventura nella nave, o nel navilio, non ci ſarà ne rimanerà eſſarcia, con che la detta nave, o detto navilio poſſa andare, nè navicare in quel luoco, dove ſcaricare doveva, anzi haverà a ritornare in quel luoco, dove il viaggio incominciò, & la detta nave o navilio haverà caricato, il detto gietto o contraſto che infra il Patrone della nave, o del navilio, & gli detti mercanti ſarà per il caſo di ſopra detto & intervenuto ſarà, debba eſſer chiarito & determinato in quel loco, dove la detta nave o detto navilio caricò, e ſarà ritornato per il caſo di ſopra detto. Imperò è da intendere che ſe il detto caſo di ventura fuſſe intervenuto fatto mezza via avanti, debba eſſere chiarito & determinato in quel luoco, dove la detta nave, o navilio dovea ſcaricare, ancora che la detta nave o il detto navilio ſia o fuſſe ritornata in quel luoco, dove caricò o haveva caricato. Imperò ſe il detto caſo ſarà intervenuto innanzi di mezza via di quel luoco, dove doveano ſcaricare, debba eſſere chiarito, e determinato in quel luoco, dove la detta nave, o

il detto navilio caricò, se con quello che rimasto sarà, ci sarà tornata, e se il detto patrone della nave, o del navilio dimanderà nolo tanto della robba persa, come della ristorata, debbagli essere dato, & lui per quel nolo debba aiutare alla robba, che persa, & gettata sarà, & se lui non lo dimanderà, nè ricevere non lo vorrà, per quel nolo, lui non è tenuto niente mettere nel detto caso, e se il detto Patrone della nave o del navilio vorrà nolo havere della robba, che ristorata sarà, lui è tenuto di compire il viaggio con quella robba, che ristorata sarà, & della quale lui dimanderà nolo alli detti mercanti, & se il detto Patrone della nave o del navilio non vorrà nolo della robba persa, nè di quella, che ristorata sarà, il detto Patrone della nave non è tenuto di compire il detto viaggio alli detti mercanti, percioche il Patrone della nave o del navilio, assai ci perde, poiche consumata la sua persona, haverà perso il suo tempo, & la sua vettovaglia, & la nave o il navilio in parte consumato. Salvo imperoche sia in questo modo inteso, che gli detti mercanti fussino, o siano in loco fuora di pericolo, & in terra di amici, & che fussino in luoco dove trovassino navi o navilio, che la robba, che rimasta sarà, volesse portare per gli loro denari: quel patto che il patron della nave o del navilio, farà con gli mercanti, in quel patto medesimo debbano essere li marinari. Per ragione di sopra detta fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

IL Getto è di due sorte; altro si dice piano, o sia regolare, altro simile a naufragio, che si chiama irregolare. Piano si dice quello, in cui si osservano tutte le solennità prescritte dal Cap. 97. l'irregolare simile a naufragio si è quello, in cui l'urgenza del pericolo toglie il tempo di usarle; Perciò nel getto simile a naufragio i Mercanti possono far gettare senza il consenso del Padrone, e al medesimo modo il Padrone senza quello de' Mercanti, o Marinari, dovendo poi tutto il getto pagarsi dalla roba salvata, e dal corpo della Nave, la quale nel getto simile a naufragio contribuisce per due terzi di quel che vale. Similmente se in questo caso si perderanno esarcie,

come Gomene, Ancore, o la Barca, o sia Battello, debbon pagarsi a soldo e lira come sopra.

Così stando surta in qualche luogo, o sia sulle Ancore una Nave, se avendo per qualche sinistro a partire, lascerà in quel luogo con volontà de' Mercanti qualche esarcia, che si perda, o richiegga qualche spesa a ricuperarla, quel danno, o spesa si pagherà, come dianzi si è detto dall' altra esarcia.

Al contrario nel getto piano facendo gettare i Mercanti senza il consenso del Padrone, non è questi, nè la Nave tenuto a contribuirvi, e gettando il Padrone senza il consenso de' Mercanti, o in loro assenza, del Comunal della Nave, sarà tenuto a restituir loro la roba gettata, o il suo prezzo. Oltre che nel getto piano perdendosi lo Schifo, o Battello, per mancanza di Cavi, o le Ancore, per mancanza di Gomene, sarà il danno del Padron della Nave. Ma lasciando, per partirsi da qualche luogo, alcuna esarcia di consenso de' Mercanti, come sopra, la quale si perda, o richieda qualche spesa a ricuperarla, quel danno, o spesa si pagherà dalla robba salvata, non entrando in contribuzione la Nave.

Se poi per occasione di simili getti, mancando esarcia alla Nave, fosse questa costretta a ritornare al luogo, dove avea caricato, dovrà ivi quel contrasto, che vi sarà per causa del detto getto, chiarirsi, e deciderſi, quando però sia stato fatto innanzi alla metà del viaggio. Ma se sarà stato fatto dopo la metà del viaggio, deve chiarisi, e determinarsi nel luogo, a cui era indirizzata la Nave, benchè, come sopra, ritorni al luogo, dove ha caricato. Può bensì il Padrone dopo il getto ricusar di compire il viaggio, scaricando le robe salvate in qualche luogo amico, ove possano i Mercanti trovar altro Vascello, su cui caricar le lor merci, non esigendo però nolo veruno. Che se vorrà il nolo della roba salvata, dee compire il viaggio, e volendo anche quello della roba perduta, dee oltre acciò, metter quel nolo in contribuzione coll'altra roba.

Intendendosi ancora compresi i Marinari in ogni accordo, che facesse il Padrone co' Mercanti.

Su queſto Capitolo vedi Rocc. de Navib. & Naul. notab. 96. De Vicq. ad Weitſen verb. in tempeſtate reſecat, & verb. in magiſtri arbitrio, & verb. holcadibus. Targa Ponderat. marit. cap. 58. §. de' gettiti, & cap. 59. not. 5. & cap. 77. §. ma non ſempre. Et Nos diſc. 45. num. 29. tom. 1. de Commerc.

Di Nave che per caſo fortuito ſi haverà a partire. Cap. 282.

SE alcuna Nave o Navilio ſarà noleggiato, che debba andare a caricare in alcun loco, ſe quando quella nave o navilio ſarà gionta in quel luoco dove doveva caricare, & ſtando quella nave o navilio in quel luoco ſi metterà fortuna tanto grande, che la nave o il navilio ſi haverà a partire innanzi che non habbia havuto il carico, che havere doveva, o per ventura ci veniranno navilij armati d'inimici, o verrà nuova certa, che ci debbano venire, ſe quella nave o navilio ſi haverà a partir per alcune delle ragioni di ſopra dette innanzi che non habbia ricevuto il carico, per il quale ci era venuto, & ſtato noleggiato per avventura ſe ne haverà a ritornare in quel loco dove ſi partì, & fu noleggiato, ſe il detto patrone della nave o del navilio contraſtaſſe con quelli, che lo noleggiarono, che lui non vorrà ritornare inſino che non habbia buone nuove, o il mal tempo paſſato, anzi dimanderà il nolo che loro gli promeſſono di dare, quando lo noleggiorno, il detto patrone della nave o del navilio è tenuto di ritornare: & ſe per ventura tornare non voleſſe, la giuſtitia lo debba forzare, che ci torni, e ſe lui per nulla ragione tornare non vorrà, gli detti mercanti poſſono noleggiare alcuna nave o navilio, ſimile a quello, & ſe coſtaſſe più, che quello non facea, quel patrone di quella nave o navilio, che loro in prima haveano noleggiato, debba pagare quel più, che alli detti Mercanti coſtaſſe, e ſe lui ſemplicemente pagare non vorrà, la giuſtitia lo debba conſtringere ſe la nave o navilio ne ſapeſſe eſſere venduto: ancora più gli detti mercanti non gli ſono tenuti dare il nolo, poi che lui non haverà portato quella loro robba, che loro havevano noleggiata, nè è rimaſto per loro colpa. Salvo imperò ſia inte-

inteſo, che ſe quelli, che l'havevano noleggiato, non havevano oſſervato quello, che con lui haveano accordato quando lo noleggiorno, e per colpa, & per pigritia de' detti mercanti, ſe ne ſarà havuto a ritornare ſenza la loro robba, il detto Patrone della nave, o del navilio non è tenuto di ritornare, anzi li ſono tenuti di pagare il nolo, poiche per colpa de' detti Mercanti, ſe ne ſarà havuto a tornare ſenza la robba; ſe per avventura non ſarà colpa delli detti mercanti, e il patron della nave o navilio vorrà ritornare, non lo poſſano fare, nè debbano per alcuna giuſta ragione, poiche per colpa non ſarà ſtato del Patrone della nave o del navilio, nè per colpa de' mercanti, ſe non ſolamente per li caſi di ſopra detti. Salvo imperò che ſe la nave o il navilio haverà laſciata eſſarcia alcuna o alcuni huomini in terra in quel loco, dove ſi havevano a partire per li caſi di ſopra detti, il patrone della nave o del navilio è tenuto di mettere eſſarcia a menda di quella, che laſciata haverà, & ancora di mettere huomini per menda di quelli, che in quel loco ſaranno rimaſti, & ſe per ventura il patron della nave o del navilio fare non lo vorrà, gli detti mercanti non ſono tenuti di ritornare ſe non voranno, nè il patron della nave o del navilio non gli può conſtringere, per alcuna ragione, poiche lui non vorrà fare compimento a quello, che di ſopra è detto. Et perciò fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

ESſendo noleggiato un Vaſcello per andare a caricare in un luogo, ſe ſtando in quel luogo foſſe per ſiniſtri ſopravvenuti o di fortuna grande di mare, o per Navi armate, che debbono giungere, coſtretto a partire, e tornare, prima che abbia avuto il carico, al luogo, dove fu noleggiato, non può il Padrone di quello pretender nolo veruno, anzi può eſſere da' Mercanti obbligato per mezzo della giuſtizia a ritornare nel luogo del carico, nè volendo tornare, ponno quelli noleggiare un'altro Vaſcello dell'iſteſſa portata, e ſpendendo più di nolo, farſi pagare, anche colla vendita della Nave quando

bisogni, quel soprappiù dal Padrone, che non vorrà, come sopra ritornare.

Che se per inosservanza, o colpa, o pigrizia de' Mercanti avrà avuto il Padrone a tornarsene da quel luogo senza la loro roba, non è tenuto a ritornarvi, anzi i Mercanti devono pagargli il nolo. E non essendo il Padrone tornato da quel luogo del carico nè per colpa de' Mercanti, nè sua, se vorrà ritornarvi, non possono i Mercanti contradirglielo, se non in caso, che avendo il Padrone lasciata colà per li sinistri suddetti esarcie, ed uomini in terra, non volesse in luogo di essi, e di esse, provvederne degli altri, e dell'altre.

Discorre di questo Capitolo il Targa Ponderat. marit. cap. 45. num. 6. & cap. 80. notab. ult.

Di conservà.
Cap. 283.

SE Patrone di Nave, o di Navilio farà o haverà fatto conservaggio con alcuno, o alcuni Patroni di Nave o di Navilij, sia che siano assai, o puochi, o maggiori, o minori, o simili alla sua Nave o Navilio, tutto quello che nel detto accordo fatto sarà per causa del detto conservaggio, debba essere osservato, & compito, sia che il detto accordo fatto per causa del detto conservaggio fusse scritto, o sia che fusse fatto di parola. Imperò sia in questo modo inteso che il detto accordo fatto per causa del detto conservaggio sia, & possa essere in vero messo per testimoni, o per scritto, che fusse fatto per mano di scrivano giurato, o per poliza fatta con volontà delle parti, nella quale poliza debba havere anno, giorno, & hora, & specificato il luoco dove la detta poliza sia stata fatta, & nel fine della detta poliza li sigilli delle parti, le quali il detto conservaggio faranno, o accorderanno, o haveranno fatto, se in loco ne saranno. Imperò se le parti sopradette nel luoco dove saranno, quando faranno, o accorderanno il detto conservaggio, & tutto quel che di sopra è detto, non potranno fare se non solamente per parole, se quelle saranno concesse per tutte le parti, che il detto con-

conſervaggio faranno, o accorderanno, varliano, & debbano havere valore tutto, & in tanto, come ſe fuſſino ſcritte per mano del ſcrivano giurato, & meſſe in poliza, o in cartolario di Nave, o Navilio, con che per teſtimonii poſſano le dette parole accordate in vero eſſere meſſe, ſe alcun contraſto ci interveniſſe, & ſe per avventura alcuna delle dette parti veniſſe contra li detti patti, o accordo contra alcuni di quelli per cauſa del detto conſervaggia, fatti, o accordati, ſia che fuſſino fatti per ſcritta, o di parola, ſiano tenuti di reſtituire ogni danno & ogni intereſſe, che quella parte, alla quale ſaranno rotti li detti patti ne ſoſteneſſe. In queſto modo però, che il detto danno & intereſſe ſia & poſſa eſſere in vero meſſo. Salvo imperò in tutte coſe & per tutte ogni giuſto impedimento, per il quale il detto accordo o patto per cauſa del detto conſervaggio fatto, o accordato non potrà eſſere oſſervato, nè compito, & ſotto tale conditione, che il detto impedimento ſia & poſſa eſſere meſſo, non potrà quello, o quelli, che il detto impedimento diranno havere havuto, & in vero mettere non lo potrano, ſiano tenuti di fare tutto quel, che di ſopra è detto ſenza contraſto a quello, o quelli, li quali detto intereſſe, & danno haveranno ſoſtenuto per colpa de' ſopradetti. Per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

ACcordatiſi varj Padroni di Nave di andare in conſerva; tutti i patti, che fra loro ſaranno ſtabiliti, debbono oſſervarſi, purchè ſieno ridotti in iſcritto per mano di Scrivano giurato, o in polizza fatta con volontà delle parti, che contenga però anno, giorno, ed ora, e ſpecifichi il luogo, dove ſarà ſtata fatta, e nel fine ſia ſegnata co' ſigilli delle parti, ed eſſendo in luogo, dove non poſſano far tutto queſto, baſterà che i patti ſuddetti ſiano fatti alla preſenza di teſtimoni, che ne poſſano all'occaſione far fede. Così recedendo qualcheduna delle parti dall'accordato, dovrà reſtituire all'altra ogni danno e intereſſe, che proverà d'aver perciò

ſoſte-

ſoſtenuto. Eccettuato, ſe ſi metteſſe in chiaro eſſere quel mancamento provvenuto da forzoſo impedimento.

Di Nave comandata per compagno ad alcuno. Cap. 284.

SE alcuni buoni huomini, o alcuni mercanti haveranno fatto parte ad alcuno in alcuna nave o navilio, & quando la detta parte, o parti haveranno fatte & compiute, li detti buoni huomini o mercanti comanderanno, o faranno comanditâ a quello, col quale loro hanno fatte le dette parti, che nella nave o navilio lui per loro navica, ſe quello, al quale la detta nave ſarà ſtata comandata, ci haverà parte o nò, lui è tenuto di navicare con la detta nave o navilio, & di guadagnare dove, & in tutte parti guadagnare ne potrà. Salvo imperò tutto accordo a comandamento che dalli detti buoni huomini, o mercanti li ſarà ſtato fatto il giorno che la detta nave li comandarono, o dipoi: & ſe il detto, al quale la detta nave ſarà ſtata comandata, guadagnerà, lui è tenuto di rendere & di dare alli detti buoni huomini, o mercanti tutto il guadagno, che la detta nave o navilio haverà fatto. Salvo il diritto, che lui havere ne debba, o havere ne dovrà per la parte che lui ci haveſſe, & ſe parte alcuna non ci haverà, o lui ce ne può ritenere tutto quello, che a lui ne appartenga per la ſua perſona tutto & in tanto, come tocca a Patrone di nave o di navilio: & ſe il detto Patrone, o comandatario non porterà guadagno, anzi porterà conſumamento, li detti buoni huomini, che la detta nave li comandorno, o li ferono parte, e lo ferno Signore del loro, debbano ricevere a conto il detto conſumamento, ſe già provare non li potranno, che il detto conſumamento fuſſe ſtato per colpa ſua. E' da intendere, che lui lo haveſſe giuocato, o rubbato, o male procurato, & ſe queſto provato li ſarà, il detto Signore comandatario della detta nave o navilio è tenuto di tutto il detto conſumamento a reſtituire ſenza contraſto a conoſcentia, & volontà de' detti buoni huomini, che la detta nave comandarono, o li ferono parte: & ſe la detta colpa provata non li ſarà, & lui bene, & ſollecito haverà fatto tutto quello, che haverà poſſuto, & per colpa di

di lui non ſarà rimaſto, che non habbia portato guadagno a quelli, che la detta nave o navilio li comandorono, o li ferono parte & il contrario provato non li ſarà; tutto li debba eſſer ricevuto in conto, & ſe il detto Patrone o comandatario porterà a ſe Scrivano giurato; ſe il detto Scrivano haverà giurato quando ricevè la Scrivania, ſe non, li detti compagni lo poſſono fare giurare, e dimandare ſotto pena del giuramento, già quelle ſpeſe, o conſumamento che lui mette a conto, ſe ſono in quel modo che lui ha ſcritto & meſſo a conto, & ſopra di queſto il detto ſcrivano debba eſſere creduto, ſe il contrario provato non li ſarà: & ſe il detto contrario provato li ſarà, il detto ſcrivano debba havere la pena che è poſta nel capitolo già detto di ſopra, & il detto Patrone o comandatario della detta nave o navilio è tenuto reſtituire il detto conſumamento a i detti buoni huomini, che la detta nave o navilio li comandorno: ſe il detto ſcrivano non ha di che poſſa reſtituire, ſia che fuſſe fatto il detto conſumamento per colpa del detto Scrivano, o per colpa del detto Patrone, o comandatario, perciochè il detto Patrone haverà portato tal Scrivano, come di ſopra è detto; e ſe il detto contrario al detto Scrivano provato non ſarà, il detto Scrivano non debba ſoſtenere la pena ſopradetta, ne il detto Patrone non è tenuto niente reſtituire a i detti compagni del detto conſumamento, ſe trovato ci ſarà, poiche per colpa di loro non ſarà intervenuto, & ſe per ventura al detto patrone mancaſſe il ſcrivano, o non haverà portato ſcrivano giurato, e il detto Patrone ſcriverà, o farà ſcriver alcune ſpeſe, che lui haverà fatte, ſe li detti compagni che la detta nave o navilio li haveranno comandata, lo teneranno in ſoſpetto, loro ne poſſono havere un giuramento, che lui dica ſe ſono vere quelle ſpeſe, & che ſia in quel modo come lui ha ſcritto, o fatto ſcrivere, & come lui le mette a conto, ſe lui dirà che ſiano giuſte, & vere, per lo giuramento che lui fa, debba eſſere creduto, ſe il contrario non li ſarà provato: & ſe provato li è, debba reſtituire tutto il detto conſumamento, che trovato ci ſarà a conſcientia, & volontà de' ſopradetti, & ſe il contrario provato non li potrà eſſer, lui debba eſſer creduto, & accettato il detto conto, ſia che porti guadagno, o perdita; poiche per colpa di lui non ſarà rimaſto, & è ragione che come li detti compagni

heb-

hebbono fede in lui quando li ferono parte nella detta nave o navilio, ragione è, che l'habbino nel rendere de' conti, ſe il contrario non li potranno provare, come è detto, ſia che habbi portato ſcrivano giurato, o nò: non li debba nuocere per la ragione di ſopra detta. Imperò tuttavia che patrone di nave porti, o poſſa portare ſcrivano giurato a ſe, è aſſai diſcarico, che ogni patrone di nave o di navilio lo debba portar, ſe fare lo può. Per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

QUando i Partecipi d'una Nave coſtituiſcano un Padrone, ſia Partecipe o nò, dee queſti navigare colla detta Nave, e proccurar l'utile di quelli, oſservando però ſempre gli ordini da loro avuti. Facendo alcun guadagno, dee reſtituirlo a' Partecipi, ſalva però la mercede, che come a Padrone gli ſpetta, e la ſua porzione, s'egli è anch'eſso Partecipe, e facendo qualche perdita, deono a proprio conto riceverla i Partecipi; Quando però non poſsano provar colpa alcuna nel Patrone, che in tal caſo ſarà tenuto al riſacimento di tutta la perdita.

Quando poi conduca ſeco per iſcrivano qualcuno, che non ſia del numero de' Notai giurati, ponno i Partecipi coſtringner coſtui a giurare d'eſercitar fedelmente la ſua carica, poichè ſcrivendo egli al libro della Nave le ſpeſe; o le perdite, deve eſser creduto, purchè non gli ſia provato il contrario, nel quale caſo, oltre la pena altrove ſtabilita, dovrà eſso pagare tutte quelle ſpeſe, o perdite, che a conto de' Partecipi falſamente avrà ſcritte, e non avendo di che pagare, ſarà per lui tenuto il Padrone.

Non conducendo però ſeco alcuno Scrivano, ſarà ſopra tuttociò l'iſteſso Padrone creduto per ſuo giuramento; quando non venga provato il contrario.

Se

Se Nave di Mercantie ſi riſcontraſſe con Nave de inimici. Cap. 285.

SE *alcuna Nave o Navilio di Mercantia ſi riſcontrerà con alcun'altra Nave o Navilio d'inimici, ſe nella Nave, o Navilio di ſopra detto della Mercantia haverà Mercante o Mercanti, il detto Patrone della nave, o del navilio li debba dimandare già loro ſe vorranno, o vogliono, che loro afferrino, & combattino, & piglino quella nave o navilio d'inimici, & ſe il detto Mercante, o Mercanti lo concederanno tutti, o la maggior parte, il detto Patron della nave lo può ben far, che per danno, nè ſconcio, che li detti Mercanti ne ſoſtenghino, il detto patrone della nave o navilio non è tenuto di alcuna menda fare, nè di niente reſtituire del ſopradetto danno, ſe li mercanti lo ſoſteneſſino, poiche loro lo conceſſono, & con loro volontà ſarà ſtato fatto. Imperò ſe il detto patrone della nave o del navilio farà queſto, che di ſopra è detto ſenza licentia, & volontà de' detti Mercanti di tutti, o della maggior parte, ſe li detti mercanti ne ſoſteneſſino, o haveſſino a ſoſtenere danno, o intereſſo alcuno, il detto Patrone della nave, o del navilio è tenuto di tutto il detto danno, che li detti Mercanti ne ſoſteneſſino, o aſpettaſſino ſoſtenere, a reſtituire ſenza contraſto, ſe la nave o navilio ne doveſſe eſſere venduta, o li beni tutti del Patrone, ſe trovati ſaranno in alcune parti: percioche il detto patrone della nave haverà fatto, & cominciato quello, che di ſopra è detto ſenza licentia de gli detti Mercanti di tutti o della maggior parte: & ſe per aventura il detto Patrone della nave o del navilio haverà queſto cominciato con volontà de' detti mercanti, o della maggior parte, per cauſa del detto guadagno, che fanno, o intenderanno della nave o navilio, attenda tutto ſenza contraſto, & ſe per ventura infrà il detto Patrone della nave o del navilio, & li detti mercanti di tutti, o della maggior parte accordo, nè patto alcuno infrà loro fatto non ſarà per cauſa del guadagno, che loro faranno, o aſpettaranno fare, & quel guadagno tale, che per tal ragione, come di ſopra è detto, ſarà ſtato fatto, o ſi farà, debba*

eſſere

essere partito in questo modo, che il detto Patrone della Nave o del Navilio con il corpo della Nave o del Navilio ne debba havere & ricevere un terzo, & li detti Mercanti con le loro robbe insieme ne debbano ricevere l'altro terzo: & il nochiere, & gli marinari, & tutti quelli che sono obligati, & ricevono salario della Nave o del Navilio l'altro terzo. Imperò debba essere cavato de' detti tre tertii quello di che debbano essere honorati, & migliorati quelli, che della Nave o Navilio sono obligati: & il detto miglioramento debba essere dato a conoscentia de' detti Mercanti: & del scrivano della nave o navilio, & del nochiere, & di un marinaro di poppa, & due di prua. Imperò è da intendere che secondo il guadagno assai, o poco si debba essere partito. Imperò sia il detto guadagno assai, o poco, tuttavia ne debba havere il corpo della Nave o del Navilio con il detto Patrone insieme il terzo, o il rimanente del detto guadagno debba essere partito per capi a conoscentia de sopradetti, & se il Patrone della Nave o Navilio farà o comincierà quello che di sopra è detto senza licentia, & senza volontà de' mercanti, o della maggior parte, se danno alcuno non sosteranno gli detti Mercanti, il detto Patrone della nave o del navilio non è tenuto di dare il terzo, ma è tenuto di dar quello che gli sarà simile a conoscentia del nochiere, & del scrivano, & di dui prueri, & questi debbano partire quello che il detto Patrone doverà dare alli detti mercanti secondo la robba, & secondo il valore, & la bontà che ciascuno de' detti mercanti haverà a se, che assai è simile a ragione che assai ne habbino di quello, che il detto Patrone della nave o del navilio darà a detti mercanti a conoscentia de' sopradetti: perciochè il detto patrone della nave o navilio era tenuto, & saria obligato a' detti mercanti di tutto danno restituire, che loro sosteneßero, & aspettaßero sostenere, se gli detti Mercanti havuto lo haveßino, & se per ventura nella detta nave o navilio Mercante alcuno non ci sarà; se il detto Patrone della nave o navilio vorrà incominzar a far quello, che di sopra è detto, lui non debba fare, nè può, che non ha potere di fare, e di arificare, in questo non bisogna altro dire, che se il Patrone di nave o di navilio arischiava se bene gli ne pigliasse, saria bontà, & valore suo, se ne remuneraße gli detti mercanti,

che

che la detta robba, o mercantia haveranno nella ſua Nave o Navilio di alcuna coſa. Imperò ſarà a ſua volontà di volerlo fare, o nò. Ma ſe il contrario gli interveniſſe in queſto, che il detto Patrone della nave haverà ariſicato, e cominciato, il detto Patrone della nave o navilio, & ancora gli beni di lui ſono obligati alli detti mercanti, ſe alcun danno riceveranno, o ſoſterranno, o aſpettano ſoſtenere, come che di ſopra è detto, perciochè nella detta nave non erano i detti mercanti: ancora per altra ragione, perciochè il patrone della nave o del navilio a tal caſo, come di ſopra è detto, non ha potere ſenza licentia de' detti mercanti, nè è ragione che ne debbi havere, che aſſai ha potere nella robba del Mercante ogni Patrone di nave o di navilio, poiche ha potere in caſo di gietto, & di naufragio, ſe già gli detti mercanti non fuſſino preſenti nella nave ſe caſo di gietto, o di naufragio ci interveniſſe. Imperò ſe il detto Patrone della nave o del navilio potrà moſtrare, & in vero mettere quello che di ſopra è detto, & per caſo di ſventura li ſarà intervenuto, il caſo di ſventura è tale che il detto patrone della nave o del navilio non lo poteſſe fuggire, & è da intendere che la detta nave o navilio d' inimici li veniſſe di ſopra, & che ſi afferraſſe con lui, & ſe per la ragione di ſopra detta i mercanti danno alcun ſoſteneranno, il detto Patrone della nave, o del navilio non è tenuto di alcuna menda fare, poiche il detto danno per colpa di lui non ſarà intervenuto, ſia che gli detti Mercanti ſiano nella nave, o nò, & per altra ragione che a caſo di ſventura non può l' huomo niente dire. Et per ciò fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

INcontrando un Padrone di Nave mercantile qualche legno nemico, ſe vorrà combatterlo, deve chiederne licenza a' Mercanti, e acconſentendovi queſti, o la maggior parte, può farlo: Riuſcendoli poi d'eſpugnarlo, della preda dovran prima premiarſi quei, che ſi ſaranno valoroſamente portati nel combattimento, a giudizio de' Mercanti, dello Scrivano, del Nocchiero, e d'un Marinaro di Poppa, e due di Proda, e del ri-

rimanente ne dee avere un terzo il Padrone, tanto per ſe, quanto pel corpo della Nave; un'altro terzo i Mercanti per ſe parimente, e per le loro robe, e l'altro terzo finalmente dovrà ripartirſi tra'l Nocchiero, e i Marinari, e tutti quelli, che in Nave tiran ſalario. Ma combattendo ſenza loro licenza dovrà pagar loro ogni danno, che perciò ne patiſſero, eſſendo per queſto obbligata la Nave, oltre a'beni del Padrone. Quando però non ſoſtengano danno veruno, anzi riuſcendo al Padrone di ſoggiogare il legno nemico, non poſſono pretendere il terzo della preda, ma ſolamente quello, che giudicheranno il Nocchiere, Scrivano, e due Prodieri, avuto riguardo al valore da ciaſcun di loro moſtrato nel combattimento.

Se poi non ſaran Mercanti in Nave, non può arriſchiarſi il Padrone a combattere, e combattendo dovrà loro pagare tutti i danni, che perciò ſoſteneſſero, non eſſendo però tenuto, fatta qualche preda, a darne loro parte veruna. Eccettuato ſempre, ſianvi Mercanti, o no, s'egli combatteſſe forzatamente, con eſſere da'legni nemici ſenza rimedio di fuga aſſalito.

Parla di queſto Capitolo il Targa Ponderat. marit. cap. 64. §. a propoſito.

Di accordo fatto per comandatario di Nave. Cap. 286.

SE alcun darà in comandita, o haverà comandata la ſua nave, o navilio ad alcun'altro, ſe quello, al quale la detta comandita ſarà fatta della nave o del navilio, farà con alcuno, o con alcuni, alcun'accordo, o promeſſa per cauſa di alcuna coſa che appartenga alla detta nave o navilio, ſe quello, al quale la detta nave o navilio ſarà ſtato comandato, e il detto accordo, o promeſſa haverà fatta, ſe lui non oſſerverà quello, che accordato & promeſſo haverà ad alcuno, o alcuni, ſe quelli, alli quali il detto accordo, o promeſſa fatta ſarà, ne ſoſtenerà danno alcuno; quello, che la detta

nave,

nave, o navilio li haverà comandato, è tenuto di tutto il danno a reſtituire ſe la detta nave o navilio ne ſapeſſe eſſere venduta, con che per colpa di quello, al quale lui haverà la detta nave o navilio comandata, li fuſſe intervenuto il detto danno. In tanto imperò che il detto accordo, o promeſſa fuſſe fatta per cauſa di conto, che appartenga, o appartenere debba alla nave, o navilio. Imperò ſe quello, che la detta nave o navilio haverà comandato, ne ſoſtenerà, o ne haverà a ſoſtenere alcun danno per colpa di quello, al quale lui haverà comandata la detta nave o navilio, ſe quello haveſſe alcuni beni, lui è tenuto di tutto quel danno a reſtituire, che per colpa di lui haverà ſoſtenuto: & ſe quello, al quale da detta nave o navilio ſarà ſtata comandata, non haveſſe di che pagare, & fuſſe aggiunto, & il danno di ſopra detto pagare, nè reſtituire non potrà, lui debba eſſer meſſo in potere della giuſtitia, & ſtarci tanto tempo in quel loco per inſino che habbia ſatisfatto, & pagato tutto il detto danno, o che ſi ſia accordato con quello, che il detto danno haverà ſoſtenuto per colpa di lui, & queſto di ſopra detto ſia fatto ſenza fraude. Imperò ſe quello, al quale alcuno haverà comandata la ſua nave o navilio, farà alcun'accordo, o promeſſa con alcuni, & per colpa di lui non rimarrà, che lui non l'oſſervi; lui, nè quello che la detta nave o navilio li haverà comandata, non ſono tenuti di alcuna menda fare a quelli, alli quali la detta promeſſa ſarà ſtata fatta, poiche per colpa di lui non rimanerà, nè ſarà rimaſto, che lui non l'habbia oſſervato, perche ciaſcuno ſi guardi a chi comanderà il ſuo vaſcello, & come, & come nò, percioche danno alcuno non gli poſſa intervenire. Per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

ACcomandando alcuno la ſua Nave, ſe l'Accomandatario, per coſe appartenenti alla Nave, farà con altri alcun Contratto, o accordo, che poi ricuſi di oſſervare, occorrendo all'altro contraente alcun danno da quella inoſſervanza procedente però per colpa dell'Accomandatario, ha egli l'azione

per farsi reintegrare di quel danno contra l'Accomandante, il quale poi può ripetere dall'Accomandatario ogni danno, e spesa, che per sua colpa patisse, e farlo anche star prigione insinchè abbia pagato. Che se l'inosservanza del contratto non procedesse per colpa dell'Accomandatario, nè egli, nè l'Accomandante non sono di alcuna cosa tenuti.

Vedi sopra questo Cap. il Targ. Ponder. marit. cap. 10. *n.* 6. *&* 9.

Di Nave pigliata, & recuperata. Cap. 287.

Nave, o Navilio, che sarà stato pigliato per suoi inimici, se alcun' altra nave di amici si riscontrerà con gli detti inimici, che la detta nave o navilio pigliato haveranno, se la detta nave o navilio, che con li detti inimici, che si riscontrerà torrà, o potrà torre per qual si vuole conto la detta nave o navilio alli detti inimici, che come di sopra è detto pigliata l'haveranno: la detta nave, o navilio, & tutto quello, che in quella sarà, debba essere ristorato a quello, o quelli di chi sarà, & essere debbe, se alcuno vivo ci sarà. Quello imperò dando a quelli, che a gli detti inimici tolta l'haveranno beveraggio conveniente, secondo la fatica, che ne haveranno havuta, & secondo il danno, che ne haveranno sofferto. Imperò sia, & debba essere in questo modo inteso, che se li detti amici l'haveranno tolta alli detti inimici dentro la Signoria, & il mare di dove la detta nave, o navilio sarà, o in luoco dove gli detti inimici non le havessino ad se, ciò è da intendere in loco sicuro, loro ne debbono havere come di sopra è detto. Imperò se gli detti amici torranno, o haveranno tolta la detta nave, o navilio alli detti inimici in loco, dove loro la tenessino a se, & in luoco sicuro, non ne debba essere dato beveraggio se loro vorranno: anzi debba essere del tutto di loro senza contrasto, che Signoria, nè nessuna altra persona non debbe, nè può per nessuna giusta ragione mettere contrasto. Ancora più se alcuni inimici haveranno tolta alcuna nave, o navilio ad alcuno, o alcuni, & se per aventura vederanno, o haveranno vista di alcuna nave, o alcu-

na-

navilio, di che li detti inimici haveſſino dubbio, o paura, & per il detto dubbio, o paura gli detti inimici, laſcieranno la detta nave, o navilio, che loro pigliata haveranno, come di ſopra è detto, ſe la detta nave, o navilio, di che gli detti inimici haveranno il detto dubbio, o paura, piglieranno, o amarineranno, o ſe ne porteranno la detta nave, o navilio, che gli detti inimici haveranno laſciata per la detta paura, la detta nave, o navilio debba eſſere reſtituita a quello di chi ſarà, o debba eſſere, ſe loro vivi ſaranno, o alli propinqui di quella ſenza contraſto. Loro imperò dando a quelli, che la detta nave, o navilio, o la robba, o mercantia, che nella detta nave o navilio ſarà, haveranno pigliata, beveraggio ragionevole, come di ſopra è detto, ſe infra loro accordare ſi potranno, & ſe infra loro accordare non ſi potranno: ſia meſſo il contraſto in potere di buoni huomini. Imperò ſe alcuno, o alcuni laſcieranno loro nave o navilio per dubbio, o per paura di ſuoi inimici, & alcun'altra nave o navilio, ſi riſcontrerà con la detta nave o navilio, che come di ſopra è detto, haveranno laſciata, & l'amarineranno, & porteranno quella in luoco ſicuro: E' da intendere, che quelli, che la detta nave o navilio ſe ne porteranno, non l'habbino tolta all'inimici, & l'inimici non l'habbino havuta a ſe, nè appreſſo di ſe. E' da intendere che li detti inimici non l'haveſſino tolta a quello di chi è, & di chi debba eſſere quella nave, o navilio, e la mercantia, che dentro è, non debba eſſere di quello, o di quelli che come di ſopra è detto l'haveranno trovata, ma ſecondo uſo di mare ne poſſono dimandare beveraggio ragionevole, & ſe infra loro accordare non ſi potranno, ſia, & debbe eſſer meſſo il contraſto in potere di buoni huomini, percioche neſſuno non debbe fare, nè cercare tanto di danno ad altri, come per ventura fare potria, perciochè neſſuno non ſa, ne può ſapere, nè è certo dove è il ſuo danno, ne il ſuo pericolo, perche ciaſcuno doveria mettere ogni contraſto che haveſſe con alcuno a conoſcentia di buoni huomini, & maſſime ſopra tutti per gli caſi di ſopra detti, o ſimili di quelli, percioche Dio ne gli huomini non lo poſſano riprendere per alcuna ragione. Imperò è da intendere che tutto queſto che di ſopra è detto che ſia, & debba eſſere fatto ſenza fraude, percioche alle volte

tale pensa ingannare, & far danno ad altri, che lo fa a se medesimo, percioche nessun huomo non sa, nè è certo che li ha a intervenire a se medesimo, ne alli suoi, nè che nò, perchè nessuno non debba andare a danno, nè inganno, nè a perditione d' altri per alcuna ragione, poiche non sa, dove è il suo. Imperò se alcun sapesse, che alcuna nave o navilio doveva andare, o sarà andata in alcun luoco, dove haverà dubbio, o paura di suoi inimici, & quello, o quelli di sopra detti armeranno loro nave o navilio per far danno a detta nave, o navilio, o ad altri, percioche possano guadagnare il detto beveraggio, o percioche habbino, o possino havere la detta nave, o navilio, e la robba che in quella sarà, o l' altra per cagione alcuna: se quelli che come disopra è detto, haveranno armato, & sarà provato loro, che loro habbino, o havessino armato, per le ragioni, & conditioni di sopra dette, quello, o quelli tali non debbono havere il detto beveraggio, nella detta nave o navilio, del tutto, nè in parte, nella robba che nella detta nave sarà, ancora che quelli, di chi è, o debba essere, l' habbino lasciata, & ancora che gli inimici l' havessino tolta. Se imperò i detti, che armato haveranno, in vero non potranno mettere, che loro non havessino armato per le cagioni di sopra dette. Imperò se provato sarà che loro havessino armato per fare danno ad alcuno, o ad alcuni, o ad ognuno con chi loro si scontreranno in forma, o maniera di inimici, o come inimici fanno, per quale si vuole ragione, o causa loro alcuna nave, o navilio porteranno, sia che la portino con robba, o senza di robba, o sia che l' habbino tolta a inimici, o trovata come disopra è detto, non debbano havere alcuna cosa, anzi debbe essere ristorata a quello, o a quelli di chi è o di chi debba essere, & quelli, che in quel modo come disopra è detto haveranno armato, debbano essere pigliati, & messi in potere della giustitia, & debba essere fatto di loro, come di rubatori, se quello che disopra è detto provato sarà. Imperò se provato non sarà, che loro havessino armato per la cagione di sopra detta, se loro alcuna nave, o navilio haveranno tolta a inimici, o l' haveranno trovata, come che di sopra è detto, debbagli essero dato & servato tutto il diritto, che loro havere ne debbano, o havere ne doveranno per alcune delle ragioni di

sopra

sopra dette. Imperò se dubbio sarà, che loro havessino armato per la cagion di sopra detta, se per ventura sarà caso che gli sopradetti habbino a riprovare le ragioni sopra loro dette, & poste, gli detti, nè alcuno che con loro fusse, nè ancora alcuna persona, che danno, o utile ne aspettasse havere nella ragione, & conditione sopra loro detta, & posta, non possa a loro fare testimonio per loro utile per nessuna ragione; ne ancora alcuna persona che fusse avara, o che l'huomo havesse dubio, che si voltasse per danari. Imperò se per avventura quando li detti inimici haveranno pigliato alcuna nave, o navilio, o alcun' altra robba, se gli detti inimici, la detta nave, o navilio, o robba che pigliata haveranno, lascieranno, o haveranno lasciata per loro volontà, & non per paura che havessino, ne habbino havuto di alcuna nave, o navilio, di che loro havessino havuta vista, nè havessino dubbio, nè paura che di sopra gli potesse venire, se alcuno, o alcuni la detta nave, o navilio, o robba che gli detti inimici haveranno lasciata come di sopra è detto troveranno, o haveranno trovata & in luoco sicuro la metteranno, o la porteranno, non debba essere loro del tutto, se Signore trovato gli sarà, ma debba essergli dato beveraggio ragionevole a conoscentia de gli buoni huomini di quel luoco, dove la detta nave, o navilio, o la detta robba sarà stata portata, sotto le ragioni, & conditioni di sopra dette. Imperò se alla detta nave, o navilio, o robba infra tempo conveniente Signore uscito, nè venuto non ci sarà gli detti, che la detta nave, o navilio, o la detta robba trovata haveranno, debbano havere per loro beveraggio la mità di quello che valerà, & dell'altra mità debba esser fatto come dimostra, & dichiara in un capitolo già di sopra detto: & se per avventura gli detti inimici se ne porteranno alcuna nave, o navilio, o robba, & gli detti inimici non lascieranno la detta nave, o navilio, o robba per loro volontà, anzi la haveranno a lasciare per fortuna di mare o per alcuna nave, o navilio di che haveranno dubbio, o paura, di quella nave, o navilio, o la robba che gli detti inimici come di sopra è detto haveranno havuto a lasciare, debbe essere fatto come di quella, che li inimici haveranno lasciata andare per loro auttorità, & in quella medesima forma. Et tutto questo debba essere

fatto senza fraude, & se per aventura li detti inimici verānno, o staranno in alcun loco, nel quale loro redimeranno alcuna nave, o navilio, alcuna robba che loro haveranno pigliato, se quello, o quelli di chi la detta nave o navilio, o Robba stata sarà, voranno rihavere detta nave o navilio, o Robba, quello, o quelli, che redimirà, o riscossa l'haveranno sono tenuti di renderla a quello, o quelli di chi stata sarà, Loro Imperò dando, & pagando la detta redentione, o riscatto, & ancora dando a loro guadagno se rtcever ne voranno.; & se per avventura quando gli detti inimici haveranno pigliata alcuna nave o navilio, o robba, se loro ne faranno, o ne haveranno fatto donatione ad alcuno, quella donatione non vale, nè debba valere per alcuna ragione. Imperò se gli detti inimici la daranno, o renderanno a quelli, di chi stata sarà senza alcuna redenzione, quella donatione tale vale, & debba valere; & in quella donatione tale non ha, nè può havere alcun contrasto: ma se per avventura li detti inimici diranno al detto Patrone della nave o navilio, al quale faranno la gratia, in questo modo. Noi ti rendiamo la tua Nave o Navilio libera, & franca di tutte redentioni, ma vogliamo havere redentione della Robba, che nella detta Nave è. Questa donatione non vale, percioche gli detti inimici non la tengono in luoco sicuro, che potessino dire, & essere certi che innanzi, che l'havessino in luoco sicuro, che potessino dire, & essere certi che innanzi, che l'havessino in luoco sicuro, non la potessino havere persa per alcuna ragione, posto che habbino potere di abbrusciarla, o metterla al fondo se loro vorranno. Imperò nave o navilio o Robba, poi che abbrusciata, & guasta, è, non è buona a nessuno, nè ad alcuno non può fare bene, ne à amici nè inimici, che tanto è persa a lui, come a gli altri, & sia inteso questo, che disopra è detto di nave o navilio tanto della detta Robba, o Mercantia, come di nave o navilio: & se per avventura la detta Robba, che nella nave o navilio sarà, redimeranno li Mercanti, o li amici di quelli delli detti inimici, il Patrone della nave, o gli amici di quello sono tenuti di mettere nella detta redentione per soldo, & per lira, per tanto, come la nave o navilio valerà, & questo debba essere fatto senza altro contrasto,

& deb-

& debba essere tutto questo, che di sopra è detto, inteso tanto della nave, o navilio, come della Mercantia, e della mercantia, come della nave, o navilio. Imperò se li detti inimici teneranno, o haveranno tenuta la detta nave, o navilio in loco sicuro ciò è da intendere, che l'habbino cavata del mare de' suoi inimici, & che loro possino havere ricovero di suoi amici, se quando li detti nemici terranno, o haveranno a se, o a suo dominio la detta nave o navilio, o robba, che a suoi inimici haveranno tolta, come di sopra è detto: daranno o faranno donazione, o vendita ad alcuno della detta nave o navilio, o robba, vale, & debba valere senza contrasto, che Signoria, nè altra persona non ci può mettere contrasto, se già quello, al quale la detta donazione haveranno fatto, non vorrà fare alcuna gratia a quello di chi la detta nave o navilio stata sarà, lui lo può fare, se fare vorrà, che in altro modo Signoria, nè alcun' altra persona non lo può forzare, nè constringere per alcun' altra giusta ragione, se già quello, di chi la detta nave o navilio, o robba stata sarà fraude alcuna per alcuna giusta ragione non potrà, & se la detta fraude in vero messa esser potrà, la detta donatione non debba valere per alcuna ragione, anzi può, & potria essere in tale modo, & conditione la detta fraude, che quello al quale la donazione sarà stata fatta, debba essere pigliato per la Signoria, & debbali essere data pena in beni, & in persona, secondo la conditione: & in caso, che nel detto frodo trovato sarà senza mercede, e in tal caso la detta nave o navilio, o robba debba essere restituita a quello, o a quelli, di chi stata sarà senza contrasto. E se per avventura li detti inimici faranno o haveranno fatta vendita ad alcuno, o ad alcuni di alcuna nave o navilio, o robba, che loro pigliata haveranno, la detta vendita vale, & debba valere in questo modo, che quelli che la detta nave o navilio, o robba haveranno comprata possano mostrare, che la detta vendita sia stata fatta dalli detti inimici in loco sicuro, cioè che la tenessino in suo dominio: Et se per avventura, quelli diranno havere comprata quella robba per giusto caso, o per giusta ragione, & mostrare, nè in vero mettere non potranno, la vendita, che diranno a loro essere fatta, non debbe valere, anzi se nella detta robba nella detta nave o navilio

domandatore, o Patrone alcuno uſcirà, che in vero mettere potrà la detta nave o navilio eſſere ſua, debbagli eſſere reſtituita, in queſto modo che il detto contraſto ſia meſſo in potere di buoni huomini, o della Signoria in quel loco, dove ſarà fatto, e che ſia ſenza fraude, e ſe la detta fraude provata ſarà, la parte contra la quale provata ſarà, ſia, e debba eſſere tenuta a reſtituire alla parte, la quale la detta fraude ſoſtenuta haverà, tutte le ſpeſe, e danno, e intereſſi. Ancora la parte che nella detta fraude conſentirà debba eſſer meſſa in potere della Signoria. Imperò ſe il detto Patron della nave, o huomo per lui rihaverà la detta nave, o navilio, o robba per quale ſi vuole conto, che ſi ricupererà, loro ſono tenuti di riconoſcere a tutti quelli, che parte ci haveranno la parte, che loro in quel tempo ci haveano, quando li detti inimici lo pigliarono. Quelli imperò dando a lui tutto quello, che la loro parte coſtato haverà per ſoldo e per lira ſecondo che a ciaſcun appartenirà. Ma imperò ſe il Patrone della nave o navilio, rihaverà alcuna robba, & farà alcun patto, o alcun accordo, percioche lui poſſa rihavere la detta nave, o navilio, o robba con volontà di tutti li compagni, o della maggior parte, il detto Patrone della nave li può forzare, & conſtringere per la giuſtitia, ſe la vorrà, che intanto li ſono tenuti & obbligati, come ſe li haveſſero promeſſo di fare parte in nave o navilio che lui voleſſe fare di nuovo, o che la compraſſe di nuovo. Imperò ſe il detto Patrone della nave o navilio accordo o patto alcuno farà ſenza di tutti li compagni, o della maggior parte, non li ſono tenuti di niente ſe loro non vorranno, nè il detto Patrone della nave o navilio a loro riſpondere ne riconoſcere delle parti, o dritto che loro ci havevano, quando li detti inimici ne li tolſono, ſalvo di conto, ſe infra il detto Patrone della nave, o navilio, o robba, & li detti compagni ne havea rimaſto per conto delle dette parti, che loro havevano nella detta nave o navilio o robba, quando li detti inimici ne li tolſeno. Imperò ſe loro vorranno rihavere le dette parti, & il detto Patron alcun contraſto ci metterà, o vorrà mettere, Signoria lo può e debba conſtringere, che per alcuna giuſta ragione, il detto Patrone della nave, o navilio, o robba non ſe ne può, nè debba ſcuſare, nè difendere, poiche li detti compagni pa-

pagheranno o pagare vorranno tutto quello, che a loro toccasse per soldo & per lira secondo le dette loro parti saranno, che non sarà ragione, ne equalità, che alcuno debba o habbi potere di spogliare alcuni del loro per alcuna ragione. Loro imperò facendo quello che fare debbano, nel caso di sopra detto. Imperò debba essere in questo modo inteso: che se il Patrone della nave, o navilio, o robba comprerà, o redimerà, o huomo per lui, la nave, o navilio, o robba, che già era, o fu sua de detti inimici o altri, che detti inimici l'havessino havuta per giusta ragione: se quelli che parte ci haveranno non vorranno pagar come di sopra è detto: il detto patrone che recuperata la haverà, o huomo per lui, debbe fare intendere a detti compagni una & più volte se pagar vorranno: & se li detti compagni pagare non vorranno: lui la debba dare al sensale, se lui vorrà, con consenso della Signoria: & chi più ci darà, quello la debba havere: & se per ventura delle parti, che li detti compagni haveano nella detta nave, o navilio, o robba sua sarà trovato più che costato non haverà della detta vendita o redentione: quello più debba essere dato & renduto a ciascuno de' detti compagni, secondo che gli toccasse. In questo modo imperò sia & debba essere inteso: se il detto Patrone per sua gratia fare lo vorrà, che in altro modo non è tenuto, se lui non vorrà: & il detto Patron della nave, o navilio, o robba, o quello che per lui haverà comprato o recuperato, ne debba havere avantaggio, che se la possa ritener per tanto come altri dare ci vorrà, o ci darà: se il detto patron o sensale dare la vorrà, & se per ventura non troverà tanto della detta nave o navilio o robba, come di compra, o a rendentione costato haverà: se il detto patron, o huomo per lui senza volontà & consenso de' detti compagni la comprerà o la recupererà li detti compagni non li sono tenuti del detto mancamento se vi sarà, se già loro per alcuna gratia fare lo voranno: e per tanto è ragione che il detto patron, o quel che per lui l'haverà comprata o recuperata, ne habbia & debba havere avantaggio di ritenerla per il pretio che altri dare ci vorrà, tutto & in tanto come ha avantaggio del consumamento che è, & debba esser suo. Salvo imperò che alcuni di quelli, che parte ci haveranno, retenere la vorranno, loro sono tenuti pagare il detto con-

su-

sumamento secondo che a loro spettasse, & tutte le ragioni che di sopra sono dette & tutti li casi & conditioni di sopra dette siano intese a buona intentione, che li detti inimici l'havessino tenuto in luoco sicuro, eccetto se la detta redentione o compra, se senza fraude sarà stata fatta. Et perciò fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

PResa che sia una Nave da'Nemici, non estratta ancora da' limiti di quel mare, o Paese dove la depredarono, nè l' abbino essi ancora in luogo sicuro, se altra Nave amica, incontrandosi in essa, la ritorrà in qualche modo a'nemici, la detta Nave liberata, e le mercanzie saranno custodite per quello, o quelli, cui spettano, e a colui che l'avrà ritolta sarà data convenevole ricompensa, e proporzionata al danno, e fatica sofferta. Ma se gli Amici la ritogliessero a' nemici in mare di giurisdizione straniera, e in luogo a'detti nemici sicuro, possono ritenersi il tutto legittimamente.

Inoltre, se i nemici dopo aver presa una Nave l'abbandonassero per paura d'altra Nave veduta, o per fortuna di mare, e questa pigliasse poi la Nave lasciata da'nemici, dee essere restituita a quelli, a'quali spetta, con che le diano però come sopra un beveraggio, o sia regalo, nel quale non accordandosi tra di loro, si dovrà stare al giudicio di due uomini dabbene. Ma se i liberatori avessero armato a questo effetto, e l'incontro fosse fatto *in fraudem* per guadagnare il beveraggio, e la ricompensa, o tutta la Nave, e le mercanzie, non avranno nè l'uno, nè l'altro. Anzi saranno carcerati come ladri, quando non provino altrimenti, e se sarà dubbiosa la loro intenzione, ed abbiano a provare il contrario, niuno di loro, o chi utile, ed interesse può averci, non può fare testimonianza.

Se poi i nemici lasceranno la Nave presa, non già per paura, ma di lor volontà, ed alcuni trovandola, in luogo sicuro la riporranno, debbe ella darsi a chi spetta, e a loro un regalo come sopra ad arbitrio d'uomini dabbene. Che se fra

un

un termine conveniente non si troverà a chi appartenga, la metà di essa sarà de' suddetti ritrovatori, e dell'altra metà si farà secondo quello che si è dichiarato in un Capitolo disopra. Escluſa però sempre in ogni cosa la fraude.

Chi avrà riscattata qualche roba, o Nave da' nemici, dee renderla al primo Padrone, mediante il pagamento del riscatto al redimente; e se i nemici la doneranno a qualcheduno, tal donazione non vale, fuorchè donandola al Padrone legittimo, o quando la doneranno, o venderanno, essendone già Padroni assoluti, e trovandosi in luogo sicuro, cioè fuori del mare de' suoi nemici, purchè dal primo Padrone della roba, o Nave non si provi alcuna fraude esservi intervenuta, nel qual caso la detta donazione non vale, e il donatario, secondo la qualità della frode, può esser punito ne' beni, e nella persona, dovendosi il tutto restituire al suo antico Padrone.

Quando la Nave venga riscattata dal Padrone, o da altri per lui, ciascuno de' Partecipi, rientrando nelle sue prime porzioni, dovrà contribuire per soldo e lira a proporzione. E se per redimere la Nave, o roba avrà fatto il Padrone qualche patto, ed accordo col consenso di tutti i Compagni, o la maggior parte di essi, li può costrignere all'adempimento: Che se lo fa senza loro saputa, essi non sono tenuti a concorrere, nè il Padrone a riconoscerli per le porzioni, che aveano nella Nave prima che fosse presa, salvo altri conti antecedenti fra loro. Ma quando vogliano rientrare nelle loro prime parti, il Padrone non glielo può contrastare, mediante però il pagamento di quello, che loro spetta, a soldo, e lira.

Richiesti però che saranno stati i Compagni dal Padrone una, o più volte, se vogliono partecipare, quando non vogliano, può fare incantare la Nave, con esser esso preferito, o colui che l'avrà riscattata. Se ne troverà più di quello, che importi la spesa del riscatto, o compera fattane da' nemici, egli potrà ritenerselo, se meno, quando la compera

o ren-

o redenzione ſuddetta ſia ſtata fatta ſenza il conſenſo de' Compagni, eſſi non ſono obbligati a riſarcirnelo, eccettuati quelli, che vorranno ritenere nella Nave la porzione, che già vi aveano.

Leggi ſu queſto Capit. il Targ. Ponderat. marit. cap. 46. num. 4. & ſeq. & cap. 47. num. 5. Noi diſc. 24. num. 33. tom. 1. de Commerc. Rot. Rom. in Labacen. de prædat. 9. Maii 1718. §. Et ſane cor. R. P. D. Foſcaro.

Di Carico di legname.
Cap. 288.

SE alcuna nave, o navilio caricherà, o haverà caricato in alcun loco di legname, per portare in alcun altro loco; ſe infrà il patrone della nave o navilio, & li mercanti, di chi il legname ſarà: pretio alcuno di nolo infra loro non haverà del detto legname: il detto patrone della nave o navilio può pigliare la metà del detto legname, ſe lui vorrà per il ſuo nolo, che mercante, ne alcun'altra perſona, nè ancora Signoria non lo può vietare per alcuna ragione: perciochè in queſto modo è, & fu ſtabilito & ordinato, & è uſo & coſtume dal cominciamento che li antichi cominciorono andare per il mondo, & ſtabilirono & ordinorono come diſopra è detto: & in queſto modo debba eſſere ſeguito, come ab antiquo fu ordinato: & non in altro modo per alcuna ragione. Salvo imperò che ſe li detti Mercanti di chi il detto legname ſarà, diranno, o haveranno detto al detto patron della nave, o navilio innanzi che il detto legname caricaſſino, che loro volevano far pretio del nolo per il detto legname, & ſe il detto patrone della nave, o navilio dirà, o haverà detto alli detti Mercanti, che non biſogna far pretio di nolo per il detto legname, che lui ne farà tutto quello che loro voranno, & ſe li detti mercanti caricheranno ſopra le parole, & conditione, che il detto patrone della nave haverà dette, li detti mercanti non ſono tenuti di dare la metà del legname, poiche loro ſopra le parole & conditioni di ſopra dette caricorno: nè il patrone della nave non può, nè debbe niente dimandare per le conditioni di ſopra dette, che ſaranno ſtate ac-

accordate. Imperò li detti mercanti ſono tenuti di dare nolo convenevole al detto Patron della nave, o navilio del detto legname ſecondo che noli ſi daranno in quel loco, dove ſaranno, o ſecondo che col detto Patrone accordare ſi potranno; & ſe per ventura gli detti mercanti, col detto Patrone della nave, o navilio accordare non ſi potranno del detto nolo debba eſſere meſſo in potere di buoni huomini: & quello che loro ne diranno, quello ne debba eſſer ſeguito: & altro nò. Salvo però che li detti mercanti poſſino o poteſſino in vero metter le dette parole, o conditioni di ſopra dette: che con il Patrone della nave furono accordate per ſcritta, o per teſtimonii, & ſe in vero mettere non potranno: li detti mercanti ſono tenuti di dare la mità del legname per il nolo. Et per ciò fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

SE tra il Padrone di Nave, che avrà caricato del legname, e i Mercanti non ſi ſarà fatto accordo, o ſtabilito prezzo alcuno di nolo, il Padrone in luogo di eſſo può ritenerſi la metà del legname. Ma quando i Mercanti provar poteſſero per polizza, o per teſtimonj, che ſe ne foſſe parlato in genere ſenza ſtabilirſene il quanto, allora non ſono eſsi obbligati, che a pagargli un nolo conveniente ad arbitrio d' uomini dabbene, qualora il Padrone, e i Mercanti non ſi poteſsero tra di loro accordare.

Di promeſsa o Accordo.
Cap. 289.

SE alcuna promeſſa ſarà ſtata fatta infra alcuni per quale ſi vuole ragione, che con la detta promeſſa ſia ſtata fatta a buona intentione debba eſſere oſſervata, & tenuta infra quelli, li quali ſarà ſtata fatta in loco convenevole, & ſe la detta promeſſa ſarà ſtata fatta in luoco convenevole, & con giuſta ragione, & con buona intentione debba eſſere oſſervata, & tenuta infra quelli, li quali fatta ſarà, ſe per avventura alcuno di quelli, infrà li quali la detta promeſſa

ſarà

ſarà ſtata fatta, non oſſerverà la detta promeſſa: & quello o quelli alli quali la detta promeſſa oſſervata o atteſa non ſarà, ne ſoſtenerà alcun danno, quello, che la detta promeſſa oſſervata non ha, è tenuto del tutto reſtituire ſenza contraſto. Salvo imperò che quello che detta promeſſa non haverà attenuta, ne oſſervata, non li haveſſe tolto, o vietato alcun giuſto impedimento, il quale ſe in vero meſſo eſſer potrà, quello, al quale il detto impedimento giuſto intervenuto ſarà: per il quale haverà havuto a rompere la detta promeſſa non ſia tenuto di menda fare a quelli, alli quali lui la detta promeſſa ha havuto a rompere per cauſa del detto impedimento ſe per aventura il detto impedimento in vero mettere non potrà, è tenuto di reſtituire come di ſopra è detto. Ma imperò ſe quello haverà havuto a rompere, e non haverà oſſervata la detta promeſſa a quello, o a quelli alli quali fatta l'haverà per colpa, e pigritia loro, ſe lui la detta colpa in vero mettere potrà, e per la detta colpa alcuno danno ſoſtenuto haverà, quello, o quelli, contra li quali la detta colpa provata ſarà, ſono tenuti del tutto reſtituire ſenza contraſto: & tutto queſto che di ſopra è detto debba eſſere fatto ſenza fraude. Salvo imperò ogni giuſto impedimento a ciaſcuna delle parti. Et per tali ragioni fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

QUalunque promeſsa fatta da chicchefia con giuſta ragione, dovrà eſsere oſservata, quando giuſto impedimento di romperla non intervenga, e tale impedimento ſi poſſa provare, altrimenti l'inoſſervante ſarà tenuto a rifar tutti i danni. Ma ſe il Promettente avrà avuto a rompere la promeſſa per colpa di que' medeſimi, a' quali avea promeſſo, e potrà provare tal colpa, tutto il danno a lui provenutone dovran eglino riſarcire. Il tutto però s'intenda fatto ſenza alcuna fraude.

Di

Di mercantia falsa.
Cap. 290.

SE *alcun mercante venderà o haverà venduto ad alcun altro mercante, alcuna mercantia in questo modo, che se il detto mercante, che la detta robba o mercantia comprerà, non la vederà nè l' haverà vista, o non la vorrà vedere, anzi se ne fiderà nella fede del mercante, che la detta vendita gli farà, o li haverà fatta, che dirà o farà intendere al detto mercante, al quale lui vende la sua robba o mercantia, che gli la vende per buona, & per fina, se il detto mercante, che la detta robba comprerà, o haverà comprata, l' haverà ricevuta sopra la conditione di sopra detta, se la detta robba o mercantia non sarà tanto buona, & fina come quello, che venduta gli haverà, li dava ad intendere, anzi sarà trovata cattiva e falsa in qualche luoco, dove quello la detta robba o mercantia porterà, o farà portare, se sarà trovato come di sopra è detto, il detto mercante, che la detta mercantia haverà venduta sotto la conditione di sopra detta, è tenuto di rendere, & di dare a quel mercante, che la detta robba haverà da lui comprata, tutto, & tanto come altre robbe simili di quella o di simile natura di quella, che lui venduta haverà, valeva in quel loco, dove detto mercante la portò, & ancora li è tenuto, che se per causa della falsità danno, o spesa ne haverà sostenuta alcuna, del tutto restituire, & rendere senza contrasto. Ancora li è tenuto che se il detto mercante, che la detta robba haverà comprata, riceverà alcun mancamento, che lui non potrà havere, nè riscuotere li suoi danari per causa della falsità di sopra detta, il detto mercante, che la detta robba haverà venduta, sotto la conditione detta, li è tenuto di dar per soldo & per lira per causa della detta falsità, percioche lui non haverà potuto rihavere gli danari tutto & in tanto, come lui dirà per suo giuramento che haverà guadagnato, se gli denari potesse havere havuti, secondo il pretio che lui haverà venduta la detta robba, se la detta falsità non ci fusse stata trovata, e tutto questo disopra detto, che sia e debba essere senza frau-*

fraude. Imperò ſe quello, che la detta robba venderà o haverà venduta, dirà a quel che la detta robba comprerà che lui gli la vende per tale come è, & che la veda o che la faccia vedere, e ſe gli piace che la pigli, ſe non che la laſci ſtare: ſe quello che la detta robba comprerà ſia che la veda o la faccia vedere, o nò, ſe lui la riceverà, ſia che lui ci guadagni, o perda, in queſto modo non gli è tenuto, ſe non vorrà, poichè la detta vendita ſarà fatta, come di ſopra è detto. Imperò ſe biſogno ſarà che la detta conditione in vero poſſi eſſer meſſa. Et per la ragione di ſopra detta fu fatto queſto capitolo.

SPIEGAZIONE.

QUando il Compratore avrà comprata la roba ſulla fede del Venditore, che per buona e mercantile gliela vendè, ſenza pigliarſene altra cognizione, ſe tale non ſarà poi ritrovata, dee il Venditore dargliene altrettanta buona della ſimile qualità, e al prezzo, che valeva nel luogo, dove detta mercanzia ſarà ſtata portata; e dee pur riſarcirlo di tutto il danno, che per la falſità gliene ſarà riſultato, ſtandoſi al giuramento del medeſimo Compratore. Ma ſe gli ſarà ſtata venduta tale quale ella è, o ſe ne prenda il Compratore cognizione, o nò, il Venditore a nulla è tenuto. Tuttavia biſognando, dovrà provarſi detta convenzione.

Di errore di conto allegato per compagni contra gli heredi del patrone.
Cap. 291.

SE alcun patrone di nave, o di navilio haverà reſo conto, o il ſcrivano per lui a tutti gli ſuoi compagni, o la maggior parte del guadagno che lui fatto averà, o del conſumamento, ſe intervenuto ci ſarà, o da qualunque coſa che il detto Patrone della nave o navilio ſia o debba eſſere tenuto di rendere conto a detti compagni, o la maggior parte riceveranno, o intenderanno il detto

conto,

conto, & terranſi per pagati, ſe il detto patron della nave, o navilio viverà aſsai tempo, o poco dipoi, & ſtando con li detti compagni inſieme in un luoco, o nò, & navicherà & ciaſcuno viaggio o alcuni lui verrà in quel loco, dove ſaranno li detti compagni alcuni, o per avventura quando il detto conto haverà renduto a capo di tempo o incontinente, il detto patrone della nave, o navilio andarà a viaggio, & per volontà di Dio andando al viaggio, lui morirà, & quandu la deeta nave, o navilio ſarà venuto del detto viaggio, dove il detto patron ſarà morto, li detti compagni cutti o in parte diranno che loro trovano o hanno trovato alcun orrore o fallo nel conto che lui renduto haveva, & li detti compagni tutti o parte faranno, o faranno fare domanda del detto errore alli boni del detto defunto, o a ſuoi heredi, o a quelli che teniranno li beni di quello, ſe lo detto defunto haverà fatto teſtamento, dipoi che il detto conto hebbe reſo alli compagni, ſe nel detto teſtamento ſarà trovato che il detto morto habbia conoſciuto il detto errore o haverà riconoſciuto alcun torto, che lui teneſſe a detei compagni, il detto errore, & torto debba eſſere reſtituito a detti compagni ſenza contraſto, ſe tutti li beni del detto defunto ne ſapeſſino eſſer venduti, che herede ne altra perſona non può per niente contraſtare. Salvo i marinari, ſe del loro ſalario non ſaranno ſtati pagati, ſe per avventura il detto defunto haverà fatto teſtamento, come di ſopra è detto, e non averà ciconoſciuto l'errore, li detti heredi non ſono tenuti di niente a detti compugni di menda fare, ſalvo che ſe nel cartolario dove il detto defunto reſe conto, quando vivo era a detti compagni, ſarà trovato il detto errore, & che il detto cartolario fuſſe quello, per quello, & non alrro, & ancora il ſcrivano che il detto cartolario ſcriſſe, che ſia preſente ſe vivo ſarà, per vedere il detto errore ſe ſarà vero, o nò, & neſſun' altro ſcritto non ſia, nè debba eſſere creduto, ſalvo dhe ſe il detto cartolario, dove il detto defunto reſe conto quando vivo era a detti compagni, non fuſſe trovato, ſe li detti compagni potranuo moſtrare copia del detto cartolario, che fuſſe copiato quel ſcrivano medeſimo, & non altro ſe vivo era o vivo ſarà, ſe gli detti

compagni questo disopra detto in vero mettere potranno, & se nella detta copia, il detto errore trovato sarà: li beni del detto defunto, & gli heredi sono tenuti di tanto, come li detti beni basteranno di restituire alli detti compagni il detto errore, se trovato ci sarà, & se per avventura il detto defunto non haverà fatto testamento dipoi che il detto conto rese, se il detto cartolario o copia trovato sarà, & il detto errore trovato sarà, debba essere restituito come di sopra è detto, & se non havesse fatto testamento nel cartolario non si trovasse, ci è assai fatica & contrasto. Imperò il contrasto debba essere messo in potere di huomini, che tenghino cura di anime, & debba essere ricercato se il detto defunto havesse confessore in quel loco, con il quale lui si confessasse, o si fusse confessato, & se trovato sarà debbe essere messo in potere del detto Confessore il detto contrasto, & se per avventura Confessore trovato non ci sarà il contrasto debba essere messo in potere di huomini che temino Dio, & che siano religiosi, & huomini honesti, & di buona fama, & quando li detti buoni huomini haveranno ricevuto il contrasto in lor potere, loro debbono havere tutti li detti compagni, & debbeno havere da ciascun di loro un giuramento che dichino il vero del detto errore già come è, & come nò, & come è intervenuto il detto errore, & li detti buoni huomini debbano guardare la fama, & condittione de' detti compagni. Imperò li detti buoni huomini non debbano creder alli detti compagni, anzi gli detti compagni debbano dare testimonii sopra il detto contrasto che siano fuora di sospetto, & che non aspettino havere danno, nè utile del detto contrasto, perchè secondo ragione nessun' huomo può fare, nè debba far testimonio a nessun contrasto, che n'aspettasse danno, ne utile havere per nessuna ragione, se già le parti non si accordassino, & quale si vuole cosa che li detti buoni huomini diranno o pronuntieranno sopra il contrasto, quello ne debba essere seguito altro nò. Et per ciò fu fatto questo capitolo.

SPIE-

SPIEGAZIONE.

COntuttochè il conto, reſo dal Padron della Nave, del guadagno, della perdita, e di ogni altra coſa, venga accettato da' Mercanti, o maggior parte di eſſi, ſe dopo la morte del detto Padrone ſarà in eſſo da' Mercanti allegato errore, e nel ſuo teſtamento ſarà ſtato il detto errore da lui riconoſciuto, gli eredi, e poſſeſſori ſaran tenuti a tuttociò, di che ſi troverà il morto eſſere debitore. E benchè biſognaſſe vendere tutti i beni del detto Defunto, niuno può contraddire, ſalvo i Marinari, ſe non ſaranno ſtati pagati del lor ſalario.

Ma ſe il Padrone ſuddetto non avrà fatto teſtamento, o nel teſtamento non avrà fatto menzione d' errore, gli eredi non ſono tenuti, che nel caſo, che ſi trovaſſe l'errore nel Cartolario, o in una copia di eſſo ſcritta di mano dello ſteſſo Scrivano. E quando il detto errore non appariſſe nè dal teſtamento, nè dal Cartolario, ſi dee rimettere la differenza in mano del Confeſſore del morto, o di altri Religioſi, avanti il quale debbono i Mercanti giurare di dover dire il vero, e produrre teſtimonj non ſoſpetti.

Intorno a queſto Capitolo vedi il Targ. Ponder. marit. cap. 87. *not.* 4. *&* *cap.* 95. *in princ.*

Di nave che mancherà di eſſarcia dapoi che haverà caricato. Cap. 292.

SE alcun Patrone di Nave o Navilio che haverà caricato in alcun loco, & haverà caricato alcuna robba di mercanti, ſe il Patrone della detta nave o navilio in quello loco medeſimo dove haverà caricato o in altro loco caverà o farà cavare vele, o anchora, o alcuna altra eſarcia, per quale ſi vuole ragione innanzi che la detta nave o navilio ſia diſcaricata, & la detta nave o navilio verrà, o ſoſtenerà alcun danno o perdita o conſuma-

mento, se al detto Patrone provato sarà che per colpa di lui o della esarcia che cavata no haverà, sarà intervenuto il detto danno, il detto Patrone è tenuto di tutto lo detto danno mandare, & restituire senza contrasto, & se al detto Patrone trovati non saranno alcuni beni, nè haverà di che possa pagare, & restituire il detto danno alli detti mercanti, se è giunto, debba essere pigliato, e messo in poter della giustitia come a comandatario, perche ogni patrone di nave o navilio è, & debbe esser detto e ricevuto per mercante, e per comandatario, e in tutte le facende che lui haverà a fare con mercanti per conto della sua nave o navilio, e questo per molte cagioni, le quali non bisogna dire. Et per ciò fu fatto questo capitolo.

SPIEGAZIONE.

DA che il Padrone avrà caricato non può più dalla Nave levar esarcia veruna, o sia attrezzi, poichè se le seguisse qualche sinistro, e si provasse essere succeduto, per aver egli levato alcuna di dette esarcie, è tenuto a risarcire il danno, e può essere carcerato.

Vedi su questo Capitolo De Vicq. ad VVeitsen de Avariis verb. deterioris nota. & Targ. ponder. marit. cap. 44. nu. 4. & cap. 90. §. 1.

Come debbe pagar nolo in caso di Getto. Cap. 293.

COme la opinion di molti sia in molti modi del nolo, come debbe pagar in caso di gietto, e come no: opinione è di alcuni di tutto il nolo, ch' il Patron della nave, o navilio riceverà da mercanti, che se la nave o navilio haverà gettato in quel viaggio, che per tutto quel nolo debba pagare il Patrone della nave o navilio in quel gietto. Ancora è opinione d'altri, che se il Patrone della nave o navilio riceve nolo tanto della robba gettata, come della ristorata, che debbe pagare nel getto solamente per quel nolo, che lui riceve della robba gettata. Ancora è opinione di alcuni altri, che

se il

se il Patrone della nave o navilio non riceve nolo della robba gettata, che lui non debba pagare di quel nolo che ricevuto haverà nel getto, & ciascuno de' Mercanti o altre persone, che le dette opinioni hanno, o se le pensano havere, & dire a buona intentione, e quella gli debba essere ricevuta. Et per ciò gli antichi antecessori nostri, che in prima andorono per il mondo in diversi luochi, e parti, loro vedendo, e intendendo le opinioni di sopra dette, hebbono consiglio infra loro, come loro potriano torre, & rimovere le dette opinioni, e questo per levare gli contrasti, e fatiche, che possono essere, e intervenire infra gli patroni delle navi, e navili, e gli mercanti, & ancora con altre persone, che con loro havessino a fare per alcun conto, perciò loro non piangendo le loro fatiche, non lo gettarono a pigritia per havere merito di Dio, e amore, e gratia delle persone, e per levare gli contrasti, e le opinioni di sopra dette, dichiararono, & pronunciarono in questo modo; Che ogni nolo che promesso sarà di dare per mercanti o per altre Persone al Patrone della nave, o navilio, o altro legno, che li debba essere dato, e pagato senza contrasto. Secondo imperò gli accordi, e patti, che saranno fatti & accordati infra li mercanti, & tutte altre persone con gli patroni di nave o navilij, & gli patroni delle nave, o navilj sono tenuti di pagare in caso di getto per tutto, e tanto, come gli avanzasse di nolo, che loro ricevuto haveranno delli detti mercanti, & di altre persone per il detto viaggio. Imperò è da intendere che gli Patroni delle navi o navilij debbono abbattere, & cavar de' detti noli il salario delli marinari, & la vettovaglia, & tutte spese che havessero fatte per il detto viaggio, che giuste siano, & di tutto questo disopra detto debbano contare gli patroni delle navi, o navilij, & huomo per loro con gli mercanti, o con chi loro voranno, & se lo voranno lasciare in loro fede, questo sia in volontà de gli mercanti, & per tanto gli patroni delle navi, & navilij sono tenuti di mettere & pagare in getto per tutto quello, che netto gli avanzasse del nolo, che loro ricevuto haveranno da detti mercanti per il detto viaggio dove il detto getto sarà stato fatto per soldo, & per lira, come farà la robba ristorata alla gettata: & se per avventura ci haverà alcuni de mercanti, o

tutti, che diranno, che il patrone della nave o del navilio, o altro legno, metta & paghi nel detto getto per il ritorno che lui haverà, ciò è ſapere del nolo, che il detto Patrone haverà di altri mercanti, o di quelli medeſimi, ſe con lui ſe ne ritorneranno, gli Patroni delle nave, o navilij non ne ſono tenuti per neſſuna ragione, poiche lo getto ſarà già contato dell'altro viaggio: & perciocche la robba, che la nave o navilio porta al ritorno del viaggio, non è quella, nè di quelli mercanti, nè è obligata a quella, nè è ragione che ſia, nè debba eſſere per alcuna ragione: & perciò per le ragioni diſopra dette, & ancora per molte altre non è tenuto nel getto che fatto ſarà, nel primo viaggio del nolo che haverà del ritorno. Et per le ragioni contenute fu fatto queſto capitolo, non contraſtando alcune ragioni in alcuni altri capitoli contenute.

SPIEGAZIONE.

DOpo aver queſto Capitolo riferite varie opinioni nel caſo, che foſſe ſeguito getto di roba, ſe il Padrone debba reſtituire a' Mercanti il nolo ricevuto per le medeſime robe gettate, ſtabiliſce finalmente, e dichiara come in appreſſo.

Primieramente coſtituiſce la regola, che il nolo promeſſo dee eſſer pagato ſenza contraſto, ſecondo i patti, ed accordo: Indi venendo al caſo di ſopra controverſo diſpone, che il Padrone, il quale avrà ricevuto già il nolo da' Mercanti, in caſo di getto delle loro mercanzie, ſia tenuto a mettere in contributo per cauſa del getto ſolamente quel tanto del nolo ricevuto che gli avanzerà, dedotte le ſpeſe, cioè ſalario de' Marinari, conſumamento di vettovaglie, e altre ſpeſe, che avrà fatte giuſte, e ragionevoli nel viaggio, intorno alle quali potranno ſtarſene alla ſua fede, ſe vorranno, gli ſteſſi Mercanti. Il tutto ſempre pro rata, come ſi farà tra la robba gettata, e ſalvata. E ſe alcun de' Mercanti pretendeſſe, che il Padrone doveſſe pagare, e mettere in contriburo pel detto getto d'andata, il nolo fatto nel ritorno delle mercanzie d'altri Mercanti, o de' medeſimi, non è tenuto.

Sopra

Sopra questo Capitolo parla il De Vicq. ad VVeitsen. de Avarus verb. in magistri arbitrio. Et Targ. Ponderat. marit. cap. 58. in princ.

Del patrone, & de marinari che non vorranno andare in viaggio. Cap. 294.

SE alcun Patron di nave o di navilio o di legno farà, o haverà fatto conventione con gli marinari, per andare in alcun viaggio, il quale viaggio, infra loro sarà dichiarato, & certificato, quando s' accordarono, gli marinari sono obligati andare & seguire il detto viaggio, secondo la forma e maniera dell' accordo col Signor della nave o navilio, o altro legno, se già gli marinari non si volessero partir dell' accordo, e non andar in viaggio per alcune ragioni, già di sopra dette nel cap. dove si parla delle conditioni. Et questo che è detto, si debba fare senza fraude, o inganno; & se accadesse, quando che il Patrone del vaso sarà accordato con gli marinari, & il medesimo vorrà restare, o non andare al detto viaggio, e solamente per sua volontà, che così gli piace, e non per altra cagione, per la qual possa ragionevolmente escusarsi dal detto viaggio, ma perche gli piace così, che il detto viaggio, dove il detto Signore haverà noleggiata la nave o navilio, o altro legno, e che sarà accordato con gli detti marinai sarà periglioso, e di danno, & il detto Signore non vorrà andare nel detto viaggio, si come è detto; in tal caso essi possono, se così pare a loro restare, & non andare in quel viaggio, ma se il detto Patrone per alcuna giusta, e lecita causa, che aspettarà nel detto accordo, vorrà rimanere, allora può: & gli marinari non possono escusarsi, ma se il Patron rimanerà o vorrà rimanere, o per giusta, o per ingiusta causa, e gli marinari vorranno andare al detto loro viaggio, il Patron è obligato dare, & sostentare il legno nel viaggio, mettendovi per Patrone in suo luogo huomo sufficiente, il quale sia tenuto di satisfare a marinari tutto quello, che nel viaggio s' è speso, e quanto fu tra loro, & il patrone accordato. Et il detto impedimento si deve fare manifesto in presentia de i marinari, e di esso patrone della nave, o

del navilio, o altro legno; d'altro modo i marinari non poſſono niente, ma ſono obligati eſſer ubidienti, & compire tutti i comandamenti giuſti di quello, che per patrone gli ſarà conceſſo, e dato, & accordarſi così lui fidelmente ſervendolo, come haveriano fatto al detto patrone. E ſe il patrone comandarà alli marinari in queſta forma, io comando a N. la mia nave, o altro vaſcello, & eſſo vi do patrone, al quale ubbidirete, & conoſcerete come a me nel detto viaggio, ſe il detto patrone dirà le ſopradette parole a gli marinari ſenza veruna contraditione, & ſi partirà da detti marinari, & gli marinari da lui con queſta obligatione, & conventione che con lui haveſſino, i detti marinari reſtano ubligati al ſoſtituito a ſtar quanto erano obligati con il vero patrone; ma non volendo i detti marinari poi oſſervare al detto patrone ſoſtituto, quando fu accordato, & convenuto col detto primo patrone nel viaggio, il patrone o il ſuo ſoſtituto poſſano ſtringere i detti marinari alla oſſervatione dell'accordo, ſecondo che a loro parerà, e ſe per caſo gli detti marinari oſſervaranno, o compiranno tutto quello, che nel detto accordo fu convenuto a colui che gli ſarà ſtato aſſignato per patrone per il detto viaggio, ſe ſtando nella detta nave o navilio o altro legno, il ſoſtituto farà con gli marinari alcun contratto, per cambiamento di viaggio, o per alcun'altra cagione, & ſe fra loro, e quello a cui ſarà comandata la nave o navilio o altro legno per cauſa del detto contraſto nuovo, naſcerà niſſuna queſtione, o domanda, & già ſe ſarà il patrone principale della nave o navilio o altro legno ſpogliato del dominio, e meſſo in poſſeſſione del legno il detto ſoſtituto, il primo patrone non può domandare in ſuo proprio nome o particolare autorità in modo alcuno a marinari per cauſa del detto nuovo contratto, nè marinari ſono ubbligati a riſpondere al patrone; nè ubbidirgli, nè il ſoſtituto può domandare per cauſa di queſto nuovo contratto in nome del patrone maggio, ma nel ſuo proprio, & coſi facendo come è detto, e gli marinari gli ſono ubbligati a riſpondere & ubbidirgli circa queſto nuovo contratto: e ſe il detto ſoſtituto farà coſa alcuna in detrimento della nave, per qual ſi voglia cauſa, il patrone maggiooe della nave o navilio o altro legno debba eſſer da lui rifatto quanto per parere di huomini eſperti ſarà giu-

giudicato, nè possa questo sostituto muovere contrasto con ragione alcuna apparendo invero il consumamento, e possa domandargli il suo danno senza rispetto alcuno. Della qual cosa non accade altro dire, nè ricapitolare, perche ognuno sa troppo bene quello che si ha da fare, e del suo proprio: e che nò, e per le ragioni di sopra dette fu fatto il presente capitolo.

SPIEGAZIONE.

I Marinari, che avranno convenuto col Padrone di Nave di andare a viaggio certo, e dichiarato, quando si accordarono, sono obbligati d'andarvi, secondo i patti, e l'accordo fatto, quando però veramente non avessero, per non farlo, le ragioni addotte già nel sopraddetto Capit. delle condizioni.

E se il Padrone della Nave non vorrà andare, senza apportare alcuna ragione, o scusa legittima, o per paura del viaggio pericoloso, e di proprio pregiudizio, i Marinari potranno rimanersi, e scusarsi ancor essi da tal viaggio. Ma se il Padrone per alcuna giusta, e lecita causa che avrà significata nell' accordo fatto co' Marinari, vorrà esimersene, allora potrà farlo liberamente, nè i Marinari potranno ricusare di far detto viaggio. Quando però i Marinari vogliano, e persistano di fare il viaggio accordato, qualunque causa apporti il Padrone, o giusta, o ingiusta che sia, per non andare, egli è tenuto dar loro un uomo sufficiente per Padrone in sua vece, il quale sarà obbligato di mantenere ad essi tutto quello, che sarà loro stato promesso.

L' elezione di questo tal sostituto dovrà farsi espressamente alla presenza de' Marinari, i quali perciò saranno obbligati ad ubbidirlo in tutto, e per tutto, come erano obbligati, ed accordati a fare collo stesso Padrone sostituente, e vi possono essere astretti tanto dall'uno, quanto dall'altro Padrone. Che se poi il sostituto, posto già in possesso della Nave farà co' Marinari alcun contratto, o nascerà fra loro qualche differenza, il Padron principale spogliato già del comando, non

può dimandare in modo alcuno a ſuo proprio nome, o particolare autorità a' Marinari l'oſſervanza di tal contratto, ed eſſi non ſono obbligati a mantenergliela, o ad obbedirlo, nè il ſoſtituto può pretenderla per cauſa di queſto nuovo contratto in nome del Padrone maggiore, o ſoſtituente, ma bensì in ſuo proprio, e i Marinari ſono tenuti a lui ſolo per queſto ſteſſo nuovo contratto.

Ma ſe il detto ſoſtituto ſarà coſa alcuna in detrimento della Nave per qualſivoglia cauſa, al Padrone principale dee rifare ſenza contraſto veruno, a giudicio d'uomini periti, il ſuddetto danno, quando eſſo veramente ſi provi.

Vedi ſopra queſto Capitolo gli Autori, che ho citati ſopra alli capit. 121. 122. *&* 123. 124. *e circa la ſoſtituzione, che può fare il Capitano della Nave d' altra perſona in ſuo luogo a fare, o proſeguire il viaggio, vedi ciò, che diffuſamente ho detto nel mio diſcorſ.* 115. *tom.* 2. *de Commerc.*

IL FINE.

O R-

ORDINATIONI

Di qualunque cosa, che armarà per andar in compagnia dell' Armata, & prima dell' Amirante Capitano, & Armatori. Cap. 1.

NEL Commun della Nave, o altro Vaso, tutti tre insieme debbano giurare; & ciò che sarà del guadagno fatto, pagata la vivanda, che si haverà tolto in presto, & sarte, & ogn'altro debito qual si sarà fatto in utilità del Legno, dar a ciascun Vaso la sua parte, & se per avventura fusse huomo alcun, che per utilità del Legno havesse prestato qualche cosa, per comandamento dell'Amirante, o degli Armatori, del primo guadagno sono ubbligati satisfarlo; fu fatto il presente capitolo, perche molti legni fornito il corso loro, disarmarebbono senza pagar gli creditori, e chi gli fa bene: però tutti i detti debiti si debbono satisfare.

Come debbe esser dispensata la spesa, & il guadagno nel Legno armato. Cap. 2.

TUtti quelli, li quali entraranno nel legno, habbiano guadagnato, o non, bisogna che paghino la loro parte del giusto, come se ci fussino stati sempre & secondo che l'huomo sarà, debba haver miglioramento, verbi gratia se uno sarà stato o più, o manco di dieci giorni, & gli altri saranno stati un' anno, o più, & haveranno rinfrescato la Nave, due, o tre volte, questi debbono esser migliorati secondo il guadagno del legno, & gli altri secondo il merito: ma l'Amirante, il Capitano, il nochiero, & il scrivano debban haver la maggior parte, il restante debbano spartir fidelmente, secondo la qualità degli huomini, perche potrebbe esser che quello, il qual' è stato manco tempo, meritasse assai più di chi è stato più, e però debbasi havere in questo buono giudicio.

Del

Del Comito, del Patrone di Galea, o Fusta manco armata.
Cap. 3.

SE nessuno andarà per se stesso in Galea, o Fusta solo, senza Nave armata di Signoria, debba havere la giusta parte, & tutti gli huomini debbano fare il comandamento, si come al Comito si debba fare, benche vadi dietro alla Nave, o che sia in compagnia di Nave, & la Nave habbia d'altra Nave, o legno dieci pesanti, il Comito ne ha da havere tre; & se cinque, due: in questo modo, che se la Nave ha meno di cinque pesanti sono del Comito due, & uno del Capitano, & due del nochiero, & quel che sarà più di cinque debba andare nel potere dell'Amirante, & del commune: & se il Comito piglia legno di battaglia armato, deve haver l'armi dall'altro Comito, & può cambiar l'armi nelle migliori, per infino all'ultimo del viaggio, e d'ogni vaso che pigliarà debbe haver, un'anchora, di rinfrescamento la nave una parte e mezza, e tutti sempre debbano esser ubbidienti alli comandamenti del Comito, sia di che vaso si vuole.

Del Comito. Cap. 4.

IN presentia dell'Amirante, & del commun della Nave debbe giurar il Comito di mai partirsi senza loro volontà, sotto pena della persona, guardisi di tagliar la corda, che sta legata alla Nave, quando esce fuor della prua, se non fusse che quella impedisse il timone, per questo tagliandola immediate, più presto che può la conci; & se per altra causa altri la tagliarà, sia tenuto per falso, & traditore, & perda una mano: & se veruno la tagliarà, o la faccia tagliare, & che gli possi provare che lui l'habbia fatto per malevolentia, o per tradimento, come malevolo, & traditore si debba impalare.

Delle

Delle Conventioni. Cap. 5.

INcomincia della Nave, e della vivanda, che l'Amirante, e gli Armatori, & il Capitano, e quelli che armeranno, & saranno sì come si sono convenuti, & secondo che si partiranno, ma l'Amirante del Capitano non lo debba manifestare in verun modo, per insino che l'Amirante non dà licentia al scrivano, che lo manifesti a tutti, allora lui può dirlo, & della conventione, & della partenza, & molte altre cose.

Delle parti quali si debba fare nella Nave armata. Cap. 6.

E'Necessario sapere quante parti fa la Nave, e si è con Calee, o altri legni armati, se sono mille compagni, debbano fare sei mille ducento parti. Et se la Nave ha cinquecento compagni, con li legni armati debba fare tre mille, & cento parti. Et se la Nave ha ducento, debba fare mille ducento parti, se la Nave ha settecento, debba fare settecento cinquantacinque parti, & si come crescono gli huomini debbano crescere le parti. Et con le parti se migliorano gli huomini secondo la sufficientia ne' loro officij. A questo debba giurare il Capitano, & il nochiero maggiore, & li Caporali, & li Contestabili, in questo modo, che debba havere tre nochieri gli migliori della Nave, & tre pueri, & due caporali, & due Balestrieri, congiunti con il Contestabile, & due huomini d'arme, con il suo contestabile. Et non possino fare nulla per parentela, nè per altra amicitia, ma con la volontà di tutto il commune della Nave dir la verità, & partire fidelissimamenle in presentia dell'Amirante. Et quelli quali hanno da esser conosciuti di miglioramento, siano conosciuti, & migliorare anche l'Amirante se n'è degno, e maiorali, e nochiero, Balestrieri, & tutti secondo il loro merito oltra le loro parti debbano havere.

De'

De' Nochieri, & di altri Officij della partigione.
Cap. 7.

IN ogni Nave, che ha mille marinari, debba havere ſedeci nochieri. Et ventiquattro prueri, ſolo che habbia mille compagni. Et ſe la Nave ha cinquecento, deve haver dodici nochieri, ſi duecento, cinquanta ſei nochieri. Et il ſcrivano, il nochiero maggiore, debbano havere miglioramento, per nochieri, cavando però la convenientia, qual haverà fatto con l'Amirante, e ſe lui debba haver quattro ducati ſopra le dieci parti, gli habbi, con queſto che'l Capitano ſia alla convenientia col ſcrivan maggiore, & che ſia il ſcrivano, & il nochiero ſufficienti, altramente poſſino eſſere privati, & il ſcrivano debba havere dieci parti, sì come il Nochiero, il Cappellano, il Medico, & queſti ſon quelli i quali debbono havere le parti, come nochieri nella Nave, ma ſe per avventura qualchuno ſi accordaſſe, o pruero o altri di qualunque ufficio, & poi non lo ſapeſſeno fare, sì come s'è detto de' nochieri, s'intenda de' proveri, & di tutti. Biſogna che il Capitano, e l'Amirante, & gli Armatori in otto giorni habbiano fatto l'incanto ſotto la pena delle lor parti, & dipoi che ſarà fatto, i danari debbano eſſer partiti in quattro giorni, & debba dar licentia l'Amirante al Scrivano, & al Nochier maggiore, che poſſin pigliar tanta robba, & baſti per pegno de' danari, che preſteranno a gli huomini della Nave, per inſin fornito il termine dell'incanto, & ſe la Nave, dapoi pagati i debiti, gli reſtarà qualcoſa di guadagno, lo debba havere il Scrivano, il nochiero, acciò poſſino havere da mangiare, e da veſtirſi ſecondo che vederanno il guadagno con queſto, che il guadagno ſia ſufficiente alle ſpeſe, & per queſta procuraria debbano havere ambidue due mighareſi e mezo, e il Scrivano è ubligato a fare piacere a tutti quelli che haveranno preſo robba da lui, & ſe gli huomini pigliaran più del dovere: lui è ubligato a quel di più per i due mighareſi, & egli, & il Comito debbano havere cura fedelmente di tutti,

tutti, ch'anderanno in Nave, e questo è il loro officio nelle Navi, o altro Legno armato, quale debbano fare con grande cura, fedelmente.

Dell'Amirante. Cap. 8.

L'Amirante può dare miglior parte a chi lui vorrà di due, o tre, o cinque parti, insino a dieci, & quelli, alli quali debba dare miglior parte, hanno da essere insino a cinque huomini, o più otto, e può fare il contestabile, & lo può migliorare di una paga di più de gli altri, e sopra la sicurtà di quelli che haveranno multiplicato le parti, & può migliorare tutti li ufficiali, con questo da loro siano sufficienti per consenso del comun *della* Nave: Tutto questo fu fatto, & confirmato, come sono tutti gli altri Capitoli.

Delle ordinationi delli Vasi, che non hanno remi. Cap. 9.

TUtti i Vasi che non hanno remi: ma Cabbia, sia nel capitolo delle Navi, l'Amirante debba essere sopra tutta l'armata e debba giurare a gli Armatori della sua fedeltà, in tutte le cose che convengono alla Nave, & a gli compagni, che hano armato, & delle sarte, che prometterà, & haverà assignato alli Armatori: & se nissun è fatto Amirante, & che la Nave sia suo o no, egli debba comandar al nochiero in giuramento; che gli debba manifestare tutto quello, che s'appartiene al corpo dalla Nave, & ajutarlo in tutti i bisogni: Et il detto nochiero maggiore con gli marinari, penesi, gli quali sono chiamati Nochieri, debbano andare quattro o cinque di loro, insino a otto de gli primi, & manifestare allo Amirante con giuramento di dire la verità, & l'Amirante con i medesimi nochieri lo debbano fare intendere a gli Armatori; e se l'Amirante non lo farà, debba perdere della sue diece parti, e debba partirle al comun della Nave, o sia sua, o nò la Nave, & la pena che

sarà

ſarà poſta quelli che giuraranno, la debbe pagare dal maggiore al minore, & ſe nochiero haverà fatto alcun patto con l'Amirante, il quale debba dare ſarte, o altre coſe, & non le darà, il nochiero debba pigliare le parti dell'Amirante, & le ſue arme, e darle al comun della Nave, e l'Amirante debba fare ſcrivere in preſentia de gli Armatori tutto quello, che il nochiero haverà detto delle ſarte, & altre coſe, & ſe il nochiero non dice la verità, deve havere la ſopradetta pena, e l'Amirante debba fare il medeſimo a gli Mercanti per l'iſteſſa pena, & gli Mercanti debbano havere dallo Amirante tutto quello, con il quale ſi ſono convenuti per il doppio della pena di ſopra detta; & l'Amirante è obligato al nochiero, & tutti quanti gli altri huomini di dovergli dare quanto piglia per la Nave, e per il mangiare, & quanto in preſto, nè debba mettere per nochiero maggiore alcun ſuo parente per la ſopradetta pena, ſe non lo fa per conſentimento delli portioneri, & del Capitano, & delli Armatori nè può mettere Capitano, nè il Capitano Amirante, ſenza volontà delli Armatori, nè può l'Amirante col Capitano cacciare di neſſun officio alcuno, ſe non per il ſuo mal vivere, o che il comun della Nave non lo conoſci non a tal officio ſufficiente & debba giurare l'Amirante di mantenere a tutti quello, che gli promette, ſia officiale, o nò, ſalvo che quello ſappia fare il tutto di che haverà promeſſo, e convenutoſi con l'Amirante, & ſe nol ſaprà poi fare, l'Amirante non gli è obligato a nulla, & può fare un'altro ſufficiente in preſentia del comun della Nave; l'Amirante debba pigliare conſiglio dal comun della Nave, volendoſi partire per verun luoco, & ſe piglierà in preſto qualche coſa in Mare, o ſe farà verun cambio, ſia quel che ſi vuole, ſe more ha da dare vantaggio qualcoſa; ma tutto queſto non può fare ſenza il conſilio del comun della Nave, ſi può rinfreſcare per viaggio volendo gli Armatori, & ſuo compagni. Nè Amirante, o Patrone può vendere, nè dare ſarte da cinque peſanti in ſu, non ſapendolo gli Armatori, & compagni, & ſe vorrà debba prima adomandare a tutto il comun della Nave; & ſe ci è un di più

che

che dichi sì, e l'altro di nò, l'Amirante sicuramente lo può fare, ma a questo si debba giurare per gli nochieri, & provieri, e compagni tutti congionti, quali saranno della parte consentiente, & debba l'Amirante con il consentimento, & volere de' nochieri, & provieri, & delli huomini d'arme porre i caporali, un nochiero, un proviero, un portinaro, un'armatore, un' huomo d'arme qual sia lanciero, o balleſtriero, con questo, che fra di loro s'accordino, & per loro siano tutti i Caporali, l'Amirante può poner provieri, che sian conosciuti dal nochiero, perche lui conosce i marinari, e può levare, & poner conteſtabili, de' suoi balleſtrieri, con la volontà del Capitano, & Gaffenoneri per la volontà del Capitanio, & può levare i guardiani degli schiavi, & della vettovaglia, & Cabieri, & Timonieri, & sopra Guardiani.

Del Nochiero. Cap. 10.

IL nochiero ha questa preminentia, che se piglia arme, le può tenere per insino all'ultimo del viaggio, e se in verun loco gli è dato qualche vettovaglia, e la sua, & tutte l'altre cose che pigliarà d'altra Nave da cinque pesanti in giù è la sua, e di tutte le sorti delli animali ne può per se pigliare uno, & può comandare tutte le cose che si debbano fare in Nave: e debba havere questo carico quando la Nave si va a rinfrescare, & debba havere una parte, & una quarta, & anche dieci parti deve havere, & le migliori, e dell'incanto può pigliare un pesante manco delli altri, e una vela deve havere del mezo, d'antenna, o qual vuole altro modo.

De' Provieri. Cap. 11.

I Provieri deveno stare all' ubidientia de' nochieri, che stanno in poppa, & debbano guardare tutte le sarte; & debbano havere un' anchora, & una maroma la migliore che sarà legata all' anchora, o in Nave; & ognun di loro debba havere cinque

parti, & di quelle faranno nella Nave miglioramento il nochiero, & due provieri, & due chiavari debban giurare che per nessuna amicitia o parentella, o per danari non dire che quelli che haveranno da essere migliorati sian migliorati, nè manco se il proviero non ha messo l'armi, & debba mettere, e l'Amirante, il Capitano le può mettere per loro, e al tempo di fare il conto scontarsele al prezzo che vorranno.

De' Balleſtrieri. Cap. 12.

LI Baleſtrieri debbano havere sì come si sono accordati con gli armatori, e con l'Amirante, e col Capitano due baleſtri di due pie l'uno, e trecento saette, corazza, spada, coltello, & celate, & se tutto questo che è necessario non haveranno, l'Amirante li può proveder, & farglieli pagare un soldo o due di più con volontà del Capitano, & delli armatori: & debbano havere cinque parti, e delle parti, quali li toccano di miglioramento sia per mano di tre baleſtrieri col suo Conteſtabile, e sì come giura il nochiero per li suoi marinari, così deve il Conteſtabile giurare per li suoi baleſtrieri il Capitano ancora debba dire il suo parere per il giuramento che haveranno fatto i baleſtrieri. Et debbano havere tutte le corde che saranno sopra la Nave, cioè sopra la coperta, e quelle che saranno innanzi.

De gli huomini d'arme. Cap. 13.

LI huomini d'arme debbano mantenere il tutto all'Amirante promesso, & a suoi compagni altramente caschino nella medesima pena de' Balleſtrieri qual sta in petto dell'Amirante. Et debbano havere tutto quello che potrà pigliare da gli altri huomini d'arme battagliando, se la Nave si torce, ma se prima sarà torta non debbano havere nulla, haveranno quattro parti, e tutto quello che gli sarà promesso dall'Amirante per torcere la Nave o per montare nell'altra de inimici, o per

fare

fare arme. Il Capitano con l'Amirante, sì come si sono convenuti, per la convenientia, debbano fare il debito loro, & mantenendogli il tutto gli huomini d'arme sono obligati stare alla sua guardia. E se l'Amirante non gli mantiene la fede, non sono obligati a nulla.

De' Cabieri. Cap. 14.

I Cabieri ancora hanno da mantenere quello, ch'hanno promesso, & che si son convenuti; Et debbano stare due in prova, e due in mezzo, & habbino l'armi de gli altri Cabieri.

Del peso, e della misura. Cap. 15.

SE si troverà alcun con pesi o misure false, o che metti nel vino acqua, publicato che è l'incanto, debba perdere la botta col vino, & gli Consoli lo debbano pigliare, & darlo al comun della Nave: & se gli Consoli consentono: debbano essere segnati col fuoco nella fronte.

De' Sopraguardiani. Cap. 16.

I Sopraguardiani debbano esser fatti, & debbano havere otto pesanti per uno: & gli archi, & le scarpe, e le spalegne di quelli, che piglieranno in terra.

De' Timonieri. Cap. 17.

I Timonieri hanno d'havere quello che si sono convenuti col Capitano, con il Nocchiero, & con l'Amirante. Et l'Amirante è obligato di farli pagare, e serbargli la lor parte.

De' Barbieri. Cap. 18.

I Barbieri, hanno d'andare come i Timonieri, e le sentinelle, come si conveniranno, & accordaransi.

De' Caſſanonieri. Cap. 19.

DEbbono̅ havere queſti cinque peſanti per uno̅: & ſe ſta la bandiera in prova della Nave, quella piglieranno, ſarà la loro.

De' Barchieri. Cap. 20.

BArchieri deveno havere tutti i coltelli di quelli che remano, & gli Capi delli animali.

De gli Proveditori. Cap. 21.

LI Proveditori tutto quello che gli prometterà l' Amirante, debbano hovere o cinquanta, o cento, o dieci peſanti, & queſto debbano havere quelli della Nave per coſa certa.

Della guardia dell' Amirante. Cap. 22.

TUtti gli huomini della Nave ſon obligati con fedeltà guardar l'Amirante, tanto quanto ſtaranno in quel viaggio per giuramento, & l'Amirante a loro è obligato di tutto quello che gli ha promeſſo, e ſimilmente ſono obligati al Capitano, & ſe lui non gli manterrà la fede delle promeſſe, non ſono obligati a nulla, ſe già non haveſſe giuſto impedimento.

De gli Sprolatori, & delle Spie. Cap. 23.

LI Sprolatori devono havere dieci peſanti per uno, e ſe meneranno veruno alla morte devono havergli loro parte, e tutta la moneta che ſi trovarà alla eſamina di cento peſanti, cinque milareſi, & ſe per diſgratia s'accordaſſero con le ſpie, e laſſaſſero paſſare qualcheduno, o per danari o per altro, debbano perdere un'occhio.

De'

De' Servitori. Cap. 24.

I Servitori deveno havere due parti, & debbanō curare li ſchiavi, e gl'infermi, & tener pulita, & netta la Nave, & ſe il ſervitore è huomo d'arme, il Capitano il debba migliorare, havendo giurato, & oſſervato la ſua fedeltà.

Delli Maeſtri d'Aſcia. Cap. 25.

IL Maeſtro d'Aſcia oſſervata la promeſſa, & la fede tutti i ferramenti delli altri maeſtri deve havere.

Delli Balleſtrieri. Cap. 26.

IL Balleſtriere tutti i ferramenti delli altri deve havere, & è obligato a fare corde, & acconciare i Balleſtrieri della Nave, inſegnare a chi non ſa nell'eſſercitio del Balleſtriero.

De Calafatti. Cap. 27.

ANcora loro deveno havere de gli altri Calafattori i ferramenti, una ſaia, & una cotta.

Del Capo delli Servitori. Cap. 28.

LUi debba havere i miglior ferri, & un caldaro infra tutti i Servitori, e debba fare cinque parti, e non lo può vendere ſenza la volontà delli altri, e neſſuno può porre i dadi in tavola eccetto lui, e li può tor via, e ſe da altri vi ſaran poſti.

Delli Conſoli. Cap. 29.

SE l'Amirante vorrà menare i Conſoli, col volere di tutta la Nave lo può fare, e loro ſono obligati a oſſervare tutto quello, che ſaranno tenuti, e che prometteranno.

Delle Conventioni. Cap. 30.

L'Amirante debbe ottenere, & dare quello, ch'egli ha promeſſo a tutti, ſia che ſi vuole: oſſervando la fede egualmente a tutti loro ſono ubligati eſſere in guardia della ſua perſona, e ſe non è fedele delle ſue promeſſe, loro non ſono ubligati a nulla: l'Amirante deve compire la convenientia a quello, che ſarà ſufficiente alla ſua convenientia, & al ſuo officio, e non ſapendo far l'officio, il qual haverà preſo l'Amirante non gli è ubligato di niente, l'Amirante inſieme col Capitano debbano pigliare del primo guadagno, che farà la Nave, & pagare tutti i debiti ſenza licentia, e poſſano levare di ciaſcuna parte il valimento di robba, che ſarà ſtata perſa, & pagare il Patrone, pur che poſſi provare d' haverla perſa, & quanto la vale, queſto faranno quando la robba non ſi trovaſſe, o veramente la pagaranno del primo guadagno, che farà la Nave, & ſe il Patrone foſſe in lontan paeſe, loro gli debbano ſcrivere, & ſatisfarlo, e ſe loro confeſſano di haverla, & che il Patrone glie la chiedi, & non la rendino, poſſano eſſere accuſati alla Giuſtitia, & eſſere condennati. Tutte le coſe, che l'Amirante haverà preſo per mantenere la compagnia, dopo cominciato il viaggio, & lui eletto nell'officio, tutto debba pagare del commun della Nave; infino che la ſia ſcaricata, & può fare Giuſtitia, tagliare orecchia, & altre ſententie di poca importantia, andando però in viaggio, & non gli può eſſere contradetto, facendo giuſtamente, e non può ponere il Scrivano, ſenza li armatori: può fare alcun maiorale, & fargli a tutti tener le chiavi delle Camete, & delle caſſe: e può far Giuſtitia di quelli, ch'apriranno le caſſe, & le porte ſenza chiavi, o fardelli, e di tutti quelli, che faranno il commandamento delli Officiali della Nave, l'Amirante deve havere di vinti peſanti infino a quaranta, ſecondo, che ſarà il patto con li Armatori: & deve haver, quando veruna Nave ſarà preſa, un veſtire per conſenſo del commun della Nave, tutto

quello

quello fatto fu, & confirmato come tutti gli altri Capitoli. E debba haver l'Ammirante un letto fornito d'ogni Nave, che piglieranno, & debba haver una tazza d'argento, e tutti gli scritti, salvo quelli de' cabieri, & un'anello di venti pesanti, & gioia pur di venti pesanti, senza però il danno dell'armata, & è obligato al Patron della Nave farli pagare, sì come con lui, e con li compagni si sono convenuti quando la Nave haverà guadagnato qualche cosa. Et quando la Nave fa campo, l'Amirante debba havere ufficio sopra tutte le parti: contentandosi il commun della Nave. E lui debba giurar, dopo che la Nave ha fatto vela di mantenere tutto quello, che haverà promesso, e debba prestare, sì come lui piglia in presto, e tutti lo debbano seguitare per infino, che 'l disarmi: con questo potrà rinfrescar la Nave quando vorrà. E se gli Marinari lo seguiteranno, quanto sia la sua volontà non si può domandar nulla per infino, che non ha disarmato, e se nessuno si vorrà partire innanzi, debba lasciare in Nave l'Armata, nè manco si può partir senza licentia dell'Amirante per infino, che non habbi rinfrescato due volte per armar di nuovo, e dipoi, che due volte haverà rinfrescato, & di nuovo armato; il può far come di sopra è detto, & anche per questo fu fatto il presente per quelli, che pigliano la moneta, non debban render niente, perchè l'Amirante manco rende a quelli, che la prestano: dico di un dinaro, o due da chi si piglia a quel si rende.

A quel che è obligato il Capitano. Cap. 31.

IL Capitano è obligato a mantener tutto quello, che promette, & tutto quel che è necessario alla Nave far tanto quanto potrà, e saprà, & può far giustitia, e debba far sapere all'Amirante, & a gli Armatori tutte le cose, che sono dannose alla Nave, & debba essere eguale nella giustitia a tutti, & fare, che tutti mantenghino le lor promesse, e debba dare conto al Scrivano da quel dì che la Nave fa vela, e se altri volessero vedere gli suoi conti per sua giustificazione, lo debba

far in preſentia di tre Nocchieri, & quattro maiorali, & quattro prueri, e tre Baleſtrieri, & due d'armi, & debba moſtrare, & dire tutto quello, che ha da fare l'Amirante: e ſe l'Amirante fa ſenza giuſtizia, e ſenza ragion le ſue coſe ad ultimo del viaggio; il Capitano con il commun della Nave hanno a rimediare, e debba guardar le parti a tutti, & dare, e conſervar a ciaſcheduno il ſuo debito, & deve havere l'occhio, che gli Officiali non uſino a veruno empietà, & quando nella Nave ci è Amirante, è ſuo officio, e debbe cambiare i vaſi in tutte le parti, per conſiglio dell'Amirante, e debba andare a parlar per l'Amirante, per il comun della Nave, e per ſe, a tutte le Navi, per ſaper chi le ſono, e quel che farà ſia ben fatto. Etiam debba poner nelle Galee, & in altri Vaſi che lui vorrà in ſuo luoco, e lo può mandar dinanzi all'Amirante, e quel che comanderà ſia fatto. E debba dividere gli huomini armati de Legni, e ponere, e levare quel che vorrà, e fare acconciar i danni de'remi, e di vele, e tutto quel in ch'è di meſtiero, e debba far della vettovaglia come vuol à ſuo modo, e debba ſtabilire, & ordinar al tempo opportuno le battaglie in tutti i luochi delle Navi, e debba guardar molto, e ſe tutti ſono ſufficienti ne'loro eſſercitij, & inſegnarli, e partire l'armi, che ſon della Nave à chi n'hà careſtia, & mandare gli huomini in terra per ordine: sì come l'Amirante hà poteſtà in Nave, così lui in terra, & debba ſpartire i Gaſſanonieri ne' luoghi di neceſſità, & debba ricever la gente, ritenergli, & debba haver il quarto delle Giuſtitie, e pene, che ſi faranno nelle Navi, e debba guardare, & ſerbare la Robba di quei, che moriranno, e darla à gli heredi, & ſe niuna coſa ſi perde, egli è ubligato pagarla, e guardare le parti à quei della Nave quando ſi rinfreſcano, & migliorar il ſervo dell'armi di mezza parte, con volontà dell'Amirante, & deve partir tutte le coſe, che ſono da donare giuſtamente con l'Amirante, & con gli Armatori, e ſe i Conſoli non faranno le miſure, & i peſi giuſti, e fedelmente, il Capitano gli può ſegnare in fronte col fuoco, & è obligato, ch'ogni pegno, che

ſi met-

ſi mette nella Nave, o in taverna, per alcuna ſorte di vivanda non laſciarlo vender per infino che la Nave non forniſſe il ſuo viaggio. Et neſſuno può vendere niente, ſe il Capitano non vede la robba, s'è buona, & ſe i peſi ſono giuſti, e trovando falſità, o inganno di ſorte alcuna debba levarli la Robba, & darla a' Conſoli, quali la ſpartiſcano al comune della Nave, e ſe il pegno quale è dato ſopra la vivanda non val tanto, lui lo può vendere, & del reſtante pigliare della paga del Patrone del pegno, e fare vedere à i Conſoli innanzi, che ſi facci gli incanti, dato in bando ſe v'è ordine d'inganno, & deve haver 25. parti, ò più, ſe gli è la volontà de' compagni dal principio del viaggio, e dell'Amirante baſta, che vinticinque peſanti non li poſſano eſſere negati, e deve haver tutte le ſpade de' Legni, che piglierà, non s'intende però di quelle che haveranno di Mercantia; mà di quelle, quali ſaranno in loco di offenſione, & tutti li ſopra ſegni ſono ſuoi, delle balle, ò caſſe, e d'ogni ſchiavo, che ſi venderà, deve havere mezzo peſante tanto de' grandi come de' piccioli, & de' ſchiavi che remano, & vagliano cento peſanti, lui ne deve havere cinque, e ſe manco di numero, due, & di tutti li ſchiavi le cappe, & li può pigliare alcune armi mancandoli, con queſto, che rendi le ſue al comune della Nave, cioè ſpade, mezze teſte, & altre armature.

Del Scrivano. Cap. 32.

IL Scrivano, la fedeltà del quale debba eſſer confirmata per giuramento, preſente l'Amirante, & Armatori, e quando, che la Nave haverà ſpiegate le Vele al ſuo felice camino, di preſentia propria al comune della Nave, quanto debbi eſſer fedele, confirmare con giuramento, & debba vedere i conti delli Nocchieri, & de prueri, & de' Baleſtrieri, & huomini d'arme, da che gli haveran fatto vela, & quando piglierà conto di tutta la Nave ci hà da eſſer preſente quattro nocchieri, & quattro prueri, & trè baleſtrieri, & due d'arme, & quat-

& quattro caporali, e guardiſi, che veruno non poſſi legger nè ſcriver nel libro ſuo, e ſe perſona lo leggerà, ò vi ſcriverà, non deve valer nulla. Et lui perde tutti i ſuoi beni, & è caſſato dell'ufficio. Et ſe queſto gli ſarà provato deve perdere una mano, perchè il ſcrivano è poſto in Nave per il più fidato huomo, e che ſia il vero, lui ſolo vale per tre teſtimonj. E tutto quel che fa, la Nave l'ha accettare per ben fatto. E debba eſſer preſente alle promeſſe, che fa l'Amirante, e tutto ſcrivere, coſi di mercantie come di ogni altra coſa, debbe eſſer fedele nelle ſue parole, & giuſto per che tutti i teſtimonij della Nave vanno a trovare lui, per eſſere in loco di fedeltà, e quel che farà di nolo di comprare, di vendere, & di ogni coſa, ſia tutto ben fatto, per tanto deve ogni uno creder alla ſua ſemplice parola. Et niſſuna convenientia è valida ſe lui non è preſente. E deve udire l'una parte è l'altra, e ſcriver ancora che non fuſſe ſtato preſente. Et gli guardiani à veruno debbono dar niente, ſenza la poliza ſua, & ſe lo daranno, & che ſi perdi, lui non è obligato a ſatisfare, nè il Patrone della Nave può dar niente ſenza la ſua poliza. E ſe alcun nolo è fatto con il Patrone della Nave, & che la parte non veghi, & che non ci ſia ſtato il ſcrivano preſente, & che non abbia carta di ſua propria mano non è obligato; ma contentandoſene la parte, baſta il ſcrivano haverlo udito, & quando vorrà li potrà far la poliza, & darne fede, il ſcrivano, può far patto con qualche marinaro pur che non ſia pruero di fuora, & il Patron della Nave gli è ubligato, come ſe con lui haveſſe pattuito. E tutte le coſe, che entrano in Nave, il ſcrivano hà da eſſer preſente ſia quello che ſi vuole, & la vettovaglia la debba far ſpartire, e migliorare ſecondo i gradi, & può tenere un luocotenente per ſervitore; mà non debba colui però tener nè libri nè conto in verun modo, e s'intendi eſſer come un nocchiero. Et debba haver carta, & libri, e tutta la ſcrittoria, non s'intende di Mercantie, mà dell'uſo a tale officio, e può cambiare le arme con quelle dell'inimico eſſendo migliori. Et di tutti gl'incanti deve havere due milareſi, s'intende delli ſchiavi per uno due milareſi, & di riſcatto cinque

per

per uno, & debba far le ſpeſe la Nave à lui & a' ſuoi ſervitori, & di ſcarpe, non può eſſer tenuto per forza, & ſia pagato quando gli è meſſo in Nave ſe gli è tenuto, lo può pigliare del primo guadagno che la Nave farà, e che ſi paghi qualunque coſa che piglierà a credenza per la Nave, & di poi ſi paghi li ufficiali, e ſpartiſcaſi ſecondo la qualità. Et queſta è tutta l'autorità del ſcrivano.

Delli Maiorali. Cap. 33.

QUando che i Maiorali ſaranno eletti in alcuna Nave, ſono obbligati con il ſcrivano fedelmente ſerbare, e far ſcrivere tutto quello, che ſi prometterà di far' in Nave, e ciaſcuno *di loro* debba haver' un libro, e un loco nel quale ſtiano i libri, che ſenza l'uno l'altro non ſi poſſi aprire: e ſempre il ſcrivano ha da eſſer preſente, e ſe niſſuno di loro darà niente della Nave per comandamento dell'Amirante, & che nol ſappi il ſcrivano, debba eſſer caſſo d'ufficio, e ſtare in mano del comun della Nave, & perdere la ſua parte, il maggior deve haver un ſigillo d'argento del corpo della Nave, il maiorale da ciaſcheduna Nave ha d' havere una caſſa vota la maggiore, che ci ſia, & la megliore, e deve havere tutte le ſerrature delle Navi ò altro che ſi piglierà, e tutte le chiave che non ſia Robba di mercantia; e d'ogni ſchiavo due milareſi, e debbano havere i ſcarpelli, e portarli per i biſogni della Nave, e debbano dare corda per infardellare, e inchiodare, ſchiodare i ſchiavi, e dare corda per legare i prigioneri.

Del Nocchiero maggiore. Cap. 34.

IL Nocchiero debba giurare all' Amirante, al Patrone, à gli Armatori, & al Capitano d' eſſere fidele, & ſagace, & non dare ſpatio alle coſe utili della Nave, e ſe ſi poſſan fare in un dì, non ſi faccino in due, per che la Nave armata ogni dì, ogni hora va con ſperanza di andare contro gl' inimici, per queſto debba

debba eſſere ſollecito nel ſuo miſtiero, & ſavio, e non debba reſtar nè per parentela, nè per amicitia, di non comandar le utilità a tutti della Nave, nè per malevolentia debba porre niſſun in luoco, che lui ſappi che altri lo farà meglio. Et debba aviſare tutti i difetti che ſono nella Nave, e ſe non lo fa o che reſti per qualche inganno. Et che li ſia provato, debba perdere la ſua parte, & l'armi, & ſe vedrà veruno far queſtione, li debba repacificare, & non volendoſi accordare dichilo all' Amirante e gaſtighili, ne può fare convenientia con niſſun ne può dire il tale e marinaro, non eſſendo. Et ſe la Nave riceve danno, lui facendo queſto, colui ha da eſſere poſto ſopra nochiero, e lui cerchi e pigli altri per quello, e debba havere tutte le coſe che lui ſaprà; e per aventura lui non ſa fare, & che la Nave pigli altro huomo in ſuo loco, lui lo debba pagare, e non ſapendo fare tale ufficio, debba eſſere cacciato, e perdere tutto quel che haverà promeſſo, & ſapendolo fare, la Nave lo debba tenere caro, ne mai debba ſcendere a' Porti ſenza la volontà dell'Amirante, & del Capitano, e del commune della Nave, e ſe lui fa il ſuo debito, e che il Capitano, e l'Amirante li manchino delle promeſſe, lui non è obligato a niente, & quando ſarà la Nave partita, & lui conſtituito in quell' ufficio ſecondo il buon giudicio debba fare alzar, e calar le vele a ſua poſta, e tutti per ſalute della Nave gli debbano eſſere ubidienti. E quando la Nave ſi partirà dal Porto, e che la ſarà ne' perigliosi paſſi; come ottimo nochiero debba ſtare in poppa per la ſalute di quella, e quando vorrà pigliare porto che facci dibiſogno poſarſi, debba concordare, & aiutare che ſi gitti l'anchore ne' più opportuni luochi, e ſe vede che ſia di meſtiero mutare vele, o radoppiar, o allentar, lo debba fare, o farlo fare coſi del mainare, nè neſſuna anchora ſi può gittar in mare, ſi non gli è domandato conſiglio, e ſe niſſuno groppo ſa dibiſogno tagliare, o raggiongnere corde, lui lo può fare, nè Nave nè barche, ſi può partire in niſſuna hora ſenza ſua licentia, nè alzare anchora, e debba giurare di lealmente uſare il ſuo officio, e queſta è la ſua autorità, e può

cam-

cambiare le ſue armi, per altre migliori, fornita l'armata le debba rendere al comun della Nave, ſtando in poppa debba eſſer bene armato, e deve havere la quarta parte delle vivande, & di quanti legni ſi piglieranno debba havere dieci peſanti per uno; cioè de' Navi, & d'altri vaſi cinque, e debba havere di tutte le volte, a dividere infra gli altri nochieri la quarta parte, e può chiedere di rinfreſcamento a ogni Nave un peſante, & è tenuto ſtare nella Nave per infino che tutti ſaranno partiti: e che la Nave ſtia in ſalvamento, e che ſi parti con buona licentia del Patrone doppo la Nave diſarmata, & volendo ſtare, o andare può quello che lui vuole.

De' Conſoli. Cap. 35.

IN preſentia del comun della Nave o de' Nocchieri, & delli Armatori, & de' baleſtrieri, e huomini d'arme debbano giurare fare il meglio che ſapranno, e pigliare ſempre il buon conſiglio, e debbano far fare buone miſure, e buoni peſi a chi loro venderanno d'ogni coſa, e debbano havere un ſcrivano, e quindeci peſanti per uno, e debbano dare al Capitano la terza parte delle Giuſtitie, & delle loro parti, ma al ſcrivano, e debbano havere la metà della Giuſtitia, & d'ogni Nave un tapeto, e due peſanti per uno; cioè per Conſolo, & non facendo lealmente il loro officio, e che ſiano conſentienti a niſſuno inganno, ſiano marcati nella fronte col fuoco, i guardiani che ſon diſpenſieri, debbano giurar di dar ugualmente a tutti la loro debita parte delle vivande, l'Amirante ne debbe haver tre parti; il Capitano, e il Nochiero maggiore una parte, e un quarto, e non debban dar più al maggior che al minor, ſenza la volontà dell'Amirante, & del Capitano, e del ſcrivano, debbano havere i guardiani tutte le pelli delli animali che ſi mangiaranno in Nave, & le ſporte, e ſacchi del pane, ſe la Nave acquiſta debbano haver d'ogni ſchiavo quattro migliareſi, debbano ferrare, & diſferrare i ſchiavi, e di quelli da remo, devono per uno un peſante, e loro parti convenienti, e ſe li ſchiavi ſi fuggono loro ſon obligati in ſuo luoco.

Delle

Delle qninte parti. Cap. 36.

SE sarà armato, sia da che si vuole di sorte nessuna, Nave, ò Legno, se costa dieci milla scudi, ò più, ò manco, se guadagnerà del capitale: del guadagno si deve cavare via due quinte parti, l'una deve haver l'Amirante, e due li Nocchieri, l'altra deveſi partire infra quelli, che terrano parte nel legno, e se il legno non guadagna ha il capitale sicuro, del quale deveſi cavar le due quinte parti, & se non ci è capitale, nè guadagno, tutto quello che se gli può cavare per far due quinti se gli cavi, e se sarà detto al nocchiero che armi sua nocchiaria, ò altri la vogli armare con accordo, a mezo seguito, o a mezo piano, se il vaso, donde armarà, guadagna il capitale di quelli che l'armorono debba essere mescolato con quello che li conviene al nocchiero del suo ufficio e debbe esser partito a mezo, e se il vaso non guadagnerà, il nocchiero è obligato di dare a quello che haverà armato il mezo del guadagno; se l'armerà tutto piano, & tutto seguito si guadagnerà il capitale, debba esser di quelli che armarono: & se il guadagno del nocchiero haverà della sua nocchieria, debba essere tutto suo, e così l'armatore non è ubligato di nulla al nocchiero nè il nocchiero a lui o guadagni, o perda, e così come è detto quando la Nave costarà dieci mila ducati se ne può levare per i quinti quattro mila, & se più monta, più levarne, e se manco manco.

Quì fornisce il libro volgarmente detto Consolato del Mare, nel quale è contenuto tutti i capitoli, leggi, & buone ordinationi delli antichi, quali hanno ordinato per le cose maritime, & de' Mercanti, & de' fatti de vasi d'arme, i quali capitoli, e ordinationi furno laudate, & confirmate, e promulgate per li Signori Romani, per il Rè Luigi, Conte di Tolosa, e per gli Pisani, e del Signore Ambrogio Miles, & per molti altri degni di fede, & di gloria.

C A-

CAPITOLI DEL RE DON PIETRO.

NOI Don Pietro per la Dio gratia Rè d' Aragona, &c. alli Nobili, & amati Procuratori, Maestro Generale, che è in nome nostro Governatore Generale nel Regno di Sardegna, di Corsica, & a tutti li altri ufficiali nostri nel detto Regno, & alli Governatori Generali di Catalogna, Regno di Valentia, e Governatore di Barcellona, e questo istesso a gli altri ufficiali, e Giustitieri, Governatori, Corregitori, & di qualunque Città, Ville, Castella, del Regno di Aragona, di Valentia, Sardegna, Corsica, e Contado di Barcellona, & questo medesimo, a ciascun Consolo per noi constituito, & da quì innanzi da doversi constituire, & a tutti, & qualunque altro ufficiale, & suddito nostro, che è al presente, & per l'avenire sarà, salute, & gratia.

Sappiate che la descrittione humana per conietture delle cose passate, considera le venture, & quando risguarda maggior cose, & cautelle, maggiori sono le cautelle, quali si rappresentano, come fino quì si ha conosciuto per esperientia, che per le Navi, Legni, & altri Vasi di Mare non erano governati ragionevolmente, & con compiuti governi, non solamente seguiva perdita d' infinita Robba de' Mercanti: ma ancora le morti di molti huomini, volendo dunque Noi vietare quanto sia possibile i pericoli delle persone, & delli beni, & provedere la sicurtà de' naviganti, mandiamo a ordinare, & ordiniamo li seguenti capitoli.

Primieramente che ogni marinaro, o servitore, o ciascun'altro congiunto in patto di Nave, o di Galera, o di Legno, o altro Vaso, sia

ſia tenuto, e debba ſervare, tenere, e adempire al Patrone della Nave, Legno, o altro Vaſo, che haverà pattuito, tutto quello che nel ſuo patto haverà promeſſo ſervare, e adempire, a quel Marinaro e Balleſtriere, o qualunque altro o habbia pattuito nella Nave o Legno, s'haverà ricevuta la paga, e promeſſo al Patron di ſeguir il viaggio ſe per aventura non s'infirmaſſe, o ſi maritaſſe, ch'aſpettaſſe hereditare qualche coſa, e ſe queſti caſi ſopradetti s'accuſeranno dipoi, che ſarà pattuito, e ſe ſubito, che gli ſuccederà uno di queſti caſi, debba dire la ſua ragione al Patrone, e gli ritorni quello, c'haverà ricevuto dal Patrone. E quello, che farà il contrario, ſia poſto in prigione, ritorni al Patron quello, che haverà ricevuto, & cento Reali di pena, & ſtia cento giorni in prigione, & ciaſcun'altro Patrone, che lo riceverà della Nave, o Navilio, o altro Vaſo ſuo, dipoi che haverà rotto il patto con il primo Patrone, paghi cento Reali di pena, & il Scrivano di Nave, o Navilio, o altro Legno: il patto che farà il Patrone con altri Marinari, o Balleſtrieri, o ſervitori debba ſcrivere i patti nel libro de gli patti, e che il Scrivano innanzi, che comincia a uſare il ſuo ufficio, faccia giuſto giuramento nelle mani della Signoria di quel luogo dove ſtaranno, fare & uſare il ſuo ufficio bene, e fedelmente.

Item. Ogni Marinaro, e Balleſtriere, e ciaſcuno nelle Nave pattuito, chi fuggirà, o laſcierà la Nave, o Vaſo per timor dell'armata, o de' nemici, o per cattivo tempo: ſe già in prima non la laſcia il Patrone, overo il Luogotenente, debba eſſere impiccato per le canne della Gola. Ma ſe il Patrone, o il ſuo Luogotenente laſciano la Nave, o Navilio, o altro Vaſo, & innanzi, che ſcendino la Nave, in preſentia di quelli, che gli ſaranno preſenti, dichi, che vuole laſciare la Nave come quello, che non può ſalvarla, e dia licentia a tutti, che laſciano, e di queſto laſciar, faccia fede il Scrivano ſe ſarà nella Nave, all'hora i detti Marinari non gli ſiano obligati di niente.

Item. Ciaſcun Marinaro, o Balleſtriere, che taglierà corda della Nave, o Navilio, o d'altro Vaſo, e ſaranno la volta

volta al timone della Nave, che vada in terra senza volontà del Patrone, sia impiccato per il collo.

Item. Ogni Marinaro, ò Balleſtriere, dipoi che ſaranno partiti dalla piaggia overo regione, piaggia di Barcellona, ò d'altro luogo, overo haveranno fatto patto, e non haveranno ſervito il tempo, che ſarà obligato alla Nave, ò al Vaſo, ſe è trovato, ſia preſo, e debba ritornar quello, che haverà ricevuto dalla Nave, e tutto quello, che haveva ſervito alla Nave, ſia perſo, e ſia del Patrone, e paghi di pena cento Reali, e ſtia pregione cento giorni.

Item. Tutti li Marinari, o Balleſtrieri, che haveranno fatto patto di qualunque conditione, che ſiano, che movino balleſtra per contentione della Nave, ò Galera, ò Vaſo, debbino eſſer pigliati per gl'altri pattuiti nella Nave, ſe il Patrone, ò ſuo Luogotenente li comanderà da parte del Rè, e gli debbano mettere in ceppi fino a tanto, che arrivano nella terra del Rè, e ſiano dati in mano della Corte, e paghino ducento ſoldi per pena, e non metti a conto la ſua pagha, mentre ſtando ne' ceppi, e ſia del Patrone, e ſe i Marinari non gli vorranno pigliare, ogn'un di loro paghi cento ſoldi di pena, ma ſe per la queſtione ſi ſono feriti, il primo debba havere quella pena, che comanda la legge, e ſecondo la qualità della piaga.

Item. Ogni Patron di Nave, o legno, o vaſo ſia tenuto a qualunque Marinaro, o altro, che haverà fatto patto con il Patrone, dare il ſoldo, che hà promeſſo, e pagarli quando haverà compito il tempo, o viaggio che in fra loro era convenuto; ma ſe il Patron gli dà licentia innanzi, che quello habbia finito il tempo, debba pagare tutto quello, che è obbligato così come haveſſe ſervito tutto il tempo promeſſo, ſe già per aventura non gli dà licentia per ladroneccio, o queſtione, o per abbottinamento, overo ſe non ſta a ubbidientia del ſuo maggiore.

Item. Che ſe il Marinaro riceve nelle Nave qualche danno, incolpi, o infermità ſtando nella Nave facendo il debbito

bito ſuo del ſuperiore, gli debba eſſer contado tutto il ſuo ſoldo come foſſe ſano, e darli tutte l'altre coſe ſecondo la conditione, e forma del ſuo patto; ma ſe era in viaggio oltra Marinaro il Patrone è tenuto tornarlo in ogni modo alla ſua Nave, dandogli il ſoldo fino a tanto che torni dove hanno fatto il patto.

Item. Ogni Marinaro, o Balleſtriero di Nave, o altro Vaſo, che riceverà ſoldo, ſia obligato mettere armi, buone corazze, buoni corigiali, celate, ſpade, coltelli, un par di buone baleſtre, o carcaſſo con dugento frezze, o ſaette, e debba accomodarſi di quelle armi ciaſcuna volta, che il ſuo maggiore lo comanderà a difenſione della Nave, e quello che farà il contrario paghi per ogni volta venti ſoldi di pena, e ſe quel Marinaro non metterà nella Nave le armi ſopradette, donde innanzi ſi haverà ſervito, ſiano guadagnati per il Patrone.

Item. Ogni Marinaro, o Balleſtriere, che haverà fatto patto d'andare in viaggio oltra Marinaro, & habbi havuto impreſto la paga, debba ſtare nella Nave o Legno, come comincia a caricare, ſia ricercato dal Patron delli Mercanti, intendaſi in queſto modo, che in quattro notti, ſtia una notte con le ſue armi, acciochè poſſa l'huomo far conto, che la quarta parte della compagnia ſtia nella Nave ogni ſera, e quella notte habbia tutto il ſuo ſoldo ſecondo, che gli conviene al meſe, e ſe in viaggio habbia per nolo dodici denari Barcelloneſi, o mezzo real Caſtigliano, ſe già nel patto ſarà detto, c'habbia a ſtar nella detta Nave ſenza ſoldo; ma in queſto non è intenſo le notti, che nella detta Nave o Vaſo ſtaranno, poiche la detta Nave ſtarà per partirſi, e quella, che farà il contrario, paghi venti ſoldi per ciaſcuna volta.

Item. Ciaſcuna Nave, o Legno, che habbia cominciato caricare, e nò, ſe nuone di Galere, o altri Vaſi d'inimici, o Corſali ſaranno nel luogo ove la Nave, o Legno ſtarà, che tutti i Marinari, o Balleſtrieri pattuiti, ch'haveranno ricevuta paga, ò impreſtito, ſubito, che li ſarà ricercato, o dal ſcrivano, o Luogotenente debbano entrare nella Nave, ò Legno con le

ſue

sue armi per diffendere, e debbano tanto come al Patrone, ò Luogotenente parerà, e se gli Marinari, o altri de i pattuiti non si ridurranno nella Nave, fatta la ricerca, paghi venti soldi di pena.

Item. Che ogni Marinaro, a qualunque pattuito della Nave, o altro Vaso debba stare a comandamento, & ubidienza del Patrone, ò Luogotenente, col quale haveranno fatto patto, se alcun di questi contrasti arditamente con malitia con il Patrone, e Luogotenente, i Marinari della Nave lo piglino, e lo mettino in prigione, & in ceppi, e stia ivi tanto, che faranno in luogo della Signoria del luogo, dove il Patrone sarà, che lo diano all'ordinario del Signor Rè, perche egli faccia quel, che per Giustitia si conviene, e che il tale innobediente non guadagni soldo, mentre stà in ceppi.

Item. Che ogni Marinaro, ò Balestriere si debba ragunare quel giorno che il Patrone gli haverà detto, se la Nave, o Legno si disarmerà, e che subito che saranno ragunati debbano carattare tutto il suo soldo, e se alcun Marinaro, o Balestriere, si troverà in terra, quando la Nave haverà fatto vela, debba pagare di pena venti soldi.

Item. Se alcun Marinaro, o altro Balestriere, uscirà della Nave, o altro Vaso senza licenza del Patrone, o Nochiero, o Luogotenente, paghi per ogni volta cinque soldi, e cinque giorni stia in prigione, e se non gli può pagare, o se vuole il Patrone, che stia ne'ceppi della Nave cinque giorni, e che non guadagni soldi.

Item. Se alcuni Marinari, o Balestrieri, o servigiali si partiranno dalla Nave, o Legno senza volontà del Patrone, o Nochiero, o Luogotenente paghi per pena, s'e Marinaro di Barca, dieci soldi, s'e Barca pennese paghi venti soldi, s'e altra Barca della Nave, o altro Vaso paghi ciascun di loro dieci soldi, & se non può pagare, stia per ogni soldo un dì prigione.

Item. Che se alcun Maestro farà patto col Patrone, o Luogotenente, di stare nella Nave, o altro Legno in piaggia,

o alcun'altro luogo ſenza volontà del Patrone ſaglia la Nave, paghi di pena per ciaſcuna volta venti ſoldi, & perda il ſoldo, che deve havere fino a quel giorno.

Item. Che ſe alcun Marinaro, o altro c'haverà fatto patto, ſarà trovato dormendo nel tempo della ſua guardia, che ogni volta paghi di pena, s'è Marinaro di poppa due ſoldi, s'è di prora un ſoldo.

Item. Se alcuna Nave, ò altro vaſo per fortuna di Mare, venirà in terra, ò a fondo, che i Marinari, o Balleſtrieri, ò Servigiali, o altri huomini pattuiti con quella Nave, o Vaſo, ſiano tenuti aiutar continuamente a ſalvar il Vaſo di quella Nave la Robba, o Mercantia, che ſarà dentro, con queſto, che i detti Marinari, ò ſervigiali contino ogn'un tutto il ſuo ſoldo, fin ch' il Patrone glie lo dichi; e ſe quei Marinari, ò ſervigiali ſi allontaneranno di modo, che non poſſino ſalvare la Nave, ò Sorte, ò Vaſo di quella, nè la Robba, ò Mercantie, che ſarà in quella, che non contino il tempo, che haveranno ſervito, al Patrone, habbiano a ritornare quello, che haveranno havuto in preſto, ò per paga. Et oltre di queſto, che i Marinari, ò ſervigiali, che non vorranno aiutare, & haveranno robbe ſue in quella Nave, ò Legno, ſe le tal robbe ſaranno ſalvate, & eſſi Marinari non haveranno aiutato, ſia confiſcata la robba al Rè, e ſiano poſti in prigione ſin che habbino pagato quello, che haveranno havuto in preſto, ò la paga al Patron della Nave.

Item. Se alcun Marinaro, ò ſervigiale haverà fatto patto a conto di Nave, ò altro Vaſo, ò per il Scrivano di quella, che del tal patto, ò impreſto, ſia creduto il Patrone, ò Scrivano della tal Nave, ò Navilio, ò Legno, di modo, che la Giuſtitia del luogo donde il Patrone, ò Scrivano accuſerà, ò domanderà Marinaro, ò ſervigiale di ſcrivere, e compire i patti fatti fra di loro, debba la detta Giuſtitia ſubito pigliare tal Marinaro, ò ſervigiale, che non lo vorranno compire, nè havere, ſin tanto, che habbia ſodisfatto al detto Patrone, ò al ſuo Luogotenente in tutto quello, che havea promeſſo, ſecondo la conventione del patto.

Item.

Item. Che niun Barcaruolo, o Marinaro, o altro non preſuma portare, ne ſcaricare di notte di niuna Nave, o altro Legno grano niuno ne altre Robbe ſenza volontà del Patrone, o Luogotenente: & quello che farà il contrario, paghi di pena ciaſcuna volta cento ſoldi, & ſomigliantemente quello, che farà il ſopradetto è obligato ſtar di volontà del Patron, e del ſuo Luogotenente per quello, che doverà.

Item. Che ſe alcuna perſona farà fare Nave, o Legno, o Barca, o altro Vaſo, nella piaggia di Batcellona, e per tal fattura de i Vaſi comprerà ſtoppa, o legnami o chiodi o anchore, o ſarte, o fornimenti neceſſarij all'opra della detta Nave, o Vaſo, per le quali coſe doveranno danari a' Mercanti; da i quali haveranno comprato le tal Robbe, o ſe per quel Patrone, o Maeſtro ſaranno obligati per i giornali a i Maeſtri della Nave per havergli preſtato i ſuoi operarij in far la tal Nave, o Vaſo, e ſe mentre la detta Nave, o Vaſo ſi fa, quello, che la farà fare, morirà, o ſe ſarà abſente e quella Nave, o Navilio o altro legno non potrà navicare, & la tal Nave, o Navilio, o altro vaſo ſi habbia a vendere, & quei Mercanti, che debbano havere il don della detta Robba, ſiano pagati della Nave venduta, o altro legno inſieme con quelli, che haveranno preſtato danari per la detta Nave, di modo che nè la moglie, o figliuoli, che ſono hereditarij del detto defunto non ſi poſſino primamente impatronire della detta Nave, o Navilio, o altro legno che i portinieri, & a quello che ſarà obbligato per le dette ragioni, ſe la Nave o Navilio, o altro legno non haveſſe fatto vela in qualche luogo ſenza ritenimento, domanda de i detti portinieri, ma ſe poi che la detta Nava o Navilio, o altro legno habbia fatto vela ſenza contraſto, o compimento de i portinieri a chi ſarà obligato, & dipoi che la detta Nave ſi debba vendere, il prezzo di tal Nave ſi debba dare a i portinieri fino a tanto, che ſiano pagati di tutto quello, che debbono havere per ragione, & il reſto alla moglie o hereditarij di colui, che haverà fatta fare la Nave.

Item. Che niun Barcaruolo non habbia ardimento menare di niun'altra Nave, o Navilio, o altro legno niun Marinaro, o ſervigiale ſenza volontà del Patrone o del ſuo Luogotenente, e quello che farà il contrario paghi di pena cento ſoldi.

Item. Che niuno peſcatore, ne altro habbi ardimento mettere, ne gettar Nave, cioè reti con pietre, ne con ſegnali, ne di niun'altro modo nel Mare, cioè venticinque paſſi diſcoſto dalla Città, o del Porto, e quello; che farà il contrario, paghi di pena cento ſoldi, e ſe il Patrone trovarà, o gli Marinari, poſſano tagliar le dette Navi e pigliarſele ſenza pena niuna, ſe le trovaranno nel luogo ſopra detto, ma ſe alcuno peſcator, o altri vorranno mettere le Navi dentro del detto termine, lo poſſono far talmente che lo ponghino con ſegnali, & piene di Arena.

Item. Che niuno Barcaruolo non poſſa havere nella ſua Barca più di due ſchiavi, di modo che al caricare, o diſcaricare non poſſa havere ſe non quelli due ſoli, & che ſiano ſuoi proprij, non d'altri, & quello, che farà il contrario, perda i ſchiavi, che haverà di più.

Item. Che niun Patrone o ſartiatore, o luocotenente non poſſino pigliare impreſto ſopra quelle detti parti, ne coſe, li quali i portionieri haveranno nella Nave altro Vaſo, ſendo i portionieri preſenti in quel luogo, ove quella ſopradetta obligatione ſi farà, ne quello, che preſta habbia niuna obligatione ſopra le dette parti di quelli portionieri, ancora che di chi che l'obligò ſia converſo in utilità di quella detta Nave, o Legno, ſe già egli non faceva con eſpreſſo comandamento delli detti portionieri.

Item. Che tutti li portionieri di Nave, o altro Vaſo poſſano per la ſua parte mettere all'incanto la Nave, o Legno con le ſue ſartie, & vendere a quelli, che publicamente daranno più per prezzo della Nave, e ricevere il prezzo, & così ſodisfarſi ſenza niſſun contraſto, anzi ſe ſarà ricercato il Patrone, ſia obligato havere per buona quella vendita, che ſarà fatta: & che habbia a pigliare quello, che avanzerà del prezzo, cavata

cavata la parte del portioniere, ma salvo, se sono in terra di Mori, con tal conditione, che colui che compra la detta Nave, o Legno habbia a finire, se la Nave, o Legno vuole alcun viaggio.

Item. Che se alcuna persona fabricarà alcuna Nave, overo legno, & in quello edificio haverà pattuito con alcuna persona, che la debba servire, e far certa parte, e sarà tra loro pattuito di certe misure di quella Nave, o legno di che sarà promessa quella certa parte, che il portioniero ha da fornire, e pagare delli suoi beni, la parte, la quale sarà pattuita tra loro, di modo, che la Giustitia del Signor Rè debba fare, e forzare quella persona, ch'esse quisca quella parte pattuita tra loro: ma se le misure crescerà, il detto edificatore senza volontà del portioniero, in quel caso non sia tenuto di fare la detta parte.

Item. Che se alcuna Nave, o Navilio, o altro Vaso sarà caricato di robbe, overo Mercantie, & tal Nave, o Navilio, o altro Legno haverà fortuna di vento, o di Mare, e correrà la detta Fortuna di Mare, o vento, o la detta Nave, o Navilio, o altro Legno sarà presa dalle Navi, o Galere delli nemici, di modo, che la detta Nave, o Navilio, o altro Legno per salvare i portionieri, o la Nave, o Marinari, o robbe, che in quella saranno, habbia a gettare la robba, o Mercantie, che porterà la Nave, il Patrone, overo il Luogotenente non possi gettare via le tal robbe, &c. senza volontà de' Mercanti, che saranno nella detta Nave, o Navilio, o altro Legno, overo della maggior parte delli Mercanti, o di quelli, che haveranno più Mercantie, o robbe nella Nave, o delli suoi fattori: ma se nella detta Nave, o Navilio, o Legno non sono Mercanti, o fattori, e conviene, che se getti via le robbe, e Mercantie per fuggire altri danni maggiori, il Patrone non lo può fare senza volontà delli Mercanti, che saranno nella Nave, overo della maggior parte. Dichiariamo, che se si doverà gettare le tal robbe, o Mercantie, e si fa, che tutte le robbe, e Mercantie, e monete, e tutto l'argento, così in pezzi

come in Vaſi, come in gioie, o cambio, o carte di debiti, che ſi facciano per ragione della Nave, e delle Mercantie, che in quella ſaranno, e perle, e panni d'oro, di ſeta, e tutte le altre coſe debbano pagare, eccetto le caſſe, cioè il legname delle caſſe, & armi, e veſti, e letti, che ſaranno delli portionieri, e le altre robbe, che ſaranno ſotto la coperta.

Item. Che le robbe ſalvate, & ancora gettate debbano eſſere ſtimate quello, che valeranno nel luogo, che la Nave, o Navilio, o altro Legno farà Porto per cagione di liberarſi, e giuſtificarſi del ſuo maneggio.

Item. Che la Nave, o Navilio, o altro Legno, ſia ſtimato ſecondo il valor ſuo, dipoi, che ſarà liberato dalla Fortuna, nella quale ſi trovarà a tanto pericolo, e ſtarà in luogo, dove farà porto per iſcaricare, e debba pagare, quello, che è gettato per la metà di valore, che ſarà ſtimata.

Item. Che debba pagare la Nave, o Navilio, o altro Vaſo, al Patrone per havere gettate le robbe per tutto il nolo, che doverà così per le robbe ſalve come per le perdute in tal modo, ch'il detto nolo della robba ſalva, come perduta paghi per ſoldo, & per lira, ancora che il Patrone ſi poſſa ritenere quello, che doverà a i Marinari per loro ſoldo, per quello, che ſi conveniva pagare per havere gettate le dette robbe in Mare durando la Fortuna, di quel danaro paghi ſenza contraſto alcuno tutti i Marinari di ogni ſorte.

Item. Che ſe alcun Patrone, o Luogotenente, che metterà, o caricherà Robbe, o Mercantie ſopra la coperta della Nave, o Navilio o altro Legno, o ſenza la volontà del Mercante di cui ſarà la Robba, o la Mercantia, o ſe per caſo ſarà sforzato quelle Robbe gettare in Mare per la Fortuna di Mare, di modo, che ſi perdino le tal Robbe, o Mercantie gettate, debbano eſſere perdute per il Patron, ma non per il Mercante ſenza la cui volontà, o ſaputa furono poſte ſopra la coperta, e perciò a quelle toccò di eſſer prima delle altre gettate, per ſalvare le Nave, o Navilio, o altro vaſo della ſopraſtante Fortuna, la quale altramente l'haverebbe ſommerſa, ſe già

non

non saranno caricate sopra la detta coperta con volontà del detto Mercante, il quale doveva sapere considerare ogni futuro pericolo, & ordinare, che fussero poste in tal luoco, che non fossero le prime gettate, quando ne occorresse l'occasione, così che delle robbe di sotto la coperta, ne d' altre di quelle sopradette non sia obbligato il Patrone pagarle alle sopradette, che sopra coperta saranno. Ancora più dichiaramo, che quelle Robbe dette habbiasi primamente a gettare per esser in tal luoco, che meno se incomoda la Nave, e più tosto si gettano, perchè importa assai la prestezza in tal caso.

Item. Dichiaramo, che le Robbe, che saranno sotto la coperta, non facciano alle Mercantie, che saranno di sopra la coperta, si già non fossino Robbe, o Mercantie, che saranno in cassa, o in casse.

Item. Che sia lecito al Patrone della Nave, o Navilio, o altro Legno, di ritenersi a sua voglia tante Robbe, o Mercantie, le quali haveranno portato nella sua Nave, o altro vaso, che bastino al valore del nolo, e dell'haver gettato in Mare quelle Robbe.

Item. Che se alcuna Nave, o Legno sarà preso per Corsari, o altri inimici, e quella Nave, o Legno se debba riscattare, che li Marinari habbiano la liberazione del suo soldo.

Item. Che se alcuna Nave, o caravella, o altro vaso grosso delli suggetti del Signor Rè navigando a vele con Galera o altro vaso armato di nimici, o altri Corsari, e quella Nave, o vaso se penserà di difendere da gli inimici di modo, che i Patroni di quella Nave, o vaso per fuggire il pericolo possano sfondare, o disfare, o metter a fondo, o mandarlo a fare se sarà veduto potersi fare, debbi la maggior parte di loro Marinari, e la gente di quella Nave, o Coca o altro vaso grande, tutte le Barche, o Legni, o altro vaso sendo piccolo, che insieme con quella Nave di quelli soggetti nostri navicheranno, fatta primariamente la denunciatione alli Naviganti in quelli

vasi

vaſi piccoli con ſcrittura fatta per il Scrivano di quella Nave, o caravelle grandi, come il Patrone, e Marinari di quelli vaſi maggiori ſi vogliono difendere da quelli inimici per ſalvare le ſue perſone e beni, ſenza che ſiano obligati a pene alcune a reſtitutione obligatoria di quelli vaſi piccoli, ne Robbe, che in quelli ſaranno: ma ſe i tali vaſi piccoli ſtanno ſorti, & in quello luogo ſarà Nave, o navilio o altro legno grande, e ſe gli detti nemici, o corſari ſopraveniranno in quel luogo dove quei piccoli vaſi ſaranno ſorti, & la detta Nave o vaſo grande ſi vorrà difendere; in queſto caſo, ſia lecito al Patrone della detta Nave, o navilio o altro vaſo groſſo denunciare alli Patroni delle Navi piccole, che per ſalvamento di ſua Nave, o Navilio o altro vaſo grande s' intenda diffendere, quelli Patroni poſſino mettere a fondo gli datti vaſi piccoli a ſalvamento de gli Vaſi grandi, e di quello, che in quelli ſarà in tal modo, che la detta Nave, o Navilio, o altro Vaſo grande, e le robbe, che in quello ſaranno, habbiano da pagare tutto il danno de gli Vaſi piccoli per ſoldo, e per lira contando, di modo, che gli detti Vaſi piccioli habbiano da pagare il ſuo valore: e per le ragioni, che in quelli Vaſi ſaranno nella quantità del danno ricevuto per ſoldo, e per lira nella forma, e maniera che è ordinato nel caſo di gettare le robbe in Mare.

Item. Che il Patrone habbia da navicare con la Nave, o Navilio, o altro Vaſo in quelle Piazze nette con quelli Marinari, o altri apparecchi pattuiti con loro, e gli Mercanti, che la detta Nave hanno noleggiato, e che il Patrone caricherà quella nave, o navilio, o Legno, e farà oltre la convenientia pattuita fra il Patrone della nave, & i Mercanti, quei tali Mercanti lo denunciano all'ordinario ſe vorrà, perchè il tal Patrone ſia condannato nella pena, che fu poſta fra il Patrone, & i Mercanti quando noleggiarono, e così il Patrone ha da ſare a gli Mercanti nelle conventioni da loro fatte.

Item. Che niuna perſona ſtrana, che non ſia della giuriſdittione del Signor Re, non ardiſca tagliare, nè portare, nè far portare legname di Rovero, nè di Cerro delle Terre

del

del Signor Re, e paghi di pena mille soldi quello che farà il contrario, & il legname sia confiscato al Signor Re; & ancora il Signor della Nave, o Legno, che tal legname haverà caricato, o farà portare, paghi di pena mille soldi, nondimeno dichiariamo, che il Nochiero, o il Scrivano, o Guardiano sono tenuti per Luoghitenenti de i Patroni ogni un di loro per se, quando il Patrone non sarà presente, & ancora che, nè il Signor, nè niun'Officiale, nè altre persone non possano domandare le sopradette pene de gli detti Marinari, o Balestrieri, o di quelli, che saranno nella sopradetta pena cascati, fino a tanto, che siano denunciati per il Patrone, o suo Luogotenente, o Scrivano di quella sopradetta Nave, e non sia fatto in altro modo. Delli sopradetti danni, e pene, o ciascuna altra cosa somigliante guadagnate di parte a parte habbiano la Corte, o Giudici dove saranno convenuti, e sententiati le due parti, e quello, che accuserà la terza parte, e di queste cose debbano havere comandamenti tutti i detti Officiali del Signor Re, e Consoli, e guardarle, e tenerle tanto quanto piacerà al Signor Re.

Circa le tali cose, e voi, & a ciascuno di voi altri diciamo, & strettamente comandando mandiamo, che i predetti Capitoli, e ciascuno di loro, e quelli, che per evidente utilità sono publici, come si predice ordinati secondo il loro ordine, si servino con attentione, e li facciate a un puntino osservare tutti.

Dati in Barcellona a di XXII. di Novembre nell'Anno del Signore Nostro Giesù Christo M. CCC. XL.

Or-

Ordinationi delli Conſiglieri di Barcellona, per il Conſolato di Sicilia.

PRimieramente ordinarono gli Conſiglieri, & huomini buoni della Città di Barcellona, per tutti li Mercanti, & Patrone di Navi, e di tutti gli altri Vaſi della detta Città in queſto ricercati, e chiamati: che il Conſolo, che ſarà mandato a Meſſina, o Siracuſa, o Palermo, o a Trapano, ſia obligato giurare di fare tenere, & oſſervare di ſuo potere tutti li privilegij, & ordinationi, che la Città di Barcellona, e di Majorica, e la Univerſità di quelli, che tengono in Sicilia, e di mantenere tutti li Mercanti, & Patroni di Nave, o altri Vaſi, & ogni huomo, che ſia della Signoria non del Re di Aragona, e della Signoria del Re non di Majorica: ma di qualunque conditione, che ſiano, & tutte le ſue coſe in Corte, & nella Dogana, & in ciaſcun'altro luogo ſatte.

Item. Ordinarono, che tutti li Mercanti, e Patroni di Navi, o altri Vaſi; li Marinari debbano giurare in preſenza del Conſolo di manifeſtare la moneta, che haveranno ſpenduta in quel ſuo Conſolato, e della Mercantia, che haveranno venduta, e che ſia pagato alcuno quel tanto, che gli avviene ſecondo, che più a baſſo è contenuto a ogni uno ſia creduto per ſuo giuramento.

Item. Ordinarono, che ogni Mercante, che anderà a Meſſina, o Siracuſa, o in Palermo, o Trapani, ſia della Signoria del Regno di Aragona, o di Majorica, che debba pagare al Conſolo di tutta la Mercantia, che porterà, un grano, e mezzo per oncia, e che al detto Marcante ſia creduto per ſuo giuramento, e ſe per aventura alcun Mercante non potrà vendere la Mercantia in alcun di queſti luoghi di Sicilia, & la vorrà portare in altri luoghi, diciamo, che il tal Mercante paghi un grano, & il quarto manco per oncia, e non più.

Item. Che ſe alcun Mercante, o altra perſona porterà moneta, o cambio alcuno in Sicilia, e la diſcenderà, che deb-

ba

ba pagare al Consolo un grano, e mezzo per oncia, come è detto.

Item. Ordinarono, che ogni Patrone di Nave, o di Navilio, o altro Vaso debbano pagare al Consolo per ciascuna coperta, che la Nave habbia, cinque ducati, & il Vaso altrettanto viene sapere per ciascun viaggio, che con Vaso caricherà, o scaricherà.

Item. Che ogni Marinaro habbia a pagare per ciascun viaggio, che la Nave, o Navilio, o altro Vaso farà, un carlino al Consolo, convien sapere, che venga fuor di Sicilia: ma se dicono, che se alcun Marinaro tenirà Mercantia paghi più di sette oncie per la mercantia, non per sua persona.

Item. Dicono, che niun Patrone di Nave, o di Navilio, o di altro Vaso paghi nulla al Consolo per sua persona; ma tutti gli altri debbano pagare; ma se il Patron della Nave, o Navilio, o altro Vaso haverà mercantia, o moneta, o cambio debba pagare cosi come gli altri Mercanti.

Item. Ordinarono che ogni Patrone di Nave, o di Navilio, o altro Vaso, & ogni Mercante e marinaro paghino quello, che debbano pagare al Consolo in quel luogo, dove in tal Vaso farà Porto, overo in alcun' altro luogo di Sicilia scaricherà, paghi la detta robba in quel luogo al Consolo se la vende; cioè paghi il Consolato di tanto quanto che quella robba sarà venduta, e doppo che sarà pagato gli debbano fargli la sua poliza della detta robba, perchè possa mostrarla, in ciascun luogo e non haver più occasione di dover pagare altro.

Item. Ordinarono che se per volontà d'Iddio alcun Mercante, o altra persona morirà in Sicilia, & che quel tale non haveste compagno che procurasse le sue cose, vogliono che il Consolo, con alcuni Mercanti debbano pigliare i beni di quel tale morto, e le sue cose, e fare un' inventario, e salvarle, accioche lo possino dare a gli suoi heredi.

Item. Ordinarono che se per avventura il tale Mercante haveste compagno, e che li due haveste havuta raccomandatione di Barcellona, di Majorica, o di altro viaggio, e che

ha-

haveſſero diſcordia fra di loro, cioè che l' uno non faceſſe la volontà dell' altro, e che l'uno di quelli voleſſe menare la metà di quelle raccomandationi in altra parte, e non nella Città di Barcellona, e Majorica ove foſſino obligati rimanere, e l'altro compagno non voleſſe, e domandaſſe al Conſolo, che l' aju. taſſe, dicono, ch'il Conſolo non gli deve dare licentia a quel. lo, che le vuole condurre in altra parte, anzi deve favorire quel. lo, che le vuole ritornare donde le pigliarono, ma con queſto aſſicurando che non le menino in altro luogo.

Item. Ordinarono che ſe a caſo ſarà che il Conſolo, o gli Mercanti vedevano, e conoſcevano, che alcun Mercante, che haveſſe in commende di altro, o di altri, e per giuoco, per infirmità, o per altre coſe, e ſpendeva le dette commende, dicono che il Conſolo con gli Mercanti ſopradetti li debbano torre tutta la moneta chè gli trovaſſero, e l' altre mercantie, con conſiglio di loro le metteſſero in traffigo alcuno in quello che loro gli piacerà, e che dipoi mettino tutto nella Nave, & a quello che le commende portaſſe, e che andaſſe a Catalogna, o a Majorica, e che lo ſcriveſſero nel cartolario del ſcrivano della Nave, e che il tale non ſpoſſa vendere, nè alienare nulla per ſino a tanto che la dia a quelli di cui ſaranno le commende, e ſe il tale Mercante non voleſſe venire nella Nave, dicano, che 'l Conſolo, con gli Mercanti pigliano la mercantia, e la mettino in luoco ſalvo, per ſino che quelli di chi ſaranno dette commende mandino per loro.

Item. Ordinarono chè ſe alcuno Mercante, o Patrone di Nave, e altro Vaſo haveranno biſogno, e che 'l Conſolo foſſe fuora del luoco ove biſognaſſe accordare alcuna coſa, di quelli tali che lo condurrà lo debbano ſoſtentare da mangiare e bere e darli quello che gli ſarà biſogno ad un Conſolo, & il Conſolo non debba per niun modo havere ſalario.

Item. Ordinarono, che ſe per caſo accadeſſe che per gli huomini della Dogana o per altre Giuſtitie del Signor Re di Sicilia, ſe ſi le facevano qualche ingiuſtitia a gli Catalani in generale, e che haveſſero andare davanti il Signor Re: Diciamo

mo e mandiamo che siano fatte le missioni, e le spese al Consolo, che così anderà, come appartenerà a tale persona. E quella missione o spesa che si haverà fatta al Consolo, sia divisa e pagata fra tutto il commune, cioè infra tutte le Navi o Vasi, o Legni, & infra tutti gli altri Mercanti, che in tal luogo si troveranno.

Ordinationi fatte per gli Consiglieri di Barcellona, sopra gli casi del Mare.

Le quali furono publicate a xx. di Novemb. Nel M.CCCC.XXXV.

HOra udite quello, che si publica per comandamento delli honorati huomini di Barcellona, cioè Mossen, Guillen, San Clemente Cavalliero Veguer di Barcellona, e dell' Honorabile Mattheo di Vaglies Governatore della sopradetta Cittade, conviene sapere ciascuno di loro tanto come apparteneste al suo diritto, e giurisditione, ordinarono li Consiglieri, e huomini buoni della detta Città, per favorire, e governare, & indrizzare i Navilij, Fuste, & altri Vasi, e Mercantie a ciascun Patrone di Nave o Fuste che sii capace di cinquecento pesi in giù siano tenuti di menare nelle sue Fuste o Navilij un scrivano giurato, al qual habbiano da far giurar secondo il cap. del Consolato che guarderanno, e adempiranno l'ordinatione seguente, di modo che senza Scrivano li tali Navilij, Navi, o Fuste non possano navicare, nè impatronirsi, nè niun scrivano possa usare il suo ufficio senza esser giurato, e se faranno il contrario, non possano pigliare, nè guadagnare il soldo delli suoi ufficii, o scrivanie.

Item. Li detti Consiglieri, e huomini buoni, che da quì innanzi tutti i Cambii, e cose impreste dati al rischio de' Navilii, o Fuste habbino da comparire con carte publiche, & autentiche, di modo che non si paghi altra esecutione, nè per Cambii, nè per cose prestate se non si mostra le sopradette carte, nelle quali carte habbiano firmare gli detti Patroni in-

sie-

ſieme con li ſcrivāni, ſe li Patroni haveranno li ſcrivani, & ſiano tutti concordi, dicendo con giuramento che quelle quantità che ſi danno a Cambio, o ad altro contratto, o a riſchio delli detti Navilii, e Fuſte fuor d'ogni fraude, & inganni, eſe non fuſſino fatti per neceſſità o ritenimento delli detti Navilii, o Fuſte, con tale che le dette ſcritture lo dichino, la tale neceſſità, o ritenimento intervenuto, e che facciano, & habbiano numero certo, & certa ragione, over conto nel libro della Nave di ciaſcun ritenimento, & ciaſcuna neceſſità di ogni luogo, e di ciaſcuna parte, che ſaranno fatte, di modo che li detti preſtatori delli tali Cambii, overo Contratti poſſino dare, & moſtrare ſe farà biſogno, che tale ritenimento, o neceſſità ſaranno ſtate accomodate, e convertiti già li detti Cambij, o coſe preſtate, o ſe haveranno revelati, o convertiti fuor di ogni inganno, e pericolo fatto per li detti Patroni, o ſcrivani, li quali ſiano tenuti, & obligati adempire, conſervare, guardare, & obedire alle ordinationi di Barcellona, e capitoli del Conſolato tanto come ſi guarda, e conviene a ciaſcuno di loro, & ſe il contrario faranno, non habbiano il ſoldo delli ſuoi ufficii, anzi ſeguitino, e caminino come gli altri portioneri. Et più innanzi li ſcrivani delle dette Fuſte incorrino nelle pene dette nelli capitoli del Conſolato. Et ancora li detti Patroni che faranno, ſiano, e reſtino obligati con li beni, e perſona per li tali cambii o contratti, ancora che le Navi ſi perdino, nel tal caſo ſe già non moſtravano legitimo impedimento davanti i Conſoli del Mare a ſuo conoſcimento, che i tali cambii o contratti ſuori d'ogni fraude, & inganno, habbiano ſervito o di ſervire in tutte le neceſſità de Navilii, e Fuſte dette.

Item. Ordinarono li ſopradetti Conſiglieri, & huomini buoni da quì innanzi che tutti li cambii, e contratti dati, o fatti a riſchio di qualunque Navilio, o Fuſta, de i quali ſi ſaprà nel modo detto di tanto come ſaranno dati, e pigliati per un medeſimo ritenimento o neceſſità di uno iſteſſo luogo o parte, ancora che ſia differentia fra i tali Cambii o contratti di tempo, cioè che gli uni ſiano primi, gli altri ultimi, o avanti, o doppo,

o più

o più discosto, o più propinqui, & habbiano essere custoditi, guardati, pagati, & essequiti delli detti Navilii, o Fuste del nolo, o guadagno di quella, o se bisognerà delli beni del Patrone, o altri obligati, ugualmente annoverando, e ripartendo quelli Cambii, o contratti per soldo, e per lira senza prolongare il tempo, nè accrescere quello, che se gli conviene.

Item. Ordinarono gli detti Consiglieri, & huomini buoni, che da quì innanzi nessuno Patrone, nè altri per loro non possino pagare, dare, nè distribuire li noli guadagnati, nè per guadagnare del medesimo viaggio con alcuni Navilii, o Fuste di tutto quel viaggio, niuna quantità per ragione di cambii, nè di crediti delli Navilii, o Fuste, che Patroneggiano in pregiudicio del soldo dovuto è, toccante alla compagnia, e tenuti o havuti di quelli Navilii o Fuste di tutto quel viaggio, e se lo facevano, che delli beni delli Patroni siano tenuti di fare componimento alla paga dovuta alla compagnia, che in quel Navilio, o Fusta andava in quel viaggio.

Item. Ordinarono i detti Consiglieri, & huomini da bene che ogni Marinaro, o servigialè, o qualunque è obligato alle Navi, o Fuste, poichè haverà ricevuto caparra, o paga, ricuserà seguire il viaggio delle dette Navi, o Fuste senza legitima esecutione secondo il Capitolo del Consolato, non solamente habbino persa la tal caparra, o paga, secondo che vuol il Capitolo del Consolato; ma ancora siano obligati a rendere in doppio alli Patroni di quello che haveranno ricevuto del tal viaggio. E se i servigiali non possano pagare il doppio, siano frustati per la Barca.

Item. Ordinarono i detti Consiglieri, & huomini buoni, che ciascuno Marinaro, o servigiale di Navilii, o Fuste, in tanto che sono nel viaggio, siano obligati servire quel Navilio, o Fuste ove haveranno fatto patto, non mai dipartendosi da quello senza licentia del Patrone, o del Nochiero, o Scrivano sotto pena di perdere il soldo, o se alcuno l'haverà ricevuto sia obligato renderlo il doppio, e che i Patroni siano in libertà di havere, e dare tali marinari, e servigiali alle

Navi o Fuſte, e caſtigare per fuggitivi ciaſcuna volta, che ſaranno il contrario; Ancora i ſervigiali incorrino nell'iſteſſa pena d'eſſer fruſtati.

Item. Ordinarono i detti conſiglieri, & huomini da bene, che ogni marinaro, o ſervigiale, o ciaſcuno obligato a Nave, o Fuſte ſi debbano raccogliere nelle Fuſte, o navilij ove haveranno fatto il patto con le ſue armi, & apparecchi, perchè haveranno o caparra o ſoldo ciaſcuna volta che anderanno al ſuo viaggio, e per dubitatione di mal tempo ſi haveranno delle ſtanze ove ſono alloggiati, perchè ſaranno ricevuti da i Patroni o ſcrivani, o quando il Trombetta ſuonerà, e aviſerà ſotto pena di eſſer fruſtati o ufficiali, o Marinari obligati, e ſotto pena di cento ſoldi per ciaſcuna volta che lo ſaranno i quali ſiano conti in pagamento del ſuo ſoldo.

Item. Ordinarono i detti Conſiglieri, & huomini da bene che ogni marinaro è obligato de' Navilij venendo di viaggio in piaggia di Barcellona, o nella Coſta ſiano obligati, e debbano ſervire in quelli navilii o Fuſte a volontà de i Patroni & accompagnarli fino a tanto che habbiano licentia da i Patroni ſotto pena di cento ſoldi.

Item. Ordinarono i detti Conſiglieri, & huomini da bene, che ogni uno delli Patroni, o ſcrivani o Nave, o Fuſte, che ſaranno fatte nuovamente; o ſaranno comprate avanti che ſi partino per far viaggio, ſiano obligati di fornire i conti e i libri del prezzo, & della fattura delle dette Navi, e che i tali conti ſtiano in Barcellona in mano delli portionieri, o d'altra perſona a ſua volontà, nelli quali conti, o libri i detti portioneri faccino ſcrivere e continuare i prezzi e fornimenti delle parti, che reſtano a ciaſcuno di fornir, ſe faranno il contrario non poſſino guadagnar ſalario delli ſuoi ufficij del padronaggio, ne mettegli in conto al portioniero alcuno di quelli Navilij o Fuſte.

Item. Ordinarono i detti Conſiglieri & huomini da bene, che ogni Patrone, o ſcrivano di Navilio, o Fuſte ſiano obligati in ciaſcun viaggio havere conto con i ſuoi portionieri di tutti

tutti i noli, guadagni, & accrescimenti di quelli Navilij o Fuste secondo il Capitolo del Consolato, e spedire i scritti, e ciascuno portioniero e cedule delli meglioramenti, accrescimenti, e guadagni, che gli toccano di quel viaggio, mostrando e cominciando a ciascuno portioniere i libri e i conti della Nave, con alcuna terza persona per intervenire in caso, che non li possino, e vogliano accordar' i detti libri e conti a petitione di ciascun portioniero, habbiano da venire in poter delli Consoli, o di quelli, che per loro saranno eletti i quali habbiano possanza di conferir, o esaminar quel libro, o conti innanzi, che il Patrone, o lo scrivano possano fare altro viaggio con quel Navilio o Fusta, nè possino contar, nè guadagnar soldo, & in quello siano obligati dar fine conclusione a i detti libri, e conti, e pagar quello che sarà dovuto alli portionieri per le parti sue di quel Navilio, o Fuste di quel viaggio.

Item. Ordinarono i detti Consiglieri, & huomini da bene che ogni Patrone, e scrivano di Nave, o altre Fuste, innanzi che si partino per fare suo viaggio, siano obligati, e debbano dare, e far mostra di quelli alli Consoli del Mare, overo a quei per loro costituire, se saranno navigatori & accompagnati, & forniti secondo si deve in quel modo che conviene, e se saranno il contrario non possino guadagnare soldo dell' ufficio del patronaggio e detta scrivania di tutto quel viaggio; ma se la detta mostra in caso sarà data o fatta, e per i Consoli sarà vista e conosciuta la Nave o Fusta havere qualche diffetto, che possa esser provisto per loro a quel diffetto co'l consiglio d' huomini da bene al carico di quelli a' quali conviene per conservatione della cosa publica.

Delle quali pene pecuniarie siano fatte tre parti eguali, e l'una sia dell' ufficiale, che farà l' esecuzione, l' altra sia dell' accusatore, la terza sia delli edifficij delle mura e valli della Città, ritenendo in se i detti Consiglieri, & huomini da bene, che se nelle presenti ordinationi, e Capitoli ne fossero alcune oscure dubbiose, che essi, e i loro successori possino emendare, e dichiarare, & esponere tante volte quante vorranno col consentimento, e parere suo.

Seguitano alcune Leggi, & Ordinationi cavate dal Recognoverunt Proceres; *cioè hanno riconoſciuto gli Anteceſſori Nobili, e d' altri caſi pertinenti a' Marinari, & a' Mercanti.*

In Recognoverunt Proceres. a' 23. Capitoli.

ITem, che Mercanti, o Marinari, che hanno promeſſo di andare per Mare, & che hanno libata la Nave, quelli tali per nove cauſe non poſſino eſſere ritenuti, perchè hanno data ſecurtà di ſeguire nella detta cauſa, nella volta del viaggio, e queſto quando la Nave, o Barca ſarà in Mare, o apparecchiata per ſare vela.

In Recognoverunt Proceres. a' 69. Capitoli.

ITem. Se alcun portarà comenda in viaggio, che la moglie-ra di colui che tiene le comende, nè altro creditore non poſſa domandar, nè diffender quelle mercantie, che ſaranno portate in quel viaggio, nel quale le coſe ſaranno ſtate, e raccomandate per ragione del tutto, o di ciaſcun' altra coſa, ſino a tanto che quello, o quelli che haveranno fatte le comende, habbiano ricevute le dette comende, o mercantie comprate di quelli denari.

Altra del Re Eniayme del medeſimo.

NOI Eniayme per la Dio gratia Re di Aragona, alli fedeli, & amati Governatori di Barcellona, &c. Habbiamo inteſo, che ſe alcuni Mercanti fanno viaggio in alcune parti pigliando commende di alcuni Cittadini di Barcellona in quel viaggio moriranno, le ſue donne pigliano dette commende per le ſue doti; e perchè contra ragione, e giuſtitia, diciamo, e comandiamo a voi altri, che ſe per ventura la detta cauſa in-

ter-

tervenirà in alcun tempo, non contraſtando la domanda per le donne tali di quelli Mercanti morti, fatte le dette commende facciate reſtituire e tornare a quelli, che le haveranno date a tali Mercanti, & che lo moſtrino con publico inſtrumento, e con teſtimonianza ſufficiente, e queſto non ſi muti in neſſun modo, Data in Carignena al ſecondo dì d'Agoſto nel M. CC. LXXI.

Ordinatione de i Conſiglieri di Barcellona di Negotio de i Cambij.

HOra udite per commandamento ordinarono i Conſiglieri & huomini da bene della Città di Barcellona per levare grandi inganni, e diverſi danni, che ſempre ſi facean in compire i cambij che a baſſo infra detti ſeguivano a molti, che ogni perſona di qualunque ſtato o conditione ſi ſia, da hora innanzi havrà preſentata nella detta Città alcuna lettera di cambio, habbiano da riſpondere a quello che glie la preſenterà nel ſpatio di vintiquattro hore dipoi, che haverà preſentata, ſe li compirà il cambio o nò, cioè piacerà, e la riſpoſta, che haverà, l'habbia ſcrivere dietro la lettera, e li dì, e la hora, che la gli ſarà preſentata, & habbia a tornar la lettera a quello, che l'haverà preſentata, e ſe quello a cui viene la lettera di cambio non haverà fatta la riſpoſta nel ſpatio di vintiquattro hore, il detto cambio gli vaglia per ricevuto, e coſi ſia tenuto & obligato a far buon compimento nel ſpatio di quel tempo della detta lettera del cambio contenuto.

Privilegio del Re Don Alfonſo dato in Barcellona nel M. CCCC. XXXII.

ITem. Concediamo che qualunque havendo ufficio o miniſterio, che comprarà alcuna mercantia per neceſſità del ſuo ufficio, o miniſterio, o ſia Mercante, o altra perſona ſi ritrova, ſia preſo coſi come foſſe per commenda, ſe già non potrà moſtrare che per caſo fortuito habbia perduto quella, e per queſto confermiamo perpetuamente eſſer oſſervato nella Città

di Barcellona, che ciascuno, che haverà pigliato cosa per suo ufficio, e ricercato davanti i nostri giurati ordinarii non sodisfarà al suo creditore, sia tenuto senza credito, e sia preso subitamente, e sia tenuto secondo la constitutione.

Capitolo della Corte di Barcellona al dì ottavo d' Ottobre nel M. CCCC. LXXXI. che niuna causa sia tolta dal Consolato per donatione fatta al pupillo, o all' Orfano, o a Vedova miserabile.

ITem per levare via alcune cause dependenti de fatti, & atti maritimi o di mercantia della Corte del Consolato, che sommariamente con consiglio d' huomini da bene le dette sono distinte, e determinate, le quali vengono tanto spesse volte, che con inganno, e con frodi son fatte donationi, trasportationi, & altri contratti ad alcune persone: cioè a vedove miserabili, i quali dipoi sotto specie delli casi promessi portaranno le cause della Corte del Consolato facendo revocare in altra parte, e così fanno allongare le cause. Et per tanto supplica la detta Corte, che sia ufficio vostro provedere, ordinare, che se donationi, & altri contratti saranno fatti a vedove, o a persone miserabili, per virtù de i quali le sopradette cause si potranno cavare della detta Corte del Consolato, & revocare nella Vostra Regale udienza, o in altra parte, se tali donationi, o trasportatini non si faranno almeno un' anno innanzi dell' essere chiamati, che quelle tali donationi, o trasportationi, o contratti non habbino valore, nè forza quando sia per levare le dette cause della detta Corte del Consolato, sì che nel tal caso le tali cause habbiansi da seguire, & determinare nella sopradetta Corte del Consolato, & questo istesso sia osservato in tutti gli Consolati del Mare del dominio di Catalogna, & questo piace al Re, quello che è contenuto nel capitolo di Sig. sopra detto.

Viaggio, ò ſicurtà di quei, che vorranno andare oltrà il Mare, ò venire di là.

ITem che il Signor Re per ſe, & per tutti i ſuoi heredi, & ſucceſſori per tenore del preſente Capitolo in ſua fe Reale, aſſicura tutti, & ciaſcuno Mercante di qualunque Signoria, o giuriſditione che ſiano, & altre perſone, o ſtrane, o vaſſalli ſuoi di qualunque ſtato overo conditione, che eſſer ſi voglia, che con Nave, o Navilij, o altri vaſi nelle parti d'Aleſſandria, o in terre del Soldano di Babilonia navigheranno, o levaranno mercantie, torneno che loro vorranno, ma eccettuate quelle coſe di dietro vietate communemente, sì che le dette perſone, e ciaſcuna di loro ſenza contraditione del già di ſopra detto Signore, nè de gli ſuoi ufficiali, & di ciaſcun'altro, & come loro vederanno al ſuo utile, & guadagno più conveniente, ſenza alcun timore del già di ſopra detto Signore; nè leggi fatte, ne di pene poſte contra i navicanti alle parti già di ſopra dette, nè ancora delle bolle del Re, o ſuoi Luoghitenenti fatte per ciaſcun di loro, poſſino per ſei meſi avanti al partire della Nave, o Navilio, o altro vaſo, il quale vorrà fornire, o fare il ſuo viaggio, & doppo quattro meſi, che le già ſopradette Navi, o Navilij, o altri vaſi ſaranno ritornate a Barcellona ad andare, & ſtare, & ritornare per tutta la Terra, & Signoria del Re, ſotto la fede, & guida, e guardia del Re, & ſiano liberi ſpediti ſenza contraditione, & impedimento, & ſenza niuna bolla, o ſigillo, o ciaſcun' impedimento del Re, o de' ſuoi ufficiali. Et vuole, & concede il Re quando i mercanti di qualunque Signoria che ſiano, vadino nelle parti di Aleſſandria, o Torre del Soldano ſiano, o ſaranno, overo cercheranno partire da quelle parti o Terre per venire nelle parti Occidentali, o oltra Mare: con queſto che eglino nelle già ſopradette Navi, o Navilij, o altri Vaſi non foſſero andati, & quando haveranno mercantie, o robbe, o ſue perſone nelle parti del detto Signor Re, o in ciaſcune altre, che eglino vorranno mettere, o caricare, queſto viaggio, e ſicurtà ſia

inteſo, & ſerbato quello iſteſſo nelle Terre del Signor Re, come ancora nelle Terre de'ſuoi ſudditi, & promette il detto Re, che per le coſe ſopradette, overo per ragione, o occaſione di quelle, che ſaranno alle già ſopradette perſone, overo a ciaſcun de gli altri, overo a'ſuoi beni, overo a niuno di loro niuna parte, o diſcordia, overo dimanda, o buona, o cattiva, più preſto il già ſopradetto Signore governando quei portioneri, & i loro beni, le merci, & le coſe, che ſono terminate, rimette, e rilaſſa alle già ſopradette perſone, & a i ſuoi per tutti li tempi ogni riſſa, petitione, & domanda, & ancora ogni pena civile, & cerimonie ordinarie, o ſtraordinarie ſtatuite, o ciaſcuna altra queſtione, o lite, che a quelle perſone, o ciaſcun'altra poteſſe eſſer fatta, propoſta, o moſſa per ragione de' caſi ſopradetti ancora per ragione della privatione, o privationi fatta o fatte per i Signori Regi, o avoli, o padri. Et ſe quelle dette perſone, o ciaſcuna altra di quelle, ma per le già ſopradette cagioni, o per alcuna di quelle non poſſano eſſere preſe, nè ritenute, o impedite, nè moleſtate, ne fattogli alcun diſpiacere, nè eſſer citate a giudicio, o fuor di giudicio per pena alcuna eſſer condannate a mutilatione, nè il già ſopradetto Signore, o ſuoi ſudditi, o bolle, o diffenſori, luoghitenenti, o ufficiale ſuoi non poſſino dire nulla alli già ſopradetti portioneri, nè poſſino addimandargli nulla: Ancora gli promette il Signor Re a gli già ſopradetti portionieri, che niuno impedimento, o altra coſa contraria non faranno; nè faranno fare conſentiranno per qualunque caſo, o neceſſità che ſia fatta, nè in altro modo alle dette, o Navi, o Navilij, o altri vaſi, nè ad alcuni di loro: nè ancora a i Mercanti, marinari delle Navi, o Navilij, o altri vaſi, che in ſuoi viaggi che in alcun modo ſi poteſſe, o parlare, o dire, ma ancora ciaſcuno premio, o pene per il detto Signore, o per ſuoi ufficiali impoſte, che quelli non poſſino contraſtare le ſopradette Nave, o Navilij, o altri vaſi, nè ciaſcuno di loro con le merci, nè marinari, nè ad altre perſone, nè altre robbe, o mercantie poſſino lecitamente, & ſenza pena niuna compire il ſuo viaggio.

OR-

ORDINAZIONI

Sopra le sicurtà maritime.

COme, che in tempo passato sian state fatte più ordinationi sopra le sicurtà maritime, & mercantevoli, quali si fanno sopra risico & pericolo di Navilij, robbe, cambi, & mercantie, le quali per la mutatione del tempo hanno di bisogno di correttione, mutatione, & menda; che quelle dette ordinationi siano commutate nelli capitoli seguenti, & che le presenti ordinationi solamente d'hoggi innanti, & sopra tutte sicurtà di quà innanti a fare siano osservare; havendo per revocate, & annulate qualunque ordinationi insino il giorno presente, fatte sopra le dette sicurtà.

Che gli Assicurati habbiano a correre risico della ottava parte.

Cap. 1.

IN prima ordinorono, che tutti, & quale si voglia Navilij, Fuste di qualunque natione siano, & tutti cambi dati a risico di quelli, & tutte le robbe, & mercantie che si caricheranno sopra gli detti Navilij, o Fuste, o si navicheranno con quelle: in qual si voglia parte del Mondo, di qualunque che siano, possano essere assicurate, & assicurati, delle otto parte insino le sette del vero costo di quelle, nel quale costo possano essere compresi tutte le spese, & costo di tale sicurtà. Et che quello, il quale si farà assicurare, & di chi saranno li detti Navilij, cambi, robbe, & mercantie habbino correre risico della ottava parte distintamente, & se fusse fatto il contrario di rettamente, o indirettamente, che in tanto come saria più delle sette parti sia nulla, & non a profitto delli assicuratori; & li assicuratori habbino guadagnato la valuta della sicurtà, nè per tanto come faria più delle sette parti, gli assicuratori possano essere convenuti, nè non possa essere fatto giudicio alcuno.

Come

Come ſi pagano i cambii pigliati ſopra Navilii, o mercantia.
Cap. 2.

INteſo. Imperò & dichiarato, che ſe non ſi potrà havere il vero coſto delle robbe, che ſe ne poſſano concordare diſtintamente, e chiaramente, e ſe ſopra tali Navilii, Fuſte, robbe, & mercantie ſaranno pigliati cambii, che quelli tali cambii ſi habbino a deducere della valuta di tali Navilii, o del coſto di tali robbe, o mercantie; & più oltra in quelli cambii aſſicurati habbino correre riſico la ottava parte.

Aſſicuramento ſopra Navi, o altri Legni.
Cap. 3.

INteſo. Imperò che avanti non ſi poſſino eſſere fatte tali ſicurtà, ſopra li detti Navilii, Fuſte, o cambii dati a riſico di quelli habbino eſſere prezati per li Conſoli con conſiglio di mercanti; & il quale ſi habbia a dichiarare nelle polize o inſtrumenti di tale ſicurtà ſi habbia deducere la ottava parte, il quale riſico ſono tenuti correre li aſſecurati, come è detto. In queſto modo imperò, che tutto il riſico di tali Navilij, & Fuſte poſſa eſſer ridotto, & aſſicurato ſopra lo buoco di quelli. Imperò ſe caſo ſarà che lo buoco di tali Navilij, lo riſico de' quali ſarà dedutto, & aſſicurato ſopra il buoco, & ſe quello ſi perderà, & li membri, & eſarcia di quelli ſi trovaſſino, & ſi ſalvaſſino, & che la valuta di quella eſarcia habbia a mettere per ratta di lor valuta nella perdita del detto buoco, cioè per la valuta di quel sì che reſtaurerà; & in tal caſo detto buoco, & eſarcia ſia tenuta per agerminata, o unita; & ſia contato, come ſe fuſſino agerminati, o uniti.

Che

Che robba caricata di là dal Stretto di Gibaltare per portar in Fiandra, o in Barbaria, & ne' Navilij non possino assicurare. Cap. 4.

ORdinorono che robba alcuna quale si caricarà di là dal Stretto di Gibaltare, & in qual si voglia loco o lochi per portare nelle parti di Fiandra, o d'Inghilterra, o in qualsivoglia altro loco di là lo Stretto di Gibaltare, o in tutta la Barbaria nelle Fuste; che vi navicano, perchè è ignote, che Fuste sono, nè se ne può sapere la verità delle dette robbe, che si caricano in dette Fuste, non si possano essere assicurate, nè se ne possa fare giudicio alcuno, anzi gli assicuratori, ipso facto, siano absoluti di tale sicurtà. Eccetto imperò le robbe che saranno di Cittadini di quella Città, o loco, dove si commetterà tale sicurtà, & quelle possano esser assicurate, correndo lo risico li assicurati dell'ottava parte, come è detto, & se le robbe saranno caricate di là lo stretto di Gibaltare, & le Fuste veniranno di quà, pur che non vadino nella Barbaria, possano essere assicurati correndo lo risico della ottava parte.

Che tutte le robbe, & mercantia che vengono in Barcellona, & si portano, ancora che siano di Genovesi, o inimici siano sicure. Cap. 5.

ITem ordinarono i Consiglieri, & huomini da bene della detta Città, che ciascuna robba, o mercantie, che si caricheranno in ciascuna parte del Mondo per condurle in Barcellona, e somigliantemente qualunque Naviglio, o Fusta: su i quali si caricheranno le dette robbe, o cambij, dati al risico delli Navilij o robbe: e le robbe, e mercantie, che si caricheranno in Barcellona, ancora che siano delli nimici del Sig. Re, & i Navilij e Fuste nelli quali si caricheranno le dette robbe, e gli cambij dati al risico delli detti Navilij o di robbe, possino esser sicuri in Bercellona fino alle tre parti, e non più oltre, e del vero costo contando le espeditioni, e costi della detta sicurtà.

Che

Che robbe caricate in Aleſſandria ſi poſſano aſſicurar quello che valeranno a contanti in Aleſſandria; & che ſe ne poſſano concordare.
Cap. 6.

ORdinarono, che quelle robbe, o mercantie, che ſi caricano in Aleſſandria, & quelle non ſi comprano a denari contanti, anzi ſi hanno per mezzo di baratto di altre robbe, & mercantie con gran diſavanzo, & per conſequente bonamente non potriano mettere il vero coſto delle dette robbe o mercantie nelle polize, o inſtrumenti di tal ſicurtà, per tanto ordinorono, che di qua innanzi nelle dette polize, o inſtrumenti di tale ſicurtà habbino a mettere quello che valeranno a contanti quelle tali robbe o mercantie, che ſi caricheranno in Aleſſandria, & di queſto ſi poſſano concordare gli aſſicurati, & li aſſicuratori, aprecciando quelle robbe, & mercantie al dovere.

Che li aſſicuratori non habbino guadagnato ſe non per quello, haveranno corſo riſico. Cap. 7.

ORdinorono, che ſe caſo ſarà che le dette robbe o mercantie non fuſſino caricate, o ſe ve ne fuſſino di caricate, però non tante che baſtaſſino a compimento delle quantità aſſicurate, & nella ottava dello riſico, o gli cambij non foſſino dati, o le Nave, o Navilij non fuſſino uſcite, o entrate, che in tal caſo gli aſſicuratori non habbino guadagnato la valuta di tal ſicurtà, ne in tutto, ne in parte, ſe non per tanto quanto haveranno corſo di riſico, & ſe non vi fuſſe niente caricato, & li detti cambij non foſſino dati o le Navi, o Navilij o altre Fuſte non fuſſino entrate, o uſcite, in tal caſo li aſſicuratori ſiano tenuti reſtituire la valuta, che haveriano ricevuto di tal ſicurtà.

Che

Che alcuno non poſſa eſſere aſſicurato in altre parte più delle ſette parti. Cap. 8.

ORdinorono, che ſe alcun ſi ſarà fatto aſſicurare in altra parte, non ſi poſſa fare aſſicurare nella preſente Città ſe non per tanto come li mancaſſe inſino alla ſumma delle ſette parti correndo ſempre il riſico dell'ottava parte, ne quello che ſi ſarà fatto aſſicurare nella preſente Città, non ſi poſſa fare aſſicurare in altra parte, ſe non per inſino a compimento delle ſette parti, correndo ſempre riſico dell'ottava parte, & ſe ſarà fatto il contrario, non poſſa valere allo aſſicurato, ne nocer alli aſſicuratori, ne ſecondo è detto poſſano eſſere convenuti, ne giudicio alcuno poſſa eſſere fatto, guadagnando ſempre li aſſicuratori la valuta di tale ſicurtà, & quello che di più ſi fariano fatti aſſicurare, ſia a profitto, & utile di detti aſſicuratori, cioè che li habbia eſſere & ſia pigliato in conto della quantità per loro aſſicurata.

Che tutte le ſicurtà ſi habbiano a fare per iſtrumenti publici.

ORdinorono, che tutte le ſicurtà ſe habbiano a fare con inſtrumenti pubblici fatti per notari publici della preſente Città & non con poliza, ne ſcrittura privata, & ſe ſaranno fatte con polize, o altre ſcritte, ſiano nulle ipſo facto, & di neſſuno effetto, ne a pagare quelle gli aſſicuratori poſſano eſſere forzati, ne giudicio niſſuno ne ſia, ne poſſa eſſere fatto & oltra le nullità di quelle li aſſicurati & aſſicuratori, & li ſenſali che in tali atti interveniranno, ſiano incorſi & incorrino ogni uno di loro ipſo facto in pena, cioè lo aſſicurato di tanta quantità come ſi faria aſſicurare: & lo aſſicurator di tanta quantità come haria aſſicurata, & il ſenſale in dieci ducati d'oro, & detta pena la terza parte ſia dato all'ufficiale che farà la eſſecutione, e l'altra terza parte all'aſſicuratore, & l'altra cavar huomini che ſiano in mano d'infedeli.

Che

Che neſſuno eſſecutore non ardiſca far contra quello, che è detto, ſotto pena di eſſer privato del ſuo ufficio.
Cap. 10.

ITem. Ordinarono i detti conſiglieri, & huomini da bene, che niſſuno ufficiale, che farà l'eſſecutione non ardiſca fare nè andare contra le dette ordinationi ſotto pena d'eſſer privato del ſuo ufficio, oltre la pena ſopra detta.

Che quelli che ſi aſſicureranno habbiano a giurare, & deſignano la robba per Coſto. Cap. 11.

ORdinorono che tutti & qual ſi voglia che ſi faranno aſſicurar in nome proprio, o di altro, havendo pieno potere, o promettendo in nome proprio de rato habendo: habbia primo a giurare, che quelle ſicurtà ſono vere & non finte, & che le coſe che ſi fanno aſſicurare, ſono loro proprio, o di quelli per chi ſi fanno aſſicurare, o di loro partecipi, o d'altri, perchè ſi fanno aſſicurare havendo parte, o intereſſo, & che mettino, & deſignano nelle dette ſicurtà diſtintamente, & chiara tanto quanto poſſibile ſia a loro la coſa ſopra della quale ſi ſanno aſſicurare, cioè peſo, numero, coſto, o valuta, & ſe ſaranno Navilij la valuta come di ſopra è detto, & che non ſono fatte, nè poſta ſopra di quella coſa ſicurtà in altra parte, ne ſe ne faranno o metteranno, dopoi di quella in altra parte, & ſe ſaranno fatte, o ſi faranno, che incontinente, che lo ſapranno, ne aviſeranno li accuſatori, & ne faranno fare motto nel piedi della ſicurtà, narrando come ſono aviſati, che ſopra di quelle coſe innanzi, o dipoi ſe ſono fatte aſſicurare nel luoco dove ſi ſaranno fatte, & la quantità che ci ſaranno fatte, & ſi haveranno, o non l'haveranno detto & farà dichiarato per li Conſoli, tale che poſſa la ſicurtà haverlo ſaputo, & non haverlo detto, che tale ſicurtà ſiano havute per fraudolenti, e poſte per fraude, & finte, &

non

ron siano di nessuno effetto, sempre havendo guadagnato li assicuratori la valuta di tal sicurtà, in tal caso tal assicurato sia incorso in pena di cento ducati d'oro, della qual pena sia data la terza parte allo accusator, & l'altra terza parte allo ufficiale che farà la essecutione, & l'altra terza a cavare huomini che siano in mano d'infedeli.

Che li assicuratori habbiano a giurar che la ferma che fanno è vera. Cap. 12.

ORdinorono, che tutti e qual si voglia assicurator innanzi che fermino nella sicurtà, habbino a giurar che la ferma che intendono far nella sicurtà, è vera & non finta, nè fatta per fraude o decettione alcuna, nè perche altri sotto colore della ferma, nè per la ferma, che disegna altri si fermino.

Che le sicurtà si habbino a causare a patto secondo le presenti ordinationi. Cap. 13.

ORdinorono che gli assicurati, & assicuratori nell'atto, & ferma della sicurtà habbino a deducere tutte le Presenti ordinationi infra loro in patto, & fare & causare quella giusta forma delle presenti ordinationi, e giurare & promettere che in tutto & per tutto serveranno quelle alla lettera, & che per conto di detta sicurtà faranno, & staranno a giudicio delli Consoli, & non in altra parte, nè Corte, & renuntiano a loro proprio, & appropriato, & privilegiato giudicio, & per la forma che di sotto in un capitolo sarà dichiarato, & per gli notarij meglio potrà esser chiarito nella sustantia di quello.

Che non possano andar in altro giudicio di quello di Consoli. Cap. 14.

ORdinorono che per tanto, come le dette sicurtà sono contratti tali, che si fanno per camino delle mercantie, & è impertinente & per le questioni che ne salgano & essecu-

eſſecutione che ſi hanno a fare per cauſa di quelle non ſi habbia a far giudicio dinanzi altri conciſtorij ne perſone, ſe non dinanzi li detti conſoli di Mare: & in caſo di appellatione del giudice di appello che tal queſtione determina, & ha da determinare ſecondo la forza della preſente ordinatione, & ſecondo i coſtumi di Conſolato, & conſigli di Mercanti, che di qua innanzi alcuno, che ſi ſarà fatto aſſicurare, o haverà aſſicurato, non poſſa fare giudicio in altre corti, ſe non in quelle di Conſolato, ne advocare per qualità alcuna la cauſa delle dette ſicurtà della corte; & ſe ſarà fatto il contrario, che quello che ſi ſarà aſſicurato ricorrendo dal detto Giudice in altra parte per qualità, o qual ſi voglia altro modo, caſchi in pena, & quelle di buona volontà nell'inſtrumento ſe impona & conſegna che il diritto, che a lui ſe parteria innanzi d'eſſere pagato per cauſa dell'obligatione a lui fatta, ſia perſa & gli aſſicuratori rei ſiano aſſoluti, & liberi, & in tal caſo ſi imponghino ſilentio: & ſe dapoi che ſaranno pagati gli aſſicurati faceſſino advocare la cauſa per qualità, o in altro modo cavare del gudicio de' detti Conſoli ſiano in pena, la quale con gli iſtrumenti di buona volontà ſe imponghino, & di reſtituire la quantità che ricevuta haveſſino a gli aſſicuratori ogni eccettione rimoſſa: & gli aſſicuratori che di tale giudicio ſe caveriano, o per qualità in altro modo del Conſolato tal cauſa advocaſſino per alcun modo, incorrino in pena, & quella pena con gli inſtrumenti, & promiſſione, e obligatione che faranno, ſi imponghino, e conſentino, che ipſo facto le quantità che ſaranno domandate, ſiano havute per conceſſe, & tutte eccettioni a loro appartenenti, & per le quali ſi poſſano ſcuſare di tale pagamento, ſiano ipſo facto nulle, & quelle alli aſſicurati rimettino & renuntiano, & hora per quel tempo, & per quel tempo hora a pagar a loro medeſimi condanniamo per pena, e in loco della detta pena, che di buona volontà ſi imponano alli detti aſſicuratori quella quantità, che per tal ſicurtà li fuſſe addimandata inſieme con tutte le ſpeſe, che per domandar quelle ſi fariano fatte, facendo tutte le dette coſe con giuramento, o

ancora

ancora con remissíon di proprio giudice, e con tutte quelle clausule, e stipulationi che saranno viste esser utili, e necessarie nelle materie a conoscentia del notario ricevendo, o in poter del quale si fermaranno tali sicurtà.

Che non presumano mettere parole derogatorie nolle presenti ordinationi. Cap. 15.

ORdinarono che in sicurtà alcune non possano essere poste, o messe per patto alcuno, parole alcune derogatorie alle presenti ordinationi ne che dicano vaglia o non vaglia, o habbia o non habbia; ne che io afficurato non corri l'ottava parte del risico, ne per nessuno modo possa esser renuntiato nelle presenti ordinationi, come siano fatte, & se faccino in favor, & utilità di tutta Republica, o tale renuntiatione se fusse attentata fare, sia ipso facto nulla & non habbia alcuno effetto.

Di pena di notario. Cap. 16.

ORdinarono che tutti e qual si voglia notarij, in poter delli quali tal sicurtà saranno fermate habbino in prima & innanzi di tutte cose haver giuramento delli afficuratori, & per quello li detti afficuratori interrogare che la forma che intendino far in tal sicurtà è vero, e che non la faranno per fraude, o salvataria alcuna, e che non lo fanno perchè altri dapoi loro fermino, e causino le dette sicurtà giusta forma delle presenti ordinationi, e non partendosi di quelle, e che innanzi che ricevino ferma alcuna di alcuno afficuratore, habbino in prima haver la ferma di quello, il quale si fa assicurare, per lo simile farà segno alcun in detta sicurtà, ne per alcune delle dette parti concedere sia fatto, per quel fusse causa di non correre risico dell'ottavo, come è detto, & se il contrario faranno siano tenuti al danno, & interesso che lo afficurato, o afficuratore haveranno: perchè loro non haveriano fatte le dette cose.

Che le ſicurtà, che non ſaranno pagate non vagliano. Cap. 17.

ORdinarono che le ſicurtà, che ſi ſaranno, non poſſano havere eſſetto alcuno, nè vagliano, inſino a tanto la valuta di tale ſicurtà ſia interamente pagata realiter, & del tutto & li aſſicurati habbiano fermata la ſicurtà nella forma di ſopra detta.

Che la ferma delli aſſicuratori habbi forma di un medeſimo concetto. Cap. 18.

ORdinarono che le ferme delli aſſicuratori di un medeſimo contratto habbino forma di un medeſimo concetto ancora che ſiano fatte ſotto a più Calendarij, & che priorità di tempo infra loro nelle loro ferme non poſſa eſſere allegata, ne in giadicio alcuno ſia admeſſa.

Che ſe fuſſe nuova della perdita, che non vaglia. Cap. 19.

ORdinarono che ſe interverrà far mettere, o fermare ſicurtà alcuna ſopra Navilij, Fuſte, o cambij o mercantie, o robbe che ſi caricaranno, o partiranno di altra parte in fuora delle preſente Città, & quelle Fuſte, cambij o mercantie, o robbe fuſſino già perſe, o caſo ſe fuſſe ſeguito in tal modo, che il giorno della ferma delli aſſicuratori o di alcuni di quelli poteva eſſere ſaputa nuova nella preſente Città della perdita o caſo ſeguito, che tale ſicurtà ſia nulla, & havuta per non fatta: & li aſſicuratori non habbino guadagnato valuta neſſuna, anzi habbino, a reſtituire quella tutta eccettione rimoſſa nelli aſſicuratori, a pagare tal ſicurtà non poſſano eſſere tratti in Giudicio per neſſun modo, nè Giudicio alcuno poſſa eſſere fatto. Et per remuovere ogni dubbio

del

del tempo, infrà lo quale potria essere saputo, dechiarano, che se tal Fusta si perderà di quà Mare, cioè in tale parte che nuova si possa saper per terra senza passare Mare sia inteso per havervi bastato tempo contato ciascuna lega per hora, cioè per tante tre miglia una hora del loco, o della hora che accaderanno la perdita o seguito caso alcuno alle cose assicurate, per il quale gli assicuratori havessino a pagare la sicurtà, o quantità alcuna nella presente Città, & se si perderà o si seguiterà lo caso in tal parte, che la nuova havesse passare golfo, o Mare sia contato tal tempo del luoco & hora dove di quà Mare la nuova saria in prima venuta, o si saria saputa, & di quel loco contato per ogni lega un' hora, & se per ventura tal nuova venisse di punta per Mare nella presente Città, che quel tempo sia contato, & havuto per certo di quel momento, che la detta Fusta haverà data lingua, o pigliata terra in tal modo, che poi tempo bastasse a conoscentia delli Consoli potesse esser pervenuto a notitia dell'assicurato innanzi, che tale sicurtà non fermassino, quella sicurtà sia nulla nella forma di sopra dichiarata, & se sarà caso, che quello, che si farà assicurare, saprà la nuova della Fusta persa innanzi di fare tal sicurtà, in tal caso sia in pena di cento ducati, della qual pena sia posta la terza parte all' accusatore, l'altra terza parte all' ufficiale, che farà l'essecutione, e lo resto a poveri huomini che siano in mano d'infedeli.

Che Vettovaglie possano essere assicurate in tutte maniere. Cap. 20.

ORdinarono, che grano, orzo, biade, riso, vino, & olio caricato revera per portare nella presente Città, possano esser assicurate a niente, non ostante le presenti ordinationi per lo costo, o prezzamento, che si concorderanno, & tanto come le presenti ordinationi alla presente facoltà obviano non ostante in niun modo, imperò, che tutte l' altre cose habbino essere osservate.

Della paga della ſicurtà. Cap. 21.

ORdinarono, che li aſſicuratori, & ogni un di loro ſiano tenuti, & habbino a pagare la quantità, che haveranno aſſicurata, o quelle parti, che per quelli ſaranno domandate infrà due, tre, quattro, ſei meſi differentiati ſecondo le diſtantie del loco, o di ſotto e dichiarato a compratori dapoi, che nuova certa ſarà ſtata nella preſente Città, & intimata alli aſſicuratori, o alla maggiore parte di quelli a conoſcentia de' Conſoli della perdita, o danno, o caſo ſeguito alla Nave, o Navilij o alle coſe aſſicurate, per la quale ſia fatto di fatto eſſecutione come ſaria fatto di cambio. Ma ſe per parte delli aſſicuratori ſarà poſta alcuna giuſta eccettione, o parendo alli Conſoli di non pagare la quantità aſſicurata; o altro qual ſi voglia, che in tutto caſo, poichè nuova foſſe certa del danno, o caſo ſeguito alle coſe aſſicurate a conoſcentia de' detti Conſoli, & fuſſe finito il tempo deputato, ſe richieſti ſaranno per gli aſſicuratori ſiano aſſicurati gli aſſicuratori giuſta la forma delle ſicurtà tutta eccettione rimoſſa. E ſe per parte dell' aſſicuratore ſaranno oppoſte, & eſpreſſe chiaramente, & diſtinta eccettione alcuna, per la qual pretendino, che lo aſſicurato non poſſa, ne debba ricevere, ne haver le quantità, che ſaranno domandate, e quelle per li Conſoli con conſiglio di Mercanti ſarà conoſciuto, che ſono tali, che lo aſſicurato, che ricevere vorrà ſimili quantità aſſicurate, è tenuto di moſtrare, & provar quello, che li ſarà domandato, o oppoſto, o provato per li aſſicuratori, ſe haverà giudicare detta ſicurtà di non dovere haver tale quantità, che in tal caſo, tale aſſicurato che ricever vorrà, habbia & ſia tenuto fare & preſtare cautione. Pagando imperò quelle cautioni ciaſcun delli aſſicuratori, che quelle cautioni o piegeria domanderanno, & non lo aſſicurato, con piegiaria idonea, o idonee a conoſcentia delli detti Conſoli di reſtituire la quantità a ciaſcuno di loro aſſicuratori inſieme con tutte le ſpeſe, che li aſſicuratori

haverano fatte, & con due soldi per lira d'interesse a ragione di anno infrà un'anno contato dal giorno che la quantità sarà pagata, se non haverà fatto dichiarare nel detto giudicio, o Corte di Consolato per sententia passata in cosa giudicata, che il detto assicurato havesse bene ricevuta, la quantità, quale si haverà fatta pagare. Et per quanto alcune persone poco temendo Dio si sono fatte pagare di alcuna sicurtà senza che le robbe mercantie non erano state caricate, o gli Navilij o Fuste entrate o uscite o gli cambij dati. Per tanto ordinorono che di quà innanzi se alcune persone, o persone si faranno pagare di alcuna sicurtà, o sicurtate, che le robbe o mercantie non saranno state caricate, o le Fuste entrate o uscite, e gli cambi dati, che in tal caso incorrino in pena le persone che tali atti faranno di due soldi per lira, oltre li due soldi di sopra detti della quantità, che haveranno fatto assicurare, della qual pena di due soldi per lira sia la terza parte de gli Consoli, & che quella terza parte habbino a mettere in conto di loro salario per il sententiar in detta causa, & l'altra terza parte alli assicuratori, & l'altra a poveri huomini, che siano in mano a infedeli. Et per tanto come non è cosa tollerabile che li assicurati, quali si sono fatti assicurare, e hanno pagato la valuta delle sicurtà, come intentione di riavere la quantità assicurata senza altra spesa, & li assicuratori haveranno voluto fare, & opponere eccettione tale che quello non ostante è dichiarato, lo assicurato havere bene ricevuto. Per tanto ordinoron che in quello dove li assicuratori succomberanno di tali eccettioni, siano condennati & habbino a pagare alli assicurati tutte, & qual si voglia spesa che lo assicurato haverà havute a far per dichiaratione della forma di sopra detta.

Se li assicurati per non havere fatto dechiarare haveranno restituire le quantità. Cap. 22.

ORdinorono che se accaderà li assicurati restituir la quantità, per non havere fatto dichiarare, come è detto, che in tal caso fatta la detta restitutione ciascuna delle parti rimanga in sua ragione, obligatione, & attione tanto, che dapoi si possa & si habbia a conoscere, se gli assicuratori saranno tenuti pagare le quantità assicurate, restante gli interessi ricevuti alli detti assicuratori, li quali non siano tenuti restituire, ancora che fusse dichiarato dover loro pagar le dette quantità assicurate, o quello che saria domandato per quelli. La quale conoscentia si habbia a fare per li Consoli, & in caso di appellatione per il Giudice di appello, & non per altro, nè in altra parte.

Se li assicurati lascieranno possedere alli assicuratori la quantità insino sia dichiarato. Cap. 23.

ORdinorono che se per caso per li detti Consoli fusse visto li assicurati dovere dare piegieria, come è detto, & senza dare la detta piegieria, o disceptare di quella, li assicurati lascieranno possedere alli assicuratori le quantità assicurate, o quello che domandato sarà per quelli, e dapoi per giudicio del detto Consolato sarà visto che li detti assicuratori sono tenuti porger quello, che sarà domandato non ostante la eccettione per loro parte fatta. In tale caso gli assicuratori siano tenuti pagar alli assicurati tutta la spesa che haveranno fatta a conoscentia de' detti Consoli, insieme con interessi a ragione di anno di due soldi per lira, per tanto tempo, come haveranno dilongata la paga, & per quelle quantità & interessi, se per l'assicurato sarà richiesto, siano tenuti & habbino a dare sicurtà nella detta Corte se già quel tale assicuratore o assicuratori non faranno deposito della quantità assicurata incontinente

che

che per lui o per loro ſarà fatta eccettione di paga, & ſarà giuſto dovere pagare con la detta piegieria.

Che correndo il tempo della paga, li aſſicuratori poſſano entrare i meriti di eccettione ſe opponer ne vorranno.
Cap. 24.

ORdinarono, che ſe correndo il tempo della paga cioè de gli due, tre quattro o ſei meſi differentiati ſecondo le diſtantie de lochi gli aſſicuratori domanderanno & vorranno, che ſopra le eccettioni per loro parte a fare, in difender che non ſono tenuti pagar, ſia entrato in meriti: & dichiarato che poſſa eſſer fatto. In queſto modo in però, che ſe gionto il tempo della paga, la cauſa non fuſſe diſcuſſa, che ſenza ſeguitar più innanzi, li detti aſſicuratori ſian tenuti, & habbino a pagar tutta eccettione rimoſſa, & ſecondo di ſopra è chiaramente dedutto, & pagato, ſeguitino la lor cauſa.

Del tempo che hanno di fare gli aſſicuratori.
Cap. 25.

ITem ordinorono, che i meſi della paga habbiano luogo nella forma ſeguente (cioè) dentro due meſi, ſe le Fuſte, o robbe, o mercantie navicano, e ſono portate in Catalogna o Regno di Valenza, o Majorica, o Minorica, o Tuiza; e dentro di tre meſi, ſe ſaranno condotte, o mandate in altro luogo con tale che non paſſi il Regno di Napoli, Sicilia, Barberia, o del ſtretto di Gibilterra, e dentro di quattro meſi, ſe haveranno navicate, portate, o mandate, oltre quelli luoghi di ſopra detti in qualunque parte, e dentro ſei meſi dipoi che non haveranno nuova della tal Nave, o Navilij, o altro Vaſo.

Che le ſicurtà fatte avanti le preſenti ordinationi non s'intendono nelle dette ordinationi. Cap. 26.

ORdinorono, che qualunque ſicurtà fatta nella preſente Città, ſopra qual ſi ſia robba, & mercantie, & ſopra Navilij, & ſopra cambij dati a ventura di detti Navilij, overo di robbe, o qualunque altre coſe inſino al dì della publication delle preſenti ordinationi, ſotto qualunque forma, o conditioni ſiano fatte, o conceſſe ſian valide & ferme, & nè le preſenti ordinationi, nè quelle già erano fatte, poſſino disfare le dette ſicurtà già fatte, ma per l'avvenire publicate, che ſiano le preſenti ordinationi con crida di Comandatore per gli luoghi conſueti della detta Città, le ſicurtà che faranno nella detta Città non ſi poſſino fare, ſe non ſecondo la forma delle preſenti ordinationi.

Del giuramento, che i Conſoli debbano pigliare sì delli aſſicurati, come delli aſſicuratori. Cap. 27.

ORdinorono, che i Conſoli, ch'adeſſo ſono & ſaranno per l'avenire non poſſino fare giudicio di niſſuna ſorte di ſicurtà ſenza che prima piglino giuramento dall' aſſecurato, & aſſecuratori, che non habbino fatta convenientia alcuna contra le preſenti ordinationi, sì in ſcritto, come a bocca, & ſe l'haveranno fatta contra di quelle, che di cotal ſicurtà non poſſino far giudicio: hanno ancora i detti Conſiglieri auttorità di dichiarare, & emendare tutto quello, che nelle dette ordinationi parerà oſcuro, o dubbioſo ogni volta che vorranno.

Il Fine delle Ordinationi.

CA-

CAPITOLI DI LEGGI
DELL' ILL.mo MAGISTRATO
DE' SIGNORI
CONSERVATORI
DEL MARE
Della Sereniſſima Republica
DI GENOVA;

Et Inſtruzioni da oſſervarſi dalli Capitani ; Padroni , RR. Capellani , Scrivani , Piloti , Nocchieri , Chirurghi , Marinari , Soldati , e Fanti delle Navi , o altri qualſivoglia Baſtimenti.

A ſincerità nel Commercio, e la buona Condotta nella Navigazione a Noi raccomandate , ci hanno perſuaſi a voler eſigere con tutto rigore l'ubbidienza a molti Ordini, per il conſeguimento delle ſteſſe nelle Regole noſtre ſtabiliti. Abbiamo perciò deliberato la preſente Grida , dove ſenza pregiudicio di quelli , che non ſi eſprimeſſero, ſi rendano più manifeſti molti Capitoli delle noſtre Leggi , alle quali ſi habbia relazione, per poter punire con fondamento li Traſgreſſori a medemi, ſenza che poſſano pretenderne ignoranza.

Che

I.

Capitano di Baſtimento ſopra 250 ſalme di portata deve eſſere eſſaminato prima, & approvato, e dar figurtà.

CHe niuno poſſa eſſer riconoſciuto per Capitano, o Padrone di alcuna Nave, Pinco, Barca, Tartana, o Bregantino di portata ſopra 250. Salme, che non ſia eſſaminato pubblicamente avanti il Magiſtrato noſtro da due Capitani ſopra li Ponti della Navigazione, trovato capace, & approvato da Noi per la ſufficienza, e per fedeltà: E che nel medemo tempo non dia cautione della buona amminiſtrazione, a giudicio noſtro.

Per le ſuddette approvazioni non ſi pagano mercedi in Cancellaria ſe non da' Capitani de' Vaſcelli da Gabb.

Dichiarando però intorno alle approvazioni, e cauzioni ſuddette, che ſolo dalli Capitani de Vaſcelli di Gabbia, ſi debba in Cancellaria noſtra riſcuodere la ſolita mercede.

II.

Niuno può inalberar Bandiera, ſe non Genoveſe, nè può accordare alcuno Uffiziali, Marinari, Soldati, &c. per Baſtimenti foraſtieri ſenza licenza de i Sereniſſ. Coll.

Che niuno del Dominio poſſa nelle Navi, ò altri qualſivoglia Baſtimenti, inalberare altra Bandiera, che quella della Republica Sereniſſima; Ne poſſa accordare Ufficiali, Marinari, Soldati, e Fanti per le Navi, o Baſtimenti foraſtieri, ſenza licenza de Sereniſſimi Collegi.

III.

Un Chirurgo in Nave approvato.

Che niun Capitano poſſa intraprendere colla ſua Nave verun viaggio, ſenz'averla proveduta di un Chirurgo almeno approvato dalla Loggia de Chirurgi; o pure nanti l'Illuſtriſſimo noſtro Deputato di Mele dalli due Conſoli, e due Conſiglieri di detta Arte: ſotto le pene, & alla forma de noſtri Ordini fatti li 6. Maggio 1702. e 29. Gennaro 1707.

Un Reverò Capellano.

Ne ſenza un Rev. Capellano idoneo: obligandoſi a queſto ultimo ſolo li Baſtimenti, che portano almeno 60. huomini di guarnigione compreſi li Mozzi.

Che

IV.

Che in Cancellaria nostra si formi un Libro, nel quale, tutti quelli, che faranno notare d'aver dato denari a cambio marittimo di qualsivoglia sorte, o in partecipazione de Vascelli, del che ne consti per Scritture publiche, abbiano Ippoteca anteriore sopra di essi Vascelli, dal giorno che sarà stata fatta detta nota, a tutti gli altri Interessati sù li Vascelli medesimi, il credito de quali non sarà notato in detto Libro, o sarà notato posteriormente.

Si devono annotare nel Libro tutti li cambii marittimi, come altresì quelli, che si faranno fuori, subito che sarà ritornata la Nave.

Dichiarando a cautela, che se si vedranno più crediti notati in un giorno stesso, tutti in tertiis, abbiano fra loro uguale anteriorità: E così avranno fra loro pari anteriorità, quelli, che saranno notati lo stesso giorno in vesperis: Quelli però, che saranno notati in vesperis, saranno posteriori alli notati in tertiis.

E nelle note, che si faranno, come sopra, si debba esprimere la somma del credito, & enunciarsi il giorno, anno, & in atti di qual Notaro ne sia stato fatto l'Instrumento, & i nomi de Contraenti; E se non si troveranno poi vere dette espressioni, & enunciazioni, resterà la detta nota invalida, e come se fatta non fosse.

E perchè spesso succede, che li Capitani, e Padroni de Vascelli prendano fuori del Dominio, denari per ultimo espedimento di essi, in tal caso siano tenuti li detti Capitani, e Padroni de Vascelli, manifestare, e far notare dentro il termine di giorni quindeci, dal giorno del loro arrivo in Genova, o nel Dominio della Republica, e doppo aver ricevuta pratica, in detto Libro le somme di detti denari, prese, come sopra, & i nomi, & il luogo, da chi, e dove le averanno prese. Il che non facendo dentro il termine sudetto, restino detti Capitani, e Padroni tenuti, & obligati nomine proprio verso chiunque potesse sopra il detto Vascello,

in

in qualsivoglia modo restar pregiudicato per dette somme prese, e non denunciate, come sopra; Et in tutto conforme alla Legge approvata da Consegli li 24. e 26. Novembre 1707.

V.

Li Partecipi di alcun Vascello devono eleggere due deputati.

In ogni Nave, o Vascello doveranno li Partecipi respettivamente elegere almeno due Deputati, colle facoltà ordinarie; e dare notizia delli Eletti in Cancellaria nostra,

V I.

Libro da tenersi dal Padrone per notarvi tutto ciò che occorre intorno alla Nave dal principio fino all' ultimo del viaggio.

Ogni Capitano di Vascello da Gabbia, o Patrone di qualsivoglia altro Bastimento sarà obligato tenere un Libro in Giornale, ciascuna pagina, di cui sia numerata con Abbaco, e firmata col Nome di *uno de* sopradetti due Deputati. Sopra del qual Libro, scriverà il giorno, che averà montata la Nave, o altro Bastimento: Spese, che averà fatte in metterla all' ordine; Denari presi a cambio sopra Corpo, e Nolo, e per ultima speditione; con tutte le spese concernenti al viaggio: Nomi, Cognomi, Padri, e Patria di tutti gl' Ufficiali, Marinari, Soldati, Fantani, e Passaggieri; salarij loro accordati, denari somministrati; loro deportamenti, o buoni, o mali, in serviggio della Nave; quelli, che suggiranno, che saranno morti, o che in qualunque altra maniera mancassero: Il luogo, e tempo della partenza: la qualità del carico; la strada, che averà tenuta; li azzardi corsi di Mare, Corsari, e fuoco, e li disordini succeduti in tutto il tempo del viaggio, tanto in Vascello, quanto nelli Porti, a quali avrà approdato, e come sia stato assistito dalli Consoli della Nazione, con le circostanze d' ogni cosa: E generalmente doverà notarvi tutto quello le occorrerà in riguardo alla sua Carica. E non sapendo il Capitano, o Patrone, scrivere, farà scrivere in suddetto Libro dallo Scrivano. E tutto il sopradetto alla pena,

rispetto

riſpetto alli Capitani de Vaſcelli da Gabbia, di ſcudi 200. in 500. oro; & alli Padroni degli altri Baſtimenti, di ſcudi 10. in 200. oro, a giudicio noſtro.

VII.

Altro Libro o ſia Giornale da tenerſi dal Scrivano per notarvi tutto ciò, che occorreſſe intorno la Nave, o ſio viaggio.

Lo Scrivano ſarà ſimilmente obligato a tenere un Libro in Giornale, ciaſcuna pagina di cui ſia numerato, con Abbaco, e firmata col Nome di uno de detti due Deputati. In cui ſcriverà tutti gli Apparati da Mare, da Guerra, e concernenti alle Vittovaglie della Nave, o altro Baſtimento: Li Nomi, Cognomi, Padre, e Patria, de Stipendiati; loro ſalarij, denari, che averanno avuto a conto; quelli, che ſaranno fuggiti; quelli, che moriranno; con le qualità di malattia, e giorno della loro morte; loro teſtamenti, & inventario delle loro robbe, merci, crediti, e denari: Le mercanzie che ſaranno caricate, e diſcaricate: li nomi de Paſſaggieri: li noli, che ſi ſcuoderanno; li denari, che ſi prenderanno a cambio ſopra Corpo, e Nolo: tutte le compre, e vendite, che ſi faranno per uſo della Nave: la partenza, e generalmente tutto il concernente le ſpeſe del viaggio. Vi ſcriverà parimente tutte le deliberazioni, che ſi faranno fatte nella Nave; & il nome di quelli, che ſaranno ſtati di contrario parere, e tutti ſi firmeranno.

VIII.

Altro Libro da tenerſi dal Piloto.

Il Piloto ancora doverà fare il ſuo Libro in Giornale, dove di 24. in 24. ore noterà la corſa, che averà tenuto; le miglia, che averà fatte, la longitudine, e latitudine; la variazione della Buſſola; con tutto quello, che averà conoſciuto di rimarcabile durante il viaggio.

Sudd. Libri ſi devono preſentare nella Cancellaria fra tre giorni dopo arrivata la Nave.

Quali ſudetti Libri tutti, del Capitano, o Padrone, dello Scrivano, e del Piloto, nel termine di tre giorni doppo arrivato la Nave, o altro Baſtimento in queſto Porto, & avuta la pratica, doverà ogn'un di loro riſpettivamente conſegnare in Cancellaria noſtra, da

da cuſtodirſi nell' Archivio ſecreto; ſotto le pene di ſopra eſpreſſe riſpetto a Capitani, o ſia Padroni, & ogni altra a Noi arbitraria, riſpetto alli Scrivani, e Piloti.

IX.

Padrone nel luogo de' Partecipi non può prendere a cambio ſenza il conſenſo de' deputati, ne tampoco noleggiare il Vaſcello.

Niun Capitano, o Padrone nel luogo, della dimora de Partecipi potrà fare la minima ſpeſa, ne prendere denari a cambio, ſopra Corpo, e Nolo, ne noleggiare il Vaſcello ſenza il conſenſo de Deputati di eſſi, come ſopra.

X.

Padrone che naviga a parte non può fare alcun negozio ſeparato.

Il Capitano, o ſia Padrone che navigherà, come ſi ſuol dire a parte, non potrà fare alcun negozio ſeparato per conto proprio; ſotto pena della perdita delle Mercanzie, a profitto delli altri Intereſſati.

XI.

Mercedi per le Carene delle Navi, o altri Baſtimenti.

Nelle Carene delle Navi, o altri Baſtimenti, alli Maeſtri d' Aſcia ſi darà per mercede ſoldi 40. il giorno: & alli Calefatti ſoldi 50. e tre volte il giorno da mangiare dalli nazionali: e lire 3. 16. dalli foreſtieri, ſenza obligo di dar da mangiare.

XII.

In quai poſti della Nave non ſi può caricare le mercanzie.

Non ſi potrà caricare veruna qualità di Mercanzie ſopra del Caſſaro, Coperta, e Corridore, ma ſolo dentro la Stiva; ſotto le pene nelle Leggi noſtre eſpreſſe.

XIII.

Alli Padroni ſpetta elegger l' equipaggio, eſcluſo il Scrivano quale ſarà eletto da' Partecipi.

Appartiene al Capitano, o ſia Padrone di ſcieggliere tutti gli Ufficiali, Marinari, Soldati, e Fanti del ſuo Equipaggio; a riſerva dello Scrivano, quale ſarà eletto da Partecipi, ſenza l'intervento del Capitano, o Padrone. Sarà però obligato il Capitano a prendere per Mozzi della Nave due in tre Ragazzi dall' Illuſtriſſimo Magiſtrato de' Poveri; a quali nel primo viaggio, doverà provedere vitto, e veſtito ſolamente; e nelli ſeguenti, vitto, e Paga.

Gli

XIV.

Equipaggio, monizioni, e attrezzi, come devono eſſere.

Gli Equipaggi, Monizioni, & Attrezzi, per l'armamento, e corredamento delle Navi, ſaranno, in tutto, e per tutto conformi allo ſtabilito da Noi nell'Inſtruzione dell'Illuſtriſſimo Deputato di Meſe, per occaſione delle Viſite.

XV.

La Gente dell'equipaggio dopo un meſe dal giorno dell'impreſtito potranno andare a bordo, e il Padrone ſarà obbligato a riceverle, e provederle come quì ſi contiene ſino al giorno, che ſi inalbererà la Bandiera di partenza.

Gli Uffidiali, Marinari, Soldati, e Fanti, accordati con qualſivoglia Nave, o altro Vaſcello da Gabbia, doppo un meſe, dal giorno, che averanno preſo l'Impreſtito, potranno preſentarſi, e fermarſi al Bordo della loro Nave, o Vaſcello: e dal giorno, che ſi ſaranno preſentati, e fermati, ſarà tenuto il Capitano riceverli, e loro provedere vitto intiero, e mezza paga, ſino al giorno, che ſi inalbererà la Bandiera di Partenza; quale doverà eſſere o di color Turchino, o la ſolita Bandiera imbrogliata: doppo del qual giorno doveranno correrle Paga, e vitto intieri.

XVI.

Al ſparo del Cannone per la partenza fra quanti giorni la gente dell'equipaggio trovarſi a bordo, e qual paga le doverà allora correre.

Quando il Capitano farà il ſolito ſparo del Cannone per la Partenza, & inalborerà la detta Bandiera, per ſegno della medema Partenza, doveranno ogn'un degli Ufficiali, Marinari, Soldati, e Fanti preſentarſi, e fermarſi al Bordo della loro Nave, o Vaſcello: cioè gli Abitanti nella Città, e tre Podeſtarie fra giorni tre; e gli Abitanti fuori di detta Città, e Podeſtarie fra giorni otto all'ora proſſimi; E da quel giorno di detti, in cui ſi preſenteranno, e fermeranno, doveranno correrle Paga, e vitto intieri.

E ſe qualcheduno di eſſi, aveſſe legitimo impedimento, o di malattia, o d'altro, doverà fra gl'iſteſſi giorni tre, o giorni otto riſpettivamente, farne conſtare all'Illuſtriſſimo Deputato di Meſe, e da eſſo ottenere licenza in ſcritto.

Quelli

XVII.

Pene per quelli, che non anderanno a bordo dopo l' avviso per la partenza.

Quelli di detti Ufficiali, Marinari, Soldati, e Fanti, che fra detti giorni tre, & otto rispettivamente non si presenteranno, e fermeranno al Bordo della loro Nave, o Vascello; O sia, che non averanno fatto constare di legitimo impedimento all' Illustrissimo Deputato di Mese, e da esso non averanno ottenuta licenza in scritto, restino condannati a restituire l'Impresstito ricevuto, & a pagare la pena di altretanto: E di più restino pro facto condannati, e banditi in anni due di Galea. E per osservanza del presente Capitolo s'incarica agl'Illustrissimi Deputati di Mese nel fare le loro visite de Vascelli, a richiedere la nota de *trasgressori* alli sudetti Ordini, per dichiararli pro facto incorsi nelle pene di sopra espresse. E li Nomi, Cognomi, e Patria, di questi dichiarati incorsi nelle dette pene, dovranno notarsi in una Tavoletta, da stare continuamente appesa ad una delle Pareti della Camera nostra.

XVIII.

Padroni non ponno ricevere fuggitivi da altre Navi, o Bastimenti.

A Capitani de Navi, e Padroni d'altri Bastimenti, resta proibito il ricevere Ufficiali, Marinari, Soldati, e Fanti fuggitivi da altre Navi, o Bastimenti, senza licenza nostra: sotto pena di pagare a Capitani delle Navi, o Padroni di altri Bastimenti, da cui fossero fuggiti, tutto il debito di detti fuggitivi, anche rispetto al vitto, con la pena di due tre.

Pene per fuggitivi dalle Navi, e Bastimenti.

Et alli Fuggitivi con le pene pecuniarie, e di Galea nell'antecedente Capitolo espresse; & ogni altra a noi arbitraria, escluso l'ultimo supplicio.

Quali s' intendano per fuggitivi

Si dichiara a cautela essere fuggitivi tutti quelli, che doppo preso l' Impresstito, o accordati a Parte sopra di un Bastimento, non si imbarcheranno sopra del detto; o sia prenderanno Impresstito, o si accorderanno a Parte, o in qualunque maniera si imbarcheranno

sopra

sopra d'un'altro, o doppo imbarcati in qualsivoglia tempo, e luogo, senza finire il viaggio lo lascieranno.

XIX.

Padrone prima di partire darà il conto della Nave firmato della quantità del nolo, e cambi fatti.

Ogni Capitano, o Padrone sarà obligato prima della Partenza dare a suoi Deputati li Conti della Nave, o altro Bastimento, firmati di propria mano, o dello Scrivano: della quantità del Nolo, e denari presi a Cambio sopra Corpo, e Nolo; da chi gli averà presi; se per ultima spedizione, o no.

XX.

Licenza per viaggiare fuori del Dominio.

Relazione dell'arrivo al Magistrato.

Niuna Nave, o Bastimento di qualsisia qualità grande, o piccolo, potrà mettersi in viaggio per fuori del Dominio, senza licenza dell'Illustrissimo Deputato di Mese, o di qualcheduno di Noi. Similmente ogni Nave, o Bastimento di qualsisia qualità, grande, o piccolo, venendo da fuori Dominio, in questo Porto, doverà fra ore 24. dalla sua venuta, e pratica ricevuta, dare parte al detto Illustrissimo Deputato di Mese, o a qualcheduno di Noi, del suo arrivo: E detta licenza di mettersi in viaggio, e Relazione di arrivo, doveranno rilasciarsi, e riceversi rispettivamente, e registrarsi in Cancellaria nostra, in Libro a parte; con specificare il nome del Capitano, o sia Padrone della Nave, o altro Bastimento; sua Portata, Carico, e Luogo dove sarà destinato, o di dove venuto; e tutto questo senza la minima spesa.

XXI.

Prima di partire le Navi, come devono essere visitate.

Che le Navi, & altri Vascelli da Gabbia non possano partire dal Porto di Genova, senza fare la Mostra, e che prima non siano visitate, e reviste dal Sindico nostro, in presenza dell'Illustrissimo Deputato di Mese, quale non doverà in alcuna maniera concedere licenza di partire a Vascelli, che visiterà, quando nell'atto della Visita stessa non abbiano passata la mostra tutti gl'Officiali, Marinari, Soldati, e Fanti descritti nel

Rollo; e quando gl'iſteſſi Vaſcelli non ſiano in tutto ben proviſti; conforme preſcrive la ſua Inſtruzione: ſotto pena a quelli Capitani, che contrafaceſſero di ſcuti 100. per ogni volta, da applicarſi alla forma de' Capitoli.

XXII.

Come ſi deve dare il Rollo dell' Equipaggio prima di partire.

Che ogni Capitano di Nave, o Vaſcello da Gabbia prima di partire dal preſente Porto, debba dare in ſcritto il Rollo degli Ufficiali, Marinari, Soldati, e Fanti, che deve condurre, loro Nomi, Cognomi, Padre, e Patria, con li patti, che con loro averà fatto: il quale ſii firmato dal Capitano, Nocchiere, e Scrivano; ſotto pena di ſcuti 100. da pagarſi dal Capitano; & ogni altra contenuta ne Capitoli; e di non eſſer ſentiti detti Capitani per le differenze vertiſſero fra eſſi Capitani, e detti loro Ufficiali, Marinari, Soldati, e Fanti.

XXIII.

Caſſa de Medicinali, e inſtrumenti da Chirurgo.

La Caſſa de Medicinali, e Ferri da Chirurgo ſopra le Navi, doverà eſſere ben proviſta, e viſitarſi da qualche Periti, tanto della Medicina, come della Chirurgia, da eleggerſi dall' Illuſtriſſimo Deputato di Meſe: quale ancora s'incarica ad invigilare, che ſopra le Navi ſia proviſto agli Ammalati di Galline, e Biſcotto bianco.

Proviſta di Galline, e Biſcotto bianco per gli ammalati.

XXIV.

Quali, e come ſi devono fare le proviſioni, e vettovaglie per la Nave, e come deve eſſer trattata la gente dell' equipaggio.

Il Capitano di Nave, o Padrone di altro Baſtimento doverà fare vettovaglie ſufficienti per il ſuo viaggio: e provedere ad ogni ſuo ſtipendiato, Biſcotto oncie 18. il giorno; Mineſtra per lo più due volte il giorno; Vino, che non ſia guaſto una Tazza di puro alla mattina, tre Tazze congruamente adacquato al pranzo, & altre tre ſimili alla ſera; Carne per tre giorni, e ſalumi per giorni quattro della Settimana. Il che non oſſervando, non le ſarà ammeſſa ſcuſa veruna, ancorche nel luogo della partenza le vettovaglie foſſero care; e ſaranno condannati detti Capitani, o ſia Padroni a compenſare in denaro quelli, che a giudicio

noſtro

noſtro non foſſero ſtati congruamente proviſti.

XXV.

Inſtruzioni da oſſervarſi da qualunque Officiale, o Marinari di Nave.

Ogni Capitano, Rev. Cappellano, Scrivano, Piloto, Nocchiere, Marinaro, Soldato, e Fante, ſaranno tenuti ad oſſervare eſattamente le loro riſpettive Inſtruzioni, che per ordine noſtro ſi ſtamperanno. Di quali inſtruzioni, ſi come ancora delli preſenti Ordini doverà ogni Capitano tenerne una Copia ſopra la Nave, in luogo, dove da ogn'uno poſſa commodamente leggerſi.

XXVI.

Padrone per viaggio non può abbandonar la Nave.

In ogni caſo di pericolo è obbligato di ſalvare il denaro, e le mercanzie più preziose con la ſua perſona.

Reſta proibito al Capitano, o ſia Padrone di abbandonare la Nave, o altro Baſtimento durante il viaggio, per qualſivoglia pericolo, ſenza il conſenſo de ſuoi Ufficiali: ed in tal caſo ſarà obligato di ſalvare con la ſua perſona il denaro, e le mercanzie più pretioſe del ſuo Carico.

XXVII.

Padrone, che avrà noleggiata la Nave è obligato a finire il viaggio.

Il Capitano, o Padrone, che haverà noleggiata tutta la Nave, o Baſtimento per viaggio, ſarà obligato di finire il viaggio, ſotto pena di pagare danni, & intereſſi al Noleggiatore.

XXVIII.

Come ſi deve procedere per li delitti commeſſi.

Nelli delitti di caſi ſiniſtri affettati, di Baratteria, di falſità di Calcoli, o altre frodi commeſſe nelle Navi, Pinchi, Barche, Tartane, e Bregantini, da loro Capitani, Padroni, e Marinari, o altri imbarcati ſopra ogn'uno di detti Vaſcelli, in pregiudicio delle Navi, & Imbarcazioni medeſime, e loro carichi, cambij maritimi, & ogni altro contratto, & intereſſe delle loro Navigazioni, ſi procederà criminalmente, anche ſenza inſtanza di Parte, & ex Officio dal noſtro Fiſco, per condannare li Rei con qualunque pena da loro meritata, compreſa la capitale, come ſe foſſero eſpreſſamente delitti di furto: ſervate perciò nel procedere le Regole noſtre. In tutto, e per tutto conforme alla

Legge approvata da Conſegli di queſta Sereniſſima Republica, il giorno 1. e 7. Agoſto 1707.

XXIX.

Non ſi può fare ingiuria al Padrone, ne congiura, ne altro, come quì ſta notato.

Che niuno degli Ufficiali, Marinari, Stipendiati, Soldati, e Fanti ardiſca fare inſulto, ingiuria, o violenza alcuna al ſuo Capitano, o Padrone di Navi, Vaſcelli, & altri Baſtimenti, ne gl'iſteſſi abbandonare contro la volontà di detto Capitano, o Padrone, ne fare contro li medemi alcuna congiura, o ſia conſpirazione, altra unione, o combricola ſotto pena della Teſta: E che tutti gl' Ufficiali, Marinari, Soldati, e Fanti ſiino tenuti, & obligati preſtare alla cieca, e ſenza veruna eccezione, o contradizione, ogni più eſatta ubbidienza al loro riſpettivo Capitano, o Padrone, in tutti, e ſingoli caſi, luoghi, e tempi, che dall' iſteſſo verranno comandati, per qualunque cauſa concernente alla Nave, o altro Baſtimento, in cui, e nella quale ſerviranno: ſotto qualunque pena, tanto pecuniaria, che corporale, anche di trè anni di Galea, a giudicio, & arbitrio noſtro. Contro de quali ſi debba procedere alla detta pena, capitando in forze della Giuſtizia; altrimente reſtino perpetuamente banditi dalla Città, e diſtretto; in qual caſo ſe ne doveranno notare li Nomi, Cognomi; e Patria nella Tavoletta di ſopra eſpreſſa.

Non ſi può da alcuno abbandonare la Nave.

Quale obbedienza al Padrone.

E li tranſgreſſori con quali pene ſaranno puniti

XXX.

Il Padrone deve far mettere in catena li rei di qualche delitto, e condurli legati in Nave ſino a Genova.

Che niuno ſopra la Nave, o altro Baſtimento, ne nelli Porti, e Paeſi foraſtieri ardiſca, ne far riſſe, ne ferire, ne commettere morti, aſſaſſinamenti, delitti capitali, ne dir beſtemmie: In quali caſi doverà, e ſarà obligato il Capitano, o ſia Padrone, far mettere in catena li Rei, e portarli in Genova a noſtra diſpoſizione, per eſſere puniti ſecondo le Leggi.

Che

Padrone non può licenziare per viaggio alcuno dalle Nave eſclusi alcuni caſi

XXXI.

Che niun Capitano, o ſia Padrone fuori del Dominio, poſſa licenziare la Gente della ſua Nave, o Baſtimento; eccettuato in caſo di vendita di eſſa Nave, o Baſtimento: in qual caſo doverà provederle per il ritorno, conforme obligano le Regole noſtre.

Come li Padroni nel corſo del viaggio poſſino prendere a cambio marittimo, e vendere robe della Nave.

XXXII.

Il Capitano, o ſia Padrone, nel corſo del viaggio, e lontano da ſuoi Partecipi potrà prendere denari a cambio, e vendere robbe ſpettanti alla Nave, o altro Baſtimento; ſempre però con neceſſità, quale giurino gl' Ufficiali loro conſtare, e conſenſo di eſſi; altrimenti ſarà tenuto di proprio, privato del poſto, dichiarato indegno, e bandito.

Niuno può ſcendere a terra dopo l' arrivo, ſe prima non ſarà ormeggiata, viſta, e riviſta la Nave con tutto l'equipaggio, ſecondo il ſuo Rollo.

XXXIII.

Quando qualche Nave, o Vaſcello di Gabbia ſarà ritornata dal viaggio in queſto Porto, non potrà niuno Capitano, Ufficiali, Marinari, Soldati, e Fanti ſmontare da eſſa, che prima non ſia del tutto ormeggiata, viſitata, e reviſta dal noſtro Sindico, in preſenza dell' Illuſtriſſimo Deputato di Meſe: Quale s'incarica con ogni premura immediatamente ſubito doppo havuta la Prattica a fate detta viſita, e ricevere, e far regiſtrare un diſtinto conto firmato dal Capitano, Nocchiere, e Scrivano, di quelli Ufficiali, Marinari, Soldati, e Fanti, che mancaſſero dal Rollo conſegnato alla partenza di quì; eſprimendo la cauſa, & il luogo, dove ſono mancati, e ſe hanno compito al loro debito: ſotto pena di ſcuti 100. da pagarſi dal Capitano per ogni Ufficiale, Marinaro, Soldato, Fante, che mancaſſe, ſenz'egli averne reſo buon conto; e ſotto ogn'altra pena contenuta ne Caoitoli. Riconoſcerà pure ſe la Nave, o Vaſcello ſia proviſta delle Munizioni da Mare, e da Guerra opportune. Sentirà ſe nel viaggio

Padrone deve rendere conto di tutti quelli, che mancheranno dal Rollo, e ſe ſaranno mancate le provigioni, e munizioni, & altro nel viaggio.

Il Sindico del Magiſtrato deve riconoſcer la Nave ſe ſia proviſta di mu-

nizione da Guerra, e da Mare, e se ella è ben stivata.

hanno mancato di qualche provisione; e se sia caricata fuori della stiva; di tutto farà far nota distinta in scritto dal Sindico per riferircela poi.

XXXIV.

Pene per quelli, che scenderanno in terra prima della visita.

Se qualche Ufficiali, Marinari, Soldati, e Fanti, prima di questa Visita, e della licenza, che devono ottenere dall'Illustrissimo Deputato di Mese, descenderanno dalla Nave, o Vascello, s' intendano avere perdute tutte le Paghe in quel viaggio guadagnate, & incorsi in ogn' altra pena a noi arbitraria: A pagare le quali pene siano tenuti di proprio li Capitani, ogni qual volta allegassero non avere denari di tali delinquenti in mano. Onde per garantirsene doveranno li Capitani trattenersi in mano l'importare di due mesate almeno per ogni Stipendiato fino a viaggio finito.

Due mesate si devono trattenere da' Padroni fino a viaggio finito di tutti li stipendiati.

XXXV.

Obbligo del Patrone intorno le mercanzie.

Il Capitano, o sia Padrone sarà obligato a dar conto di tutte le Mercanzie caricate nella sua Nave, o altro Bastimento in conformità delle Polize di Carico: E se mancasse qualche cosa il Capitano, e la sua Nave, il Padrone, & il Bastimento saranno li debitori.

XXXVI.

Lane stracci, e altre simili merci soggette a riscaldarsi, e prendere fuoco fra qual termine doveranno subito scaricarsi.

Tutti li Capitani, e Padroni di qualunque Bastimento; sì grosso, che minuto, doppo arrivati in questo Porto, debbano scaricare le Lane, Stracci, Carnuccio, & altre merci soggette da per loro a riscaldarsi, & a prendere fuoco, fra il termine che se le prefigerà dall'Illustrissimo Deputato di Mese pro tempore; alla pena rispetto alli Vascelli di Gabbia di scuti 200. in 500. oro; e per gli altri Bastimenti di scuti 10., in 200. oro a giudicio nostro.

XXXVII.

Padrone non può trattenersi in mano cosa alcuna sotto

Che niuno Capitano, o sia Padrone arrivando in questo Porto non possa trattenersi cosa veruna, ne sopra Merci, ne sopra contanti sotto qualunque titolo,

o di avaria, o d'altro, senza nostra licenza espressa in scritto: & in tutto come prescrive lo Statuto *De Calculatoribus, Libro primo, Cap. XI.*

qualunque titolo, eziandio di avaria, e d'altro.

XXXVIII.

Quando li Vascelli si ritrovano al Carico, o di ritorno in Porto, non possono li Capitani di essi pernottare fuori del medesimo Vascello prima, che sia scaricata la Mercanzia; e debbano con loro tenere il Nocchiere, lo Scrivano, & oltre questi, quando il Vascello sia di una Coperta sino al numero di quattordici Marinari; e di due Coperte, sino al numero di ventuno; e di tre Coperte, sino al numero di trentacinque: sotto pena a qualsivoglia Capitano di Fiorini dieci d'oro per qualsivoglia contrafazione; & allo Scrivano di Fiorini cinque: E mancandovi qualche Marinaro il detto Capitano cadi in pena di un Fiorino per ogn'uno: E quando con licenza di detto Capitano mancasse qualcheduno delli sudetti Ufficiali, Marinari, Soldati, e Fanti, accadendo sinistro tanto alla Nave, quanto alla Mercanzia, oltre alle pene di sopra espresse, e la sospensione dell'Ufficio di essi, e di ogn'uno di loro, in arbitrio nostro, possa ancora esser convenuto, tanto da Proprietarii di essa, quanto da Partecipi della Nave, esso Capitano per il danno avuto: Ed il simile anche s'intenda contro gl'Ufficiali della Nave, che senza saputa del loro Capitano permettessero sudetta licenza a Marinari: incorrendo parimente li Marinari sudetti nella pena di fuggitivi, quando si partono senza licenza del Capitano, o Ufficiali.

In qual tempo non possono pernottare fuori della Nave li Patroni.

E al tempo del carico o discarico Scrivano, e Nocchiero devono stare a bordo di notte.

E con quanti marinari, e quali pene contro li trasgressori.

XXXIX.

Che scaricate, che averanno dalle Navi le Mercanzie asportate di fuori, nel tempo della loro stallia in questo Porto, vuote, che saranno, debbano sempre tenere a soldo d'ogn'una di esse, e sopra le medeme per loro buona custodia, e sicurezza l'infrascritti

Dopo lo scarico della Nave quali gente si deve tenere in Nave per custodia, e sicurezza di essa;

Ufficiali, e Marinari, ſotto le pene contenute nel detto Capitolo XXXVIII. Obligando a tal effetto li Capitani a dare in detta Cancellaria noſtra il Rollo de Marinari, & Ufficiali, che trattengono in eſſe, cioè

Vaſcello di Salme n. 500. in 800.

Ufficiali uno —— n. 1.
Marinari quattro —— n. 4.

Detto di Salme n. 800. in 1400.

Ufficiale uno —— n. 1.
Marinari ſei —— n. 6.

Detto di Salme n. 1400. in 1800.

Ufficiali due —— n. 2.
Marinari dieci —— n. 10.

Detto di Salme n. 1800. in 2000.

Ufficiali due —— n. 2.
Marinari diciotto —— n. 18.

Detto di Salme n. 2000. in 2500.

Ufficiali due —— n. 2.
Marinari venti —— n. 20.

Detto di Salme n. 2500. in 3000.

Ufficiali tre —— n. 3.
Marinari trenta —— n. 30.

Detto di Salme n. 3000. in 4000.

Ufficiali tre —— n. 3.
Marinari trentacinque —— n. 35.

Il Sindico deve viſitare frequentemente le Navi ormeggiate in Porto, e per qual fine.

E che reſti a cura, e carico del Sindico pro tempore di viſitare frequentemente ſenza mercede alcuna, li Vaſcelli in Porto per indagare ſe vengono oſſervati li Ordini enunciati in queſto Capitolo, come anco la qualità di Gomene, e modo degli ormeggi de' Vaſcelli; con dar ſubito parte de Traſgreſſori agl' Illuſtriſſimi Deputati pro tempore di Meſe, de diſordini, che cadeſſero, valendoſi anche di ſegreti Eſploratori per oſſervanza totale di quanto ſi diſpone in eſſo.

Che

XL.

Che quando qualche Nocchiere, Guardiano, o Cameriero di Nave, che vorrà essere retta da alcuna altra Nave, si fosse fatto forte con Gumine, o Cavi nella medema, & alcuno poi levasse volta, o in altro modo debilitasse la fortezza fatta, quel tale, e ciascheduno che lo comandasse sia obligato ad ogni danno, interesse, e spesa, sì per il Corpo, & apparati della Nave, come per le Mercanzie, che vi fossero; e non avendo da pagare, potranno essere puniti, fino all'ultimo supplicio inclusivè, avuto risguardo alla quantità del danno, & altre circostanze, in arbitrio, & a giudicio nostro.

Se una Nave si sarà fortificata con attaccare le gumine, o cavi ad altra Nave, niuno potrà levare la suddetta fortezza sotto le pene quì prescritte.

XLI.

Che quei i quali leveranno Gavitelli, o sia altra sorte ai legni alle Ancore, & Gumene, saranno puniti di scuti quattro per ogn' uno; e quando non potessero pagare, saranno posti in Galera per un' anno, & ogn' altra pena ad arbitrio nostro.

Quei che leveranno Gavitelli, o altri segni dell'ancore, o gumine, in quali pene incorreranno.

XLII.

Che li Barcaroli, o sia Barchi, non possino barcheggiare intorno alle Navi ormeggiate nel Porto da un'ora di notte fino all'Ave Maria dell'Alba; sotto pena di esserli abbrugiati li Gozzi, & ogn'altra pena così pecuniaria, che corporale, anche di anni cinqae di Galea ad arbitrio nostro.

Barcaroli, e Barchi non ponno barcheggiare di notte intorno all' ormeggi delle Navi.

XLIII.

Che tutti quelli, che saranno trovati a dannificare le Navi, o altri Bastimenti, in qualsisia modo, anche negli Ormeggi al Muolo vecchio e nuovo, sì nel Porto, come nelle spiaggie, dove si fabricano, facendosene prove a giudicio nostro, si puniranno di pena pecuniaria, o corporale, fin'all'ultimo supplicio inclusivamente ad arbitrio nostro.

Quelli che dannificheranno li Bastimenti sì nel Porto, come fuori, e nelle spiaggie, come devono esser puniti.

Che

XLIV.

Nessuno può comprare attrezzi, o cose spettanti a Bastimenti, e Navi, se non da' loro Padroni, e Scrivani.

Che nessuno possa, ne debba comprare alcuna cosa spettante a Navi, & altri Bastimenti, cioè Biscotto, Sartie, Legnami, e simili, che per Navi, e Bastimenti s'adoperano, se non da' Patroni, e Scrivani di dette Navi, sotto pena d'uno in dieci Fiorini, per ogni colta, che si fosse contrafatto: E li Venditori, & alienatori di esse cose potranno esser condannati in pena corporale, escluso l'ultimo supplicio in arbitrio nostro.

XLV.

Pena per gli Trasgressori di questi Capitoli.

Chi trasgredirà qualchedun de suddetti Capitoli, dove non si fa menzione di pena imposta a Trasgressori, s'intenda doversi castigare sotto le pene rispettivamente imposte dalle Leggi, o arbitrarie.

XLVI.

Riserva degli Ordini precedenti a questi.

Che per questa Grida non s'intenda pregiudicato a tutti gl'Ordini, che vi fossero circa la buona navigazione, anche nelle Regole nostre, benche non compresi nella presente, da publicarsi.

Di Camera nostra li 23. Agosto 1712.

Gio: Tomaso Varese Cancelliere.

Si è publicato la suddetta Grida in Banchi, e luoghi soliti, e consueti della presente Città, & anche sopra de Ponti, e sopra del Muolo vecchio per me Vincenzo Vernengbo Cintraco.

CON-

CONSERVATORI DEL MARE

PER LA SERENISSIMA REPUBLICA DI GENOVA.

Inſtruzioni, & Ordini da oſſervarſi dalli Capitani, o Padroni.

NIuno potrà eſſere riconoſciuto per Capitano, o Padrone di verun Baſtimento, ſe non ſarà prima eſaminato, & approvato da noi, come al Capitolo I.

Non ſi potrà ſopra Baſtimenti Nazionali inalberar altra Bandiera, che quella della Republica Sereniſſima; Nè aſſoldar genti per Baſtimenti Foraſtieri, ſenza licenza de Sereniſſimi Collegi, come al Cap. II.

Non potrà intraprendere, colla Nave, che porti almeno 60. huomini di Guarniggione, verun Viaggio, ſenza avere imbarcato un Rev. Cappellano, & almeno un Chirurgo, come al Cap. III.

Sarà obligato tenere un Libro in Giornale, ciaſcuna Pagina di cui ſia numerata con Abbaco, e firmata col Nome di uno de due Partecipi Deputati della Nave: in cui ſi ſcriverà li denari, che prenderà ſopra Corpo, e Nolo: Le ſpeſe che farà: Il Rollo, Salarij e diportamenti de ſuoi ſtipendiati: Tutta la Corſa, & accidenti del ſuo viaggio, come al Cap. VI.

Nel luogo della dimora de Partecipi non potrà noleggiare il Baſtimento, ne prendere denari ſopra Corpo, e Nolo ne fare ſpeſe, ſe non alla forma del Cap. IX.

Navigando a Parte, non potrà fare alcun Negozio ſeparato, come al Cap. X.

Non

Non caricarà fuori della Stiva, come al Cap. XII.

Per gli Equipaggi, Monizioni, & Attrezzi delle Navi, doverà oſſervare li Cap. XIII. XIV.

Se li ſuoi Stipendiati ſi preſenteranno, e fermeranno al Bordo della ſua Nave, doppo un meſe dal giorno, che loro averà dato l'Impreſtito, doverà riceverli, e trattarli, come al Cap. XV.

Se detti Stipendiati ſi preſenteranno, e fermeranno al Bordo della ſua Nave, nelli giorni preſcritti, doppo il ſparo del Cannone, & inalberamento di Bandiera per ſegno di partenza, doverà riceverli, e trattarli, conforme diſpone il Cap. XVI.

Non potrà ricevere arrollati con altre Navi, o Baſtimenti, ne fuggitivi da eſſe, conforme al Cap. XVIII.

Prima della partenza deve dare a ſuoi Deputati li *conti* della Nave firmati, come al Cap. XIX.

Non potrà metterſi in Viaggio per fuori del Dominio ſenza licenza dell'Illuſtriſſimo Deputato di Meſe; ne venire da fuori d'eſſo Dominio, in queſto Porto ſenza dar parte del ſuo arrivo, come al Cap. XX.

Niun Vaſcello da Gabbia potrà partire da queſto Porto, ſenza fare la Moſtra, e ricevere la Viſita, e laſciare in ſcritto il Rollo de ſuoi Stipendiati, come al Cap. XXI., e XXII.

Durante il Viaggio doverà provedere di vitto a ſuoi Stipendiati, come al Cap. XXIV.

Prima di metterſi alla Vela deve viſitare il ſuo Vaſcello, e riconoſcere ſe ſia ben proviſto di tutto quello, che fa biſogno per il ſuo viaggio.

Prima di mettere la Nave alla Vela ſentirà il parere del Piloto, e degl'altri Ufficiali.

Sarà obligato ſotto pena arbitraria di trovarſi al Bordo della ſua Nave, quando ſi metterà alla Vela da qualunque Porto, o Spiaggia.

Sarà obligato durante il ſuo Viaggio, trovandoſi in Mare, di radunare ogni giorno il Piloto, e tutti gl'altri Ufficiali ſopra il Caſſaro all'ora di mezzo giorno, e conferire con

eſſi

eſſi ſopra li Punti della Navigazione, e ſopra la Corſa fatta, e da farſi; ed in qualche Latitudine, e Longitudine ſi trovi la Nave.

Si vieta a Capitani di sforzare il Piloto a paſſare li luoghi pericoloſi, e dare la Corſa alla Nave, contro la volontà del medemo Piloto; Ed in caſo di contrarietà di pareri, ſi regolerà ſecondo il ſentimento de principali Ufficiali della Nave.

Reſta proibito di entrare ſenza neceſſità in verun Porto. Ed in caſo, che vi foſſe obligato da Temporali, o da Caccia de Corſari, ſarà obbligato ſortirne al primo buon tempo, e congiuntura.

Reſta proibito al Capitano, o ſia Padrone, di abandonare la Nave, o Baſtimento durante il Viaggio per qualſivoglia pericolo, ſenza il Conſenſo de ſuoi Ufficiali. Ed in tal caſo ſarà obbligato di ſalvare colla ſua Perſona il denaro, e le mercanzie più prezioſe del ſuo Carico, come al Cap. XXVI.

Se averà noleggiata tutta la Nave o Baſtimento, ſarà obligato di finire il Viaggio, ſotto pena di pagare danni, & Intereſſi al Nolegiatore.

Se nella Nave, durante il Viaggio mancaſſero Vittovaglie, il Capitano potrà obbligare quelli, che ne aveſſero in particolare, a metterle in commune, con pagarne l'equivalente.

Reſta proibito al Capitano, o ſia Padrone di vendere le Vettovaglie della Nave, o altro Baſtimento. Potrà nondimeno col conſenſo de ſuoi Ufficiali venderne a qualche Vaſcello, che incontraſſe in Mare, con neceſſità preſſante di Vittovaglie, purche gliene reſti a ſufficienza per il ſuo viaggio: E ne darà conto a ſuoi Partecipi; come ancora di quelle, che ſaranno avanzate dal ſuo Viaggio.

In caſo di riſcie, ferite, morti, o altro ſopra il Baſtimento, doverà far mettere in Catena li Rei, come al Cap. XXX.

Fuori del Dominio non potrà laſciar veruno del ſuo Equipaggio, come al Cap. XXXI.

Nel corſo del viaggio, e lontano da ſuoi Partecipi potrà prender denari a cambio, e vendere robbe ſpettanti al Baſtimento, nelli caſi, modi, e forme, de quali nel Cap. XXXII.

Quan-

Quando qualche Nave ſarà ritornata dal Viaggio in queſto Porto, non potrà il Capitano ſmontare, ne laſciar ſmontar veruno da eſſa, che prima non ſia del tutto ormeggiata, e viſitata dall'Illuſtriſſimo Deputato di Meſe, ſotto le pene, & in tutto, come al Cap. XXXIII. e XXXIV.

Il Capitano, o ſia Padrone ſarà obbligato a dar conto di tutte le Mercanzie caricate nella ſua Nave, o altro Baſtimento, in conformità delle Polize di carico. E ſe mancaſſe qualche coſa, il Capitano, e la ſua Nave, il Padrone, e il ſuo Baſtimento ſaranno li debitori, come al Cap. XXXV.

Dopo ritornato in queſto Porto deve ſubito ſcaricare le Lane, Stracci, Carnuccio, & altre Merci ſoggette da per loro a riſcaldarſi, come al Cap. XXXVI.

Niuno Capitano, o Padrone arrivando in queſto Porto, non potrà trattenerſi coſa veruna, ne ſopra Merci, ne ſopra Contanti, ſotto qualunque titolo, o di Avaria, o d'altro, ſenza noſtra licenza eſpreſſa in ſcritto, come al Cap. XXXVII.

Quando li Vaſcelli ſi ritrovano al Carico con Mercanzie; o di ritorno in queſto Porto, non poſſano li Capitani pernottare fuori delli medemi, prima che ſiano ſcaricate le Mercanzie; e debbano tenere con loro quelli Ufficiali, e Marinari, che ordina il Cap. XXXVIII.

Scaricate che averanno dalle Navi le Mercanzie nel tempo della loro Stallia in queſto Porto, vuote che ſaranno, debbano ſempre tenere al Bordo di ogn' una di eſſe gl' Ufficiali, e Marinari, de quali nel Cap. XXXIX.

Inſtruzioni, & Ordini da oſſervarſi dal Rev. Cappellano.

LE Navi, che portano Cappellano, ſe ſarà Prete, doverà queſto eſſere approvato dal Veſcovo Dioceſano, ſe ſarà Clauſtrale dal ſuo Superiore.

Il Cappellano ſarà ſtabilito dal Capitano col conſenſo de Partecipi della Nave.

Il

Il Cappellano celebrerà la Messa almeno ne giorni di Festa, e Domeniche; amministrerà i Sacramenti alla Gente della Nave; e farà ogni giorno, mattina, e sera le preghiere publicamente; ed ogn'uno sarà obbligato ad assistervi, se non averà legitimo impedimento. Si pregherà al solito per la conservazione della Sereniſſima Republica; e due volte la settimana farà la Dottrina Cristiana a Mozzi della Nave.

Niuno sì de Marinari, che Passeggieri, sotto pena di punizione esemplare dovrà dare disturbo all'esercizio del Cappellano, ma portarli l'onor, e riverenza dovuta.

Instruzioni, & Ordini da osservarsi dallo Scrivano.

SArà obligato a tenere un Libro in Giornale, ciascuna Pagina, di cui sia numerata con Abbaco, e firmata da uno de due Partecipi Deputati della Nave, in cui scriverà tutti gli Apparati da Mare, da Guerra, e concernenti alle Vettovaglie della Nave, o altro Bastimento: Il Rollo, e Salarii de Stipendiati; denari, che averanno avuto a conto; quelli che fuggiranno, quelli che moriranno, con le qualità di malattia, e giorno della loro morte: Loro Testamenti, & Inventarii delle loro Robbe, Merci, Crediti, e denari: Le Mercanzie caricate, o discaricate: Li Nomi de Passaggieri, Noli, che si scoderanno, denari, che si prenderanno a cambio sopra Corpo, e Nolo: Tutte le compre, e vendite che si faranno per uso della Nave dopo la Partenza: E generalmente tutto il concernente le spese del Viaggio. Scriverà parimente tutte le deliberazioni, che si saranno fatte nella Nave, & il Nome di quelli che saranno stati di contrario parere; e tutti si firmeranno, come al Cap. VII.

Starà attento alla distribuzione, e conservazione de Viveri; e noterà tutto quello, che si sarà dato in consegna al Dispensiere, al quale ne farà rendere conto di Settimana in Settimana.

Lo

Lo Scrivano potrà ricevere i Teſtamenti di quelli, che moriranno ſopra la Nave durante il viaggio; e dovrà ſervire d'Attuaro alla conſtruzione de Proceſſi Criminali; ed arrivando alla prima Città, o ſia luogo, li farà firmare dal Conſole della Nazione; ſe ve ne ſarà, altrimente da due Mercanti; E le reſta proibito, ſotto pena della vita lo ſcrivere coſe contro della verità.

Lo Scrivano non potrà laſciare la Nave, che il Viaggio intrapreſo non ſia finito; ſotto pena di perdere i ſuoi ſalarii, e di pena a Noi arbitraria.

Lo Scrivano doppo ventiquattr'ore dal ſuo arrivo in Genova ſarà obligato di rimettere nella Cancellaria noſtra il ſuo Giornale detto di ſopra, l'informazioni Criminali, li Teſtamenti fatti nel Viaggio, e tutto quello, che ſarà paſſato per le ſue mani ſotto rigoroſiſſime pene, a giudicio noſtro, come al Cap. VIII.

Inſtruzioni, & Ordini da oſſervarſi dal Piloto.

NEſſuno, che ſia Nazionale potrà eſſere Piloto, ſe prima non ſarà eſaminato alla noſtra preſenza da tre, o quattro Piloti, ancorche Foraſtieri, preſenti anche due de più antichi Capitani; ed avendo riſpoſto bene alle Interrogazioni concernenti al ſuo Miniſtero, & avuta l'approvazione dell'abilità da Noi potrà eſercitarne la Carica.

Chi vorrà eſſer ricevuto per Piloto, ſe ſarà Nazionale dovrà prima moſtrare al Capitano la fede di eſſere ſtato ammeſſo da Noi nella forma ſopradetta.

Il Piloto darà la Corſa alla Nave, e ſarà proviſto di Carte, Portolani, Aſtrolabii, Compaſſi, Libri, e Stromenti neceſſarii al ſuo meſtiere.

Il Piloto farà il ſuo Giornale, dove metterà di 24. in 24. ore la Corſa, che averà tenuto, le miglie, che averà fatto

ſatto, la latitudine, la variazione della buſſola, con tutto quello, che avrà conoſciuto di rimarcabile durante il ſuo Viaggio.

Il Piloto, che per ignoranza, o negligenza avrà ſatto perdere un Baſtimento, ſarà condannato in cinquecento lire, e privo per ſempre dell'eſercizio del Piloto; Se per malizia, ſarà punito di morte.

Inſtruzione, & Ordini da oſſervarſi dal Nocchiere.

ESſendo di Nocchiere quello, che fa la Marinaria buona o cattiva, quando la Marinaria commette qualche misfatto in Nave, merita per lo più tanto caſtigo il Nocchiere, come gl'iſteſſi Marinari; perche è ſuo obligo di tenerli, come li ſuol dire, *in virga ferrea*.

La ſua Cura è di tenere la Marineria al ſuo dovere; e che la Nave ſia netta e polita sì dentro, come di fuori.

Quando vi è qualche Marinaro ſedizioſo, ne darà ſubito aviſo al Capitano.

Averà cura di fare alleſtire la Nave, e prima di far vela, vedrà ſe la Nave è ben guarnita di Cavi, Taglie, o ſia baſtelami, e vele, e di tutti li apparati neceſſarii per il viaggio.

Durante il viaggio dovrà ogni giorno viſitare tutti gli ordigni alti, e baſſi, e trovando qualche mancamento ne darà aviſo al Capitano.

Eſequirà, e farà eſequire nella Nave, sì di giorno, che di notte gl'Ordini del Capitano.

Arrivando avanti un Porto farà alleſtire le Gomene, ed Ancore, e farà ormeggiare bene la ſua Nave in poſto buono, e di fondo netto.

Inſtruzioni, & Ordini da oſſervarſi dal Chirurgo.

TUtte le Navi devono portare Chirurgo: E nelle Navi groſſe, ove paſſano cento huomini di equipaggio, vi ſarà il ſotto Chirurgo.

Niuno potrà eſſer ricevuto per Chirurgo ſopra le Navi, che non ſia ſtato approvato alla forma del Cap. III.

Sarà nella Nave una Caſſa per il Chirurgo guernita di Droghe, Unguenti, Medicamenti, ed altre coſe neceſſarie per la cura degli Amalati, e di tutti gl' Inſtromenti, o ſia Ferramenti neceſſarii. Sarà detta Caſſa viſitata da Periti, tanto della Medicina, come della Chirurgia, da eleggerſi dall' Illuſtriſſimo Deputato di Meſe.

Il Chirurgo della Nave ſarà obligato ſotto pena arbitraria, caſo che ſcuopriſſe qualche malatia contagioſa d'aviſarne ſubito il Capitano, acciò ne poſſa dare pronta notizia all'Illuſtriſſimo Magiſtrato di Sanità.

Reſta proibito al Chirurgo di ricevere pagamento veruno dalla Gente, che è al ſervizio della Nave, ſotto pena arbitraria.

Il Chirurgo non poſſa laſciare la Nave, in cui ſarà arrollato, prima che ſia finito il viaggio, ſotto pena della perdita de ſuoi ſalarii, e d'altre pene a Noi arbitrarie.

Fra ore 24. doppo del ſuo ritorno, e Prattica ricevuta, dovrà preſentare in ſcritto in Cancellaria noſtra, la nota di tutti quelli, che ſono ſtati amalati in Nave, o morti; con fede giurata ſe ſono ſtati proviſti di Medicamenti, Galline, Biſcotto bianco, & altro.

Inſtruzioni, & Ordini da oſſervarſi dalli Marinari, Soldati, e Fanti.

LI Marinari, Soldati, e Fanti, dopo un meſe dal giorno che averanno preſo l'Impreſtito, potranno preſentarſi, e fer-

e fermarſi al Bordo della loro Nave: E ſarà tenuto, & obligato il Capitano a riceverli, e loro provedere Vitto intiero, e mezza paga, ſino al giorno, che ſi metterà Bandiere di Partenza; dopo del quale dovranno loro correre Paga, e Vitto intieri, come al Cap. XV.

Quando il Capitano farà il ſolito ſparo del Cannone per la Partenza, e metterà Bandiera o di color Turchino, o la ſolita imbrogliata, per ſegno della medema, doveranno e ſaranno obligati tutti a preſentarſi, e fermarſi al Bordo della loro Nave; cioè, gli Abitanti nella Città, e trè Podeſtarie frà giorni trè, e gli altri fra giorni otto allora proſſimi; e dal giorno in cui ſi preſenteranno, e fermeranno doveranno correrle Paga, e Vitto intieri. E ſe qualcheduno di eſsi aveſse legitimo impedimento, o di malattia, o d'altro, doverà fra li ſteſsi giorni tre, & otto riſpettivamente farne conſtare all'Illuſtriſsimo Deputato di Meſe, e da eſſo ottenerne licenza in ſcritto. Altrimenti reſtino condannati a reſtituire l'Impreſtito, & a pagare la pena di altretanto. E di più reſtino pro facto condannati, e banditi in anni due di Galea: E li loro Nomi doveranno regiſtrarſi in una Tavoletta da ſtare continuamente appeſa ad una delle Pareti della Camera noſtra, acciò ogni Sbirro poſſa con facilità venire in cognizione, e guadagnare la mercede dovuta a chi prende un Bandito di Galea, come al Cap. XVI. e XVII.

Tutti quelli, che dopo preſo l'Impreſtito, o accordati a Parte ſopra di un Baſtimento, non ſi imbarcaranno ſopra dell'iſteſſo, o ſia prenderanno Impreſtito, ſi accordaranno a Parte, o in qualunque maniera s'imbarcaranno ſopra di un' altro, o dopo imbarcati in qualunque tempo, e luogo, ſenza finire il Viaggio lo laſciaranno, ſi dichiarano eſſere Fuggitivi, condannati nelle Pene pecuniaria, e di Galea di ſopra eſpreſſe, & in ogni altra ad arbitrio noſtro, eſcluſo l' ultimo ſupplicio, come al Cap. XVIII.

Se nientedimeno gionta la Nave al luogo dove è deſtinata, dopo di eſſere ſcaricata il Capitano noleggiaſſe per altri Paeſi, e non ritornaſſe alla Patria, ſarà in arbitrio de

Marinari, Soldati, e Fanti il Continuare o no: ſolo ſe nel loro accordo ſi foſſero obligati di andare a beneplacito del Capitano.

Reſta proibito a qualſivoglia perſona dell'Equipaggio della Nave, o altro Baſtimento di vendere ne Pane, ne altre vittovaglie ſenza licenza del Capitano, o Padione, o del Diſpenſiere: ſotto pena di perdere un Meſe de' ſuoi ſalarii, e di maggior pena ſe vi ritornaſſe la ſeconda volta.

Non ardiſcano far far acqua alla Nave, o Baſtimento; far perdere le Vittovaglie; cauſar ſedizione per rompere il Viaggio; far inſulto, ingiuria, violenza, congiura, o ſia coſpirazione, altra unione, o Combricola contro il Capitano, o Padrone de' loro Baſtimenti; ne gli iſteſſi abbandonare contro la volontà di detti Capitani, e Padroni, ſotto pena della Teſta: Anzi ſiano tenuti obedirli alla cieca nelle coſe concernenti al Baſtimento in cui ſervono, ſotto qualunque pena, tanto pecuniaria, che corporale, anche di tre anni di Galea, a giudicio noſtro, come più ampiamente al Cap. XXIX.

Non ardiſcano ſopra la Nave, o altro Baſtimento, ne nelli Porti, ne nelli Paeſi foraſtieri, far riſſe, ferire, commettere morti, aſſaſſinamenti, delitti capitali, ne dir beſtemmie: In quali caſi doveranno eſſere poſti in Catena, cuſtoditi, e portati a Genova, per eſſere puniti ſecondo le Leggi, come al Cap. XXX.

Chi eſſendo in guardia dormirà, ſtarà ſette giorni alla Catena ſenza Vino.

Quando la Nave ſarà ritornata dal Viaggio in queſto Porto, non potrà niuno ſmontare da eſsa, che prima non ſia del tutto ormeggiata, e che non ſi riceva la Viſita di ritorno dall' Illuſtriſſimo Deputato di Meſe, e la licenza da eſſo: E chi altrimenti ſmontaſse s'intenda aver perdute tutte le Paghe in quel Viaggio guadagnate, & incorſo in ogni pena a noi arbitraria, come al Cap. XXXIII. e XXXIV.

IL FINE.

IN-

INDICE

Di alcuni termini di Navigazione men noti, ſparſi per entro al Conſolato, e in eſſo ſpiegati.

A

Aggerminare. Cap. 192.
Andar roba ſopra Nave, e Nave ſopra roba. Cap. 192.
Andare a diſcrezione. Cap. 264.
Antichi di Nave. Cap. 198.
Arrolare Marinari a parte. Cap. 244.

B

Barchiere. Cap. 173. e 195.
Boccaporto. Cap. 72.

C

Dar Capo. Cap. 256.
Tener Capo. Cap. 92.
Canterate. Cap. 81. 129.
Cartolario. Cap. 100.
Capo. Cap. 107. e 108.
Colonna. Cap. 217.
Comunale di Nave. Cap. 227.
Sorgere in Coſta. Cap. 107.

D

Dar eſarcia. Cap. 172.
Dar palmata. Cap. 153.
Dar piazza. Cap. 74. e 115.
Deſſorato. Cap. 158.
Deſſorare. Cap. 177.
Andare a diſcrezione. Cap. 264.
Portare a diſcrezione. Cap. 223.
Dislaſtrare la Nave. Cap. 177.

E

Eſarcia. Cap. 187. e 200.
Dar Eſarcia. Cap. 172.

F

Far porto. Cap. 107. 188. 208.
Far ſurgere. Cap. 245.
Fragio di Fuſta. Cap. 256.

G

Germinare, Germinamento. Cap. 192. e 229.
Gajatelli. Cap. 243.

I

Imbrunali, Fori, a o Aperture dalle bande della Nave per dove ſi vota l'acqua, che entra coll'ondate, e per le piogge. *Aggiungi la ſpiegazione di queſto termine* al Cap. 61.
Impoſtato. Cap. 64. e 246.

L

Laſtrare la Nave. Cap. 177.
Luogo ſterile. Cap. 71. e 72.

M

Manile. Cap. 195. e 196.
Mettere in ſecco. Cap. 178.
Murate. Cap. 63. e 264.

N

NAvè nello ſcaro, o ſcalo. Cap. 280
Star ſurta una Nave. Cap. 281.
Noleggiare a ſcarſo. Cap. 183. e 185.

O

ORmeggiare la Navè, Cap. 172.

P

PArañgiale, e Paramigiale. Cap. 64.
Arrolar Marinari a parte. Cap. 244.
Peneſe. Cap. 153.
Peſanti. Cap. 75. 76. 111.
Dar Piazza. Cap. 74.
Portata di Marinaro. Cap. 128.
Poſtame. Cap. 64. e 246.
Prodiere. Cap. 58.
Proiſſo. Cap. 58. 97. e 199.

Q

QUintale. Cap. 111.

R

RAgio di fuſta. Cap. 256.
Raſe d'Ancore. Cap. 243.
Roba riſtorata. Cap. 193.

S

MArinaro Scapolo. Cap. 177.
Nave nello Scaro, o Scalo. Cap. 280.
Noleggiare a ſcarſo. Cap. 183. 185. e 272.
Scoe. Cap. 64.
Metter in Secco. Cap. 178.
Sorare, e Deſſorare. Cap. 177.
Spacciamento. Cap. 105.
Luogo Sterile. Cap. 71. e 72.
Stivare in verde. Cap. 61. e 67.
Stivare in trave. Cap. 73.
Surgere in coſta. Cap. 107.
Far Surgere. Cap. 245.
Star ſurta una Nave. Cap. 256. e 287.

T

TAlamo. Cap. 246.
Tener capo. Cap. 92.
Stivare in Trave. Cap. 73.

V

STivare in Verde. Cap. 61. e 67.
Vettine. Cap. 233. e 271.
Unir la roba coll'altra roba, e la roba colla Nave. Cap. 194. e *vedi ancora* aggerminare.

INDICE
DEL CONSOLATO DEL MARE.

A

ACCOMANDITA. ACCOMANDANTE. ACCOMANDATARIO.

ACCOMANDATARIO, che per fortuito accidente perde la roba presa in Accomandita. Cap. 207. e 208.

Quando ha la facoltà dall' Accomandante di disporre delle merci come sue proprie, in che modo debba regolarsi nell' esitarle. Cap. 210.

Patteggiato che averà coll' Accomandante di dover portar le robe dell' Accomandita in quel luogo, dove anderà egli stesso, se queste per sua colpa si perderanno, o le consegnerà ad un' altro. Cap. 211.

Se venderà le sue proprie merci, e non quelle dell' Accomandita. Cap. 213.

Pattuito che avrà coll' Accomandante di comprar certo genere di merci, se in vece di quelle ne comprerà dell' altre. Cap. 214.

Se perderà il danaro delle merci vendute per fortuito avvenimento. ivi.

Se fallisce, deve essere carcerato infin che paghi. Cap. 218.

Se non avrà pattuita coll' Accomandante mercede veruna per se, che cosa possa in tal caso pretendere per ricompensa di sua fatica. Cap. 252.

Tutti i patti, ed accordi seguiti tra lui, e l' Accomandante devono osservarsi, e se alcuno a questi contravverrà. Cap. 276.

Alle di lui istanze non deve il Padrone della Nave portar le merci in altro luogo, quando ha avviso essere de pericoli in quel luogo, dove le dovea consegnare, ma come debba in tal caso regolarsi. Cap. 209.

Se la Nave accomandata si perderà innanzi che sia finito il viaggio, a chi ne spetti il danno. Cap. 215. e 216.

Il Padron della Nave in che casi possa accomandar la sua Nave senza il consenso de Partecipi. ivi.

Se il Padron della Nave portando merci per vendere in comune, o sia in colonna, ne prenderà dall' altre in Accomandita, non potrà confonderle, ma dovrà venderle separatamente. Cap. 217.

L' istesso devesi osservare, quando prenderà denari in Accomandita, acciò possa rendere distintamente i conti, e se farà diversamente. ivi. Limita però come. ivi.

Spedito che sarà del suo carico, se si fermerà per motivo di vender merci proprie, o d' Accomandita, dovrà rifare tutta la spesa fatta in quel tempo della Nave. Cap. 219.

E quando rimandasse la Nave, restando egli a quest' effetto in quel luogo, dovrà soccombere a tutti i danni, che quella patisse. ivi. Limita però come. ivi.

Accomandando alcuno la sua Nave per cose appartenenti ad essa, se l' Accomandatario farà alcun contratto, o accordo, qual poi ricusi osservare, l' altro contraente contro di chi abbia l' azione. Cap. 186.

L' Accomandante dovrà dare in Accomandita la roba promessa, e dovrà pagare all' Accomandatario tutte le spese da esso fatte per aver a tale effetto noleggiata qualche Nave. Cap. 217.

Deve ſtarſene al conto dell' Accomandatario, purchè egli giuri eſſere quel conto vero, e leale. Cap. 277.

ACCORDO. Vedi PROMESSA.

AGGERMINAMENTO. Vedi ancora GETTO, e PADRON DI NAVE.

Aggerminamento che coſa ſia. Cap. 192. 229.
Deve farſi in caſo di Getto, e come ſi deve fare. Cap. 97. e 109.
Si deve fare per far dare a traverſo la Nave in terra, affine di ſchivare un male maggiore. Cap. 192.
Fatto l'Aggerminamento tra Mercanti, e Padrone, e tra Mercanti, e Mercanti in caſo di qualche imminente ſiniſtro, o incontro, è luogo alla contribuzione. Cap. 229.

ARMATA DI MARE.

Se viaggiando il Padrone incontrerà in qualche Armata de' nemici, o pure d'amici. Cap. 227. e 228.
Se un'Armata di mare incontrerà alcuna Nave mercantile d'amici, e le merci caricate ſaranno de' nemici. Cap. 273. vedi ancora Siniſtro.

ATTREZZI DI NAVE. Vedi ESARCIA.

AVARIA. Vedi CONTRIBUZIONE.

B

BAGNAMENTO DI ROBE. Vedi ancora SCARICARE.

IL Padrone della Nave quando ſia tenuto, o no, per le robe bagnate in Nave. Cap. 246.
Non è tenuto a rifare coſa veruna a' Marinari, quando le loro canterate ſi bagneranno. Cap. 128.

BARCHIERE.

Come ſia tenuto a rifare il danno delle robe bagnate nel caricarle, o ſcaricarle. Cap. 195. e 196.
Deve avere da i Mercanti, o dal Padron della Nave la mercede pattuita per caricare, o ſcaricare le merci, altrimenti deve eſſere reintegrato d'ogni danno, e ſpeſa. ivi.

C

CAPITANO. Vedi PADRON DI NAVE.

CARICARE. Vedi SCARICARE, e ancora PADRON DI NAVE.

CARTOLARIO DI NAVE. Vedi ancora SCRIVANO.

IL Cartolario fa prova. Cap. 97. 99. 100.
Il Padron della Nave è tenuto a rifare i danni della roba perduta deſcritta nel Cartolario. Cap. 65. e 113.
Il Padron della Nave non è tenuto a rifare i danni della roba perduta, o bagnata, o gettata, che non ſarà ſtata ſcritta al Cartolario, o pure non ſarà ſtata manifeſtata a lui, o allo Scrivano. Cap. 113.
Naſcendo controverſie fra i Mercanti, e il Padrone, dovrà far fede il Cartolario, ſinche i Marinari ſaranno a ſoldo. Cap. 220.
Gli eredi del Padrone defunto non ſono tenuti verſo de' Partecipi d'altro, che di quello ſi troverà ſcritto al Cartolario. Cap. 237. 238. e 239.
E i Partecipi al contrario non ſaranno tenuti d'altro verſo gli eredi del Padrone, ſe non per quelle ſpeſe da eſſo fatte, quali ſi troveranno ſcritte al

al Certolario, ivi. Limita però come ivi.

COLONNA.

Che Contratto sia, e che obblighi porti. Cap. 217. 244. 245.

COMPAGNO.
Vedi PARTECIPE.

COMPRATORE.

Come sia tenuto il venditore di merci verso del Compratore. Cap. 290.
Quando la roba non sarà di quella qualità accordata dal Compratore col venditore, o quando sarà venduta e quale. Cap. 290.

CONSERVA.

Il Padron della Nave può essere obligato da'Mercanti ad andar di conserva con Vascelli. Cap. 91.
E se conoscerà essere ciò espediente, può farlo da se col solo consiglio di Poppa. ivi.
Se avrà promesso di andare di conserva deve osservarlo, eccetto il caso forzoso. Cap. 92. e non facendolo sarà tenuto a tutti li danni de'Mercanti. ivi.
Il Padrone andando di conserva con altri senza licenza de' Mercanti non può pretendere da essi cosa alcuna. ivi.
Il Padrone, che faccia conserva con altri, quando debba ridurre in scrittura i patti, che fra loro saranno accordati. Cap. 283.
Quali patti devono osservarsi, e chi recederà dall' accordato, come debba esser punito. ivi.

CONTRIBUZIONE.

Il salvato in caso di Getto, deve contribuire alla perdita. Cap. 94.
E la Nave contribuisce solamente per metà. ivi.
La roba salvata come si deve valutare nel calcolo della contribuzione, vedi GETTO.
Il nolo deve contribuire al perduto, quando il Padron lo vuole tanto per il salvato, come per il perduto. Cap. 96.
Il Padrone se per volontà de'Mercanti entrerà in qualche Porto, o luogo, e per tal causa o entrando, o stando, o volendo partire da detto luogo, perderà qualche Ancora, o esarcie, i Mercanti dovranno risarcire la perdita, senza che la Nave entri in contribuzione, quando dal Padrone sia stato intimato a'Mercanti per suo conto il danno. Cap. 107.
Ma se ciò sarà seguito per timor de' Corsari, o altri Vascelli armati, la Nave dovrà contribuir per metà. ivi.
Stando una Nave ben corredata in Porto, o spiaggia aspettando il carico, se in caso di sinistro dovrà prender a pigione esarcie, o far altra spesa, chi debba a questa contribuire. Cap. 268.
Se la Nave rimorchiasse, o tirasse qualche barca carica, e li Mercanti ordinassero, che si lasciasse, il danno della barca deve esser solamente pagato da'Mercanti, e non dalla Nave. Cap. 108.
Ciò non ha luogo, quando il cavo, che la tira, si rompesse. ivi.
Se il Padrone lascierà la barca, o uomini in qualche luogo di consenso de'Mercanti, le loro robe devono pagare la barca, e la spesa a quegli uomini, sinchè arrivino dove la Nave avrà fatto porto. Cap. 107.
Le spese straordinarie fatte per salvar

la roba, o Nave devono ſolamente rifarſi dalle mercantie ſalvate. Cap. 110.
Canterata, o ſia Portata de' Marinari, quando ſarà ſtata comprata co' danari del ſalario, in caſo di getto non entra in contribuzione, che per metà del loro ſalario. Cap. 128. e 129.
E ſe l'avranno comprata con altri danari, contribuiſce come l'altre merci, detti cap. di ſopra.
In qualſivoglia ora, che il Padrone paghi il ſalario al Marinaro, in caſo di gietto la di lui canterata non contribuiſce, che per il ſoprappiù, che varrà della metà del ſuo ſalario. ivi.
La roba ſalvata come contribuiſca al danno della Nave, che ſarà ſtata obbligata andare a traverſo. Cap. 192. e 193.
La roba già ſcaricata come contribuiſca alla perdita dell'altra roba, e della Nave, mentre ſcaricava. Cap. 294.
La Nave, e i Noli, e la roba de' Mercanti vengono in contribuzione, quando è ſtato fatto tra loro Aggerminamento, e come ſi debba fare. Cap. 229.
Come debba contribuirſi il danno delle merci rubate da' Nemici alla Nave nel decorſo del viaggio. Cap. 229.
Il Padrone della Nave in caſo di getto come debba mettere in contributo il nolo avuto delle merci. Cap. 293.

CORREDI DI NAVE.
Vedi ESARCIA.

CORSARI.
Vedi ancora NEMICI.

Nave arreſtata per rappreſaglia de' Corſari, e poi venduta ſotto mano al Padrone, o a' Mercanti. Cap. 137.
Se per forza di Signoria, o de' Corſari il Padrone ſarà trattenuto in qualche luogo. Cap. 229.

CREDITORI DELLA NAVE.
Vedi ancora NAVE.

Creditori quali debbano eſſere preferiti ſopra il prezzo della Nave, che ſarà venduta avanti che ſia varata, o abbia fatto alcun viaggio. Cap. 32.
Quali dovranno eſſere preferiti ſopra il prezzo della Nave venduta, dopo che avrà fatto qualche viaggio. Cap. 33.

D

DANNO.

IL Padrone della Nave nel viaggiare non può entrare in alcun *porto* ſenza licenza de' Mercanti, altrimenti ſarà tenuto ad ogni danno. Cap. 99. Limita però come. ivi.
Se entrerà in qualche Porto per volontà de' Mercanti, eſſi ſono tenuti ad ogni danno, che gliene ſopravveniſſe, ſe però il Padrone gliel' avrà intimato per loro conto. Cap. 207.
Se manderà in qualche luogo il Marinaro è obbligato a riſarcirgli ogni danno, che gliene ſopravveniſſe, come pur da riſcattarlo, ſe foſſe pigliato. Cap. 179. Limita però come ivi.
Data che avrà la Nave a ſcarſo a Mercanti, ſe il Padrone porta roba ſenza loro licenza, perdendoſi o guaſtandoſi è tenuto a pagarla. Cap. 183.
Se non pagherà a' ſuoi dovuti tempi il Maeſtro, che avrà preſo ſopra di ſe la fabbrica della Nave, ſarà tenuto verſo di eſſo, oltre il ſuo debito alle ſpeſe, e danni, che avrà patiti. Cap. 52.
Se farà ſtivare roba umida, o roba in luogo umido, deve rifare il danno a mercanti. Cap. 61.
E' tenuto a' danni, quando la roba ſi ba-

bagnà a cagione della coverta, o delle bande non ben calefatte. Cap. 61.
Non è però tenuto, se si bagna per burrasca. Cap. 63.
Nè meno è tenuto, perdendosi per cattivo tempo qualunque cosa del corredo della Nave. Cap. 63.
E nè meno è tenuto, se la roba si bagna per acqua, che faccia il Piano, o Carena della Nave. Cap. 62. Limita come nel Cap. 64.
E' tenuto a danni, quando la roba si trova guasta da' Topi per mancanza de' Gatti in Nave. Cap. 65.
Come pure della roba perduta, che si troverà descritta al Cartolario. ivi.
Morti che saranno i Gatti in Nave, e la roba frattanto si guasterà da' Topi, avanti, che egli possa provvedersene, non sarà tenuto a' danni. Cap. 68. e 69.
Non è tenuto a rifare il danno della roba, che nel caricare, o scaricare si sarà bagnata. Cap. 70.
Deve rifare il danno, che il di lui sostituto avrà cagionato alla Nave. Cap. 94.
Non può caricare le robe de' Mercanti sopra d'altro Vascello, altrimenti tutto il danno, o pericolo sarà per suo conto. Cap. 89.
In caso di getto, o d'altro danno può ritenersi per pegno tanta roba del salvato, quanto basti per l'ammenda del danno, finchè sia fatta l'avaria, o contribuzione. Cap. 96.
Non è tenuto pagare la roba perduta, quando non gli sia stata manifestata da' Mercanti. Cap. 93.
Non può caricare le merci lasciate in terra in altra Nave senza il consenso del noleggiatore. Cap. 87. 88. 89.
E facendolo, il danno resta per suo conto. ivi.
E se le robe caricate si perdessero, o si gettassero, o patissero, questo danno si deve dedurre dalla valuta di quelle lasciate in terra, oltre le spese, eccetto quelle delle vettovaglie. ivi.
Non è tenuto a rifare il danno a' Marinari, se le loro Canterate si bagneranno. Cap. 128. e 128.
Data a nolo che avrà la sua Nave, non è tenuto di niente, se per burrasca si perdesse qualche cosa. Cap. 180.
Non è tenuto rifare il danno della roba de' Passeggieri, quando essi non l'avranno manifestata allo Scrivano. Cap. 111.
Deve restituire tutto il nolo al Passeggiere, e pagargli tutti i danni, quando partisse avanti del termine assegnatoli a montare in Nave, e perciò il Passeggiere fusse restato in terra. Cap. 114.
Se venderà la Nave è tenuto far le spese a' Marinari, quando non vogliano andar colla Nave, fin tanto che siano tornati al luogo, donde prima partirono. Cap. 148. e 149
Deve rifare il danno di quelle merci bagnate, o perdute, che fussero state scritte al Cartolario. Cap. 113.
Se avrà promesso di andare di conserva, e non lo farà, eccetto il caso forzoso, sarà tenuto a tutti i danni de' Mercanti. Cap. 92.
Data a nolo la sua Nave per caricar Vino, come sia tenuto rifarne il danno. Cap. 202.
Se spedito dal suo viaggio si fermerà per vendere merci proprie, o d'Accomandita, dovrà rifare la spesa fatta in quel tempo della Nave. Cap. 219.
E quando rimandasse la Nave, restando esso a quest' effetto in quel luogo, dovrà rifare tutti i danni d. Cap. Limita però come ivi.
Come debba rifare il danno, che succederà

cederà alla Nave, quando non ſia ben ormeggiata, ſtando egli ancorato in qualche ſpiaggia, o Porto. Cap. 224.

Quando ſia tenuto pagare il danno di palanche, e argani preſi a pigione per tirare, o varare la Nave. Cap. 230.

Dovrà pagare tutti i danni, ſpeſe, e intereſſe a Mercanti, quando ſi partirà da quel luogo innanzi del tempo con loro accordato per caricare la Nave, eccetto ſe non foſſe ſtato sforzato a ciò fare. Cap. 234.

Se leverà, o farà levare ſegnali, Gajatelli, o raſe d'Ancore, ſe queſte ſi perderanno, o la Nave avrà qualche danno, come dovrà rifarlo. Cap. 243.

Il noleggiatore ſe caricherà più merci dell'accordato, in caſo di getto, o altro ſiniſtro è tenuto rifare al Padrone tutti i danni, e a' Mercanti reſtituire il prezzo delle robe pericolate. Cap. 184.

E ſe non avrà con che ſodisfare tutto il danno, dovrà eſſere conſegnato alla Giuſtizia, e ſtar in carcere fintanto che abbia pagato. ivi.

Il noleggiatore noleggiata che avrà una Nave in certa quantità di Canterate, ſe vorrà recedere dal noleggio, dovrà pagare al Padrone tutte le ſpeſe, che avrà fatte per il viaggio da farſi. Cap. 81.

I Mercanti, come debbano, e quando ſieno tenuti a pagare le ſpeſe ſtraordinarie per occaſione delle loro Mercanzie. Cap. 110.

Quando la Nave, per ſalvare, ò ſe, o la roba, dovrà ritirarſi in qualche parte di ſicurezza, tutte le ſpeſe dovranno rifarſi per *as, & libram* dalle merci ſalvate. Cap. 110.

E ſe le merci d'un Mercante ſaranno minori dell'altro, come debbano pagarſi dette ſpeſe. ivi.

Limita però come. ivi.

I Mercanti ſono obligati pagare al Padrone tutti i danni, ſpeſe, ed intereſſi, quando lo faceſſero aſpettare per caricare le merci più del tempo convenuto. Cap. 232.

Se ſi romperanno vettine, o vaſi di terra caricati in Nave da qualche Mercante, a chi ſpetti rifare il danno. Cap. 234.

A chi ſpetti rifare il danno delle merci bagnate. Cap. 246.

Se ſtando ancora la Nave in porto, o ſpiaggia per aſpettare il carico converrà prendere a pigione ſarcia, o far altre ſpeſe, da chi debbano eſſere pagate. Cap. 266.

Come debba rifarſi il danno delle Mercanzie ſtate rubate alla Nave nel decorſo del viaggio. Cap. 329.

Il Nocchiero è tenuto a rifare tutti i danni occorſi per ſua imperizia, non eſſendo egli capace del ſuo meſtiere. Cap. 60.

Il Maeſtro d'Aſcia, ſe fa più grande il Vaſcello di quello gli è ſtato ordinato dal Padrone, ſubiſce la metà delle ſpeſe dovute per l'accreſcimento di eſſo. Cap. 50.

Deve rifare tutte le ſpeſe, danni, e intereſſe pagato dal Padrone a' Mercanti, quando per ſua imperizia riuſciſſe mal fatta la Nave. Cap. 51.

Se nel tempo convenuto non finiſce la Nave, deve rifare al Padrone tutti i danni, che perciò avrà patiti, per la liquidazione de' quali ſi deve ſtare al giuramento del Padrone. Cap. 52.

Quando v'intervenga però la colpa di eſſo. ivi.

La roba ſalvata come contribuiſca al danno della Nave, che ſarà ſtata obbligata andare a traverſo. Cap. 192. e 193.

Come debba rifarſi il danno, che ſarà apportato da una Nave entrando in Por-

Porto, nell'ormeggiarsi, a qualche altra Nave già ormeggiata. Cap. 197.
E se una Nave ormeggiata in Porto apporterà danno ad un'altra sopravvenuta di poi. Cap. 198. e 199.
E se per burrasca sopravvenuta per mancanza di gomene, o ancore urtasse, o daneggiasse le altre. Cap. 200.

E

EREDE.

D'Un Partecipe defunto di qualche Nave da fabbricarsi non è tenuto alla perfezione di essa, purchè il defunto non habbia disposto diversamente nel suo testamento. Cap. 47.
Gli eredi del Padrone della Nave devono risarcire tutti quegli errori allegati da' Mercanti, de' quali però se ne faccia menzione nel di lui testamento. Cap. 291.
Non ostante ch'essi avessero di già accettato il conto reso loro dal Padrone ancora vivente. ivi.
E se detto Padrone non haverà fatto testamento, o avendolo fatto non avrà fatto menzione de' suddetti errori. ivi
Gli eredi del Padrone defunto innanzi d'aver reso il conto de' viaggi fatti a' Partecipi, a che sieno tenuti verso di essi. Cap. 237. 238. e 239.
Gli eredi d'un Mercante defunto, quale vivendo avesse noleggiata una Nave, a che siano tenuti verso del Padrone di essa. Cap. 258. 259. e 260.
Accordato dal Padron della Nave un Servitore per tempo determinato, se l'uno all'altro premorrà, a che siano tenuti gli eredi respettivamente dell'uno, e dell'altro. Cap. 270.

ERRORE.

Gli eredi del Padrone della Nave devono risarcire tutti quegli errori allegati da' Mercanti, de' quali però se ne faccia menzione nel di lui testamento. Cap. 291.
Non ostante ch'essi avessero di già accettato il conto reso loro dal Padrone ancora vivente. ivi.
E se detto Padrone non avrà fatto testamento, o avendolo fatto non avrà fatto menzione de' suddetti errori. ivi.

ESARCIA.

Abbisognando d'esarcie la Nave, deve il Padrone avvisarne i Partecipi, e se questi non vorranno acconsentire a simile compra, come debba esso regolarsi in tal caso. Cap. 236.
In caso di fortuna di mare, per ormeggiarsi, come debba servirsi d'esarcia trovata in mare d'altro Padrone. Cap. 205.
E se la porterà via in viaggio senza licenza del Padrone di quella. Cap. 206
Se perderà l'esarcia da lui presa a pigione. Cap. 203. e 204.
E se lui se ne servirà per altro viaggio, o per più tempo dell'accordato. ivi.
Il Padron della Nave è obbligato a mettere in ordine la Nave, e provederla di esarcie, e di altre cose necessarie. Cap. 81.
Se alla Nave, che starà aspettando il carico, in caso di sinistro abbisognerà prendere a pigione esarcie. Cap. 268.

F

FORZA DI PRINCIPE.

Vedi PRINCIPE.

G

GASTIGO.

Vedi PENE.

GATTI.
Ved. MERCI, e Ved. ancora DANNO

GERMINAMENTO.
Vedi AGGERMINAMENTO.

GETTO.
Vedi ancora CONTRIBUZIONE.

NOn si può fare dal Padrone sino a tanto che non sia principiato dal Mercante, o sopraccarico. Cap. 93. e 97.
In caso di Getto si deve far la contribuzione sopra il salvato, e la Nave entra per metà. Cap. 94.
La roba gettata, se sarà occorso il Getto innanzi la metà del viaggio, si valuta al prezzo, che valeva nel luogo, in cui è stata caricata. E se sarà occorso il Getto dopo la metà del viaggio, si valuta al prezzo, che vale nel luogo, dove era destinata. Cap. 95.
Il Padrone di Nave si può ritenere in pegno tanta roba salvata, che basti all'emmenda del danno patito nel Getto, o altro caso occorso, e facendosi poi la contribuzione, deve il Padrone contribuire anche per li noli, quando pretendesse il nolo tanto per il salvato, come per il perduto. Cap. 96.
Prima di far getto è tenuto il Padrone a ricercare il consenso de' Mercanti; e non essendovi essi, deve farlo col consenso del Nocchiero, e di tutto il Comunale della Nave, o della maggior parte. Cap. 97. e 109.
E il Getto deve essere principiato da uno de' Mercadanti, se saranno in Nave, e non essendovene, dal Padrone, e poi tutti gli altri ponno continuare a gettare fino che sarà necessario, detto Cap. e Cap. 97.
Il Getto si può provare coll'attestazione de' Marinari nel caso, che lo Scrivano non havesse potuto notarlo. Cap. 97. e 109.
Il Padrone di Nave come sia tenuto in caso di Getto a mettere in contributo il nolo avuto delle mercanzie. Cap. 293.
Getto di quante sorte sia, e quale sia il regolare, e quale l'irregolare. Cap. 281.
Seguendo Getto, per aver il noleggiatore caricato più roba dell'accordato, è tenuto al danno verso il Padrone della Nave. Cap. 184. Vedi NOLEGGIATORE, e DANNO.

L

LITI.

NAscendo litigi fra il Padrone, e Mercanti, i Marinari non ponno testimoniare nè a favore, nè a danno dell'uno, o degl'altri, se non finito il viaggio. Cap. 220.
E se nasceranno controversie fra il Padrone, e Marinari, o pure fra Marinari, e Mercanti per cose non iscritte al Cartolario, chi possa testimoniare. Cap. 121.
E se nasceranno fra' Mercanti. Cap. 222.

M

MAESTRO D'ASCIA.

NOn può fare il Vascello più grande di quello ch'è stato ordinato, altrimenti deve pagare la metà delle spese fatte per l'accrescimento di esso, e perde il salario delle giornate, in cui egli avrà lavorato per il suddetto accrescimento. Cap. 50.
Deve manifestare a' Partecipi le misure della Nave, che avrà accordata col Padrone, e loro palesare, se il lavoro sia debole, o forte, detto Cap.

E' ob-

È obbligato come tutti gli altri manifattori, e Calafatti a far buon lavoro, ſtabile, e forte, acciò la Nave non pericoli nella navigazione. Cap. 51.
Se per un prezzo accordato dovrà fabbricare una Nave, ſarà egli ſolo tenuto a pagare tutti gli altri lavoratori, ne eſſi hanno alcun regreſſo contro del Padrone, e di lui beni. Cap. 52.
In tal caſo però è obbligato il Padrone a far intendere a tutti i maeſtri un tale accordo col maeſtro d'Aſcia, altrimenti in caſo che da queſto non vengano pagati, potranno agire contro del Padrone, e ſequeſtrare anco il Vaſcello. ivi.
Preſa che avrà ſopra di ſe la fabbrica d'una Nave, deve finirla nel tempo convenuto, altrimenti dovrà rifare i danni al Padrone, e per la liquidazione di queſti dovrà ſtarci al giuramento del detto Padrone. ivi.
Queſto però procede ſolamente quando v'intervenga la colpa del Maeſtro d'Aſcia. ivi.
Se il lavoro da lui promeſſo al Padrone non ſarà per colpa ſua terminato. Cap. 269.
Se la Nave, innanzi che ſia varata, o abbia fatto alcun viaggio, ſi venderà, il maeſtro d'Aſcia deve eſſere preferito nel prezzo di eſſa. Cap. 32.

MANIFATTORI.

Se faranno bene il ſuo lavoro, dovranno continuare ſino alla fine, eziandio contra la volontà del Padrone, nè alcun'altro maeſtro vi ſi potrà intromettere. Cap. 51.
Devono continuare il lavoro ſino a tanto che ſia terminata la Nave. ivi.
Deveſi loro pagare il guadagno del lavoro, quando ſenza il loro conſenſo s'intrometteranno nella fabrica della Nave altri maeſtri. ivi.
Se per imperizia loro riuſcirà la Nave mal fatta, dovranno rifare al Padrone tutte le ſpeſe, e danni pagati da eſſo a' mercadanti per detta cauſa. ivi.
Devono fare buon lavoro, ſtabile, e forte, acciò la Nave non pericoli nella navigazione. ivi.
Se il lavoro promeſſo al Padrone non ſarà per loro colpa terminato. Cap. 269.
Devono eſſer preferiti nel prezzo della Nave, venduta innanzi che ſia varata, o abbia fatto alcun viaggio. Cap. 32.

MANIFESTO.

Vedi CARTOLARIO DELLA NAVE.

MARINARI.

Vedi ancora SALARIO.

Ponno far fede del Getto, e aggerminamento, in caſo che lo Scrivano non l'abbia potuto ſcriver. Cap. 97.
Se la maggior parte de' Mercanti ſcaricaſſe in qualche luogo, e il Padrone faceſſe loro qualche rilaſcio ſopra i noli, i Marinari per il detto rilaſcio devono patire pro rata la diminuzione ſopra i ſalarj. Cap. 102.
Non ponno trar roba, nè metterla in terra, nè deſtivarla ſenza licenza dello Scrivano. Cap. 56.
Non ponno caricare, nè ſcaricare alcuna coſa ſenza ſaputa dello Scrivano, o del Nocchiero. Cap. 59.
Non ſono obbligati a ſtivare la roba, ma ſolamente riceverla al boccaporto. Cap. 72.
E ſe il Padrone avrà promeſſo a i Mercanti di farla ſtivare da loro, devono prima convenirſi co i Marinari, quando però eſſi vogliano. ivi.
Devono caricare, e ſcaricare la roba in ca-

in caso, che non vi fossero facchini, e devono essere pagati a giudizio del Nocchiero. ivi.

Se non saranno stati soddisfatti de' loro salarj, ponno contradire alla vendita de' beni del Padrone defunto. Cap. 191.

Sono obbligati ad andare col Padrone secondo i patti, ed accordo fatto. Cap. 294.

Ponno ricusare di fare il viaggio accordato, se il Padrone senza recare alcuna legittima scusa non vorrà fare il detto viaggio. ivi. Limita però quando fosse giustamente, e legittimamente impedito, ivi.

E quando persistino di fare il viaggio accordato, voglia, o non voglia andare il Padrone per qualsivoglia causa, deve dar loro in sua vece un' Uomo sufficiente. ivi.

L'elezione di questo sostituto doverà farsi alla presenza de'Marinari. ivi.

E saranno tenuti ubbidirlo, come dovevano l'istesso Padrone. ivi.

Se il sostituto farà con essi qualche contratto, o pure nascerà fra loro qualche differenza, saranno essi obbligati solamente verso del sostituto. ivi.

Benchè in appresso siano trovati ignoranti devono avere il salario del Padrone. Cap. 121.

Ma se un Marinaro si fosse accordato per Maestro d'Ascia, o altro, ed in effetto non sarà trovato tale, dovrà aver solamente quel salario, che giudicheranno lo Scrivano, o pure il Nocchiere col loro giuramento. ivi

Per quali cagioni possa esser licenziato innanzi che sia terminato il viaggio. Cap. 122.

Il Padrone non può licenziare un Marinaro accordato con grosso salario, per prenderne in sua vece un' altro con meno. Cap. 123.

Non può licenziare il Marinaro accordato per pigliare in sua vece un suo parente, o altro, benchè non fosse entrato ancora a servizio, altrimenti deve pagargli tutto il salario, come se avesse servito tutto il viaggio. Cap. 124.

E quando il Marinaro s' ammalasse a che sia obbligato il Padrone detto Cap.

Morto il Marinaro in Nave a chi debba pagarsi il suo salario, e come li sia dovuto. Cap. 125. 126. e 127.

Se il Marinaro anderà a sue proprie spese, deve il Padrone in termine di otto giorni interrogarlo, se vuole ritornare il viaggio. Cap. 128. e 129.

E' permesso a' Marinari mettere in Nave nel luogo, dove vorranno, la sua Portata, o Canterata, purchè quel luogo non fosse già stivato. ivi.

In qualsivoglia ora che il Padrone paghi il salario a' Marinari, in caso di getto le Canterate de' Marinari non contribuiscono, che per il soprappiù che varranno della metà del loro salario. ivi.

E se queste si bagneranno, o si guasteranno, il Padrone non è tenuto rifar loro cosa veruna. ivi.

Li Marinari devono manifestare le loro canterate allo Scrivano, altrimenti andranno al fisco di quel luogo, dove saranno, eccetto il terzo, che toccherà al Padrone. ivi.

Devono caricare le loro canterate innanzi, che la Nave sia carica, altrimenti il Padrone non è più tenuto a portarle. Cap. 130.

E se ne anche il Padrone le vorrà portare innanzi che la Nave abbia tutto il carico, dovrà pagar loro tutto quel nolo, che quella roba pagherebbe. ivi.

Non può il Marinaro, in vece della sua Canterata, caricar roba d'altri per prenderne il nolo, e caricandola il Padro-

Padrone può prendersi quel nolo, che il Marinaro avrà convenuto. Cap. 131.
Non può far Marco veruno alla roba, che è in Nave sotto pena di perderla. Cap. 132.
Dopo stivata la Nave deve il Padrone pagare a' Marinari quello, che è solito pagarsi anticipatamente, e se è piccolo Bastimento è tenuto pagar loro la metà. Cap. 133.
Deve altresì dar loro tempo da comprare le loro mercanzie per lo spazio di sei giorni. ivi.
Li Marinari devono andare alla marina, cioè un giorno il terzo di loro, l'altro giorno un'altro terzo, e convenirsi talmente tra di loro, che quelli, che restano, possano servire alla Nave comodamente. ivi.
Può il Marinaro nel caricare, e scaricare le sue canterate servirsi della barca della Nave, e gli altri Marinari sono tenuti ad ajutarlo. Cap. 134
Il Padrone della Nave deve ajutare i Marinari in tutto quello, che può, senza però prender briga con alcuno per causa loro, o senza discapito proprio, e de' Consiglieri, ed Ufficiali di Nave. Cap. 138.
Se il Marinaro farà litigare il Padrone senza giusta causa, è tenuto al Padrone di tutti i danni. Cap. 140. e 141.
E se non avesse con che pagarlo, lo può far carcerare, e stare in prigione fino a che l'abbia sodisfatto. ivi.
Al Marinaro, che non dorme in Nave, non è tenuto il Padrone dar da mangiare. ivi.
Non può essere sforzato dal Padrone ad andare in luogo pericoloso. Cap. 144.
Non deve fare il facchino, ne altra cosa, che non appartenga al suo ufficio. Cap. 145.
In quali casi il Padrone possa imprestare alcun de' suoi Marinari ad altra Nave. ivi.
Il Padrone per lo scarico delle merci deve dare a' Marinari tutto ciò, che avrà accordato co' Mercanti. Cap. 146
Li Marinari, vendendosi la Nave, restano liberi dal servizio, e si deve loro tutto il salario. Cap. 148. 149.
E quando non vogliano andar colla Nave è tenuto il Venditore far loro le spese fino a che giungano al luogo, donde prima partirono. ivi.
E se la Nave si vendesse in luogo d' Infedeli dovrà il Venditore provvederli di bastimento, e vettovaglie, finche siano in terra di Cristiani, ove possano avere ricapito. ivi.
Se il Marinaro si fosse accordato con patto di non dovere andare in alcun luogo pericoloso, e dove avesse qualche timore, non volendo andarvi, il Padrone dovrà darli la metà del salario, e vettovaglie per finche sia in luogo sicuro. Cap. 150.
Ma non essendovi tal patto è tenuto ad andarvi. ivi.
Il Marinaro accordato deve onninamente ubbidire al Padrone, e dimandarli licenza ogni qualvolta voglia andare in qualche luogo. Cap. 151
E se anderà fuori, deve ritornare il terzo giorno, se la Nave sarà in paese straniero. ivi.
Deve giurare di essere fedele al Padrone. ivi.
Per quali cagioni sia lecito al Marinaro lasciare il servizio della Nave. Cap. 152.
Deve il Marinaro far tutte quelle cose necessarie per la Nave. ivi.
Accordato che sia non si può scusare d'andare in viaggio, se non per le cause descritte nel Cap. 153.
Se doppo di essersi accordato se ne fuggirà, Cap. 144. e 155.

Se il Nocchiero comanderà che il Marinaro ajuti a rimorchiare qualche Nave, che voglia entrare in porto, lo deve fare, purchè non sia Nave de' nemici. Cap. 156.

Il Marinaro, che sarà accordato a ragione di tanto per miglio, a che cosa sia obbligato. Cap. 157.

A chi spetti la roba, o mercanzia trovata in mare dal Marinaro accordato. ivi

E' obbligato il Marinaro d'andare solamente in quel luogo, che gli avrà detto al principio del viaggio il Padrone. Cap. 158.

Il Padrone se vende la Nave deve provvedere il Marinaro d'altra Nave, con cui possa tornarsene. ivi.

Giunto il Padrone nel luogo, dove dovea andare, e scaricata la Nave, se prenderà nuovo viaggio, e sarà in luogo, ove potrà avere altri Marinari, i primi Marinari non sono tenuti andare, ne il Padrone a ciò può sforzarli. ivi.

E se non trovasse altri Marinari, devono seguirlo. ivi.

E qual debba essere il loro salario per questo secondo viaggio. ivi.

Il Padrone però non deve dare il comando ad un' altro, altrimenti l' accordo fatto tra lui, e il Marinaro non tiene. ivi.

Il Marinaro deve ubbidire il Padrone, o il Nocchiero in tutto ciò, che appartiene alla Nave, non così in ciò, che sia in servizio d'altra Nave. Cap. 159.

Se prenderà questione, o armi contra il Padrone, o per collera ardirà di dare allo stesso, come debba essere gastigato. Cap. 160. e 161.

Se sarà ingiuriato dal Padrone come debba contenersi, e quando anche lo stesso Padrone li corresse addosso. Cap. 162.

Se anderà in terra senza licenza del Piloto, o dello Scrivano, non essendo in Nave il Padrone, come debba essere gastigato. Cap. 166.

Se ruberà in Nave, come debba essere punito. Cap. 164.

Se appostatamente, o di sua volontà getterà in mare vino, o vettovaglia, come debba esser gastigato. Cap. 165.

Non può spogliarsi se non in porto svernando, e facendolo come si punisca. Cap. 267.

Cominciando la Nave a caricare, o pure stando in luogo pericoloso, non si può partire senza licenza del Padrone, o del Piloto, e partendosi è tenuto a i danni. Cap. 168.

Deve ormeggiare la Nave, trovandosi in essa il Nocchiero, o nò. Cap. 172.

Non può però cavarla fuori, se non gli vien comandato. ivi.

Deve andare al Mulino, quando il Padrone, o Scrivano glielo comandino. Cap. 174.

Non può abbandonare Nave nel tempo che si trova in viaggio. Cap. 176.

Deve lastrare, e dislastrare la Nave, forare, e disforare in quel luogo, donde si partirà, e giunta che sarà in porto, ormeggiarla, levar le Antenne, ec. Cap. 177.

Non può partirsi, sinchè non abbi ajutato il Padrone, che vorrà tirare a terra il Bastimento. Cap. 178.

Deve andare ovunque il Padrone lo mandi, e ubbidire a chiunque il Padrone avrà messo in suo luogo durante il viaggio. Cap. 179.

Deve ubbidire, e seguire colui, che avrà preso a pigione la Nave del Padrone, come se propriamente fosse egli stesso, quando egli faccia le spese. Cap. 180.

Come debba contribuire alle spese fatte in occasione della Nave, che sarà arrestata per rappresaglia di Signoria, o di Corsari. Cap. 137.

I Ma-

I Marinari, finchè sono a soldo, non ponno testimoniare circa le controversie insorte tra il Padrone, e mercanti, nè a favore nè a danno dell' uno, o degli altri. Cap. 220.
Finito però il viaggio potranno far fede, purchè non abbino interesse in quel litigio. ivi.
E se nasceranno litigj tra' Marinari, e il Padrone per cose non iscritte al Cartolario, o pure tra Mercanti, e Marinari, chi possa, e debba intorno a ciò testimoniare. Cap. 222.
E se nasceranno litigj solamente tra' Mercanti, come possano i Marinari far fede. Cap. 222
Qual debba essere il salario de' Marinari, che vadano a discrezione col Padrone, cioè senza aver pattuito mercede veruna. Cap. 223.
Li Marinari non perdono mai i loro salari. Cap. 224.
Se la Nave per cattivo tempo, o forza de' Nemici si perderà in paese d' Infedeli, quale salario dovranno avere i Marinari dal Padrone, o vettovaglie per tornarsene in paese de Cristiani. Cap. 25.
Scaricata che sarà la Nave, e il Capitano scenderà in terra, li Marinari non potranno ostimolarlo a pagar loro il salario accordato, ma dovranno aspettarlo fino che sarà spedito. Cap. 235.
E se questi in tanto per qualche torto da esso ricevuto porteranno via la Nave, lasciandolo in terra, come debbano essere puniti. ivi.
Come debbano rifare il danno succeduto alla Nave, per aver essi levati di sua propria volontà segnali; o rase d'ancora, quali poi si saranno perdute. 243.
Quando li Marinari saranno stati arrolati a parte, cioè che in vece di salario dovranno participare del guadagno. Cap. 244. e 245.
Marinaro licenziato dal Padrone senza giusto motivo di essere licenziato. Cap. 264.
Se ricevuta che avrà la paga se ne fuggirà. Cap. 265.
Li Marinari guadagnano la metà del suo salario, se il Padrone avrà guadagnata la metà del nolo dal Mercante, che si sarà ritirato dal noleggio. Cap. 81.

MERCANTI.

Vedi ancora NOLEGGIATORI, e PADRONE di NAVE.

Non ponno pretendere dal Padrone della Nave l'ammenda della roba perduta, quando non fu manifestata nel tempo del carico. Cap. 98.
Sono tenuti al doppio nolo, quando la roba caricata non fu manifestata al Padrone. Cap. 98.
Ponno impedire al Padrone nel viaggiare di prendere alcun porto, e come ciò proceda. Cap. 99. Vedi ancora PORTO.
Devono osservare al Padrone quello, che gli hanno promesso per il carico delle Mercanzie. Cap. 100.
E sono tenuti a pagare tutto il nolo delle robe, che hanno promesso di caricare, benchè non caricate. ivi. Vedi ancora NOLO.
Se la maggior parte de' Mercanti scaricherà le Mercanzie, gli altri potranno ancora scaricare, e in tal caso non saranno tenuti a pagare il nolo. Cap. 181. Vedi ancora SCARICARE. NOLO.
Se passato il tempo accordato non vorranno caricare la sua roba, dovranno pagare tutto il nolo al Padrone. Cap. 103.
Deve il Mercante imprestare danari al Padrone, quando nel viaggio gliene facesse bisogno per provisione della Nave, e non ne potesse trovar dagli

altri, e in tal caso tutti gli altri compagni, e mercanti si dovranno obbligare verso chi impresterà il detto danaro. Cap. 104.

E quando non vi fosse alcuno in Nave, che avesse danaro, il Mercante è tenuto a vendere tanta roba. Cap. 105.

E in tal caso il Mercante, che avrà impreſtato il detto danaro sarà anteriore a tutti, eccetto che a' Marinari per li loro salarj. ivi.

Similmente il Mercante, che avesse vettovaglie in Nave, è tenuto in caso di bisogno metterle in comune. Cap. 106.

Ma subito devonsi dette vettovaglie restituire al primo porto, che tocchi la Nave. ivi.

Li Mercanti come devono contribuire in tutto alla perdita di qualche ancora, o esarcia della Nave, quando per loro volere il Padrone sarà entrato in qualche Porto, o luogo. Cap. 107. Ved. CONTRIBUZIONE

Se la Nave rimorchierà, o tirerà qualche barca, e li Mercanti ordinassero, che si lasci andare, sarà detta barca pagata dalla roba de' Mercanti, senza che la Nave entri in contribuzione. Cap. 108.

Ciò non ha luogo, quando il cavo, o canapo, che la tira, si rompesse. ivi.

Li Mercanti devono avere posto conveniente in Nave, e maggiore lo devono avere quelli, che pagano più di nolo. Cap. 74.

Non ponno aver luogo da Mercante in Nave, se non avranno caricate tante mercantie per il nolo almeno di venti scudi d'oro. Cap. 75. e 76.

Se avranno pagato il nolo, e vorranno levar la roba per paura, che il Padrone non proseguisca il viaggio, il Padrone non è tenuto a restituirglielo. Cap. 78.

Il Mercante può levar la sua roba di Nave per paura de' nemici, o Corsari senza pagarne il nolo, purchè gli altri Mercanti cavino ancora la sua. Cap. 79.

Se avrà timore de' Corsari, gli si deve restituire la sua roba pagato che abbia, o nò, il nolo, e non avendo più paura deve essere ricevuto in Nave del Padrone colle istesse merci, o pure con altre in loro luogo per lo stesso prezzo. Cap. 80.

Noleggiata che abbia la Nave a Canterate, deve il Padrone portargli il quarto di più di dette Canterate, Cap. 81. Limita però come. ivi.

Noleggiata che avrà la Nave in certa quantità di Canterate, se vorrà recedere dal noleggio, dovrà pagare al Padrone tutte le spese, che avrà fatte per il tal viaggio. ivi.

E se di già avesse caricato qualche mercanzia, deve pagare la metà di tutto il nolo, che aveva promesso. ivi.

Dovrà spedire la Nave noleggiata nel tempo accordato, e pagare il nolo senza contrasto. ivi.

Se caricherà una Nave di legname senza averne accordato il nolo, potrà il Padrone ritenersene la metà in conto del nolo. Cap. 288. Limita però come ivi.

Se dopo la morte del Padrone i Mercanti allegheranno un' errore, di cui ne costi nel di lui testamento, non ostante che avessero accettato il conto reso da esso ancora vivente, gli eredi saranno tenuti al rifacimento. Cap. 291.

E se il Padrone non avrà fatto testamento, o avendolo fatto non avrà fatto menzione di quell'errore. ivi.

Non ponno pretendere, che il Padrone in caso di getto fatto nel viaggio d'andata, metta in contributo il nolo fatto nel viaggio di ritorno delle merci d'altri Mercanti, o de' medesimi. Cap. 293.

Quando si trovassero, in terra, e alla Nave ancorata in qualche luogo sopravvenisse qualche accidente, o di combattere contra Navi nemiche, o di far getto per burrasca di mare, il Padrone in questo caso può farlo senza il loro consenso, intervenendovi però quello di tutto il Comunale della Nave. Cap. 109.

E devono starsene alla testimonianza de' Marinari, o de' loro servitori, quando lo Scrivano fosse rimasto in terra. ivi. Limita quando li Mercanti provassero frode, o baratteria. ivi.

L'istesso procede, se colle medesime cautele del Padrone la Nave sarà andata a traverso. ivi.

E quando non vogliano acquietarsi sono tenuti ad ogni spesa, e danno, che il Padrone avrà fatto per simil contrasto. ivi.

Come debbano, e quando sieno obbligati a pagare le spese straordinarie per occasione delle loro mercanzie. Cap. 110.

Non può chiamarsi Mercante chi paga meno di 20. scudi d'oro di nolo. Cap. 112.

Non ponno far marco veruno alla roba, che è in Nave sotto pena di perdere la roba marcata. Cap. 132.

Tutto ciò che si pattuirà tra i Mercanti, e il Padrone dovrà osservarsi. Cap. 278.

Se li Mercanti caricheranno roba, quale sia di maggior peso dell'accordato. ivi.

Noleggiata che avranno una Nave con condizione, che debba aspettare il carico per certo tempo, se poi sopravverrà qualche impedimento, per cui non possano più caricarla dentro di quel tempo. Cap. 279.

E se non avranno determinato il tempo. ivi.

Come debbano contribuire al danno della Nave, che sarà stata obbligata andare a traverso. Cap. 192. e 193.

Se caricheranno Vettine, o altri vasi di terra, dovranno provvedere di persone da stivare la Nave, e non trovandone, potranno servirsi de' Marinari. Cap. 233.

E come perciò debbano pagargli. ivi.

Se poi, stivata che sarà la Nave, tali vasi di terra si rompessero, come, e da chi debba rifarsene il danno. Cap. 234.

O pure se debbano in tal caso pagarne il nolo al Padrone. ivi.

Il Mercante, che avrà caricato Balle, Casse, o altri fardelli di roba, ne' quali nascostamente avrà posto Oro, Gemme, o cose simili preziose, se questi in caso di getto, o altro sinistro si gettassero, o si perdessero. Cap. 254.

Noleggiata che averà una Nave con patto, che fra certo tempo debba trovarsi in luogo determinato per caricare ivi le merci, se infra quel tempo la Nave non vi si troverà. Cap. 257.

Se noleggiata la Nave il Mercante morrà, o s'ammalerà, a che sia tenuta la di lui eredità, e altresì a che sia tenuto il Padrone della Nave. Cap. 258. 259. e 260.

Se il Mercante per impedimento sopravvenuto non potrà caricar la Nave da lui noleggiata. Cap. 263.

Caricando più Mercanti una Nave di Grano, se questo nello scaricarsi troverassi a crescere, o a mancare, a chi spetti l'aumento, o mancanza di esso, e come del soprappiù debba pagarsi il nolo al Padrone. Cap. 266.

Se, noleggiata una Nave, non pagheranno il nolo accordato. Cap. 272.

Se ricuseranno di pagare il nolo per qualche motivo al Padrone. Cap. 27.

Il Mercante, noleggiata la Nave, deve ſpedirla nel tempo accordato. Cap. 81
Deve pagar la metà del nolo al Padrone, ſe ſi ritira dal noleggio. Cap. 81.

MERCI.
Vedi ancora NOLEGGIO.

Non ſi ponno metter le merci del ſecondo noleggiatore con quelle del primo. Cap. 85. e 86.
Nè devonſi mettere le robe del ſecondo Mercante in miglior poſto, che quelle del primo, per aver trovato dal ſecondo maggior nolo. ivi.
Il Padrone che ricuſerà di caricare le merci del noleggiatore, per caricarne altre. Cap. 87 88. Vedi ancora NOLEGGIATORE.
Non ſi ponno ſenza licenza de' Mercanti caricare ſopra altra Nave, altrimenti tutto il danno, e pericolo ſarà per conto del Padrone. Cap. 89.
Quelle che non ſaranno manifeſtate al Padrone della Nave dovranno pagare il nolo doppio. Cap. 98.
E ſe ſi perderanno il Padrone non ſarà tenuto pagarle. ivi.
Il Padrone deve aſpettare il Mercante, acciò carichi le ſue robe, benchè le aveſſe prima caricate, e poi ſcaricate. Cap. 101.
Trovandoſi guaſte da' Topi le merci in Nave per mancanza de' Gatti, è tenuto il Padrone a rifarne i danni. Cap. 65. Limita però come nel Cap. 66
Le merci di maggior peſo devono porſi nel primo ſuolo, e quelle di minor peſo devonſi porre di ſopra. Cap. 68. 69.
Laſciando la Nave qualche Ancora in qualche luogo di volontà de' Mercanti, dovrà rifarſi il danno da tutte le merci eſiſtenti in Nave. Cap. 107.
Abbiſognando alla Nave ritirarſi in qualche parte di ſicurezza per ſalvare, o ſe, o le merci, tutte le ſpeſe in tal caſo dovrannò pagarſi *per as, & libram* dalle mercanzie ſalvate. Cap. 110.
E quando le merci d' un Mercante foſſero in quantità minori dell'altro, come allora debbano pagarſi dette ſpeſe. ivi. Limita però come dal detto Cap.
Il Padrone della Nave non è tenuto a pagare il danno di quelle merci, che non eſſendo ſtate ſcritte al Cartolario, o pure manifeſtate allo ſcrivano ſi ſaranno perdute, bagnate, e gettate. Cap. 113.
Le merci ſalvate come debbano contribuire al danno della Nave, per eſſere ſtata sforzata andare a traverſo. Cap. 192. e 193.
Se le merci ſaranno rubate in Nave nel decorſo del viaggio. Cap. 229.
Merci, che ſi portano da vendere in Comune, o ſia in Colonna non poſſono confonderſi con quelle dell' Accomandita. Cap. 117.

N

NAVE.

IN caſo di getto la Nave contribuiſce ſolamente per metà. Cap. 94. Vedi ancora CONTRIBUZIONE, GETTO.
La Nave, ſe nel decorſo del viaggio avrà biſogno di provviſione, eſarcie, o vettovaglie, come debba eſſerne provveduta da i Mercanti, Cap. 104. 105. e 106. Vedi ancora MERCANTI, PADRONE DI NAVE.
La Nave quando debba contribuire, o nò, vedi CONTRIBUZIONE.
La Nave, o barca che ſarà rimorchiata da altra Nave. Vedi CONTRIBUZIONE.
La Nave può partire ſenza li Mercanti, quan-

quando ciò segua per qualche accidente forzoso. Cap. 109.
Il Padrone, che vorrà fabbricare a participazione una Nave, è tenuto a significare a i partecipi l'intera struttura della medesima. Cap. 45.
I partecipi d'una Nave da fabbricarsi, sono obbligati ad osservare la promessa al Padrone alla rata della loro porzione Cap. 46. Vedi ancora PARTECIPI.
Quando, e in che maniera debba farsi l'incanto, o partito della Nave tra li partecipi, e il Padrone. Cap. 53. e 54.
La Nave è tenuta a pagare il danno di tutta quella roba, che dentro di essa si fosse perduta, quando lo Scrivano non fosse *solvendo*. Cap. 56.
La Nave deve pagare il vitto, o salario al Padrone, come pure allo scrivano, a cui similmente paga scarpe, carta, inchiostro, e pergamena. Cap. 58.
Il Padrone, che farà stivare la roba in luogo umido, è tenuto a rifare tutto il danno perciò cagionato, e se egli sarà *solvendo*, si deve in tal caso vendere la Nave con prelazione a' compagni, o mutuanti, salvo prima i salarj de' Marinari. Cap. 61.
Nave presa da nemici, e poi ricuperata da Nave amica. Cap. 287.
Se alcuno riscatterà qualche Nave, o roba da' nemici, è tenuto venderla al primo Padrone mediante il pagamento del riscatto al redimente. detto cap.
Se li nemici doneranno la Nave, o roba da essi presa ad alcuno, tal donazione non vale, fuorchè donandola al Padrone legittimo. ivi.
Riscattata la Nave dal Padrone, o da altri per lui, ciascuno rientra nelle sue prime porzioni, e deve contribuire *per as*, & *libram* a proporzione. ivi.
Vendendo alcun la sua Nave, a che sia tenuto verso de' Marinari. Cap. 148. e 149.
La Nave, che sarà stata noleggiata a scarso, cioè per un prezzo certo, deve fare il viaggio convenuto. Cap. 185.
Se ad instanza de' creditori si venderà la Nave doppo aver fatto qualche viaggio, chi debba essere preferito nel prezzo ricavatone. Cap. 32. e 33.
Se la Nave nel viaggio avrà bisogno di rassettamento, o d'altre provigioni, il Padrone non è tenuto a provvedernela, quando però l'abbia fornita per l'addietro secondo la promessa da esso fatta. ivi.
Nave, che per forza di Principe sarà impedita per andare nel luogo, dov'era indirizzata. Cap. 188.
O pure per forza di Signoria, o di Principe non potrà caricare nel luogo destinato. Cap. 189.
Se il Padrone, o Mercanti compreranno sotto mano la Nave, che sarà stata arrestata per rappresaglia di Signoria, o de' Corsari, come sieno tenuti a pagare i salarj a' Marinari. Cap. 137.
E per le spese di detta rappresaglia, come debbano contribuire i Marinari. ivi.
Nave che sarà stata sforzata andare a traverso. Cap. 192. 193.
Nave che si perderà nello scaricare. Cap. 194.
Nave, che entrando in porto, nell'ormeggiarsi apporterà danno a qualche altra già ormeggiata. Cap. 197.
Nave, che già ormeggiata apporterà danno ad un'altra sopravvenuta dipoi. Cap. 198. e 199.
Se sopravvenendo una burrasca per mancanza di gomene danneggiasse, o urtasse nell'altre. Cap. 200.

Perdendosi la Nave accomandata innanzi che sia finito il viaggio, a chi ne spetti il danno. Cap. 215. e 216.
Come debba contribuirsi il danno della roba rubata alla Nave nel decorso del viaggio. Cap. 229.
Perduta la Nave per qualche sinistro, come debba il Padron della Nave restituire a' Partecipi il guadagno degl'altri viaggi, di cui non avesse reso conto per l'addietro. Cap. 237. 238. e 239.
Se il Padrone vorrà aggiustare, acconciare, o accrescere la Nave. Cap. 240. 241. e 242.
Stando la Nave ben corredata in porto, o spiaggia, aspettando il carico se in caso di sinistro dovrà prendere a pigione esarcie, o fare altre spese, chi debba a queste contribuire. Cap. 268.
Nave che sarà caricata di stiva di botte. Cap. 271.
Se si venderà la Nave innanzi che sia varata, o abbia, fatto alcun viaggio, chi debba essere preferito nel prezzo ricavatone. Cap. 32.

NAVICELLAJO.
Vedi BARCHIERE.

NEMICI.
Vedi ancora SINISTRO.

Nave presa da nemici, e poi ricuperata da Nave amica. Cap. 287.
Incontrando un Padrone di Nave mercantile qualche legno nemico, se vorrà combatterlo, e nel caso che gli riuscisse d' espugnarlo come debba dividersi la preda. Cap. 285.
Il Padrone della Nave come possa combattere per qualche accidente sopravvenuto di Navi nemiche. Cap. 209
Il Padrone, che viaggiando in terra d' Infideli, per cattivo tempo, o forza de' nemici perderà la Nave. Cap. 225.
Se nel decorso del viaggio incontrerà in qualche armata de' nemici. Cap. 227. e 228.
Il Marinaro non è tenuto ubbidire al Nocchiero, quando li comandi di andare a rimorchiare una Nave de' nemici, che voglia entrare in porto. Cap. 156.
Se per timore de' Corsari, o nemici, li Mercanti non vorranno entrare in qualche Porto, il Padrone non potrà entrarvi, e li Mercanti in tal caso dovranno rifare il danno, che ne seguisse alla Nave. Cap. 99.
Se li Mercanti avranno paura de' Corsari, dovrà il Padrone restituir loro le sue merci, pagato, o no che sia del suo nolo. E quando non abbiano più un tal timore, li può di nuovo ricevere colle medesime merci, o altre in suo luogo per lo stesso nolo. Cap. 80.
Se alcuno riscatterà qualche Nave, o roba da' nemici, è tenuto venderla al primo Padrone mediante il pagamento del riscatto al redimente. Cap. 287.
Se li nemici doneranno la Nave, o roba ad alcuno da essi presa, tal donazione non vale, fuorchè se sarà donata al legittimo Padrone. ivi.
Se il Padrone noleggierà la sua Nave per qualche luogo nemico senza il consenso de' Partecipi. Cap. 226.

NOCCHIERO.

Deve giurare quanto possa meritare la fatica di quel Partecipe della Nave, che volesse andare col Padrone della medesima. Cap. 58.
Senza sua saputa, o pure dello Scrivano, nessun Marinaro, nè qualsivoglia altra persona può scaricare, o caricare cosa alcuna. Cap. 59.
E' obbligato a dire la verità alli Mercanti su tutto ciò di che sarà dimandato,

dato, nè potrà entrare, o sortire dal porto senza loro consentimento. Cap 60.
Col consiglio di poppa può fare tutto ciò, che importa per buona direzione della Nave. ivi.
Se non è capace, si deve levare dal posto, con essere di più obbligato a rifare i danni, che per sua imperizia avrà patita la Nave, ed in suo luogo si sostituisce qualche Consigliero di Poppa, o di Prua atto al mestiere. ivi.
Se il Padrone per malevoglienza lo vorrà mandar via, non ostante che sia perito, lo potrà fare con pagargli però il suo salario. ivi.
Il Marinaro non è tenuto ubbidire al Nocchiero, quando li comandi di andare a rimorchiare una Nave de' nemici, che voglia entrare in porto. Cap. 156.
Non può dormire spogliato, acciò sia pronto alla Navigazione. ivi.
Deve cercare i mezzi per terminare più presto il viaggio.
Deve mostrarsi fedele con tutti quelli di Nave. ivi.
Deve far avvisare lo Scrivano, ed il Mercante, acciò vengano in Nave. Cap. 74.
Il Nocchiere, o lo Scrivano devono giudicare col loro giuramento quale salario dovrà darsi a quel Marinaro, che essendosi accordato per maestro d'ascia, o altro, non sarà trovato tale. Cap. 121.
Devono altresì giudicare quale salario debba darsi a quel Marinaro, che fosse stato obbligato dal Padrone a fare il secondo viaggio. Cap. 147.
Può comandare al Marinaro, che vada a rimorchiare una Nave, che voglia entrare in porto, purchè non sia de' nemici, e il Marinaro dovrà ubbidirlo. Cap. 156.
I di lui ordini devono eseguirsi dal Marinaro rispetto a tutto ciò, che appartiene alla Nave, non così per servizio d'altra. Cap 159.
Il Nocchiero, che vada a discrezione con qualche Padrone di Nave, cioè senza aver pattuito con lui salario veruno, che debba avere per sua mercede. Cap. 223.

NOLLEGGIATORE, NOLEGGIO.
Vedi ancora MERCANTI, NOLO, PADRONE DI NAVE.

Essendosi noleggiata la Nave a canterate, il Padrone sarà obbligato di portare anco il quarto di più delle canterate noleggiate, quando il Mercante si trova avere più roba di quello, che si credeva, con che il Mercante avvisi il Padroue in tempo. Cap. 81.
Se il Mercante vorrà recedere dal noleggio, dovrà pagare al Padrone della Nave tutte le spese. ivi.
E ciò procede innanzi d'aver caricata cos'alcuna. ivi.
E quando avesse caricata qualche mercanzia sarà obbligato a pagare il nolo per metà. detto Cap
Li Maginari guadagnano la metà del suo salario, se il Padrone avrà guadagnata la metà del nolo del Mercante, che si sarà ritirato dal noleggio. ivi.
Il noleggiatore può recedere dal noleggio innanzi che la Nave sia in tutto pronta a caricar le merci, ed al Padrone sono dovute le spese fatte. Cap. 82.
Ma se la Nave sarà in pronto per ricevere le mercanzie, o la maggior parte di esse, gli sarà dovuto il terzo del nolo. ivi.
E se averà cominciato a caricar qualche cosa gli sarà dovuta la metà del nolo. ivi.

E ſe avrà ricevuto tutto il carico, ed averà di già fatto vela, ſarà tenuto il noleggiatore a tutto il nolo. ivi.
E ſe non averà ancora fatto vela, ſolo alla metà. ivi.
E tutto ciò procede concorrendovi giuſta cauſa da recedere dal noleggio, altrimenti è tenuto il Padrone a pagare tutto il nolo. ivi.
Il noleggiatore, ſe ſi ritira dal noleggio per la vendita delle merci, che dovea caricare, dovrà pagare al Padrone quel nolo, che ſarà giudicato da due periti, ſe la nave dovea caricare nel luogo del noleggio. Cap. 83
Ma ſe dovea andar altrove per caricare, ed ivi ſarà di già pervenuta, dovrà pagar al Padrone tutto il nolo. ivi. Limita ſe al Padrone ſarà ſtato intimato che non vada, e in queſti caſi, ſecondo il nolo, che riceverà il Padrone, dovrà ragolarſi il ſalario de' Marinari. ivi.
Il Padrone è tenuto a portare tutta la quantità, per cui è ſtato noleggiato, ed il Mercante pagare il nolo convenuto. Cap. 84. e 100.
Il Padrone non può recedere dal noleggio, per aver trovato maggior nolo. Cap. 85. 86.
Ne deve mettere in miglior poſto le robe del ſecondo Mercante, che quelle del primo, per aver trovato dal ſecondo maggior nolo. detti Cap.
Se il Padrone ricuſerà di caricare le merci del noleggiatore, per caricarne altre, le merci di quello reſteranno per ſuo conto, e ſarà tenuto a dargli altrettante merci nel luogo deſtinato allo ſcarico, o pure la giuſta valuta. Cap. 87. e 88.
Con che però vi ſia intervenuto il proteſto del noleggiatore. ivi.
E ſe le robe caricate ſi perdeſſero, o ſi gettaſſero, o patiſſero altro danno, ſi dovrà dedurre queſto danno dalla valuta di quelle laſciate in terra; oltre le ſpeſe, eccetto quelle delle vettovaglie. ivi.
Non può il Padrone caricare le merci laſciate in terra in altra Nave ſenza il conſenſo del noleggiatore. Cap. 89.
E ciò facendo tutto il detrimento, che vi ſarà, è per ſuo conto. ivi.
E tutto ciò procede ancora nel caſo, che i Mercanti dopo del noleggio ſi foſſero partiti dal luogo, purchè abbiano laſciate le robe in conſegna al Padrone, o altri, da cui il Padrone la poſſa avere. ivi.
Limita ſe li Mercanti non le averanno laſciate in buon recapito da poterle avere il Padrone al tempo del carico, nel qual caſo non ſarà tenuto il Padrone a coſa alcuna, fuorchè a reſtituire a' Mercanti le ſpeſe fatte per la Nave, e ciò che aveſſe avuto, eccetto quelle delle vettovaglie. ivi.
E' tenuto il Padrone a portare nel luogo accordato le merci del noleggiatore. Cap. 89.
Nè può caricarle ſopra altro baſtimento, e ciò facendo, tutto il danno, e pericolo deve andare a conto del Padrone. ivi.
Se avrà convenuto il noleggiatore di caricare una certa quantità di merci, caricandole tutte, o non caricandole, dovrà ad ogni modo per tutto il carico accordato pagare il nolo al Padrone. Cap. 100.
Il noleggiatore può ſcaricare le ſue robe in quel luogo, dove gli parrà. Cap. 102.
Il noleggiatore, che prenderà a pigione una Nave, ſe per burraſca ſi perdeſſe qualche coſa della Nave, non ſarà tenuto di niente al Padrone. Cap. 180.
E ſe avrà comprato alcuna coſa neceſſaria alla Nave, che avanzi, a capo del viaggio può ripigliarſela. ivi.

Il Padrone di Nave, noleggiata che ha la Nave a i Mercanti a ſcarlo, ſe porta roba ſopra coverta ſenza licenza di quegli, perdendoſi, o guaſtandoſi, è tenuto a pagarla, ancorchè foſſe ſcritta al Cartolario. Cap. 183.
Se caricherà più roba dell'accordato, in caſo di getto, o altro ſiniſtro, è tenuto a rifare al Padrone tutti i danni, ed a i Mercanti pagare il prezzo delle robe pericolate. Cap. 184.
E ſe non avrà con che ſodisfare, dovrà conſegnarſi alla Giuſtizia, e ſtar prigione fin tanto che abbia pagato. ivi.
Noleggiata che avrà la Nave per certo prezzo, o tempo determinato, ſe la tratterrà in quel viaggio più del tempo convenuto, dovrà accreſcere il nolo a proporzione di quel tempo di più ſpeſo nel viaggio. Cap. 186.
E ſe dopo noleggiata la Nave a prezzo certo fuggiſſe, e moriſſe. Cap. 190.
Deve ſpedire il Padrone nel tempo convenuto, altrimenti è tenuto a rifargli tutte le ſpeſe fatte per queſta cagione. Cap. 232. Limita ſe ciò non foſſe ſeguito per ſua colpa. ivi.
Se i noleggiatori caricheranno in Nave vettine, o altri vaſi di terra, e queſti ſi romperanno, a chi ne ſpetti il danno, o pure ſe ſiano obbligati a pagarne il nolo. Cap. 234.
Se avranno caricata la Nave ſenza determinare il tempo, in cui debbano pagare il nolo, non poſſono sforzare il Padrone a ſcaricare, fin che non l'abbiano determinato. Cap. 267.
E come in tal caſo debba il Padrone procedere per il pagamento del ſuo nolo. ivi.

NOLO.

Vedi ancora NOLEGGIATORE, PADRONE.

Deve pagarſi nella conformità, che è ſtato pattuito dal Noleggiatore. Cap. 84.
Non ſi può pretendere maggiore del convenuto. Cap. 85. 86.
S'intende per le robe, e canterate convenute. ivi.
Ma ſe il Mercante voleſſe caricare più canterare delle convenute, può il Padrone pretendere per queſte maggior nolo. ivi.
Purchè non oſti qualche patto in contrario. ivi.
Il nolo come debba contribuire alla roba perduta. Vedi CONTRIBUZIONE.
Deve eſſere pagato doppiamente per quella roba, che non ſarà ſtata manifeſtata al Padrone. Cap. 98. e 111.
Deve eſſere pagato interamente per le robe, o quantità di canterate, che ha promeſſo il Mercante di caricare, benchè poi non le abbia caricate. Cap. 100.
Se la maggior parte de' Mercanti ſcaricherà, gli altri Mercanti potranno ſcaricare, e in tal caſo non ſaranno tenuti a pagare nolo alcuno. Cap. 101.
Il Padrone guadagna la metà del nolo dal Mercante, per eſſerſi ritirato dal noleggio. Cap. 81.
Viaggiando la Nave, ſe la maggior parte de' Mercanti vorrà ſcaricare, e far porto in qualche luogo, il Padrone può obbligare gli altri allo ſcarico delle robe, e al pagamento di tutto il nolo. Cap. 102.
Se il Padrone farà qualche rilaſcio ad alcuno ſopra il nolo, dovrà farlo a tutti gli altri. ivi.
Se il Mercante, paſſato il tempo accordato, non vorrà caricare la ſua roba, ſarà tenuto a pagare tutto il nolo al Padrone. Cap. 103.
Il Mercante dovrà pagare il nolo al Padrone per il ſoprappiù, che aveſſe cari-

caricato di quello gli è neceſſario per veſtire, e dormire. Cap 73.
Il nolo promeſſo deve eſſere pagato ſenza contraſto ſecondo i patti, ed accordi. Cap. 293.
Il Padrone non è obbligato a reſtituire il nolo al Paſſeggiere da lui già pagato, quando voleſſe reſtare in terra. Cap. 119.
Il Mercante deve pagare il nolo delle merci al Padrone, non oſtante che queſte non valeſſero il prezzo del nolo. d. Cap.
E lo deve pagare tanto per le buone, come per le cattive. d. Cap.
I Mercanti come debbano pagare il nolo della roba perduta, o ſalvata in caſo che la Nave foſſe andata a traverſo. Cap. 193.
Non è neceſſario fare la domanda del nolo in iſcritto, me baſta che ſia verbale. Cap. 27.
Il Padrone che riceverà il nolo con facoltà o tacita, o eſpreſſa d'impiegarlo, o negoziarlo. Cap. 267.

P

PADRONE DELLA NAVE. Vedi ancora, NOLO, MARINARI, GETTO, SCARICO, NAVE, PARTECIPI, e ACCOMANDITA.

E' Obbligato a mettere in ordine la Nave, e provvederla di eſarcie, e di altre coſe neceſſarie. Cap. 81.
Non deve uſar maggior cura, o mettere in miglior poſto le robe del ſecondo Mercante, che quelle del primo. Cap. 85. 86.
Non può caricare le robe de' Mercanti ſopra altro Vaſcello, altrimenti tutto il danno, e pericolo ſarà per ſuo conto. Cap. 89.
E' tenuto ad avere tutte l'eſarcie, ordigni, e inſtrumenti neceſſarj, che averà aſſerito a' Mercanti. Cap. 90.
Non può vendere alcun' attrezzo, o licenziare alcun Marinaro dopo del noleggio, ſino alla fine del viaggio. Cap. 90.
E' tenuto a far mettere nella ſtiva le robe de' ſuoi marinari. d. Cap.
Può eſſere obbligato ad andar di conſerva con altri Vaſcelli. Cap. 91. Vedi CONSERVA.
In caſo di getto, o altro danno può ritenerſi per pegno tanta roba del ſalvato, quanto baſti per l'ammenda del danno, ſino che ſia fatta l'avaria, o contribuzione. Cap. 96.
Non è tenuto pagare la roba perduta, quando non gli foſſe ſtata *manifeſtata* da' Mercanti. Cap. 98.
Non può, viaggiando, entrare in alcun Porto ſenza licenza de' Mercanti, altrimenti è tenuto ad ogni danno. Cap. 99.
Ma eſigendolo il biſogno della Nave, devono i Mercanti acconſentirvi; purche il Nocchiero, e i Marinari vi abbiano ancora acconſentito. d. Cap.
Ma ſe per timore de' Corſari, o nemici i Mercanti vi repugnaſſero, nè meno il Padrone in tal caſo può entrarvi; e i Mercanti ſaranno tenuti a rifare il danno, che ne ſeguiſſe alla Nave. ivi.
E' tenuto ad aſpettare il Mercante per ricevere il carico, benchè aveſſe prima caricate, e poi ſcaricate le merci. Cap. 101.
Può obbligare gli altri Mercanti a ſcaricare, quando la maggior parte de' mercanti voleſſe ſcaricare in qualche luogo la ſua roba, e in tal caſo gli ſarà dovuto tutto il nolo. Cap. 102.
Ma ſe il Padrone averà fatto qualche rilaſcio ſopra il nolo ad alcuno, dovrà farlo a tutti gli altri. d. Cap.
Viaggiando il Padrone della Nave può obbligare i Mercanti ad impreſtargli

ſtargli danàri, in caſo che ne aveſſe biſogno per uſo della Nave, e come ciò proceda. Cap. 104. Vedi ancora MERCANTI.

Eparimente in caſo di biſogno può obbligare i Mercanti a mettere a mezzo le vettovaglie, che aveſſero in Nave, quali però dovranſi reſtituire al primo Porto, che tocchi la Nave. Cap. 106.

Il Padrone di una Nave da fabbricarſi è tenuto a ſignificare a' Partecipi tutta l'intera ſtruttura della medeſima. Cap. 45.

Può prendere a cambio per conto de' Partecipi, che non voleſſero, o non poteſſero contribuire la ſua rata, il denaro da loro dovuto per terminare la fabbrica della Nave. Cap. 46. Vedi PARTECIPE.

Morendo qualche partecipe deve il Padrone della Nave da fabbricarſi cercare altri Partecipi per quella parte del Defunto per poterla finire, quando il denaro provveduto in vita del Defonto non foſſe ſtato ſufficiente a finire la ſua parte, e deve conſegnare a gli eredi del ſuddetto morto tutto ciò che avrà avuto dal medeſimo. Cap. 47. Limita come ivi.

Non può far la Nave di maggior grandezza di quella, che egli avrà accordato co' Partecipi, ſenza il loro conſenſo, e facendola, tutto l'aumento cede in utile degl' intereſſati, nè ſono obbligati a contribuire all' accreſcimento del Vaſcello. Cap. 48. Limita però come ivi.

Può accreſcere la Nave col conſenſo degli altri Partecipi, e può ancora farlo, intervenendo ſolamente quello della maggior parte. Cap. 48. Limita però come dal Cap. 49.

Non può rimuovere i manifattori dall' opera già cominciata, quando il loro lavoro ſia ben fatto. Cap. 51.

Ne meno lo può fare per qualche diſcordia ſeguita tra di loro, nè per aver trovato da altri miglior partito, ivi. Limita però come ivi.

Non può ſenza il loro conſenſo intromettere altri maeſtri nella fabbrica della Nave, altrimenti è tenuto a dare a' primi maeſtri il guadagno del lavoro, d. Cap.

Il Padrone della fabbrica d'una Nave deve ogni giorno dare puntualmente a' maeſtri tre danari per pane, e vino, e di più il ſalario pattuito ſenza dilazione veruna, Cap. 51.

E ſe il Padrone non avrà accordato con loro il ſalario, è obbligato a dar loro per mercede quant'è ſolito darſi agli altri maeſtri per ſimili lavori, atteſe le circoſtanze del luogo, e del tempo. d. Cap.

Se avrà dato a fabbricare a qualche maeſtro d' aſcia una Nave per un prezzo accordato, devono in tal caſo i lavoranti eſſer pagati dal maeſtro d' aſcia. Cap. 52.

E' tenuto però a far intendere a tutti i maeſtri un tale accordo, altrimenti queſti potranno aver regreſſo contro di eſſo, quando non foſſero pagati dal Maeſtro d'aſcia. d. Cap.

E ſe il Padrone, non oſtante che aveſſe ciò ſignificato a' lavoranti, avrà dato loro intenzione di volergli eſſo pagare, potranno aver regreſſo contro di lui in caſo, che non foſſero ſoddisfatti dal maeſtro d'aſcia. ivi.

Se non pagherà a ſuoi dovuti tempi il maeſtro, che ha preſo ſopra di ſe la fabbrica della Nave, ſarà tenuto verſo di lui, oltre il ſuo debito, alle ſpeſe, e danni da eſſo per ciò patiti. ivi.

Se vorrà vendere la ſua parte, che ha nella Nave, è tenuto farne conſapevoli i compagni. Cap. 53.

Se un Parteeipe vorrà vendere la ſua parte della Nave, non può farlo ſen-

za il consenso del Padrone. Cap. 35. Limita però come ivi.
Può eleggere lo Scrivano della Nave col consenso de' compagni, purchè non sia suo parente. Cap. 55. e 58.
Non può fare cosa alcuna senza la presenza dello Scrivano. Cap. 56.
Abbisognando comprare del sartiame, deve prima il Padrone participarlo a' compagni; e quando essi non vogliano, tuttavia può comprarlo. Cap. 56.
Deve avere il vitto, e salario della Nave, e tanto quanto ha ciascuno de' nocchieri, Cap. 58.
Deve avere tanta quantità di mercanzia propria franca di nolo. Cap. 58.
E ciò deve essere tutto notato, e pagato dallo Scrivano. d. Cap.
E' in suo arbitrio di dare a quel compagno, che volesse andar seco, qualche cosa di più, che potesse meritare la sua fatica. Cap. 58.
L'istesso può fare collo Scrivano, tutto però con discrizione. ivi.
Può sempre dimandar conto allo Scrivano, o sia suo parente, o estraneo. ivi.
Se lo Scrivano commetterà qualche mancamento nel suo ufficio, non può il Padrone sostituire veruno parente dello Scrivano, o altri chi che sia. ivi.
Deve salvare i Mercanti, e Passeggieri, e tenergli nascosti da' Corsari, e deve proccurare, che loro non sia fatto alcun male, come ancora nè meno alle loro robe, che tutti gli uffiziali, e Marinari faccian lo stesso. Cap. 59.
Se per malevoglienza vorrà mandar via il Nocchiero tutto che perito, potrà farlo con pagargli prima però il suo salario. Cap. 60.
Se fa stivare roba umida, o roba in luogo umido, deve rifare tutto il danno a' Mercanti, che nè risultasse. Cap. 61.
E se non è *solvendo* si vende la Nave con prelazione a' compagni, o mutuanti, salvo prima i salarj de' Marinari. d. Cap.
E' tenuto a' danni, quando la roba si bagna a cagione delle bande, o coverta non ben calefate. Cap. 62.
Non è però tenuto quando si bagna per burrasca. Cap. 63.
Non è altresì tenuto perdendosi per cattivo tempo qualche attrezzo della Nave. Cap. 63.
Nè meno è obbligato quando la roba si bagna per acqua, che faccia il Piano, o carena della Nave. Cap. 62.
Quando però detto Piano della Nave sia sufficientemente fornito di legname proporzionato. Cap. 64.
E' obbligato a rifare i danni della roba, che si troverà guasta da' topi per mancanza di gatti in Nave. Cap. 65. Limita come dal Cap. 66.
Come pure di quella perduta, che sarà descritta nel Cartolario. ivi.
Deve riporre nel primo suolo tutta la roba di maggior peso, e di sopra quella men grave, altrimenti è obbligato a pagare il danno. Cap. 68. e 69.
Se la roba si bagnerà nello scaricarsi, o caricarsi, non è tenuto. Cap. 70.
Deve far caricare, o scaricare la roba, se così avrà accordato co' Mercanti. Cap. 71.
E se non vi sarà accordato, o pure uso trovandosi in luogo scarso de' facchini, devono i Mercanti accordarsi co' Marinari, e valersi di loro. ivi.
Stivando la Nave in trave deve il Padrone provvedere i Mercanti d'uomini atti a stivare la loro roba. Cap. 73.
Deve portare a' Mercanti i loro panni da vestire, e dormire, casse, e comme-

meſtibili baſtanti. Cap. 73.
Deve dargli poſto conveniente, e maggiore a quelli, che pagano più di nolo. Cap. 74.
Deve altresì portar loro il ſuo letto, caſſa, ſervitore, e compagno, e dar loro luogo ove dormire. Cap. 75. 76.
Non è però tenuto a dar luogo conveniente in Nave a quei Mercanti, che aveſſero caricate tante merci per il nolo, che foſſe meno di venti ſcudi d'oro. detti Cap.
Deve reſtituire a i Mercanti ogni vettovaglia rubata loro da' Marinari. Cap. 77.
Deve aſpettare i Mercanti, quando ſieno trattenuti da qualche giuſto impedimento. Cap. 78.
Non è obbligato reſtituire il nolo a i Mercanti, quando eſſi voleſſero levare la roba per paura, ch' egli non proſeguiſca il viaggio. ivi.
Deve ſubito portare le merci in quel luogo, dove ha promeſſo a i Mercanti, nè può fermarſi che per tempo cattivo, o per male nuove; E queſto ſuo obbligo dura ſino a due meſi. ivi.
Se ſaprà che il Mercante abbia paura de' Corſari, deve reſtituirgli la ſua roba pagato, o no che ſia del ſuo nolo; E quando non abbia più un tal timore, lo può di nuovo ricevere colle medeſime merci, o altre in ſuo luogo per lo ſteſſo nolo. Cap. 80.
E' obbligato di portare il quarto di più delle canterate a quel Mercante, che avrà noleggiato la Nave a canterate. Cap. 81. Vedi NOLEGGIATORE.
Guadagna la metà del nolo dal Mercante, che ſi ſarà ritirato dal noleggio. ivi.
Deve fornir la Nave d' ogni coſa neceſſaria in quel modo, e tempo che avrà promeſſo a i Mercanti. Cap. 81.
Può ritener ſi tanta roba de' Mercanti per pegno, che vaglia quattro volte il ſuo nolo. Cap. 81.
Può obbligare i Partecipi all' adempimento di qualche patto fatto col loro conſenſo per redimere la Nave, o roba preſa da' nemici. Cap. 287. Limita però come ivi.
Può incantare la Nave riſcattata con eſſere egli preferito, o colui, che l'avrà riſcattata. ivi.
E ſe la redenzione ſarà ſtata fatta ſenza il conſenſo de' Partecipi, il ſoprappiù del riſcatto, che troverà, potrà ritenerſelo. ivi.
E ſe ne troverà meno del riſcatto, dovrà il mancamento riſarcirſi ſolamente da quelli Partecipi, che vorranno ritenere la porzione nella Nave, che già vi avevano. ivi.
Se caricherà legname, e non avrà fatto co' Mercanti accordo veruno di nolo, in luogo di eſſo potrà ritenerſi la metà del legname. Cap. 288.
Caricato che abbia, non può più levare alcun attrezzo della Nave. Cap. 292.
Il caſo di getto come debba mettere in contributo il nolo avuto delle merci. Cap. 293.
Se per qualche cauſa giuſta, o ingiuſta che ſia, non vorrà fare il viaggio accordato, quando i Marinari perſiſtino di andare, è tenuto da loro un ſoſtituto. Cap. 294.
Non può pretendere da' Marinari l' oſſervanza di quelli contratti, ch' eſſi di nuovo aveſſero fatto col ſoſtituto. ivi.
Deve eſſere rifatto del danno cagionato alla Nave dal ſoſtituto. ivi.
Quando la Nave carica ſi trovaſſe ancorata in qualche luogo, e li Mercanti ſi trovaſſero in terra, potrà il Padrone alleggerire la Nave col ſolo conſiglio di tutto il comunale della Nave, e combattere, e far getto ſe foſſe

fosse d'uopo per qualche accidente che sopravvenisse, o di burrasca, o di Navi nemiche. Cap. 109.

Non è obbligato di portare Casse, o compagni a chi porterà meno di dieci quintali. Cap. 111.

A chi imbarcherà roba senza sua licenza, o dello Scrivano, può, trovandogliela, farli pagare il nolo, che vuole, con raddoppiare per l'inganno il nolo, che pagano l'altre robe, d. Cap.

Non è tenuto rifare cosa veruna a' Marinari, se le loro canterate si bagneranno. Cap. 128. e 129.

In che casi dovrà alimentare i Marinari, che contro di lui avranno qualche pretensione. Cap. 140. e 141.

Come debba provvedere di vitto i Marinari. Cap. 142.

Scaricata che avrà la Nave, se vorrà fare altro viaggio, potrà obbligare i Marinari al secondo viaggio, nel caso però che non trovasse altri Marinari da servirsi. Cap. 147.

Dovrà però in tal caso accrescergli il salario a giudicio del Nocchiero, e dello Scrivano. ivi.

Nè può in appresso sminuirlo. ivi.

Anzi lo dovrà aumentare, se nel progresso conoscerà che li Marinari meritino più di quello, che non credea da principio. ivi.

Può a conto del salario del Marinaro comprare alla presenza però dello Scrivano, tutte quelle armi, che il Marinaro avrà promesso di mettere in Nave. Cap. 175.

E' obbligato risarcire ogni danno occorso al Marinaro, per averlo mandato in qualche luogo, come pure a riscattarlo, se fosse preso. Cap. 179. Limita però come ivi.

Se appigionerà la sua Nave, a che sarà tenuto verso del conduttore, e viceversa. Cap. 180.

E in questo caso, a che sarà ancora il Padrone tenuto verso de' Marinari accordatisi con lui. ivi.

Quando avrà promesso a i Mercanti di portare una certa quantità di roba, e poi non potrà portarla, a che sarà obbligato. Cap. 181. e 182.

Noleggiata che ha la Nave a i Mercanti a scarso, se porta roba sopra coverta senza licenza di quelli, perdendosi, o guastandosi è tenuto a pagarla, ancorchè fosse scritta al Cartolario. Cap. 183.

Se nello scaricare, o in altro modo s'accorgerà essere nella Nave più roba della noleggiata, è in sua libertà di prenderne quel nolo, che egli vorrà, o pure manifestarla al Fisco. Cap. 184.

Noleggiata la sua Nave a tanto per Canterate, se nel viaggio gli mancheranno essarcie, alberi, timone, e cose simili, dovrà comprarle insino al doppio prezzo di quel che valeano nel luogo, donde si partì; e se gli costeranno più del doppio, questo soprappiù dovrà pagarsi dalli Mercanti per soldo, e lira della roba, che avranno in Nave. Cap. 187.

Se taglierà un'antenna per fare un timone, o altra cosa, devono i Mercanti pagarla, e il Padrone deve comprarne un'altra in luogo di quella ivi.

Noleggiata che avrà la Nave se non vorrà andare al viaggio, a che sia tenuto. Cap. 191.

Per quali motivi possa scusarsi d'andare al viaggio. ivi.

Se la Nave sarà arrestata per rappresaglia di Signoria, o di Corsari, come debba il Padrone in tal caso pagare i salarj a' Marinari. Cap. 137.

Se per evitare un male maggiore stimerà bene di far dare la Nave a traverso, come possa farlo. Cap. 192.

Se presa che avrà à pigione una stiva di botte a certo viaggio, o a tempo determinato sia tenuto a pagarla, quando questa si perda. Cap. 201.
Noleggiato il Bastimento per caricar vino, se le botti verseranno, come sia tenuto il Padrone a rifarne il danno. Cap. 202.
Il Padrone che avrà bisogno d' esarcia. Vedi ESARCIA.
Se stando egli ancorato in qualche Porto, o spiaggia non si ormeggierà, e perciò succederà qualche danno alla Nave, come debba rifarlo. Cap 224.
Se viaggiando in terra d'Infedeli, per cattivo tempo, o forza de' nemici perderà la Nave, come sia tenuto a dare il salario, o vettovaglie a i Marinari per tornare in paese de' Cattolici. Cap. 225.
Se nel decorso del viaggio gli saranno state rubate, o prese in Nave le Mercanzie, come possa pretenderne il nolo. Cap. 229.
E come in questo caso debba pagare il salario a' Marinari. ivi.
Se non sarà spedito nel tempo convenuto da' noleggiatori, come dovrà pagare il salario a' Marinari per quel tempo che non sarà stato sbrigato dalli Mercanti. Cap. 232.
Scaricata la Nave deve subito spedirsi, e cercar l' utile di quella, Cap. 235.
Deve dar conto a' Partecipi del guadagno, o perdita di ciascheduno viaggio. Cap 237 238. 239.
E differendo più viaggi a darlo; se la Nave a caso si perderà. ivi.
E se innanzi di darlo morisse. ivi.
La moglie del Padrone per la sua dote quando debba essere preferita nella porzione del Marito, ch' esso avrà nella Nave. Cap. 34.
Se vorrà accrescere la Nave, deve richiederne il consenso de' Partecipi, e se questi ricusassero, o fossero assenti. Cap. 240. e 241.
Per quali cagioni possa accrescere la Nave. ivi.
E se ciò vorrà fare per capriccio. ivi.
Se vorrà far acconciare, o raggiustare la Nave. Cap. 242.
Se leverà, o farà levare segnali, Cajatelli, o rase d'ancore, e queste si perderanno, o la Nave perciò avrà qualche detrimento. Cap. 243.
Se arrolerà Marinari a parte, cioè che in vece di salario comunicherà con quelli il guadagno. Cap. 244. e 245.
Noleggiata la Nave per un paese dove nè il Padrone, nè altri sapessero andare, dovrà il Padrone arrolare un Piloto, che ne sia pratico, e se questi arrolato che sarà non si troverà pratico. Cap. 247.
Viaggiando, e fermandosi in qualche Porto è tenuto il Capitano distribuire le guardie; o sia sentinelle, e se queste si addormenteranno. Cap. 248.
Se il Padrone venderà la Nave senza il consenso de' Partecipi. Cap. 253.
Se il Padrone, dato che avrà facoltà, o mandato ad alcuno di dar a nolo la sua Nave, la noleggierà frattanto ad un altro, chi debba in tal caso preferirsi. Cap. 255.
Incontrandosi il Padrone nel decorso del suo viaggio in alcun raggio di fusta, come sono alberi, antenne, vele, o di qualsivoglia altro legno, s' egli li darà capo, cioè qualche fune, o gomena per tirarlo seco, o pure vorrà mettere, o portar nella Nave alcuno di quei fusti, e da ciò ne risulterà qualche danno. Cap. 256.
Se dopo aver noleggiata la Nave il Padrone morrà. Cap. 261.
Noleggiando il Padrone la sua Nave, senza determinare il tempo, se li Mercanti prolungheranno di caricarla, o s' apparterranno dal noleggio, o pure il Padrone si ritirerà ad esso. Cap. 262

Se licenzierà il Marinaro ſenza giuſto motivo. Cap. 264.
Caricata che avrà la Nave ſenza aver prima determinato il tempo co' Mercanti, in cui debbano pagare il nolo, ſe temerà che queſti ſieno ingannatori, o litigioſi, come debba in tal caſo innanzi di ſcaricare la Nave regolarſi. Cap. 267.
E come debba altresì regolarſi ricevendo il nolo con facoltà eſpreſſa, o tacita d' impiegarlo. d. Cap.
Se non darà il lavoro a quel maeſtro d' aſcia, o Calefato, a cui l' avrà promeſſo. Cap. 269.
Accordato che avrà il Padrone un ſervitore per tempo determinato, e l' uno all' altro premorrà. Cap. 270.
Se caricherà nella Nave ſtiva di botte. Cap. 271.
Come dovrà regolarſi con quelli Mercanti, che non li pagheranno il nolo delle merci. Cap. 272
Se ſortirà fuora alla Nave la ſtoppa, o pure perderà eſarcia, o altro, per cui il Padrone ſarà coſtretto a ſcaricare. Cap. 274.
Se ſarà debitore di qualche ſomma, e vorrà fare qualche viaggio, è tenuto dar ſicurtà a' ſuoi creditori. Cap. 275.
Tutto ciò, che pattuiraſſi tra il Padrone, e Mercanti, dovrà oſſervarſi. Cap. 278.
Se la roba caricata da' Mercanti ſembrerà al Padrone di maggior peſo dell' accordato potrà eſſo farla peſare a ſpeſe de' Mercanti, e del ſoprappiù pretenderne il nolo. ivi.
Stando la Nave nel luogo, dove dovea caricare, ſe il Padrone per qualche ſiniſtro, o di mare, o di Navi armate ſarà obbligato a partire, e tornare al luogo, dove fu noleggiato, non potrà pretendere nolo veruno. Cap. 282.
Il Padrone di Nave deve procurare l' utile de' Partecipi. Cap. 284.
E' tenuto verſo de' Partecipi per lo Scrivano, che non avrà di che pagare quelle ſpeſe, o altre perdite che egli falſamente avrà ſcritte a conto de' Partecipi. ivi.
Se il Padrone non porterà ſeco Notajo. d. Cap
Incontrando un Padrone di Nave Mercantile qualche legno nemico, ſe vorrà combatterlo, come poſſa farlo, e nel caſo che gli riuſciſſe d' eſpugnarlo, come debba dividerſi la preda. Cap 285.
Se noleggierà la ſua Nave per qualche luogo nemico, o pericoloſo ſenza il conſenſo de' Partecipi. Cap. 216.
Come ſi debba convenire il Padrone, che apparirà debitore per ſcrittura, e confeſſion ſua. Cap. 29.

PARTECIPE.

Il Partecipe d' una Nave da fabbricarſi è obbligato ad oſſervare la promeſſa al Padrone alla rata della ſua porzione. Cap. 46.
E ſe non voleſſe, o non poteſſe ſtare al pattuito, potrà eſſervi coſtretto per Giuſtitia. ivi
Anzi il Padrone in tali caſi potrà prendere a mutuo, o a cambio, o in altra maniera per conto del Partecipe quella partita, o ſomma da lui dovuta per ſua porzione. ivi.
Se il Partecipe morrà innanzi la perfezion della Nave, l'erede di eſſo non è tenuto a continuarla, for che ſe il defonto non aveſſe diſpoſto diverſamente nel ſuo teſtamento. Cap. 47
E ſe il morto Partecipe aveſſe già pagata in contanti la ſua parte, queſta dovrà venderſi, terminata che ſarà la Nave, innanzi ch' eſſa parta dal luogo, dove ſarà ſtata fabbricata. ivi.
Se un Partecipe vorrà vendere la ſua parte

parte che ha nella Nave, lo deve dire al Padrone, e così deve osservare il Padrone verso de' Partecipi. Cap. 53.
Non può vendere la sua parte contro la volontà del Padrone. d. Cap.
Limita però come ivi.
Se il Partecipe vorrà andare col Padrone se li dovrà dare per mercede ciò, che il Nocchiere giurerà poter meritare la sua fatica. Cap. 58.
Ciascuno de' Partecipi rientra nelle sue prime portioni, quando la Nave presa da' Nemici vien riscattata dal Padrone, o da altri per lui, contribuendo però *per æs & libram* a proporzione. Cap. 287.
Ponno essere sforzati dal Padrone all' adempimento di qualche patto fatto col loro consenso per redimer la Nave, o roba; non così quando l'avesse fatto senza loro saputa ivi.
Quelli Partecipi, che vorranno ritenere la portione nella Nave riscattata, che già vi avevano, devono risarcire il Padrone, che avrà trovato minor prezzo della Nave, incantandola, di quello li sarà importato il riscatto, e non saranno tenuti a ciò fare quelli, senza il consenso de' quali il Padrone avrà riscattata la Nave. ivi.
Quale azione competa a i Partecipi contro il Padrone, che senza il loro consenso noleggierà la Nave per qualche luogo nemico, o pericoloso. Cap. 226.
Se i Partecipi tralascieranno per più viaggi di constringere il Padrone a render conto, e poi egli morisse. Vedi i Cap. 237. 238. e 239.
Il Padrone, che vorrà accrescere la Nave dovrà richiederne il consenso de' Partecipi, e se questi ricuseranno, o saranno assenti. Cap. 240. e 241.
Li Partecipi d' una Nave da fabbricarsi non dovranno contribuire alla spesa, se la Nave si farà più grande, e di maggior port ta dell' accordato. Cap. 280.
Ma se non si sarà accordata la grandezza, o portata di essa. ivi.
E se essendosi accordato di fare una barca, o Vascelletto, il padrone in vece avrà fatto una Nave. ivi.
Le porzioni de' Partecipi sono obbligate per li debiti del Padrone fatti per la Nave. Cap. 33.
Non sono però essi, nè altri suoi beni obbligati, quando il Padrone non abbia procura, o facoltà sufficiente d' obbligarli. d. Cap.

PARTITO.

Quando, e in che maniera debba farsi l' incanto, o partito della Nave tra li Partecipi, ed il Padrone. Cap. 53. e 54.

PASSEGGIERE, o sia PELLEGRINO.

S'intende quello, che paga nolo di sua persona, e della sua roba, qual non si considera per mercanzia, qualora è meno di dieci quintalate. Cap. 111.
Se non manifesterà allo Scrivano la sua roba, non sarà tenuto al danno di essa nè il Padrone, nè lo Scrivano, nè la Nave. d. Cap.
Deve essere provvisto dal Padrone di luogo, e d' acqua, e deve esser portato, o fatto portare dal Padrone dove gli avrà promesso. Cap. 114.
Deve tre giorni innanzi alla partenza domandare al Padrone, o allo Scrivano quando debba venire in Nave. d. Cap.
Il Padrone deve restituirgli tutto il nolo, quando partisse innanzi del termine assegnatoli a montare in Nave, e perciò fosse restata in terra. d. Cap.
Se il Passeggiere non si troverà in Nave, quando farà vela, non potrà pretendere dal Padrone nè caparra, nè nolo. ivi.

Se veniſſe à morire in Nave può diſporre della ſua roba come vuole, e non diſponendone, lo Scrivano dovrà notare tutte le robe del defunto, e come queſte dovranno diſtribuirſi, e conſervarſi il danaro da lui laſciato. Cap. 115. 116. 117. e 118.

Se vorrà reſtar in terra non può pertendere la reſtituzione del nolo dal Padrone, quando già glie l'aveſſe pagato. Cap. 119.

Deve difendere il Padrone, nè può laſciare la Nave ſenza licenza di lui ſino alla fine del viaggio. Cap 120

E' tenuto ſtare al conſiglio, e a tutti i coſtumi, e ordini, che troverà ſulla Nave. d. Cap.

PENE.

Dovute al Marinaro, ſe marcherà la roba, che è in Nave. Cap. 132.

Se farà litigare il Padrone di Nave ſenza giuſta cauſa. Cap. 140. e 141.

Se non dormirà in Nave. Cap. 143.

Se dopo fatto l'accordo ſe ne fuggirà. Cap. 144. 155.

Se prenderà armi, o queſtione contro del Padrone. Cap. 160 e 161.

Se calerà in terra ſenza licenza dello Scrivano, del Piloto non eſſendovi il Padrone. Cap. 166.

Se ruberà in Nave. Cap. 164.

Se appoſtatamente, o di ſua volontà getterà vino, e vettovaglia. Cap. 165

Se ſi ſpoglierà in Nave. Cap. 167.

Se ſi partirà quando la Nave comincierà a caricare; o quando ſtarà in luogo pericoloſo ſenza licenza del Padrone, o del Piloto. Cap. 168.

Se venderà le ſue armi innanzi che la Nave finiſca il viaggio. Cap. 169.

Se eſtrarrà roba ſenza licenza del Guardiano, del Nocchiere, o dello Scrivano. Cap. 170.

Se dormirà in terra ſenza licenza del Padrone. Cap. 171.

Se non vorrà mettere gli Uomini in terra eſſendo egli barchiere. Cap. 173

Se non metterà in Nave tutte le armi, che avrà promeſſe al Padrone. Cap. 175.

Se non ajuterà al Padrone a tirare il legno a terra. Cap 178.

Se condurrà via la Nave laſciando il Padrone in terra. Cap 235.

Pene dovute a' Marinari di poppa, o di proda, ſe ſi addormenteranno, come pure alle Sentinelle della Nave. Cap. 248.

Se fuggirà dopo aver ricevuta la paga. Cap. 265.

Se non oſſerverà i patti fatti tra il Padrone, e i Mercanti. Cap. 251.

Pene dovute al Padrone della Nave, ſe caricherà le robe de' Mercanti ſopra altro Vaſcello. Cap. 89.

Se farà la Nave di maggior grandezza di quello ſarà ſtato accordato tra eſſo ei Partecipi ſenza il conſenſo di eſſi. Cap. 48.

Se intrometterà nella fabbrica della Nave altri maeſtri ſenza il conſenſo de' primi. Cap. 51.

Se non pagherà a ſuoi dovuti tempi il Maeſtro, che ha preſo ſopra di ſe la fabbrica della Nave. Cap. 52.

Se farà ſtivare la roba umida, o roba in luogo umido. Cap. 61.

Se la roba ſi bagnerà a cagione delle bande o coverte non ben calefatate. Cap. 62.

Se la roba ſi guaſterà da' topi per mancanza de' gatti in Nave. Cap. 65.

Se la roba ſi perderà. d. Cap.

Se non riporrà nel primo ſuolo tutta la roba di maggior peſo, e di ſopra quella men grave. Cap. 68. e 69.

Se entrerà in qualche porto ſenza licenza de' Mercanti. Cap. 99.

Se ricuſerà di caricare le merci del noleggiatore per caricarne dell'altre. Cap. 87. e 88.

Se

Se caricherà le merci lasciate in terra in altra Nave senza il consenso del Noleggiatore. d. Cap. e Cap. 89.
Se non anderà di conserva avendo promesso d'andarvi. Cap. 91.
Se noleggiata che avrà la sua Nave a scarso a' Mercanti, porterà roba sovra coverta senza volontà, e licenza di quelli. Cap. 183.
Se noleggierà la sua Nave per qualche luogo nemico, o pericoloso senza il consenso de' Partecipi. Cap. 226.
Se avrà accresciuta la Nave solo per capriccio senza giuste cagioni, e senza il consenso de' Partecipi, Cap. 240. e 241.
Se non osserverà i patti fatti tra' Mercanti, e Marinari. Cap. 251.
Se non darà il lavoro promesso al maestro d'ascia, o al calefato. Cap. 269.
Pene dovute al Maestro d'ascia se fa più grande il Vascello di quello gli è stato ordinato dal Padrone. Cap. 50.
Se nel tempo convenuto non finirà la Nave. Cap. 52. e Cap 269.
Pene dovute a' Manifattori, se per loro imperizia riuscisse mal fatta la Nave. Cap. 51.
Pene dovute allo Scrivano, se scriverà il falso nel Cartolario. Cap. 55.
O pure permetterà che altri il falso vi scriva. ivi.
Se si perderà qualche cosa in Nave. Cap. 56.
Pene dovute al Nocchiero, quando non è capace del suo mestiere. Cap. 60.
Pene dovute al Noleggiatore, se non manifesterà la roba caricata al Padrone. Cap. 98.
Se caricherà più roba dell'accordato. Cap. 184.
Pene dovute a' Mercanti, se non osserveranno i patti fatti fra il Padrone, e i Marinari. Cap. 251.
Pene dovute al Passeggiere, che non avrà manifestato la sua roba allo Scrivano. Cap. 111.

PORTO.

Nel viaggiare non può il Padrone entrare in alcun Porto senza licenza de' Mercanti, altrimenti sarà tenuto ad ogni danno. Cap. 99. Limita però come dal d. Cap.
Il Nocchiero non può sortire, nè entrare in Porto senza il consenso de' mercanti. Cap. 60.
Entrando una Nave in porto è tenuto il Marinaro ajutare a rimorchiarla, comandandolo il Nocchiero, purchè non sia Nave nemica. Cap. 156.
Entrando il Padrone in qualche porto per volontà de' Mercanti, dovranno questi risarcire ogni danno, che glie ne sopravvenisse, con che però detto danno sia loro stato intimato per suo conto dallo stesso Padrone. Cap. 107.
Entrando una Nave in porto se apporterà danno a qualche altra Nave già ormeggiata. Cap. 197.
E se una Nave già ormeggiata in porto apporterà danno ad un'altra sopravvenuta dipoi Cap. 198. e 199.
E se per burrasca sopravvenuta a mancanza di ancore, o gomene, urtasse, e danneggiasse le altre già ormeggiate in porto. Cap. 200.

PREDA.

Vedi NEMICI, e vedi NAVE.

PRINCIPI.

Vedi ancora SIGNORIA.

Nave che per forza di Principe sarà impedita d'andare nel luogo, dove era indirizzata. Cap. 188.
O pure per forza di Signoria, o di Principe non potrà caricare nel luogo destinato. Cap. 189.

PROMESSA.

Deve osservarsi. Cap 289. e 250.
L inosservante è tenuto a rifare i danni. ivi. Limita come ivi.
Promesse fatte in Nave, o con altri Vascelli armati, che s'incontrassero, sia in Golfo, o in alto Mare, o avendo proisso in terra. Cap. 250.
Accordi, o promesse per far Getto, o Agerminamento. d. Cap.
Patti, ed accordi fatti dal Capitano co' Marinari, o altri di Nave, o Mercanti, e viceversa fatti da' Mercanti col Capitano. Cap. 251.

R

RAPPRESAGLIA.

NAve arrestata per rappresaglia de' Corsari, e di Signoria, e poi comprata sotto mano dal Padrone, o da' Mercanti. Cap. 237.

RITROVAMENTO DI ROBA.

Roba, e Mercanzia trovara in Mare dal Marinaro accordato. Cap. 157
Roba trovata in porto, in spiaggia, in Mare, a galla, o a fondo. Cap. 249.

ROBA.

Vedi MERCI, e Vedi RITROVAMENTO DI ROBA.

S

SALARIO.

QUale sia il salario de' Marinari, quando il Noleggiatore si ritira dal noleggio. Cap. 81. 83. Vedi NOLEGGIO, NOLEGGIATORE.
Salarj de' Marinari sono preferiti a qualunque creditore, e Partecipe della Nave. Cap. 105.
Li Marinari devono patire pro rata la diminuzione de' suoi Salarj, quando il Padrone fa qualche rilascio a i Mercanti sopra i noli. Cap. 102.
Se si dovesse vendere la Nave per pagare quella roba, che si fosse perduta dentro di essa, devono prima riservarsi i salarj de' Marinari. Cap. 56.
Il Padrone della Nave deve avere tanto salario, quanto ne ha ciascun de' Nocchieri. Cap. 58.
Se il Padrone per malevoglienza vorrà levare il Nocchiero, tutto che perito, deve prima pagargli il suo salario. Cap. 60.
A' Marinari, che morranno in Nave, come sia dovuto il suo salario, e a chi debba pagarsi. Cap. 125. 126. e 127.
I Marinari guadagnano la metà del suo salario, se il Padrone avrà guadagnata la metà del nolo dal Mercante, per essersi ritirato dal noleggio. Cap. 81.
Il Padrone dovrà pagare il salario a' Marinari nel luogo, dove le merci pagheranno il nolo. Cap. 128. e 129.
Il Padrone è tenuto del nolo, che riscuoterà, pagare i salarj a' Marinari, e se il nolo non fosse bastante, deve torre il danaro ad imprestito, e non trovandolo, si deve vender la Nave per pagare i Marinari, coll'esser preferiti ad ogn'altro creditore. Cap. 135. Limita però come ivi.
Vedi ancora intorno a ciò il Cap. 136.
Se il Padrone per intraprendere un' altro viaggio si farà imprestare da' Marinari i salarj del primo viaggio per trafficarli, e la Nave in questo secondo viaggio si romperà, dovranno i salarj del primo viaggio, fuori del guadagno, essere pagati di quello, che si sarà salvato. ivi.

De-

Deve il Padrone far ſicurtà a i Marinari per importare del loro ſalario, o roba che hanno in Nave. Cap. 138.
Se Marinaro ricevuto che avrà il ſuo ſalario vorrà impiegarlo, deve il Padrone impiegarglielo ſenza però alcun ſuo pregiudizio. Cap. 139.
E ſe il Marinaro andaſſe in qualche luogo per impiegare il ſuo ſalario, dovrà eſſer provviſto dal Padrone di vitto per due giorni ſolamente. ivi.
Se il Padrone per mutazione di viaggio migliorаſse di nolo, dovrà altresì accreſcere i ſalarj a' Marinari. Cap. 140 e 141.
I Marinari non devono mai perdere i loro ſalarj. Cap. 224.
Volendo il Padrone di Nave terminato il primo viaggio intraprenderne un' altro, dovranno i Marinari ſeguirlo, quando però eſso non trovi altri Marinari da ſervirſi, ma in queſto caſo dovrà loro accreſcerſi il ſalario a giudizio del Nocchiero, e dello Scrivano. Cap. 147.
Nè il Padrone potrà in appreſso ſminuirglielo, anzi dovrà aumentargliclo, ſe nel progreſso conoſcerà, ch' eſſi meritino più di quello, che non credeva da principio. ivi.
Vendendoſi la nave deve pagarſi tutto il ſalario a' Marinari, e reſtano liberi del ſervizio. Cap. 148. e 149.
Morto il Padrone, o colui, che avrà accordato i Marinari, dovrà loro pagarſi a tempo convenevole il ſalario de' beni del Padrone, eſiſtenti ſulla Nave, o ſopra altro Legno. Cap. 152.
Non potendo la Nave per forza di Principe andare nel luogo, dov' era indrizzata, e perciò ſarà ſtata sforzata a far porto, o ſcaricare in altro luogo più lontano, come in tal caſo dovranno regolarſi i ſalarj de' Marinari. Cap. 188.
Se arreſtata la Nave per rappreſaglia de' Corſari, o di Signoria, il Padrone, o Mercanti la compraſsero ſotto mano, come in queſto caſo dovrà pagarſi il ſalario a' Marinari. Cap. 137.
Li Marinari ponno proporre la domanda del ſuo ſalario verbalmente. Cap. 28.

SCARICARE. CARICARE.

Scaricando la maggior parte de' Mercanti le ſue merci, ponno gli altri ancor eſſi ſcaricare, e queſti in tal caſo non dovranno pagare niente di nolo, ma di più il Padrone dovrà aſpettarli, quando di nuovo voleſsero caricare le ſue robe. Cap. 101.
Volendo nel decorſo del viaggio la maggior parte de' Mercanti far porto in qualche luogo, e ivi ſcaricare le ſue robe, può il Padrone obbligar gli altri a ſcaricar anche le ſue, e a pagarli tutto il nolo. Cap. 102.
Ma avendo fatto il Padrone qualche rilaſcio del nolo a primi, dovrà ancora farlo a tutti gli altri. ivi.
Bagnandoſi le merci nel caricarſi, o ſcaricarſi, il Padrone non è tenuto a rifarne il danno. Cap. 70.
Se il Padrone avrà accordato co' Mercanti di far loro caricare, e ſcaricare la roba, lo dovrà fare. Cap. 71.
E non eſsendovi accordo veruno, o pur uſo, dovranno i Mercanti accordarſi co' Marinari, e valerſi di loro, trovandoſi in luogo ſcarſo di facchini. ivi.
Deve il Padrone per lo ſcarico delle merci pagare a Marinari tutto ciò, ch'eſso avrà accordato co' Mercanti. Cap. 146.
Nave, che per forza di Principe ſarà ſtata obbligata a ſcaricare in altro porto diverſo da quello, dov' era deſtinata. Cap. 188.
La roba, che ſarà ſtata ſcaricata con poca ſpeſa in bonaccia, non dovrà

rifare quelle ſpeſe maggiori fatte per colpa di cattivo tempo in iſcaricare l'altra roba. Cap. 194.
La roba ſcaricata quando debba contribuire alla perdita della Nave, e dell'altra roba. d. Cap.
Bagnandoſi, o perdendoſi la roba nel caricarſi, o ſcaricarſi, come debba il Barchiere rifarne il danno. Cap. 195. 196.
Come biſogni al Padrone ſcaricare le Mercanzie in caſo che ſortiſſe fuori alla Nave la ſtoppa. Cap. 274.
Non eſsendo preſente lo Scrivano il Padrone non può caricare coſa alcuna. Cap. 56.
E ſenza la di lui ſaputa, o pure ſenza quella del Nocchiero alcuno de' Marinari, o altri, non può caricare, nè ſcaricare coſa alcuna. Cap. 59.

SCRIVANO.

Deve giurare d'eſercitare il ſuo meſtiere fedelmente. Cap. 55.
Deve tenere il Cartolario, in cui deve ſcrivere il vero, e neſsun'altro vi può ſcrivere, altrimenti non gli ſi dà credito. ivi.
Come debba gaſtigarſi ſe vi ſcrive il falſo. ivi.
E ſe permette ch'altri ancora vi ſcriva il falſo. ivi.
Senza la ſua preſenza non può il Padrone caricare coſa alcuna, nè alcun de' Marinari può trar roba, nè metterla ſenza la ſua licenza. Cap. 56.
Se ſi perderà alcuna coſa in Nave, la dovrà pagare. ivi.
E ſe non foſse *ſolvendo*, ſi dovrà vender la Nave, riſervati prima i ſalarj a' Marinari. ivi.
Può vendere i ferramenti, vettovaglie, e qualunque altra coſa vecchia, e comprarne dell'altre per uſo della Nave; ma quanto a comprar eſarcie, o ſartiame non può farlo ſenza ſaputa dal Padrone. ivi.
Deve giurare di non dormire in terra ſenza le chiavi della caſsa, dov'è ripoſto il Cartolario, e di non laſciarla mai aperta. Cap. 57
Deve eſsere provviſto dalla Nave di vitto, ſalario, ſcarpe, carta, inchioſtro, e pergamena. Cap. 58.
Deve far nota dell'aggerminamento, quando potrà farla. Cap. 97. e 109.
Ciò che ſcrive al Cartolario fa prova. Cap. 97. 99. e 100.
Deve avere tanto di ſalario, quanto ha un Prodiere. Cap. 58.
Se farà qualche mancamento, o fallirà nel ſuo uffizio, non potranno ſoſtituirſi in ſuo luogo i di lui Parenti, o altri. ivi.
Deve dar conto a' Partecipi, eziandio uſcito dal ſuo uffizio, de' noli, e di tutte le ſpeſe ad ogni loro richieſta. ivi.
Può prendere il pegno da ogni Mercante, Paſseggiere, o Marinaro per li noli. ivi.
Si deve dar più fede al di lui Cartolario che ad Inſtrumento pubblico. ivi.
Senza la di lui ſaputa, o pure ſenza quella del Nocchiero, alcun de' Marinari, o altri non può caricare, nè ſcaricare coſa alcuna. Cap. 59.
In caſo di Getto deve tener conto di tutto in ſcritto, come ſe fuſse in porto. Cap. 93. e 109.
Deve far mettere in terra tutta quella Roba, che non ſi troverà ſcritta al Cartolario, quando il Padrone non voleſse portarla, per eſsere la Nave troppo carica. Cap. 112.
Nè il Padrone, nè la Nave, nè lo Scrivano ſono tenuti a riſarcire il danno di quella roba, che non ſarà ſtata manifeſtata allo ſteſso Scrivano. d. Cap.
Morendo de' Paſseggieri in Nave ſenza aver diſpoſto delle loro robe, deve lo

lo Scrivano notarle tutte, e darne una copia al Padrone, ed un'altra a' Mercanti. Cap. 115.
Accordandosi un Marinaro per maestro d'ascia, o altro, se nel decorso del viaggio non sarà trovato tale, lo Scrivano, o pure il Nocchiero dovranno giudicare col loro giuramento quale salario gli si dovrà dare. Cap. 121.
Li Marinari devono manifestare le loro Canterate allo Scrivano, altrimenti anderanno al Fisco di quel luogo, eccetto il terzo, che toccherà al Padrone. Cap. 128. e 129.
Obbligando il Padrone il marinaro a fare il secondo viaggio, dovrà avere di salario ciò, che giudicheranno lo Scrivano, o il Nocchiero. Cap. 147.
Venendo scritte dallo Scrivano al libro della Nave spese, o altre perdite, dovrà essere creduto, purchè non gli venga provato il contrario, nel qual caso dovrà pagare tutte quelle spese, o perdite, che falsamente avrà scritte a conto de' Partecipi. Cap. 184.
Se non sarà del numero de' notai giurati, potrà essere costretto da' Partecipi a giurare di dover esercitare fedelmente la sua carica. ivi.

SEQUESTRO.

Robe sequestrate. Vedi il Cap. 41.

SIGNORIA.

Vedi ancora PRINCIPE.

Nave arrestata per rappresaglia di Signoria, o de' Corsari, e poi comprata sotto mano dal Padrone, o da' Mercanti. Cap. 137.
Il Padrone, che per impedimento di Signoria sarà sforzato a cambiare il viaggio. Cap. 140. 141.

SINISTRO.

Nave che darà a traverso per qualche sinistro. Cap. 192. 193.
Perduta la Nave per qualche sinistro, come debba il Padron della Nave restituire a' Partecipi il guadagno degli altri viaggi, di cui non avesse reso conto per l'addietro. Cap. 237. 238. 239.
Stando una Nave ben corredata in porto, o spiaggia, se in caso di sinistro dovrà prendere a pigione esarcie, o far altra spesa, chi debba a questa contribuire. Cap. 268.
Stando la Nave nel luogo, dove dovea caricare, se il Padrone per qualche sinistro o di Mare, o di Navi armate sarà obbligato a partire, e tornare al luogo, dove fu noleggiato, non potrà pretendere nolo veruno. Cap. 182.

SPESE. Vedi DANNO.

STIVA. STIVARE.

Le robe devono essere messe in Stiva da' Marinari per ordine del Padrone. Cap. 90.
Il Padrone non può stivare roba umida, o roba in luogo umido. Cap. 61.

T

TOPI. Vedi MERCI.

V

VENDITA DI NAVE.

SE il Padrone venderà la Nave senza il consenso de' Partecipi. Cap. 253.
Vendendo alcuno la sua Nave a che sia te-

ſia tenuto verſo de'Marinari. Cap. 148. 149.

Se ad inſtanza de'creditori ſi venderà la Nave innanzi, o dopo aver fatto qualche viaggio, chi debba eſſere preferito nel prezzo ricavatone. Cap. 32. 33.

Se alcuno riſcatterà qualche Nave, o roba preſa da'nemici, è tenuto venderla al primo Padrone, mediante il pagamento del riſcatto al redimente. Cap. 287.

Il Padrone ſe vorrà vendere la ſua parte, che ha nella Nave, è tenuto farne conſapevoli i compagni. Cap. 53.

Come ancora un compagno non può vendere la ſua porzione ſenza il conſenſo del Padrone. ivi.

Limita però come ivi.

Vendita di Nave quando ſi poſſa fare dal Padrone, o dalla maggior parte de'Compagni. Cap. 253.

VENDITORE.

Vedi COMPRATORE, e Vedi NAVE, e PADRONE.

VIAGGIO.

Vedi ancora SALARIO, NAVE, MARINARI, e PADRONE.

Chiunque viaggia ſu qualche Nave deve ajutare, e difendere il Padrone, nè può laſciar la Nave ſenza licenza di eſſo, ma deve ſeguitarlo ſino alla fine del viaggio. Cap. 120.

E deve altresì ſtare al conſiglio, e a tutti li coſtumi, e ordini, che troverà ſulla Nave. ivi.

Se volendo il Padrone intraprendere un'altro viaggio, ſi farà impreſtare da'Marinari i ſalarj dal primo viaggio per trafficarli, e la Nave in queſto ſecondo viaggio ſi romperà, i ſalarj del primo viaggio dovranno, fuori del guadagno, eſſere pagati di quello, che ſi ſarà ſalvato. Cap. 135.

Se il Padrone per impedimento di Signoria ſarà sforzato a cambiare il viaggio, o pure vorrà ciò fare per accordo fattone co'Marinari, eſſi ſaranno tenuti ſeguirlo. Cap. 140. e 141.

Non può però cambiare il viaggio fuori d'ogni accordo, altrimenti dovrà alimentare i Marinari, quando per tal cauſa litigaſſero contro di lui. ivi.

E ſe per mutazione di viaggio miglioraſſe di nolo, deve altresì accreſcere i ſalarj a'Marinari. ivi.

Volendo il Padrone, ſcaricata la Nave, fare un'altro viaggio, può ſervirſi degli ſteſſi Marinari, quando non ne trovaſſe altri. Cap. 147. e 148.

Il Marinaro accordato che ſia, non può ſcuſarſi di andare in viaggio, ſe non per le cauſe deſcritte nel Cap. 153.

Il Marinaro non può abbandonare la Nave nel tempo che ſi trova in viaggio. Cap. 176.

Il Padrone a richieſta de' Partecipi deve dar ſicurtà di non dover cambiar il viaggio. Cap. 226.

Deve dar conto a'Partecipi della perdita, o guadagno di ciaſcun viaggio. Cap. 237. 238. e 239.

E ſe differirà più viaggi a dar detto conto, e frattanto ſi perderà la Nave, o pure egli morrà. detti. Cap.

AGGIUN-

AGGIUNTA.

Parti preſe nell' Eccellentiſſimo Conſeglio di Pregadi.

Con diverſe Leggi cavate dal Libro Seſto delli Statuti di Venetia in materia de Navi, e ſua Navigatione.

Che i beni carigati ne i Navilii non ſcritti in quaderno, non vegnano in varia, ma ſalvadi vegnano con li altri.

Cap. LXVIII.

Oncioſia che molte fraude ſe commettano in mettere, & occultare molte mercadantie in la Nave, & altri beni, i quali occultamente ſe mettono in le Nave, & tarete, & altri legni naviganti, le quale non ſon ſcritte ne i quaderni de le Nave, & altri legni. La qual coſa ſe converte in fraude del commun, in danno de i Patroni, & altre mercadantie per riſpetto di Datii, noli, & varie. Volemo che da mo avanti ſia oſſervado, e comandemo, che ſe alcun haverà meſſo in alcuna Nave, tareta over legno, alcune mercadantie, over beni, ſia de qual condition ſe voglia, le quale non ſian ſtà ſcritte nel quaderno della Nave, tareta, over legno, & eſſa Nave, tareta, over legno ſarà ſtà derobata, over derobato, ò che eſſe coſe così occultamente in eſſi Navili ſaran tolte, over per alcun modo gittate in mare, che de ditte coſe così occultamente ne i Navili poſte

poſte per modo alcun non poſſi, over debia con le altre in quaderno ſcritte, over alla Nave appartinente eſſer fatta varia.

Et ſe per alcun caſo la Nave, over legno navigabile ſerà ſta derobado, over che i beni nel quaderno ſcritti per caſo alcun ſarà gittadi in mare, volemo, & ordinemo, che tutti i beni così ſcritti, come occultamente nella Nave poſti, ſe quelli potranno nella Nave eſser trovadi, over che all' hora ſian ſtà in Nave, ſian tegnudi à varia con li altri, & ſiano al tutto obligati.

Non intendendo che le Nave, arniſi, & le altre coſe di Patroni delle Nave, ò de altri legni, e de mercadanti, le quali non ſon conſuete eſser ſcritte ne' quaderni delle Nave, delle tarete, over legni, ſiano aſtretti alle conditione perditte, ma poſsano, & eſser debbiano nel ſtatuto, & condi. tione, ne i quali ſina mo ſon ſtate.

Che le ſententie fatte contra i Marinari ſia inſerto, che etiamdio debbian eſſere incarcerati in ſina à piena ſatisfattion. Cap. LXIX.

VIſto, & eſsaminado un certo ſtatuto de Navili nel Capitolo 80. il qual comencia, volemo che ſe alcun marinaro contra il patto della convention vorrà laſsar la Nave, &c. Et che'l ditto capitulo impona a i Marinari la pena ſolamente del doppio delle quantità ricevuta, & oltre queſto quanto à zudeſi ſopra ciò deputati voran ſtatuire, & eſſi zudeſi niente altro ſententiano eccetto che per il doppio per la ſententia ſua dar ad intromittere i beni di tali Marinari, della qual ſententia eſſi maligni occultando i ſuoi beni poco ſe curano, à caſon, che le Nave, no ſien talmente da i Marinari abbandonate, & che quelli, che voleno occultare i beni ſiano etiamdio ne le perſone obligadi, volemo, & ordinemo, che ogni volta, che i noſtri zudeſi contra i Marinari della marinarezza, & de altri patti firmati con il Patron, haranno fatto ſententia del doppio, & daran ad intromittere i beni del debitore nel doppio ſecondo la forma de ditto Capitulo,

pitulo, che continuando in la ſententia dicano, & ſcrivere facciano, che la perſona del marinaro ſententiado ſtare debia in preſon ſina, che plenariamente harrà ſatisfatto tutto quello, che contra di lui per ſententia ſarà diffinito.

Che in le differentie, di Navili, noli, & affitti la perſona del debitore, ſia per i zudeſi, ſe elli ſaranno richieſti, condannata in preſon. Cap. LXX.

ACcioche con iuſti remedi ſe proveda contra le malitie di debitori, i quali ſe asforzano occultare i ſuoi beni per declinare la debita ſatisfattion de i creditori, con laudabile proviſion havemo deliberado ſtatuir, che da mo avanti in tutte le differentie di Navili, cioè da Nave, tarete, barche, & de cadauna ſorte de Navili, ò ſiano per occaſion di nolizamento, over patti di marinari, ò di viaggio non ſeguido, ò di nolli, ò di barcha, over legno non reſtituido al condutore, ò per altro modo, ò caſon per qualunque nome ſi poſſi imaginare; Et etiamdio in tutte le differentie de affitti di caſe, over de poſſeſſion, de acque, over de vale, over de qualunque altri affitti, i zudeſi, & officiali, noſtri, denanti i quali ſe agitaranno le differentie delle coſe preditte, ſe elli procederan a condennare il debitore, debbian per ſententia dire, ſe da quelli, che dien havere ſaran richieſti, che oltre la intromiſſion di beni, la perſona del debitore debbia eſſer retegnuda in preſon, infina, che al creditor, in favore del qual ſarà fatta la ſententia, ſarà plenariamente ſatisfatto. Inhibendo però, perche ſaria troppo contrario alla humanità, che'l Padre, o la Madre ad inſtantia del figlio, ò della fia per occaſione de alcun debito, il qual foſſe per eſſi fio, ò fia dimandado, eſſi Padre, ò Madre non debbian eſſer condennati in preſon.

De i patti da eſſer ſervadi intra i Patroni, & Marinari. Et che i zudeſi per accreſcimento de pene debbian quelli far oſſervar. Cap. LXXI.

COncioſia, che per caſon di correggere, & ſupplire i ſtatuti de le Nave, foſſe del 1281. adì 3. inſiando il meſe di Zugno, Indict. 9. nel maggior conſeio preſa una certa parte del tenor infraſcritto, cioè; Che dopoi, chel Patron ſarà in concordia con i marinari della marinarezza, & i marinari con il Patron ſe haran lun l'altro dato la man, che il Patron ſia obligado ricevere il marinaro, & pagargli la marinarezza ſotto de ſoldi 5. per lira di tutta la marinarezza, & ſe per caſon del ſubito partir della Nave perciò, che ò il Patron, ò il marinaro, intra i quali ſarà la differentia, ſaran aſſenti, & la pena nel conſeglio contegnuda non ſi potrà dimandare da l'aggravato, & anchora ſe certi patti ſaran fatti intra i Patroni, & marinari, per i quali patti li marinari promettano far tutti i ſervitii in Venetia inſin al partir della Nave, & condur la Nave al porto, & fora di porto ſotto certe pene, & benche i patti non ſian ſervati, nientedimeno le pene mai non ſi toglieno, la qual coſa redunda in maſſimo danno delle Navi, & di Patroni. Accioche le preditte coſe, & ſimile per l'una, & l'altra parte da mo avanti ceſſino, volemo, & ordinemo, che quelle coſe, che ſi contiene in ditto conſiglio, debbiano da mo avanti eſſer oſſervade, & remagna in libertà di noſtri zudeſi ogni volta, chel ſarà denanzi ad eſſi provata la querella, che intra i Patroni, & marinari non ſeran ſervadi i patti, imponergli etiamdio altra pena, & pene, accioche tutti i patti ſi ſervino, conſiderata la qualità, e condition del fatto, & queſto tante volte, quante i zudeſi ſopra tali patti ſaran richieſti. Accioche per tal caſon le Nave non patiſcano alcun defetto. Et ſe per aventura alcun in ditte pene incorreſſino per la diſobedientia, e inoſſervantia di quelle, che i noſtri zudeſi per ſacramento ſian tegnudi dar per deſcazudi i contrafacienti à i Signori di notte, & eſſi officiali ſian tegnudi ſcoder ditte pene da i con-

i contrafacienti, & habbian loro tal parte qual hanno delle altre pene.

Chel non ſi appreſenti, ò ſia dato per lo avenir pegno delle differentie delle Nave, & ſia il termine de diffinir quelli giorni trenta.
Cap. LXXII.

SOpra il Capitulo 83. del libro de i Statuti delle Navê, il qual comenza, Commandemo de le Nave, le quale dopoi compito il ſuo viaggio ſeran pervegnude in porto, e ſe alcune diſcordie, & differentie ſaranno intra quelli, che vanno in eſſe Nave, infra il zorno 5. dar debbiano pegno a i zudeſi ſopra ciò deputati per caſon di diffinir eſſa raſon. Et che dopoi ſarà dato il pegno ſenza conditione deſcaricar ſe poſſi eſſa Nave. Et dopoi diſcarigata eſſa Nave infra zorni 15. la raſon di eſſe differentie, over diſcordie ſe adimandi. Conſiderando che i ſopraſcritti termini pareno eſſer troppo brevi, per la brevità di quali le raſon di più perſone ſon peride, & poſſano ſenza dubio deperire, à caſon che ſotto brevità di termini le raſon de alcun non periſcano, così da qua inanti volemo, ſia oſſervado, che ditto Capitulo ſe dice, chel pegno infra zorni 5. dar ſi debbia à i zudeſi, ſi dica, & ſia oſſervado, chel non ſia neceſſario da mo avanti alcun pegno eſſer appreſentado, & dove il capitulo dice, che dopoi la Nave ſarà deſcarigata infrà zorni 15. la raſon di eſſe differentie, & diſcordie, ſe recerchi, ſia ditto, & oſſervado infrà giorni 30. Remanendo il Capitulo in tutte le altre parte fermo.

Delle varee da eſſer diffinite, con obſtante la abſentia della minor parte.
Cap. LXXIII.

ANcora perche le differentie ſpeſſe volte occorreno in fatto della varea denanzi i noſtri zudeſi, le qual expedir non ſi ponno per labſentia di quelli che li han intereſſo, in diſpendio certamente, & danno così di Patroni delle Nave,

come

come etiamdio di Mercadanti, per caſon di ſchivar ſimile dilatione, & diſpendii di noſtri Cittadini, havemo deliberado di ſtatuir, che da mo avanti ſian chiamadi a i piedi delle Nave tutti quelli, che haranno intereſſe, e ſaranno preſenti in Venetia, più che la ſia la maggior, & più ſana parte, così nelle perſone, come etiamdio nel havere, del qual la varea eſſer fatta deverà. Et i zudeſi bene, & diligentemente al dano, & eſſaminano le differentie della varea denanzi de eſſi propoſte, & tale differentie per juſtitia, laudo, & arbitrio debbiano eſſaminare, & diffinir, & gli altri abſenti (cioè domentre che ſia la maggior parte così in le perſone, come etiamdio in havere) de tal ſententia per i noſtri zudeſi preditti fatta contenti eſſer debbiano, & a ditte ſententie debbiano obedire, & eſſe ſententie come iuſte debbiano eſſer mandate ad eſſecution.

Che i zudeſi ſervano, & procedano quel fatto della varea ne i legni da 200. miara in zoſo, come i fanno da 200. miara in ſuſo.

Cap. LXXIV.

COncioſia che in la maggior parte di noſtri ſtatuti delle Nave ſe fazi mention delle Nave de docento miara, & da li inſuſo, & delle Nave de docento miara in zoſo niuna mention ſia fatta. Et da quelle de 200. miara in zoſo poſſi ſimilmente naſcer molte differentie in el fatto, & occaſion della varea, per tuor via ogni dubio, ſtatuimo, che da mo avanti ſe oſſerva, che ſi come i noſtri zudeſi dieno, over ſon tegnudi procedere delle Nave da 200. miara in ſuſo nel fatto della varea, così & per ſimil modo procedano, & procedere ſiano obligadi nelle Nave, & Navili da 200. miara in zoſo in ditto fatto da varea. Non obſtante in queſto alcun Capitulo del Statuto.

Li Scrivani delle Nave haver debiano il ſuo Capitulare del juramento, & ſcriver i patti de i nolizadori.
Cap. LXXV. *idem.*

PErchè il Capitolo del giuramento di Scrivani de le Nave non ſe ſa, per il qual concorreno molte differentie per caſon di ſupplir a tal difetto, col preſente noſtro Statuto comandemo, che cadaun ſcrivan de alcuna Nave, over Navilio ſia tegnudo haver nel ſuo proprio quaderno del nolizado della Nave; over Navilio il ditto capitulare del ſuo Sacramento in ſcrittura, così come nel ſtatuto ſe contien, over vulgarmente per reſpetto chi no ſa il parlare litterale.

Et oltra queſto ſian obligadi eſſi Scrivani ordinatamente ſcrivere tutti i patti, & nolo, i quali Patroni dien haver da i nolizadori, & de quale mercadantie, ò ſian colli, ò balle, ò altri carghi, perchè ceſſaranno per tal caſon molte differentie. Et queſte coſe, che ſon ditte, ſian tegnudi i ditti Scrivani fare, & oſſervare ſotto pena de lire 25. per cadauno, & per cadauna volta. Et queſte coſe, ſian commeſſe a quelli, che fan le cerche in le Nave, i quali de queſto fazano inquiſitione, & fazano oſſervare; ſcodendo le pene de i contrafacenti, delle qual elli habbiano tal parte, quale loro hanno delle altre pene.

Della parte, che ſe die dar à i Patroni delle pene di Marinari:
Cap. LXXVI. *idem.*

PErche è utile, anzi neceſſario, ch' i Marinari oſſervino le coſe, alle quale ſon tegnudi. Et però li ſon ſta poſte pe-, le quali tutte vieneno nel commun. Impero accioche le ano oſſervade, & con effetto ſcoſſe, ſtatuimo, che da mo vanti ſia oſſervado, che per tutte, & ſingule pene ordinate r il commun di Venetia, & fatte contra i Marinari, le qua- (come avanti ſe tratta) veneno nel commun, li Patroni

poſſano convencere, & convegnire i ſoi Marinari denanzi i noſtri Zudeſi, & habbiano i Patroni la mità di queſta tal pena, in la quale i Marinari foſſeno convenienti, come è ditto, & lo reſto ſia del commun, perche à queſto modo eſſi Patroni ſaran più ſolliciti alla eſſecutione delle preditte pene, & per conſequente i Marinari temendo la oſſervantia delle pene preditte faranno piu pienamente quanto ſaranno obligadi.

Dalla Promiſſion delli Maleficii.

De quelli, i quali hanno portà via alcuna coſa da i naufragii de alcune Nave. Cap. I.

STatuendo ſtatuimo, che ſe per l'avenir alcuna Nave, così de Venetiani, come de foreſtieri in tutto il diſtretto di Venetia harrà patito naufragio. Qualunque homo ſerà andato a quella Nave, & havrà alcuna coſa di beni, ò havere, o facultà di eſſa Nave, ò ſia per la occaſion di aiuto, ò per violentia portado via, debbia infrà tre zorni reſtituirle a quello homo de cui le ſon ſta, ò alla habitation ſua, over a nome di cui le era, depoſitarlo appreſſo i Procuratori di S. Marco. Delle quali lui haverà tal parte, quale noi, ò ſucceſſori noſtri, con il noſtro conſcio li aſſignaremo, chel debbia havere. Et ſe ello non farà così, emendar debbia in doppio tutto quello, che l'ha portà via a quella perſona de cui il fù, & a noi ancora il noſtro bando.

Volendo, che colui di cui fù la caſon, poſſa provar a colui, che ha portà via coſa, quanto chel potrà delle coſe tolte, & oltra queſto incolparlo, acciò chel debbia per ſacramento eſprimere la verità, ſe l'ha habudo più di quella caſon, e quanto l'harà havuto, & etiamdio debbia eſprimer tutti li homini, i quali lui ſaverà havere havuto di beni de ditta Nave; & tutto quello, che ſarà provado, over per ſacramenro lui harrà confeſſato havere havuto debbia reſtituir il doppio a colui di cui fù la caſon, & a noi ancora il noſtro ban-

bando. E ſe ello non haverà da che reſtituir, la caſa ſua ſia ruinata a terra, & quello oltra ciò dovemo tegnir tanto incarcerato, fina chel reſtituiſca tutto quello, che l'ha havuto, & il noſtro bando.

Simile lege ancora ſopra quelli, che van al fogo, & per occaſion di ajuto, o per violentia portan via alcuna coſa volemo al tutto ſia oſſervado.

Quello, che torà la roga di commun, over la Marinarezza di alcuna Nave, & ſel non farà il ſervitio de la Nave, reſtituiſca il doppio. Cap. XXII.

ANcora ſtatuimo, che qualunque torà la roga di commun, over la Marinarezza di alcuna Nave (ò fuza, ò non fuza) ſel non farà il ſervitio, per il qual l'haverà tolto la roga, over Marinarezza in ogni tempo, chel ſerà trovado, tanto tempo ſia tegnudo in preſon, fina che ello reſtituiſca la roga, ò marinarezza in doppio, & a noi il noſtro bando, eccetto ſe l'haveſſe havuto juſto impedimento, pur che lui reſtituiſca lo roga, over eſſa marinarezza. La qual coſa non facendo infra zorni otto, ſia fruſtado, & bollado.

De quelli che con gallea, ò altro legno offendeno gli amici de Venetia. Cap. XXIII.

ETiandio de quelli, i quali con gallea, ò altro legno uſcendo di Venetia, offenderanno gli amici di Venetia, ſtatuimo, che tutti quelli, che haran habudo parte de quella preda, o robaria reſtituir debbia il tutto univerſalmente. Et colui, che ſerà ſta robato, habbia libertà de tegnirſi a cui ello vorrà, ò a uno, o a più di quelli, che harano habudo parte del danno a lui dato, ſe eſſo però, ove eſſi non ſi potran per ſacramento diffendere, che non habbian ſaputo quelli eſſer amici di Venetia.

De quelli, che zurano non vendere la ſua Nave contra il Statuto.
Cap. XXVI.

ITem ſtatuimo; che cadaun de quelli, che hanno zurado non vendere la ſua Nave contra il noſtro Statuto, & quella venderà perda tutto quello, che l'ha al mondo, & tutto quello vegna in lo noſtro commun, & ſia ſtridado ſprezuro in ſcala.

Dalli Conſulti ex Authenticis.
Chel non ſi debbia dare varie, ſe non in caſo di geto, ò di robaſon, cioè di quelle coſe, che foſſe ſottocoperta, & ſcritte nel libro del Scrivan. Conſ. XLIII.

Conſulto del Maggior Conſ. 1482. 9. Giugno.

ESſendo degna coſa dare ogni poſſibile habilità, & beneficio alla Mercadantia, dove con honeſtà ſe poſſa fare. Et (come a tutti è manifeſto) per i Patroni delle Nave, & Navili ſon di tempo in tempo infinite gravezze, & ſpeſe date alla mercatura ſotto colore di varie. Et ſia utile, & neceſſario modificare, & limitare ditte varie in modo, che ogni homo ſe ſapia intendere.

Conſtituimo, che da mo avanti per alcun, over alcuni Patroni de Nave, ò di Navili i quali dal preſente zorno inanti ſe partirà de Venetia, non poſſi eſſer data alcuna varia di alcuna Mercadantia, ò coſe, eccetto in queſti dui caſi ſolamente, cioè.

In caſo di jatura delle coſe di ſotto coverta, le quale ſolſon ſcritte in ſu i quaderni, de ditte Nave, ò Navili. Et in caſo de robation, ne i quali doi caſi ſolamente, & cadaun de eſſi poſſi eſſer alle mercadantie, & a le Nave dato la varia, & all'hora ſia ſervado la forma di ordini noſtri ſopra ciò ſtatuidi. Ne gli altri caſi veramente per niun modo ſe poſſi dar varia alcuna a mercadantia alcuna. Et nel fatto di noſi

i Pa-

i Patroni ſe dieno con i Mercadanti intendere ſecondo, che ad eſſi meglio parerà, & piacerà. Et ſia a tutti i Rettori da parte de mare ſcritto, & queſta conſtitution incomenzi in eſſe terre eſſere oſſervada nel zorno, che la ſarà ſta publicada.

Delli Decreti.

Ordine ſopra le aſſicurationi delle Mercantie.

In Maggior Conſ. 1466. 2. *Luglio.*

L'E juſta coſa a proveder alle eſpedition delle controverſie, & lite de raſon de mercantie; & concioſia, che per le male condition de homini ſia ſta introdotto una mala, e peſſima condition, che quelli li quali aſſegurano coloro, che hanno mercantie ſopra Nave, & Navili, & ogni altro fuſto, ſi per eſſi fuſti, intravenuto el naufragio, over captura de li ditti Navilii, ardiſcono con modi dishoneſti, & nove cavillation andar a litigio con longhezze, & nove dilation, che non ſolum paſſano, & dilatano el termine ſtatuido per le leze, ma reducono le coſe in diffinition perpetua; però eſſendo omnino neceſſario a proveder.

L'anderà parte, che de cætero, le controverſie, & lite da tal ſegurtade ſiano remoſſe da ogni officio del noſtro Palazzo, e debbiano eſſer commeſſe, & ſia commeſſo all'officio noſtro di Conſoli di Mercadanti, Eccettuando quelle appartenenſe all' officio del zudega de Procurator, che per dignità della Procuratia non dieno eſſer remoſſe. Et al ditto officio di Conſoli di Mercadanti tal coſa ſi debbia oſſervar a queſto modo; che li dannizadi, quali ſi attroveranno in queſta terra, ſiano tenuti dal zorno della nova a meſi doi, haver fatto citar avanti li Conſoli noſtri tutti li preditti aſſecuratori: & avanti elli Conſoli haver provato, ſi per li libri, come per altro mezzo, il ſuo danno, & con ſagramento; Quelli veramente che non fuſſeno in queſta terra, habbino termine meſi doi doppoi zonti a provar ut ſupra. Et fatto queſto, & paſſado

li doi meſi, li aſseguradori ſiano obligati dar, & pagar, le ſopraditte ſegurtà a beneplacido delli dannificadi, & ſe quelli non voranno pagar, poſſino li ditti dannificadi levar la ſubvention de tutta la ſorte della ſegurtà, over di quella parte, che reſtaſseno haver contra ditto aſsegurador, overo aſseguradori.

Et li Conſoli noſtri ſiano obligati darli la ditta ſubvention, come delli littere di Cambio ſi oſserva: Et habbiano le ſpeſe, che fanno per la preditta ſubvention de Cambii: Dichiarando, che ſe delle preditte robbe naufragade, ſe ritrovaranno, & ſi recuperaſſino robbe de Navilio, ſe intenda eſser a conto, & per conto di aſseguradori, & delli dannizadi per ratta, ſecondo, quello foſse ſtato conſtado per li ditti dannizadi avanti li preditti Conſoli; Et di tal coſa, come è preditto, li detti Conſoli debbiano far ſummaria raſon, ſenza libelli, come al ditto officio ſi oſserva: poſtponendo ogni cavillation, & dilation di tempo, perche così ricerca ogni Giuſtitia, & honeſtà.

1527. 12. *Luglio. In Pregadi.*

LE introdotto da certo tempo in qua un peſſimo diſordine, che le Nave noſtre portano ſu la coverta molte, & molte mercantie, ita che ſe puol dir, che le Nave non habbiano due coperte, ma tre, coſa molto pericoloſa, sì in adoprarſi li Marinari in li ſervitii che biſognano per Nave, come per il vaſto delle mercadantie, (& quod prius eſt) è pericoloſa di trabaltarſe, mettendo tante mercantie, quante ſe mettono in coverta, & ſu le garide d'alto è cauſa de molti pericoli, come a tutti è noto, & come molte volte è occorſo, & notiſſimo della Nave patron Luca Gobbo, & però è da farne opportuna, & preſta proviſion, acciò che tal inconveniente non vadi più de longo, sì per beneficio delli noſtri mercadanti, come per conſervation delle Nave: Et però:

L'Anderà parte, che ſalve, & riſervate tutte le altre parti in tal

in tal materia diſponenti, ſia per auttorità di queſto Conſeglio preſo, & ſtatuito, che de cætero alcun Patron di Nave non poſſi più cargar in coverta gottoni, nè altra mercantia, ſia de che ſorte eſſer ſi voglia dall' Alboro, fino à Prova, ne ſopra le garide, così a Poppa come a Prova, eccettuando le conſuete portà delli marinari, ſotto pena al Patron, che cargaſſe de Ducati duſento delli ſuoi proprii beni, & non poſſa andar più Patron di Nave, nè d'altro Navilio, s'el non haverà ſatisfatto i Ducati ducento, la mità della qual ſia dell' Arſenal noſtro, & l'altra mità, un quarto ſia delli Patroni, & l'altro quarto dell' Accuſador, eſſendo tenuto ſecreto, & non eſſendo Accuſator tutta la ditta mità ſia delli Patroni ſopraditti dell' Arſenal. I Patroni del qual ſiano obligati far l'eſſecution ſenza altro Conſiglio. Item l'Arſenal noſtro habbi i doi terzi di noli de quelle robbe ſaranno ſtà portà in coverta, & ſu garide, & un terzo ſia delli Patroni del ditto Arſenal.

Præterea, quando le Nave veniranno ſopra porto, i Patroni de ditte Nave, non poſſino venir in terra, ſotto pena de Ducati cinque delli ſuoi proprii beni, ſe prima la Nave non ſarà intrata in porto, la qual pena ſia tolta per li Patroni dell' Arſenal noſtro, della qual, la mità ſia del detto Arſenal, & altra mità ſia delli Patroni di detto Arſenal. Et perchè molte volte le Nave diſcargano le loro mercadantie, & reſtano de fuori, ſenza venir in porto, per andar alli loro viazi: in queſto caſo ditto Patron, diſcargata che ſarà la Nave poſſi venir in terra.

Ulterius li Patroni dello Arſenal noſtro debbano mandar a chiamar li Scrivani de tutte le Nave, che veniranno, & darghe ſolenne ſagramento, ſe i haveranno cargati gottoni, & altre mercadantie in luoghi devedati, eſſendo in libertà de ditti Patroni eſſaminar altre perſone de ditta Nave, ſopra tal materia, per haver la verità.

Præterea l'Armiraglio dell'Arſenal noſtro, diſcargate, che ſaranno le Nave, debba andar a veder ſe i haveranno paſſato il ſegnal, dove è deputato al cargar, & tutto quello troverà, debba

deponer per ſuo ſagramento in l'Officio dell'Arſenal noſtro, & trovando, che ſia paſſato ditto ſegnal, il ditto Patron debba cazer alla pena de Ducati duſento, de i quali ſiano dell'Arſenal prefatto la mittà, & l'altra mittà de i Patroni del ditto. Dichiarando, che per modo alcuno de cætero non ſe poſſi più libar Nave alcuna ſopra porto, con burchi ferranti, nè piatte, ſotto pena alli Parcenevoli de Ducati cento, per ogni volta, che i mandaſſeno tali burchi, per il libar de ditte Nave, & oltra di queſto ſe l'interveniſſe coſa alcuna, i detti Parcenevoli ſiano obligati a pagar tutto quello, che fuſſe ſeguito de danno, quando i haveſſero cargati ſu i detti burchi, la qual pena vada all'Arſenal noſtro.

L'Eſecution veramente ſia fatta per li detti Patroni, ſenz'altro Conſiglio. Et la preſente Parte ſia Publicata ſu le ſcale de San Marco, & de Rialto, ad intelligentia de tutti, & ſia regiſtrata nell'Officio del noſtro Arſenal, &c.

In materia de ſudditi, Mercanti, e Marinari del Golfo.

1551. *Die 29. Decembre. In Pregadi.*

L'Stato proviſto per molte deliberationi di queſto Conſeglio per conſervatione de i Dacii della Signoria Noſtra, & del commercio di queſta Città, che ſudditi, & habitanti nel Stato noſtro così Patroni de Navilii, & Marinari, come Mercadanti non poſſano con ſuoi Navili, ò di altri condur mercantie da una banda all'altra del Golfo, ſtatuendo pene graviſſime à i contrafacenti, & perche ſi trovano molti di eſſi ſudditi di tanto ardir che per poter più commodamente contrafar ad eſſe leggi noſtre vanno ad habitar con le ſue famiglie ſotto altri Principi, parendoli con tal mezo non eſſer ſottopoſti alle preditte leggi, però eſſendo da provedere a così importanti diſordini,

L'Andarà parte, che ſalve, & riſervate tutte le altre deliberationi, alla preſente non repugnanti ſia preſo, & impoſto alli Proveditori noſtri ſopra i Dacii, che con l'auttorità di queſto

Con-

Conſeglio debbano far publiche Proclame così in queſta Città come in Chioza, & cadaun'altro luogo del Dominio noſtro dove a loro parerà, che tutti quelli ſudditi noſtri Patroni di Navili, Marinari, & Maeſtranze da Mar, che foſſero andati di ſua volontà ad habitar fuori del Dominio noſtro poſſano in termine di meſi 3. proſſimi, dapoi la publicatione del preſente ordine tornar in queſta Città, & luogo d'onde foſſero partiti, ſenza eſſer incorſi in bando, ò altra pena. Quelli veramente che non torneranno nel termine ſopradetto, eſſendo nell'avvenire trovati contrafar alle leggi, & ordeni noſtri ſopradetti, & ſimilmente tutti altri habitanti nel Stato noſtro, che contrafaranno ut ſupra, eſſendo nelle forze noſtre ſiano poſti immediate al remo in Galea dove habbiano a ſtar per anni dui continui, & eſſendo abſenti, ſiano, & s'intendino banditi per anni quindeci del luogo dove ſono, & di queſta Città, & Dogado, & tutti altri luoghi noſtri de Iſtria, & Dalmatia, & ſe per tempo alcuno ſaranno preſi ſiano confinati anni 4. continui al remo in Galea, i quali finiti reſtino liberi dal bando, & quello, ò quelli, che li prenderanno haver debbano lire 300. de piccoli de ſuoi beni ſe ne ſaranno, ſe non de' danari della Signoria noſtra, & i Navilii ſiano preſi inſieme col carico di eſſi da eſſer il tutto diviſo un terzo all'accuſator, o prenditor, uno a i Datiari, & l'altro a quel Magiſtrato che farà l'eſecutione. Quelli veramente Patroni de Navilii, & marinari ſudditi noſtri, che per cauſa de ſuoi delitti foſſero in bando così al preſente come nell'avvenir, & foſſero ritrovati navigar ne' luoghi ut ſupra prohibiti eſſendo preſi ſtar debbano anni quattro confinati al remo ut ſupra con la medeſima taglia di lire trecento a chi li prenderà da eſſer pagate come di ſopra, & medeſimamente i Navilii ſiano perſi inſieme col carico di eſſi, & il tutto diviſo come è ſopradetto, & nel reſtante non ſia in aliquo derogato alle ſententie de' loro bandi, & per levar ogni eſcuſatione a quelli, che con eſſer ſtati qualche tempo fuori del Dominio noſtro in luogo de Principi alieni, ſi fanno lecito con chiamarſi loro ſudditi di contrafar alle ſopradette leggi, &

ordi-

ordini noſtri ſia preſo, & dechiarito che ſi come i foreſtieri, che vogliono acquiſtar in queſta Città il beneficio de Cittadinanza, de intus, & extra li biſogna habitar per anni 15. continui con le loro famiglie, così alcuno de ſuddití noſtri, ſi Mercadanti, come Patroni de Navilii, & Marinari non poſſano nè s'intendano eſſer liberi, & diſobligati da quello che diſpongono le leggi noſtre, ſe non ſaranno ſtati medeſimamente ſuori del Dominio noſtro per anni 15. continui con le loro famiglie, loco, & foco, & fino che non ſiano ſtati per tutto detto tempo continuo non poſſano eſſer giudicati ſe non come ſubditi noſtri, i quali tutti così habitanti fuori del Dominio noſtro per il tempo predetto come habitanti in eſſo Dominio, ſiano, & s'intendano obligati in omnibus alli ordini, & pene ſtatuite per altre leggi noſtre, & particolarmente per la preſente deliberatione. Dechiarando appreſſo che quando ſiano ſtati per ſpacio continuo di detti anni 15. fuori del Stato noſtro non ſiano qui ritornati in quello haver alcun beneficio di Cittadinanza, nè goder privilegio alcuno di queſta Città, nè altra noſtra, ſe in caſo di nuovo privilegio, che li foſſe conceſſo con auttorità di queſto Conſeglio, ſi come ſi oſſerva in conceſſione di privilegij a perſone foreſtiere, & l'eſſecutione della preſente deliberatione con tutte le altre ſopradette, ſia commeſſa alli Avogadori noſtri di Commun, & Proveditori ſopra i Dacij, i quali ſotto debito di ſagramento ſiano obligati mandar di tempo in tempo i Proveditori ſopra l'armar, tutti quelli che ſaranno incorſi in pena della Galea, accioche ſi debbano dar la debita eſſecutione, & ſia publicata la preſente deliberatione ſopra le ſcala di S. Marco, & Rialto, & mandata a i Rettori noſtri di Chioza, & altri luoghi, come parerà ad eſſi Proveditori: la qual però mandata reſti nel ſuo vigore, & ſia inviolabilmente eſſequita, & da mò ſia preſo, che per il Collegio noſtro non ſi poſſa ordinare coſa alcuna ad inſtantia d' Ambaſciatori di Principe, o d'altri contra la preſente deliberatione ſenza l'auttorità di queſto Conſeglio.

1569.

1596. 8. *Zugno. In Pregadi.*

OCcorre molte volte, che il naufragio delle navi, che ſi vede naſcer ſpeſſo, con tanto danno, e maleficio così publico, come particolare ſuccede tra l'altre cauſe anco per negligenza, & poca avvertenza, & malitia delli Patroni delle ſudette Navi, & per l'imperitia de gli huomini, che vi ſono ſopra, & eſſendo à propoſito farvi quelle proviſioni, che ſono convenienti, acciò, che non paſſino ſenza il debito caſtigo, queſti patroni per colpa di quali le Nave ſe rompeſſero.

L'Anderà parte, che ſia commeſſo alli Proveditori noſtri di Commun che habbiano a conoſcer la cauſa, & ſucceſſo del naufragio: & debbano ſotto debito di ſagramento, inteſa, che haveranno la rotta di qualche Nave, formar diligentemente proceſſo, acciò, che ſia conoſciuto, ſe ſarà il ditto naufragio ſucceſſo per colpa d'eſſi Patroni, over per ſemplice cattiva fortuna, i quali Patroni non poſſano più andar ad altro viaggio ſopra Nave, nè ſopra altro Navilio, ſe prima non ſi ſeranno di ciò particolarmente giuſtificati, & medeſimamente di non haver ſtracargate le Navi, ma d'haver oſſervata la Parte 1527. in queſta materia; Et eſſendo conoſciuto eſſerſi la Nave per loro colpa, ò negligenza naufragata, ſiano in perpetuo privi d'andar più Patroni di Nave, ò d'altro Navilio, & ſiano condannati in Ducati cinquecento, da eſſer aplicati alla Caſa noſtra dell'Arſenal ut ſupra. Et ſe ſarà provato eſſerſi rotta eſſa Nave, per malitia delli ſuddetti Patroni, debbano i Proveditori di Commun ſopranominati devenir oltra le altre pene ſopra ditte à quell'altre maggiori, che loro parerà meritar la qualità del delitto; Oltra di ciò ſia commeſſa a detti Proveditori, & quando alcuna Nave ſerà per partire, debbano far diligentemente veder da Periti il corpo di eſſa ſe ſarà buono da navegar, & ſe la ſarà ben al ordine de tutti gli Corriedi, Armizi, Artiglierie, & coſe neceſſarie per il navegar, & ſe haverà ſempre tanti huomini buoni, &

ſuffi-

ſufficienti, che poſſano ſervir alle coſe, che occorrono per il governo della ſudetta Nave, la quale mancandole alcuna delle ſopraditte coſe, non debbano laſſar partir per modo alcuno, fino a tanto, che non le ſia proveduto di quanto ſi conoſcerà il ſuo biſogno, per la ſicurtà delle Mercantie, & altre robbe, che vi ſeranno: dovendo per tal effetto eſſer obediti dalli Armiragli di queſto Porto, & del Porto di Malamoco & da quelli altri Miniſtri publici, che farà biſogno, i quali con ſagramento ſiano tenuti referir la verità di quanto haveranno veduto: nè poſſa alcuna Nave partir di queſta Città, ſe non haverà prima buona licentia dalli tre ſopradetti Proveditori noſtri di Commun, con bolettino ſottoſcritto almeno per due di loro.

1596. *Adi* 8. *Zugno*. *In Pregadi*.

SI conoſce chiaramente, quanto ſia grande il danno, & maleficio, che queſta Città noſtra ne vien a ricevere, & ſentire, così in publico, come nel particolare, per il romper, & naufragar, che fanno le Navi, il che ſi vede da un tempo in quà ſpeſſo ſuccedere, con notabil perdita, e di groſſiſſimo cavedale, che ſi ritrova ſopra, ſi come è occorſo ultimamente nel naufragio delle due Navi Quetina, & Viviana, ſu l'Iſola di Cipro; & perche ſi conoſce tali naufragij naſcer principalmente da due coſe, l'una perche ſi vede che navigando ſu'l cuor dell'invernata, con tanto pericolo, l'altra perche ſono ſtracargate così le Navi, che in biſogno di fortuna, ò di combatter, eſſendo impedite l'Artigliarie, & gl'Armizi, non poſſono haver campo, nè modo da defenderſi; & ſe ben di ciò vengono date le denontie all' Arſenal non ſono mai eſpedite, li quali deſordini non ſuccederiano ſe foſſe data eſecutione alle bone, & ſante ordenationi di queſto Conſeglio; Però eſsendo neceſsario farvi quelle proviſion, che ſono convenienti per beneficio commune,

L'Anderà Parte, che non derogando ad altre Parti preſe in que-

in queſta materia, circa li viaggi delle Navi, non poſsano nell'avenire i Patroni di eſse Navi, nè debbano partir da Venetia, e dalli luochi di Levante, per ritornare in queſta Città, cioè d'Aleſsandria, Soria, & Coſtantinopoli da mezo Novembre, per fino alli 20. di Gennaro, ma per ſicurtà di eſse Navi, & delli cavedali, debbano laſciar paſsar il tempo ſopraditto delli Meſi del crudo Inverno per ſchivar il pericolo grande del naufragio: in che poſsono facilmente incorrere, ſotto pena alli Patroni, che partiſsero in detto tempo di Ducati cinquecento, & alli Parcenevoli, che li faceſsero partir di Ducati mille per cadauna volta, che contrafaceſsero all' ordine predetto; la qual pena debba loro eſser tolta per li Proveditori, & Patroni di eſso Arſenal ſenz'altro Conſiglio, & applicata alla ſuddetta Caſa dell'Arſenal noſtro, li quali Proveditori, & Patroni debbano haverne ſpecial cura, & farne diligente Inquiſitione che non ſia preterito il preſente ordine noſtro, nè poſsa alcuna Nave, ò Navilio tornar a viaggio nuovo, ſe non haverà prima un bollettino dall' Arſenal ſottoſcritto per duoi Proveditori, & duoi Patroni almeno con ſacramento, che ſia ſtata fatta inquiſitione, & ritrovato, che non ſiano ſtati preteriti gl'ordeni ſopradetti, nè poſsano eſſi Proveditori, & Patroni dopo finito l'officio andar a Capello, ſe non porteranno fede dal Secretario, che attenderà all' Arſenal con ſacramento, che habbiano fatta la ſudetta inquiſitione, & eſsequito quanto per la preſente legge è diſpoſto, & che parimente habbiano eſpedite tutte le denontie, che li ſaranno ſtate date circa il ſtracargar delle Navi dovendo condannar tutti quelli, che ſtracargheranno, ſecondo la forma della parte preſa in queſto Conſiglio del 1527. 12. Luglio, alla qual Parte ſia aggionto, che non ſi poſsa metter robba davanti il Balaor, nè ſopra il Balaor, ſu la Tolda di fuora via del Caſsaro, nè ſopra il Caſsaro, & Armiraglio, che per eſsa Parte è obligato andar a veder ſe le Nave haveranno ſtracargato, ritrovando, che habbino contrafatto, & denonciando debbano haver un quarto delle condannaſon, che

ſoſſero fatte, dovendo il reſtante andar ſecondo, che per la detta legge è diſpoſto.

In materia di tuor danari à Cambio à riſego di Nave.

1585. *Adi 4. Agoſto nel maggior Conſeglio.*

CHe per auttorità di queſto Conſeglio ſia ſtatuito, che nè dalli Marinari, nè da altri miniſtri di vaſſelli ſudditi noſtri poſſano eſſer tolti à modo alcuno denari, ò robbe a cambio, ò riſigo di Nave, ſia ſolamente alli Patroni, over ſcrivani d'eſſi vaſſelli lecito per ſemplice biſogno, & occorrenze del vaſſello ritrovandoſi per il viaggio in neceſſità pigliare quel tanto, & non più che li ſarà neceſſario per parer della maggior parte del Conſeglio di XII. di quella Scala, ove ſi ritroverà il vaſſello, & non altrimente, ſotto pena alli contrafacienti, che daranno per il modo ſopradetto robba, ò danari, di perder il capitale, il qual ſia irremiſibilmente applicato un terzo all'accuſator da eſſer tenuto ſecreto, & li altri doi terzi alla Caſa dell'Arſenal noſtro, & à quelli che riceveranno eſſi danari, ò robbe come di ſopra oltre l'haver à reſtituir il capitale intieramente, di ſtare Anno uno in Prigion ſerrato, ò altra pena corporale ad arbitrio delli Avogadori noſtri di Commun, alli quali queſta eſſecution ſia particolarmente commeſſa, & tanto ſia deliberato, per levar l'occaſione a gli huomini cattivi l'inſidie per tal via di cambij à riſico di Nave, alla ſicurezza di vaſſelli.

Et la preſente parte ſia publicata ſopra le Scale di San Marco, & di Rialto ad intelligenza di ciaſcuno, & ne ſia mandata copia ove ſarà biſogno.

In ma-

In materia de Naufragij.

1586. *Adi* 28. *Zugno*. *In Pregadi.*

E Manifeſto a ciaſcuno di queſto Conſeglio il diſordine grave, & di peſſimo eſſempio introdotto ne i caſi delli naufragij, che ſuccedono nelle acque, & alle rive dello Stato noſtro da Mare, & quanto ſia neceſſario farvi proviſione, accioche à coloro, che incorrono in queſta calamità, non ſia accreſciuto danno, & afflittione ma preſtato anzi da Rappreſentanti, & Miniſtri noſtri ogni agiuto, & favore in ſollevatione così de ſudditi come de Foreſtieri, conforme al giuſto, Criſtiano inſtituto della Signoria Noſtra. Però havuto anco in tal materia il parer delli Cinque Savij noſtri ſopra la Mercantia.

L'anderà parte, che ogni volta, che occorreranno di ſimili nauſragij di qualunque ſorte di Nave, ò Navilij nelli luoghi del noſtro Stato da Mare, debbino eſſer obligati li Rettori, che per tempora ſaranno di quel luoco, ſotto la giuriſdittione del quale ſarà occorſo il naufragio, immediate dopò havuta la cognitione di eſſo, far far publici Proclami con quelle pene che a loro parerà, che non ſia tolta, nè aſportata coſa alcuna di eſſi naufragij, & che qualunque perſona, & ſia chi ſi voglia, ne haveſſe alcuna preſſo di ſe ò altrove, debba di ſubito preſentar, & conſegnar il tutto in mano di eſſi Rettori, & ſe ſapeſſe, che alcuno altro haveſſe di eſſe robbe; ſia tenuto a manifeſtarlo: con libertà in queſto propoſito di metter tutti quelli ordini, & far tutte quelle eſſecutioni, che poſſono coadjuvare la recuperatione. Debbano oltra di ciò immediate far chiamar Conſeglio di XII. nel qual ſi debba far intervenir il Patron del Vaſſello, il Scrivan, & altri più pratici, sì del Vaſſello come di quel loco, & ſe ſi potrà delli Mercanti Paſſeggieri. Il qual Conſeglio dopò ridutto, & ſagramentato, ſia in obligo di far elettione di quanti operarii

rarii ſaranno ſtimati biſognoſi per detta recuperatione, dovendo parimente far elettione di doi ſopraſtanti, perſone di buona fama, & intendenti; li quali inſieme con il Cancellier di quel loco ſiano obligati di haver cura, & proveder con diligentia alla recuperatione, dovendo cadauno di loro ſeparatamente tener conto diſtinto, & particolare della quantità, & qualità della Mercantia che ſi ricupererà, con le ſue Marche, & ſegnali, & quella far governar, & reſtaurar ſecondo il biſogno, & poi riponer in un magazeno, & haver una chiave per uno.

Che queſti ſimilmente ſiano obligati di giorno in giorno, ſe ſarà poſſibile, ſe non in quel più breve termine, che ſi potrà per la lontananza del luogo, dar relatione alli Rettori di quanto haveranno operato, & ſeparatamente preſentar una nota in Cancellaria del recuperato, non permettendo che alcun miniſtro della Nave, ò Vaſſello naufragato poſſa participar di utilità alcuna come mercenario: eſſendo obligato il Scrivano di eſſa Nave, ò Navilio de tenir ancor lui conto particolare come faranno li detti ſopraſtanti, al quale li debba correr per quel tempo il ſalario iſteſſo, & le ſpeſe del vitto ſolamente, che haveva della Nave, ò Navilio. Et ſe li mercanti intereſſati mandaſſero loro, ò gli aſſicuratori ſuoi agenti per tal effetto, poſſino all'hora, ſecondo che parerà a' loro agenti, ò continuar, ò ceſſar dall'opera. A quelli che ſaranno eletti per la ricuperatione, ſia aſſignato quel tanto giornalmente per loro mercede, che parerà al detto Conſeglio di XII. Alli ſopraſtanti, che ſaranno eletti, ſia deputato ſolamente quel ſalario, che parerà al detto Conſeglio di XII. à giorno per giorno in danari contadi. Il Cancelliero ſia ſatisfatto per le ſcritture ſolamente, che farà in ſimili occaſioni, ſecondo la Tariffa ordinaria delle ſcritture, che fà per altri conti. Et il Cavallier, Conteſtabile, & altri officiali iuſta la Tariffa loro ordinaria, & alli Rettori per recognitione dell'opera, & diligentia loro ſia aſsegnato di tutto quello che ſi recupererà, doi per cento ſolamente trà tutti i danari contadi,

tadi, ſenza che poſsano conſeguir alcun' altro beneficio, nè di regalia, nè di donatione, nè in qual ſi voglia altro modo che dir, & imaginar ſi poſſa, ſotto debito di ſagramento, & ſotto le pene ſtatuite dalle Leggi a' furanti in caſo di contrafattione. Et perche potria occorrer, che non ſi trovaſſe danaro per la ſatisfattione delli mercenarii, che giornalmente ſi adopereranno, ſia perciò per il Conſeglio di XII. fatta elettione di doi, i quali ſiano ſagramentati, che debbano vender con quel mazor vantaggio, che ſia poſſibile, tanta di eſſa mercantia ricuperata, quanta che farà biſogno per la ſatisfattione di detti mercenarii: la qual vendita non vaglia ſe non ſarà approbata per il Conſeglio di XII. Non potendoſi in modo alcuno per tali pagamenti far alcuna diſtributione, ò compartita della robba recuperata, la qual tutta (di quelli naufragii però, che ſaranno deſtinati per Venetia) ſia mandata in queſta Città nelle Doane ſolite, di dove non poſſa eſſer eſtratta, ſe prima non ſaranno ſtati ſatisfatti in contadi li ſopra ſcritti Rettori, & Cancellieri, come di ſopra. Et perche ſimilmente potrà avvenir naufragi di Vaſſelli, ò Mercantie non poſſino eſſer levate ſe non ſarà prima ſatisfatto quanto ſi deve, come è ſopradetto. Eſſendo obligati li Rettori di mandar la copia di tutte le ſcritture, proceſſi, & inventarii alli Cinque Savii noſtri ſopra la Marcantia li quali Rettori debbano far ſimilmente formar diligente proceſſo della cauſa del naufragio per inquiſitione, & quello mandar alli Avogadori noſtri di Commun, accioche ſia amminiſtrata Giuſtitia contra quelli, che per avventura malitioſamente haveſſero procurato ſimil naufragio. Et la eſſecutione della preſente parte ſia commeſſa alli predetti Cinque Savij noſtri ſopra la Mercantia, li qualli debbano eſpedir ſominariamente le differentie, che potranno occorrer alla giornata in tal materia, eſſendo tenuti al ritorno portar legitime fedi di haver eſſequito ad unguem la preſente deliberatione. Della quale ſia mandata copia a tutti li Rettori, & Rapreſentanti noſtri di Mar, & anco alli Capi dell' Armata noſtra, regi-

ſtrandola anco nell' avvenire in tutte le loro commiſſioni, con eſpreſſo ordine a tutti di eſſequirla, & farla eſsequire inviolabilmente.

1586. *Adi 26. Settembre.*

ESſendoſi molto ben conoſciuto da noſtri maggiori il danno che ſentiva queſta Città, & ſudditi noſtri per le aſſicurationi, che ſi facevano ſopra Navilii foreſtieri, li quali non ſi ſapendo di che qualità foſsero, ſi poteva incorrer in grandiſſimi riſighi, fù da loro con diverſe leggi ſtrettamente prohibito, che alcun Cittadino, ſuddito, ò habitante in queſta Città non poteſse aſſicurar detti Navilii foreſtieri, nè manco le robbe, che ſopra eſſi erano cariche: ma perche il mancamento de' Navilii Venetiani, per neceſſità di alcune robbe, che biſognavano alla Città, molte volte era neceſsario valerſi di eſſi, però in diverſi tempi queſta prohibitione per parte di queſto Conſeglio, fù diſpenſata in caſi particolari. Delle quali conceſſioni; e dalla longhezza del tempo le ſopradette parti di prohibitione ſono andate in diſsuetudine, & quaſi che in oblivione. Onde l' uſo della Piazza ha cauſato, che ſiano fatte ſententie da' Magiſtrati noſtri contra eſſe parti, da che al preſente ne naſce un grandiſſimo inconveniente, che ben ſpeſſo gli Uomini ſenza alcun riſpetto, poſponendo ogni obligo di coſcienza, ſi fanno aſſicurar ſopra Navilii che quaſi non poſsono ſtar ſopra acqua, & che a pena ſono fuori delli porti, che vanno a fondi, con eſterminio di queſta Piazza, Cittadini, & ſudditi noſtri, & non dovendoſi reſtar di provedere a coſa di tanta conſequenza.

L'Anderà parte, che per l'avvenir non poſsa alcuna perſona, ſia di che condition eſser ſi voglia, Nobile, Cittadino, ſuddito, ò habitante in queſta Città, & Stato noſtro, ò altro che ſia aſſicurare, ò farſi aſſicurare di robba over Navilio, così

così Venetiano, come foreſtiero, ò per ſcrittura, ò in fede come s'intende, che molti uſano al preſente, che non venga in queſta Città, o non ſi parta da eſsa, per andar dove ſi voglia, ò da altri luochi ſudditi noſtri che vada in Levante, ò in Ponente fuor di queſto noſtro Golfo, ſotto pena così al ſicurator, come a chi ſi farà aſſicurare di perder la mità di quello importa il capitale, che vien aſſicurato, la qual mità debba eſser diviſa, trà l'accuſator, & l'Officio di Conſoli di Mercadanti (a chi ſono raccommandate le aſſicurationi delle Navi) facendone l'eſsecutione. Nè alcun Magiſtrato poſsa in alcun delli caſi ſopradetti ſuffragar, nè far ſententia di alcuna ſorta in queſto propoſito, & facendoli ſententia, li Auditori Vecchi habbino autorità di tagliarla, ſenza altro Conſeglio, il qual taglio fatto, conſeguiſcano eſſi Auditori le pene ſopradette, & ſe alcun delli contrafacienti venirà ad accuſar l'altro, reſti libero della pena, ſii tenuto ſecreto & guadagna la mità della pena dell'accuſato, come di ſopra, nè in queſta materia poſſi eſser fatta gratia, nè remiſſion alcuna, & il Sanſaro, meſsetto ò altri che ſerviſsero a detto eſsercitio faceſse far ſimil ſorte di aſſicurationi, s' intendi bandito di queſta Città per anni cinque; paghi in danari contanti al Magiſtrato, che farà l'eſsecutione ducati duſento & ſia privato di eſsercitar ſimil ſanſaria in perpetuo; ma accuſando egli, chi haveſse fattoſi aſſicurar ò aſſicurato contra l'ordine della preſente parte, ſii aſsolto, guadagni le pene ſopradette, & ſii tenuto ſecreto. Et queſta ſorte di giudicio ſii fatto dalli Conſoli di Mercadanti ſummariamente, & anco per via d'inquiſitione, a' quali come coſa di molta importantia ſia raccommandata la preſente parte.

In materia di cargar le ſei per cento in coperta ſopra li Vaſſelli.

1589. *Adi* 4. *Novembre*.

DAl ricordo preſentato alla Signoria Noſtra, per il fidel Pietro Brevi, & dalla riſpoſta delli Signori Savij, ſopra mercantia, hora letta in queſto Conſeglio hà inteſo il gran maleficio, che queſta Giuſtitia noſtra vien a ſentire, per l' abuſo, & diſordine del modo delli Parcenevoli, & Patroni di Marciliane, & altri Vaſſelli, che conducono Ogli della Puglia, vini & altre mercantie de Levante, nel caricarle in coperta, fuori di ogni dovere, da che naſce che in biſogno de fortuna, ò di combattere reſtando impedite le artellarie, & altri armizzi non poſſono li marinari haver campo, nè modo da difenderſi dalla fortuna del mare, nè da aſſalto de corſari, onde ne ſegueno molti naufragii, & preſe di eſſi Vaſſelli: non ſenza detrimento publico, & danno de particolari perſone, & dovendoſi à tal inconveniente provedere, con opportuno rimedio, & per beneficio delli noſtri mercanti, come per conſervatione delle Marciliane, & Vaſſelli ſopradetti.

L' Anderà Parte, che ſalve, & riſervate tutte l' altre parte in tal materia diſponente, ſia per auttorità di queſto Conſeglio preſo, & fermamente ſtatuito, che alcun Patron de Marciliana, ò altro Vaſſello, non poſſi per l' avvenir ſotto pena de Ducati ducento per cadauno viaggio caricar in coperta, ò ſotto il caſſaro, più di ſei per cento delli Ogli, ò altra Mercantia, che haveranno caricata ſotto coperta, le qual però ſei per cento, in occaſione di getto debbano eſſer poſte à varia giuſto alle leggi, acciò di queſta maniera poſſino contrapeſar le Ancore, Gomene, & altri armizi, che per ordinario ſi tengono a prova, ſotto el ballador. Non potendo eſſi Patroni caricar ſuori del Caſſaro alcuna ſorte di Mercantie, riſervate però ſempre le ordinarie portade de marinari, come il ſolito, & eſ-

ſendo

ſendo parimente le medeme pene nell' avvenir : Prohibiſcono alli parcenevoli, & altri, che faranno fabricar Marciliane, ò ſimili Vaſſelli, di poterli far aggionger altra coperta, che le dui, con quali ſono fabricate al preſente.

Et perche ſi poſſi in ogni tempo ſapere, che a queſte deliberation noſtre venghi dato la ſua debita eſecutione, ſia parimente preſo, che nell' arrivo in porto de tali Vaſſelli debba l' Armiraglio del Porto ſudetto, veder diligentemente ſe dalli loro Patroni, ſarà ſtato contrafatto alle ſopradette deliberationi, & ritrovandoſi alcun contrafaciente, per relation di eſſo Armiraglio, ò altro denonciante giuſtificherà la contrafattione, habbino eſſo Armiraglio, ò altro, un quarto della ſopradetta pena, da eſſer irremiſſibilmente, riſcoſſa dalli Patroni all' Arſenal, overo dalli Signori Savii noſtri ſopra la Mercantia, ò cadauno de quelli Magiſtrati ſia commeſſa la eſecutione della preſente Parte da eſſer publicata nelli lochi ſoliti, & gli altri trè quarti applicati all' Arſenal noſtro.

In materia di ogni ſorte di Nave.

1598. *Adì* 18. *Zugno*. *In Pregadi*.

COnoſcendoſi dall'iſperienza non eſſer oſſervato quello, che con molta prudenza è ſtato deliberato da queſto Conſiglio del 1527. 12. Luglio, intorno al caricar delle Navi, & 1569. 8. Zugno, circa il navigar di quelle, anzi vederſi più che mai, che contra ogni ragione, & dover ſono caricate ſopra la broca, portando, e ſopra la Tolda, & in altri luoghi inſoliti molte mercantie, con grave pericolo, così di fortuna di Mare, come de Corſari, per eſſer impedite alli ſervitii, & al combatter, & inſieme, che navigano da tutti li tempi, & nel cuor dell'Inverno con manifeſto pericolo, & eſterminio

così delli Vaſſelli come della mercantia, & marinari a grave pregiudicio del publico, & particolar ſervitio, al che dovendoſi opportunamente proveder.

L'Anderà parte, che tutti li Parcenevoli di Nave, & altri Navilii di che condition eſser ſi voglia, che partiranno da Venetia, & dalli luoghi di Levante, per ritornar in queſta Città nel tempo prohibito per la detta legge 1569. 8. Giugno, alla qual non s'intende derogato in alcuna parte, & che cargheranno ſopra la broca, & in coperta, com'è dichiarito nella Parte ſopradetta 12. Luglio 1527. la qual parimente reſti nel ſuo vigor, overo, che cargaſsero ſopra il Caſsaro, Balaor, Camera del Patron, paraſartie, & che teniſsero le botte dell'acque ſopra la Tolda, com'è introdotto da certo tempo in quà, non poſsano per qual ſi voglia caſo di guaſto, di getto, ò perdita di qual ſi voglia imaginabil coſa, etiam di perdita di barca, taglio di Gomene, Arbori, ò altro buttar Varea di ſorte alcuna, nè provar fortuna, in modo, che non habbino da conſeguir rifacimento delli danni, e perdite dalli mercanti, che haveſsero mercantie ſopra dette Nave; mà tutto debba andar a loro danno, con obligo di refar, & reſarcir li mercanti di quel danno, che haveſsero patito nella loro mercantia per tal cauſa; & ſe li Parcenevoli in alcun delli caſi predetti faceſsero ſottoſcriver alcuna Varea dalli Capi de Mercanti, overo dalli trè quarti de'mercanti intereſsati in dette mercantie, ò maggior numero, & ſimilmente faceſsero alcun patto per via di ſcrittura a parte, ò noleggiati, per li quali eſſi mercanti ſi obligaſsero a detta Varea, nè vagliano eſse ſcritture, & noleggiati in niun modo, le ſottoſcrittioni ſiano nulle, & di niun valore, come ſe non fuſsero fatte, nè per quelle poſſi eſser fatta ragion da alcuno Giudice: ò rappreſentante noſtro: & oltre di ciò quello ſarà deputato alle Varee che ne gli predetti caſi gettaſse eſsa Varea, ſe ſarà principal, ſia privo dell'officio ſuo, & ſe fuſse ſuſtituto ſia privo per dieci anni di non poter eſsercitar alcun'officio in queſta Città Noſtra, & quanto havrà operato contra al preſente ordine ſia nullo, & di niun valor: ſiano in

oltre

oltre obligati l'Armiraglio dell'Arſenal noſtro, o altri, che haveſsero tal carico; immediate gionte le Navi, andar a veder ſe eſse, ò altri Vaſselli haveranno paſsato la broca, ò ſegnal, dove è deputato il cargar, & tutto quello troveranno di ſtracarico, overo non, riferirlo con loro giuramento all'Arſenal noſtro, acciò li mercanti, & altri intereſsati poſsano veder ſe la relation ſarà vera, ò nò; eſsendo obligato il Nodaro immediate, che tal relatione ſarà fatta, notarla diſtintamente, come ſarà ſtata refatta, in pena de Ducati 200. & in caſo, che li ſopraditti non andaſsero à far la relation, di ſopra dichiarita ſiano, & s'intendano immediate privi del loro carico, & oltre di ciò caſchino alla pena di Ducati 200. la mità della qual ſe vi ſarà denontiante, ſia ſua, & il reſto applicato all'Arſenal noſtro, al qual ſia commeſso l'eſsecution della preſente deliberatione, & non vi eſsendo denontiante, reſti tutta eſsa pena all'Arſenal predetto, & in tal caſo ſia anco in libertà de' Capi, & Mercanti intereſsati, mandar doi periti, quali habbiano a veder ſe ſtarà ſtracarico il Vaſsello, ò nò, & far la relation all'Arſenal, nel modo ſopradetto, & di più far eſaminar per venir in luce delle coſe predette, il che ſia dell'iſteſso valor, come ſe fuſse fatta per l'Armiraglio, ò altri deputati, & trovando in alcun delli caſi predetti, che ſia ſtato traſgreſso ſiano eſequite le leggi ſopradette inviolabilmente. Et la preſente Parte per intelligentia di cadauno ſia ogn'Anno publicata nel Meſe di Marzo, & Agoſto, & intimata al detto tempo anco alli Parcenevoli delle Navi, & altri Navilii, & anco alli Armiragi noſtri del Porto di Venetia, & Malamoco, li quali non poſsano in niun modo nel tempo prohibito della ſopraditta legge condur eſſi Vaſselli fuora del Porto, ſotto pena d'immediata privation dell'officio ſuo, & tamen intimata, & publicata, ò nò, debba ſempre haver l'intiera ſua eſecutione, & ſiano così queſta, come le nominate di ſopra poſte in Stampa, & mandate al Bailo in Coſtantinopoli, alli Conſoli in Soria, & Aleſsandria, alli Reggimenti di Candia, Canea, Zante, Cefalonia, & Corfù, & altri luoghi dove ſarà biſogno, perche habbino

ad oſservarle, & farle oſservar da cadauno, nel modo di ſopra dechiarito.

In materia, de Navi, Marcilliane, e Vaſselli da carico, & de Marinari, che navigheranao ſopra di eſſi.

Adi 31. *Agoſto*. 1602.

CHe a tutti quelli, che voranno fabricar Navi in queſta Città, e Dogado, Terre, e luoghi del Dominio noſtro, ſia per anni cinque proſſimi venturi, delli denari a queſto deputati conceſso impreſtido con le ſolite piezarie, e con *tutti* gli altri oblighi, modi, conditioni, & fedi, che ſono *dechiarite* dalle Leggi noſtre in tal propoſito diſponenti.

Quelli che fabricheranno Navi in queſta Città, e Dogado, haver debbano l'infraſcritto impreſtido, come di ſopra videlicet. Per ogni Nave da botte quattrocento fin ſeicento, ducati otto per botta, da botte ſeicento in sù ducati dieci per botta: non potendo però haver impreſtido per più che per mille botte. Et quelli che fabricheranno Navi fuori del Dogado nelli luoghi noſtri, haver debbano, ut infra videlicet. Per ogni Nave da botte quattrocento fin ſeicento, ducati ſei per botta, da botte ſeicento in sù ducati otto per botta: non potendo medeſimamente haver impreſtido per più, che per mille botte. Li quali tutti impreſtidi li ſiano sborſati, la metà di eſſi quando ſarà fatta la prima coperta, & l'altra metà al finir di tutte due le coperte, iuſta leggi, & ordeni in tal propoſito. Dovendo eſſi impreſtidi eſser reſtituiti in termine di anni dieci a tanto all'anno a portione, ſotto quelle pene, che ſono dichiaride da eſse leggi, e non poſsa eſser tolto alcun piezo per maggior ſumma de ducati tre mille.

Quanto veramente alli Galioni, che ſi fabricheranno nel Regno di Candia con obligo di navigarli alla latina, ſi doverà far quanto prima particolar deliberatione, e trattanto quelli, che

che ne fabricheranno habbiano l'impreſtido deliberato da queſto Conſeglio, & godano li privilegij di antianità, & altro iuſta gli ordini del Dilettiſſimo nobil noſtro Giacomo Foſcarini Cavalier, & Procurator, mentre era Proved. General, & Inquiſitor di Candia.

Che tutte le navi noſtre Venetiane, & de ſudditi noſtri nelli Cargadori, & Scale di Aleſsandria, Soria, Coſtantinopoli, & ogni altro luogo, così ſuddito, come alieno, dove ſiano Rappreſentanti noſtri, ò Mercanti noſtri ſudditi: ſiano ſempre preferite nel caricar per Venetia a cadauna Nave foreſtiera, & il medeſimo ſia anco oſservato, & oſsequito in queſta Città dove ſiano ſempre preferite le Navi Venetiane, & de ſudditi a qualſivoglia altro Vaſsello foreſtiero.

Dechiarando appreſſo, che per l'avvenire quando capiteranno Vaſſelli foreſtieri in queſta Città, alli quali per la parte di queſto Conſ. del 1543. è ſtata data licentia, di caricar quando habbiano condoto in queſta Città la maggior parte del ſuo carico, per ogni luogo; Che non poſſa eſſer data licentia per l'avvenire, ſe prima non haveranno condotto in queſta Città li dui terzi del ſuo carico, & che non habbino diſcaricato mercantie, nè da una parte, nè dall'altra del Golfo noſtro: La qual licentia non le poſſa eſſer data, ſe non per quelli luoghi di dove ſaranno eſſe Navi, ò Vaſſelli, cioè a Ponentini per Ponente, & a Levantini per Levante, ſotto quelle pene, oblighi, & altre conditioni dechiarite in eſſa parte; la quale così regolata nel reſto haver debbia in tutte le ſue parti la ſua debita eſſecutione, come ſtà, & giace; & contra gli inobedienti habbino auttorità in queſta Città li Cinque Savii noſtri alla mercantia, & nelle altre Scale li rappreſentanti, di devenire a quelle pene che li pareranno convenienti per eſſecution del preſente Capitolo.

Non poſſano ſopra queſta piazza eſſer aſſicurate Navi, o altri Navilii foreſtieri, che ſaranno comprati da noſtri Venetiani, ò ſudditi, ſe non per li dui terzi del valor di eſſi Vaſſelli eſpediti, & alla vella con licentia però delli Savij noſtri alla mercantia

cantia, li quali havuta informatione da periti con giuramento, debbano a boſſoli, & ballotte darli quella ſtima, di viaggio in viaggio juxta eſſe depoſitioni, & con quei ordini, che pareranno loro convenienti: accioche poſſano eſſer fatte le ſicurtà per li dui terzi ſolamente di quanto ſarà da eſſi alla Mercantia terminato: Dovendo dette Navi eſſer governate, & comandate da Officiali tutti ſudditi noſtri, ò Greci, & ciurmate da Marinari almeno per li dui terzi per ſudditi ò Greci, & le ſicurtà che ſaranno fatte contra il preſente ordine, ſiano nulle; & di niun valore.

Che a tutte le Marciliane, che ſi fabricheranno dopò la publication della preſente parte, ſia prohibito caricar, far nolleggiati, navigar, & far viaggi per li luoghi, & Scale di Levante; le quali ſcale ſiano, & eſſer debbano riſervate per conto delle Navi ſopradette; ma poſſano ſolamente negotiare, & navigare per il Golfo noſtro, & arrivar fino al Zante, dal qual luogo in poi, s'intenda la loro prohitione per Levante. Dovendo li Savij alla Mercantia, & altri Rappreſentanti noſtri devenir contra gli inobedienti, & traſgreſſori a pena di bando alli Patroni, & perdita di Vaſſelli alli Porcionevoli, & altre pene che li parerà meritar la traſgreſſione. Quanto veramente alle Marciliane fin'hora frabicate, debbano in termine di giorni vinti proſſimi farſi udir gli intereſsati dalli Cinque Savii noſtri alla Mercantia, & ne ſia da loro fatta relatione alli Savij del Collegio noſtro, li quali ſiano obligati immediate conſultar queſto particolare di eſse Marciliane, & venir con le loro opinioni a queſto Conſeglio.

Sia ancora di più preſo, & deliberato; che alli Marinari, che navigheranno ſopra le dette Navi, ſiano inviolabilmente oſservati, & eſsequiti li privilegij, & gratie conceſse loro dal noſtro maggior Conſeglio ſotto 12. Maggio 1414. & 12. Febraro 1497. & di più

Che eſſi marinari non ſiano obligati pagar Varie, Cottimi, ò Tanſe di ſorte alcuna, nè quì, nè in Levante per conto delle ſue portade.

Che

Che le portade di essi Marinari siano poste sopra il Scherm° della Nave, si come si faceva per il passado, & essendo quelle poste sopra coperta in caso di getto, quelle li siano pagate per li porcionevoli; essendo che il caricarsi Mercantie sopra coperta è prohibito dalle leggi nostre.

Nel tempo, che essi marinari staranno in contumacia, per la Sanità al Lazareto, li sia data la panatica, come se fossero in Nave al viaggio, da esser posta questa spesa a Varia, sopra la Nave, & mercantia juxta l'ordinario.

Che sia osservato l'antico costume ad essi Marinari, & Ciurme che possano haver la bevanda, & biscotto per il nenessario servitio del viver loro dalli patroni delle Navi sopradette.

Che li salarij alli Marinari, & Ciurme sovradatte, non possano loro esser sequestrati da alcuno per qualsivoglia publico, ò particolare.

Che le case pertinenti per ordine de testamenti à Marinari non possano per alcun modo esser concesse ad altre persone, che ad essi marinari.

Et non essendo osservati li sopradetti ordini possano comparer gli interessati innanzi alli Savij alla mercantia, li quali debbano, secondo che parerà alla maggior parte di loro farli osservar, & essequire.

Adi 19. Settemb. 1622. Publicata sopra le Scale di S. Marco, & di Rialto.

In Par-

In Parte del 1605. 16. Aprile. In Pregadi.

LE Nave poi Venetiane, e de ſudditi dello Stato noſtro, che ſaranno deſtinate per Soria, Alexandria, Conſtantinopoli, & altre ſcale di Levante (oltre le reviſioni, che il carico loro, & altro à cadauna devono eſſer fatte, ſecondo la diſpoſition delle leggi, le quali in tutte le loro parti ſiano inviolabilmente eſſequite con tutte le Nav, che doveranno partir tanto per li ſopradetti, quanto anco per tutti gl'altri viaggi) non poſſano partir da queſta Città, ſe anco prima dalli Proveditori noſtri all'Armar, & quando loro non poteſſero ritrovarſi dalli Proveditori del Collegio della militia da Mar, non ſaranno ſtate diligentemente rivedute le loro genti, le armi, e le Munitioni per eſſer ſicuri, che habbino il numero, la qualità, e ſufficienza eſſe genti, e le neceſſarie Munitioni, facendo ſupplire in ciò ad ogni mancamento per la debita eſſecution delle leggi, & Ordini in tal propoſito, & di tutto ſia di viaggio in viaggio fatta particolar nota da eſſer letta nel Collegio noſtro prima, che ſi poſſa balottar in eſſo il ſolito Mandato di condur le Navi fuori del Porto, & ſia l'iſteſſa nota anco tenuta nell'Officio dell'Armamento, al quale debbano li Patroni delle Navi al ritorno loro riportar fede da quel Conſole, ò altro Rappreſentante, ò Miniſtro publico, dove ſaranno ſtate di haverli fatto riveder le genti di eſſe Navi con diſtinta eſpreſſione in eſſa delli nomi loro, perche reſti levata di queſta maniera l'occaſione delle fraudi non potendo eſſer eſpedito nel Collegio noſtro il detto Mandato di condurle fuori del porto ſe non ſi haverà fede ſottoſcritta con giuramento per due Proveditori all Armar, ò Proveditori nel Collegio della Militia da Mar, che ſia ſtato adempito l'obligo loro conforme alla preſente deliberatione.

Et perche le Navi, che haveranno à condurſi alli detti Viaggi ſiano ben proviſte, & habbino queſta quantità, & qualità de genti, che al governo di eſſe ſono neceſſarie, debbano li Pro-

Proveditori all' Armar inſieme con il Proveditori del Collegio della Militia da Mar prender buona informatione da perſone più provette nella marinareccia di quanto ſtimeranno neceſſario per aſſicurarſi ſe le Navi ſaranno ſufficiente provedute, e ſecondo che ſi preſenteranno le occaſioni, & che giudicheranno per la qualità delli viaggi, & del carico di eſſe doverſi per quelle occorrenze dar qualche accreſcimento al numero ordinario de Marinari, e de Bombandieri, diano con loro Terminatione carico alli Parcenevoli della quantità, e qualità delle genti, che doveranno eſſer accreſciute & ſi come tutte quelle genti, che per ordinario ſono obligate di aver le Navi doveranno eſſer pagate ſecondo'l conſueto, così l' accreſcimento, che di più per occaſion, e riſpetto ſtraordinarij foſſe fatto di altri Marinari, e Bombardieri ſia pagato à varia ſolita per quel tempo, & nel modo, che dalli medeſimi Magiſtrati ſarà Terminato à quali in queſto s'intenda conceſſa la debita auttorità.

In materia di aſſicuration di Nave.

1605. *Adi* 17. *Settembre*.

L'Anderà parte, che imponendoſi ſilentio alle contrafattioni commeſſe dalli Mercanti della Piazza di queſta Città alla parte predetta dell'anno 1586. che fu preſa, ſenza poi eſſere ſtata eſſequita ſino adì 11. Agoſto 1604. che li predetti Mercanti della Piazza porſero la loro ſupplicatione hora letta, ſia commeſſo a'Conſoli noſtri di Mercadanti, che debbano nell'avvenire proſeguire contra tutti quelli che dal detto tempo in poi dì 11. Agoſto 1604. hanno contrafatto, & ſecondo la continentia di eſſa medeſimamente procedere, tanto per denoncie, che foſſero date, quanto per via di inquiſitione contra tutti quelli, che in qual ſi voglia modo ad eſſa contrafaceſſero, dovendo tutti i Sanſeri, & meſſeti, per mezzo de'

qua-

quali ſaranno fatte ſicurtà in queſta Città, darle in nota al detto Officio de' Conſoli, di tempo in tempo, acciocche tanto più facilmente poſſano procedere contra i contrafattori ſotto tutte le pene ad eſſi Sanſeri contenute nella ſopradetta parte, la quale debba dal Nodaro del detto Officio eſſer ogn'anno fatta publicare, ſotto pena di privation dell' Officio ſuo, & nondimeno publicata, ò non publicata haver debba ſemper la ſua debita eſſecutione.

Et i Conſoli predetti ſiano obligati ogni anno formar proceſſo per via d'Inquiſitione per pòter ſicuramente venir in luce della verità di quanto ſarrà ſeguito, non potendo dopò uſciti dal loro Officio andar a Capello, ſe non porteranno fede al Secretario deputato alle voci, fatta dal Nodaro, & ſottoſcritta con giuramento dal Fiſcale del detto Officio di haver ogni anno formato proceſſo per via d'Inquiſitione juſta la forma della preſente parte.

In Materia che li Marinari poſſano portar per conto ſuo fino ducati vinti di Mercantia ſenza pagar alcuna gravezza.

1608. *Adì 3. Ottobre. In Pregadi.*

COnoſce cadauno di quanto utile, & commodo ſii in queſta Città la Navigatione, & come ſia neceſſario per il mantenimento, & augumento di eſſa favorire, & ajutare la Marinazza con Privilegii, & Beneficij, in modo, che allettati da queſti, penſino non ſolo quelli, che eſercitano la ditta profeſſione al preſente di continovarla, ma ſi inanimiſcano anco di quelli altri ad incaminarſi in eſſa, & però

L' Anderà Parte, che oltre quanto fu deliberato del 1414. 12. Maggio, & 1602. 31. Agoſto in propoſito di conceder Privilegio alli Marineri che navigano con Navi, & altri Vaſſelli

ſelli ſudditi de poter portar robbe per il valſente de ducati dieci ſenza pagar Datio, ne Cottimo di ſorte alcuna, ſij al preſente preſo per le cauſe eſpreſse, & nella loro ſupplicatione, & nelle riſpoſte dalli Cinque Savij alla Mercantia, & delli Cottimieri, di tutti tre li Cottimi, che la portata di eſſi Marinari in luoco delli detti Ducati dieci, s'intendi eſser de Ducati vinti, della quale non ſiano tenuti pagare nè Datio, nè Cottimo alcuno, accioche con queſto benigno ſovegno queſti poveri huomini nella qualità de preſenti tempi, habbino modo di continuare conſolatamente, & con quel frutto che ricerca ſervitio tanto importante, e così neceſsario, & frutuoſo in queſta Città noſtra.

In materia de Navi, Marciliane, & altri Vaſselli da carico, & de Marinari, che navigheranno ſopra di eſſi.

1622. *Adì* 13. *Settembre*. *In Pregadi*.

SOno così importanti li diſordini, che ſi è inteſo dalla ſcrittura hora letta de' Cinque Savij alla Mercantia giornalmente ſeguiti per l'abuſo introdotto da alcuni Parcionevoli, & intereſsati nei Vaſselli Venetiani nell'antianità, che li è permeſsa dalle Leggi di caricare alle Scale di Levante a Vaſſelli Foreſtieri & in particolare con quella delli 31. Agoſto 1602. di poter eſser preferito nel carico, così in queſta Città per le Scale del Levante, come in quelle per queſta medeſima Città a qual ſi voglia foreſtiero, poiche queſta deliberatione male interpretata nella eſsecutione, ha biſogno di regola, in modo, che habbia il ſuo debito fine, poiche fin' hora con danno publico, e particolare non è ſtata eſsequita nel modo, che è ſtata prudentiſſima la intentione di queſto Conſeglio; Però

L'Anderà parte, che come viene raccordato dal Magiſtraſto ſo-

to ſopradetto de' Cinque Savij, ſia preſo, e fermamente ſtatuito, che i Vaſselli Venetiani, che vengono iſpediti alle Scale del Levante, ſiano poſti all'ordine, così di gente, come di arme, quante poſſino baſtare al biſogno, & alla propria diffeſa, e li ſia prohibito il darſi in notta nell'officio ſopradetto de' Cinque Savij, ò altro luogo, ſe non haveranno fede dal Magiſtrato alla Sanità di eſsere iſpediti dalla contumacia, & anco dal Magiſtrato all'Arſenal, che ſia finita la contumacia, alla quale foſsero ſtati poſti: Sia parimente preſo, che quando qual ſi ſia qualità di Vaſselo, ſi haverà fatto notare nell'officio ſopradetto de' Cinque Savij, ò altrove, per andare ad una Scala, non poſsa in alcun modo, nè per qual ſi voglia cauſa eſser mutata, ne ſotto qual ſi ſia preteſto concambiata con altre; ſe però la licentia di poterlo fare non ſarà decretata dal Collegio noſtro con le ſtretezze de' quattro quinti, ordinate prima da' Conſeglieri ſopra la ſupplicatione, che doverà eſser preſentata, le riſpoſte da' Cinque Savij ſopradetti alla Mercantia con loro giuramento, e ſottoſcrittione di mano propria, & lette al predetto Collegio prima dell' approbatione, ò ballotatione della Licentia per la permuta della ſcala; & ogni nota, che foſse fata in contrario, reſti nulla, e di niun valor, come ſe fatta non foſse, e chi la faceſse, incorri nelle pene, che pareranno alla giuſtitia: Reſti appreſso prohibito a chi voglia, il ricever noli di quelle mercantie, che foſsero caricate ſopra Vaſselli foreſtieri, ſotto preteſto, che per l'ancianità doveriano eſser ſopra Navi Venetiane caricate come fin' hora s'intende eſser ſeguito, poiche queſti dannoſi abuſi portano, come s'intende, graviſſimi incommodi à queſta Piazza per la interruttione del negotio, & altro inconveniente maggiore. Quelli, che contrafaranno alla preſente deliberatione, ſiano caſtigati co'l mezzo dell'Avogaria di Commun: Per quello veramente ſi aſpetta alla ordinaria eſpeditione delle Navi, mà nel modo di ſopra eſpreſſo, la eſsecutione ſia commeſsa a' Cinque Savij ſopradetti. Nel reſto la ſudetta deliberatione 31. Agoſto 1602. ſtia nel

ſuo

ſuo vigor di prima : Et la preſente deliberatione ſia publicata ne' luoghi ſoliti , & fatta ſtampare a chiara notitia di cadauno.

Adì 19. Settembre 1622. Publicata ſopra le Scale di S. Marco , & di Rialto .

In materia de Aſſicuration de Navi.

1624. Adì 12. Marzo. In Pregadi .

GRandemente importando per molti riſpetti , ma ſpecialmente perche li parcenevoli ſiano con ciò maggiormente eccitati a quello , che conviene , & reſti rimoſso ogni dubbio di fraude , & ogni diffidentia , che il capitolo hora letto di parte di queſto Conſeglio 1602. 31. Agoſto , che prohibiſſe il poterſi aſſicurar Navi , ò altri Vaſseli de noſtri Sudditi per più delli due terzi del valſente iſpediti , & alla vella , ſia puntualmente eſsequito , & non poſsano gli huomini artificioſi , & di poca conſcientia prevaricar per modo alcuno dall' adempimento di queſta tanto giuſta , & ragionevole deliberatione ; ſia commeſso alli Cinque Savij alla Mercantia , a quali dalla parte ſudetta reſta raccomandato queſto negotio , che debbano deputar à boſsoli , & ballote quattro Soggetti di conditione , & buona fama , che ſiano ſtati Patroni di Nave , da quali di volta in volta , che li Vaſselli vorranno andar alli viaggi , ſiano di uno in uno con la preſentia di uno almeno di eſſi Cinque Savij , & di uno delli Proveditori all' Armar , ſtimati del loro giuſto valſente nel ſtato , che ſi ritroveranno alla vella , & delle loro ſtime con giuramento ſia tenuto regiſtro in un libro a poſta nell' Officio di detti Cinque Savij , & quando li parcenevoli eccedeſsero nell'aſſicurarſi di più delli doi terzi , & per più del vero valſente di eſſi giuſta la ſtima , ſiano , & ſe intendano in qual ſi voglia accidente decaduti ſenza altro , da ogni ragion , attion , & pretenſion

contra

contra li Aſſicuratori, ma ben ad eſſi Aſſicuratori ſiano tenuti pagar medemamente in ogni caſo il pretio della ſicurtà nella ſumma, che ſarà conveniente. Et ſia mandata la copia della preſente parte alli Cinque Savi, & che la faccino ſtampar, intimar, publicar, & eſsequir, & ſia mandata anco alli Proveditori all'Armar.

1524. *Adì 22. Maggio. Publicata ſopra le Scale di San Marco, & di Rialto, & per Marco Benaglia Comandador.*

In materia di oblighi al Scrivan de Vaſselli per il carico ſopra di eſſi di robbe, & Mercantie.

1627. *Adì 17. Settembre. In Senato.*

ESsendo ſommamente neceſsaria alcuna proviſione per evitar quanto più ſi poſsa le fraudi a pregiudicio de' Dacij della S. N. nel carico di robbe, & mercantie ſopra Vaſselli, che partono da queſta Città per Levante.

L'anderà Parte, che dal Scrivan delli Vaſselli, oltre l'ordinaria nota di robbe, & mercantie, ſia tenuto deſtinto, & particolar conto di tutte le Bollette delle robbe, & mercantie, che ſi caricheranno ſopra Vaſselli, che partono da queſta Città, acciò che arrivati al luogo, dove ſono deſtinati poſsa eſser incontrato il carico d'eſſi Vaſselli così a Corfù, Coſtantinopoli, Soria, Aleſsandria, Smirne, come in altri luochi, dove ſaranno ſcaricate eſse robbe, & mercantie; & ritrovandoſene, oltre le compreſe in dette Bollette, ſiano irremiſſibilmente confiſcate, con eſser diviſe in quattro parti, due della Signoria Noſtra, un'altra delli Baili, Conſoli, & Rettori noſtri, & un altra al denontiante. Et ſia commeſso al Bailo in Conſtantinopoli, Conſoli, & Rettori di Corfù, & ſucceſsori, che debbano metter un cuſtode ſopra ogni Vaſsello, che arriverà ne' luochi a cadauno di loro ſoggetti, perche vi aſſiſta con diligenza fin tanto, che ſarà fatto il diſcarico di eſſi Vaſ-

ſelli

ſeli à compita ſicurtà che non ſian commeſse fraudi, come riuſcirà anco facile per aſſiſtenza, & incontro, che haveranno di altre perſone, & Miniſtri Turcheſchi.

Et ſia commeſsa l'eſecutione della preſente Parte alli Cinque Savij alla Mercantia con l'obligo, & con le pene, che loro pareranno al Scrivano delli Vaſselli per l'intiero adempimento di quanto di ſopra. Et ſia anco ſtampata ad intelligenza di cadauno.

IL FINE.

IL PORTOLANO DEL MARE;

D' ALVISE DA MOSTO NOBILE VENETO (*)

(*) *Sanſ. Ven. Scrit.* 1477.

Nel qual ſi dichiara minutamente del ſito di tutti i Porti, quali ſono

DA VENEZIA IN LEVANTE ET IN PONENTE:

Et d'altre coſe utiliſſime, & neceſſarie à i Naviganti.

Di nuovo con quella più accurata diligentia, che s' è potuto, corretto, & riſtampato.

IN VENEZIA, MDCCXXXVII.
PER FRANCESCO PIACENTINI.
CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

IL PORTOLANO DEL MARE

D'ALVISE DA MOSTO NOBILE VENETO(*)

Nel qual si dichiara minutamente del sito di tutti i Porti, quali sono DA VENEZIA IN LEVANTE ET IN PONENTE.

IN VENEZIA, MDCCXXXVI.

PORTOLANO DI LEVANTE.

ENEZIA con S. Giovanni in Pelago entro levante, & sirocco miglia 100 Da Città Nuova à Parenzo miglia 6. per staria; il detto Parenzo è terra picciola, & ha scogli 3. l'intrata del detto Porto per staria, & per ostro, lasciando i detti scogli dalla banda di Garbin vuolsi accostare al detto scoglio per il capo della terra, perche in bocca è una secca, che ha piè quattro d'acqua suso, & anderai netto al porto, che ha passa 5. fino in 8. d'acqua, entro il porto di Parenzo è una bocca che ha piè 12. d'acqua, & non è per Nave grossa, vuol rimanere il scoglio grande da banda di maestro: più oltra circa miglia 6. per staria un scoglio grande dentro dal scoglio è stacio di tutti i navilii d'acqua, & ha fondo di passa 3. in passa 5. Più oltra è uno luogo chiamasi Orsara circa miglia 3. & è stacio di tutti navilii, la sua intrata è per ostro, & ha fondo di passa 3. in 4. fuora del detto scoglio da ponente è più fuora che scoglio che sia, & vien chiamato Santa Fragilitade, & ha una secca larga mig. 3. & ha piè 5. d'acqua suso, & può intrar dentto la secca & il scoglio allargandosi circa provesi 2. dal scoglio, & puossi andar dentro la staria & il scoglio, & anderai netto, & più oltra circa miglia uno per staria è uno Golfo il qual si chiama Lieme, in bocca del detto è una secca, vuolsi accostare alla banda destra, & anderai netto, v'è fondo di passa dieci in dodici, va il detto Golfo miglia 12. dentro. Più oltra per staria circa miglia uno è uno scoglio che si chiama Figaruola, dentro dal detto scoglio è buon luogo per tutte navi grandi, & ha fondo di passa cinque in sei, & vuolsi dare al ditto scoglio proveſi, & rimane il scoglio dentro ponente, & Maestro. Più

avanti circa mig. 4. e una terra piccola ſopra un monte alto, & vien chiamata la detta terra Rovigno: davanti la terra e un ſcoglio grande qual vien chiamato Santa Catarina, il detto ſcoglio vuol rimanere dalla banda di Garbino, il detto ſcoglio fà porto alla terra, & puoſſi andare intorno con ogni navilio facendo honor alla ponta di Levante del detto ſcoglio, il fondo del detto porto è da paſſa cinque in ſei d'acqua. Più oltra è un ſcoglio grande che vien chiamato Santo Andrea di ſera, dentro il detto ſcoglio da tramontana è uno ſcoglietto piccolo, & ſecco, accoſtandoſi al detto ſcoglio grande vuol rimanere il detto ſcoglio piccolo dalla banda deſtra di tramontana, & anderaſſi per canal, vi è fondo di paſſa tre d'acqua, & di fuora dal detto ſcoglio grande di Santo Andrea è uno ſcoglietto picciolo da garbin, & puoſſi andar dentro da eſſo con ogni nave, & vien chiamato San Giovanni in Pelago, corre queſta ſtaria oſtro & tramontana.

Da Santo Andrea di ſera per ſtaria andando à Pola tu troverai alcuni ſcogli piccoli, & ſecche due: di fuora dalle dette circa miglia mezzo è una ſecca guardaſi da greco & da garbin, & hà piè 5. d'acqua, e puoſſi andar dentro dalla ſtaria, & à i ſcogli, ſono boni ſorgitori.

Ancora trovi alcune Iſole baſſe habitate, le dette Iſole rimangono ver garbin, ſon chiamate le dette Iſole Brioni, & dentro delle dette Iſole, cioè da tramontana, vien chiamato il detto luogo il campo di Pola, & è bon ſorgitore per tutte le Navi.

Ancora dalle dette Iſole grandi ſono due ſcogli, vuolſi andare in mezzo da i detti, laſciando uno da greco, & uno da garbin, il detto ſcoglio vien chiamato, Marcodena. Più oltra circa mig. mezo è uno capo, & ſopra il detto è una Chieſa, & vien chiamata S. Pelegrin; dentro dal detto capo è uno golfo che và dentro circa mig. due in 3., & dentro è una terra la qual ſi chiama Pola: vuolſi andar da San Pelegrin alla terra per canal vogliono rimanere i ſcogli dalla banda ſiniſtra da terra. Montagna uſcendo fuor del detto luogo per andare à levante è uno capo groſſo rocato dentro, vien chiamato, Brancorſo; Circa mig. 3. più avanti è uno porto che ſi chiama Veruda, la conoſcenza del detto porto è un poco di capo, facendoti à ſapere che 'l detto capo vuol rimanere da ponente, l'intrata del detto porto è da greco, & è bon fondo per tutte navi, & puoti mettere da levante & da ponente del detto porto; è fondo di paſſa 4. in 5.; facendoti à ſapere che 'l detto porto hà ſcogli due, & le dette bocche ſono ſecche, & hanno piè due d'acqua, & ſono per barche: facendoti à ſapere dove che tu entri, & và per ſtaria circa mig. due è un porto vien chiamato Olmo, la intrata di detto porto è per greco, & può entrar per bocca, & dentro hà fondo di paſſa 10.; la conoſcenza del detto porto è un capo Peloſo, erto per ſtaria miglio uno & mezo: hà un'altro porto che vien chiamato Olmiſielo, & è deſtro per navilij piccioli. Et più oltra per ſtaria circa mig. cinque è un capo con due ſcogli, & ſono chiamati i detti ſcogli Polmontore, & guardaſi i detti ſcogli a greco & a garbin co 'l capo; & facendoti a ſapere che dentro 'l capo è la Polmontora grande, è & ſecco, per barche ſon buone;

buone; tu dei laſciar il detto ſcoglio dalla banda della ſtaria accoſtandoti al detto ſcoglio à mezzo proveſe & anderai netto per piè 12. d'acqua ſapendo che dentro'l ſcoglio grande e piccolo è ſecco dal detto ſcoglio picciolo da garbin circa miglia 3. in mar in piè 5. d'acqua & vuolſi accoſtar al ſcoglio piccolo, & anderai netto con tutte navi, & guardaſi il detto ſcoglio con la ſecca à oſtro & tramontana, guardaſi la detta ſtaria di San Giovanni in pelago à i detti ſcogli cioè le polmontore & à ſirocco & à maeſtro vi è ſorgitore per tutta la ſtaria circa miglia 5. in 6. in mar ſono paſſa 15. fino 20. & vi è bon ferratore. Da Polmontore per ſtaria è un golfo con alcuni ſcogli, & dentro ſono alcuni caſali groſſi, vien chiamato il detto luogo Medoli; l'entrata del detto luogo è uno ſcoglio, & la ſtaria è dalla banda ſiniſtra, & è una valle chiamaſi Santa Maria, & è buon ſorgitore il detto ſcoglio, & rimane dentro greco & levante, & fa porto alla detta valle, & puoti mettere à paravego del detto ſcoglio, & ſtarai a ferro & a proveſe, mettendoti nel detto porto per greco: facendoti a ſaper, che il detto ſcoglio da oſtro ha una ſecca lunga circa uno gittar di pietra: aviſandoti quando tu vuoi andar al detto porto accoſtati alla ſtaria & andrai netto; di fuora dal detto ſcoglio da ſirocco vi è un'altro ſcoglio baſſo, & è ſorgitore tutto à torno, e ſorgitore buono & ſono detti luoghi per andar a levante, & ſei coperto da ogni tuo contrario. Polmontore con Nia guardaſi a levante, & a ponente miglia 30. con Sanſego ſirocco, & maeſtro mig. quaranta ſette, il Sanſego è dal capo di Tramontana, & vi è una ſecca: il Sanſego è Iſola habitata, al capo del ponente della detta Iſola è una ſcola & una Chieſa, & è buon paravego di traverſo, & è coperta da Tramontana ſino a levante, ha bon ferratore, & è fondo di paſſa dieci d'acqua. Nia è Iſola accaſata & di fuora da ponente è una ponta baſſa, & è ſorgitore per tutta & fa di traverſa; facendoti a ſapere, che'l capo di ponente è uno ſcoglio, & dentro dal ſcoglio è una valle grande, & habitata, la ſua intrata è per levante laſciando il detto ſcoglio da garbin, & è coperto dalla Tramontana fino a garbin, da Canevoli per ſtaria di levante è una Iſola picciola & una ſecca d'acqua, non ſi può andar dentro il ſcoglio, & la ſecca dentro Nia, & Canevoli in mezzo è una ſecca con piè due in tre d'acqua. Aviſandoti ſe tu voleſſi andar in quella bocca, accoſtati alle ponte, & anderai netto. Aviſandoti che dalla bocca ſotto la montagna d'Orſaro da levante andando per greco tu troverai un ſcoglio, accoſtati alla ſtaria, & laſcia il ſcoglio da garbin, & vederai una maſiera in ſuſo un monte, la ſua intrata è netta, & è buon porto per tutti i tempi per andare a ponente, & ha fondo di cinque in ſei paſſa d'acqua, & vien chiamato il detto Porto longo.

Ancora più oltra per ſtaria per levante circa mig. otto trovi un ſcoglio a paravego di ſirocco aſſai bon fondo, & ha ferratore, & puoſſi dare proveſi al ſcoglio, più oltra per ſtaria circa mig. 2. è un porto grande, largo, aſſai buono per tutti venti, la ſua intrata è per greco, & puoſſi andar dentro le porte, vuoi da levante, o vuoi da ponente con tutti i tempi, ha fondo di paſſa dodici fino in 15. & vien chiamato il detto porto val di Agoſta; uſcendo dal detto porto per garbin tu trovi ſcoglio, non andar per la

bocca della ſtaria, perche ha poco acqua, ma eſci fuora tañto che tu ti laſci il ſcoglio da greco, & vattene dentro dalla valle, che è luogo da naviſii, & puoi ſtar da un lato, & dall'altro, ha nome il porto dalle Monache, più oltra per ſtaria circa miglia due, tu trovi due ponte bianche, & foreane, & ſerrate per oſtro, & quella è la conoſcenza del porto, & non ſi vuole andare tra mezzo di quelle due ponte, & anderai per levante, è buon fondo & buon ferratore, & buon per andare a ponente, il detto porto ſi chiama zigala, & andano più oltra per ſtaria per andar in levante circa mig. 4. ſono due valli una grande, & una piccola, & è buon luogo, la valle di ponente ha fondo di paſſa ſei, la ſua intrada ſi è per greco. Il ditto luogo ſi chiama Fornoli. Più oltra per ſtaria miglia cinque al cavo della ditta ſtaria da levante tu troverai un canal con un ſcojo, che corre in griego & in garbin, & va a Segna; paſſando il ditto canal dalla banda di levante tu trovi due Iſole grande, & moſtrave un canal, & chiamaſe Nieme, & covreſe levante & ponente dalla banda dell'Iſola de tramontana, de cavo de ponente ſi è una Chieſa, & ha acqua. Le ditte Iſole ſon habitade, la intrada delle ditte Iſole da ponente ſe vuol partir il canal, & andar netto, & vi è buon fondi, & buon forzador da ogni tempo. Il detto luogo ſi chiama S. Pietro da Nieme. Nieme con Selva quarta de levante in ver lo ſirocco. Selva è Iſola baſſa & boſcuda & habitada, il ſuo porto ſi è da garbin, & la ſua intrada ſi è per griego: la conoſcenza del ditto porto ſi è uno derupo bianco baſso: all'intrada andando dentro della banda ſiniſtra, da ponente vi è una ponta baſſa, larga un proveſe dalla detta ponta, & anderai netto, & vi è fondi di paſſa cinque: uſcendo del ditto porto vi è una lena baſſa biancha, largate dalla ponta circa una baleſtrada inſino che tu troverai un'altra ponta baſsa come quella, larga dal ditto porto mig. 3. & ſta per ſirocco la ditta ponta voltandola entro griego & tramontana mig. 6. tu truovi un'altra Iſola grande baſsa, & ſtate al ditto porto; dalla ditta Iſola, partendote dall'Iſola de Selva ſtate al porto dentro maeſtro & tramontana, la conoſcenza del ditto porto ſi è un cavetto baſso, roſso, rochado: par da longi ſovra il ditto una pizzola Chieſiola bianca, l'intrada del ditto porto ſi è per griego & tramontana & vi è paſsa quattro in cinque d'acqua: partendoti dal ditto porto per ſtaria circa una baleſtrada, & andar netto alla ditta Iſola e chiamaſse per nome Buda, & dalla ditta Iſola a ponta Dora ſi è mig. 20. per levante. La conoſcenza della dita ponta ſi è uno cavo erto, ſcovado a torno, a torno, & quel ſi chiama ponta Dora. Dentro dal ditto cavo, cioè da tramontana vi è un golfo grande, dentro per ſtaria tu truovi circa mig. 12. una terrizzuola baſsa che è come in paludo, la detta terra ſi chiama Nona. Intrando dentro dalla ditta ponta Dora dalla banda di tramontana vedrai un'Iſola bianca, longa, arſa, la intrada della terra ſe vuol intrar dal cavo di levante, & vegnando per ſtaria dall'Iſola, laſſandote l'Iſola da garbin circa mig. 12. tu truoverai uua terra pizzola la qual ha ſalina aſsai, & ha buon porto da paluozo, la intrada del ditto porto ſi è per garbin, & la ditta terra vien chiamata Pago. Partendoti dalla ditta Ponta Do-

Dora, cioè dalla banda de garbin circa mig. 20. per ſtaria : ſe trova una valle grande, & ſopra la ditta ponta ſi è una Chieſa grande erta, & la ditta valle vien chiamata S. Clavina, & hà buon fondi & buon ſorzador, & vaſſi dentro per levante nella detta valle. Et andando più oltra per ſtaria ſe trova una ponta, & una terra grande murada, & hà porto de cadena ; la intrada del ditto porto, ſi è dentro levante, & ſirocco, & è grande, & largo, & hà fondi de paſſa 8. inſino 10. d'acqua, & vien chiamata la ditta terra Zara. Et più oltra per ſtaria circa mig. 18. tu troverai tre ſcoietti da tramontana, & poi tu troverai circa miglio uno, ſcogli baſſi entro levante, & ſirocco, & ſuſo quelli ſcogli vi ſono ſaline, vuol romagnir i detti ſcogli baſſi dalla banda ſiniſtra cioè da ſirocco, & anderai per canal: aviſandoti che tu vuoi andar alle ditte Iſole largo circa un proveſe, perche dalla ſtaria de tramontana ſi è pizzolo fondi, & i detti ſcogli vien chiamadi Leuroſi. Ancora oltra mig. 5. tu troverai una ponta baſſa, & ſopra la ditta ponta ſi è una terra pizzola derupada, l'intrada del ditto porto è baſſa, & da ponente della ditta terra, & vuolſe ſtar largo una baleſtrada, perche il fondi ſi è pizzolo, & ſorzarà in paſſa 4. d'acqua, la ditta terra è chiamata Zara vecchia. Partendoſi dalla ditta terra circa mig. 2. tu troverai uno ſcoietto baſſo, aviſandote che dalla bocca di tramontana ſi è ſecco, & vuolſe laſſar il detto ſcoio da tramontana, & largate dal ditto quello che à te pare, perche l'è ſecco ; ſopra il detto ſi è una Chieſa che vien chiamata S. Chimento. Più oltra circa mig. 6. per canal alla via di ſirocco tu troverai un ſcoglio erto lavorado, & ſopra il detto ſcoio vien chiamato la Vergada. Partendoti dalla ditta Iſola circa mig. 1. per greco tu troverai un Iſola longa, accoſtate alla ditta Iſola, & và per ſtaria, & troverai alcune valle buone per navilij, & troverai un cavo groſſo bianco deturbado, & par dentro ſcavazado, la prima ponta è peloſa, & ſi è un porto, & in ditto porto vi è fondi di paſſa 5. in 6. d'acqua, & vaſſi dentro per greco ; la ditta Iſola cioè dal porto è habitada, & vien chiamata il Morter. *Partendoſi dal detto cavo dell' Iſola volendo uſcir per andar al proveco, tu trovi due ſcogli, & vuol romagnir i detti ſcogli dalla banda deſtra, cioè da ſirocco, andando dentro greco, & levante tu trovi una bocca larga, circa mig. 4. tu trovi un' Iſola baſſa habitata, & lavorata circa mig. 1. & vien chiamata la ditta Iſola il Provico. Partendoti dalla ditta bocca per andar al detto Provico tu troverai una valle dentro per greco, & è ſtatio dentro tanto dalla valle, che la ditta ponta te ſtaga per oſtro, & ſtarà ben per tutti i tempi. Tornando per ponente dalla ditta Iſola circa mig. 2. troverai alcuni caſamenti, vien chiamato il ditto luogo, le Vodice; tornando alla ditta Iſola dal cavo di levante, trovi una ſecca, laſſa la ſecca à banda deſtra da ſirocco, & accoſtati alla ditta Iſola troverai una Chieſa detta S. Maria del Provico, & è fondi di paſſa 4. in 6. d' acqua, à torno. Partendoti dalla detta valle de S. Maria per andar à Sibinico tu troverai un ſcoio, facendo tu la via della Solta dentro levante e ſirocco, & è lavorata e habitata: vuolte accoſtar alla detta Iſola lagandolati dalla banda de ſirocco, e deſcorri da maiſtro, perche dentro il mezo vi è una ſecca che ha circa pie uno d' acqua ſuſo,*

volendo andar à Sibinico voltate, e accoſtate alla detta Iſola chiamata la Solta. Partendoti dalla detta Iſola della Solta andando dentro greco e tramontana, tu vedrai una Chieſa con una bocca pizzola, facendo la detta via della Chieſa, tu troverai in la detta bocca un ſcoietto laſciandolo dalla banda di ſirocco, accoſtati à eſſo, & anderai dentro la bocca, & anderai per canal circa mig. 4. à cavo del detto canal tu troverai due torri, una per ladi con una cadena, e là tu vederai la terra, & fatte alla via della terra, & accoſtati perchè hà gran fondi appreſſo di paſſa 30., che è dentro à pruova da un ſcagno. La detta terra ſi vien chiamata Sibinico.

Uſcendo dalla detta bocca di S. Nicolò tu troverai alcuni ſcogli per andar à levante, i quali ſcogli ſon netti di tutte le bocche, tu puoi andar dentro qual bocca che tu vuoi, e troverai alla terra ferma un golfo, e buon fondi & buon ſorzador, i detti ſcogli ſi vien chiamati i ſcogli delle beſazze. Più oltra ſtaria tu trovi ſcoglio Pirſo: andando per canal romante i detti ſcogli per garbin, & è tutti netti, alla detta ſtaria tu troverai un cavo groſſeto con una murata, & ſon luoghi da grue, & vien chiamato il detto logo le Muraje: ancora per ſtaria vi è un cavo longo mig. 3. lavorado ſcovado in acqua: paſſando il detto cavo tu troverai un porto, & dentro dal detto porto tu troverai due valle grandi: mettite dentro dal detto porto come à te pare: Aviſandote che il detto porto ha bon ſorzador, & è fondi de paſſa 10. in 12. d'acqua dentro dal detto porto, & vi è per greco, aviſandoti che fuora del ditto porto vi è per garbin da levante, dal detto vi è una ſecca & ha pie 5. d'acqua ſuſo, aviſandoti, che tu ti accoſti alla ſtaria, il detto porto vien chiamato Cavo Ceſta. Da Sibinico à Cavo Ceſta per ſtaria circa mig. 3. dentro oſtro, & ſirocco tu troverai un Cavo che è una valle, & vien chiamato il detto loco Figo, e vi ſi va dentro dal detto luoco per levante, rimangono i detti ſcogli da garbin, & i detti ſan porti ancora. Più oltra circa mig. 2. per ſtaria tu troverai un porto da una ponta baſſa da levante con una ſecca di fuora, & ſuſo la detta ſecca, cioè la ponta, vi è una Chieſa, e và il detto porto per greco dentro, & vien chiamato il ditto porto S. Zuane dalla Chianca. È più oltra per ſtaria vi è un ſcoietto pizzolo, & vi è luoco della nave. Mettendoti dentro dal detto romagnendote il detto ſcoietto da ponente, il detto ſcoglio grande fa porto, il detto vien chiamato S. Arcanzolo, che è ſuſo il detto una Badia. Partendoſi dal detto ſcorrendo per riviera laſſando tutti i detti ſcogli da tramontana circa miglia 6. tu troverai un' Iſola grande e longa dal detto cavo da ponente. Laſciando la prima valle da garbin, e troverai un'altra da tramontana, & quella ſi è il porto, & và dentro trà levante, & ſirocco. Il detto luoco vien chiamato la Seſola; & la detta vien chiamata la Solta de Spalatro. Da S. Arcanzolo per ſtaria circa mig. 18. tu troverai una terra pizzola habitada, & dalla banda de terra da garbin vi è un' Iſola grande & habitata, arricordandoti che la detta terra ſi è in Iſola tanto come tien la terra. Et dalla banda di terra dalla ſtaria è un ponte di pietra, va dalla terra in terra ferma, dalla banda dell' Iſola de garbin vi è un' altra Iſola, & la detta vien chiamata Trau.

La det-

La detta Iſola di Trau, vien chiamata la Solta de Trau. Et ſotto il ponte dell'Iſola, che è di legname, può andar galie ſottili, & navilij pizzoli, che è fondi di pie 6. Più oltra per ſtaria mig. 12. tu troverai una terra habitata forte dal porto di ponente, è ſtatio di tutti i navilij: la detta terra vien chiamata Spalato. Et più oltra per ſtaria miglia 10. tu vedrai un caſtello roccado erto, & da baſſo del detto vi è una fiumera può intrar fuſte per remi. Più oltra per ſtaria circa mig. 6. è un golfo, à cavo del detto golfo tu troverai una fiumera grande con un canedo. Alla bocca della detta fiumera è un ſcoietto, & vuol romagnir il detto ſcoietto da tramontana, & vederai la bocca di Narenta dalla detta fiumera, & in bocca è fondi di pie otto d'acqua, & và ſuſo per la detta circa miglia 18. tu troverai alcuni caſamenti di paia, & là ſi fà il bazaro, il detto luoco vien chiamato Narenta. Il detto golfo vien chiamato il golfo de Narenta. Tornando per ponente miglia 60. per ſtaria accoſtandoſi alla banda di garbin tu troverai un Cavo Umano. Ancora partendoti dalla detta Iſola della Seſola, cioè dalla Solta da Spalato, da ponente circa mig. 30. tu troverai un cavo erto, vien chiamato S. Pelegrino, & è il cavo de Lieſina da ponente: fuora del ditto cavo da garbin tu troverai alcune Iſolette baſſe, ſopra le dette ſono ſaline, i detti ſcogli vien chiamati i Gozi di Lieſina. Partendoti dal detto cavo de S. Pelegrin circa miglia 4. per ſtaria andando per il canal tu truovi una terra guaſta habitata che è un Caſtello alto, & dentro il luoco all'intrada del detto luoco troverai un ſcoglio, laſcia il detto ſcoglio, cioè dalla banda deſtra da ſirocco, & và dentro della terra, & quel ſi è il porto, che è buon fondi & buon ſorzador, & vien chiamata la detta terra Lieſina: Et ancora più oltra per ſtaria tu troverai un ſcoietto, vuolte romagnir da garbin, & andar per ſtaria circa mig. 18. tu troverai un'Iſola baſſa, peloſa, & laſcierai la detta Iſola dalla banda de garbin, per canal, in mezo della detta Iſola tu troverai un porto grande, la conoſcenza d'eſſo vi è una maciera di pietra fatta à mano: & l'intrata del detto è per garbin, & vien chiamata la detta Iſola Torcola. Partendoſi dalla detta Iſola da levante andando per ſirocco circa mig. 18. tu troverai un cavo erto & groſſo, & ſotto il detto cavo tu vedrai un porto: l'intrata del detto porto è per tramontana, & vi è buon fondi di paſſa 6. & è buon per andar à ponente, ſotto il detto cavo tu troverai un cavo forza da maiſtro, che è paravego di ſirocco il detto cavo vien chiamato Cavo Cumano, il detto cavo per ſtaria per canal dalla banda de canal tu troverai una valle con una rena baſſa che è ſtatio di tutti navilij, e di tutte navi, & vien chiamato il ditto luogo Sabioncelo. Partendoti dal ditto luogo circa miglia 4. dentro oſtro & ſirocco tu troverai ſuſo una ponta una terrizuola habitata guaſta, la intrata del porto è da ponente, & hà fondi di paſſa 15. d'acqua, & è mal luogo per traverſare.

La ditta terra vien chiamata Curzuolla. La ditta è fuora un'Iſola. Partendoti dalla ditta terra andando per levante circa mig. 4. tu troverai alcuni ſcogli con alcune muraie ſuſo, non te accoſtare al ſcoglio grande da garbin, perche là è una ſecca, & tu troverai un ſcoio pizzolo, laſſalo da

garbin

garbin & accoſtati ad eſſo & fa la via dal ſcoio, che hà le dette muraie ſuſo, & è un bon paravego de ſirocco, & vien chiamato il ditto ſcoio S. Maſſimo. Partendoſe dal ditto ſcoio circa mig. 25. entro levante & ſirocco tu troverai un cavo alto roccado. Et da ponente del ditto cavo tu troverai un ſcoietto & netto à torno, & da torno del ditto cavo è habitation & paravego di ſirocco, & vien chiamato il ditto cavo la Zuliana. Partendoti dal ditto cavo cioè per ſcoio, andando per ſtaria circa mig. 25. tu troverai una valle, dentro la ditta valle tu vedrai una torre alta, il ditto luoco vien chiamato Prepo, più oltra miglia 5. tu troverai una bocca da tramontana. Andando per la ditta bocca tu troverai un ſcoio, vuol dentro ò vuol di fuora puoſe andar netto. Et vedrai un canal dalla banda di tramontana, ſcorreſe levante & ponente, romante le ditte Iſole grande habitate da garbin, & lo ſtatio della prima Iſola è da levante & vien chiamata Zuliana. Circa miglia 1. per levante vai à un'altra Iſola grande habitata, & l'intrada del ditto porto, & vien chiamata la ditta Iſola Calafata. Partendoti dalla ditta Iſola di levante, circa miglia 2. è un'altra Iſola habitata, vedrai alcune Iſole, & fà la via dalle ditte & vedrai lo porto. Et romante il ditto porto da ponente, & ſcende acqua, & vien chiamata la ditta Iſola Calamonta. Partendoſe dalla ditta Iſola alla terra ferma circa mig. 2. per greco, tu vedrai un cavo roccado, & dentro dal ditto cavo roccado ſi è porto, & habitato, & hà acqua, & è buon ſorzador & fondi di paſſa 12. d'acqua, il ditto luogo vien chiamato Malfin. Et vederai più oltra per ſtaria circa mig. 5. tu troverai un'Iſola habitata da Frati, aviſandoti laſcia la ditta Iſola da garbin, & dentro dal ditto golfo tu vederai habitation, che ſon due valle grande, quella da levante vien chiamata Mardongla, l'altra dalla banda di garbin vien chiamata Gramoſa, aviſandote dalla ditta à Raguſi per terra mig. 4. uſcendo per andar à Raguſi, accoſtate dalla banda di levante, perche la ponta dalla banda ſiniſtra ſi è ſecca circa un proveſe. Paſſando la ditta ponta accoſtate alla ſtaria de garbin, & laſſa lo ditto ſcoio da grego, perche hà una ſecca, e hà piè 3. d'acqua, & venirai netto. Voltando il ditto cavo tu troverai una valle che hà paravego deſcoverto, che è bon fondi & forzadore, & vien chiamato il ditto luogo S. Martin, fuor della detta valle troverai una ſecca e alcuni grebani, per ponente tanto quanto ti pare, laſciando i detti grebani dal lato ſiniſtro, cioè da tramontana. Voltando i detti grebani per ſtaria circa mig. 4. tu troverai una terra amurada e habitata, dentro dalla detta, cioè da levante vi è un porto con cadena, & entraſi per ponente, & vien chiamato il ditto luogo Raguſi. Davanti del ditto porto vi è un'Iſola grande alta eſtende entro oſtro & ſirocco & de garbin, aviſandote che è gran fondi di paſſa 30. & vuolſe metter da grego i proveſi alla ditta Iſola, & la ditta Iſola vien detta Croma.

Più oltra per ſtaria circa miglia 8. alla banda de tramontana tu vedrai alcuni caſamenti che ſon molini d'acqua, aviſandote non ti accoſtar troppo perche vi è poco fondi, & ſecco, vien chiamato il detto loco i molini di Raguſi. Partendoti da i detti molini per ſtaria circa miglia tre, tu

vederai

vederai un cavo, & un ſcoietto baſſo, accoſtati alla ſtaria; perchè el vien una ſecca per la via de levante una baleſtrada, & anderai netto. Dentro dal detto cavo da tramontana è una valle, & è buon loco, & buon fondi, & buon ſorzador, il detto loco vien chiamato Raguſi Vecchio. Voltando il detto cavo per ſtaria miglia 15. tu troverai un cavo forean, & dentro al detto da ponente è buon da ſorzer & vien chiamato il detto loco Malonto pizzolo. Voltando il detto cavo tu troverai una bocca pizzola baſſa; & un ſcoglio grande, & dentro dal detto da tramontana è un ſcoietto pizzolo, laſſa il detto ſcoio da garbin, & và dentro in la bocca & ſerra nel porto, & è bon fondi, e buon ſorzador, & vien chiamato il detto, Malonto grande. Più oltra per ſtaria circa miglia 6. tu troverai un cavo forean bianco roccato alla bocca, & anderai dentro grego & tramontana, & poi tu troverai per levante, & coſi anderai dentro miglia 18. & in cavo del detto golfo vedrai una terra amurada, e habitada, & vederai da tramontana una fiumera grande, la detta terra vien chiamata Cataro.

Uſcendo fuora del detto loco appreſſo la bocca, accoſtandoſe alla banda ſiniſtra tu vederai una boſcaia con una Chieſa rotta, & è ſtatio de nave, & vien chiamata S. Maria in roſa. Più oltra per ſtaria miglia due tu troverai un ſcoio, che hà una valle per levante, il ſcoio te roman per garbin, aviſandoti il ſcoio con la valle ſi è buon ſorzador, & buon ſtatio, & vien chiamato il detto loco Innanzo. Più oltra per ſtaria circa miglia otto, tu troverai un porto ſtà per tramontana, & dentro dal detto ſono due valle, una per andar in levante, & l'altra per andar in ponente. Aviſandoti che in mezo del porto vi è una ſecca, cioè alla bocca, & hà pie ſei d'acqua, & ſe tu vuoi andar & uſcir netto accoſtati al ponente & anderai netto. Più oltra per ſtaria circa miglia 10. vi è un cavo, & vederai un caſtello pizzolo amurado con una bocca pizzola; & vi è un'Iſola grande, alta roccada da garbin, & volterai il detto ſcoio. Remagnate il ſcoio da garbin, & ti puoi metter al ſcoio alla ſtaria, il detto ſcoio vien chiamato Buda. Più oltra per ſtaria circa mig. 10. tu vedrai un dirupo con una Chieſa ſuſo, che par un caſtello, & vederai una ſpiaggia, & una valle, con una fiumera, & vederai un cavo uſcir fuora per ponente, vuolte metter dentro del cavo, cioè da grego, & ſtarà bene, che è buon fondi, & buon ſorzador, & vien chiamato il detto luoco Antivari.

Più oltra per ſtaria circa miglia 8. tu troverai una valle, e tu và dentro per levante: & è luoco di navilij piccioli, & ſorgitore, e appreſſo un dirupo bianco vien chiamato il detto loco Val di Noce, & ancor più oltra circa miglia 4. tu troverai una terra alta ſopra un dirupo: la detta non hà porto, ma la calla, & è ſorgitore per tutto circa miglia 3. & in mar fondi di paſſa 10. & vien chiamato il detto luoco Dolcigno.

Dolcigno oltra per ſtaria circa miglia 18. tu vedrai una ſpiaggia bianca boſcuta, & partendoti da Dolcigno ancora circa mig. 8. tu vederai un ſcoglio piccolo ſolo da tramontana circa miglia 2. da levante tu vederai una bocca di fiumara che vien chiamata quella Ludria. La conoſcenza di

queſti

questi è una Chiesa, & è dalla bocca della fiumara, & vien chiamata la Chiesa S. Nicolò: più oltra circa miglia 8. al capo della spiaggia tu troverai un capo dentro boscuto & vien scovato in acqua, voltando tu truovi il porto, entra dentro per tramontana, la conoscenza di quel vegnendo de mar il detto luoco tu truovi montagna, à marina tutta è spiaggia facendo quella via & andarai bene, & vien chiamato il detto luoco Medoa.

La Medoa in bocca del detto porto risponde una fiumara vien chiamata Alesio, partendosi del detto luoco circa miglia 20. per garbin vederai il capo dentro migliorato, vien chiamato il detto capo Rodani, più oltra per staria circa miglia sei, tu troverai un capo che pare iscolato, dentro dal detto entro levante, & sirocco miglia uno è largo per navilij, è buon sorgitore, & vien chiamato Capo di Pali.

Più oltra per staria circa miglia 7. tu truovi una terra alta sopra una montagna per ostro, partendoti dalla detta montagna tu vuoi andar per ostro è tanto che tu metti la terra da basso dentro levante & sirocco, perche vi sono le secche grandi sotto acqua larghe circa miglia 4. vuolsi tornar dentro greco & levante tanto che tu metti la terra da maistro, accostati alla terra quel che ti pare, & starai bene, & partendoti dal detto capo dentro ostro, & garbin tu vederai un capo forean, & dentro dal detto capo sono secche, allargati circa miglia due, ò tre, & anderai netto, la detta terra è chiamata Durazzo.

Il detto capo vien chiamato il Capo delle Malie, ostra per staria miglia 60. tu vederai un fiume con torri in bocca, la prima da tramontana vien chiamata il Prego, la seconda da garbin vien chiamata la Spinarizza. A capo de i detti liti tu troverai alcune motte bianche roccate da garbin, vien chiamato il detto luoco i Cavedoni.

Dentro da i detti tu troverai un golfo grande trà levante & sirocco, dalla banda di tramontana tu troverai uno con alcuna bocca con alcune case habitate vien chiamato il detto luoco la Valona; partendoti dalla detta Valona andando dentro ostro, & garbin dalla banda del golfo, tu troverai un porto, a capo del detto è una staria: la conoscenza del detto è la montagna scavezzata, & và dentro ponente, & garbin, & vien chiamato il detto luoco porto Ragusio.

Partendoti dal porto Ragusio venendò per staria tu troverai una casa, ove stanzano alcuni caloieri, vien chiamato il Colombetto, partendoti per staria tu troverai una ponta bassa, arsa, bianca, vien chiamata la Lengua, & i Cavedoni, & è un scoglio alto, e habitato con una Torre, & vi è sorgitore dalla banda dentro, & vien chiamato il detto Sasno; *Avisandoti che per tutto quel golfo della Valona del Sasno dentro è bon ferratore, & facciotì à sapere che dalla ponta d'Antiveri insino al stagno, e per tutti i golfi celudri è per riviera insino al Sasno, fin' à migli tre tu trovi un sorgitore, & buon ferratore: dalla lengua per staria circa mig. 10. è una valle à Paravego d'andar à ponente, & è luoco per Navilij per andar in ponente; & fuora della detta valle voltando la ponta andando in levante è una secca larga un miglio è mezo; Avisandoti che dentro & di fuora da essa si può*

andar

andar dentro da essa accostandoti bene alla staria ; & vien chiamata la Valle dell' Orso : circa mig. 20. per staria tu troverai un luoco da stacio da Galie , & Navilij piccioli per andar da levante & da ponente. La conoscenza del detto loco è un capo rocato, sopra il detto capo tu vederai una Chiesa de caloieri , la conoscenza è questa, venendo da mare tu vederai la montagna, & una vallata scovata; & quella è la conoscenza del detto luoco : & vien chiamato il detto luoco la Gramita. Più oltra per staria circa mig. 30. tu troverai una ponta sottile , e da levante della detta ponta tu vederai un capo rosso roccato, entrerai dentro per tramontana, sopra il detto capo rocato dalla banda destra cioè da levante, & anderai dentro da tramontana , & vederai un capo pur da longie un scoglio , vuolti rimanere dalla banda destra da levante, dentro hà buon fondo, & buon sorgitore per tutti i tempi , vi è acqua , & buon rifrescamento, & vien chiamato il detto luoco Pilormo.

Partendosi da Pilormo circa mig. 24. dentro ostro , & sirocco accostandoti all' Isola di Corfù , tu vederai per staria una terra dirupata , volgendo il capo della terra lasciando la detta terra dal lato destro , cioè da ponente tu vederai una valle con alcune muraglie , & una Chiesa da Caloieri , l' intrata della detta è da garbin, & hà nome Cassopo , & è buon sorgitore, & buon ferratore, & hà acqua : aricordandoti che dalla banda di ponente dell' Isola di Corfù tu vedrai alcune Isole che si habitano , è chiamata la detta: e da tramontana hà buon paravego , & buon sorgitore per provenza, & acqua assai, & vien chiamata la detta Isola da garbin erta , e di capo della detta vi è altra rocca habitata. Et la conoscenza del detto loco è una spiaggia bianca metteti alla detta, & sarai coperto da provenza , & hà buon ferratore : Avisandoti, se tu volessi andare in levante , ò in ponente dentro dalla detta Isola cioè da tramontana , accostati alla detta Isola, quanto tu pai, & anderai netto: Avisandoti della detta Isola è Fanuu , è la Medera, sono due Isole, per entro le dette Isole sono secche , & non si può andar . Avisandoti che se tu volessi voltar l' Isola da ponente cioè dalla banda di terra, tu vedrai un faro , & anderai netto quasi per staria dell' Isola circa mig. 5. & vedrai un capo con un scoglio , la intrata del detto è da ponente, & và dentro per sirocco, & hà buon fondo & buon ferrator , & vien chiamato il detto loco Timon.

Porto Timon aricordandoti lascia il detto scoglio da garbin , & più oltra per staria della detta Isola tu vedrai una ponta sabionada par scavezzata, allargati dalla ponta circa mig. 1. e tu vederai il paravego della detta intrata è per ponente, ha buon sorgitore, & buon fondo, e paravego di provenza, & di traversa , & vien chiamato il detto loco Formentara.

Partendoti dal detto luoco andando dentro levante, e sirocco tu vederai un' Isola, qual è grande , & habitata , hà porto da tramontana ; partendosi dalla detta Formentara vuolsi fare la via dalla detta Isola , cioè da capo di garbin, & vuolsi andar tanto alla via della detta Isola , che tu ti metti un scoglio, che è alla terra ferma per tramontana , & anderai largo mig. tre , dal detto capo di levante di Corfù ; ricordandoti che è secco circa mig. tre, pur facendo la via dal detto scoglio da terra ferma, il

detto

detto ſcoglio vien chiamato Cività, l'intrada del ditto ſcoglio è da ponente, & vuolſi accoſtar alla ſtaria, & andare per garbin, & là vedrai una Chieſa di caloieri con una bocca picciola, vi è acqua, & è habitata la detta bocca da garbin, & per Galie, & per Navilij, ricordandoti che i detti luoghi ſono due ſcogli; ricordandoti che la detta coſta di Corſù tutta d'intorno hà ſorgitore tornando à Caſopo.

Partendoti dal detto Caſopo venendo per la ſtaria dell'Iſola circa miglia due tu troverai un ſcoglio picciolo roccato, chiamaſi il ſcoglio della Serpe, rimanti da tramontana più oltra per levante alla terra ferma tu vedrai tre ſcogli, dentro da i detti tu puoi entrare rimanendoti i ſcogli per ponente, è buon loco, & buon ſorgitore, partendoti dalli detti ſcogli per ſtaria tu troverai circa mig. tre, alla banda ſiniſtra, cioè per levante, un ſtagno con paludaccio, & è fiumara peſcareccia: & dentro dal detto fiume tu vederai un caſtello habitato, il ſtacio da levante è dentro dal capo, qual par à te, & è buon fondo, e ſorgitore per tutte Navi, e per tutti tempi, & vien chiamato il detto luoco, il Butrinto: partendoti dal Butrinto per garbin circa miglia 12. tu vedrai una terra grande con due caſtelli alti ſopra una rocca, & davanti dalla detta terra è un'Iſola, & vuol rimanere la detta Iſola dalla banda ſiniſtra, cioè da ponente, & far la via del capo, & mettiti là come par à te, ha buon fondo, & buon ſorgitore, & vien chiamato la detta terra Corfù.

Accoſtandoti alla detta terra di Corfù da capo di levante circa mig. 3. in oſtro & garbin tu trovi alla ſtaria dell'Iſola Saline, & acqua, partendoſi dal detto Corfù andando per levante circa mig. 20. tu troverai un ſcoglio picciolo, il ſcoglio vuol rimaner per garbin. Il detto ſcoglio hà bon ferratore & ſtacio da tutte le navi, che hà d'andar in levante, & in ponente. Partendoſi dal detto ſcoglio per ſtaria dentro levante & ſirocco circa mig. 10. è un ſcoglio; & partendoſi come hò detto dinanzi, vien chiamato il detto ſcoglio, Ziuta.

Partendoti dal detto ſcoglio circa miglia 12. per oſtro tu troverai un' Iſola grande habitata ne i detti porti, l'Iſola è da tramontana, accoſtandoti dal capo di ponente della detta Iſola andando per ſtaria, tu vedrai due ſcogli per ſtaria dentro di eſſi rimanendoti da tramontana, & ſarà in porto, & è bon ſorgitore, & con tutti i tempi andar in levante, & in ponente & più oltra circa miglia uno, tu vedrai una valle & và dentro ponente, & garbin tanto ſopra le ponte avicinandoti tu ſarai in porto. Ancora ti ricordo con una buora tu ſei impegnato dentro. Ancora ti ricordo guarda circa un miglio & mezo vi è una ſecca grande & lunga per levante dell'Iſola circa una baleſtrata, è ſecca, & par come una bonazza ſopra acqua à modo d'una teſta di un vecchio marino. Aviſandoti che à voler andar netto, tu debbi far la via de i detti ſcogli da ponente, & vedrai un dirupo bianco facendo la via del detto, & anderai a i detti porti rimanente la ſecca dalla banda ſiniſtra cioè da levante, & andrai netto, & puoi andar con Galie dentro la ſecca: & l'Iſola vien chiamata Detto Luogho. Perche partendoſi da Cività circa miglia 5. per ſtaria tu

trove-

troverai una ſpiaggia bianca grande, ivi è acqua, & legne, & la detta ſpiaggia, vien chiamata la ſpiaggia da Cabon: più oltra circa mig. 5. tu troverai un capo forean, voltando il detto capo tu vedrai per greco circa miglia 10. un dirupo alto roccato, & ſopra il detto tu vedrai una torre; facendo la via del detto tu vedrai una bocca picciola rimanendoti il detto dirupo dalla banda deſtra cioè da ſirocco, & andrai dentro per tramontana, & vedrai un gran ſtagno con fiumare & boſchi, vi ſono peſchiere, buon ſorgitore, & buon fondo, & vien chiamato il detto loco, il Velechi.

Partendoti dal Velechi per ſtaria circa mig. 20. tu troverai una bocca guardaſi ſtretta, & guarda in greco, & garbin, aviſandoti la detta bocca è un ſtagno, e tu debbi accoſtarti dalla ponta di levante della detta bocca & vederai una Chieſa facendo tu la via alla detta Chieſa, la quale ſi chiama S. Nicolò, & nel detto golfo è una terra habitada da Albaneſi & vien chiamata Larta, & per il detto golfo è buon ſorgitore uſcendo fuora della bocca per ſtaria circa mig. 20. vederai un ſtretto, ch'era un canale, & dalla banda deſtra vedrai una terra habitada picciola, ch'era un ponte, che paſſava dalla detta terra in terra ferma vi è fondo di pie 4. & è la detta terra S. Maura & la detta terra ſuſo l'Iſola del Ducato, & guardaſi i Velechi con il Ducato quarta d'oſtro inverſo ſirocco, & ſono vi miglia 70.

Andando dal detto capo del Ducato tu trovi un ſcoglieto largo dalla detta Iſola circa mig. 2. vi è ſorgitore dal detto ſcoglio all'Iſola per provenza, & vi è fondo di 28. paſſa, & vien chiamato il detto ſcoglio la Seſſola. Partendoti dal detto capo del Ducato per ſtaria circa miglia 8. vedrai una valle grande habitata & è luoco di rinfreſcamento & acqua, & vien chiamato il detto luogo di Figo: al detto capo del Ducato vedrai un Canal guardati in ſirocco & maeſtro, al capo del detto Canale da ponente dalla banda di garbin vederai una ponta baſſa, & dentro dalla detta ponta vederai un porto con alcune muraglie, vaſſi dentro tra ponente & maeſtro, & hà buon fondi, & buon ſorgitore, & vien chiamato il detto loco Viſcardo.

Più oltra per ſtaria della detta Iſola circa miglia 18. troverai un golfo con due ſpiaggie grandi una da ponente, & l'altra da oſtro; & vien chiamata quella da Ponente la valle di Galilea, & quella da oſtro, vien chiamata d'Aleſſandria, vi è acqua & rifreſcamento, & buon ſorgitore per andar in Ponente: Aviſandoti che dalla banda di garbin tu vederai un'Iſola grande, due valli grandi, rimangono le dette Iſole dentro dal canale, & ſono habitate: il ſtacio delle dette valli è la valle di ponente, vi è buon largo, & buon ſorgitore; Aviſandoti che à capo di detta Iſola da Levante per ſtaria vederai due ponte, rimangono le dette da ponente, & da greco, & vederai un fonte grande & và dentro oſtro & garbin, & hà buon ſorgitore & buon porto, la conoſcenza del detto porto è un capo roccato bianco, vuolti rimaner il detto capo dalla banda ſiniſtra cioè da levante, & hà buon fondo & netto; & vien chiamata la detta Iſola il Compare; ancora Partendoti dalla detta valle di Aleſſandria circa

miglia

miglia 5. tu truovi una valle grande con una ſpiaggia & è paravego & ſorgitore da ſirocco alla tramontana, & vien chiamata la detta valle Genoveſe.

Ancor partendoti dalla detta valle d' Aleſſandria più oltra per ſtaria miglia 10. tu troverai una ſpiaggia & ſorgitore & acqua & rinfreſcamento, & è bon ſorgitore di tutti i venti foreani & di provenza. La conoſcenza della detta ſpiaggia è una montagna invergata ſcavezzata, & è la valle dell' Aſino.

Più oltra per ſtaria circa miglia 10. da ſirocco tu troverai una riva roccata bianca, & roſſa. Aviſandoti di fuora della detta di ſirocco circa mig. 2. largo è una ſecca che ha pie 4. d'acqua; volendo andar netto accoſtandoti alla ſtaria circa miglia 4. anderai netto: più ancora per ſtaria circa miglia 12. vedrai un golfo grande, & una ponta baſſa, largati dalla detta ponta circa miglia uno. Aviſandoti che la detta è ſecca, vuol rimaner la ponta alla banda deſtra cioè da garbin, & anderai dentro levante, & ſirocco, & è buon ſorgitore & hà acqua & vien chiamato il detto loco, il Targo de Cefalonia, Aviſandoti che venendo alla detta ponta tu vedrai oſtro, & garbin circa miglia 5. un ſcoglio, & è ſorgitore; & ferratore per condurre in levante: & à ponente, il detto ſcoglio è netto, & paſſi ſtretto il ſcoglio, & la ponta, & poi entra donde ti pare, & vien chiamato il detto ſcoglio, Viardoni, la detta Iſola grande vien chiamata, la Cefalonia.

Tornando alla detta Iſola del Compare andando à Chiarenza dentro levante, & ſirocco ſonovi mig. 40. partendoſi dal detto capo del Compare per greco, circa mig. 20. tu troverai tre ſcogli erti rocati, la intrata de' detti dalla banda di greco de' detti ſcogli piccoli è buon loco, & è coperto da garbin, & de tutti i foreani & ha fondo di paſſa 15. & ſono chiamati i detti luoghi Chuccolari, Partendoti da' detti Chucholari circa mig. 30. alla quarta d'oſtro verſo ſirocco vederai una terra ſuſo una ponta baſſa, aviſandoti tu troverai un ſcoglio, vuolſi laſciare il ſcoglio dalla banda deſtra cioè da garbin, & fa la via della terra, & è ſtacio alla terra de Forconi, ha bon fondi, e buon ſorgitore mettendoti largo dal detto loco quel che pare à te, & è la detta terra, Chiarenza.

Più oltra per ſtaria circa mig. 5. tu troverai una punta con ſpiaggia con una pietra appreſſo terra, la detta vien chiamata la punta di Chiarenza. Partendoti dalla detta ponta circa mig. 12. per garbin vedrai un Iſola grande habitata in ponta della detta Iſola dalla banda di ſirocco vedrai un golfo, và dentro circa mig. 5. voltando la ponta del Zante vedrai un ſcoglio erto boſcuto, vuolſi rimanere il detto ſcoglio alla banda ſiniſtra cioè da garbin, andando da levante vedrai al detto ſcoglio una muraglia, vuolſi metter per mezo la detta muraglia à ferro & à proveſe mettendo proveſe alla detta muraglia di fuora greco, & ſorgerà in fondo di paſſa 5. & è buon luoco per tutti i tempi per andar in levante & vien chiamato il detto ſcoglio il Peloſo: aviſandoti che volendo intrar da ponente del detto ſcoglio vuolſi laſciar di miglia due tanto che trovi il canal

dentro

dentro da levante & sirocco: avisandoti che dal capo di ponente del scoglio son due secche larghe, & circa miglia due, & son pie tre in quattro d'acqua, & cosi tu anderai netto.

Partendoti dal detto scoglio miglia 5. per garbin vedrai un scoglio arso bianco roccato dalla banda di sirocco, il detto loco ha paravego, e bon sorgitore da tutti i tempi per andar in levante, e volta in terra dalla banda di greco, entra mettendoti il scoglio per sirocco, & vien chiamato il detto loco, la Mata.

Partendoti dalla detta Mata circa mig. 40. per ostro tu truovi due scogli bassi habitati da caloieri, avisandoti dalla banda di levante de' detti tu vederai una spiaggia, tu ti puoi metter largo un miglio, & è bon sorzitore di passa sei a ponente di provenza, & vengono chiamari i detti, Strivali.

Partendoti da' detti Strivali circa mig. 40. tra levante & sirocco tu troverai un scoglio habitato da calojeri, & paravego de i detti è dalla banda di greco, & vuolsi metter per mezo la Chiesa de caloieri & vi è fondo di passa sei in 8. & si può andar in levante, & in ponente, & vien chiamato il detto loco Pruodo.

Ancora partendoti dalla detta ponta di Chiarenza per staria circa mig. 20. tu troverai una ponta bassa foreana da garbin, & è paravego di provenza & è bon sorzidore, la conoscenza della detta ponta è un castello, & frà terra dalla ponta circa mig. 4. più oltra per staria tu trovi uu golfo grande, avisandoti che la detta ponta di Chiarenza insino al detto golfo per staria è sorgitore, & vien chiamato il detto golfo, Loreadian: la ponta di Chiarenza con Pruodo si guarda dentro ostro, & sirocco miglia 80.

Partendoti da Pruodo per staria alla terra ferma circa miglia 10. tu vedrai un castello sopra un'Isola; Avisandoti che dalla banda di levante del detto castello, tu vedrai una bocca piccola, aricordandoti che è loco per navilii piccoli, cioè barche, & galie sottili, e andrai dentro per canal; Avisandoti che vogli andar al capo della detta Isola, & là vedrai un scoglio dirupato lasciando il detto dalla banda sinistra, cioè da ponente facendoti la via di greco, & vedrai una ponta circa miglia 4. & vuolti metter dentro dalla detta ponta cioè da greco tanto che tu sarai con il detto scoglio, ha bon fondi & sorgitore, il detto loco vien chiamato il porto del Gionchio, & il detto castello, vien chiamato il Gionchio.

Più oltra circa mig. 4. per tramontana tu vedrai una spiaggia, & dalla detta spiaggia vedrai un scoglio piccolo bianco, vuolti rimanere dalla banda sinistra a far la via della spiaggia, & vedrai una fiumara d'acqua, & avisandoti per tutto il detto golfo è ben fondi, & bon sorgitore.

Partendoti dal detto luoco per staria andar in levante circa miglia 8. tu troverai una pouta bassa con una terra suso, & ha muolo dalla banda di levante, entrasi dal detto muolo, cioè per garbin, & è fondi di pie 8. Avisandoti, che di fuora dal detto muolo puossi star a ferro

a proveſe cioè d'eſtate, e bon ferratore, & è fondo di paſſa otto, & vien chiamata la detta terra, Modon.

Modon con Sapienza dentro oſtro, & garbin mig. 3. Sapienza è Iſola, & è paravego di garbin, & paravego dalla banda di greco, la conoſcenza del detto ſtacio è dal capo della ſpiaggia di levante; là vedrai un dirupo roſſo rocato, vuolſi metter per mezzo il detto, & è bon ferrator, & bon fondo di paſſa 30. più oltra per la detta Iſola circa miglia uno tu troverai una ponta rocata larga dalla detta Iſola una baleſtrata, & una ſecca ſotto acqua, & hà pie 7. volgendoti al detto per ſtaria alla detta Iſola circa miglia due tu vedrai un porto largo grande, và drento per garbin, & è coperto da tutti i tempi, & è buon ferratore, vien chiamato il detto, porto Longo.

Partendoti dal detto circa miglia uno dentro il canal tu vedrai un'Iſola peloſa habitata da caloieri: più oltra circa miglia uno tu troverai un'altra Iſola grande, & vien chiamata Caurera, & è dalla detta à S. Vencedego mig. 3. per greco; da Modon a S. Vencedego per ſtaria circa miglia 5. tu troverai una ſpiaggia grande habitata, & hà acqua, la detta vien chiamata, il Griſo.

Più oltra per ſtaria circa mig. 5. tu troverai un'Iſola erta habitata da Calojeri, & vien chiamata la detta S. Vencedego; il detto S. Vencedego guarda la quarta di ſirocco verſo Levante, & è mig. 10. Aviſandoti, che il detto S. Vencedego, cioè alla terra ferma circa miglia uno è un capo rocato, ſopra il detto è una torre rotta, & vien chiamata Capo ponta di gallo; Aviſandoti dalla detta ponta a S. Vencedego vi è ſorgitore per tutto, chi vuol partire il canale haverà fondo di paſſa 6. di ſotto della detta Ponta di gallo, & buon paravego, & buon ſorgitore da provenza.

Più oltra circa mig. 8. per ſtaria tù vederai una Ponta erta foreana rocata da levante, & ſopra la detta Ponta vederai una terra habitata, vien chiamata la detta terra Coron, volgendo il detto capo rocato, cioè da tramontana per ſtaria, tù vederai alla marina un muolo, & è buon ſorgitore dentro dal muolo, cioè da Ponente; Aviſandoti che tù ti dei metter tanto dentro, che tù arrivi alla Porta del Caſtello, & ſarà buon ſorgitor, & netto, perche di fuora dal detto loco è ſpreo: partendoti dalla detta terra vederai un golfo per maeſtro, il detto golfo vien chiamato il golfo di Coron.

Partendoti dal detto Coron ſopra miglia 30. alla quarta di levante inverſo il greco tu vederai una bocca, & ſtà per greco, & dentro dalla detta bocca vederai 2. valle dalla banda deſtra da ſirocco, & ſuſo la detta vederai una Chieſa, & al detto luogo ſi mettono i navilii, & è aſſai buon ſorgitore, & ſtacio da tutti venti, cioè terrazzani, & vien chiamato il detto loco, Lintolon.

Ancora più oltra per ſtaria circa miglia 30. dentro oſtro, & ſirocco tu vederai un capo erto rocato dentro dal detto capo, cioè dalla banda deſtra da tramontana è un Caſtello ſopra un poco di dirupo, & vien chia-

chiamato il detto Caſtello di Menna, i ſopradetti dirupi ſon chiamati i dirupi di Menna, aviſandoti che dentro dal detto Caſtello è ſtacio per barche, & non per Navilii. Più oltra da i detti dirupi per ſtaria circa miglia 4. vederai una valletta grande ſcavezzata, & dentro dalla detta valle è buon ferratore, & buon paravego da ſirocco in ſin'al ponente, vien chiamata la detta valle Santa Maria, la conoſcenza della detta Valle è una roccata bianca, vuolti rimaner la detta via dalla banda ſiniſtra, & guardaſi San Vencedego co 'l capo di Santa Maria entro levante, & ſirocco miglia 70. aviſandoti che per mezo la detta Valle di Santa Maria circa miglia 3. è un Scoglietto baſſo netto, tutto à torno, vien chiamato il detto, il Calojero; volgendo il detto capo di Santa Maria circa miglia 2. per ſtaria tu vederai una Valle, la detta Valle è loco, & paravego da Navilii piccioli, et dentro la detta è una Chieſa, et è coperto il detto loco da greco, in fin' all'oſtro; la ſua intrata è per maeſtro, et è buon ferratore, vien chiamata la detta Valle Santa Maria.

Andando ancora per ſtaria miglia 4. tu vederai un dirupo rocato roſſo, et dentro dal detto dirupo vedrai un porto grande, et và dentro, ti dei metter alla Valle di ſirocco, et potrai ſtare à ferro, et à proveſe, et è buon fondo di paſſa 14. intrando nel detto porto vuolſi accoſtare ad una ponta baſſa rocata, et laſciarti il detto dirupo roſſo dalla banda deſtra: aviſandoti che à mezo del detto porto è una ſecca di pie 11. d'acqua, et è netta da torno; Partendoti dal detto porto circa miglia 30. vederai un capo dentro dal detto, et è da tramontana ſtacio, et è buon ſorgitore, ſopra il detto è un Caſtello, vien chiamato il detto Caſtello Rampani, dentro dal detto loco vederai un golfo grande, cioè da ponente, et vederai una torre dal detto con una fiumara grande, et puoi andar nella detta con Navilii piccioli, et vien chiamata la detta torre Voſchili potamo, il detto golfo vien chiamato, golfo di Caſtel Rampani.

Partendoti dal detto Caſtello Rampani per levante circa miglia 8. tu vederai un' Iſola, et la detta Iſola fà bocca con la ſtaria, aviſandoti che dentro dalla detta bocca non può andar legno ſe non galie ſottili, ò legni piccioli de pie 4. aviſandoti che ſi vuol laſciar la detta Iſola dalla banda di greco, et volgendo la detta ponta tu vederai una ſpiaggia grande, tu ti puoi metter alla detta, et ſarai coperto da buora, et da provenza, aviſandoti che per mezzo la detta ſpiaggia volgendo il capo da ſirocco dalla banda di greco, vederai una valle alla detta Iſola, et è coperta da garbin, et da tutti foreani, et vien chiamata la detta Iſola i Cervi: Più oltra circa miglia 10. per greco alla terra ferma tu vederai un capo, et è dalla ſpiaggia di levante; il detto capo ſi và fuora per garbin; il detto loco è ſtacio, et paravego di tutte Navi, la conoſcenza del detto loco dalla ponta di garbin è un ſcoglietto baſſo in acqua ſopra la terra erto, et ſono alcune maſiere di pietre, et quello è la conoſcenza del loco, et vien chiamato il detto loco Lavatia.

Più oltra per ſtaria da levante tu troverai una ponta baſſa foreana a garbin, il detto loco, è buon ſorgitore, e paravego, & vien chiamato il detto loco, la ponta di Santa Maria.

Più oltra circa miglia 2. tu troverai un capo rocato, quel capo vien chiamato capo Malio Sant'Angelo.

Partendoſi dal detto capo Malio dentro oſtro, & garbin circa mig. 2. tu troverai un'Iſola grande habitata, la detta Iſola non ha porto, & ha dalla banda di ſirocco 2. Iſole quali hanno ſtacio, & paravego di buora, di provenza, tu ti debbi metter alle dette tanto che tu ſii coperto di buora, & è buon ſorgitore; ſono chiamate le dette Dragonere. Patendoti dalle dette circa m. 2. per mezo le dette è una valle all'Iſola grande, la qual valle ſaria porto, e buon luoco, mettendoti dentro quel che ti parrà, aviſandoti che ti conviene armeggiar in quarto, & ſtarai ben largo ſendo della valle è una ſpiaggia con una Chieſa, & vien chiamato il detto loco, San Nicolò.

Più oltra per ſtaria per mezo largo a ſirocco ſcoglietti, puoi andar dentro, & di fuora perche ſono netti, vengono chiamati i detti ſcogli Doi.

Et volgendo la detta ponta da garbin vederai un ſcoglio rocato erto per mezo il detto, cioè da greco all'Iſola grande tu vederai un Caſtello alto, & ſotto il detto è una ſpiaggia, & una ponta foreana a garbin, e ti puoi metter alla ſgiaggia, & ſarai coperto da levante infino al ponente, & vien chiamato il detto ſcoglio da garbin Elovega, & la detta Iſola col Caſtello vien chiamato l'Iſola di Cerigo: aviſandoti che nella detta Iſola grande troverai alcune valli grande coperte da buora, & da ſirocco per navilii che s'ajutano da remi.

Partendoti dalla detta Iſola di Cerigo dentro oſtro, & ſirocco circa mig. 30. tu troverai un'Iſola grande, la detta Iſola grande non ha ſorgitore nè paravego, & da capo di ponente della detta Iſola è un ſcoglio largo circa mig. 3. aviſandoti che dentro dal detto ſcoglio e l'Iſola è una ſecca per raſo acqua, puoſſi andar netto accoſtandoti alla detta Iſola over al ſcoglio, & vien chiamata la detta Iſola Cerigo, il detto ſcoglio chiamaſi il Poro, aviſandoti che dalla Iſola da levante è Iſola ſecca ſotto acqua, allargandoſi dalla detta mig. 1. in mig. 2.

Ancora partendoti dalla detta Iſola di Cerigo circa mig. 30. per ſirocco, troverai quattro Iſole, tu puoi andar dentro, & di fuori dalle dette Iſole, & anderai dentro da un golfetto, & dal detto golfetto metterai la detta Iſola grande, ſtarai dentro ponente, & maeſtro, aricordandoti che la detta Iſola fa porto, & vuolſi metter per mezo della detta Chieſa, & è a marina dell'Iſola, & buon ſorgitore, & fondo di paſſa 10. & puoi ſtar a ferro, & a proveſe, & vien chiamata la detta Iſola gran Buſie; aviſandoti che il detto loco ha una bocca da garbin con un ſcoglietto, & puoi entrar, & uſcir con tutte le navi accoſtandoti bene al ſcoglio: aviſandoti che il ſcoglio vuol rimanere dalla banda ſiniſtra ſe tu vai ſuſo in terra, & uſcirai da tutti i tempi.

Partendoti dalle dette gran Buſie, & dalla banda di greco circa mig. 6. in 7.

6. in 7. tu troverai una pronta foreana à greco, dentro dalla detta ponta vederai un golfo con un caſtello, vien chiamato il detto loco, Caſtel Contarini; uſcendo fuori del detto golfo tu vederai un capo forean à greco rocato, dentro dal detto è un golfo con una ſpiaggia grande, alla detta ſpiaggia vederai un ſcoglio erto peloſo largo dalla detta ſpiaggia circa mig. 2. & hà porto di tutte le navi per andar in Romania, o per la detta Iſola, & è loco che ſi ſcorre per forza di buora, & è buon ferratore, & buon loco per tutti i tempi, & vien chiamato il detto luoco, il Turluru: dal detto tu vederai una terra alla via de ſirocco grande habitata, & ha porto, la metà del detto porto è ſtretta, vuolſi ſorger di fuora dalla bocca, e tirarſi deſtramenre; per dentro è poco tranquillo, & vuolſi metter dalla banda ſiniſtra, & ſtarai coperto da buora; la metà è per oſtro; la detta terra vien chiamata la Cania. Partendoti dal detto luoco per andar à levante per ſtaria circa mig. 10. per greco vederai un capo forean rocato dalla banda di levante, vien chiamato il detto capo le Mecla: andando per ſtaria del detto capo per garbin circa mig. 6. tu vedrai un golfo grande, vaſſi dentro per ponente circa mig. 4. dentro dal detto capo tu vedi due Iſole in bocca ti puoi metter da greco, & da garbin delle dette, coprendoti da levante, & à buon fondo, & buon ſorgitore, il detto golfo vien chiamato la Suda, la banda dalla ſtaria è un Caſtello habitato, ha acqua, & rifreſcamento a levante, vien chiamato la Bicorna.

Più oltra per ſtaria circa mig. 20. tu troverai una ſpiaggia con un muolo picciolo baſſo ſopra la detta è una terra picciola habitata, & vien chiamata Retemo.

Ancora più oltra per ſtaria à levante dal detto andando, tu vederai un capo forean à greco rocato in acqua, & quello al detto andando per garbin laſciandoti il detto capo alla banda deſtra, cioè da maeſtro, vederai una valle con una Chieſa de Calojeri, & ha acqua, avviſandoti che tu ti debbi metter dentro tanto che pare a te che tu ſii coperto da buora, & è buon ſorgitore, & ferratore, & ſtacio di buora, & d'altri foreani, & vien chiamato il detto loco, la Fraſcia.

Più oltra circa mig. 10. per ſirocco vederai una terra grande habitata, che ha porto, & muolo; & ſopra il detto muolo vederai una terra alta, & vederai una bocca ſtretta con un muolo baſſo, aviſandoti che di fuori dal detto muolo è ſorgitore, & puoi ſtare a ferro, & proveſe, dando tu i proveſi al muolo grande, anderai dentro dalla detta bocca come par a te, & la detta terra vien chiamata Candia.

Ancora partendoſi dalla detta terra per ſtaria a levante circa mig. 40. tu troverai un capo forean a greco, dentro al detto cioè da garbin tu vederai una ſpiaggia con una Chieſa di Calojeri, & è ſorgitore di buora, & di provenza, et vien chiamato il detto capo S. Giovanni.

Più oltra per ſtaria del detto capo per garbin circa mig. 5. tu vederai un Golfo ſtretto longo, & fuora del detto golfo tu vederai un' Iſola baſſa, & è ſtacio, & paravego di tutte navi, et buon ferratore, dentro dal detto golfo picciolo entra dentro laſciando le Iſole dalla banda

ſiniſtra, & è ſorgitore, & buon fondi per galie, & ſono ſaline, aviſandoti, che il detto ſcoglio è fuora della bocca, & vien chiamato detto ſcoglio, Spina Longa.

Partendoti dal detto loco andando trà levante, & ſirocco tu vederai una ponta rocata circa mig. 3. per ſtaria, & vederai trè Iſole, & un Caſtello con una ſpiaggia, & è habitata, & è ſtacio per provenza, & di buora, & vien chiamato il detto loco Setia.

Partendoſi dalla detta terra di Setia tu vederai un capo forean à greco, erto, & di fuora circa migl. mezo, & vederai un ſcoglietto picciolo: di fuora dal detto è una ſecca ſotto acqua, devi allargarti dal detto ſcoglio circa migl. 2. & anderai netto, & vien chiamato il detto luogo S. Teodoro.

Ancora più oltra per ſtaria circa mig. 8. vederai una ponta, & dentro della detta ponta vederai un porto grande, & largo, vaſſi dentro per garbin, & è bon ſorgitore, & bon loco, & hà acqua, il detto loco è chiamato Palo Caſtro: di fuora dal detto capo tu vederai un ſcoglio largo fuori dalla ſtaria circa mig. 5. & dentro dal detto è una ſecca; Aviſandoti andar netto, vuolſi accoſtare l'Iſola paſſando il ſcoglio dalla banda ſiniſtra, cioè da levante, et vien chiamato il detto ſcoglio il detto capo foran dal maeſtro vien chiamato Capo Sermon.

Tornando indietro dall'Iſola dalla banda di garbin tu troverai un ſcoglio, puoſſi andar dentro, et di fuora, et chiamaſi il detto Farioni: Più oltra per ſtaria circa mig. 20. troverai un'Iſola alla via di garbin, et è ſorgitore, et paravego da nave, et da navilii, et buon fondo, et vien chiamata la detta Iſola la Chriſtiana.

Più oltra per ſtaria circa mig. 30. tu vederai due ſcogli larghi dalla detta ſtaria circa mig. 6. et è buon ferratore, et ſtacio da nave, et vuolſi intender de i detti da tramontana, et è buon ferratore, et ſorgitore, aviſandoti da ponente è una ſecca, vuolſi allargar dalla detta ſecca migl. 3. et anderai netto, et ſono chiamati i detti ſcogli Gadaroni.

Più oltra per ſtaria dalla detta Iſola circa mig. 60. vederai una ponta foreana ad oſtro, et dentro dalla detta vederai due valle, et ſtacio largo per tutte navi, et di fuora dalle dette vederai trè ſcogli, et i detti fanno porto, et paravego, chiamaſi i detti ſcogli Cabolimena.

Andando più oltra per ſtaria circa mig. 20. tu vederai una valle, et è ſorgitore, et paravego da provenza, et da buora, et è luogo per andare à levante, di fuora dal detto da garbin tu vederai due ſcogli, e con due ſecche di fuora da oſtro, et chiamaſi i detti ſcogli, Caurere, et puoſſi andar dentro, et di fuora allargandote dalla banda d'oſtro, circa migl. 3. per le ſecche, et anderai netto.

Più oltra per ſtaria circa migl. 30. tu vederai uñ golfo; che và dentro circa mig. 2. et è buon loco per andar à levante, et vien chiamato dal mar d'oſtro; fuora del detto luogo à garbin vederai un Iſola grande con un ſcoglio da tramontana, et dentro il ſcoglio, et l'Iſola è una ſeccha, vuolſi accoſtare al detto ſcoglio, et anderai netto, aviſandoti che la detta

detta Iſola è grande, & ſtacio, & porto mettendoſi alla banda di greco, & vien chiamato il detto loco il Gozo.

Ancora andando per ſtaria dell'Iſola tu vederai un capo forean à garbin alcune volte à provego di buora: aviſandoti che dentro da i detti ſcogli è ſpreo, & è mal ſtare, & vien chiamato il detto luogo capo S. Giovanni.

Partendoſi dal detto capo Sermon circa migl. 40. la quarta di greco in ver levante tu vederai un'Iſola erta chiamaſi l'Onſo; dentro dalla detta da tramontana tu vederai alcuni ſcoglietti baſſi, vuolti metter dentro da i detti ſcogli, & l'Iſola mettendoſi i detti da maeſtro, & poi entrarai da greco, & da garbin mettendoti a ferro, & à proveſe, & è bon ferratore, & è luogo per andar à levante & à ponente, ſono chiamati i detti luochi Noſecco.

Più oltra per greco vederai un'Iſola grande, & alta dentro le due Iſole grandi vi è una ſecca, vuolſi allargare quello che par à te dall'Iſola grande, & puoſſi andare dentro dalla detta Iſola grande, & anderai netto, & vien chiamata la detta Iſola il Scarpanto, aviſandoti che 'l porto e 'l ſtacio della detta Iſola è da tramontana, aviſandoti ancora che andando per ſcoglio tu vederai un'Iſola baſſa, & dentro dalla detta è ſecco, aviſandoti accoſtati alla detta Iſola quanto pare à te, e non ti dubitare, perche la bocca ſia ſtretta mettendoti all'Iſola, & ſtarai bene, & chiamaſi la detta Iſola Staqualie, aviſandoti dalla banda di ſirocco tu vederai un Caſtello alto, & ſopra una rocca, facendo la via del detto tu vederai il porto, & è luogo per tutti navilii, và dentro per maeſtro, & ſtarai bene, è buon ferratore, & rinfreſcamento d'acqua da bere.

Ancora più oltra circa migl. 40. alla quarta di tramontana verſo greco vederai un'Iſola alta chiamaſi Rodo.

Capo Malio S. Angiolo con Molo quarta di greco in verſo levante mig. 100. Aviſandoti che i porti della Iſola ſono dalla banda di tramontana, e volgendo il capo da ponente della detta Iſola vederai il Caſtello, accoſtandoti al Caſtello intrando dentro il detto golfo circa mig. 3. tu vederai una ponta baſſa mettiti dentro dalla detta ponta, & è buon ferratore, & puoi ſtar à ferro à proveſe, & è di paſſa 10. di fondi in 12. & vi è acqua bona: dall'altro capo dell'Iſola di levante, cioè dell'Iſola di levante che è da tramontana, è porto per tutte navi, la conoſcenza del detto porto è un capo rocato alto bianco: dentro dal detto capo vederai una Chieſa rotta ti puol mettere là dove ti piace, & è buon ferratore, & fondo di paſſa 6. in 12. & è luogo per tutte navi, aviſandoti che 'l detto luogo, & l'Iſola ſono per mezzo, & hà una torre ſuſo, & vien chiamata la detta torre è chiamato, e ſuſo il detto luogo è acqua, & legne, con Policandro quarta di levante ver ſirocco mig. 20. Policandro è Iſola longa, & ſtretta, & alta, è diſabitada, & non hà porto, ne ſtacio ſe non per ſuſti de remi.

Policandro con quarta di levante in verſo il greco mig. 30. aviſandoti che niuna Iſola tagliata, è alta dal capo di maeſtro, tu vederai due ſcogli tondi, & erti, aviſandoti che i detti ſcogli vogliono rimaner intrando

dentro dalla banda ſiniſtra, cioè da tramontana, largo dalla detta circa miglia 2. tu vederai la valle col caſtello, và dentro per forean à mezo il Caſtello, & vaſſi dentro per greco, & hà fondo di paſſa 4. in 8. & è buon ſorgitore alla ditta Iſola, & è habitata, & hà acqua.

Partendoti dal detto porto alla via d'oſtro, & ſirocco mig. 25. tu vederai un'Iſola grande, & alta due Iſole, & fanno un canal, dentro dal detto canale è un capo bruſciato, & li è ſtacio da navi, & ti puoi mettere dentro dal detto, aviſandoti che per dentro il canale non è fondo, dalla banda della detta Iſola grande, dalla banda d'oſtro è una ſpiaggia con una rena baſſa con un fondo bianco, & è paravego di buora, & vuolſi andare largo dalla ponta circa miglia uno, & mezo; aviſandoti che circa la detta Iſola ſono alcuni ſorgitori dalla banda di fuora che non ſono netti, la detta Iſola hà Caſtello, & non è habitato, la detta Iſola ſi chiama Santorini; dalla banda della detta Iſola da ponente circa miglia 5. ſono due Iſole, & non hanno ſtacio, nè fondo, & ſono chiamate le dette Iſole, la Chriſtiana.

Partendo da Santorini andando dentro greco, & levante miglia 7. tu vederai un'Iſola alta, & dal detto capo della detta da greco è un capo erto rocato in acqua; aviſandoti che 'l detto capo riſoleggia forte con buora, tu ti puoi allargare dal detto quello pare à te, & di fuora dalla detta Iſola da oſtro ſono due ſcogli, & un'Iſolotto baſſo, hà bon fondo à torno, & bon ſtacio di navili piccioli, & ti puoi metter alla detta Iſola grande per mezo il Caſtello, detti luoghi ſono dalla banda d'oſtro dalla detta Iſola, è la detta Iſola habitata, & hà acqua, & vien chiamata Nanfio.

Partendoti da Nanfio dentro greco, & levante circa mig. 35. tu vedrai un'altra Iſola grande, dalla banda della detta Iſola in ſirocco alcuni Iſolotti baſſi, voglionoti rimanere i detti dalla banda di ſirocco, & quando tu ſarai dentro da i detti all'Iſola grande tu vederai un capo erto peloſo, & il detto ſcoglio, puoſſi iutrar in quel detto porto di ſopra & di ſotto, & anderai entro 'l porto, & dentro dal detto porto è fondo di paſſa 4. in 10. d'acqua, è bon ferratore; aviſandoti che la detta Iſola hà de buoni porti, oltra quello che è dalla banda deſtra di tramontana: andando al capo da ponente & da ſirocco è un Caſtello, & al detto Caſtello è acqua: & la detta Iſola, è diſhabitata, & vien chiamata la detta Iſola Stampalia.

Partendoti da Stampalia andando trà greco, & levante mig. 40. tu troverai un'Iſola grande, la qual dalla banda di ponente hà due capi un baſſo, l'altro erto rocato: aviſandoti che tu dei far la via di quel capo rocato erto, laſciandolo dalla banda ſiniſtra da maeſtro; aviſandoti che dal detto Capo infino alla ponta da greco è buon ſorgitore, & buon paravego di provenza, & di buora; aviſandoti che ſu la detta ponta da greco è una ſecca, tu ti dei allargare dalla detta circa mig. 2. & volgendo la detta ponta vedrai la terra, aviſandoti che la detta Iſola non hà porto, tu ti puoi mettere per mezo la terra dove ti parerà & ſtarai ben con tutti i tempi, & vi è fondo di 5. in 15. paſſa d'acqua & vi è

acqua

acqua buoña, Partendoti dalla terra per riviera vi è una ponta baſſa, la qual hà picciolo fondo, & è à modo di una ſabionera, & è fondo biancho, non t'allargare dalla ditta circa mig. 3. & anderai netto, & così volterai l'Iſola, la detta Iſola hà Caſtello, è habitata, & vien chiamata la detta Iſola Largo.

Partendoti dal detto capo del Cefalo per levante circa mig. 5. tu troverai un' Iſola dalla banda di ſirocco, & vederai una ſpiaggia, tu ti puoi mettere per provenza, à capo della ſpiggia tu vederai un ſcoglietto, tu ti puoi mettere dentro dal ſcoglietto con tutti venti, & è buon per andar à levante; aviſandoti che circa mig. 2. largo dal ſcoglio è una ſecca che par ſopra acqua à modo d'una barca, aviſandoti laſciati andar in mezo il canal anderai netto, & vien chiamata la detta Iſola, Celligargo; dalla detta dentro levante & ſirocco tu vederai circa mig. 3. un'Iſola alta con un Caſtello habitato, aviſandoti che la detta Iſola non hà porto, & hà gran fondo à torno, ma dalla banda dentro da greco è acqua, & un poco di ſpiaggiuola, & paravego per barche, & vien chiamata la detta Iſola, Niſeri: aviſandoti dalla Iſola in fin à Rodi vien chiamato il detto canal di Rodi, & ſcorreſi il detto canal dentro levante, & ſirocco miglia 90. aviſandoti che tutte le Iſole che ti hò dette vogliono rimanere da garbin.

Partendoti da Niſeri circa mig. 5. in 6. verſo levante, & ſirocco tu troverai un' Iſola habitata, il porto è dalla banda di tramontana dentro dal canal la conoſcenza del porto è partendoti dal capo di maeſtro dell'Iſola venendo à capo di ſirocco tu vederai una valle grande, & tu và dentro la detta, & vederai una Chieſiuola, & fà la via detta, & metti là dove che par à te, & alla detta Chieſa è acqua, aviſandoti che da un capo, & dall'altro dell'Iſola ſono alcuni ſcoglietti, tu puoi andar dentro & di fuora da eſſi, & hà gran fondo, vien chiamata la detta Iſola la Piſcopia: Partendoti dalla Piſcopia circa mig. 6. per ſirocco tu vederai un' Iſola grande alta, la detta Iſola è habitata al porto di levante, & non hà fondo dentro dall'Iſola, il detto porto hà buon fondo, & hà buon ſorgitore: dalla detta Iſola da tramontana circa mig. 2. in 3. ſono alcune Iſolette dishabitate & hanno gran fondo à torno, & è paravego da barche, & vien chiamata la detta Iſola habitata S. Nicolò de Cargi; per mezo la detta Iſola circa mig. 2. dentro levante, & ſirocco tu vederai l'Iſola grande di Rodi facendoti à ſapere che l'Iſola di Rodi è grande & habitata, & hà terra, e porto, & manderatti dalla banda di tramontana dentro dal canal è terra e porto, & è per tutte Navi, & fondo di paſſa 4. in 5. Aviſandoti che partendoti dalla detta è una ſecca larga dalla terra del muolo da S. Nicolò circa una baleſtrata, et ha due pie d'acqua ſecca dentro dal muolo et la ſecca più oltra circa un miglio è una ponta foreana da maeſtro et tramontana, et tu ti puoi accoſtare alla detta a proveſe et anderai netto, Aviſandoti che l'Iſola di Rodi è ſorgitore, et tutto à torno largo dall'Iſola da due migl. tu troverai paſſa 14. d'acqua infina 20. et bon paravego da fuſte de remi,

Aviſan-

Aviſandoti partendoti da Rodi dalla banda di levante dentro oſtro, & garbin è un ſcoglio & ti puoi mettere dal ſcoglio all'Iſola in terra tu vedrai un Caſtello vien chiamato il detto Caſtello Lendego.

Partendoti da Niſeri dalla turchia dentro greco & tramontana, circa miglia 18. tu vedrai un capo forean à garbin rocato in acqua, tu ti puoi accoſtare al detto capo: Laſciandoti il detto dalla banda ſin'ſtra, voltando il detto dirupo tu vederai un muolo di gatto di pietra, & per mezo il detto è un'altro ſotto acqua, il qual va fino in terra, Aviſandoti intrando dentro il porto tu devi accoſtarti al muolo, ch'è ſopra acqua à una barca, larga, & ſarai dentro il porto, & è fondo di paſſa 12. in 14. & è bon ferratore, Aviſandoti che il detto loco è terra ferma, & dentro dal detto porto vederai alcune muraglie, le quali fur già d'una Cittade, vi è legno, e non acqua, & è detto il Crio.

Partendoti dal detto per ſtaria, circa mig. 10. vederai un capo forean à garbin rocato in acqua voltando il detto capo vederai un ſcoglio con una ſpiaggia grande, Aviſandoti che detta ſpiaggia ha una grande vallata; ſonovi certe caſe habitate da turchi, v'è bon rifreſcamento, al capo di detta ſpiaggia da garbin è uno dattolajo, & ſotto il detto è acqua, aviſandoti che dentro il ſcoglio & la ſpiaggia tu puoi metterti, & aviſandoti che al detto ſcoglio à torno è buon ſorgitore, & puoi metterti ſotto il ſcoglio ſecondo i temporali che ſaranno, & ſtarai à ferro & à provese, & è buon ferratore & vien chiamato il detto luogo, barba Nicola.

Partendoti dal detto luogo tu vedrai alcuni ſcoglietti dentro levante & ſirocco, e circa mig. 20. troverai un golfo, e traverſerai oltra il detto golfo, il detto è habitato da turchi, & è chiamato il golfo dalle Simie, andando per riviera troverai alcuni ſcogli foreani à garbin, i detti ſcogli ſono ſegnalati di maſiere di pietra, & quei ſono ſegnati dal porto, tu puoi mettere entro i ſcogli, & al ſcoglietto grande, & ſtarai à ferro, & à proveſe, & è fondo da 20. infino 30. paſſa d'acqua, & ſi può andar a levante, & à ponente, & è largo dalla ſtaria circa mezo miglio, & fanno canal, ſon chiamati i ſcogli di S. Paolo, della detta ſtaria per mezo i detti ſcogli circa mig. 1. alla detta ſtaria tu vederai una ponta, oltra la detta ponta à terra circa mig. 3. vederai una bocca ſtretta, & và dentro d'lla detta, aviſandoti parti la bocca per le ponte, & vedrai una Chieſa de Calojeri, & ſarai dentro il porto, & mettiti dove ti pare, l'intrata è per oſtro, & è luogo per galie, & è acqua alla Chieſa, aviſandoti che il detto luogo per terra ferma, & è Iſola, & ſonovi aſſai Caſtelli, & è habitata, & puoſſi andar dall'Iſola à terra ferma con fuſte picciole, & detta Iſola vien chiamata, grande Iſola delle Simie.

Partendoti da i detti ſcoglietti di S. Paolo paſſando il detto golfo per ſtaria vederai à terra una ponta foreana erta con un ſcoglietto picciolo, innanzi, che arrivi à detta ponta vederai un'altra ponta dentro da eſſa, & ſopra detta ponta vederai una muraglia di terra, accoſtati ad eſſa, & hà gran fondo, et volgendo la detta ponta vederai il porto grande, et vederai nel detto porto una ſpiaggia grande, et mettiti dentro dal detto

porto

pòrto come pare à te, et è ſtaria à ferro, et à proveſe, et hà buon fondi, et buon ſorgiture, et vi poſſono ſtare ogni nave, perche hà ſondo di paſſa 12. et 20. et è buon per andare à levante ; detto luogo è chiamato Malfetta, guardaſi detto luogo con Rodi alla quarta d' oſtro verſo ſiroccо mig. 35.

Partendoti dal detto luogo per riviera andando à levante circa mig. 10. tu vedrai un ſcoglio tondo erto, et fa canal alla ſtaria, Aviſandoti che dentro dal ſcoglio è la ſtaria à paravego per provenza accoſtandoti al ſcoglio, aviſandoti che ſopra il detto ſcoglio ſon ciſterne d' acqua, et vien chiamato il detto ſcoglio le Ciſterne, et guardaſi da oſtro et tramontana con Rodi, et ſono mig. 18.

Partendoti dalle Ciſterne per ſtaria circa mig. 6. tu vederai un capo forean grebanoſo, volgendo il detto capo vanno dentro à modo di un golfetto, et la dentro tu vederai una ſpiaggia con fiumare, et caſali turchi, et ha bon fondo et bon ferratore dentro alcuni ſcoglietti è buoni per andar à levante, il detto luogo vien chiamato il Freſco.

Partendoti dal detto circa mig. 12. tu vederai un'altro golfo tutti dentro circa mig. 6. dentro dal detto golfo tu vederai ſpiaggie, et fiumare, et caſali de turchi, et dentro dal detto golfo è bon ſorgitore, et bon fondo, et ſtatio da tutte Navi et vien chiamato il detto luogo Prepia, fuori del detto golfo per riviera, et ſono alcuni ſcogli netti, et puoſſi andar dentro da eſſi con tutte Navi, et Navilii.

Partendoti dal detto luogo di Prepia per riviera tu vederai un capo forean à garbin, voltando il detto capo tu vederai una ſpiaggia grande lunga, à capo della ſpiaggia di ponente vederai un ſcoglio, & ſopra il detto ſcoglio tu vederai à modo de un campanile piccolo, per mezo la detta ſpiaggia è una fiumara grande, è habitata da turchi, aviſendoti che 'l ſtacio è al ſcoglio, & la detta conoſcenza del detto luogo è il ſegnal che è ſul ſcoglio, et vien chiamato il detto luogo Laguia.

Partendoti dal detto luogo per riviera tu vederai un capo con alcuni ſcoglietti, et voltando il detto capo, tu vedrai una bocca larga, et dentro dalla detta bocca tu vederai alcune valli et boche da porti, v' è buon fondo, et buon ſorgitore, et ſono luoghi per andar à levante per fuſte di remi et dentro della detta Iſola baſſa boſcuta ſopra la detta ſono alcune muraglie, Aviſandoti che la detta Iſola dalla banda di tramontana ha picciolo fondo, et per barche piccole, Aviſandoti che dentro da levante della detta Iſola ſono ſaline: Aviſandoti che volendo andare dalla banda della bocca dell'Iſola di garbin, et è bon fondo, intrando dentro dalla bocca tu vederai il Caſtello, Aviſandoti che 'l detto luogo è buon per andar à ponente. Partendoti della detta Iſola venendo alla rocca per riviera, è ſorgitore et paravego foreani, et vien chiamato il detto golfo Macoe, et la detta Iſola vien chiamata S. Giorgio, il detto Caſtello è buon luogo habitato da turchi, Aviſandoti che partendoti dalla detta Iſola del capo da garbin, che è la bocca che va al Caſtello, ivi è una ſpiaggia che ha acqua et legne, et la detta Iſola di San Giorgio, dentro

da levante ſono ſaline, Aviſandoti che partendoti dalla detta Iſola per venire alla bocca alla ſtaria è ſorgitore per infino al capo, voltando il detto capo da levante tu truovi alcuni ſcogli per riviera, & anderai infino dentro dal capo voltando il capo, andando dentro per tramontana, tu vederai alcuni ſcoglietti piccoli, Aviſandoti che li detti ſcogli vogliono rimanere dalla banda ſiniſtra, & anderai circa mig. 2. per greco, & vederai una Iſola grande uſata con la terra ferma, e puoi andar da levante, è da ponente, & vederai il Freo, che è ſopra di eſſa, & ſopra la detta Iſola ſono muraglie aſſai, ha acqua & legne, & tu puoi ſtar dentro nel detto luogo à ferro, & à proveſe, & hà bon ferrator, ſopra la detta Iſola da ponente e l'erta ſu 'l monte è una torre, & quella è la conoſcenza dell'Iſola, & vien chiamata la detta Iſola, S. Nicolò delle viſe.

Partendoti dal detto luogo per ſtaria andando à levante tu vederai una ſpiaggia grande come una riva roccata grebanoſa, & và alla via di garbin, il detto capo vien chiamato Sette capi, da terra ferma & da turchia; voltando il detto capo, tu troverai una ſpiaggia grande, & tu entrerai nella detta ſpiaggia, & tu vederai alcune muraglie, & la fiumara; Aviſandoti al capo di ponente alla detta ſpiaggia à paravego di provenza, & per tutta la detta ſpiagia è ſorgitore, & vien chiamata la detta ſpiaggia, S. Nicolò della patura, più oltra per ſtaria, tu vederai circa mig. 2. dentro una valle, & và per tramontana, & di fuora del detto canale ſono alcuni ſcogli dalla banda deſtra, & andando dentro tu ſarai coperto da levante in fino à oſtro facendo la volta da maeſtro, & è bon fondo, & bon ſorgitore per provenza.

Partendoti dalla detta tu vederai due Iſole, una grande, & l'altra piccola, & ſopra la detta Iſola grande è un caſtello, & è habitato, la ſua intrata è da tramontana, Aviſandoti che andando alla bocca per la ſtaria circa mig. due tu vederai un ſcoglio baſſo piccolo, & è fuora dal detto ſcoglio à garbin, tu vederai una pietra roſſa all'acqua, tu ti dei accoſtare alla ſtaria all'Iſola che è di fuori che vien chiamata le Poncelle, & tu puoi andare à torno la detta Iſola, & hà gran fondo dalla banda di tramontana della detta Iſola, & è una valle, & ſorgitore, & paravego da i venti di fuora; Partendoſi dalla detta Iſola à far la via della bocca dell'iſola è grande, anderai dentro alla bocca, e ſu 'l detto capo dentro l'Iſola è il ſtacio delle Navi da andar à levante e ponente, & è buon ferratore, & vuolſi dar i proveſi all'Iſola, & per ſtaria della detta Iſola tu vederai una valle con alcune muraglie, & alcune ſaline, & è ſtacio per fuſte, uſcendo fuori alla detta valle per andar à levante tu vederai alcuno ſcoglietto con alcune muraglie ſuſo vuol rimanere dalla deſtra, allargandoti dal detto circa un proveſe, perche hà una ſecca da tramontana, & tu vederai alcuni ſcoglietti uſcirai ſuora, perche hà buon fondo; & vien chiamata la detta Iſola grande habitata Caſtel Ruzi, aviſandoti che 'l Caſtel Ruzi con Rodi ſi guarda quarta di levante ver ſirocco, & ſonovi mig. 100. & Sette capi con Rodi ſi guarda levante, & ponente, & ſonovi mig. 60.

Acre

Acre con Rodi quarta di greco verſo levante, & ſono mig. 40. Partendoſi da Caſtel Ruzi per andar à levante largo mig. 1. per ſirocco tu vederai un ſcoglio erto tondo: aviſandoti che 'l detto ſcoglio hà gran fondo à torno, & vien chiamata Iſola de Correnti.

Partendoti dalla detta Iſola per ſtaria ſono alcuni ſcoglietti, & è una valle, & la terra ferma, & è buon ſorgitore, & paravego di provenza: più oltra circa mig. 10. per ſtaria tu vederai un capo, & volgendo il detto capo à terra tu vederai due bocche, aviſandoti accoſtati à quella di levante, & laſciati accoſtare dalla banda ſiniſtra, & accoſtati all'Iſola grande che gli è gran fondo, perche dalla bocca è una ſecca, & hà piè 4. d'acqua, & vuolſi accoſtar quanto ſi può all'Iſola grande, quando tu ſei dentro dall'Iſola tu vederai una valle, all'Iſola murata, aviſandoti che la detta Iſola fà canal con la ſtaria, & puoſſi uſcir fuora da levante, & intrare con tutte Navi, & ſtaſſi à ferro, & à proveſe all'Iſola, aviſandoti che hà gran fondo, & ſopra la detta Iſola è acqua, & legna alla valle, & terra habitata, & vien chiamata il Cacao.

Partendoti dalla detta Iſola per ſtaria circa migl. 5. tu vederai una rena baſſa bianca, & ſopra la detta ſpiaggia è una rocca, & alla detta è uno Caſtello, aviſandoti che alla detta ſpiaggia è ſorgitore, & paravego di provenza, & v'è acqua, & vien chiamata S. Nicolò della Mira: più oltra per ſtaria tu vederai la riviera erta circa mig. 10. & vedrai una ſpiaggia longa, & grande. Aviſandoti che la detta hà da uno, & dall'altro una fiumara al capo di ponente, dalla detta ſpiaggia ſon alcune muraglie, & puoſſi ſtar alle dette à ferro, & à proveſe, & è buon paravego da provenza, & bon fondo: Aviſandoti che 'l capo della ſpiaggia è la fiumera, & ſonovi legne, & vien chiamata la detta ſpiaggia la Finica.

Partendoti dalla detta ſpiaggia per ſtaria alla via d'oſtro tu vederai un capo forean, & di fuori dal detto capo ſono alcune Iſole, & puoſſi andar dentro dall'Iſola il capo con galie: Aviſandoti che ſopra le dette Iſole è acqua & puoi ſtare à paravego dalla banda di tramontana, & le dette Iſole, & il capo ſono chiamate le Chilidonie, & le Gonbrube: Aviſandoti dalle Chilidonie all'Iſola di Cipro ſono m. 160. Chilidonie con S. Biſanio ſirocco e maeſtro m. 160. Partendoti dal capo di S. Biſanio per ſtaria dalla banda d'oſtro circa m. 10. tu troverai un ſcoglio grande, il qual ſcoglio non hà bon fondo, & è ſecco, d'intorno da eſſo con la ſtaria è bon ſorgitore, & paravego, & è coperto da greco in fina à maeſtro, cioè venti foreani, & vien chiamato ſcoglio Trapano; Partendoti dal detto ſcoglio per ſtaria circa m. 15. tu troverai una ponta baſſa, volgendo la detta ponta tu vederai una terra dirupata, & vederai 2. caſtelli ſopra 2. grebani: Aviſandoti che volendo intrar dentro, tu vederai un muolo, Partendoti dalla ſtaria, & venendo alla via del Caſtello da levante al capo del detto muolo ſotto aqua, & è un altro il qual hà capo circa un proveſe largo dalla terra: Aviſandoti che alla terra di porto tu ti dei accoſtare alla torre, & mettiti dentro dal porto dove pare à te, & ha fondo di paſſa uno in due, & vien chiamata la detta terra Baffo, Aviſandoti che 'l capo di S. Copia con Baffo ſi guarda

dentro

dentro levante, & ſirocco m. 25. & Baſſo con caſtel Ruzio ſi guarda dentro levante, & ſirocco, & dentro ponente, & maeſtro, & ſono m. 200. & Rodi con Baſſo alla quarta di levante verſo ſirocco, & la quarta di ponente verſo maeſtro ſono m. 320. Partendoſi da Baſſo per ſtaria dell'Iſola circa mig. 2. troverai 2. ſcogli baſſi piccioli; andando in levante vuolſi ſtringere tanto in terra che arrivi al canal tra i ſcogli, & l'Iſola, & fa la via del canal, & ti puoi metter à paravego de' detti ſcogli mettendoti i ſcogli per garbin, & ſi può dare i proveſi a i ſcogli; Aviſandoti di fuori da i detti ſcogli circa mig. 1. in 2. in mare è ſecco, venendo da mare vuolſi allargare da i detti ſcogli da levante ò da ponente circa mig. 1. tanto che tu arrivi il canale, & mettiti il paravego per ſtaria circa mig. 2.

Partendoſi da i detti ſcogli per ſtaria circa mig. 20. tu vederai un capo erto, roccato, & bianco, allargati da i detti dirupi circa miglia uno in mare, perche è poco fondi, & fà la via del capo, & largate una baleſtrata dal capo, & va dentro tanto che tu ſii coperto da garbin, & è bon ferratore, & fondo di paſſa quattro, mettendoſi ſotto il capo, & vien chiamato il detto capo, Capo bianco. Aviſandoti che il Baſſo, & Vegro è habitato, & hanno acqua da bere, & guardaſi il detto Capo bianco quarta di levante verſo greco, & vi ſono miglia venti. Partendoſi dal detto Capo bianco circa miglia quatro tu troverai una ſpiaggia grande, al capo di ponente della detta ſpiaggia tu vederai una Chieſa, che ſi chiama S. Giorgio, & vederai circa mig. 2. infra terra un caſtello chiamaſi, la Piſcopia; aviſandoti che ſi guarda Capo Bianco co'l Gavata, ſirocco, & maeſtro, & vi ſono mig. 15. Partendoſi dalla Piſcopia circa mig. 5. tu vederai un capo baſſo, & guardaſi ad oſtro, & tramontana: aviſandoti che il detto capo della banda di ponente ſono 2. ſcoglieti piccioli, & puoſſi andar con legni piccioli, & dentro da i detti, facendo honor al capo circa mig. 1. & puoi andar con tutte navi di fuori da i detti ſcogli longi 1. proveſe, & vien chiamato il Capo Gavata; aviſandoti che il detto Capo Gavata à paravego di provenza, & di garbin, & dal detto capo da tramontana la ſtaria circa m. 10. è una terra guaſta con 1. caſtello, che ha ſorgitore per mezo la fiumara, & vuolſi metter per mezo la fiumara circa 1. mig. larga, perche è la ſpiaggia, & è ferratore, & ha fondi di paſſa 7. Aviſandoti che tu ſei coperto da oſtro infin'à levante, togliendo la volta di ponente, & vien chiamato il detto loco Limiſſo; Partendoſi dal detto loco per ſtaria in levante tu troverai 1. ponta baſſa cir. m. 30. Aviſandoti che tu debbi andar largo dalla detta ponta circa mig. 2., & volgendo il detto capo tu vederai alcune rive baſſe con ponte baſſe, & vuol andar coſi largo infino che tu vederai una ſpiaggia grande con alcuni figari, che và di longo ſuſo per la ſpiaggia, & vederai una Chieſa di S. Lazaro, facendo la via della detta Chieſa, & mettiti largo quel che par à te; Aviſandoti che è buon ferratore, & diſcoperto da levante infin'all'oſtro, aviſandoti che i detti luoghi ſono habitati, & hanno acqua, & ſono chiamati i detti luoghi le Saline.

Più oltra per ſtaria à levante circa mig. 8. tu vederai un capo erto, roccato,

cato, et par da longi à modo d'un caſtello, et quella è la coñoſcenza del detto capo, Aviſandoti che 'l detto capo da tramontana, et da garbin hà paravego, et ſorgitore de foreani, et di buore : Aviſandoti che ſu 'l capo da levante è una ſeccara raſa à terra, et vuolſi allargare circa un miglio, et ſtringeti poi in terra, et puoi ſtare à ferro, et à proveſe, et vien chiamato il detto capo della Grea. Aviſandoti che Limiſſo co 'l capo della Grea ſi guarda quarta di levante verſo greco, et ſono miglia.

Più oltra per ſtaria à levante circa mig. 10. tu vederai un capo peloſo, et dentro dal detto capo mettendoſi il capo per ponente, et è ſtacio, et paravego di buora, et di provenza, et vi è acqua, et una Chieſa de Calojeri, et vien chiamato il detto loco S. Giorgio.

Partendoſi dal detto capo della Grea circa mig. 18. et per ſtaria vederai una terra con alcuni ſcogli et ſecche di fuori da tramontana ; Aviſandoti che dentro delle dette ſecche ſono alcune bocche per galie che ſi può intrare et intrando dentro facendo la via della Torre del Caſtello, et ſotto la detta Torre vederai la bocca del porto ; Aviſandoti che 'l detto porto è grande per tutte le navi, et navilii, et di porto, et di catena ; la intrata è per ſotto la Torre, et la bocca è ſtretta ; Aviſandoti che ſe tu andaſſi con nave grande tu debbi andar per maeſtro di fuori dalle dette ſecche tanto che tu metti le ſecche con la torre del porto, et fa la via della torre, et anderai netto, et ſon chiamati i detti ſcogli S. Caterina, et la terra Famagoſta. Et guardaſi la Grea con Famogoſta quarta di tramontana verſo maeſtro miglia diciotto, Famagoſta col capo di Sant' Andrea guarda greco, et garbin, et vi ſono miglia ſeſſanta. Et ſappi che il detto capo di S. Andrea guarda greco et garbin dalla banda dentro cioè da tramontana tu vederai un caſtello alla marina, che hà porto, et di fuora dal detto porto ſono due ſcogli, vuolſi andar di mezo da i detti ſcogli, facendo la via della torre grande, et è diſcoperta dalla tramontana fin' à levante, guardaſi il detto caſtello col capo di S. Andrea dentro ponente et garbin, et dentro greco et levante, et ſono mig. 120. il detto loco vien chiamato il Cerines.

Partendoſi oltra per ſtaria circa mig. 100. vederai un capo con alcuni ſcoglietti baſſi in acqua, il detto ſi chiama capo di S. Bitanio ; Aviſandoti che la detta iſola di Cipro ha ſorgitore à torno, et tutta l'Iſola di Cipro volta m. 500. il capo di Gavata con Baruto ſi guarda dentro levante e ſirocco, et vi ſon m. 240. Il capo della Grea con Baruto, et guarda ſirocco, et maeſtro, e ſono m. 160. Baffo col Zaffo ſi guarda à ſirocco et maeſtro, et ſono m. 300. il capo di Gavata con Tripoli guarda levante et ponente, ſono miglia 220.

Baruto, è terra habitata, et non hà porto, è ſpiaggia, et la conoſcenza di Baruto, è una ponta foreana dentro ponente et maeſtro, et è la terra alla banda di tramontana, et alla detta ponta, ſappi che 'l ſorgitore è per mezo una moſchetta, la qual moſchetta hà alcuni balconi, vuolſi andar tanto che tu lapri le dette feneſtre, et metterati largo quello, che ti

che ti pare. Sappi che partendo il detto capo di Baruto circa mig. 20. per ſtaria ad oſtro vederai una terra habitata con alcuni ſcogli, & ſappi che i detti ſcogli vogliono rimaner dalla banda deſtra, cioè da garbin, & andrai dentro da i detti ſcogli dalla ſtaria, & ſtarai à ferro, & à proveſe à i detti ſcogli, vien chiamata la detta terra Saito. Partendoti dal detto luoco circa miglia venti per ſtaria e garbin tù troverai una terra dirupata, & dishabitata, il ſuo porto è dalla banda di tramontana, & ha alcuni ſcogli fuora: Aviſandoti che i detti ſcogli vogliono rimanere dalla banda deſtra, & far la via della detta terra, & ſarai coperto da tutti i tempi, & venti, eccetto che da tramontana, & vien chiamato il detto loco il Suro.

Più oltra per ſtaria a garbin tu vedrai un capo erto rocato bianco circa m. 20. & ſopra il detto capo è una Chieſa bianca, & quella è la conoſcenza del detto capo, & vien chiamato il detto Capo bianco. Aviſandoti che ſe tu vuoi andar circa mig. 2. in mar per ſtaria vi ſono di brutte ſecche, & vuolſi andar coſi in fin che tu ti metti in dromo della terra. Laſciando la terra dalla banda ſiniſtra accoſtati alla terra circa una balleſtrata, & tu vedrai un ſcoglietto piccolo con un muolo ſotto acqua: & debbi andar dentro il muolo, & laſcia il ſcoglio dalla banda deſtra dentro il porto, Aviſandoti che di fuora dalla boca ad una balleſtrata v'è una ſecca, che ha pie 11. d'acqua, ſuſo dal ſcoglio alla ſpiaggia è ſecco, & non ſi può andar ſe non con barche; Aviſandoti che la detta terra ha un'acqua che è fiumara, la detta terra è dirupata, & dishabitata, & vien chiamata la detta terra, Acre.

Partendoſi dalla detta terra circa mig. 10. vedrai un capo erto alla via di garbin ſopra il detto capo è un caſtello habitato da Saracini, & al baſſo del detto capo vedrai una ponta baſſa, dentro dalla detta ponta da tramontana vedrai una terra dirupata, & è bon loco, & ſorgitore per mezo della detta terra, fuora che per tramontana: vien chiamato il detto loco Scafazzo il capo S. Margarita del Dameno; Aviſandoti, che ſe vuoi andar circa mig. 1. in due dal detto capo andrai netto. Partendoti dal detto capo circa mig. 10. a oſtro tu vedrai un caſtello con una torre dishabitata, & non ha porto, & vien chiamato il detto caſtello Pelegrin: Partendoſi per ſtaria circa mig. 10. a marina tu vedrai una terra dirupata, & non ha porto; nè ſpiaggia, & vien chiamata la detta terra, Ceſaria. Partendoſi dalla detta circa mig. 20. tu vederai i detti luoghi baſſi bianchi con poco di riva roſſa, ſopra la detta vedrai un caſtello dirupato detto, Arzufo.

Partendoſi dal detto circa mig. 10. vedrai un capo erto, peloſo, & è baſſo da oſtro e tramontana, e ſopra il detto capo è un caſtello dirupato, & vien detto il Zaffo, Aviſandoti che il detto ha ſcogli, e porto per navilii piccoli, & puoſſi intrar per 2. bocche una per tramontana, l'altra per ponente, Aviſandoti che è ſtacio da navi, & navilii, & è largo dalle dette ſecche mig. 2. mettiti in Dromo, i ſcogli ſono di paſſa 11. d'acqua, è bon ferratore, e bon fondo, Aviſandoti che la conoſcenza del Zaffo è dalla banda d'oſtro de i lidi baſſi, & dalla banda di tramontana ſono i detti erti peloſi con una riva rocata roſſa.

Partendoti dal detto ad oſtro circa mig. 40. vedrai una marina alla ſpiag-

ſpiaggia, & una terra grande dirupata, & non ha porto chiamaſi, Scannolo.

Partendoti da Baruto à tramontana circa mig. 40. vedrai un capo erto rocato da tramontana, e dentro dal detto capo è ſorgitore, paravego da tutti i tempi eccetto che da maiſtro infin'à greco, & chiamaſi S. Maria del porto. Partendoſi dal detto loco circa mig. 5. vederai un caſal grande habitato, vi ſono Chriſtiani, & Saraceni vi è bon ritreſcamento di vino, & chiamaſi Nafin. Più oltra per ſtaria è tramontana circa mig. 15. vedrai alcuni ſcogli in mare; Aviſandoti che dentro i ſcogli è la ſtaria à greco, & vederai un ſcoglio piccolo alla ſtaria, & di fuora dal detto è tramontana, & vien chiamato ſcoglietti baſſi piccioli con alcune bocche ſecche: Aviſandoti che ſi può andar dentro quel ſcoglio, & quei ſcoglietti baſſi laſciando quel ſcoglio ſolo dalla banda deſtra, et gli altri dalla banda ſiniſtra, et chiamaſi S. Georgio, fuora de i detti ſcogli ſono Iſolotti grandi; Aviſandoti che ſi può andar dentro, et di fuora da eſſi con nave grandi, et far la via della terra, et vederai alla marina un ponte di pietra con un poco di Caſtello, tirati dove ti parerà, et vederai frà terra circa m. 3. una terra grande habitata, et la detta ſi chiama Tripoli. Più oltra per ſtaria circa m. 20. troverai un ſcoglio grande con due bocche ſopra il detto ſcoglio grande, et hà alcune muraglie: per mezo la terra è una terra guaſta, et quel ſcoglio è porto, e paravego di tutte navi, chiamaſi Tortoſa. Più oltra per ſtaria circa m. 50. tu vederai un capo forean rocato non troppo alto, et dalla banda d'oſtro del detto capo m. 7. un Caſtello che ſi chiama Zibele; et di là dal detto capo circa m. 2. alla marina vederai 2. Torri, accoſtati alla Torre da Tramontana, perche la Torre da oſtro hà una pietra ſotto acqua, et debbi entrar di mezo dalle 2. Torri, et ſarai dentro dal porto, et hà catena, et ſi chiama la Lizza: partendoſi dal detto loco per tramontana circa m. 5. vederai una ponta baſſa ſopra la detta ponta baſſa alcune Torri, et muraglie, et vien chiamato il detto loco la Gloria; Aviſandoti che la Lizza, et il capo di S. Andrea guarda quarta di ponente verſo maeſtro, et quarta di levante verſo ſirocco, et vi ſono m. 70. la Lizza co 'l capo della Grea dentro ponente, et garbin, et dentro greco, et levante, Aviſandoti che la Lizza, et infin ſu la ponta de Aſtaneſe, traſcorre ad oſtro, et tramontana; Aviſandoti che tutta quanta la Soria hà ſorgitore, et ſpiaggia.

PORTOLANO
di diverſi luoghi.

PArtendoti dal porto di Venetia fà la via dentro greco, et levante, et và nel porto ſopra capo Mulgra, ſon mig. 100. Partendoti poi di detto porto di Venetia da levante và ſopra Caſtagneto, et vi ſono mig. 100.

Partendoti dal detto porto fà la via dentro levante, & ſirocco và ſopra S. Giovanni in Pelago, e Polmontore ſono m. 120. S. Giovanni in pelago con le Polmontore ſcorre à ſirocco, e maeſtro, ſono mig. 25. Polmontore ſono ſcogli due, & dentro l'uno, e l'altro ſi può andare; mà non con nave, accoſtandoti al ſcoglio grande, ch'è da terra le due parti a'un canevo và ſicuro, Polmontora picciola hà fuora in mare circa mig. 2. in oſtro, & ſirocco ſecca una Chieſa in pie 20. d'acqua ſuſo. Da Polmontora in Ancona naviga per oſtro, ſono mig. 140. Se d'Ancona navighi dentro greco, & tramontana verrai al Sanſego fino à Nieme, ſe vieni di là troverai un porto dentro chiamato Porto Legno, & l'altro Porto di Canedoli, e Sorgana, & da Canedoli à Sorgana v'è ſecca, ſon lontane una all'altra mig. 2. Sanſego è verſo Quarnero da tramontana una ſecca larga mezo miglio, & è nel Sanſego un Iſola dieſema, che in capo di via da maeſtro verſo Quarnero è un ſcoglio, chiamato Roccola ha paſſi tre d'acqua dentro il ſcoglio Nia.

Dentro Nia ſotto monte Chebo è un porto che ſi dice Scaligine, all'andare per ſirocco la ſtaria è un'altro porto, che ſi dice Luogo, & ha ſcoglio uno in garbin, & è dentro lo ſcoglio la ſecca, luogo per navi picciole, & è largo da Scaligine mig. 5. in 6. Dipoi trovi a levante un ſcoglio, dentro al quale è la valle d'Agoſta, & è buon porto grande, dopo tu troverai il ſcoglio delle Monache, & ſe vuoi ſtare al porto, ſtà nella valle, il ſcoglietto rimane in ponente, poi tu trovi il porto di Cigala, il qual'è buon porto, & non hà alcuna rocca, & poſſi accoſtare da una banda & dall'altra, & dentro per levante ſono boniſſimi venti di ſuſo.

Più oltra avanti troverai Forneli, il qual'è porto ſtretto, & è apreſſo il capo dell'Arſa, & poi tu trovi Nieme, il qual è buon porto, & la ſua intrata ha di paſſa 4. d'acqua con la ſecca, & puoi uſcir dentro in Nieme in ſcoglio di San Pietro, & per mezo il ſcoglio di S. Pietro in greco è un'Iſola, che ſi chiama Loriola, & ha porto verſo la ſtaria, & ſe tu vuoi andar da Nieme ad Arbe naviga per greco, & verrai in capo dell'Iſola di Pago, è un porto che ſi chiama Ravener, che hà ſcoglio uno da tramontana, & da quel ſcoglio tu puoi veder Arbe verſo tramontana, & da Nieme in Arbe ſono mig. 40. Da Nieme à Selva ſono mig. 10. al porto, & è per conoſcenza del porto capo uno roſſo da ponente & puoſſi metter ſcala, & proveſe: da Nieme dentro oſtro, & ſirocco vien Premuda da parte di ponente ſcogli due ſopra il porto è un ſcoglio in garbin, & ivi è il porto da ponente, & da levante, e ſecca una verſo ſirocco, e va circa canevi 4. largo per ſcoglio, & ſe da Nieme tu vogli andar à Zara accoſtati alla Selva, & naviga per ſirocco per la mezaria, è verrai à Zara, & ſono mig. 60. Se da Nieme tu vuoi andare à Premuda naviga quarta d'oſtro in verſo ſirocco, & verrai à Premuda, & vi ſono mig. 20. Da Premuda ſe tu vuoi andar di ſopra viene l'Iſola di Scorda, & poi l'Iſola de Eſte, che ſi chiama Zan Pontello, & poi viene Meleda, & il capo di Meleda verſo ponente è un buon porto, e in mezo dell'intrata dalla parte di ponente cioè di fuora è una ſecca, & ſe tu vien di fuora,

ſuora, accoſtati alla ponta di Meleda da levante, e anderai ſicuro dentro Meleda, il capo verſo levante ſono porti 2. buoni; l'uno ſi chiama S. Maria, & ſono in oſtro ſcogli 2. piani che ſi chiamano le Ganiſie largo m. 4.

Ivi è il capo de i tempi da ponente, ivi è porto, che è mal porto, & ha un ſcoglio picciolo per tutta la ſtaria de Tempi, & non è porto, & è mig. 30. lungo, & in campo de' Tempi è porto uno, che ſi dice Proverſo porto roſſo, & poi trovi l'Iſola di S. Maria, ove ſono molti porti, & poi da levante vien l'Incoronata, & è porto uno ſotto l'Incoronata Alcena, & un'altro porto che ha nome Lapſa; & poi ſono Iſole due che ſi chiamano Porcelli: & poi tu trovi l'Iſole che ſi chiamano Giudee, & le Giudee hanno di fuori ſcogli tre, & ha porti 2. l'uno di S. Maria, & l'altro è più dentro in una valle che è buone, & dalla ponta di levante è un ſcoglio, che ſi dice la Roſa, quella è finita di fuora, & ſe tu vuoi uſcire da Vinegia, & vuoi uſcir del golfo, & vuoi andar sì, che tu non tocchi l'Iſtria, nota che da Vinegia à Monte Chebo ſono mig. 130. dentro levante, & ſirocco, da Monte Chebo a i Tempi, di Zara per ſirocco mig. 60.

De i Tempi di Zara all'Incoronata, ſono per ſirocco m. 50. Dall'Incoronata, al Miliſiello ſono dentro oſtro, & ſirocco mig. 50. Da Miliſiello à S. Andrea per levante mig. 20. Da S. Andrea à Liſia ſono per levante mig. 20. Da Liſia alla Cazza dentro levante, & ſirocco mig. 40. Dalla Cazza al Cazzuolo per levante mig. 10. Dal Cazzuolo alla Guſta per levante mig. 10. Dalla Guſta alla Meleda ſono per levante mig. 30. Et dentro l'una, & l'altra ſono ſeccagne. Dalla Meleda à Raguſi per levante mig. 30. La Meleda è lunga mig. 30. Da Raguſi à Dolcigno mig. 70. Da Dolcigno à Durazzo mig. 60. Da Raguſi à Durazzo per ſirocco mig. 130. Da Durazzo à Brandicio per garbin mig. 140. Da Brandicio al Saceno per levante mig. 100. Da Durazzo al Saſeno per levante mig. 130. Dal capo di S. Maria dalle colonne al Fano per levante mig. 80. Dal Saſeno al Fano dentro oſtro & ſirocco migl. 60. Dal Fano à Corfù dentro levante & ſirocco mig. 40. Da Corfù in Cefalonia dentro oſtro & ſirocco mig. 100. Da Cefalonia al Zante mig. 10. Et poi ſono Iſole 2. in mar dentro oſtro & ſirocco mig. 30. Le dette Iſole s'appellano Stivali, & l'altra Iſola Roſſa; & è paravego per ponente, & per maeſtro, & vi è acqua dolce, vi ſtanno Monachi Piſor. Dal Zante a Modon per ſirocco mig. 80. Modon hà un'Iſola davanti la qual Iſola ſi chiama Sapienza; aricordandoti che all'intrata dentro dalla ponta di Modon, e Sapienza ſono ſecche, & vuolſi andar largo dalla ponta di Modon le due parti del Freo, verſo l'Iſola et anderai ſicuro dentro la ponta di Modon et la ſecca accoſtati alla ponta di Modon à un canevo, et anderai ſicuro. Et ſe vuoi andar dentro da Sapienza, et vuoi uſcir da ponta di Gallo dentro da S. Vencedego tu debbi andar quarta di ſirocco verſo levante, et ſono mig. 110. Et volcendo capo Malio Matapam in tramontana troverai una valle grande, et larga, et chiamaſi la valle di S. Maria, et è la Chieſa dentro la valle, più dentro il golfo è il porto delle Quaje, il quale è buon porto, el vi ſono legne, et acqua, et ha la bocca ſecca, una che è pie 14. d'acqua ſuſo, ſchivala le ſeconde parte del Freo, et la bocca laſciela da

tramontana, & anderai ſicuro. Più avanti tu troverai il golfo della Valdole, & trovi la Tromezza che è ſcogli tre, & è porto dentro da quei ſcogli, & poi tu trovi Caſtel Rampani; venendo fuora del golfo tu trovi un porto in ſtaria, dove ſi può ſtare con ogni vento, ſalvo che con garbin, & poi ſi ſtaria ſotto la ponta, & poi trovi l'Iſola de i Cervi che è appreſſo la ſtaria di mezo, & non li può ſtar ſe non un legno ſottile, & poi tu trovi la Varia, è una cale, ivi è acqua, & legne, & poi ſe trova capo Malio San Angiolo, & guardaſi capo Malio Matapan con capo Malio S. Angiolo quarta di levante in verſo greco, & ſono mig. 60. Et per mezo capo Malio, & S. Angiolo è un'Iſola grande che ſi dice Cerigo, la qual è in capo dell'Iſola da levante, a porto uno che ſi chiama le Dragonere, & ſono ſcogli, & è grande anchoratione, & largo da capo Malio mig. 20. Et capo Malio à capo Spada di Crede è dentro oſtro, & ſirocco mig. 80. Et da capo Spada à Gozzo per ſirocco mig. 50. Et queſta è la via di fuora di Crede. Da Gozzo à Calolimena per greco mig. 60. Et à un buon porto, & davanti dal porto ſono Iſole tre, & laſciale tutte tre da garbin, & anderai ſicuro. Da Calolimena al Cargator per levante, & più al greco ſono mig. 40. Et dal Cargator all'Iſola de' Gaidaroni, mig. 10. Et è una ſecca ſotto acqua di paſſa due, & mezo. Dai Gaidaroni alla Chriſtiana per levante ſono mig. 50. Dalla Chriſtiana à capo Sermon ſono per greco mig. 40. Da capo Sermon à Scarpanto, dentro greco, & levante, mig. 50. E da Scarpanto al capo dentro greco, & levante, miglia 15. E dal capo à Rodi per greco, & tramontana, miglia 100.

E da Rodi à Caſtel Ruzo ſtà quarta de levante verſo greco, ivi è buon porto, & puoi intrar d'ogni parte, mig. 100. E da Caſtel Ruzo à capo S. Bifanio ſono mig. 210. quarta di levante verſo ſirocco, ivi è buon porto, & davanti à quel porto ſono Iſole due, & la bocca che ha da levante è monda, & netta, & quella da ponente ha ſorgitore di paſſa 40., & la mezana è camera verſo levante in due parti, & ſu l'Iſola grande, che verſo levante, ha acqua dolce in una ciſterna, & ha ſcala non buona, & ha buon fondo, & ſe tu voi andar in buon porto, metti la bocca mezzana à meza nave, & va per greco, & vederai un'Iſola picciola ſopra il capo, che ti rimane in ponente, & un'altra picciola Iſola, che ti rimane in levante, & in quella bocca ſono paſſa 20 d'acqua, & là dentro è porto verſo ponente longi arcate due in terra ferma, ſono ciſterne due d'acqua dolce, & dal capo alla Petra, ſono mig. 40. Et dalla Stramira alla Petra ſono mig. 25.

In capo della Stramira mig. 5. longhi verſo levante, è la valle della Finica, & è buona anchoratione, là è una fiumara d'acqua dolce, & da lungi dalla fiumara da ponente alla ponta è buon porto da nave, & d'ogni navilio, & dalla Stramira a i colli delle Chilidonie ſono mig. 20. Et i ſcogli delle Chilidonie ſono Piſor, et in mezo d'eſſi è ſorgitore, et paravego per ponente, et per maeſtro, et per mezo i ſcogli delle Chilidonie in mare mig. 25. In ſirocco è una ſecca ſotto acqua, et ha manco di paſſa due in tre di acqua, et da i ſcogli delle Chilidonie à Baſſo da ſirocco mig. 180. Et dalle Chilidonie al porto Genoveſe per tramontana ſono mig. 10. Ivi è il porto, et un capo roſſo,

et dal

& dal porto Geneveſe à Satalia per tramontana ſono mig. 50. Et la conoſcenza delle Chilidonie è, che quando tu veniſſi, vi è una gran montagna l'Elario, & quella montagna ſtà in maeſtro infra terra ſopra le Chilidonie, & ſe tu vuoi andar in Cipro in Acre, & ſe tu ſei à Gavata, che è ſopra Limiſſo, naviga dentro levante & ſirocco, & ſono mig. 240. Et ſe tu vuoi haver dritta conoſcenza della Soria, ſe tu andaſſi dal ponente al levante per andar in Soria, overo in Acre, ſe tu ſarai alla viſta di Cipro per mezo Baffo, & per mezo il Gavata, naviga dentro levante & ſirocco, ſi come io ti diſſi, et vederai il Carmene levar iſolato verſo ponente, et ſe tu pedegaſti più à levante, vederai un monte alto, che ſi dice di Belino, et più verſo tramontana ſono altri monti, che ſono ſopra ſcritti, che ſono chiamati le Forche di ſotto, et più oltra à tramontana ſono altri monti che ſono ſopra Baruto, detti la Cola di Baruto, et poi ſono altre montagne, et ſopra Tripoli, et più à tramontana, et ſe tu pedegaſti verſo tramontana, che è verſo greco, vederai tutta la terra di Soria, et verreſſi dal capo Santo, et anderai infin'al capo della Gloriata, et ſono mig. 70. E dal capo della Gloriata à Tripoli, ſono dentro oſtro, et ſirocco mig. 60. E da Tripoli all'Iſola di Tortoſa, ſono per tramontana mig. 30.

E ſappi che Tripoli è buon porto, et ſe tu vuoi andar in porto, và di fuora da tutte l'Iſole e ſcogli, et là ti metti verſo tramontana infin' al capo di ſcogli, ivi tu ti ſtarai a proveſe, et le tue anchore metti in greco in paſſa tre d'acqua, et da Tripoli al poggio del Conteſtabile, ſono mig. 20.

Ivi è un porto, et ſe tu ti vuoi metter là, và dentro infin che troverai alcuni ſcogli, et Piſor, et acqua da bere: ivi tu poi ſtare à proveſe, et metter le anchore in greco in paſſa quattro d'acqua, overo in cinque, dal Poggio verſo Conteſtabile, et verſo garbin ſono mig. 45. Infin'al capo di Baruto, & vien levante dal capo di Baruto circa mig. 3. ivi, è il Caſtel di Baruto, & poi vengono i colli da levante à mig. 2. ivi è porto, fa honore a i ſcogli, metti proveſi due, troverai paſſa cinque d'acqua alle anchore. Et dal capo di Baruto verſo l'oſtro ſono l'Iſole di Saito, & è largo da Baruto m. 8. La ſua intrata è da greco, & da garbin, & è baſſo fondo. Et da Saito verſo garbin è l'Iſola di Suro, & la ſua intrata è da greco, & ſe ti metti dentro laſcia ogn'Iſola da parte, & mettiti ſotto la Torre, & dalla catena largo due proveſi. Et da Suro in Acre, ſono mig. 18. Et quivi è un porto, mà fà honor alla ſecca, che è in capo de i ſcogli, che circonda il porto fin'alla Torre delle Moſche, & là tu puoi entrar dentro da i ſcogli.

E da Acre fin'à Caſtel Pelegrin, ſono mig. 10. E da Caſtel Pelegrin à Ceſaria, mig. 20. E da Ceſaria a Zaffo, mig. 30. E da Zaffo à Scalona, mig. 40. E da Scalona à Gazara mig. 30. E da Gazara à Damiata, mig. 180. E da Damiata in Aleſſandria, ſono mig. 200.

E ſe tu vuoi andar da Acre in Aleſſandria naviga per ponente mig. 250. Et poi dà la proda alla quarta di garbin verſo oſtro, & vederai il Faro, & ſono da Acre in Aleſſandria, mig. 500.

Da Lagusta naviga per quarta di ponente ver garbin anderai alla Christiana, sono mig. 500.

E dallo Gavata alle Chilione, per maestro mig. 210.

E dallo Gavata in Alessandria, entro ostro & garbin & sono mig. 400.

E dalla Gavata al Gozzo di Gredo, sono per la quarta di ponente ver garbin, mig. 650.

Dal Capo al Capo S. Bisanio alla quarta di ponente verso garbin sono m. 400. Dal Capo Sermon al Gozzo per ponente sono mig. 200. Dal Gozzo in Acre per levante sono m. 870. Dal Gozzo in Alessandria entro levante, & sirocco mig. 500. Dal Gozzo à Resaltin sono per ostro mig. 200. Dal Gozzo à Malata per ponente mig. 700. Dal Gozzo Modon per maestro mig. 235. Dal Gozzo naviga dentro ponente & maestro, & verai dal Capo stillo al Capo delle colone mig. 600. Dalla Christiana in Alessandria mig. 450. Da Alessandria al golfo dalle Sure mig. 100. Ivi è Isola una, che hà nome Catabergus, ivi è buon porto, & puoffi intrar da ogni parte, & dar provesi all' Isola, & le ancore alla Barbaria, & dall' Isola di Catabergus al Capo di Rasan mig. 10. Ivi è buon porto, & la sua intrata è da levante, & hà una ponta sottile, bianca, & quella ponta, & quel porto hà buon fondo, essendo al Capo di Rosan, & vogli andare in fondo, và tanto dentro, che habbi passa 7. d'acqua per mezo un Carobajo, & anderai in buon porto, & chiamasi il detto porto S. Caran, & guardasi Alessandria, & con Rasan entro ponente, & maestro, & guardati bene che non metteffi in ferro à basso entro 'l golfo di Rasan, perche è tutto pietroso, & asprigno: & da Rasan à Gosecion sono mig. 50. Ivi è bon porto in mezo di Gosecione, che hà nome Fagalezza, & da Gosecion al detto sono m. 25. Ivi non è buon porto, & la defenda d'Alessandria è per levante mig. 30. D'Alessandria alla Colomba à Cargo m. 40. Da Cargo à Carso mig. 20. Carso è Isola piana, & hà verso ponente in terra ferma torri due, & da Carso à Solome mig. 25. Ivi è fondo asprigno, & hà per conoscenza Isole due picciole in mar, & dal Solome, & Masomar mig. 16. Ivi è buon porto, & hà riva bianca da levante, & da ponente commune a'monti, & da Masemar à Buoco mig. 100. Ivi è buon porto, & hà da levante Torre una à riva di mare, cioè alla riva della ponta, & la detta ponta è miglia due piana, & hà passa due & mezo d'acqua, & quando entri honora la ponta un'arcata, & poi entra dentro à quella piana alla terra ferma; & da Buoco à Barda mig. 70. Barda è Isole tre dentro da levante, lascia ogni Isola da ponente; Nota che sopra la ponta di Barda, cioè quella di mezo hà cisterna una d'acqua dolce: & sopra Barda fuora in mar circa mig. 10. è una Isola che hà nome Barda, & si và in terra da quella parte se vuoi, & honora la ponta una arcata; & più da Barda à Resaltin sono mig. 56. Resaltin è co'l capo de'monti di Barda di levante, sono Resaltin in Alessandria m. 550. Resaltin hà buon sorgitore, & è coperto da ponente, & da maestro, & hà fuora in mare secca una larga m. 10. sono vi da pie due d'acqua & hà Isola una, quando tu lasci l'Isola và dentro in fon-

in fondi di passa 4. d'acqua, & ivi è cisterna una d'acqua dolce, sopra il Capo. Et da Resaltin à Carso sono mig. 120. & è da levante monte uno alto, & bianco, & da ponente la via bianca come neve, et è la ponta lungi da Carso mig. 10. Da Carso à buon Andrea mig. 60. et lì è porto uno, et Isola una piana, et se vuoi intrare dentro da ponente et da levante è Camperato, et il buon Andrea è in mezo li monti, et per mezo il porto è un Castello appresso la valle di verso ponente. Et da buon Andrea à Marsona è un capo de' monti sono mig. 100. et è buon porto, per tutta la staria de i monti, et sonovi passa 7. d'acqua, et hà fondo di rena mig. 2. in mare, et se vuoi andar da Marsona, che è uno capo de' monti da ponente in Alessandria, naviga per levante, quando sarai in mare verrai ben, et sono mig. 107. In fino in Alessandria. Da Malta a Tripoli di Barbaria per ostro mig. 260. Da Malta alla Pantalaria entro ponente, et maestro mig. 150. Da Malta alla Pedosa entro ponente, et garbin mig. 100. Dalla Padosa à Tripoli entro sirocco mig. 250. Da Capo Passera alla Fagagnana, e tutta quella riviera scorre dentro ponente et maestro mig. 250. Da Capo Passera à Rasacarame mig. 110. Da Rasacarame à terra Nuova mig. 40 Da terra Nuova alla Licata mig. 20. Dalla Licata ad Argenta mig. 30. Da Argenta à Siacca mig. 30. Dalla Siacca à Marzara mig. 30. Da Marzara à Marsana mig. 15. Da Trapano à Palermo per greco mig. 110. Da Trapano à Melazzo dentro greco, et levante mig. 140. Da Melazzo à Messina dentro greco et levante mig. 60. Da Messina à Saraguſa per ostro mig. 200. Et se vuoi navigar per Sicilia oltra mare da Capo Passera per levante appara bordon sinistro, et verrai da capo sopra verso lo Gozzo di Crede. Et se vuoi navigar da bocca di Ferro, et da Messina all'Isola di Crede, naviga quarta di levante e ver sirocco verrai sopra capo S. Giovanni, et se vuoi navigar da Gozzo à capo Sermon naviga dentro greco, et levante, et più à levante, dal Gozzo a capo Sermon mig. 200. Se vuoi navigar da capo Sermon in Cipro, naviga per levante, et verrai sopra capo S. Bisanio mig. 500. Se volesti navigar da capo Sermon in Soria, et volessi andar, che non vedessi l'Isola di Cipro, naviga mig. 500. quarta di fuora da levante, & poi dà la proda al levante & verrai sopra Cesaria, mig. 800. Se navigassi da Cipro in Soria, & se tu fossi in mar mig. 20. naviga per levante, & vederai da Saito infin à sirocco, mig. 400. Da Saito à Suoro mig. 20. Saito hà per conoscenza una forca alta, la qual forca è sopra Saito verso Baruto, & se vuoi andare è conoscenza della Soria, che pedegasti di sopra Acre ver levante, cioè ver Tripoli sono montagne grandi, & rizzose verso mare infra terra, & se pedegasti dissotto verso Alessandria è terra piana, & non ti vengono montagne salvo à Carmene, & quello lieva l'isolato in mare.

Se vuoi andare da Cipro in Acre naviga quarta di sirocco verso ostro, verrai in Acre sono mig. 160. Se vuoi andar in Soria in Acre overo in Alessandria, naviga per ponente mig. 400. Et poi dà la proda all'ostro navigando vederai il ferro; & se vuoi andar da Gozzo di Crede in Alessandria naviga entro levante & sirocco, & verrai alla vista del Farro d'

Aleſſandria mig. 500. Se vuoi andar da capo Sermon in Aleſſandria naviga per ſirocco, verrai in Aleſſandria, & da capo Sermon in Aleſſandria ſono mig. 500. Se vuoi andar dal capo Raſianzen alla Goſecione, naviga quarta di ponente ver maeſtro, & verrai alla Goſecione, ſono mig. 500. Se vuoi haver conoſcenza dei porti di Raſianzen è in capo de' monti del golfo, che tiene in forno in Aleſſandria, tiene ſegnale à Raſianzen è buon porto, & buona anchoratione, & per tutta la ſtaria de i monti, & ha valle una in ponente è il porto per mezo il Caſtello, & da buon Andrea all' Iſole di Carſe ſono m. 40. Carſe è Iſola piana, & è buon porto, & debbi in terra da ponente, & da levante, & da tramontana è camerato, & ſonovi ſecche che ſi veggono, & che non ſi veggono, & da Carſe à Reſaltin che è in capo de' monti di levante, ſono mig. 70. Reſaltin ha porto, & ha una ponta da ponente fuora in mare, fuora della ponta ſono Iſole due: quando vieni alla ponta: ha fuora dell'Iſola, perche è baſſo fondi di 10. in 12. palmi d'acqua, quando hai laſciato per ponente in paſſa ſei la ciſterna una d'acqua dolce, appreſſo di due mig. è Moncheda una ſopra la ciſterna, & da Reſaltin à Barda ſono mig. 40. ivi è porto buono, & ha Iſola una in terra da levante, & da ponente in terra ferma ſopra una ponta ſono torri due, Barda è Iſola propria, & è a ſimilitudine d'una nave con una barca dietro a vela & da Luida a Caſeles ſono m. 2. Da Caſeles all'Iſola di Colombi mig. 40. Entra da levante, & dall'Iſola di Colombi alla Goſetion mig. 40. Ivi è un porto, & ha per conoſcenza Torre tre frà terra, & dalla Goſetion a Raſan mig. 40. à Raſan è buon porto, & la ſua intrata è da levante; & hà per conoſcenza una ponta ſottile piana, hà la ripa bianca, & è appreſſo il golfo di Raſure, & ſe vuoi venire in buon fondo, và tanto che tu vadi in Paſſa ſei d'acqua, & là ſorgi, che v'è buon fondo di rena. Et da Raſan in Aleſſandria ſono mig. 150. Nel golfo apreſſo Aleſſandria mig. 15. Et è Iſola una che ha nome torre dell'Arabo, & è buon porto, e tu puoi entrar da qual parte tu voi, & ha fondo paſſa 8. d'acqua, & metti i proveſi al ſcoglio, & le anchore alla Barbaria, & ſe voleſſi navigare d'Aleſſandria a capo Sermon, naviga per maeſtro, e ſappi, che Gaidaroni ſono Iſole piane, v'è buona intrata da ponente, & da levante, & lungi da Crede mig. 15. Se voi andar d'Aleſſandria al Gozzo di Crede, naviga trà ponente, & maeſtro, & più ver maeſtro verrai al Gozzo, & vi ſono mig. 500. Et di poi ſe voi navigare d'Aleſſandria a i monti, naviga fuori di ponente verſo maeſtro, & verrai a ſalvamento à Reſaltino, & vi è dal ſopradetto luogo a detto Reſaltino mig. 500.

PORTOLANO

Di Ponente.

VOlendo andare da Reſaltin a Tripoli di Barbaria naviga per ponente, & verrai à Tripoli, ſono mig. 800. Se vuoi andar da Reſaltin in Sicilia naviga quarta di maeſtro verſo ponente, & verrai à capo Borſan, & dentro ponente, & maeſtro, & verrai a capo Paſſera; ſono mig. 800. Se vuoi andare da Barbaria a Reſaltin naviga per ponente, & verrai appreſſo Africa ſecche, ſono mig. 1000. Se navigaſti da Reſaltin tra ponente, & maeſtro verreſti a Malta, & è Lampedoſa, ſono mig. 800. Se voleſti andar da Crede a Meſſina naviga quarta di ponente verſo maeſtro, & va in bocca di Faro, ſono mig. 630. Se voi andar da capo Spada a Modon naviga dentro ponente, & maeſtro, da Crede a Modon mig. 200. Se vuoi andar da Modon in Sicilia naviga per ponente, & verrai al Faro di Meſſina, ſono mig. 450. Se vuoi andar in Sicilia in ponente ſe ſerai ſopra capo Paſſera, & vuoi andar per conoſcenza delle terre, naviga dentro ponente, & ſcorrerai tutta la terra infino alla Fagagnana, ſono mig. 240. Se foſti a Malta, & voleſti andar in ponente naviga dentro ponente, & garbin, & verrai a Lampedoſa, ſono mig. 140. Se anderai da Malta alla Pantalarea naviga per maeſtro, ſcorri tutta la terra infino a capo Bon; & ſe vuoi andare da Lampedoſa a Banoſa naviga per garbin, & verrai ſopra eſſa ſono mig. 30. Se ſei nel golfo di fuora di ſotto da capo Bon verſo Africa, & vogli andar in ponente, & non montar capo Bona, naviga in tramontana, & entrarai appreſſo m. 5. & coſi al capo della Capulia, che è ſu 'l capo Bon naviga dentro ponente, & maeſtro, & verrai a Raſa Zibelle, ſono m. 40. Raſa Zibelle è capo pian, & bon porto, & è in teſta dell'Iſola longi dal capo mig. 2. & è ſorgitore, & ha fino al capo dell'Iſola ſorgitore per ponente, & per maeſtro, et ha fondo di paſſa 10. d'acqua, & da Raſa Zibele naviga per maeſtro, et verrai alle Iſole di Cani, & longi da Raſa Zibele mig. 20. Et queſte Iſole da ponente hanno ſorgitore per ponente, et per maeſtro, et per tramontana, et fa honor alla ponta d'arcata una, et verrai in ſorgitore di paſſa 15. d'acqua, et da Raſa Zibele a Biſerzo è ſorgitore al capo della cittade da ponente, et da maeſtro; Et ſe voi andar dal capo alla cittade di Biſerzo, va ſopra il capo maggior fuora in mar mezo mig. ha una piana meza ſecca, et da capo della cittade circa mig. 3. al capo di Biſerzo ha per conoſcenza torre una, et ſopra la montagna un'altra torre.

O ſe navigaſti da Biſerzo dentro ponente, et maeſtro ver Reſtitallo Gala-

Galata che è mig. 80. & allo Galata è ſorgitore per ponente, & maeſtro ma ſta aveduto a' ſcogli, & alle ſecche, che è allo Galata da Garbin largo mig. 15. Da Trepede al capo di Roſano mig. 100. Da capo di Roſano à Bona mig. 40. Da Bona à Trecoſin mig. 30. Da Bona a Rabo mig. 50. Da Petra à Stora migl. 30. Da Stora a Angoli migl. 15. Da Angoli à Cremorani mig. 40. Da Antigar à Bala migl 20. Da Balaſia à Marſeglia mig. 15. Da Marſeglia à Muzia mig. 26.

Et ſe voi andare à Petra allo Galata naviga per greco, & anderai allo Galata, & ſe la vuoi montare, naviga di ſopra del greco ver tramontana, & ſe vuoi andare da Sicilia, ò vuoi dalla Fagagnana à Tripoli di Barbaria, & non vedere le ſcale, naviga à Verri alla Pantalarea, ſono mig. 40. E la vederai da ponente da mig. 20. Et di la avanti naviga dentro oſtro, & ſirocco, & verrai à Limoſa, ſono mig. 100. Da Limoſa naviga dentro oſtro, & garbin, & verrai à Lampedoſa, miglia 30. Lampedoſa è Iſola piana, & in capo di ponente è più alta che da levante, & moſtraſi di tal modo che 'l vien verſo la Barbaria larga miglia 10. Et è Iſola una da ponente ſcuola fatto come è queſta da parte, & Lampedoſa ha porto, & acque, & legne.

Da Lampedoſa naviga dentro oſtro, & ſirocco, mig. 100. Poi dallo porto all' oſtro, & verrai à Tripoli, mig. 300. Se vuoi andare da Malta à Tripoli di Barbaria naviga quarta d' oſtro ver garbin, & verrai à Tripoli miglia 270. Se vuoi haver conoſcenza di Tripoli di Barbaria, è queſta, che quando vieni dal pelago per pedegare a Tripoli, ſe pedegaſti da levante, vedereſti la Carena, che è dal capo di levante, & è ſottile, & va ingroſſando infino diſopra Tripoli, il capo, che è da ponente, è alto, & ſotto quel capo è un' altro capo baſſo, & è la Carena da ponente infino à terra da miglia 40. Laſcia tutta la Carena da levante, & vien il Palmiſo una ponta, & dapoi quella ponta è Tripoli.

Se tu vuoi andar da Tripoli in Sicilia naviga dentro maeſtro, & tramontana, & verrai alla Pedoſa, ſono m. 340. Da Tripoli à capo Paſſera. Se vuoi andar da Tripoli alla Fagagnana naviga dentro maeſtro, & tramontana, & verrai alla Fagagnana, ſono migl. 450. Da Tripoli in Africa, mig. 260. Se tu vuoi andare alla Fagagnana ſempre naviga per ponente vederai Tolara, & l'Iſola di S. Pietro, ſono mig. 270. Se vuoi andar dall' Iſola di S. Pietro aſpetta il navigar dentro greco, & levante, & verrai à Majorica, mig. 400. Da Majorica à Cavrera naviga per garbin, & verrai à Leviza ſopra Formentara, & dalla Città di Majorica al capo di Leviza ſono m. 150. Se tu navigaſti da Formentara per garbin tu verreſti à capo di Pali, ſopra la montagna di Cartagine, ſono mig. 200. Sopra il capo di Pali, mig. 5. Da levante, è un' Iſola, cioè Iſola di Pali, & ſe tu vuoi andare à metterti, là ſono entrate due, una da greco, & l'altra da garbin, & quella da garbin è netta, & quella da greco è ſporca, & metti mente andar largo dalla ponta arcate due, & per mezo la valle metti dall' Iſola, & la tu puoi metter i proveſi, & troverai fondo

di paſ-

di passa 6. d'acqua, e puossi ben intrar sicuro, & se tu navigasti dalla Fagagnana dentro maestro, & tramontana tu verresti da monte Christo 400. m. & mostrasi monte Christo per tal modo, & è largo da Bolterra mig. 60. Se vuoi andare da Fagagnana à Tolara naviga per maestro, & verrai à Tolara, mig. 300. Se tu vuoi andare dalla Fagagnana alla bocca di Carbonara, & in Sardegna, naviga tra ponente, & maestro, & più al ponente, & verrai à Carbonara, mig. 200. Se tu vuoi andare dalla Fagagnana à Napoli naviga dentro greco, & maestro, à Napoli mig. 300. Se vuoi andar da Casca in Sardegna naviga per garbin, & verrai da Carbonara à Calari, mig. 300. Se venisti da Tolara per levante, tu verrai all'Isola di Sponsa, mig. 230. Se navigasti da Piombino quarta di sirocco verso levante, verresti ad Ischia, migl. 300. Se venisti da Carbonara à Palermo naviga per levante, & verrai al capo di S. Vito m. 270. Se tu navigasti da Carbonara per levante, tu verrai al mar Retemo, & se vuoi haver la conoscenza di quello è rotondo come una meda di feno, sono mig. 350.

Da mar Retemo alla Fagagnana dalla parte verso ostro è un buon porto il Castello, & quel porto è un'Isola, & dicesi la Sarzina, & di fuora da quell'Isola è un'altra Isola picciola, & senza dubbio tu puoi intrare da qual parte tu vuoi, perche quel porto ha due intrate, l'una da sirocco, e l'altra da garbin, et se tu navigasti dall'Isola di S. Pietro per garbin tu verresti à Buzia, sono mig. 360. Se tu navigasti da Tolara per garbin verresti à zibel Reame sono mig. 250. Se tu navigasti da Capo terra per garbin à Petra raso Cargolo, sono mig. 300. Se tu navigasti à Buzia, et volesti andare à Marsiglia, naviga per tramontana, et più verso greco, et vederai Majorica da ponente, et verrai à Marsiglia, sono m. 600. Se da Buzia tu vuoi andare à Majorica, naviga per tramontana, et verrai à Majorica sono mig. 300. Se da Majorica tu vuoi andar à Marsilia, naviga quarta d'ostro verso garbin, et verrai à Marsilia, sono miglia 350. Se tu vuoi navigar da Marsilia à Buzia, naviga quarta d'ostro verso garbin, et vedrai Majorica da ponente da Zicarà Buzia, sono mig. 700. Se vuoi andare à Marsilia dentro Minorica, et Majorica, naviga dentro ostro, et garbin, et verrai per Freo sono mig. 350. Se tu vuoi andare da Buzio à Nerbona quarta di maestro verso tramontana, et verrai ad essa, sono mig. 700. Sappi che Marsilia ha buon porto, et un'Isola che ha nome Pomago Stefano, et è buon sorgitore entro l'Isola di S. Stefano, et Pomago, è un'altra Isola che ha nome Izito, et è buon sorgitore, et poi si trovano le Isole de i Rei, che hanno buon porto, et ha nome porto Corso, et ha intrata da ponente, che si dice bocca d'Eri, e sono buon sorgitore, puossi dar provese all'Isoletta, che è alla bocca verso il pelago, et l'Isole di Jeri sono Isole piane, et longhe, et ha da ponente buon porto, che si chiama Teleno: et poi tu vieni à capo Cercelin, che è alto monte, et è valle, et Isole, et è insino al monte Cercelin, m. 30. Dal monte Cercelin verso ponente largo m. 10. è un porto, che ha nome bon Lormin. Et più al ponente è Isola una rizzosa, che si dice l'Aquila,

et è

et è buon ſorgitore di paſſa 15. d'acqua, et è bona intrata da levante, et da ponente, et è una ſecca in mezo della bocca tra 2. acque, entro l'Iſola è terra ferma, et queſta via è trà l'Aquila, et la bocca di Marſilia, et ſcoglio. Monaco è buon porto, et ſopra il detto porto è un monte alto che ſi leva come un'arale, et ha nome Vizena, et paſſando quello verſo ponente è porto uno, che hà nome Limori, et è ſotto Nizza, et è longi da Monaco mig. 5. Et Monaco è finita del diſtretto di Genova dal ponente, et da ponente paſſando Monaco ſi trova Artinoli, che è porto da fuſte picciole, et è largo dall'Iſola di S. Margarita mig. 30. Dall'Iſola de Santi Honorici m. 15. et è buon porto; Et ſe tu vuoi andare in Sardegna al capo dell'Iſola Colombara, che ha nome Serpentina, et vuoi andare à Tuneſe, naviga per oſtro, et verrai da Biſerta inſin'à dui ferro, et ſe tu vuoi pedegare ſopra Raſa Zibel naviga per greco, et verrai ad eſſa, et la ſomiglianza di Raſa Zibel che è la via, et Iſola molto erta, et ſe vuoi andar da Mar Retemo à Tuneſe naviga per garbin, e verrai da Raſa Zibel inſino al Zemelo, ſono m. 290. In ſino à Tuneſe da i Chelbi che ſono largo dal mar Retemo m. 80. Et guardaſi dentro greco, et levante, et ſe tu navigaſti da Buzia quarta di maeſtro verſo ponente, tu verreſti ſopra Formentera di ponente ſono m. 300. Se vuoi andar da Buzia all'Iſola di Majorica, naviga per maeſtro, et verrai à Camera, ſono mig. 350. Se vuoi andar da Bugia à Capo de' Pali, naviga per ponente, et verrai appreſſo eſſi; et ſe vuoi andar in porto di Jeviza, et veniſſi da garbin, metti mente alla Formentera, et laſcia l'Iſola verſo Jeviza, che è alla ponta à tal modo, et più groſſa davanti alla ponta, il capo verſo tramontana è ſottile, et da ponente è groſſo, et va ſottigliando in ver la ponta, et là è Torre una, il capo di Formentera verſo la ponta moſtra Iſola una; laſcia quell'Iſola da Formentera, e longi dal porto m. 2. et ha fondo di paſſa 6. et ſe tu ſei à grado di Tortoſa, et vuoi andar al Monte Colombaro, naviga per oſtro, et lo vederai, et è Monte Colombaro Iſola una, et è largo da terra ferma m. 20. Se vuoi andar da Monte Colombaro à capo di Martin, naviga per oſtro, et verrai alto dal capo mig. 15. in mare. Se vieni dal Japo corſo alla Ceraga, et vogli andar à Bonifacio dalla parte di ponente, naviga per garbin da m. 200. Verrai à monte Sagro ſopra lo capo da m. 20. in mare, poi dà la pruda al ſirocco; et verrai ſopra Bonifacio, et ſe pedegaſti di notte ſopra capo di Razi Zile, et voleſſi andar à Tuneſe, naviga dentro oſtro, et ſirocco alcuna coſa muove l'oſtro, et ſirocco, alcuna coſa per l'oſtro verrai al quarto di quartana mig. 2. et mig. 30. Se vuoi andar dal Capo Paſſera rimagna naviga per levante 4. verſo greco, verrai à Modon, ſono m. 500. Se tu ſei alla Torretta à bocca di ferro da tramontana, et vuoi andar in ponente, naviga per ponente verrai à bocca per Melazzo, à Volcana è Iſola una, et ha buon porto, et ſe vai per ponente dalla parte deſtra vien à Lipari, et Saline, et poi vengonti altre due Iſole più à ponente, che ſi dicono Arculo, et Soricuro, et da Volcana à queſte due Iſole ſono mig. 40. Di la à Palermo mig. 100. a

gre-

greco, & à garbin, & un' altra Iſola ſopra Palermo che ſi chiama Urſtega, che ha una Chieſa ſuſo, & una al porto, & è ſorgitore dalla parte della Chieſa, & è largo da Palermo m. 70. ad oſtro, & tramontana; Et ſappi che da Volcana ſi ſcorre per ponente tutta la terra di Sicilia dalla faccia di tramontana infina al capo di S. Vido, & la naviga per garbin, verrai à Jeviza, e la Fagagnana, & di ſotto Jeviza, è Trapano, & à levante è buon porto, & dalla Fagagnana à mar Retemo, ſono m. 20. Per ponente non ti accoſtar à mar Retemo, & ha paravego coperto da garbin, & da oſtro, & ſirocco, & da mar Retemo alla Fagagnana naviga dentro oſtro, & ſirocco, & verrai à capo Paſſera, ſono mig. 270. Se da mar Retemo, & la Fagagnana voleſſi andar à Malta ſtrigneti à ſirocco, & anderai à Malta; Malta è Iſola piana, & ha Caſtello uno dal lato di tramontana, & ſotto quel Caſtello è buon porto, & da Malta ſe tu navigaſſi per tramontana verreſti à Rafia, ſono m. 60. Se ti ſtringi verſo greco quarta ver tramontana verrai dal capo Paſſera in ver Saragoſa, & vuoi andar dal Faro di Meſſina ver Napoli over Gajetta, naviga entro maeſtro, & tramontana, & ſegui alcuna coſa più al maeſtro, & monterai tutta la terra della Calabria verſo il Principato, & verrai à Stromboli che è ſopra la Mantera m. 60. & è largo dal Faro: Se tu ſei ſopra la ponta, che è ſopra Gajetta da garbin in largo mig. 60. naviga per maeſtro, & monterai tutta la ſpiagia rimagna infin ſotto l'elba à Piombino, & da Piombino all' Iſola ſono mig. 60. per maeſtro à porto Camina, & naviga per ponente, & verrai à porto Venere, ſono mig. 60. Da porto Venere à Genova, m. 60. Porto Venere ha davanti il Caſtello un' Iſola, & è dentro l' Iſola il Caſtello, è porto da nave appreſſo Genova, & ha da levante monte uno, che è chiamato Capo di Monte, e verſo levante è porto, & di là da Genova, ſono m. 15. Da Genova ſe tu navigaſſi per garbin, tu montereſſi tutta la riviera ſuora à Monaco, che è un Caſtello che è la difinità del diſtretto di Genova, & ha porto il Caſtello di verſo Genova, & di là in quà, ſono m. 5.

Di Genova naviga per garbin, tu monterai tutta la terra inſino à Marſeglia, & inſino à capo di Croce, che è in capo di Catalogna da levante, & da capo Croce naviga per garbin, tu ſcorri tutta la terra di Catalogna infin' à greco di Tortoſa, & da capo di Martin à capo de' Pali, naviga dentro oſtro, & garbin, & verrai ad eſſi, & capo de' Pali ſono ſcogli due, che ſi chiamano le Formiche, & ſe tu vuoi navigar dall' Iſola di S. Pietro verſo tramontana à Napoli, avanti che tu vadi à Napoli, tu anderai ſopra il capo di S. Marco da m. 15. è largo dall' Iſola di S. Pietro m. 50. Dal capo di S. Marco à man Levante; mig. 10. verſo tramontana; Di là dal capo delle Saline m. 15. Dal capo delle Saline à Baſſa m. 15. Da Baſſa à Peveſti m. 60. Da Peveſti à Remi all' Iſola che ſi dice Laſenara che è in capo della Sardegna verſo maeſtro mig. 40. Et vi ſtà Piſor Monachi, & Corſica è buon' Iſola, & è in capo di Sardegna verſo tramontana: & è largo dalla Sardegna mig. 10. Vi è buon Caſtello grande in capo dell' Iſola di mezo la Sardegna, et ha

nome

nome Bonifacio, et è buon porto, et ſono da parte di terra due ſcogli, che ſi chiamano i Lavegi, ove ſtanno Monachi bianchi pur dell'ordine de' Ceſtelli, et dell'Iſola di Corſica da queſta parte ſono le Saline, et dall'altra parte di fuora è un Caſtello, che ſi diede à M. Franceſco, et dall'altro capo verſo Piſa è un'altro Caſtello, che è della Provenza, e progenie de' Preti di S. Biſanio, et è de' Genoveſi, et ſe ſei in Conſtantinopoli, et ſe vuoi venir giuſo in bocca di Vedo, naviga per greco infino alla città di Vedo, et poi va per ſirocco infino alla Panſagia, et poi dà la proda in maeſtro infino alla Torre d'Arimini, ſono mig. 200. Se vuoi navigar per oſtro laſcia la Marca à man deſtra, et verrai à Tenedo, et vienti capo di S. Maria, et i Nonatoli, che è capo del golfo dalle Smirre, nella bocca di quel golfo ti vien Metelin; che è un'Iſola grande, et è buona, et ha buoni porti verſo maeſtro, et tramontana, et ha un Caſtello per mezo il capo di S. Maria, et ſi chiama la Chieramede, et ſe tu vuoi andar dentro la bocca di Tenedo, naviga dentro oſtro, et ſirocco, et più verſo oſtro, et verrai verſo Chio, et Peſcara, et ſono m. 160. Da Peſcara ſe navighi dentro oſtro, et ſirocco, et più in verſo oſtro, tu verrai al capo del Papa, che è il capo dell'Iſola di Nicarta verſo ponente, ſono mig. 80. Dal capo del Papa naviga dentro levante, & ſirocco, e laſcia la levata alla cenere da ponente, che ſono due Iſole, & laſcia S. Giovanni di Polmeſa dietro, & Calamo da levante, & guarda non intrar dentro dalla cenere, & la Levata, & ſe neceſſario foſſe che ti conveniſſe intrare, accoſtati alla Cenere, che la è ben monda intorno più alta che non è la Levata, & più appreſſo la Merga. Et ſappi che ſono dentro la Cenere, & la Merga due Iſole baſſe che ſi dicono Levata, & ſono ben nette, & è d'appreſſo la Merga da mig. 3. Et ſe tu paſſi dentro l'Iſola Levata, & la Cenere, paſſando quella laſcia Stampalia verſo ponente, & puoi navicare per ſirocco, & laſcierai la Scrova con i Porcelli da ponente mig. 10. & verrai à Trapela al capo de Lolde verſo garbin, & più in le bocche di verſo Lolde ſono mig. 100. Et per la via di fuora dell'Iſole in queſta via andando, vederai à man ſiniſtra verſo tramontana, & più al greco il capo del Cefalo, & di largo, & di là da eſſo è un ſcoglio ben'alto, & netto, che ſi chiama Pomegalia, che è dentro il capo del Cefalo, & viſina, verſo ponente di mig. 8. Et vederai Niſari che è ben alta, & vederai ancho la Piſcopia, che è aſſai alta, & tienti à mente avanti che tu ſei à Niſari, vieni à quella Iſola che ſi dice Pomegalia verſo ponente aſſai rocca da Niſari, & dalla Piſcopia ſono mig. 8. in 10. Et da S. Nicola da Carchi alla Piſcopia ſono m. 12. Et è appreſſo Rodi, & è buon porto, paſſando i ſcoglietti troverai buon'acqua dolce entro la Piſcopia, & Niſari, & più verſo Piſcopia è mig. 1. Pietra picciola, & è ſotto acqua pie 8. & ſe tu vai dentro da Rodi, & la Pomegalia & Niſari, quella è benedetta via, & non andar dentro Niſari, & alla Piſcopia, naviga per levante infin che trovi il capo della ſtaria, che ha nome Crio, & gli è bon porto, & la è ſanta intrata da levante, & puoi navigar per la ſtaria, & vederai da una parte, & dall'

altra

altrá terrá, & la per la viſta della ſtaria dell'Iſole anderai bene infino alla Città di Rodi, e tienti à mente che tu vederai il Caſtello del Filermo dell'acqua della ponta, che è acqua da Rodi da mig. 3. & habbi à mente che à una pietra ſotto acqua di pie 5. & la intrata del porto di Rodi è ben da Coſtantinopoli à Rodi, mig. 500. Et ſe tu voleſſi uſcir dentro Chio alla ſtaria naviga per levante & per ſiroco infino al capo del golfo due miglia, & poi naviga per greco per il golfo di Nia e fuora per garbin di terra in terra, & poi paſſerai dentro la ſtaria del Samo laſciandolo da man deſtra, in quel golfo troverai Iſolette picciole Piſor uſcendo del diſtretto Forni à man deſtra, per mezo Samo da garbin. I Forni è buon porto da nave; paſſando i Forni, ti ſta Marcaria in mare, dentro di ponente & garbin vattene quanto tu puoi andar à terra per la ſtaria laſcia Iſola da ponente S. Giovanni di Poſmoſa, & le Marie, & Lero, Calamo, & verrai all'Iſola dell'Agnolo, ch'è ſotto la ponta del golfo de i Reteſi tra greco, e tramontana, e per mezo la ponta de i Reteſi in garbin ſono alcune Iſole, che ſi chiamano i Calli, & poi l'Iſola delle Caure; ove fu preſo Marco Sanuto, & poi volgi la ponta, & trovi il Rio, & poi và in terra per la ſtaria, & troverai le Iſole che ſi dicono le Simie, & trovi anche le Iſole di S. Paolo & poi tu trovi le Iſole da Rodi per la viſta dell'Iſola infino alla città di Rodi. Da Rodi à Caſtel Ruzi m. 100. Da Caſtel Ruzio al capo mig. 30. Dal capo alla Petra m. 20. Dalla Petra alla Stamia mig. 40. Dalla Stamia alle Chilidonie mig. 30. Dalle Chilidonie alla Gavata mig. 240. Se foſti à capo Malio S. Angiolo, et voleſti andar à Coſtantinopoli con Galie à terra in terra naviga dentro à maeſtro & tramontana, trovi à man ſiniſtra S. Martin largo da capo Malio m. 12. più avanti per ſtaria tu troverai Moluaſia, che è una terra che è ſotto un dirupo & ſtà in mare come una ponta; & non hà bon porto, et non hà paravego da tramontana & da greco, & è largo da capo Malio m. 30. Paſſando Malvaſia in tramontana m. 7. Dalla valle di S. Paolo, & è buon ſtacio, ma non è bon andar con nave che voglia andar in Romania, & non ſi potrà levar cargo ſecondo vi è oſtro & garbin. Et poi trovi le porte delle Botte che è largo da Malvaſia mig. 12. in tramontana, il qual è un porto ſtretto, & la ſua intrata è da tramontana dal capo. Dal capo delle Botte à ſette Pozzi m. 5. Sette Pozzi ha porto dentro ſette Pozzi è alla ſtaria, & hà fondi di paſſa 5. in 6. & hà acqua, et legne, & da ſette Pozzi naviga per ponente & per maeſtro, & anderai per il golfo di Napoli, et ſono mig. 30. Et da ſette Pozzi ſe tu vuoi andar à Negroponte naviga dentro greco, & tramontana, et poi verſo tramontana, & vederai le Iſole, che ſono nel golfo de Solines ſopra Coranto, et li ſarà la Sidra, che è buona Iſola, & buon porto verſo ponente, & maeſtro. Et paſſando queſt'Iſola, & quelle altre, che paſſi à man ſiniſtra, che è nel golfo di Setines il qual hà porto, & hà nome l'una le Stila, & l'altra Mala Zegna, et và navigando in greco, et poi trovi un'iſola, che hà nome S. Giorgio d'Albora, non hà porto, et hà ſorgitore coperto da tramontana, et da greco, et è lungi dalle Colonne mig. 8. Et le co-

lonne

lonne hañ portò : per mezo le Colonne in levante è una Iſola, chè ſi dice Macroniſto, di fuora è l' Iſola di Zia, la qual è buon porto dalla parte di maeſtro, & dalle Colonne per tramontana è la valle di Ruzene, et è buon porto, et paſſando quella, è la Macina che hà buon porto, et è largo dalla città mig. 60. Et paſſando la Macina trovi la valle di Loreo, che ha ſorgitore, che è di paſſa 8. in 10. d'acqua, & è ſtacio per buora, et paſſando quella valle naviga dentro ponente et maeſtro, et entrerai dentro il golfo di Negroponte, et vederai le Panatale, et le Cavallene, et altri ſcogli che ſono ben netti di ſecche. Et poi trovi entrò il golfo i ſcogli delle Cavallene, che ſono il Caſtello ha nome il primo, et gli è una fiumara d'acqua et poi trovi i ſcogli delle Rizze, che ſono à largo da Negroponte mig. 7. Et là è Spredo in lor ſorgitore, et paſſando le Colonne, tu trovi Delilanto, la qual è ſecca, cioè baſſo fondi, e ſabioniccio molto largo, et è l'intrata dal lato di ſotto, ivi è il baſſo delle barche, che ſono 1. Chieſa che hà nome S. Marco, et è appreſſo 1. ſcoglio che ſi chiama Mille Moggia; abbi à mente quando tu vieni al mirar dentro dal ſtretto, allargati dalla ponta dell'Iſola di Negroponte, che ſi dice Lilanto, et accoſtati à man ſiniſtra, et alla ponta della ſtaria che è ben netta, e vien per mezo la mezaria infin che tu volgi la ponta à man deſtra, vederai la città di Negroponte; et ſe da Negroponte vuoi andar à Coſtantinopoli paſſa oltra il ponte, d'onde corre l'acqua, et paſſa quella ponta, et la prima che trovi à man ſiniſtra tu andarai un poco largo, che quella ponta è ſecca, et poi ti accoſti all'Iſola di Negroponte, et per quella via troverai S. Giovanni la Chieſa ſe vuoi l'acqua, et è largo dalla città di Negroponte m. 12. et paſſando S. Giovanni, dove ſi toglie l'acqua, ti viene la montagna, paſſando la montagna di Spartivento, là dove ſi fanno de molti rifluſſo, ſe tu voleſſi ſorger ſotto la detta, ſorgi ben in terra, percche il fondo è grande, et non rittien bene, et paſſando la detta montagna di Spartivento, trovi i bagni, là ſi può metter poppe in terra, et è largo dalla città di Negroponte m. 40. Et poi tu trovi la ponta de i Cavalli, che è per mezo il golfo di Mirola, dove è il gran corrente, et volgendo quella ponta da i Cavalli e Loreo, il qual'è un Caſtello per mezo il golfo del Fitelo, et è largo da i Cavalli m. 30. Et paſſando Loreo venendo per greco tu trovi per mezo il Fredo pon di conſo, laſcialo verſo Negroponte, et poi tu trovi il Scaliero, et Copolo, e trovi gli Andromi, et ſopra Chinochi, et entro il Scopolo et gli Androni et Luovo, et là ſono due Iſole, et paſſando il Fredo dentro gli Androni, et Sarachinochi, trovi le Mine, Pelegi, et Lamia, et l'arſura, et di fuora ſono le Sandole, et Schiro, che è da ſirocco in mare. Et poi è il Pier appreſſo l'Argira, poi venendo, et navigando per tramontana tu vederai S. Strati che è largo da Salimene m. 20. Salimene è buon Iſola, et ha buon porti, et ſe tu navighi per greco tu verrai à Tenedo, che è buon porto li dove è il Caſtello, et poi è una valle largo dal Caſtello m. 3. che ſi dice la Cola, et è paravego di buora, et buon ſtacio. Et da

Tene-

Tenêdo navigâ per tramontana infino la Cartera, & laſcia le Muraje da ponente, & poi dà la proda trà greco, & tramontana infino al Dardanello, & poi dà la proda dentro maeſtro, & tramontana infin che tu paſſi il Dardanello, & poi dà la proda al greco infino al Piſeran, & Piſeran è fuora del golfo di Galipoli verſo Coſtantinopoli, & è buon ſorgitore in quanto fondi, che tu vuoi, & è ben netto per mezo la Torre, & è largo da Gripoli m. 30 Et dall'altro lato del ſtretro è la ponta della Spiſia, & dall'altro lato della Turchia è il Caſtello del Spinga ſuſo la ponta, ivi è buon ſtacio dentro per mezo la porta del Caſtello, & troverai paſſa 6. d'acqua, & ha buon fondi tutto netto, & è luogo de'Greci. Et da Piſeran ſa la via dentro greco, & levante, & fa la via dal Malmora, & da ſirocco, ſa la via da Coſtantinopoli, & laſcierai Calonimo, & le Paonere da ſirocco; & ſarai à Lion là che fa il grande corrente: e da capo Malio Sant' Angiolo à Coſtantinopoli, & ſono m. 8. Per la via di ſopra ſcritta.

PORTOLANO
Di Venetia.

SE vuoi ſapere quello che appartiene alla pedottaria dell'Iſtria, & di tutta la riviera dalle Polmontore infino al porto di Venetia, ſappi, & impara quello che troverai ſcritto da qua avanti tutto per ordine. Et ſe non ſai queſto non te ne impacciare, che è troppo gran riſchio di perdere navilii, & le perſone, leggi da quì avanti che ti dirà tutto per ordine.

Prima ſopra le Polmontore è ſecca una in mare entro oſtro, e ſirocco m. 2. Et ſono paſſa 2. d'acqua, & men dentro dalle 2. Polmontore è ſecco, tienti alla Polmontora grande mezo canevo, & anderai ſicuro, & partendoti dalle Polmontore per la ſtaria trovi Olmiſiello largo mig. 4. dalle Polmontore, & poi trovi Olmo largo da Olmiſiello m. . Et poi trovi Veruda largo da Pelmo da m. 2. va per la bocca di ponente, & è netto. Et da Veruda à Tetela ſono m. 2. va per maeſtro, & è netto per tutto, & da Tetelo à val di Fico ſono m. 3. va dentro per levante, & anderai a Polo, & fa che lo ſcoglio di S. Andrea ti rimanga per maeſtro, e da S. Pelegrina Marcodena entro maeſtro, & tramontana parti lo Freo per mezo, & anderai ſicuro. Et da Marcodena andando per tramontana verrai alla Fagiana, ivi è fondo di paſſa 6. in 7. d'acqua, & ſe vuoi andar à Buſoni laſcia due ponte, & una alla 3. & trovi Val Gelma che è buon porto, & da Val Gelma per maeſtro trovi un Freo, che ſi dice Menor, e buon porto da ponente, & da levante, & vuolſi intrar dentro da mezodì; & ſe voleſſi uſcir da tramontana è ſecca una di pie 5. d'acqua, & non più, et a capo di Buſoni per maeſtro trovi ſecca una larga mig. 1. &

un'altra ſecca entrò ponente & garbin mig. 2. largo che ha pie 7. d'acqua, et puoi andar dentro la ſecca, & Buſoni con la maggior nave del mondo: & ſappi che li ſcogli con capo di Pola ſono tutti netti, & ſe voleſſi venir da levante a due ſeror guardati dal capo groſſo, & non ti accoſtar a due ſeror infino che non ſei per mezo quel di levante, a quella armeggia li tuoi proveſi all'Iſola, e le anchore alla terra, & ſe vuoi trovar la ſecca di due ſeror, metti la terra di fuora nel Caſtello da ponente dentro due ſeror, & fa che lo ſcoglio ſia le due parti di levante, & fa che apri Bagnuol dentro S. Andrea alla ſtaria, & ſarai ſuſo la ſecca fa che aſcondi Bagnuol con S. Andrea di ſera, & ſe vuoi andar à S. Andrea di ſera non ti accoſtar al ſcoglio Polera à due canevi, & guardati dalli due ſcogli che ſon in bocca di S. Andrea laſciali da tramontana, & anderai ſicuro, & ſe vuoi vegnir dentro da S. Andrea di ſera, vientene a radente lo ſcoglio di S. Andrea, & laſcia le due parti da tramontana infino alla Chieſa, et poi parti lo Freo per mezo infin che ſcapoli lo ſcoglio piccolo, & ſe foſti al campo di Pola, et non poteſti venire dentro da S. Andrea a radente il ſcoglio di S. Giovanni in Pelago, laſcialo da mezo dì, ancora puoi andar dentro dal ſcoglio picciolo et da S. Giovanni in Pelago arditamente, e va a radente lo ſcoglio vuol dentro vuol di fuora. Et ſe fuſti a S. Andrea di ſera et voleſſi venir a Ruigno à radente lo ſcoglio delle forche, et va netto da ogni coſa, et ſe fuſſi à S. Andrea di ſera et voleſſi ſcapolare la ſecca de Orſal, metti Bagnuol con S. Andrea di ſera, et vien tanto per quello luogo, che vegna Parenzo di fuora dalla ponta groſſa, et poi va per mezo Parenzo netto, et ſe voi trovare la ſecca de Orſal, metti la via bianca che è ſuſo lo ſtagno de Orſal nelli due albori, et la torre de Orſal, et metti lo Bagnuol di ſopra da S. Andrea, et che S. Andrea ti tegna da levante, et ſarai ſuſo la ſecca a punto; et partendoti da Ruigno per venir a Parenzo trovi ſcogli due che han nome Figaruola, ivi è bon ſtacio laſciandoli da garbin, et partendoti da Figaruola per venir a Parenzo trovi la ponta di Lemo, va largo da eſſo canevi due, et va verſo levante, et laſcia la prima, et laſcia l'altra che ha nome Saline, et è buon ſtacio netto; & Partendoti da Saline va più dentro trovi un porto, che ha nome S. Fele, che è una terra et ha buon ſtacio, et partendoti da S. Fele trovi un ſcoglio che ha nome Conerſada, laſcialo da greco, et ſe voleſſi venir dentro dalla ſecca de Orſal, va largo da quel detto ſcoglio canevi due o va radente Orſal, mettiti accoſtar, et ſcapola due ſecche, et ſe vuoi andar di fuora del ſcoglio, va canevi due largo, et poi ti accoſta al ſcoglio de Orſal canevo uno largo infino a Fontana che paſſa da garbin, et vien a radente i ſcogli da greco infino che tu ſei a S. Fragilitade, e laſcia i tre ſcogli di S. Fragilitade da garbin et poi trovi un'altro ſcoglio che ha nome mazzuco, et va radente d'eſſo et laſcialo da greco.

Et ſe veniſſi di là da Parenzo trovi un buon porto, che ha nome S. Pietro verna. Et ſe voleſſi andar dentro S. Nicolò et S. Rafael, metti lo camin del poteſtade entro'l campanil di S. Marco, et vien à radente la colon-

colonna più che tu puoi a ſalvamento, et ſe vuoi con una acqua che ſia communal pie 7. d'acqua & ſe vuoi andar dentro S. Rafael e la ſtaria, parti lo Freo, & trovi pie 6. d'acqua communal, & ſe voleſſi andar fuora di S. Nicolò, va canevo uno largo & và tanto che ſcapoli il ſcoglio delle Forche da levante tanto che metti la Chieſa, che è ſuſo il monte, che ha nome S. Elia, & il campanil di S. Angelo, & poi vienti per mezo Parenzo, e ſe vieni entro il ſcogli di ſotto l'Iſola Mataſoni allo Freo per mezo. Et ſe voleſſi trovar la ſecca che è di fuora da S. Nicolò da mezo dì, metti la ponta di S. Nicolò da levante dentro là dove è la beccaria, & i neceſſari, metti la valle roſa da S. Angiolo ti venga da tramontana, & dei far un poco di calle, & ſarai ſuſo la ſecca, che è pie 7. d'acqua ſuſo; & partendoti da Parenzo ver la ponta di croce, ivi trovi una ſecca che tien lo ſcoglio dell'Aſino in S. Rafael, & metti la Chieſa di S. Martin che è da tramontana da Parenzo in una nogara, che è la ſuſo la ſecca, & ſe vuoi ſcapolare alli ſegni detti, & venendo à Città nuova trovi i veſcovelli, fa che tragghi S. Rafael di fuora dal ſcoglio dell'Aſino, e laſcialo da levante, e laſcia una calle tanto che apri lo porto di Cenere, & laſcia tutti i ſcogli da ſirocco canevo uno, & va in porto, & metti i proveſi da levante. Et partendoti da Cenere, trovi Quieto che è bon porto, ſe ti vuoi mettere da levante, paſſa la prima valle, & và all'altra che è à S. Andrea ſonovi paſſa 10. d'acqua. Et ſe voleſſi andar dall'alto verſo Città nuova; mettiti la pietra che è alla ponta de Licedo, ivi trovi paſſa 9. d'acqua: Et ſe vuoi andar in Licedo, vi ſono paſſa due d'acqua: Partendoti da Licedo va canevo uno largo da tutte le ponte inſino à Caſtagnedo, & dentro Licedo & Caſtagnedo è Città nuova Partendoti da Caſtagnedo andando verſo Umago trovi porto uno che ha nome Dena, va largo dalla ponta che è alla tore canevi tre inſino che tu avanzi ben lo porto & metti la valle roſſa dentro un boſco che è da greco, & va dentro lo porto per quel ſegno, & metti li proveſi da levante, & ſono paſſa 5. in ſei d'acqua. Partendoti da Dena verſo Umago trovi porto uno che ha nome S. Lorenzo, & va per la mezzaria, & dentro è tutto netto, & partendoti da S. Lorenzo trovi Umago, & ſe vuoi andar netto dentro metti la nogara entro l'Iſola, che è ſuſo la montagna, & anderai netto entro è porto & ſendo dentro dà i proveſi alla città, e le anchore alla montagna trovi pie 6. d'acqua, & partendoti da Umago per andar à Pirano, trovi ſu paga veſcovelli, va largo dalle torri mig. uno & mezo, & vaſſi netto inſino à Ponta di Salbuda, & ſendo à Salbuda & far la via da Piran, va quarta di greco ver levanvante, & trovi un porto che ha nome S. Maria Ruoſa, & è netto da ogni luogo, & metti proveſi da garbin e le ancore da greco, & ſono paſſa 5. d'acqua, il fondo netto & tenero, & partendoti da Piran per venir all'Iſola trovi un boſchetto, che ha nome S. Baſſo, largo da Piran mig. 2. vaſſi entro per mezo lo porto, & metti da quel lato vuoi, & ſono paſſa 5. in 6. d'acqua, & paſſando S. Baſſo trovi Iſola, va dentro, che è netta, & metti i proveſi e le anchore da garbin, & ſono

passa 4. in 5. d'acqua, & partendoti da Isola non trovi stacio ñessuno infino à Capo d'Istria; & se vuoi andar à Capo d'Istria, va largo dalle ponte mezo canevo, & va dall'alto di sirocco della terra da Capo d'Istria per venir a Mugia trovi una ponta grossa, ha nome S. Pietro, & al capo di Mugia non è stacio nessuno insino à Mugia, ivi è rio stacio; & patendoti da Mugia per venir à Trieste arivi ad una valle di S. Ellero, & partendoti valle Santo Ellero, trovi ver Trieste una valle che è chiamata valle Ziolem, & trovi passa 10. d'acqua; & partendoti da valle Ziolem, & Trieste trovi scoglietto uno, che ha nome il Zucolo, lascialo da levante meza balestrata, & poi va per mezo lo porto di Trieste, & metti le anchore da maestro, & li provesi alla terra, & se volessi venir oltra il golfo, & voler afferrar l'Istria, & non podessi intaccar il capo di Pola volessi aferrar Busoni mig. 5. in mare troverai da passa 20. d'acqua, ivi è fondo netto in ogni luogo, & se uscissi da Busoni per venir à Vinegia per la via di Maestro le contra de Licedo sono mig. 70. quando averai passa 10. d'acqua Vinegia ti starà dentro ponente, & garbin sono mig. 40 largo; & partendoti da S. Giovanni in pelago, & andando per maestro verrai in le contrade di Cavorli mig. 60. & quando haverai passa 10. d'acqua, Vinegia ti starà dentro ponente, & garbin, & saranno mig. 50. largo. Et partendoti da S. Giovanni in Pelago entro ponente, & maestro verrai sopra Limo maggiore, & sono mig. 10. quando haverai passa 8. Vinegia ti stà trà ponente, & garbin, & più a garbin, & sarai largo da Vinegia mig. 15. Et partendoti da Parenzo à venir dentro Cavorli, & Baseleghe sono miglia 50. quando haverai passa 12. d'acqua, Vinegia ti starà trà ponente, et garbin, et più à garbin, et serai largo mig. 56. da Vinegia. Partendoti da Città Nuova per ponente verrà in mezo delle navi, & sono mig. 10. Et partendoti da Città nuova dentro ponente, et maestro verrai in le Contrade di Jesolo, et sono mig. 80. quando averai passa 8. d'acqua, Vinegia ti starà entro ponente, et garbin, et più à garbin, et serai largo mig. 20. Et partendoti da Dena per maestro verrai entro Baseleghe, e Tajamento sono m. 50. quando haverai passa 12. d'acqua Vinegia ti starà entro ponente, et garbin, et serai largo da Vinegia m. 60 Et partendoti da Dena entro ponente, et maestro verrai entro le contrade di Jesolo, et quando haverai passa 10. d'acqua Vinegia ti sarà quarta di garbin ver ponente, et serai largo da Vinegia mig. 20. Et partendoti da Umago dentro ponente, et maestro verrai sopra Cavorli, et sono mig. 50. quando haverai passa 10. d'acqua, Vinegia ti starà quarta di garbin ver ponente, et serai largo m. 50. Et partendoti da Dena per ponente verrai in le Contrade di Lido maggiore, et sono m. 90. et quando haverai passa 7. d'acqua, Vinegia ti starà quarta di garbin ver lo ponente, et serai largo mig. 10. Et partendoti da Umago per ponente verrai in Pigneda, et sono mig. 60. quando haverai passa 10. d'acqua, Vinegia ti starà dentro ponente, et garbin, et più à garbin, et sarai largo miglia 20. Et partendoti da Umago per maestro verrà in l'acqua secca di legname;

et so-

& ſono mig. 40. & quando ſarai in paſſa 12. d'acqua e Viñegia ti ſtarà in garbin, & più all'oſtro, & ſei largo mig. 70. Et partendoti da Pirano verrai in le acque di Livenza, & ſono mig. 60. & quando haverai paſſa 12. d'acqua Vinegia ti ſtarà quarta di garbin ver ponente, & ſarai largo mig. 40. & trovi fondo di creta tutta: Da Livenza ſopra Jeſolo & per tutto paſſa 11. intorno & di ſabion, & quando hai paſſa 10. d'acqua cambia fondo, & accatti capegno & ſabion fino allo canal, & poi accatti creta infino ſopra Tre porti per paſſa 8. d'acqua over 7. & poi accatti ſabion infino in armeggio della nave fino in paſſa 4. d'acqua. Et ſe tu ſei in armeggio delle navi in paſſa 4. d'acqua ò 5. d'inverno armeggiati al ſirocco, & al maeſtro, & d'eſtate al greco et al garbin, & ſe vuoi ſtar ben in armeggio metti S. Andrea di Lido in cua grande di S. Marco, et lo faro di pietra in S. Donado di Muran d'eſtate, et haverai picciola coſa men di paſſa 4. d'acqua, & ſe ti vuoi mettere d'inverno ſopra porto, metti S. Andrea in la cua grande di S. Marco, & lo faro di pietra in lo capo di Murano dentro S. Michiel di Muran, & haverai paſſa 4. & mezo in 5. d'acqua. Et ſe voleſſi trovare il faro vecchio di pietra che è ſotto acqua metti S. Agneſe in le porte, & in lo campanile, & lo campanile di S. Albano di Muran in una montagna che ſi chiama Lizzoſan, et ſerai ſuſo lo faro vecchio, & haverai pie 9. d'acqua. Et ſe vuoi nel porto di Venegia metti S. Giorgio in la Torre del Faro, & fargli un poco di caleſella, et metti S. Giorgio per mezo dì, & vattene per quel ſegno, che ti accoſterai al primo faro delego a mezo canevo da Fuſia da càeli. Et ſe vuoi ſapere quando ſei ſuſo la Fuſia, quando haverai il faro di pietra in S. Raſmo, & quando ſarai oltra la Fuſia che haverai ſcapolato lo faro di pietra per lo detto ſegno, et che haverai il detto faro per gl'albori che ſono ſuſo lo Lido di S. Raſmo, ſarai in canal, & poi t'accoſta a i fari à mezo canevo, & ſe fuſſi con una fuſta che voleſſe pie 9. d'acqua, o meno, metti S. Andrea in la cua grande di S. Marco, & vien largo mezo canevo, et ſe voleſſi venir ſopra per canal, vien tanto che metti la torre dal Fanario da mezo dì dalla caſa dello Imperador, et vien tanto per quel ſegno che metti la cua grande di S. Marco in lo campanile di S. Salvador, et poi vien dentro mezo il canale. Et ſe fuſſi à Salbuda, et voleſſi venire a Grado ſi guarda a oſtro, et a tramontana et ſono mig. 20. Et ſe voleſſi andare in Grado va per la Badalaſſa che è dal lato del golfo, et le Mede che ſono 13. di fuora laſcia dal golfo ſe vuoi, et verrai per lo porto grande verſo Vinegia, laſcia le Mede dall'Iſtria, et vien fino in canale, et poi trovi un porto che ha nome Ovirto, laſcia le Mede dell'Iſtria, et poi trovi Moro largo mig. 3. laſcia le Mede dell'Iſtria, et poi trovi Anfora, le Mede laſcia dall'Iſtria, et Buſio et S. Andrea, et laſcia le Mede di fuora, et poi trovi Lugnan, et laſcia le Mede dell'Iſtria, et haverai lo porto per mezo, et va per maeſtro dentro, et poi s'accoſta alla caſa delle Guardie, et poi trovi Tajamento largo mig. 18. et ſegni in terra metti uno dentro all'altro, et le Mede laſcia dall'Iſtria, et poi trovi Baſelghe largo mig. 19. li ſono ſegni in terra,

e metti l'uno contro l'altro, & le Mede laſcia dall'Iſtria, & poi trovi Cavorle m. 19. lo porto vecchio per la Pada laſcia lo canton della terra in lo camin del Podeſtade, & le Mede da mezo di per lo porto, & li ſegni l'uno per mezo l'altro, & le Mede dell'Iſtria, lo porto di S. Margarita li ſegni l'uno per mezo l'altro, & le Mede dell'Iſtria, & poi trovi Livenza larga mig. 10. & ha ſegni in terra, metti l'uno per mezo l'altro, le Mede & i ſegni di la dall'Iſtria, & poi trovi Jeſolo largo mig. 21. metti la Torre di Piave in la ponta di levante, e poi trovi Lido maggiore, laſcia le Mede dall'Iſtria, & poi trovi Tre Porti, laſcia le Mede dall'Iſtria, et poi trovi Vigna Murata, laſcia il Faro di legno, verſo Venetia.

ALTRO PORTOLANO
Di Venetia.

QUeſto è un Portolano da navigar in ogni parte ſecondo la ragion del compaſſo, & comincieremo dal porto di Venetia, & del Golfo, & ſcriveremo per ordine d'ogni parte dentro, & fuori del Golfo; Chi ſi parte di ſu'l porto di Venetia, & fa la via dentro greco, & levante va ſopra capo di Molga ſono mig. 100. Chi ſi parte di ſu'l porto di Venetia, & fa la via di levante, va ſopra Città nuova, ſono mig. 100.

Chi ſi parte di ſu'l porto di Venetia, & fa la via dentro levante ſirocco, va ſopra S. Giovanni in pelago ſono mig. 100. S. Giovanni in pelago con Polmontore guarda à ſirocco & maeſtro mig. 25. Parenzo con S. Gio: in pelago ſi guarda ad oſtro e tramontana mig. 130. Polmontore con Ancona oſtro, & tramontana, & ſe vuoi andar in Ancona, fermati un poco al garbin. Sappi che Polmontore piccola è in mar in ſirocco, & ha ſecca una à torno, che è ben mig. 3. la qual ſecca ha ſuſo pie 10. d'acqua, & chi ſi parte da Polmontore & va dentro oſtro & ſirocco, va ſopra il monte d'Ancona mig. 120. Polmontore con capo di Nia da tramontana ſi guarda a levante, & a ponente, et ha una ſecca in garbin mig. 1. in mar ſono mig. 30. Polmontore con capo del Sanſego ſi guarda dentro levante & ſirocco entro ponente & maeſtro m. 40.

Chi foſſe mig. 20. per garbin in mar ſopra Sanſego, & andaſſe per ſirocco ſcapola tutte le Iſole & va dentro Buſio, & Liſia mig. 200. Sanſego con Ancona ſi guarda dentro oſtro et garbin, et dentro greco, et tramontana m. 120.

Sanſego con Fermo ſi guarda quarta d'oſtro verſo garbin et quarta di tramontana in greco mig. 140. Sanſego con S. Fabian ad oſtro et tramontana mig. 100. Liſia con Tremito ſi guarda a garbin et ad oſtro, et un poco più ver l'oſtro mig. 80. Et ſopra Tremito dentro levante mig. 15. in mar ſono Iſole due baſſe, le quali ſi chiamano Chianazzi.

Liſia

Liſia con Pelegoſa ſi guarda ad oſtro & tramontana, & chi vuol andar alla Pelegoſa, vada un poco ver ſirocco ſono mig. 50. Sappi che Pelegoſa da levante mig. 3 largo ha una ſecca, & un ſcoglietto picciolo ver ponente, & è netto, & poi andar un canevo largo con ciaſcheduna nave, & anderai ſicuro.

Pelegoſa con Beſtice ſi guarda ad oſtro & tramontana ſono mig. 40.

Pelegoſa con Tremito a levante & à ponente mig. 60. Tremito co'l monte dell'Agnolo quarta di levante ver ſirocco mig. 50. Partendoti dal Monte vadiſi per oſtro dentro Trani & Barletta mig. 15. Lo capo del Monte con Brandicio quarta di levante ver ſirocco mig. 100. Lo capo del Monte con Cataro entro greco & levante mig. 130. Trani con Raguſi a greco, & levante mig. 150. Sappi che la riviera della piva del golfo del Simpanto infino à Brandicio corre entro levante & ſirocco mig. 160. Liſia con Laguſta entro levante & ſirocco mig. 40. Cazza con Liſia a ſirocco et a maeſtro mig. 20. Cazza con Laguſta a levante, & a ponente m. 20. Laguſta con lo monte dell'Agnolo entro greco, & tramontana mig. 80. Sappi che Laguſta da levante ver greco ha due ſcoglietti, & ſecche aſſai larghe da 4. in 5. mig. in mar largo dell'Iſola grande.

Laguſta di fuora con Raguſi con quarta di levante ver Greco mig. 90. Sappi che paſſi la Meleda verſo la ſtaria da levante guarda quarta di levante verſo ſirocco, & quarta di ponente ver maeſtro, guardati dalla Meleda, & ſappi che dalla Meleda a Budue ſono mig. 160. Capo di Pali con Saſeno ad oſtro, & tramontana mig. 80. Raguſi con Brandicio ad oſtro & tramontana, & ſe vuoi andar da Raguſi va un poco verſo greco mig. 180. Sappi che là dal Cavallo è ſecca una in mar mig. 1. & è piana. Sorza, & Rialeze ha una ſecca in mar da greco mig. 2. Raguſi con Saſeno ſi guarda quarta di ſirocco verſo l'oſtro mig. 220. Saſeno con capo d'Otranto a greco, & levante mig. 60. Se vuoi ſcapolar lo capo, va quarta d'oſtro ver garbin. Saſeno con i ſcogli di Brandicio à levante & à ponente mig. 90. Saſeno con Durazzo ad oſtro, & tramontana mig. 70. Durazzo ha una ſecca da oſtro largo in mar mig. 2. & tienſi con lo capo. Lo Saſeno con la Valona, & a ponente ſono mig. 20.

PORTOLANO DEL Mar Maggiore.

QUeſta è la ragione di ſaper conoſcere li porti, & le ſtarie, & le Iſole del mare, da capo S. Vicenzo ò alla bocca del fiume di Sibilia infino alla bocca del mar maggiore.

Dal capo S. Vincenzo infino alla bocca del fiume di Sibilia ſono

mig. 180. entro levante, & ſirocco, dalla detta bocca alla Cittade di Sibilia ſono mig. 60. Ancora alla detta bocca al capo che vien detto Fermendina mig. 10. Per mezo verſo Libecchio, et poi dalla detta bocca mig. 5. Per Libecchio è una ſecca che ha nome Pozaro, et è ſopra acqua, e ſe vorai in lo detto fiume intrare, guardati da una ſecca che vien detta Zizare; et verſo ponente, e levante è un'altra ſecca, che vien detta Cantara, et è diritta ad un capo che ha nome Sirocco, ſe vorrai intrare in lo detto fiume. Sirocco con nave in prima ſcandaglia in fondo, et metteti i ſegnali, anderai ſicuro, la detta cittade Fermedina fu cittade, et quando vieni per intrare, honora la ponta della detta Fermendina, quando l'acqua n'è piena circa mig. 1. et dalla detta Fermendina all'Iſola di Cades ſono mig. 20. Per ſirocco alla detta Iſola è bon porto, che dreto ha una Cittade, che è guaſtata ſimigliante alla prima verſo tramontana, et la è fondo di paſſa 6. d'acqua, et dallo detto porto infino alla ponta della detta Iſola ver tramontana è fondo di paſſa circa 6. d'acqua, et dallo detto porto infino alla detta Iſola verſo ponente per lo canal è fondo di paſſa 8. d'acqua.

Dal detto Cades a Trafegar ſono miglia 30. per ſirocco, ſopra il detto Trafegar in mar è una ſecca miglia 7. a garbin, et puoſſi andar dentro la ſecca, et la terra, lungi dalla terra miglia 1. et mezzo; dallo detto Trafegar a Tarifa ſono miglia 30. per ſirocco verſo levante un poco: dalla detta Tarifa al capo di Sazedara verſo ponente mig. 10. dentro levante, et ſirocco: dallo detto capo all'Iſola di Cazerada miglia 5. per levante: in la detta Iſola è ſopra Villani in mar circa miglia mezzo è buon fondo, et buon porto a Barfazza di villa: ivi è fondo di paſſa 8. in capo della detta Iſola verſo levante è una ſecca lungi circa proveſi 3. che è verſo greco, faſſi porto alla detta Iſola, dall'Iſola al monte di Zibeliar ſono mig. 8. per ſirocco verſo levante il detto monte davanti lo Caſtello è buon porto, et è circa paſſa 8 d'acqua dal detto monte verſo terra ferma miglia 5. verſo Salzadara è un golfo di fondo piano di paſſa 7. et buon ſtacio da tutti navilii: lo detto ſtacio ſerà fiata foſcuto dal detto monte alla detta cittade è ponte, che entra davanti Spagna ſono miglia 15. per mezo verſo ſirocco, dalla detta Scopana à Marbena miglia 12. per greco vien detto Fenojarella, v'è buon ſtacio per vento ver ponente verſo lo capo mig. mezo per greco: dalli detti Molini alla Città di Medica miglia 5. per greco verſo tramontana guardati da una ſecca, che è ſopra la piana lungi dalla città verſo garbin in mare mig. 4. lungi dalle dette città mig. 6. ſopra la cittade è buon ſtacio et fondo pian da paſſo uno infin in paſſa 12. d'acqua: dal capo al capo di Negrelli da ponente miglia 10. per greco ver levante: dal detto capo alla cittade di Malica miglia 5. A capo della detta cittade verſo garbin è buon metterſi alla detta Malta all'Iſola di Salugna miglia 10. per greco verſo levante: dalla detta Iſola in mare à mezo dì per cua circa miglia 1. in la detta Iſola è acqua dolce buona, et ha buon porto, da detta Saravina ad

Arta-

Artarozzo per greco verſo levante circa mig. 20. allo detto Artarozzo è buon porto, & meſe à vento da ponente verſo garbin, & in lo capo acqua dolce, alla fazza di greco è una villa che ha nome Comin: dallo detto Comin a Candara ſono mig. 10. per greco verſo levante: da Candara, & le Nue d'Acenebia mig. 20. entro ſirocco & levante; dalla Città e le Nue à Lena d'Arminta mig. 30. per ſirocco ver levante: dalla detta Lena alla Città d'Arminia mig. 30. per greco ver tramontana, & la detta Arminia allo capo ver garbin ha buon porto invernador. Dalla detta Arminia al capo di Gante mig. 3. per ſirocco: ſopra il detto capo in mar miglia 2. à ſirocco è una ſecca ſotto acqua, & di dentro da un'altra pietra, che è lo detto capo, che è in trame allo detto capo à capo Frates ſono m. 10. per greco allo detto Frates è buon ma è da garbin & ſirocco, dalli detti Frates, & da Rabbie mig. 10. per greco; da Meſſa all'Iſola che hà nome Carbonara mig. 5. per greco, à quella Iſola è buon metterſi per vento verſo levante, & far honor alla ponta della detta Iſola circa proveſi due, dalla detta Carbonara à Dibera ſono miglia 20 per greco verſo tramontana; Da Dibera à Aquila miglia 40. per greco la detta Aquila è Iſola tremetterſi per la mezzaria: dall'Aquila al Zumpo mig. 20. per greco verſo levante; Da Zumpo a Carcamar miglia 20. per la detta ſtaria di Carcamare è buon metterſi per ſirocco, e mala levada per garbin; da Carcamar à Luſtelare, & Carta miglia 10. Carcamar è buon porto, & un'Iſola davanti lo porto, & di longi miglia 1. & potrai andare à detta Iſola tutta fiata la proporerà verſo garbin dalla porta della detta terra verſo lo garbin circa proveſi 2. in fondo dello detto porto à un Caſtello che ha nome Atta Enea, & ſarai in terra nel detto porto, & tienti alla ſtaria della terra verſo garbin, & guardati da una Cappa, che è in mezzo il porto, & laſciala verſo levante: dalla detta Carta a Porto Grande ſono miglia 20. per greco, verſo il detto Porto Grande, & Magno, & ha due ſtacii, uno verſo levante a Zibaun, & l'altro verſo garbin Sarchinor & ponente: da capo di Sarchinor è una Capa, honora la ponta proveſi due; dal porto Grande al capo de Pali mig. 2. in mar verſo garbin è fondo di paſſa 15. d'acqua; dalla parte di garbin al detro capo è ſorgitore a garbin: dal detto capo de' Pali all'Iſola mig. 5. & è buon porto, che è in drito di levante dell'Iſola verſo garbin e Camerata, & fondo di paſſa due piano, & in detto porto è fondo di paſſa 6. dal detto capo de' Pali a capo di Zara al detto capo di monte Zubeltra mig. 300. per garbin verſo ponente; dalla detta Iſola de' Pali all'Iſola di S. Panula mig. 5. per tramontana, l'intrata della detta Iſola è Camerata proveſi 3. da S. Panula verſo maeſtro mig 5. e in capo in Pò, che ha verſo ponente un golfo, ivi è buon fondo, & piano, & puoſſi metter per tutti i venti, & è porto Quaſio de i detti in pozzo ſe intende dal ſuo capo a Cantara ſono mig. 10. per ſirocco, ivi è un Caſtello, che ha nome Cantara, è luogo la ſotto il Caſtello è buon metterſi; & dalla Cantara a capo Martin ſono miglia 60. verſo levante; in mezo dentro Cantara e

capo Martin, è un'Iſola che ha nome Anticora, e buon ſtacio; & da capo Martin a Dena ſono mig. 27. più verſo maeſtro; & da man al Fiume di Valenza mig. 60. per tràmontana verſo greco: & da Valenza a Penicola mig. 80. per tramontana verſo greco; ſopra la detta Penicola in mar a mezo dì circa mig. 30. è un'Iſola, che ha nome Mocolorem, dalla detta Penicola a Lena Tortoſa a capo di Salou mig. 6. verſo levante, & mig. 80. verſo tramontana; dalla detta Tortoſa da Salon a porto di capo verſo garbin è una Torre rotonda da dietro il capo, che è verſo garbin, è un caqo bianco verſo ſirocco, & l'altro capo cioè in mezo il capo è fondo, & ſorgitore, & guardati che là non ha il porto: dal detto Salon alla città di Saragoſa mig. 10. per greco; dalla città di Taracona alla città di Barcelona mig. 60. per greco verſo levante; da Barcelona a S. Felice è ſorgitore, e la conoſcenza è una montagna piana infrà terra entro maeſtro, & tramontana: da S. Felice a Palamon miglia 12. per greco verſo levante, al detto Palamon è buon ſtacio de tutti venti, eccetto garbin, & è una ſecca in garbin longi mig 3. & è capo un bianco verſo garbin, et circa miglia 3. è un'Iſola, che ha nome Formiche; dal detto Palamon al capo delle dette acque fredde mig. 10. per greco verſo levante; dal detto luogo all'Iſola di Mede mig. 10. per tramontana, alla predetta Iſola è buon ſtacio, & capo Mede, e capo Galfa di Cereſela verſo tramontana in capo delle dette acque fredde, in capo verſo mezzo dì il detto golfo per ponente circa è da miglia 8. Ancora da Mede al porto di Roſa mig. 10. per tramontana, Mede è un capo roſſo verſo tramontana, entra il golfo per ponente circa miglia 7. per tramontana, capo di Mede è buon porto, et puoſſi ſtar a proveſe, e fondo di paſſa tre: da Roſa a capo Croce miglia 7. per tramontana, ſopra il detto capo ſono Iſole due, la conoſcenza è ſopra Taracona, & è una montagna Serrada, che vien detto monte Serrado, et è ſopra Barcelona.

Venetia con Caſtegnedo levante, et ponente mig. 100. Venetia con S. Andrea di Sera entro levante, et ſirocco miglia 105. S. Andrea di Sera con Briſoni ſirocco, et maeſtro miglia 20. Briſoni con ponente ſirocco et maeſtro miglia 10. Polmontore con Nia levante, et ponente mig. 50. Nia con Nieme levante, et ſirocco mig. 20. Nieme con Selva ſirocco et maeſtro mig. 10. Selva con Zara alla quarta di ſirocco verſo levante mig. 40. S. Arcangiolo con Lieſena alla quarta di ſirocco verſo levante mig. 40. Lieſena con la Torretta entro ſirocco et levante mig. 18. Dalla Torretta con Curzola alla quarta di ſirocco verſo levante mig. 30. Da Curzola alla Giuliana et Raguſi entro levante et ſirocco miglia 50. Da Raguſi a Malonta entro levante, et ſirocco miglia 30. Da Malonta con Budua entro levante et ſirocco miglia 30. Da Budua con Dulcigno entro levante et ſirocco miglia 40. Dal Dolcigno con Durazzo ad oſtro et tramontana miglia 55. Da Durazzo col Saſeno ad oſtro et tramontana miglia 80. Dal Saſeno con Palermo a ſirocco et a maeſtro miglia 50. Da Palermo con Caſopo ad oſtro

e tra-

e tramontana mig. 25. Da Palermo co'l ſtretto entro oſtro, et ſirocco mig. 29. Il ſtretto con Corſù oſtro, et ſirocco migl. 12. Corſù con Corta levante, et ponente mig. 33. Corta con Pacaſu oſtro, et tramontana mig. 25. Pacaſu con Viſcardo oſtro, et ſirocco mig. 60. Viſcardo con Chiarenza quarta di ſirocco verſo levante mig. 50. Chiarenza con Belvedere entro levante et ſirocco mig. 30. Belvedere con Prodo entro oſtro et ſirocco mig. 60. Rodi con Modon entro levante, et ſirocco mig. 18. Modon con S. Vencedego ſirocco et maeſtro mig. 15. Ponta di Gallo con Mena à levante et ponente mig. 30. Ponta di Gallo con Matapan quarta di ſirocco verſo levante mig. 60. Matapan con S. Angiolo quarta di levante verſo greco mig. 60. Matapan con Caſtello Rampani di ſirocco verſo levante mig. 40. Capo S. Angiolo con la Sydera oſtro, et tramontana mig. 100. La Sydera con le Colonne à greco, et à garbin mig. 45. Le Colonne con le Gavaline entro oſtro, et tramontana, et maeſtro mig. 65. Negroponte con i Cavalli quarta di ponente verſo maeſtro mig. 60. I Cavalli con Schiatti quarta di ſirocco verſo levante mig. 50. Schiatti con levante Pelegiſi quarta di ſirocco verſo levante mig. 40. Pelegiſi con Stalimene dentro greco, et levante mig. 40. Stalimene con Tenedo dentro greco, et levante mig. 40. Tenedo con la bocca dentro greco et tramontana mig. 30. Galipoli con Longa à greco, et levante mig. 35. Longa con Redea à greco, et à levante mig. 40. Redea con Rezo à levante et à ponente mig. 40. Largira con Farnaſia quarta di levante verſo greco miglia 60. Farnaſia con ponta Rachia quarta di greco verſo levante mig. 100. Ponta Racchia con Chio à greco, et à levante mig. 60. Chio con Samaſtro quarta di greco verſo levante mig. 30. Samaſtro con la Comena quarta di levante verſo greco mig. 20. La Comena con li Calami à greco et à levante mig. 40. Li Calami con Sinopoli quarta di levante verſo greco mig. 40. Levante verſo greco mig. 40. Sinopoli con S. Stefano quarta di levante verſo ſirocco mig. 30. S. Stefano con Ermero à greco et à levante mig. 30. Sinapi con l'Ali quarta di levante verſo ſirocco mig. 80. L'Ali con Limonia quarta di levante verſo ſirocco mig. 75. Limonia con la Nuova à levante, et à ponente mig. 80. La Nuova con il Cefalo à quarta di levante verſo ſirocco mig. 80. Il Cefalo con l'Argiro quarta di greco verſo levante mig. 60. L'Argiro con Lefonda à levante et à ponente mig. 15. Polmontore con Ancona ad oſtro, et tramontana mig. 140. Polmontore con Fano à greco et à levante mig. 130. Polmontore con Sanſego entro levante, et ſirocco mig. 40. Sanſego con Fermo oſtro et tramontana mig. 200. Liſa con Tenedo à greco, et à levante mig. 80. Liſa con Pelagoſa ad oſtro et tramontana mig. 60. Tenedo co'l Mondo dell'Agnolo à ſirocco et à maeſtro mig. 50. Il Monte dell'Agnolo con Trane ad oſtro, et tramontana mig. 45. Il Monte dell'Agnolo con Brandicio à ſirocco et à meſtro mig. 60. Il Monte con Cataro dentro greco, et levante mig. 180. Trane con Ragufi à greco, et à levante mig. 170. Sipante con Brandicio, et Cataro levante, et ſirocco mig. 140. Liſia con la Cazza, ſirocco, et maeſtro mig. 40.

mig. 40. La Cazza con Laguſta à levante, & à ponente mig. 20. Laguſta co'l Monte dall'Agnolo dentto greco, & tramontana mig. 80. Laguſta di fuora con Laguſtini, & con Raguſi quarta di greco verſo levante mig. Raguſi con Brandicio ad oſtro, & tramontana mig. 290. Raguſi con Saſeno à ſirocco, & à maeſtro mig. 220. Raguſi con Otranto ad oſtro, & tramontana mig. 230. Il Saſeno con Taranto à greco & levante mig. 70. Durazzo con Brandicio per garbin miglia 120. Raguſi con il monte à ponente mig. 150. Zara con Ancona per garbin mig. 140. Tremiti ha due Iſole da levante, & ſono nette mig. 15. in mare, & è largo da terra mig. 15. Pelegoſa è da levante, & hà ſecche quattro in mare da ponente una ſecca, & è netta la ponta dalla banda foreana d'ogn'altra ponta, cioè s'intende da ponente, & da pareggio.

Il Capo de' Pali col' Saſeno ſi guarda ad oſtro, & tramontana mig. 80. Il Saſeno co 'l Fano ad oſtro & tramontana mig. 60. Il Saſeno con Corfù quarta di ſirocco verſo l'oſtro mig. 70. Et ſe fuſſi à Palermo & non poteſſi coſteggiare per traverſo va raſo il capo di Corfù mig. 2. & haverai paſſa tre & mezo d'acqua, & è ſabion, & ſe vuoi pigliar ſotto il capo del detto Corfù, & facendo honor alla ponta mezo canevo, guardati non ti accoſtar alle Mediere, & non andar entro il Fano.

Corfù con il capo del Velechi da levante à ponente mig. 80. Il capo di Corfù verſo levante ſi guarda à greco, & levante mig. 80. Et non ti accoſtar al capo di Corfù da levante, perche è ſecco. Corfù co 'l Pacaſu entro levante, & ſiroceo mig. 20. Pacaſu co 'l capo S. Sidro quarta d'oſtro verſo ſirocco mig. 80. Capo S. Sidro co 'l Zante quarta di ſirocco verſo levante mig. 60. Zante con Stivali dentro oſtro, & ſirocco mig. 50. Zante con Prodo quarta di levante verſo ſirocco mig. 60. Prodo con Strivali dentro greco & levante mig. 50. Prodo con Sapienza ad oſtro, & tramontana mig. 35. Sapienza con Strivali dentro levante & ſirocco mig. 50.

Se vuoi ſaper quel che pertiene alla Pedottaria dell'Iſtria dalla riviera infin'alle Polmontore, & infin'al porto di Venetia dirottelo tutto per ordine. Sopra le Polmontore fuora in mare è una ſecca dentro oſtro & ſirocco mig. 2. & vi ſono paſſa 2. d'acqua, dentro le due Polmontore è ſecco, tienti alla Polmontora grande largo mezo canevo, & anderai ſicuro. Partendoti dalla Polmontore troverai Olmiſiello largo mig. 4. dalle Polmontore, & poi troverai Olmo largo da Olmiſiello mig. uno e mezo. Poi tu trovi Veruda largo da Olmo mig. 2. va per la bocca da ponente, & anderai netto. Da Veruda à Tetelo mig. 2. va dentro per maeſtro, & è netto per tutto. Et da Tetelo à val di Figo mig. 3. va per levante, & anderai a Pola, & fà che il ſcoglio di S. Andrea ti rimanga da maeſtro. Da capo S. Pelegrin à Marcodena va dentro maeſtro & tramontana, & laſcia Marcodena da tramontana, il Freo per mezo, & anderai ſicuro. Da Marcodena per maeſtro tu verrai à S. Andrea di Serra, & anderai netto da tutto. Da Marcodena per tramontana tu verrai la Fagiana, ivi è fondo di paſſa 6. in 7. d'acqua. Se tu vuoi andar da Briſoni, laſcia

due

due ponte, & và alla 3. & là trovi val Zerma, ove è buon porto, & da val Zerma per maestro tu trovi un Freo, che ha nome Menor, & ha buon porto da ponente, & da levante, vuolsi intrar dentro da mezo giorno, & se volessi uscir da tramontana vi è una secca di pie 5. d'acqua, & non più. Da capo de' Brifoni per maestro tu trovi una secca entro ponente & garbin m. 2. larga, & vi sono pie 7. d'acqua, & puoi venir dentro Brifoni, & la secca, & anderiane la maggior nave del mondo, & sappi che i scogli del capo di Pola sono tutti netti. Se tu venissi da levante per andare alle due Soror, guardati dal capo grosso, e non ti accostare à due Soror infin'a tanto che tu non sei per mezo quella da levante, & da quell'altra metti i provesi, & le anchore alla terra. Se tu volessi trovare la secca di due Soror metti la Torre da Avora nel scoglio da ponente entro due Soror, & fa che il scoglio sia ben da parte di levante, & avanza Bagnuol in ostro, & S. Andrea di Sera in la staria, & sarai sopra la secca, & se tu la vuoi scapolare, fa che tu ti scuoti Bagnuol da S. Andrea. Et se vuoi andar in Vestre fa la via di greco, & lascia il scoglio di sirocco, & anderai con ogni nave dentro. Se volessi andar à S. Andrea, non ti accostar al scoglio da ponente à due canevi, & va à radente a i due scogli, che sono in la bocca di S. Andrea, & lascia i due da tramontana. Se tu volessi venir dentro da S. Andrea di Sera vien à radente al scoglio di S. Andrea, & lascia la due parti del Freo da tramontana infin'alla Chiesa, & poi per il Freo per mezo fin che scapoli il scoglio picciolo.

Se fossi al capo di Pola, & non potessi venir dentro da S. Andrea, va à radente il scoglio di S. Giovanni in Pelago, & lascialo da mezo dì, ancora tu puoi andar dentro il scoglio picciolo, vuoi dentro ò vuoi di fuora. Et se tu fossi à S. Andrea, di sera, & se volessi scapolar la secca de Orsal, metti Bagnuol in S. Andrea, & vien dentro per quel segno, che tu vedi Parenzo di fuora dalla ponta grossa, & poi và per mezo Parenzo, & anderai netto. Et se tu fossi à S. Andrea di Sera, & volessi scapolar la secca d'Orsal, metti la valle bianca, che è sopra il scoglio d'Orsal, & li albori nella Torre d'Orsal, & metti Bagnuol di fuora da S. Andrea, & che S. Andrea ti rimanga da levante, & sarai suso la secca à porto. Partendoti da Ruigno per venir a Parenzo trovi due scogli che si dice Figarola lasciali da garbin, & là è buon stacio. Partendoti dalle Saline va poi dentro, & trovi un porto che ha nome S. Fele, & ha una Torre, & ha buon stacio. Partendoti da S. Fele per venir à Parenzo tu trovi un scoglio, che ha nome conversato lascialo da garbin. Se volessi venir dentro dalla secca d'Orsal, và largo da quel scoglio canevi due, & va à radente Orsal, et non ti accostare à radente il scoglio piano, che è due scogli; et se volessi andar di fuora dal scoglio piano, va largo un canevo, infino à fontana da pasi da garbin, et vieni à radente il scoglio da garbin infino à S. Fragilitade, et lascia i tre scogli di S. Fragilitade da garbin, et poi trovi un'altro scoglio che ha nome Mazzuccor et va à radente d'esso, et lascialo da greco, et anderai sicuro.

Se tu

Se tu voleſſi venir di là à Parenzo tu trovi un porto che ha nome S. Pietro Saverna; et ſe vuoi andar dentro S. Nicolò, et S. Rafael, metti il camin del Podeſtade entro del Campanil di S. Moro, et vieni à cadente la corona quanto tu puoi à ſalvamento ſe trovi con un'acqua comunal pie due d'acqua, et ſe tu voleſſi andar dentro da S. Rafael, et la Scavala, parti il Freo per mezo, e tu trovi un'acqua comunal che è pie 5. et ſe tu vuoi andar di fuora di S. Nicolò, va un canevo largo, et va tanto che tu ſcapoli il ſcoglio dalle Forche da levante tanto che tu metti la Chieſa, che è nel Monte Talian nel campanil di S. Angiolo, et poi vieni per mezo Parenzo, et ſe veniſſi per mezo il ſcoglio di Leno et Maranſo, parti il Freo per mezo, et anderai ſicuro. Et ſe vuoi trovar la ſecca che è di fuora da S. Nicolò da levante dentro la Beccaria, metti la valle roſſa in S. Angiolo che la vegna da tramontana, et facci un poco di calle, et ſarai ſuſo la ſecca di pie 7. d'acqua. Partendoti da Parenzo verſo punta di Croce, ivi trovi una ſecca che tiene il ſcoglio dell'Aſino in S. Rafael, metti la Chieſa di S. Martin, che è in tramontana, di Parenzo, ad una Nogara che è là, et ſarai ſuſo la ſecca, e ſe tu vuoi ſcapolare, avertiti i ſegni che ti ſono dati. Et venendo da Città nuova, tu trovi Veſcovelli, fa che tu traghi S. Rafael di fuora dal ſcoglio, laſcialo, et laſcia una bona calle tanto che tu apri le porte di Cenere, et laſcia tutti i ſcogli da ſirocco un canevo, et anderai in porto, et ſtà coperto un proveſe da levante.

Partendoti da Cenere tu arrivi in Queto che è buon porto, et ſe tu ti vuoi metter da levante, paſſa la prima vâlle, et va all'altra che ſi chiama S. Andrea, vi ſono paſſa 10. d'acqua. Se vuoi andar dall'altro lato verſo Città Nova mettiti alla pietra, che è alla ponta di Licedo, et habbi à mente che non è ſe non paſſa due d'acqua, et partendoti da Licedo va largo un canevo. Da tutte le ponte infino à Caſtagnedo, ivi è Città Nuova; Partendoti da Caſtagnedo per venire verſo Umago, tu trovi un porto che ha nome Dena, va largo dalla ponta, et la Torre tre canevi infin'a tanto che tu apri bene il porto, et metti la valle roſſa dentro il ſcoglio, che è da greco, et va dentro il porto per quel ſegno, et metti i proveſi da levante et vi ſono da paſſa 5. in 6. d'acqua. Et partendoti da Dena verſo Umago, tu trovi un porto che ha nome S. Lorenzo, va per la cominciera, et li è tutto netto. Et partendoti da S. Lorenzo tu trovi Umago: et ſe vuoi andar dentro il ſcoglio, metti la Nogara che è entro la valle entro la Chieſa che è ſuſo il monte, et ha un ſcoglietto dentro il porto, et metti proveſi dentro alla cittade, et le ancore alla tramontana et li trovi paſsa 6. d'acqua.

Chi ſi parte di ſuſo il porto di Venetia, et facci la via dentro greco, et levante, et va dentro il golfo ſopra la ponta di capo Mugia m. 100. Chi ſi parte di ſuſo porto di Venetia, et facci la via di levante ſin'a Caſtagnedo mig. 100. Chi ſi parte di ſuſo il porto di Venetia, et facci la via dentro levante, et ſirocco, va ſopra S. Giovanni in Pelago mig. 100. S. Giovanni in Pelago con le Polmontore ſcorre à ſirocco, et mae-

& maeſtro mig. 25. Polmontore ſono ſcogli due entro un' & l' altro tu puoi andar accoſtandoti al ſcoglio grande, che è da terra, & le due parti de un canevo, & anderai netto. Polmontora picciola ha fuora in mare circa mig. 2. in oſtro, & ſirocco una ſecca che ha pie 10. d'acqua. Se da Polmontora tu voleſſi andar in Ancona, navigà per oſtro, & verrai ſopra Fiumeſino, che è lontano d'Ancona mig. 12. Se d'Ancona navigaſti dentro greco & tramontana, verreſti dal Sanſego in Nieme. Sanſego ha da tramontana verſo Quarner una ſecha che è larga mig. mezo, & dentro dal Sanſego un' Iſola che ſi dice Nia, & in capo di Nia da maeſtro verſo Quarner è un ſcoglio che ſi chiama Selugola, & hà paſſa tre d'acqua dentro il ſcoglio & Nia: ſe di là tu vuoi venir dentro da Nia è bona via, che Nia hà porto longo & largo, & l'altro da Canedoli ſono mig. 2. da Nia à Canedoli è una ſecca, & puoſſi andar da una parte, & dall' altra dentro da Nia ſotto monte Chebo è porto un, che ha nome Scaligene, & è bon porto per ſirocco. Et andando per la ſtaria è un' altro bon porto, che ſi chiama Longo, & hà ſtacio uno, & è per navi picciole, & è largo da Scaligene mezo miglio, e poi trovi più oltra da levànte un ſcoglio, dentro da quel ſcoglio è valle di Auguſta, & hà bon porto grande, & poi trovi il ſtacio delle Monache; & ſe tu vuoi ſtar à porto, ſta in valle, & il ſcoglio ti rimane in ponente.

Et poi trovi il Porto di Cigala qual è bon porto & non hà alcuna rocca, & ti poi accoſtar ad una parte, & dall' altra parte è deſtra levata per i venti di ſopra; & più avanti tu trovi Fornelli, qual' è porto ſchietto, & è appreſſo il capo dell' Arſil, & poi trovi Lieme, il qual è bon porto & la ſua intrata è paſſa tre con la ſecca, & poi uſcir dentro Nieme, & il ſcoglio di S. Pietro, & per mezo il ſcoglio di S. Pietro in greco è Iſola una, che ſi dice la Roſella, & hà porto della ſtaria, & ſe tu vuoi andar da Nieme ad Arbe naviga per ſirocco, verrai à capo dell' Iſola di Pago che è porto un da ponente, & da queſto ſcoglio tu vedi Arbe per tramontana. Da Nieme in Arbe ſono mig. 40. Et da Nieme à Selva mig. 10. Il porto ha conoſcenza un capo roſſo da ponente, & ha una piana baſſa ſcanſala un proveſe, & anderai ſicuro; da Nieme dentro oſtro, & ſirocco vienti Premuda, & ha da ponente ſcogli due netti ſopra il porto, & ha un ſcoglio verſo greco, & là il porto dalla parte di levante, & vi è una ſecca verſo ſirocco, & ſi va canevi quattro Largo da ſirocco. Da Nieme ſe tu vuoi andar a Zara accoſtati alla Selva, & poi va per ſirocco per mezario, & anderai à Zara, & da Nieme à Zara ſono mig. 60. Et ſe da Premuda tu vuoi andar di fuora, tienti all' Iſola di Sereda, & poi all' Iſola d'Eſte, che ſi dice Gian Pontello, & poi vienti in Medela.

Et in capo di Medela verſo ponente è un bon porto, & di mezo dell' intrata dalla parte di ponente cioè di fuora è una ſeccaria, & ſe vien di fuora, accoſtati alla ponta di Medela da levante, & anderai ſicuro. E dentro la Medela di capo verſo levante ſono due porti boni, l' uno ſi chiama S. Maria tra oſtro & brocco ſono ſcogli due ſi dicono Lagani piani,

piani, & ſono mig. 4. Ivi è il capo de' Tempi da ponente ivi è porto ; à Lega è mal porto, & ha un ſcoglio picciolo. Tutta la ſtaria de i Tempi non è alcun porto, & vi ſono mig. 36. Da un capo de' Tempi è un porto che ſi dice il Proveſo, & porto Roſſo, & poi ti viene l'Iſola di S. Maria, che ha porti aſſai. Et più avanti ti viene i Coronati, che ſi dice Valenza, et è un altro porto di là appreſſo poi altre due Iſole che ſi chiamano gli Uccelli. Et più avanti ti vengon l'Iſole, che ſi chiamano Lizuri, & di fuora ſono ſcogli tre, & porti due l'uno di S. Maria, & l'altro è più dentro in una valle, e bona alta ponta di levante, & è un ſcoglio che li dice la Roſſola, che è aſſignata. Et ſe vuoi uſcir di Venetia & vuoi uſcir del golfo, & vuoi andar sì, che tu non tocchi dell' Iſtria, nota che da Venetia à monte Chebo ſono dentro levante, & ſirocco mig. 130. Da monte Chebo a i Tempi di Zara per ſirocco mig. 60. Da i Tempi di Zara all' Incoronata per ſirocco mig. 30. Dall' Incoronata al Miliſiello dentro oſtro, & ſirocco mig. 60. Dal Miliſiello à S. Andrea di Melo per levante mig. 20. Da Liſa alla Cazza dentro levante, & ſirocco mig. 70. Dalla Cazza al Cazzuol per levante mig. 10. Dal Cazzuol alla Guſta per levante mig. 10. Dalla Guſta alla Medela per levante dentro l'una, & l'altra ſecca mig. 30. Dalla Medela à Raguſi per levante mig. 30. La Medela è Lunga mig. 30. Da Raguſi à Dulcigno mig. 100. Da Dulcigno à Durazzo mig. 50. Da Raguſi à Dulcigno mig. 130. Da Dulcigno al Saſeno mig. 140. Da Durazzo al Saſeno per oſtro mig. 90. Da Durazzo à Brandicio mig. 14. Da Brandicio al Saſeno per levante mig. 90. Dal capo all' Aquila, & al Fano per levante mig. 90. Dal Saſeno al Fano dentro levante, & ſirocco mig. 60. Dal Fano à Corfù entro levante, & ſirocco mig. 50. Da Corfù alla Cefalonia dentro oſtro, & tramontana mig. 100. Dalla Cefalonia a capo di S. Sidro del Zante mig. 80. Moiſe è Iſole due piane che ſi chiamano Strivali & ſono mig. 30. Larghe entro oſtro & ſirocco et hanno paravego per ponente et per maeſtro, ivi dimorano monachi piſor dal Zante à Modon entro levante, et ſirocco mig. 100. Ancora v'è Iſola una davanti Modon, che ſi dice Sapienza ricordati che all' intrar dentro dalle ponte tra Modon et Sapienza è una ſecca, et vuolti andar largo dalla ponta di Modon canevo uno, et anderai ſicuro, et ſe voleſſi andare à Sapienza, accoſtati alla detta canevi due, et anderai ſicuro. Se voleſſi andar da Sapienza, et vuoi uſcir dentro da ponta di Gallo à S. Vencedego, dei andar quarta di ſirocco verſo levante, et ſono da Modon à ponta di Gallo mig. 12. guardaſi ponta di Gallo con capo Malio Matapan quarta di levante verſo ſirocco, et ſono mig. 60.

PORTOLANO
di Romania.

QUesto è un Portolano tratto del compasso della bocca del golfo di Venetia, cioè del Saseno per tutta la Romania. Et la scala di fuora infino in Arminia alla Turchia per la scala di fuora d' Arminia facendo la via di Soria per staria infino in Alessandria, et partendo d' Alessandria, et facendo la volta della Barbaria, fino in Tripoli di Barbaria, mettendo l' Isola di Crede, et l' Isola di Cipro, et tutte quelle Isole, che si trovano per la scalla di fuora.

Saseno con Fanò si guardano ad ostro, e tramontana mig. 60. Se tu vuoi andar al Fanò va un poco verso il sirocco. Se ti parti dal Saseno et vuoi andar dentro dal stretto di Corfù, va quarta di sirocco verso ostro mig. 70. sin'al stretto.

Et se fussi sopra questa via sopra Polormo, ò in quei luoghi è traversa ti aggiognesse, se à sorte che tu potessi costeggiare, và arditamente raso il capo del golfo mig. 2. in mar, et troverai passa 5. in 7. d' acqua, et è sabione, potrai sorgere sotto il detto capo, et hà buon luogo, et honora la ponta mezo canevo, et guarda non ti accostar alle Merlere, et non andar dentro.

Corfù co'l capo del Velecchi si guarda à levante et ponente mig. 80. Il capo di Corfù da levante con Cuita à greco, et tramontana è mig. 20. Guarda non ti accostar al golfo di Corfù à due mig. da levante insin à 4. mig. perche è secco va sicuramente sotto il capo di Corfù dentro, et sarai coperto da greco, et haverai buon paravego.

Corfù co'l Pacasu dentro levante, et sirocco mig. 20. Pacasu con capo S. Sidro della Cefalonia quarta d'ostro verso sirocco mig. 80. Capo S. Sidro con Zante guarda alcuna cosa sopra sirocco ver levante mig. 60. Zante con Strivali, dentro ostro et sirocco mig. 40. Zante con Pruodo dentro greco et levante mig. 50. Pruodo con Strivali dentro greco et levante mig. 30. Sapienza con Strivali, entro levante et sirocco mig. 50.

Se tu vuoi andar dentro da Sapienza, et vuoi uscire da ponta di gallo, et San Vencedego puoi andar quarta di sirocco verso levante mig. 20. Ponta di Gallo con capo Malio Matapan si guarda quarta di sirocco ver levante m. 80. Capo Malio Matapan con capo S. Angiolo si guarda quarta di levante verso greco mig. 45. Capo Malio Matapan con greco entro levante, et sirocco mig. 45. Cerigo con capo Malio S. Angiolo, quarta di sirocco ver tramontana mig. 20. Capo Malio S. Angiolo con Capo Spada, guarda un poco più di quarta d'ostro ver sirocco, et sono mig. Capo Spada con Cerigo quarta di sirocco ver ostro mig. 40.

Da

Da Capo Spada co'l Gozzo di Crede quarta di ſirocco ver levante mig. 60. Capo Spada con capo Paſſera, levante, & ponente mig. 600. Capo Spada con Borſan quarta di levante ver ſirocco mig. 600. Sapienza con Malta, greco & levante mig. 550. Il Gozzo di Crede co'l capo del Diſcargatore entro greco &. levante m. 100. Il capo con Diſcargatore, & con la Chriſtiana quarta di levante verſo greco mig. La Chriſtiana con Aleſſandria ſi guarda quarta di ſirocco ver levante mig. 400. Il Gozzo di Crede con Acre, levante & ponente mig. 850. Chriſtiana con Baſſo, quarta di levante ver greco mig. 480. La Chriſtiana con Caſſo, & Scarpanto ſi guarda un poco più quarta di greco ver levante mig. 80. Scarpanto con Rodi a greco, & a levante mig. 50. Rodi con capo S. Biſanio, a levante, & a ponente mig. 300. Rodi con Caſtel Ruzio, dentro greco & levante mig. 50. Caſtel Ruzio con capo S. Biſanio, quarta di levante ver ſirocco mig. 200. Capo di S. Biſanio con Satalia, quarta di maeſtro ver tramontana mig. 180. Capo di S. Biſanio con capo de Loro, quarta di tramontana ver maeſtro mig. 130. Capo di San Biſanio con Calimene quarta di tramontana ver greco mig. 100. Capo di Sant' Andrea con capo de' Pali, quarta di greco ver tramontana, mig. 100. Capo de' Pali con capo della Gloriata quarta d'oſtro ver ſirocco mig. 70. Capo della Gloriata con Baruto oſtro, & tramontana mig. 17. Capo di S. Andrea con Tortoſa, levante & ſirocco mig. 90. Chi ſi trovaſſe 15. m. in mare ſopra Tortoſa ſi ſcorreria la riviera dal porto di Pali infino in Acre, ad oſtro, & tramontana mig. 280. Da capo S. Andrea con Baruto quarta di ſirocco per l'oſtro mig. 160. Famagoſta con Tripoli, levante e ſirocco mig. 130. Famagoſta con Baruto ſirocco, & maeſtro mig. 150. Saline con Famagoſta, & con Acre ſirocco, & maeſtro mig. 200. Capo di Galata con Acre quarta di ſirocco ver levante mig. 200. Baſſo con Acre, ſi guarda quarta di ſirocco ver levante mig. 280. Capo Bianco con Damiata, oſtro & tramontana mig. 330. Capo Bianco co'l Capo delle Brulle, ſirocco e levante mig. 50. Chi ſi partiſſe d'Aleſſandria, e andaſſe quarta di ponente ver maeſtro, & non vuol far per montar la Barbaria tra il Gozzo, & capo Paſſera mig. 1240. Capo di Coron con capo Stilo quarta di garbin verſo oſtro mig. 80. Capo Stilo con capo di Breſſan entro greco & tramontana mig. 100. Capo Breſſan con capo Paſſera, tra greco & tramontana mig. 130. Capo Breſſan con Travamena, quarta di ponente ver garbin mig. 60. Travamena con Rezzo, a greco & levante miglia 25. Se da capo Paſſera vuol andare in bocca di Faro, ſi guarda quarta di tramontana ver greco miglia 150. Capo Paſſera con Malta ſi guarda à greco, & à maeſtro, & anderai trà Malta, & il Comin, & ſono miglia 140. Capo Paſſera con Saragozza, trà greco, & tramontana miglia 40. Capo Paſſera con Gozzo di Malta quarta di greco per ponente miglia 100.

PORTOLANO
Dell' Arcipelago.

QUeſto è un Portolano tratto dal compaſſo da Capo Malio ; & S. Angiolo con tutto l'Arcipelago , & dentro in fino in Mar Maggiore à tutte le ſtarie, & Iſole che ſi trovano nell' Arcipelago , & nel Mar Maggiore.

Capo Malio S. Angiolo con la Sidera ad oſtro, & tramontana mig.90.

Et appreſſo queſto luogo è un ſcoglietto picciolo , & una ſecca , & guardaſi à levante, & ponente miglia 5.

Da ſcoglio all'Iſola è la ſecca al ſcoglio mig. & hà la Sidera buon ſtacio, & guardaſi dentro greco , & levante , & ti rimangono i ſcogli da greco.

Capo Malio S. Angiolo con Caravi quarta di greco ver tramontana ; ſono miglia 40.

Caravi con Malva ſia quarta di levante ver greco mig. 40.

Bella Pola con Malvaſia quarta di greco ver levante mig. 30.

Capo di Malio con Santo Angiolo, & con San Polo entro maeſtro, & tramontana mig. 40.

Sette Pozzi con la Sidera ſi guarda quarta di greco ver levante miglia 20.

Sette Pozzi à mezo è l'intrada del porto, & è largo m. 4.

Sette Pozzi con Bella Pola à greco , & à maeſtro mig. 50.

Sidera con Bella Pola entro oſtro, & ſirocco m. 45.

Bella Pola con Falconera à levante, & ponente mig. 40.

Caravi con Falconera à greco, & à levante m. 30.

Falconera con Poſſuma di quarta di levante ver ſirocco m. 15.

Falconera con Melo quarta di levante in ver greco m. 25.

Chi vuole andare all'Iſola accoſtiſi all'Iſola che ti rimanga una ſecca da levante ver Timolo.

Capo Malio Santo Angiolo con Melo quarta di greco ver levante miglio 100.

Melo con Cerigo di porto in porto à greco , & à garbin miglia 100.

Melo con Sifanio, & Fermenie oſtro, & tramontana miglia 50.

Fermenie con la Sidera greco, & levante miglia 70.

Sopra 'l capo di Silo miglia 2. in mar è una ſecca , & guardaſi con la ſecca della Sidera quarta di greco ver levante miglia 5.

Bella Pola con Santo Giorgio d'Albara trà greco, & levante mig. 70.

Santo Giorgio d'Albara con la Sidera quarta di greco ver levante miglia 35.

Sidera

Sidera con lo capo delle Colonne greco, & levante miglia 50.

San Giorgio d'Albara con capo delle Colonne oſtro, & tramontana miglia 20.

San Giorgio d'Albara con Marcoviſo, trà greco, & tramontana miglia 52.

Sappi che Marcoviſo hà 2. ſecche l'una da greco, & l'altra da tramontana.

Santo Giorgio d'Albara con Zia ad oſtro, & à garbin miglia 40.

Santo Giorgio d'Albara con Femenie quarta di levante ver greco miglia 40.

Zan con Fermenie quarta d'oſtro ver ſirocco miglia 10.

Marcoviſco con Cambiamantello dentro greco, & tramontana miglia 40.

Marcoviſco con Zia, levante, & ponente miglia 20.

Zan con Cambiamantello quarta di tramontana ver maeſtro miglia 40.

Zan con Andre trà greco, & tramontana miglia 30.

Andre colo caſtri à ſirocco, & à maeſtro miglia 20.

Zan con Catera quarta di levante ver greco miglia 20.

Zan con la Suda quarta di levante ver ſirocco miglia 30.

Zan con Tiene quarta di levante ver greco miglia 35.

Fermenie con la Suda quarta di greco ver levante miglia 30.

Fermenie con Catera quarta di greco ver levante miglia 25.

Fermenie con Tine, greco, & levante miglia 40.

Fermenie con Andre, quarta di tramontana ver greco miglia 45.

Sifano à Serfene con Andre, oſtro, & tramontana miglia 80.

Andre con Melo, oſtro, & garbin miglia 100.

IL FINE DEL PORTOLANO.